Dell' uſo

Delle Opinioni

In materie Morali

DISSERTAZIONE TEOLOGICA

In cui ſi eſpongono ſemplicemente

L' Origine, e lo Stato

della quiſtione

Colle ſentenze diverſe

dei

Dottori Cattolici.

IN EINSIDLEN MDCCXLIV.

Preſſo Giovanni Eberardo Kälin.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Introduzione.

ALcuni amici miei, che si dilettano grandemente, e studiosi sono delle Teologiche cose, mi richiesero, non ha gran tempo, che volessi scrivere per loro comodo una dissertazione a maniera più che altro d' informazione, quanto si potesse, semplice, e piana sopra la quistione, che si ventila nelle Scuole intorno l' uso lecito delle opinioni probabili nelle materie morali; sendo essi per gran modo desiderosi di esser posti al fatto di sì celebre controversia. Dicevano eglino, che comunque letti avessero varj libri sopra di tal argomento usciti alla luce nell' età nostra, ne' quali in Italiana favella con lode di facondia, ed erudizione si è scritto dalle contrarie parti, dai difensori, e dagl' impugnatori del Probabilismo; contuttociò non era loro riuscito di pervenire a quel chiaro, e distinto conoscimento delle opposite sentenze, il quale li ponesse in istato di poterne giudicare senza grande pericolo d' ingannarsi. Parimente credevano, che l' impedimento, e difficoltà di ben intendere proveniss in gran parte dal produrre, che fa ciascuno nel calor della disputa, al suo proposito di molte cose con dicitura, e metodo più libero, e sciolto; e singolarmen-

larmente dal non apparire, che ben ſi convenga da amendue le parti dello ſtato della quiſtione, e ſe ne ſtabiliſca, e circoſcriva il propio ſoggetto, e fedelmente ſi ritenga: onde ſi ſparge di gran caligine ſopra le argomentazioni, avvenendo ſpeſſo, che gli uni impugnino ciò, che gli altri niegano di aſſerire. Per le quali coſe, benchè eglino abborriſſero dall' eſſere introdotti da me in una proliſſa, ed auſtera ſcolaſtica trattazione, nella quale con quella moltiplicità di argomenti, obbiezioni, e riſpoſte, che già empiono interi, ed ampj latini volumi, trattenuti foſſero con dimora troppo lunga, e nojoſa; tuttavia neppure piaceva loro, che mi dipartiſſi dall' ordine, e metodo della Scuola, da cui ſolamente ſperavano d' eſſere liberati da quella confuſione, che loro occupava la mente, e li teneva implicati, ed imbarazzati.

Cotal deſiderio di perſone per nodo di amicizia a me congiunte, e ſinceramente rivolte all' intelligenza del vero non mi è paruto irragionevole, ſicchè doveſſi non condiſcendervi, e ricuſare di porger loro queſto tenue atteſtato della mia buona volontà per compiacergli, e ſervirli; quantunque io non iſtimaſſi eſſer loro neceſſario l'ajuto, e l'opera mia, potendo eglino per avventura con un più attento confronto de' dotti libri ſcritti da' contrarj partiti de' Teologi da ſe meglio cavare, e più nettamente quella notizia, che da me cercavano. Paſſando poi dalla cagione, ed impulſo eſtrinſeco, onde mi muovo a ſcrivere, alla ſoſtanza, maniera, e metodo di queſta diſſertazione; non ho giudicato di dovermi riſtrignere alla ſola dichiarazione di quella ſentenza, che difende eſſer lecito l'uſo della grave probabilità, o ſia dell' opinione ſolidamente probabile nelle materie morali; ma che coſa più utile ſarebbe lo ſtendere più ampiamente l'eſpoſizione a tutta intera la controverſia circa l'uſo delle opinioni morali con riferire, e dichiarare anco le altre ſentenze, che ſono al Probabiliſmo contrarie, con diſtinguere ciò, che ciaſcheduna

concede, e ciò, che niega eſſer permeſſo, con annotare le obbligazioni, con proporre i principali fondamenti di ciaſcuna; perocchè ſembra queſta la via più ſpedita, e' l modo più agevole di eſeguire con la bramata chiarezza l' informazione richieſtami; mentre paſſando la conſiderazione ſopra di tutte le oppoſite ſentenze, e confrontandole, ſi viene a formare più retto, e chiaro giudizio, e meglio ſi penetra quanto vagliano le loro ragioni. Quanto al modo di queſta ſcrittura, ſembrerà, ch' ella abbia non poco di quella auſterità, che ſeco porta lo ſtile preciſo, e riſtretto della Scuola, il quale non apre libero l'adito ad uſcite gioconde, a racconti atti a ricreare la curioſità de' Leggitori; ma piuttoſto richiede mente capace, ed attenta conſiderazione. Non credo però, che per queſto debbano eſſerne meno ſoddisfatte le perſone, per cui io ſcrivo, come dotate ch' elle ſono di baſtevole intendimento, e che non cercano dalla lettura diletto ſterile, o paſcolo ozioſo della curioſità, ma bensì la cognizione della ragione, e del vero. Per altri poi, che provveduti non ſono di capacità, coltura, e pazienza, fia, per mio avviſo, conſiglio più ſavio non intromettersi in ſomiglianti quiſtioni; ed anzi che cercare trattenimento, e diletto dalla lezione di materie Teologiche, o pronunziare ſentenza con poco ſenno contro queſta, o quella parte difeſa da gravi Dottori Cattolici, attendere eſſi ad operar ſempre il migliore, e quanto ſi attiene alle loro obbligazioni, riportarſi all' indirizzo di pio, prudente, e dotto Confeſſore. Potrebbe ancora parere, che queſta anco nel ſuo genere di diſſertazione Teologica ſia manchevole; perchè è priva di quella vivacità, vigore, e nervo, che ſuole avere il dir contenzioſo accompagnato da aſſerzioni riſolute, e franche, da argomentazioni propoſte in aria di evidenti dimoſtrazioni, e da certi tratti patetici, che fanno impreſſione negli animi, e con impegnare gli affetti deſtano anco l'attenzione. Ma comechè poſſano altri far uſo lodevole di ſomiglianti aju-

ti, che talora l'arte rettorica porge alla Teologia, essi punto non si confanno al mio proposito, che è di semplicemente informare; ed altronde sono poco al mio genio conformi; sì perchè egli mi porta piuttosto a rispettare tutte le sentenze insegnate nella Scuole Cattoliche da gravi, e provati Maestri, ed a venerare di questi il merito, e l'autorità, che ad entrar con veruno in litteraria contesa; sì perchè nelle gravi controversie, in cui dubitano ancora gli uomini sapienti, amo di pescare la verità nel tranquillo di una pacata, e semplice dottrinal trattazione, la quale riesce anco più chiara per lasciar vedere il fondo della ragione. Laddove altre più vivaci maniere, a cui facilmente si appiglia un dir concitato, e contenzioso, una metafora, un' ironia, una formola sprezzante del contrario argomento, una uscita declamatoria, e somiglianti cose per debolezza dell'umano ingegno in gran maniera soggetto agl' inganni della fantasia, o trasfigurano la ragione, o la ricoprono, o da essa rimuovono l'attenzione, e però facilmente possono colorire, e presentare il falso in sembiante di vero. Io per tanto ragionerò nella maniera acconcia allo scopo, che mi sono proposto, il quale solo è di esporre la sentenza del Probabilismo unitamente con le altre, affinchè primieramente vedendo, chiunque legge questo scritto, ciò che tal sentenza dice, e ciò che non dice, restino illuminati coloro, se ve ne sono, che aderendovi senza bene intenderla si facessero lecito quel, ch' ella non permette in veruna maniera; e fossero disingannati altresì coloro; che riputassero convinto di falsità ciò, ch' ella insegna, indotti in tal credenza da quelle pruove, le quali abbattono ciò, ch' ella non insegna, e pure sembra, che a lei da alcuni falsamente venga attribuito: secondariamente affinchè ponderando ognuno i principali fondamenti del Probabilismo, edelle opposite opinioni con giusta uguaglianza formi il suo giudizio, nè il Probabilismo, o altra delle dette sentenze condanni, quando appariſca fondata in sofficiente ragione. Quin-

di

di lascio, che ognuno inclini dove la sola ragione lo muova, e spinga, e con cuore tranquillo abbracci in questa controversia quella parte, che stima più vera, e più conducente al profitto spirituale dell' anime; non volendo, che l'asserzion mia aggiunga punto di peso alla ragione; mentre non mi arrogo contro merito autorità alcuna, che valer possa a persuadere. Tal modo d' indagare la verità sembra a me molto conveniente alle materie Teologiche, e singolarmente alle Morali, delle quali tutti diciamo, che bisogna giudicarne per sola ragione con animo puro, e libero da ogni estraneo affetto, che possa alterar l' apparenza degli obbietti.

L'ordine, che son per seguire in questa dissertazione, è quello, che porge la natura medesima della cosa. Esporrò prima l' origine intrinseca, da cui nasce la quistione; indi ne spiegherò lo stato dichiarando di quali opinioni probabili qui si tratti: poi passerò a propor per ordine ciascuna sentenza, avendo prima rifiutato brevemente il rigido Tuziorismo.

PAR-

PARTE PRIMA.

Origine della Preſente Controverſia circa l'uſo lecito delle Opinioni Probabili in materia Morale.

Capitolo I.

Non vi è luogo alla preſente quiſtione, ove dell' oneſto, e lecito la verità è moralmente certa, nè capace di dubitazione, ſe non ſe ſcrupoloſa, ed irragionevole.

NElle morali materie, nelle quali ſi tratta delle umane azioni oneſte, lecite, ed illecite, ſovente non ſi può conſeguire quella illuſtre evidenza, la quale col ſuo chiarore dilegua ogni ombra di dubbiezza: perchè ſebbene ſono aſſai noti per lume di natura i principj dell' oneſto, e le regole generali dell' umano coſtume; contuttociò, quando da queſte ſi diſcende alle azioni particolari per diffinire, ſe queſta, o quella ſia oneſta, ſe comandata, o vietata da legge veruna, ſe di grave, o di leggera obbligazione, molte volte accade, che la imperfetta notizia di quella

cosa, che dell' azione è la materia, o le circostanze, che l'azione accompagnano, non ben penetrate, e compresè fanno sorgere varj dubbj circa l'essere in se lecita, od illecita l'operazione, compresa, o non compresa nella legge universale; nè si possono senza qualche sorta di esitazione applicare le massime generali a questa, o quella spezie di azioni, a questo, o quel caso di coscienza particolare, ed individuo.

Il dubbio circa la verità è delle volte affatto irragionevole; e quantunque dimostri difetto di totale, e manifesta evidenza, non esclude però una propria moral certitudine, per cui ogni uomo prudente giudicherà con sicurezza, che non vi è legge veruna, che l'azione divieti, o comandi; onde rimane libero all' operante l'esercitarla, od ometterla; perchè quella qualunque difficoltà, che si appresenta all' intelletto, e lo inchina, e sollecita a titubare circa il vero, che scorge, non ha sussistenza, che basti a fondare un prudente sospetto, o timore d' inganno. Intorno a queste dubbiezze del tutto leggiere, che anzi sono mere apprensioni, e come nebbie s' inalzano ad offuscare il chiarore della verità, e si appellano scrupoli per la molestia, che recano a chi ne fa conto, non v' ha a mia notizia uomo sensato, il quale insegni, che per riguardo loro dobbiamo rattenerci dall' operare; e però commendi come savj, e prudenti gli scrupolosi.

I seguaci di Gianseno vogliono bensì, che nelle cose, che alla legge naturale appartengono, l' uomo pecchi, e sia reo di vera offesa di Dio, quando adivenga, che sia in se mala l' azione, ch' egli fa riputandola sicuramente lecita, ed onesta; ancorchè l' ignoranza sua sia totalmente invincibile. Vogliono, che da Dio s' imputi come colpa tal atto all' operante per riguardo del peccato originale, il quale avendo privato l' uomo della sapienza, di cui era dotato nella creazione, e per conseguente della piena notizia della legge naturale, è stato la rea cagione di questi invincibili inganni. Contuttociò eglino in questo loro errore non sono così insensati, che pretendano doversi per ciò da noi seguire scrupoli, ed imprudenti dubbiezze di coscienza; onde secondo loro dir non si dee, che l' uomo offenda Dio, ognivolta che disprezza questi timori mal fondati, e si determina ad operare contro la lor suggestione; ma solo, quando accade, che sia in se mala l' azione, la quale con morale certezza appare buona, ed onesta all' operante. Pertanto qualora vi avvenga di leggere, che i Gianseniſti vogliono non potersi seguire la sentenza, che detta essere lecita l' azione, se ella non è chiara, ed evidente; intendete ciò dirsi di evidenza presa in senso men rigoroso, la quale propiamente è una morale certezza, che seco non soffre alcun prudente sospetto di falsità. Perocchè altro è, che secondo il falso lor dogma niuna ignoranza, benchè affatto invincibile, scusi circa il jus naturale, e la sola bontà naturale dell' atto secondo se renda immune chi opera da colpa, e reato avanti Dio; onde ne siegue, che all' uomo non sia mai chiaro, ed evidente, ch' egli non pecca, se non è chiaro, ed evidente, che l' opera secondo se è buona: altro è, che questa stretta evidenza da lor si richiegga per sola regola all' uomo prudente di operare; sicchè condannino come colpevole anche chi opera il bene con quella sola morale certezza, che non impedisce ogni scrupolo irragionevole. Non è

questo

queſto il ſentimento de' ſeguaci di Gianſenio; ma più toſto eſſi affettiſcono, che quando avviene il caſo, in cui ſia contraria al naturale diritto l' opera, che l' uomo fa con incolpevole moral ſicurezza, che ſia in ſe buona, egli commette una colpa, cui non poteva evitare; e che però ſi danno caſi, in cui anche coloro, che anno tutta la volontà, e ſi sforzano di ubbidire a Dio, neceſſariamente cadono in veri, e gravi peccati contro l' oſſervanza della ſua legge. Adunque poſſiamo dalle coſe antidette concludere, che ſe la legge, ed il lecito foſſero ſoggetti ſolamente a dubitazioni affatto leggiere, e non ragionevoli; ſicchè l' uomo ſempre poteſſe con morale certezza difinire: queſto è in ſe comandato; queſto è vietato; queſto è permeſſo: non vi ſarebbe diſputa circa l' uſo delle opinioni morali.

Capitolo II.

Come in molte coſe pertinenti alla legge ci manca la ſcienza, e la morale certezza della verità; nè ci rimane ſe non, o prudente dubbio, od opinione.

ACcade ancora, che circa la legge, ſia naturale, ſia poſitiva; e queſta divina, od umana naſcano dubbj ſenſati, e prudenti. Perocchè adiviene che, mentre l' uomo inveſtiga la legge, e diligentemente ricerca, ſe l' azione ſia, o proibita, o comandata, o piuttoſto lecita, e libera da legame; talora ſe gli offra la ragione ſolo per una parte, come per il sì, o per il no del precetto: ma queſta ragione non eſſendo del tutto efficace, e convincente, ſicchè appaghi l' intelletto, e lo aſſicuri della verità; laſcia luogo per la ſua debolezza ad un prudente timore d' inganno. Talora ſi ritrovano ragioni per le due parti contraddittorie, cioè per l' eſiſtenza della legge, e per la licenza dell' azione. Queſte alcuna fiata ſono conghiettute deboli, le quali vagliono bensì a genetar qualche dubbio anche in un uomo prudente, o qualche ſoſpetto di verità per l' una, o per l' altra delle contrarie parti; ma la mente non trova in eſſe tanta apparenza, o tal fondamento, che baſti per giudicare. Altre volte la ragione è grave, e tobuſta, o per una parte ſola, che l' altra ſupera di gran lunga in veriſimiglianza, o per amendue con uguaglianza, o diſuguaglianza di momento, come più abbaſſo ſi eſplicherà.

Che ciò avvenga anco circa le materie ſpettanti alla legge naturale, la quale per altro è di cognizione più facile, potendoſi ella ſcoprire col ſolo lume della ragione, la ſperienza cotidiana ce lo dimoſtra. Perocchè, quantunque ſieno

baſtevolmente chiare le leggi univerſali, quali ſon quelle, che ſi contengono nel Decalogo da Dio eſpreſſe, e confermate con legge poſitiva; e quelle, che ad eſſe ſi riducono per illazione più proſſima; tuttavìa circa altre concluſioni più rimote, le quali da' Dottori ſono appellate ſottigliezze della legge, più volte ci manca il lume baſtevole per difinir con certezza, ſe queſta, o quella azion ſingolare; od anche, ſe queſta, o quella ſpezie di atti ſia compreſa nella legge generale. Sono innumerevoli i caſi, in cui gli uomini anco più rozzi conoſcono, o poſſono, ſe vogliono, conoſcere ciò, che domandi, o permetta loro la naturale oneſtà: ma vi ſono ancora non poche coſe oſcure, nelle quali s'incontrano difficoltà inſuperabili, che non anno chiara ſoluzione, e dividono in pareri diverſi, e contrarj anco i più pii, ſtudioſi, e periti nel jus naturale; anco i più ſanti, e venerati Dottori della Chieſa.

Nè ſarà coſa malagevole l'additar la cagione di queſta incertezza invincibile. La legge naturale da ſe, e preſcindendo dalla divina rivelazione, non ha altro ſegno, che la paleſi, ſe non la natura, il modo dell' azione, la qualità della materia, circa di cui ſi volge l'azion medeſima, le ſue cagioni, i ſuoi effetti, ed altre circoſtanze, nelle quali coſe tutte ſi fonda l'oneſtà intrinſeca, o turpitudine, l'ordine, o' l diſordine degli atti umani, e la divina neceſſaria volontà, la quale o li conſiglia, o li comanda, o li vieta, o li permette. Or ſiccome per quanto ſtudio collochino i Filoſofi nella conſiderazion della natura; non pertanto in moltiſſime coſe non vien loro fatto di conſeguire certa cognizione della verità, parte per debolezza d'ingegno, parte per difetto di eſperienza: così neppure i morali Teologi giungono ſempre a penetrare la natura di quelle coſe, che ſono l'obbietto degli atti umani, quanto baſti a dedurne certa cognizione della legge; benchè non ne riſparmino l'accurato eſame, e niun pravo affetto loro oſcuri la mente. Si offre per eſempio a decidere di un contratto, ſe ſia lecito, o proibito dalla giuſtizia; nè ſi può con certezza conoſcere, ſe egli contenga quella uguaglianza, che la giuſtizia preſcrive. Se la contiene, è in ſe giuſto; nè la legge ſecondo la verità lo proibiſce. Se tale uguaglianza gli manca, è in ſe ingiuſto; e vi è legge, che lo vieta. Agli uni pare per un titolo non evidente, ma oſcuro, che l'uguaglianza vi ſia; agli altri per altro titolo pure inevidente ſembra piuttoſto, che l'uguaglianza non vi ſia. Per poter conoſcere in tutto con certezza ciò, che ſia lecito, e ciò, che illecito ſecondo ſe, biſognerebbe aver certa cognizione in tutte le coſe del bene, e del male fiſico della natura ragionevole; giacchè, come ben dimoſtra il Cardinale Pallavicino, in eſſo è il primo fondamento del bene morale, ed oneſto, o pur del male. Biſognerebbe ſempre comprendere tutte le circoſtanze dell' azione, le quali alcune volte ſono molte, ed implicate. In oltre vi ſono coſe, in cui il giuſto termine è indiſcernibile; e però ſi dice, che difinir ſi debbono dal giudizio de' prudenti. Si aggiunge ancora, che la cognizione del diritto circa il caſo particolare, ed individuo depende in gran maniera dalla notizia del fatto contingente: poichè altro detta di operare la legge naturale, ſe la coſa accade, o è accaduta in un modo; ed altro preſcrive, ſe in modo diverſo: del fatto poi moltiſſime volte non ſi può avere contezza certa. Dalle

quali

quali coſe tutte ſembra manifeſto, che ſenza una notizia infuſa da Dio con miracolo non poſſano gli uomini difinir ſempre con certezza circa le azioni, ſe ſieno lecite, ed illecite ſecondo ſe: nè il divino Legislatore, il quale fa, che note ſieno le leggi univerſali, debbe ſempre all' uomo ſtudioſo, e diligente infondere queſte notizie particolari; baſtando che lo abbia provveduto di altri dettami, con cui conoſca, come poſſa, o debba regolarſi, ove s'incontri in ſomiglianti incertezze, come altrove ſi dirà.

Se conſideriamo poi la legge poſitiva, e libera, o divina, od umana; ella parla in generale, comandando, o vietando le azioni, che anno la tale, o tal altra comune qualità« nè le può nominare una per una; e però anch'eſſa mi rimette al lume naturale per conoſcere, ſe queſta, o quell' azione ſia in eſſa compreſa, o, come parla la Scuola, ſe contenga il tal predicato, che nella legge ſi eſprime. Mi dice a cagion d' eſempio la legge di aſtenermi nel dì feſtivo dalle azioni ſervili: ma nè mi eſprime di non dipignere, o di non iſcrivere; nè mi inſegna, ſe lo ſcrivere, o il dipignere ſia atto ſervile, o liberale. La ſteſſa legge ſi coſtituiſce, e promulga con parole, o con altro volontario ſegno pubblico. Or ſarebbe lungo ſpiegare per quali capi nel jus civile, e canonico poſſa accadere, che il ſenſo della legge reſti in qualche parte ſoggetto a diverſe, e contrarie veriſimili interpretazioni. Vi può eſſere anco grave dubbio, ſe la legge medeſima eſiſta; o perchè ſia incerta la ſua promulgazione, o perchè ſi dubiti, ſe ſia ſtata abrogata, o da contraria razionale conſuetudine preſcritta: giacchè la legge umana è ſoggetta a queſte mutazioni. Per le quali coſe tutti concedono, che circa il jus poſitivo vi può eſſere ignoranza invincibile.

Ora in queſto ſtato, in cui alle volte ci troviamo ſenza certezza circa il lecito, e l'illecito, da cui reſti eſcluſo ogni prudente motivo di dubitazione, o di formidine circa la verità; non vi è del lecito, o dell'illecito, nè ſcienza, nè fede certa; o s'intenda fede divina del tutto infallibile, o pure perſuaſione ferma; ma ſolamente vi può eſſere, o propio dubbio, od opinione, la cui natura ſiamo per eſplicare.

Capitolo III.

Si arrecano le nozioni propie del dubbio, e dell' opinione, e ſi diſtingue, e ſepara la opinione probabile dalla non probabile.

POtrebbe per avventura parere coſa ſuperflua l' eſplicar la natura della dubitazione; perchè la noſtra diſputa non verte circa l' uſo del dubbio, ma delle opinioni; e l' opinione alla dubitazione è piuttoſto contraria. Contuttociò al propoſito noſtro ſervirà il premettere la chiara, e diſtinta intelli-

genzà anco del dubbio; sì perchè fa d' uopo di bene intendere l' oppoſizione, che corre tra' l dubbio, e l' opinione; sì perchè nel decorſo della controverſia più volte ci occorrerà di ragionare dell' uno, e dell' altra.

Ora benchè ſecondo un ampio ſignificato ſi appelli dubitazione ogni eſitazione, o vacillamento, o formidine della mente circa la verità; tuttavìa il dubbio in ſenſo propio, ed in rigor di nome è quella ſoſpenſione accompagnata da ondeggiamento d' intelletto, il quale tra ragioni contrarie ſi muove ambiguo, nè declina, o ſi affiſa con giudizio nell' una, o nell' altra delle due parti contraddittorie; ſicchè dal dubitante niuna delle due ſi afferma, o ſi niega. Per dubitare è neceſſario qualche motivo; perchè, ove manchi qualunque argomento, o conghiettura tanto per il sì, quanto per il no di quella coſa, che la mente va indagando, non vi ſarà dubbio, ma neſcienza benſì, e meriſſima ignoranza del vero. In tal maniera niun dirà di ſtare dubbioſo, ed anbiguo, ſe le ſtelle ſieno di numero pari, o pur diſpari; ma confeſſerà di non ſaperne affatto nulla; perchè non ha indizio alcuno per l' uno, ol' altro numero. Similmente non vi è luogo a propia dubitazione, quando una ſola parte ha qualche apparenza di vero, benchè ſia inevidente; perchè in tal caſo l'intelletto non può inchinarſi ſe non verſo di lei, o con ſoſpicione, e credulità leggiera, ſe la ſua veriſimiglianza è tenue, o con giudizio, ſe la veriſimiglianza è grave. Dunque acciocchè vi ſia luogo a propio dubbio, ſi ricerca contrarietà di motivi, verſo de' quali ondeggi la mente. Se queſti motivi non anno grave momento, ma ſono leggeri conghietture, non vi può eſſere ſe non dubbio; perchè non ſi può per mezzo d' alcuno di loro formar giudizio, o per una parte, o per l' altra. Queſto dubbio però da alcuni vien detto negativo, e ſi diſtingue da altro dubbio, che appellano poſitivo; perchè è fondato da gravi contrarie ragioni, delle quali ciaſcuna da ſe è baſtevole per muovere ad un giudizio opinativo. Che che ſia ſe poſſa muovere, finchè nell' iſteſſo intelletto la ragione grave oppoſita fa contraſto; (della qual coſa altrove ſi parlerà) certamente avendovi gravi ragioni per amendue le parti contraddittorie, quantunque ſi dica eſſere la coſa ambigua, non ſi eſclude, che vi ſieno opinioni, e per l' una, e per l' altra.

Or l' opinione ſecondo la proprietà del ſuo nome è un giudizio, non evidente, non certo, ma oſcuro ed incerto; e però non immune da pericolo d' inganno; al qual riſchio quando riflette l' opinante, in tal guiſa aderiſce ad una delle parti che inſieme ha qualche dubitazione dell' altra: e queſta dubitazione ſi eſprime con dire: la coſa è così, ſe forſe non m' inganno: ed allor la formidine ſi fonda, o nella ſola debilità del motivo, che ci muove ad opinare, o nella contraria ragione, che non ha chiara, ma ſolo probabile ſoluzione. Quindi ſi aſſeriſce, che l'opinione ſi appoggia non ſopra del vero, ma ſopra del veriſimile, volendo dire con ciò, ch' ella ha per motivo una ragione, la quale inchina benſì l' intelleto ad aderire alla propoſizione negante, od affermante, ſiccome a propoſizione vera; ma nè lo convince della verità, nè l'aſtringe, e ſforza all' aſſenſo. Perciò gli è d'uopo, che v' intervenga la volontà, la quale per una certa elezione, come parla S. Tommaſo, applichi l' intelletto alla ragione veriſimile, e lo determini a conſentirle.

L'opi-

L' opinione può eſſere probabile, e può eſſere non probabile: avvengachè è coſa certa, che vi ſono opinioni temerarie, improbabili, leggiere, ed imprudenti. Non è già, che colui, il quale ha opinioni di queſta ſorta, non ſi fondi ſopra una ſenſibile veriſimiglianza; poichè ſenza tale apparenza di vero non potrebbe opinare: ma tale apparenza in lui proviene, o da imperizia, per cui ignora anco i principj noti, e certi in quella materia, a cui appartiene l' obbietto del ſuo giudizio, o da inconſiderazione, o da negligenza uſata nella ricerca della verità, o da qualche affetto, che gli fa comparire come ragione grave quella, che non ha tal peſo appo gli altri liberi da paſſione. Quindi ſi appella probabile quella opinione, che ha per fondamento una ragione, che non frivola, o leggiera, ma grave, e ſolida appare, e fa ſentire il ſuo peſo a coloro, i quali ſono ben verſati nella materia, onde ne ſanno tutti i principj certi, e noti; e però ſono in iſtato di potere circa di eſſa giudicare ſenſatamente; ed anno fatto il dovuto eſame della coſa per rinvenire la verità; nè anno in cuore affetto, o paſſione per una parte, la quale ſia baſtevole a ſedur l' intelletto in guiſa, che lor appaja gravemente veriſimile ciò, che tale non ſembrerebbe ad altri di cuore ſpaſſionato: mentre ognun ſa, quanto ſia grande la poſſanza dell' affetto per alterar nella fantasìa, e nella mente l' apparenza degli obbietti, e dar corpo a ragioni di poco, o niun momento. Perciò nelle materie morali ſi richiede per la probabilità dell' opinione, che la ſua ragione abbia grave peſo preſſo degli uomini non ſolamente dotti, ma anco cattolici, pii, e timorati di Dio: perchè ove loro mancaſſero queſte doti, e diſpoſizioni, ſarebbe facile, che apprezzaſſero come gravi le ragioni leggiere, le quali niegano l' eſiſtenza della legge; o pure anco, che una ſomigliante ingiuſta ſtima faceſſero delle ragioni, che l' obbligazione affermano: mentre ancora in queſta parte ſi può mancare per affezione non retta. E queſto per ora baſti circa la probabilità dell' opinione.

Capitolo IV.

Si diſtingue il probabile, di cui è controverſia tra i Cattolici, dal probabile degli Accademici impugnato da S. Agoſtino: ſi annotano ancora i gradi diverſi della probabilità.

DA queſta eſplicazione dell' opinione probabile ſcorger potrete, quanto ſia diverſo il probabile, del quale diſputano i Cattolici Teologi in queſta quiſtione dell' uſo delle opinioni morali, dal probabile de' Filoſofi appellati Accademici, che impugna S. Agoſtino in più luoghi, ſingolarmente ne' libri ſcritti contro di loro. Era il probabile, o ſia veriſimile inteſo

ſecondo

ſecondo la loro idea, ſtolto, ed empio tanto paleſemente; che il ſanto Dottore, quantunque ne impugni il dogma, quale ſuonava ne' loro libri, tuttavìa non potè indurſi a credere, che quegli eccellenti Filoſofi tal lo teneſſero, qual eſſi lo eſprimevano, e il comune degli uomini lo credeva. Così di loro parla nel lib. 3. dal capo 17. fino al fine, ed in tutta l' epiſt. 113. dove dice. *Academicos ego ne inter jocandum quidem laceſſere auderem: quando enim me non tantorum virorum moveret authoritas, niſi eos putarem longè in alia, quàm vulgò creditum eſt, fuiſſe ſententia?* Pertanto, e per iſtabilire il ſoggetto della noſtra controverſia, e per difendere non ſolo la ſapienza, e pietà degli antichi, e moderni Teologi, che ammettono lecito l'uſo della opinione probabile in qualche grado, ma la dottrina ancor della Chieſa, che afferma poterſi ſeguire la probabiliſſima opinione infra le probabili, condannando l'aſſerzione contraria; conviene ſeparare un probabile ſano dall' altro corrotto, e abbominevole. Adunque il probabile de' Cattolici ſuppone noti, ed evidenti gli univerſali, e i generali precetti del coſtume; ſuppone certe per Fede divina, ed infallibile le leggi della Morale Criſtiana chiaramente eſpreſſe nelle Scritture, o a noi tramandate per certa divina, od apoſtolica tradizione, o dichiarate dall' oracolo della Chieſa: eſige grave ragione del lecito, la quale da niun principio, o evidente, o certo ſia convinta d' inſuſſiſtenza; e però richiede, che l'opinione appaja grave ad uomini periti nell' uno, e nell' altro diritto, naturale, e poſitivo: dimanda fede ſana, e Cattolica, pietà, conſiderazione, e diligenza, e cuor libero da inordinata affezione, come ſi è detto: eſclude in oltre, che l'uomo anco ſul fondamento di grave ragione poſſa lecitamente operare ſenza dettame, che *hic, & nunc* gli ſia lecito l'eſercizio dell'azione. Tutto all' oppoſito il probabile degli Accademici ſupponeva non eſſervi verità neſſuna nota, o da' ſenſi, o dalla ragione, o da certo teſtimonio, ma ogni coſa avvolgeva in un caos di dubitazione, e ſolo diverſe apparenze di vero poneva nelle menti degli uomini. Così l'eſplica il S. Dottore nel lib. 19. de Civit. Dei cap. 17. *Quòd autem attinet ad iſtam differentiam, quam de Academicis novis Varro adhibuit, quibus incerta ſunt omnia, omnino Civitas Dei talem dubitationem tamquam dementiam deteſtatur, habens de rebus, quas mente, atque ratione comprehendit, etiamſi parvam propter corpus corruptibile, quod aggravat animam; quoniam ſicut dicit Apoſtolus: ex parte ſcimus; tamen certiſſimam ſcientiam, creditque ſenſibus in rei cujuſque evidentia, quibus per corpus animus utitur; quoniam miſerabiliùs fallitur, qui nunquam eis putat eſſe credendum. Credit etiam Scripturis Sanctis, & veteribus, & novis, quas Canonicas appellamus, unde Fides ipſa concepta eſt, ex qua juſtus vivit, per quam ſine dubitatione ambulamus, quamdiu peregrinamur a Domino. Quâ ſalvâ, atque certâ de quibuſdam rebus, quas neque ſenſu, neque ratione percipimus, neque nobis per Scripturam Canonicam, neque per teſtes, quibus non credere abſurdum eſt, in noſtram notitiam pervenerunt, ſine juſta reprehenſione dubitamus.*

Quindi il veriſimile nella ſentenza degli Accademici era un' apparenza di vero ſenza norma, e regola di verità indubitabili, al confronto delle quali ſi poteſſe diſſa-

diſaminare, e diſcernere, ſe vana foſſe, o grave, e razionabile quella cotale apparenza: e però il probabile di que' Filoſofi era un genere indifferente, o ad un opinabile grave, pio, prudente, religioſo; o ad un opinabile temerario, ſtolto, empio, e ſacrilego, perchè oppoſto di fatto alle maſſime più chiare dalla natura ſcolpite nella mente degli uomini, di prudenza, oneſtà, e religione. In oltre ſotto di tale apparenza voleano, che l'uom poteſſe all' eſercizio dell' azione procedere ſenza giudizio alcuno, con cui ragionevolmente lecita la credeſſe; vale a dire ſenza veruna regola del lecito, e dell' oneſto. Lib. 2. contra Academicos cap. 11. *Id probabile, vel veriſimile Academici vocant, quod nos ad agendum ſine aſſenſione poteſt invitare:* onde qualunque apparenza di bene c' invitaſſe ad operare ſenza norma certa di ragione, con cui ponderare, e diſcernere il merito dell' oneſto a preferenza dell' utile, o dilettevole, alla ſua ſpinta ſi conſentiſſe. Contro di tal probabile apporta il Santo Dottore argomenti invitti, che vani ſarebbero, ed indegni della ſua gran mente, qualora indirizzati gli aveſſe ad impugnare quella ſorta di probabile, di cui controvertono i Cattolici Maeſtri. Egli nel capo 16. del libro 3. così argomenta contro gli Accademici, e ſpezialmente contro di M. Tullio. *Quid ſi aliquis adoleſcentium cum hos audierit dicentes: turpe eſt errare, & ideo nulli rei conſentire debemus; ſed tamen eum agit quiſque, quod ei videtur probabile, nec peccat, nec errat; illud tantùm meminerit, quidquid occurrit, vel animo, vel ſenſibus, non pro vero eſſe approbandum: id igitur audiens adoleſcens inſidiabitur pudicitiæ uxoris alienæ. Te te conſulo Marce Tulli; de adoleſcentum moribus, vitâque tractamus, cui educandæ, atque inſtituendæ omnes illæ litteræ tuæ vigilaverunt. Quid aliud dicturus, quàm non tibi eſſe probabile, ut id faciat adoleſcens? At illi probabile eſt. Nam ſi ex alieno probabili vivimus, nec tu debuiſti adminiſtrare Rempublicam, quia Epicuro viſum eſt non eſſe faciendum. Adulterabit ergo ille adoleſcens conjugem alienam: qui ſi deprehenſus fuerit, ubi te inveniet, a quo defendatur; quamquam etiam ſi inveniat, quid dicturus es?* Contro di Marco Tullio Accademico l'inſtanza era evidente. Se un giovine non debbe aſſentire a veruna verità, a niuna maſſima di oneſtà, gli potrà apparire come bene eligibile il violare l'altrui talamo, e per conſeguenza neceſſaria eſſergli probabile; onde ei lo eſeguiſca ſenza peccato. Nè potea ſchermirſi l'avverſario con dire: a me non è probabile, non appar buono, che egli operi tal coſa; mentre ciò nulla monta: avvegnachè in tale univerſale dubitazione tolta ogni maſſima di prudenza non dovea quell' impudico regolarſi col probabile di M. Tullio piuttoſto, che con il proprio; nè v' avea ragione, per cui poteſſe queſti amminiſtrar la Repubblica ſeguendo il ſuo probabile contro il parer d' Epicuro; e non poteſſe quegli contro il parere di M. Tullio ſeguire ciò, che con apparenza di bene lo invitava ad isfogar la paſſione. Immaginatevi ora, che Agoſtino impugnaſſe in Cicerone il probabile de' Cattolici. Non ſarebbe ſtato queſto argomento per Cicerone un nodo di ragnatela da romperſi con un fiato? Avrebbe egli negato, che quel diſcolo giovine non aveſſe evidenza dell' ingiuſtizia, e turpitudine d' una tal azione; o quando pur foſſe sì depravato da riputarla per coſa lecita, negato avrebbe, che l' ignoranza

 di lui

di lui non foſſe craſſa, e vincibile; producendo a ſuo favore il teſtimonio di Agoſtino medeſimo, che in più luoghi così aſſeriſce. Adunque ſe il ſanto Dottore aveſſe voluto impugnare il probabile noſtro, dovea produrre un eſempio di coſa oſcura, in cui, ammeſſe tutte le verità certe, ed evidenti, delle quali egli ha fatto menzione di ſopra, tuttavia non ſia ritrovabile il vero; e condannar quel probabile, che a ſenſo ſuo, e degli uomini periti, ed oneſti foſſe fondato in grave ragione, nè ſi trovaſſe contrario ad alcuna delle dette verità, delle quali il dubitare è degno di giuſta riprenſione.

In oltre ſi rende manifeſto di qual probabile ragionaſſe il Santo Dottore dall' altro eſempio, che produce dell' orazione, colla quale Catilina ſpinſe i ſuoi ſeguaci alla ribellione, e parricidio. *Taceo de homicidiis, parricidiis, ſacrilegiis, omnibusque omnino, quæ dici, aut cogitari poſſunt, flagitiis, aut facinoribus, quæ paucis verbis, & quod eſt gravius, apud ſapientiſſimos judices defenduntur: nil conſenſi, & ideo non erravi; quomodo autem non facerem, quod probabile viſum eſt? Qui autem non putant iſta probabiliter poſſe perſuaderi, legant orationem Catilinæ, quæ Patriæ parricidium, quo uno continentur omnia ſcelera, perſuaſit.* Qui è chiariſſimo prendersi da S. Agoſtino la perſuaſione probabile conforme alla ſentenza degli Accademici, come indifferente che ella era ad ogni conſiglio, eſortazione, argomento, con cui ſenza riguardo veruno alle regole dell' oneſto s' induceſſero gli uomini a qualunque immaginabile iniquità; ſiccome il paleſa, e la pittura, che fa Salluſtio dell' Oratore, e de' ſuoi Seguaci d' ogni vizio contaminati, e l' argomento potente, con cui quel Capo di partito animò i Congiurati, qual fu promettet loro *tabulas novas, proſcriptionem locupletum, Magiſtratus, Sacerdotia, rapinas, quæ bellum, atque libido victorum fert.* Onde concludeſi, che Sant' Agoſtino rigettò il probabile all' operante, qual dovea eſſer giuſta la dottrina di que' Filoſofi un opinabile comune al ragionevole del pari, e al temerario, e non il probabile nel ſenſo de' Teologi. Di queſto egli parlò in altri luoghi. Così nell' epiſt. 118. ad Januarium. *Nonnullos probabilis quædam ratio delectavit, ut uno certo die per annum, quo ipſum Dominus dedit diſcipulis, tamquam ad inſigniorem commemorationem poſt cibos offerri, & accipi liceat corpus, & ſanguinem Domini. Honeſtius autem arbitror eâ horâ fieri, ut etiam qui jejunaverit, poſt oblationem poſſit accurrere. Quapropter neminem cogimus Dominicâ illâ cænâ prandere; ſed nulli etiam contradicimus.* Non era allora certo, che il precetto del digiuno, con cui dobbiamo accoſtarci alla ſagra menſa, ſi ſtendeſſe ancora al giorno della cena del Signore; ed alcuni ſeguivano quella ragione del lecito, che nel teſto ſi accenna. Tal ragione dal Santo ſi riconoſceva per grave, e probabile; e però non ardiva di lor contraddire. *Nonnullos illa probabilis ratio delectavit.... Quapropter neminem cogimus Dominicâ illâ cænâ prandere; ſed nulli etiam contradicimus.*

Separato così il probabile degli Accademici dal probabile de' Cattolici; conviene ora diſtinguere i gradi della probabilità, i quali ſono diverſi giuſta il valore, e la moltiplicità degli argomenti, che fondano le opinioni. Ma al noſtro intendimento

dimento ſi debbe ſingolarmente conſiderare il grado di probabilità relativo, che anno le opinioni contraddittorie nel paragone, e confronto delle loro ragioni. Se una ſola delle due opinioni ha ragione forte, perchè l' altra rechi ſolamente argomenti di tenue veriſimiglianza, i quali, o ſieno nulla più, che lievi conghietture; ovvero quantunque da ſe gravi ſarebbono, pure al paragone divengano leggiere, eſſendo grandemente ſuperate, e depreſſe dagli argomenti contrarj: allora noi abbiamo l' opinione, che tra le due ſola è probabile, ovvero probabiliſſima tra le probabili. Se poi le ragioni quinci, e quindi ſi ſentono forti con eguaglianza di momento; amendue le ſentenze ſono eque-probabili: ſe le ragioni di amendue le parti ſono gravi, e ſolide; ma da una parte vi è dell' eccello moderato, circa l' apparenza del quale ſogliono variar gli intelletti: allora ſi anno la più probabile, e la manco probabile; come ſarà altrove meglio dichiarato. Or quando la verità circa i punti più ſottili delle divine, ed umane leggi rimane incerta, e vi ſono circa loro diverſe opinioni di gravi Dottori; le medeſime ſentenze, o ſtiano per l' eſiſtenza della obbligazione, o la nieghino, poſſono avere alcuno di queſti gradi di probabilità: donde naſce la controverſia circa l' uſo delle opinioni probabili nelle materie morali pertinenti al coſtume, lo ſtato della quale paſſiamo ad eſporre, e dichiarare.

PARTE SECONDA.

Stato della preſente controverſia.

Capitolo I.

Si ſtabiliſce il vero ſenſo della quiſtione, la quale ſi divide in due parti principali: la prima agitata tra' Teologi Cattolici, ed i Rigoriſti non Cattolici; la ſeconda ventilata tra' diverſi partiti di Cattolici Maeſtri.

Eſſendo tutto il fondamento di queſta Teologica diſputa l'incertezza, in cui più volte ſiamo circa la legge; mentre non poſſiamo, dopo aver conſiderata la materia, e le circoſtanze, difinire con certezza, ſe l' azione ſia vietata, comandata, o pur permeſſa: è manifeſto, e chiaro, che qui ſi diſputa ſolo delle opinioni, le quali pronunziano atteſo tutto, che l' opera è lecita, o pur vietata da qualche legge.

Ciò ſuppoſto ecco il primo dubbio, che ſorge in mente, e forma la prima parte della noſtra controverſia. Quando la ſentenza, la quale atteſo tutto nega l' eſiſtenza dell' obbligazione, non è ſentenza moralmente certa in rigore, ſicchè eſcluda qualunque pericolo d'inganno, ma è ſolo opinione incerta; ſi cerca, ſe in tal caſo ſia l' operante obbligato a non ſeguirla in pratica, qualunque ſia il grado di probabilità, che ella poſſiede: onde in quella qualunque incertezza, dubbio, o pericolo, che v' abbia legge, che l' azione proibiſca, debba ſempre aſtenerſene; e per contrario debba porla, quando v' abbia pericolo, o dubbio di legge, che la comandi. Ciò affermano i rigidi Tuzioriſti, i quali negano poterſi ſeguire l' opinione anco probabiliſſima, che detta il lecito. A queſti Tuzioriſti contraddicono tutti i Cattolici, ed aſſeriſcono, che nell' incertezza è permeſſo l' uſo di qualche opinione, almeno della probabiliſſima.

Quindi

Quindi naſce il ſecondo dubbio, che coſtituiſce la ſeconda parte della quiſtione, ed è: qual grado di probabilità debba avere l'opinione, che niega l'eſiſtenza dell' obbligazione, acciocchè ſi poſſa ſeguire con buona coſcienza, e ſenza colpa: ſe ſi richiegga la ſomma probabilità, ſe la maggiore, ſe l'eguale; ſe ſia neceſſaria, e baſti la grave, e ſolida. Per ciaſcheduna di queſte miſure vi ha il ſuo partito di Cattolici Teologi.

Altri di loro obbligano nel conflitto di contrarie opinioni a ſeguire quella, che afferma l'eſiſtenza della legge, quando è probabile, quantunque vi ſia dell' eccesſo di probabilità per l'opinione oppoſita del lecito; e l'uſo di queſta ſolo permettono, quand' ella è unicamente probabile, ovvero probabiliſſima. Queſti ſi appellano Tuzioriſti mitigati, e Cattolici.

Altri vogliono, che nel concorſo di probabili opinioni contrarie non ſiamo ſempre obbligati ad accommodarci alla rigida, che afferma la legge; ma non permettono l'uſo della benigna, che niega l'obbligazione, ſe non ha maggior probabilità dell' altra: e queſti propriamente ſi appellano Probabilioriſti.

Altri laſciano libera l'elezione dell' opinione, che l'operante vuole, qualora amendue le contraddittorie ſono egualmente probabili; e ſolamente lo legano all' opinione della legge, quando queſta è più veriſimile. Eglino ſi dicono Eque-Probabiliſti.

Altri finalmente, quanto s'appartiene a ſtretto obbligo di colpa, e non a ſolo conſiglio, od a convenienza, laſciano libero all' operante il ſeguire qualſivoglia delle due opinioni gravemente, e ſolidamente probabili, le quali pronunziano l'una per la legge, l'altra pel lecito atteſo tutto: e vogliono non doverſi conſiderare per farne precetto quell' eccesſo di veroſimiglianza, che poſſa eſſere in queſta, o in quella parte delle due gravemente probabili, come eccesſo, in cui tanto varia il giudizio anco de' Saggi. Gli ſteſſi obbligano a ſeguire la più probabile, che aſſeriſce la legge, quando l'eccesſo è tale, che all' oppoſita nel paragone non rimane peſo di grave probabilità; e queſti ſono chiamati Probabiliſti. So, che oltre le accennate ſentenze, che ſono come le Claſſiche, le quali numerano dotti difenſori, benchè non tutte in eguale ſchiera, altre ve ne ſono di particolari Autori, che anno cercato tra' contratj partiti qualche temperamento. Ma quantunque anche queſte ſieno degne di conſiderazione, lungo ſarebbe l'eſporle; e non è neceſſario al propoſito noſtro, che ſolo è di condurvi alla intera intelligenza di quelle, delle quali ſi tratta dalla comune de' Teologi.

Nel circoſcrivere poi queſte ſentenze, ho atteſo a diverſi gradi di probabilità, che, come di ſopra ſi è detto, può avere un' opinione al paragone dell' oppoſita. Che ſe talvolta per avventura vi pareſſe, che nelle ſentenze affini gli Autori di una claſſe paſſino nell' atto del difenderſi alla vicina; che quegli per cagion d' eſempio, che ſi nomina, e profeſſa mero Probabilioriſta, voglia poi neceſſaria la probabiliſſima, o quegli, che giuſtifica l'uſo della probabiliſſima, la eſiga tale, che eſca dai termini della probabilità, e ſia moralmente certa della verità in ſenſo di propia certezza: a voi tocca l'avvertire, ſe v' intervenga ſola mutazione di vocaboli, ed eſpreſſioni, o piuttoſto un vero paſſaggio da una ad altra ſentenza. Ora

reſtando così eſpoſto lo ſtato della noſtra controverſia, ſoffrite, che prima di venire alla più diffuſa dichiarazione di ciaſcheduna delle antidette ſentenze, ancor vi trattenga con qualche opportuna rifleſſione ſopra lo ſtato medeſimo della quiſtione; ed inſieme vi dia la vera intelligenza di alcune voci, o appellazioni, che frequentemente ſi uſano in queſta diſputa.

Capitolo II.

Di nuovo ſi pondera il ſoggetto della noſtra quiſtione generale, il quale è formato dalle ſole opinioni, che pronunziano della legge atteſo tutto: ſi ſpiega, perchè la loro probabilità ſi appelli pratica: ſi moſtra la diverſità di queſte opinioni da altre, l' uſo lecito, o illecito delle quali ſi debbe difinire variamente per principj propj delle particolari materie, a cui ſpettano cotali opinioni, la probabilità delle quali giuſtamente ſi appella ſpecolativa.

QUantunque abbiamo già ſtabilito, qual ſia il ſoggetto propio di queſta general controverſia circa l' uſo delle opinioni probabili; contuttociò egli è d'uopo di ritornarvi ſopra: perchè ci ſembra, che non tûtti coloro, che ne prendono a ſcrivere, o diſtintamente lo intendano, o lo eſprimano baſtevolmente, con riſchio di confondere in tal maniera l' errore colla dottrina ſana, e cattolica; come apparirà nel progreſſo di queſta noſtra eſpoſizione.

Adunque il ſoggetto della noſtra quiſtione non è qualunque opinione probabile, la quale, o di queſta, o di quella coſa pronunzj: quaſi che da' Teologi qui ſi cerchi, e ſi pretenda difinire generalmente, ſe pecchi, o non pecchi colui, il quale nell' operare ſi accomoda alla ſentenza, o probabile, o probabiliore, o probabiliſſima; qualunque ſia la materia, e l'obbietto, di cui ella parla, o l'opinione enunci la verità del lecito, ed oneſto, o ella piuttoſto affermi la verità del valore, del fatto, della proprietà della coſa, dell' utilità della medicina, e che ſo io: mentre per quanto alcun Autore parlando in generale non ſiaſi forſe con baſtevole cautela ſpiegato; penſo però di poter avanzare ſenza temerità, che niun uomo ſenſato ha mai tenuto, che in ogni incertezza circa qualunque

lunque materia sia sempre scusato da imprudenza, e da colpa colui, che segue l'opinione, non dico solamente probabile, o probabiliore, ma anco probabilissima; essendo un vero di prima evidenza, che in più cose si debbe preferire il certo all' incerto, per quanto grande di questo sia la probabilità. Per tanto noi qui trattiamo dell' opinione, con cui atteśa la qualità della materia, delle cagioni, degli effetti, ed atteśe le circostanze tutte dell' opera, e dell' operante, concludesi, che ella è lecita: noi parliamo di un consiglio morale inevidente, il quale dice all' operante: voi potete liberamente fare, od omettere questa cosa; perchè considerato tutto non si trova legge veruna, che per qualche titolo, o ve la proibisca, o ve la comandi. Questo è quel parere, di cui primieramente indaghiamo, se si possa mai seguir senza colpa, non essendo fondato in ragioni affatto convincenti, che rendano certa la verità; e di cui investighiamo in secondo luogo, qual grado di probabilità debba egli avere per giustificar chi lo siegue: quistione pratica, la quale appunto nasce dalla incertezza, in cui talor ci troviamo circa la legge, ed il lecito; e di cui la decisione, se ben vi veggo, tutta depende dall' accertare, qual sia quella notizia della legge, ovvero della obbligazione, con cui questa bastevolmente rimane applicata alla coscienza de' sudditi per ristrignere la lor morale libertà.

La probabilità di queste opinioni, che pronunziano della legge, e del lecito *atteśo tutto*, si appella pratica probabilità; perchè ha per obbietto la regola dell' umano costume; e non in qualunque modo, ma applicata, e determinata a tutte le circostanze. Nè con ciò si niega, che la stessa sia anco probabilità specolativa, in quanto si considera come cognizione probabile del vero; ma si vuole, che non sia puramente specolativa; perchè la verità, che ella enuncia, contiene la norma del retto operare nel modo detto.

Altre opinioni vi sono considerate da' Teologi Morali, le quali non appartengono all' obbietto propio di questa quistione; nè si potrebbono con esso confondere, se non da chi non penetrando bastevolmente lo stato della controversia le prendesse tutte come in un fascio coll' opinione, che della legge, e del lecito pronunzia; perchè tutte portano il nome di opinioni probabili: onde appo lui lo stesso sia Probabilismo, che una licenza generale di accomodarsi a qualunque opinione probabile, sia qualsivoglia la cosa, che ella afferma, o niega; e lo stesso sia Probabiliorismo, che una facoltà universale di seguire qualsisia opinione, purchè della sua contraddittoria sia più verisimile: cosa lontanissima da ogni verità; perchè vi sono molte opinioni, le quali comechè pronunzino di cose varie, che sono la materia delle umane azioni; tuttavia anno oggetto totalmente distinto da quello dell' opinione, che afferma il lecito atteso tutto; e l' uso loro lecito, o piuttosto illecito si debbe decidere da principj tra lor diversi, e tutti distinti da quel principio, da cui, come testè dicemmo, dipende la decisione della nostra quistione. Dichiariamolo.

La Teologia Scolastica, la Iurisprudenza, la Medicina, ed altre Facoltà anno delle opinioni, le quali non sono decisioni di casi di coscienza; nè punto parlano dell' obbligazione, e del lecito. Certamente nulla decide del lecito quel Teolo-

go,

go, il quale a cagion d' esempio esaminando, quali sieno le parole essenziali alla sagramentale assoluzione, probabilmente opina, che al valor di lei bastino queste due *absolvo te* pronunziate sopra le colpe udite nella Confessione: nulla decide del lecito l' Avvocato, il quale asserisce probabilmente, che Tizio è l'erede; nulla il Medico, che probabilmente afferma essere il tal rimedio acconcio alla tal malattìa: e di coteste opinioni ve ne sono innumerabili circa i casi, e fatti particolari: se questo bicchier di vino sia innocente, e non anzi avvelenato; se questa fatica, o infirmità renda impotente al digiuno. Tali opinioni nondimeno si debbono considerare dal Teologo Morale, perchè da esse nascono quistioni di coscienza. Io ritrovo, dice l' Avvocato, esser gravemente probabile, che Tizio sia il vero erede, quantunque vegga, che vi sono ragioni anche gravi, e forse maggiori per l' altra parte. Or cerco, se ciò basti per me a potere lecitamente prendere il patrocinio della sua causa. Chieggo ancor io, soggiunge il Giudice, se questa grave probabilità sia bastevole per me; che, dove lo possa fare, vorrei dar la sentenza in favor di Tizio. Un altro interroga: posso io porgere al mio fratello questa bevanda, la quale per conghietture probabilissime stimo innocente, quantunque non manchi ragione, e luogo a qualche sospetto di veleno? Or se il Teologo consultato rispondesse: Voi Avvocato potete difendere questa causa; Voi Giudice dar la sentenza in favor di Tizio; e Voi dare questa bevanda al vostro fratello; perchè Voi tutti avete a favor vostro opinione probabile; e la legge, la quale vien negata da una ragione gravemente probabile, o più probabile, o probabilissima, non è bastevolmente applicata, o sia intimata alla coscienza del suddito per obbligarlo: io credo, che vi verrebbe da ridere della bizzarra risposta di questo Teologo; perchè non si vede, che abbia che fare la decisione, ch' egli da, con la ragione, che ne apporta. E forse lui direste: se l' Avvocato, il Giudice, e quell' altro avendo un parere gravemente probabile, o probabiliore, o probabilissimo, che niuna legge lor vieti di così operare, v' interrogassero, se lo possano seguir senza colpa; noi allora scorgeremmo, come faccia al proposito della decisione la ragione didotta dalla notizia della legge bastevole, o non bastevole per legar la coscienza. Ma giacchè eglino supposta la probabilità, che anno circa l' eredità, o la bevanda, v' interrogano; qual cosa lor sia lecita, od illecita a farsi; esaminate Voi ciascuna cosa co' suoi particolari principj; considerate ciò, che richiegga l' officio di Giudice, e di Avvocato; qual sia il diritto del prossimo circa la sua vita: e forse troverete non avervi incertezza di legge. In fatti disaminato ciascun caso risponderebbe per avventura un prudente Teologo: Voi o Avvocato, certamente non avete obbligo contrario alla difesa di questa causa; perchè se ella ha ragioni per se gravemente probabili, forse queste da voi poste in buon lume saranno presso il Giudice più probabili; e con tale speranza ha il vostro Cliente diritto di promuoverle in legittimo tribunale; e voi avete il diritto di prestargli l' opera vostra. Ma per l' opposito a voi, o Giudice, non basta per aggiudicar la lite a Tizio, che riputiate le sue ragioni gravi, e solide, se non sono anco maggiori atteso tutto il diritto, e il fatto; perchè l' autorità vi è data unicamente per dar sentenza in favor di quella parte, che con l' altra combattendo a-

vanti al tribunal di voſtra mente, preſſo lui rieſce per ragione ſuperiore. E voi non potete certamente porgere al voſtro fratello la bevanda, non oſtante l'opinione probabiliſſima, ch' ella ſia innocente; perchè legge certa vi proibiſce di eſporlo a pericolo di bere col liquore la morte.

Ora noi, come appelliamo opinioni praticamente probabili quelle, che del lecito pronunziano atteſo tutto, così chiamiamo ſpecolative quell' altre, le quali enunciano altre verità, e non ſempre vanno congiunte alla pratica probabilità, come appare dalle coſe dette: mentre non vale queſta illazione: è molto probabile, che queſta bevanda ſia innocente; dunque è molto probabile, che io ne poſſa abbeverare il mio fratello.

Capitolo III.

Per maggiore dichiarazione del ſoggetto di queſta rifleſſione importante ſopra la ſtato della noſtra quiſtione ſi cerca, come non vada ſempre congiunta la probabilità ſpecolativa alla probabilità pratica del lecito atteſo tutto; e ſi additano ridotte ad alcuni capi le ſpeciali ragioni, per le quali elleno più volte ſono diſgiunte.

MA eſſendo che da' dubbj, che ſorgono circa le coſe, le quali ſono la materia degli atti umani, naſcono i dubbj circa la legge medeſima; brameresti forſe intendere, quando accada, che non corrano dello ſteſſo paſſo la probabilità dell' opinione ſpecolativa colla probabilità pratica del lecito atteſo tutto. E perchè mai a cagion d'eſempio non è tanto probabile, che ſia lecito uſar nel Batteſimo dell' acqua roſa, quanto è probabile, che ella ſia materia idonea; ma piuttoſto è certamente illecito l'uſo di tal batteſimo, tutto che uſato probabilmente ſarebbe valido? Io mi riſerbo l'eſame più accurato di queſto punto per altro luogo, dove mi verrà di ragionare di quel pronunciato: *in dubijs tutior pars eſt eligenda.* Per ora vi accennerò ridotte a tre capi le ſpeciali ragioni, per le quali può eſſere interdetto da legge certa l'uſo dell' opinione probabile ſpecolativa. Primo quando la materia è tale, che ſe l'opinione, cui l' operante ſegue, è per ſorte falſa, ne proviene un danno ſpirituale, o temporale, o a ſe, o al proſſimo, del qual danno retta ragion vieti il pericolo; in tal caſo non è nè prudente, nè lecito l'uſar dell' opinione, quantunque ella ſia grave-

 mente

mente probabile, ed anco più probabile; perchè come incerta corre rischio di esser falsa; e per conseguenza necessaria chi opera secondo lei, s' espone a quel pericolo, ch' egli per legge certa è renuto di schifare. Ne avete gli esempj nelle opinioni circa la bevanda dubbiosa di veleno, circa il valor de' Sagramenti, circa la Religione vera, circa le cose necessarie alla salute di necessità di mezzo, e somiglianti, dove neppure l' ignosanza totalmente invincibile toglie il danno, che proviene dall' errore. Secondo non è lecito l'uso dell' opinione probabile speculativa, quando nel dubbio probabile prevale un diritto certo d' altrui, cui favorisce il jus naturale, o positivo. Così non vale; benchè sia probabile l'innocenza di Socrate, pure è probabile il suo delitto; adunque è probabilmente lecito il condannarlo. Non vale: quella cosa, che altri possiede assistito da sue ragioni, è più probabilmente mia; adunque è probabile, che io possa spogliarnelo. Terzo quando o pel patto, o per l'officio, o per altro titolo certa legge naturale, o positiva mi obbliga a procurare un fine, il cui conseguimento non dipende dall' apparenza, che abbia la cosa nella mente dell' operante, probabile, o più probabile, ma dalla sola verità; in tal caso sono tenuto alla parte più sicura della medesima verità: onde se ho in mia mano l' operar ciò, che certamente ottiene il fine, debbo preferirlo ad altro mezzo, che sia di utilità meno certa, ancorchè sia molto probabile. Tal è l' obbligazione del Medico &c. Ove poi non militino tali ragioni speciali, sarà accompagnata alla probabilità speculativa la probabilità pratica del lecito. Così vale: è molto probabile, che il dipignere sia azione liberale; dunque è molto probabile, che sia permesso anche in dì festivo. Contuttociò ancora in questi casi l' oggetto della disputazione nostra non è la opinione speculativa, che parla della natura della cosa, o sia della qualità della materia, ma l' opinione, che della legge conclude. Onde se il Teologo vi dirà, che nell' amministrare il Sagramento non potete servirvi di una materia probabilissima, se ne avete una certa, e sicura; non perciò egli è rigido Tuziorista: se egli obbliga il Giudice a dar sentenza secondo la più probabile nel diritto, non è per tal consiglio Probabilioriſta: e se lo stesso permette poi all' Avvocato il promuovere le gravi probabili ragioni del Cliente, neppur per questo è Probabilista.

Dal non separare distintamente questi due generi di opinioni è nato l' abbaglio, che anno preso alcuni Autori di ambe le parti, e di quella, che difende lecito l' uso dell' opinion probabile, e di quella, che lo impugna. Alcuni de' primi anno confuso la probabilità speculativa di certe materie con la probabilità pratica del lecito atteso tutto, o sia colla probabile risoluzione di un caso di coscienza, per fondarvi sopra un operar prudente, non badando al gran divario, che interveniva tra l' une, e l' altre; avvengachè quando accada, che l' operante seguendo un' opinione, la quale gli detta il lecito atteso tutto, siegua un' opinione in se falsa, ma a lui probabilissima, altro non ne proviene, se non che non osservi la legge, la quale *hic*, *& nunc* non è applicata ad obbligarlo: e per l' opposito qualor addivenga, che sia in se falsa l' opinione verisimilissima, che egli abbraccia per cagion d' esempio circa la materia del Sagramento, ne

conſegue,

conſegue, che ingiuſtamente laſci privo di grazia, e nel ſuo peccato colui, che nel Sagramento cerca vita, e ſalute. Altri poi tra gl' Impugnatori dell' uſo delle opinioni probabili circa il lecito le confondono inſieme con le altre opinioni probabili ſpecolative; quaſi per queſte, e per quelle corra la ſteſſa ragione: e perchè ognun ſubito, e ſenza eſitare condanna quel Miniſtro, il quale avendo materia certa battezza il fanciullo con materia dubbioſa, o incerta; vogliono, che la ſteſſa condanna debba profferirſi contro di chi non ſi reputa obbligato dalla legge, quando è ſolidamente probabile, ch' ella non eſiſta: mentre per altro, come ſi è detto, le quiſtioni ſon sì diverſe. Il cercare, ſe una grave probabilità del lecito atteſo tutto ſcuſi l'operante, è una quiſtione generale, ſemplice, e da deciderſi con un principio. Per contrario il cercare dell' uſo lecito di altre opinioni, è quiſtione moltiplice, a cui non ſi può dare una ſola riſpoſta: come per figura, ſe il Giudice poſſa dar ſentenza ſecondo la men probabile del diritto delle parti; ſe il ſoldato poſſa militare, quando è men probabile la giuſtizia della guerra &c.

Capitolo IV.

Si oſſerva la diverſità della preſente quiſtione circa l' uſo lecito delle opinioni da un' altra anco eſaminata da' Teologi circa la buona fede, o ſia certezza di coſcienza neceſſaria per non peccare: ſi moſtra, come chi permette l' uſo lecito dell'opinione ſolidamente probabile in queſto, o quel grado, perciò non nega, che debba eſſer certa la perſuaſione di non offender Dio, ſotto della quale l' operante ſi determini all' eſercizio dell' azione.

A Non confondere quiſtioni tra lor diverſiſſime vi ſarà neceſſario l'avvertire, come la noſtra controverſia è tutt' altra da quella, che ſi fa circa il dettame ultimo della coſcienza, con cui debbe l' uomo procedere all' eſercizio dell' azione per operar con buona fede, e non eſporſi a pericolo di offender Dio nell' atto medeſimo, che *hic*, *& nunc* liberamente elegge. L' opinione probabile, del cui uſo noi diſputiamo, ſarà un parere, che non ha contro di ſe, nè eſpreſſa autorità di Scrittura, nè determinazione della Chieſa, nè ragione convincente, ed inſieme un parere per gravi fondamenti ſoſtenuto

da molti uomini Cattolici, pii, e periti. Il giudizio, o dettame ultimo della coſcienza ſarà quello, con cui l'operante giudichi *hic*, *& nunc*, che gli è lecito il ſeguire in operando queſto parere, e che in ciò non offenderà Dio. Ora quiſtioni ſon queſte molto diverſe: l'una, quanto debba eſſere certa, o quanto probabile la verità della ſentenza de' Dottori, che l'operante può ſeguire; l'altra, quanto certa, o probabile debba eſſere la fede, con cui l'operante giudica di poterla ſeguire, e con cui determina, e diſinisce preſſo di ſe, che non offenderà Dio. Ciò ſi dichiara con un eſempio cotidiano. Un Penitente in un ordinario dubbio ſi conſulta col ſuo dotto Confeſſore, il quale gli da per lecita l'azione. L'autorità di queſto non è infallibile, come quella del Concilio generale, o del Romano Pontefice, che diſinisce *ex cathedra*; non è moralmente certa, o probabiliſſima, come l'autorità di tutti i Teologi, che conveniſſero in quel conſiglio: non è più che l'autorità di un dotto, di cui egli può giuſtamente preſumere, che non gli dica coſa, la quale ſia contraria all' autorità della Scrittura, della Chieſa, o della comune de' Dottori, e che non ſia fondata in buona ragione. Tutti diciamo, che queſto Penitente opera prudentemente, ove ſi attenga a tal conſiglio, e che non offende Dio, ancorchè foſſe per ſorte falſa la riſpoſta del Confeſſore: perchè nulla più da lui richiede il Divino Legislatore: nè però noi, che di ciò lo aſſicuriamo, vogliamo eſſergli mallevadori della verità di quel conſiglio ſingolare, che gli ſarà dato. Or la buona fede, o ſia il giudizio ultimo della coſcienza, ſotto cui opera il Penitente, non è affidato ſoltanto alla verità di quel detto per lui baſtevolmente autorevole; ma a queſta ragione da noi riconoſciuta per vera, cioè che Dio da lui non ricerca di più: e però procede all' eſercizio dell' azione con ſicurezza di non contrar macchia di colpa, quantunque poſſa facilmente avvenire, che la riſoluzione di un dotto Confeſſore ſia falſa; ed egli non ignori queſta medeſima tanto ovvia verità. Si debbe adunque diſcernere tra la certezza del parere, che l'operante ſiegue, e la certezza della coſcienza, con cui lo ſiegue.

Di fatto, per non impegnarci qui in un più ſottile diſcernimento di amendue le quiſtioni, che ſi potrà fare più agevolmente in altro luogo, queſto ſolo baſta a dimoſtrarne la diverſità; ed è, che quantunque diſſentano i Teologi circa il grado di certezza, o di probabilità, cui debba avere una ſentenza, affinchè ſia lecito di ſeguirla: contuttociò comunemente convengono, che dal giudizio ultimo di coſcienza ſi debbe eſcludere ogni pericolo di colpa, e vera offeſa di Dio; non potendoſi ſcuſare da temerità colui, che elegge d'operare, tutto che conoſca di correr riſchio di sì gran male nella ſua elezione.

Capi-

Capitolo V.

Si osserva che nella presente questione da noi si disputa soltanto, se l' uso delle opinioni probabili sia permesso, e però immune da colpa. Quindi si separa la nostra da un' altra quistione, in cui si cerca, se l' uomo meriti facendo ciò, che stima buono, e santo, con giudizio non colpevole, quando accade, che in se sia mala l' opera, ch' egli crede buona per invincibile ignoranza.

DOpo che con riflettere sopra il subbietto propio della nostra controversia, l'abbiamo distinta da alcune altre, con le quali si potrebbe confondere; facciamo la terza, ed ultima riflessione sopra ciò, che da noi si cerca intorno all' uso delle opinioni praticamente probabili, vale a dire sopra il predicato della quistione, come parla la Scuola. Adunque noi qui cerchiamo unicamente, se sia permesso solo il seguire la sentenza certa, che niega l'esistenza della obbligazione; o pure si possa seguire anco l' opinione: e se à ciò si ricerchi, che sia probabilissima, o pur basti solo, che sia più probabile, o pur anco che sia gravemente probabile. Non cerchiamo ancora, se l'uomo meriti premio avanti Dio, quando per fine retto fa un' opera, che giusta una sentenza probabile, o probabilissima è onesta, e santa, quantunque accada, che l'opinione non sia vera; e l'opera sia in se più tosto illecita.

Sarebbe ciò avvolgere qui un' altra quistione, la quale non è ristretta alle sole opinioni probabili, ma è più universale, e si stende alle sentenze moralmente certe, anzi a qualunque certezza, che non sia totalmente infallibile. Perocchè ella investiga, se l'elezione di un' opera in se illecita non sia mai meritoria avanti Dio, qualunque siasi l' innocenza, e la certezza, con cui l'operante crede, che sia onesta, anzi da Dio comandata; vale a dire se la buona fede, che procede da ignoranza invincibile, benchè scusi da colpa la volontà, che le consente; non però possa rendere la stessa volontà buona, e degna di premio, quando le propone un' opera, che in se è illecita, come onesta, ovvero comandata da Dio. Si suol usare l'esemplo di chi essendo incolpevolmente nell' errore, in cui avanti la determinazion della Chiesa furono alcuni dotti, e santi, cioè che sia onesto il mentire per qualche caso, affine di conseguire qualche grande onesto bene, o d' impe-

 dire

dire qualche gran male; elegge di mentire per salvar la vita ad un innocente, persuaso, che ciò gli sia comandato dalla carità.

Alcuni Dottori vogliono, che questi sia bensì obbligato in tal caso a dir quella bugia per non disubbidire alla legge divina, la quale comanda di seguire la propia conscienza, e pecchi contro la carità, se non la dice; ma che per l'opposito non meriti in dicendola, perchè quantunque la sua intenzione sia santa, e l'apparenza dell' opera sia di buona, e necessaria in tali circonstanze, e cotal giudizio sia incolpabile: pure egli è falso; essendo la bugia in se illecita. Nè per ciò niegano eglino il suo merito ad altri atti, che fa l'operante in tal elezione, come all' amore, che ha per la legge, per la carità del prossimo; ma lo negano a quell' atto, con cui si determina, ed elegge di mentire; perchè non è elezione di opera veramente buona, e Dio in Cielo, dicono, premia la sola verità: onde appare propositione assurda, e scandalosa l' asserire, che Cristo Giudice possa dare l' eterna retribuzione per l'elezione di opere in se male, sol perchè furono fatte per ignoranza invincibile con fine onesto; quasi che nel finale giudizio potesse dire a quel semplice: vieni, e possiedi il regno de' Cieli, che ti hai meritato colla menzogua.

Altri molti Teologi la sentono diversamente, e stimano, che se l'intenzione è santa, e l'errore circa il materiale dell' opera è innocente, e scevero da ogni macchia di negligenza; vi sia quell' occhio semplice, che come lucerna, giusta il detto di Cristo, col suo fulgore illumina il corpo dell' elezione di tutta l'opera, quanto alla formale onestà: e però Dio, che rimira il cuore, e la coscienza dell' opetante, come non gli imputa a reato ciò, che opera giudicando incolpevolmente, che sia lecito, e onesto; così non lo defrauda per l' involontario errore del merito dell' ubbidienza sua a quella volontà, con cui egli gli comanda di ubbidire alla coscienza in ciò, ch' ella detta essere necessario alla virtù, o gli consiglia di seguirla in ciò, ch' ella propone come alla virtù conforme. Pretendono eglino, che l' asserire l' opposito sia lo stesso, che porre l' onestà, ed il merito delle umane elezioni dependente da mero caso. Perocchè dependendo l' onestà, o la malizia obbiettiva delle singolari azioni da antecedenti, e conseguenti molti, e da molte circostanze; sicchè se una varia, ciò, che sarebbe in se onesto, diviene turpe, o ciò, che sarebbe turpe, diventa in se onesto: converrebbe, che l'uomo per mettere in sicuro il divin piacimento, ed il merito delle sue elezioni non solamente usasse di tutta la diligenza per conoscere i detti aggiunti dell' opera, e giusta la cognizion, che ne ottiene, si regolasse; ma tutti li conoscesse, e tutti con certezza: perchè se gli fugge dall' occhio una circostanza, per cui formerebbe diverso giudizio, o se in una sola egli sbaglia; per l' errore involontario egli ha perduto il merito della sua elezione, senzachè gli giovi una somma cautela: quando per avventura un altro sofficientemente, ma non del pari a lui diligente riporta la corona, perchè fortunatamente ha colto nel vero. Che se il materiale errore toglie, dicono eglino, il merito dell' umana elezione; ov' è la sicurezza, che danno i Santi al vero, e perfetto ubbidiente, il quale non mirando, se il Superiore, ch' egli ha eletto in luogo di Dio Nostro Signore, sia molto savio, e molto prudente, ma unicamente intento alla persona di Cristo,

che

che rappresentagli, ubbidisce semplicemente, dove non vede manifestamente peccato? Cristo adunque è verità; e non premierà, se non la verità, quando darà la vita eterna per l'ubbidienza prestata alla vera, e santa legge, con cui prescrive all'uomo di consentire alla innocente coscienza. Sarà poi scandaloso l'affermare, che Gesù Cristo colla finale sentenza chiami gli eletti al possesso del celeste regno per questa, o quella azione in se illecita. Primieramente ove si adoprino esempli di azioni, della cui turpitudine come opposta immediatamente, ed espressamente al lume naturale, non si da ignoranza invincibile; recando scandalo il supporre, come par che si faccia in certi esempj assai diversi dal prodotto poc' anzi, ch' elleno con coscienza innocente, e pura sieno riputate buone, ed oneste. In oltre offende ancora un orecchio pio l'attribuire a Cristo quella sentenza: vieni, e ricevi il premio per aver mentito; quasi che nella menzogna risieda la ragione, e il fondamento del merito. Ma non sarà scandaloso l'attribuirgli quest' altra: vieni, e ricevi il premio di essere stato fedele al mio precetto, con cui ti ho comandato di consentire alla tua coscienza innocente; ovvero alla mia volontà, con cui ti ho consigliato, o comandato di ubbidire semplicemente al mio Luogotenente, ovunque tu non conoscessi manifesto peccato: avvengachè in questo risiede l' onestà, e il vero merito di cotale elezione. Come vicendevolmente non si debbe porre in bocca di Cristo questa sentenza contro di chi peccò per coscienza erronea in omettere la bugia officiosa, quando invincibilmente la credea in qualche caso voluta, e prescritta dalla carità: va nel fuoco eterno, perchè non hai voluto mentire: ma bensì quest' altra sentenza; perchè contro la carità hai omesso di far ciò, che il tuo dettame ti proponeva come richiesto da questa virtù, e ti sei ribellato dalla mia vera legge, che ti comanda di ubbidire a cotal dettame per conservare l'amor dovuto a me, ed al tuo prossimo.

Ma che che vi paja di queste due contrarie sentenze; la nostra presente quistione circa il lecito uso delle opinioni probabili è ben diversa. La decisione della nostra dipende dal vedere, quale scienza della legge sia bastevole a legare la volontà, ficchè sia rea, se per avventura è in se comandato, o proibito ciò, ch' ella elegge di omettere, o di fare; val a dire quale ignoranza scusi l' operante. Quell' altra quistione si deve decidere con definire ciò, che si ricerca per costituire onesta, e meritoria la libera elezione: se basti la santità del fine virtuoso, che è il motivo dell' elezione, e la bontà del mezzo, che si elegge, incolpabilmente appresa, e creduta; o pure se si richiegga la bontà del mezzo medesimo ancora in se. Quindi è, che anco tra quegli Autori, i quali concedono l'uso dell' opinione gravemente probabile, tuttavia alcuni niegano il merito all' elezione, quando è falsa la sentenza, che dice l'opera onesta, ancorchè tal sentenza non solamente sia probabile, o probabilissima, ma anco moralmente certa.

Capi-

Capitolo VI.

Si espone il vario senso, in cui s' intende il vocabolo di opinione tuziore.

E necessario in ogni quistione di esplicare distintamente i termini, che in essa si adoperano, ove da se non abbiano un significato assai ovvio, e chiaro; perchè altramente avverrà, che nè lo Scolaro intenda il vero sentimento del suo Maestro, o pur di quelli, che egli impugna; nè forse il Dotto il sentimento dell' altro Dotto suo avversario. Ma molto più ciò si debbe religiosamente osservare, quando si pretenda d' informare il popolo degli ineruditi circa di una grave Teologica controversia, qual è questa, per sottoporla al lor giudizio; avvengachè eglino sono più soggetti a rimanere ingannati, non che confusi, per prava intelligenza de' vocaboli; e delle volte per questo, o quel modo di favellare, che non offende punto i Cattolici Dottori, farà il volgo sinistro concetto di una sentenza, massimamente se alcuno portato dal calor della disputa non si guardi bene di non abusar di questa popolare imperizia; e non sia, come conviene ad un sincero, e candido Scrittore, amatore della verità, tanto geloso di non aggravar la parte opposita, quanto è diligente, ed efficace in impugnarla. Or molte sono le voci, che in questa disputa anno bisogno di accurata esplicazione; e però dovremo nel decorso trattenerci in espor l'idea, or di questa, or di quella. Per ora dichiariamo, che s'intenda sotto i nomi di opinione tuziore, di opinione favorevole alla legge, di opinione favorevole alla libertà, od altri, che lo stesso significano. Adunque nell' incertezza, che vi sia, o non vi sia questa, o quella obbligazione, sovente udirete nominare l'opinione più sicura, e la meno sicura; tuziore, manco tuta; la quale appellazione in diversi luoghi, e per diverso riguardo non sortisce il significato medesimo.

Il primo senso è quello, in cui si da il nome di opinione tuziore a quella, che nel dubbio afferma l' esistenza della legge, e di opinione manco tuta a quella, che nel dubbio niega l' obbligazione, ed afferma il lecito. E questo è il significato, che più direttamente appartiene alla nostra quistione: perchè qui si tratta delle probabili opinioni in ordine al seguirle nell' operare. Or colui, il quale, dove manca la certezza della verità, ma vi sono contrarie opinioni, si attiene a quella in operando, la quale dice, che vi è la legge, non solo è sicuro di non contrar colpa, ma anco è certo di non far cosa, la quale forse sia secondo se illecita. Imperocchè in tale incertezza, o di fatto vi è la legge, che vieti l' operazio-

l'operazione, o pur non vi è. Se v' è di fatto la legge; egli, mentre si accomoda all' opinione, che l' afferma, e si astiene dall' azione, tralascia di far ciò, che secondo se è veramente proibito: e se la legge per avventura non v' è; egli, quantunque si accomodi ad opinion falsa, astenendosi dall' azione, come da cosa in se illecita, non però omette cosa, che gli sia comandata. Quindi egli è certo di non far opera in se vietata, e di non lasciar opera, che in se sia dalla legge prescritta; e però egli è sicuro, che l' opera sua non è secondo se difforme dalla legge. E questa sicurezza, come vedete, non gli manca, ancorchè l'opinione della legge sia meno, anzi poco probabile, o sia più tosto una mera prudente sospiccione; perchè in ogni prudente dubbio anco minimo della legge in contraddittorio colla licenza, la parte della legge è la più sicura nel senso detto.

Per l' opposito l' opinione, che niega l'obbligazione, si appella manco tuta: perchè quantunque per tutti i Cattolici Teologi l' opinione, che afferma il lecito in qualche grado di probabilità almeno sommo, liberi chi la siegue da colpa, e reato; contuttociò essendo opinione incerta non lo assicura altresì di non fare in seguendola cosa, che secondo se sia vietata, o di non omettere cosa, che secondo se sia comandata; e però quantunque sia ella molto probabile, e di gran lunga più dell' opposita, turravia in questo senso ella è meno sicura. Il detto si dichiara con quest' esemplo. Sia un padrone affatto libero per disporre del suo, e possedendo egli legittimamente una cosa sopravvenga dubbio probabile, s' ella sia veramente sua, o piuttosto d' altro padrone, con ragioni per l' una, e l' altra parte. Se in tal caso il possessore se ne spoglia, e la cede all' altro, egli si assicura di non privare il prossimo suo d' alcuna cosa, o diritto, che a quello appartenga: perchè o la cosa è propria dell' altro, ed il possessore in cedendola la da al vero padrone; o la cosa è del possessor medesimo, ed egli con cederla si spoglia bensì del suo, ma non toglie l' altrui. Quando poi egli essendo assistito da soda ragione, che difenda la cosa come sua, ricusi di spogliarsene, si esporrà, egli è vero, a pericolo di ritener cosa, la quale sia realmente dell' altro padrone; ma non però si esporrà a pericolo di commettere colpa d' ingiustizia: perchè nel contrasto di forti ragioni circa la proprietà della cosa egli ha nella sua possessione medesima un giusto titolo di ritenerla. Tale adunque è la nozione di opinione più tuta, e manco tuta nel contrasto del lecito, e dell' illecito, quando si parla della sicurezza, che ha l' operante in seguire questa, o quella.

Che se per sorte vi sieno opinioni contrarie, una delle quali insegni essere in se proibito ciò, che l' altra afferma essere comandato; amendue sono esposte a rischio di materiale trasgressione della legge: e certamente si potranno dire ugualmente tute, se insieme insieme sarà pari l' eccellenza delle virtù, cui risguardano le due apparenti contrarie leggi; e pari la probabilità delle opinioni medesime.

In altro senso si dice opinione più, e meno sicura in materia di Fede, o di Morale non in riguardo all' uomo, in quanto opera secondo una delle due opinioni probabili, ma in quanto giudica, o insegna abbracciando questa, o quella opinione

nelle cose controverse. In tale intendimento l'opinion più sicura sarà quella, la quale, fatta una giusta stima della intrinseca ragione, e singolarmente della rispettevole autorità, sarà più verisimile; la manco sicura sarà quella, la quale avrà fondamento grave bensì, ma non pari al fondamento dell' opposita; e però sarà gravemente, ma non egualmente probabile. Perocchè ove si tratta di opinioni, le quali anno congiunto il pericolo d' inganno, la sicurezza di non errare maggiore, o minore, che loro viene attribuita, si misura dalla gravità, o sodezza del fondamento, al quale s' appoggiano. Quindi se due opinioni anno grave fondamento, amendue si dicono opinioni sicure; ma più sicura si dice quella, che l' ha più grave: e perchè colui, che opina, o insegna, o decide, tende a toccare il vero; la maggior sicurezza per esso non risiede sempre nell' opinione, che asserisce l' obbligazione: ma se l' opinione della legge è men verisimile, è anco meno sicura; ciò che vale altresì per l' opinione, che nega la legge.

Da questa intelligenza parimente verissima dell' opinion più sicura intenderete, qual sia il vero senso delle leggi, ovvero ordinanze di alcuni Ordini Religiosi, che prescrivono di seguire la dottrina più sicura: e pure non comandano a' lor Maestri di abbracciare nella presente controversia questo, o quel partito, nè il Tuziotismo Cattolico, e mitigato, nè il Probabilioriſmo, nè l'Eque-Probabiliſmo, nè il Probabiliſmo. Primieramente elleno parlano a' Maestri, e certamente loro non prescrivono, che quando variano le sentenze de' Dottori circa la legge, ed il lecito, ed ambe le parti sono probabili, essi sempre dicano, che vi è legge, ancorchè reputino più verisimile, che non vi sia; perchè non solamente ciò sarebbe contro la veracità, e l'obbligo de' Maestri, ma anco contro la pratica di tutti i Dottori, che in cotali quistioni, or concludono per l' esistenza della legge, or per la libertà dell' azione, secondochè loro sembra più vero. Adunque è chiaro, e manifesto, che questi decreti non ordinano di abbracciare tra le opinioni probabili la tuziore nel primo significato, secondo cui l' opinione, che afferma la legge, ancorchè sia men verisimile, è la tuziore; perchè il seguirla nell' operare è sicuro eziandio dalla difformità materiale a qualche legge, che forse vi fosse.

Secondo neppure questi decreti intimano a' Maestri, che venendo in controversia tra' Cattolici Dottori, se l'operante sia obbligato a seguire l'opinione, o probabile, o più probabile, o egualmente probabile, che afferma la legge; eglino decidano per l'obbligazione; ma bensì, che non meno in questa, che nell' altre quistioni insegnino ciò, che trovano essere atteso tutto più verisimile, ed in tal senso più sicuro: onde se un Maestro stima sinceramente, (ciò che anno creduto tanti Teologi) che sia più sicuro di consigliare bensì l'uso della opinione probabile favorevole alla legge, ma di non farne incarico di grave obbligazione, nè interdire all' operante, che siegua la parte opposita, la quale abbia per se notabili Dottori; egli si conforma alle leggi sue con insegnar questo, che reputa più sicuro: perchè siccome nell' esame diretto di questa, o quella quistione ogni ragion

detta

detta, che il Maestro insegni ciò, che trova più verisimile; così ogni ragion vuole, che anco in questa riflessa controversia dica ciò, che reputa più vero.

Con questa chiara nozione dell' opinion più sicura in riguardo a' Maestri potete scorgere, come restino giustificate alcune Religioni non meno, che i loro chiarissimi Scrittori. Il Merenda, ed il Fagnano riferiscono, che il Venerabile Ordine de' PP. Teatini obbligò i Suoi a seguire le sentenze più probabili nell' anno 1598. Non sono prodotte le parole, dalle quali vedere si possa il legittimo senso di quel decreto. Ma se quell' inclita Religione ordinò, che i Suoi tenessero, ed insegnassero le dottrine più probabili, ed anche ne consigliassero l'uso; egli è però un fortissimo argomento, che ella allora non ordinò d'insegnare, che fosse peccato il seguire l'opinione solidamente probabile, il vedere, che niuno de' suoi Dottori più prossimi al decreto tal sentenza insegnò; anzi e Teologi, e Canonisti tennero l' opposita: perocchè sembra egualmente assurdo l' asserire, e che allora gli uomini in essa per dottrina più stimabili disubbidissero alla lor legge, e che ella non l' impedisse.

Lo stesso dite della Costituzione de' Gesuiti alla p. 4. c. 5. n. 4., dove parlando della dottrina, che debbono abbracciare i loro Scolastici, dice: *sequantur in quavis facultate securiorem, & magis approbatam doctrinam, & eos Auctores, qui eam docent; cujus rei penes Rectorem (qui, quod statuetur in universa Societate ad majorem Dei gloriam, secuturus est) cura sit.* E cosa conspicua, che qui si tratta dell' insegnare le dottrine più probabili. Ciò dimostra, e l' argomento di quel capo, e la particella *in quavis facultate*, cioè nella Filosofia naturale, nella Teologia Scolastica, nella Dogmatica, nella Scritturale, nella Morale &c: onde non vi è duopo di comento per mostrare, che qui non si stabilisce il Tuziorismo, o sia rigido, o non rigido; che non si obbliga l' operante a seguir la sentenza della legge, ognivolta che è probabile; ma che si parla delle dottrine più approvate in ogni Facoltà, le quali si debbono da' Maestri abbracciare. E qui vale l' argomento preso dal fatto già addotto di sopra. Forsechè il Venerabile Servo di Dio, ed esimio Dottore Francesco Suarez, il quale dalla sua Religione è stato sempre rimirato come uno specchio d' osservanza in quell' Instituto, ch' egli ha tanto illustrato, e difeso nel tom. 4. de Religione; il Venerabile P. Ludovico della Ponte noto egualmente per le sue eccellenti virtù, e per le opere piene di dottrina, e di pietà, anno sostenuta l'asserzione contraddittoria alla loro Costituzione, od anno difeso ciò, che la Religione lor proibiva, quando anno insegnato l' uso lecito della opinione probabile; e così dicasi di molt' altri? No certamente; ma anno inteso, che alla Costituzione si conformavano, quando nella presente controversia tenevano quella parte, che loro appariva come, o moralmente certa, o almeno più probabile. Anzi la Religione medesima, la quale per altro con nuovi decreti ha confermato l' antidetta Costituzione, ha espressamente dichiarato nella Congregazione Generale XII., che circa questa quistione voleva, che fosse libero il tenere quella sentenza, che il Professore riputasse più probabile.

Per tanto quando queſti, ed altri Ordini Religioſi comandano di evitare le ſentenze larghe, di ſeguire le più ſicure, ed approvate, di riſolvere i caſi inclinando alla più tuta, di forzarſi di perſuaderla, e coſe ſomiglianti; altro non vogliono, ſe non che i lor Profeſſori, i lor Confeſſori 1. in ogni quiſtione decidano ſecondo ciò, che ſtimano, o certo, o più veriſimile: 2. che non ſieno facili a laſciarſi condurre dalle ragioni, che loro ſi offrono come più forti, ove ſieno contrarie ad autorità più riſpettabile, e più grave, di cui debbano fare la giuſta ſtima: 3. che per iſcanſare il pericolo di larghezza abbiano piuttoſto affetto alla parte della legge: 4. che conſiglino ſecondo queſta, maſſimamente quando non è più veriſimile l' altra parte; coſe tutte, le quali non ripugnano ad alcuna delle claſſiche ſentenze da noi dianzi numerate circa la preſente controverſia: ma non preſcrivono d' inſegnare, che ſia peccato il ſeguire, o la ſolidamente probabile, o l' eque-probabile, o la più probabile, che dètta il lecito, quand' anche l' oppoſita è probabile. La verità di tale intelligenza ſi avvalora, quando ſi vede, che i loro Scrittori liberamente, o l' una, o l' altra abbracciano delle accennate ſentenze, come giudicano più eſpediente. Che ſe i Profeſſori di alcun Ordine comunemente ſi reputano legati ad una delle dette ſentenze, la loro intelligenza, e la comune conſuetudine ſarà ottima interprete della lor legge, cui ſantamente ſeguiranno. E queſto ſia detto circa la ſeconda nozione dell' opinione tuziore.

Ora rimane, che come abbiamo di ſopra diſtinti due generi di opinioni, altre, che decidono circa la legge, ed il lecito atteſo tutto, e ſono pratiche, altre che vertono circa altra coſa, come circa il valore &c, e ſi dicono ſpecolative; anche tra queſte aſſegniamo la tuziore, e la meno tuta. La più ſicura tra eſſe diceſi quella, ſecondo cui operando più ſi rende certo il conſeguimento di un bene, o più ſi ſcanſa il pericolo di un male, i quali non dependono dal giudizio dell' operante, ma dalla verità della coſa in ſe ſteſſa. L' eſempio è familiare nella materia del Batteſimo. Vi è opinione, che niega eſſere l' acqua roſa materia idonea pel Batteſimo, ed altra, che lo afferma. Quella ſi appella più ſicura, perchè ad eſſa attenendomi, con laſciar l' acqua roſa, ed uſare dell' acqua ſchietta di fiume, accerto per queſta parte il valore del Sagramento, e 'l ſuo effetto: l' altra ſi appella meno ſicura, perchè, quand' anche foſſe più probabile, o probabiliſſima, non ſarebbe però moralmente certa; onde non eſclude ogni riſchio di nullità per parte di tal materia: mentre il valore del Sagramento punto non depende dalla probabilità anco ſomma di qualſiſia opinione.

Capi-

Capitolo VII.

Si eſpone in quale ſenſo ſi adoperi il vocabolo di opinione favorevole alla legge, che ſta per la legge, o rigidiore; e quello altresì di opinione favorevole alla libertà, di opinione benigna.

PAſſando poi alle altre appellazioni, delle quali ſiam ſoliti uſare; noi ſpeſſo nominiamo l' opinione favorevole alla legge, e l' opinione favorevole alla libertà, la rigida, e la benigna. Queſte, e ſomiglianti maniere di favellare non anno appreſſo i Teologi quel ſignificato, che per avventura qualche indotto ſi potrebbe immaginare: perocchè non eſſendo elleno introdotte, ſe non per rendere varia, e breve la elocuzione, queſto ſemplicemente ſignificano: l' opinione, la quale in dubbioſa moral quiſtione riſolve, che vi è l' obbligazione, ſi dice favorevole alla legge, perchè l' afferma; e quella per l' oppoſito, la quale niega l' obbligazione, ed afferma il lecito, ſi appella favorevole alla libertà; perchè ciò, che è lecito all' uomo, ſi dice da' Teologi, che gli è moralmente libero. Similmente perchè nelle diſpute ſi uſa dire, che ſtia per l' una, o per l' altra delle due contraddittorie parti colui, che queſta, o quella aſſeriſce; anco da noi ſi dice opinione, che ſta per la legge, e opinione, che ſta per la libertà.

Adunque non ſi appella opinione, che ſta per la legge, quaſi che ſia una aſſerzione, la qual difenda la legge certa, e vera contro di qualche ingiuſto invaſore, che o ſi attenti di oſcurarla, o procuri di ſottrarle la dovuta obbedienza de' ſudditi: giacchè non ha qui luogo tale intelligenza, dove ſi tratta di due opinioni gravemente *hinc, & hinc* probabili, e però di una quiſtione dubbioſa, nella quale variano i Cattolici Dottori, ſe la legge vi ſia, o non vi ſia. Però non v' immaginate, che qui ſi cerchi, a cui ſi debba aderire, o ad un difenſore zelante della legge, o ad un nemico impegnato della medeſima; in quella guiſa, che i Cattolici Dottori pugnano contro di quegli Eretici, i quali niegano, che il Criſtiano ſia ſoggetto ad umane leggi: no, non ſi cerca queſto; ma bensì ſe mai, o pur quando in materia dubbioſa ſi poſſa ſeguire il parere di chi niega l' obbligazione; come quando due amatori ferventi della legge, e dell' ubbidienza a lei dovuta rivolti a cercare la verità, un S. Tommaſo, un S. Bonaventura, l' uno ſta per la legge, l' altro per la libertà.

Neppure ſi dice l' opinione favorevole alla legge, perchè per mero favore, e non per ragione grave affermi l'obbligazione, come opinione di chi per la parte della legge ſentenzj ſpinto da genio di riſtrignere la libertà dell' uomo, e d' imporgli grave giogo: poichè ſe foſſe tale, non ſarebbe opinion probabile. Nella ſteſſa maniera, come per opinione favorevole alla libertà non intendiamo una ſentenza, la qual difenda l'arbitrio da chi voglia finger precetti, che certamente non eſiſtono; così neppure ſi debbe intendere favorevole alla libertà, cioè al libertinaggio, al piacere, alla carne; ſicchè il Cattolico, il Probabilioriſta, il Probabiliſta, che aſſeriſce poterſi ſeguire l'opinione favorevole alla libertà, ſe è probabiliſſima, ſe più probabile, ſe ſolidamente probabile, voglian dire, che ſi può ſeguire l'opinione favorevole al libertinaggio, ſe ha ſomma, o maggiore, o ſolida probabilità: ſenſo aſſurdo, e che involge contraddizione; mentre un' opinione, che niega la legge per intolleranza del giogo, per genio compiacente, per amor proprio con ragioni frivole, non è opinione probabile, ma larga, e libertina.

Non è diverſa poi la eſplicazione dell' opinione rigida, e della benigna: nè quella ſignifica opinione d' improbabile, e d' ingiuſto rigore; nè queſta dinota ſentenza, che non per ragione, ma per indulgenza compiacente nieghi l'obbligazione: ma in ogni quiſtione dubbioſa appellaſi rigida quella, che decide per il sì; e benigna quella, che decide per il no dell' obbligo. Ove ſi cerchi a cagion d'eſempio, ſe ſi poſſa ſeguire la più probabile, o pur ſe neceſſario ſia ſeguire la moralmente certa, o probabiliſſima; queſta parte dirò rigida, e la prima benigna; perchè concede l'uſo della più probabile, che da queſta ſi niega. Dove poi ſi cerchi, ſe v' abbia obbligo di attenerſi alla più probabile, o pur ſia libero l'abbracciare l'eque-probabile; la rigida chiameraſſi la ſentenza de' Probabilioriſti, la benigna quella degli Eque-Probabiliſti. Nè tali nomi da ſavio Teologo adoperar ſi debbono per rendere odioſa queſta, o quella; ma tutto ſi ha da rimettere alla ragione, con cui la ſentenza, o ſia rigida, o ſia benigna, rimanga meglio provata; attenendoci tutti a quel rigore, e ſeverità certamente giuſta, la quale niega lecito l' uſo di ſentenze poco probabili, improbabili, e rilaſſative del coſtume.

Ma quantunque nelle coſe dubbioſe l'opinione, che aſſeriſce la legge, ſi dica rigida; non però ella ha anco il nome di Rigoriſmo; nè l'Aſſertor dell' obbligazione è ſubito Rigoriſta giuſta la comune, e ricevuta intelligenza di tali nomi, i quali ſuonano univerſalità, ed abito; e ſignificano primieramente certe maſſime generali, le quali ſenza ſolido fondamento di ragione, od autorità moltiplicano le obbligazioni, ed aggravano fuor di modo, e miſura il giogo delle umane, e divine leggi; quale nella noſtra controverſia è quella: *non licet ſequi opinionem inter probabiles probabiliſſimam.* Significano in oltre la frequenza di aſſerzioni particolari ardite, e dure, le quali ſenza valida ragione queſta, e quella coſa condannino di peccato mortale, anco contra il ſenſo, e la pratica comune de' dotti, e de' pii, e timorati. Or quantunque queſto Rigoriſmo a primo abbordo ſi guadagni ſtima, come di zelante per la legge, e perciò ſia molte volte predicato da coloro, che nella pratica meno moſtrano di amor per la legge; dagli altri

veri

veri amanti della medeſima è vituperato, perchè ſtringendo oltremodo tende a fare, che l'uomo diſperando di oſſervarla ne rompa affatto il freno. E queſto anche dir ſi potrà Rigoriſmo condannato ſecondo quelle aſſerzioni, che dalla Santa Chieſa ſono proſcritte. In altro ſenſo meno reo bensì, ma non però ancora lodevole interpretare ſi poſſono i vocaboli di Rigoriſmo, e Rigoriſta; cioè per una certa indole, o propenſione di un Maeſtro, il quale, ove la coſa è ſoggetta a grave dubbio, e variano le ſentenze dei Dottori, comunemente egli ſta per la legge; perchè troppo ſpeſſo tra le ragioni gravi, a lui la ragione, che ſta per la legge, è la più grave: ſicchè per ſofficiente induzione conoſciuta l'indole ſua ſi può ſenza gran riſchio d' inganno avanti di conſultarlo in grave dubbio indovinare, qual ſarà il ſuo ſentimento. Queſto Rigoriſmo ſi dice non affatto giuſto; perchè nelle quiſtioni ambigue la verità non è ſempre, nè quaſi ſempre da una parte. Per altro non ſi può appellare, nè Rigoriſmo, nè compiacente Benigniſmo quella propenſione moderata, che altri anno di trar piuttoſto gli uomini al bene col vincolo dell' obbligazione, altri di ſpingerli piuttoſto co' motivi della convenienza: perchè quantunque in ſe vi ſia quel mezzo giuſtiſſimo, che nè alla deſtra, nè alla ſiniſtra inchina; eſſendo però troppo difficile l'accertarlo, è lodevole una via, e l'altra, con cui ambi tendono allo ſteſſo fine: e negli uni è lodevole quella auſterità, e negli altri quella benignità; e tanto l'una, quanto l'altra ſi veggono in diverſi Santi, la dottrina, e condotta de' quali è canonizzata dalla Chieſa. Ma è omai tempo, che veniamo all' eſpoſizione delle ſentenze, in cui ſi dividono gli Autori circa l' uſo delle opinioni morali.

PAR-

PARTE TERZA.
Tuzioriſmo Rigido.

Capitolo I.

Si propone la ſentenza de' rigidi Tuzioriſti, e ſe ne accennano i fondamenti.

DOve non è ſcienza, o propia certezza neppur morale del lecito, ma ſola incerta opinione, può l' incertezza, come dianzi abbiamo detto, eſſere in diverſo grado. L' infimo grado è quello, che ha l' opinione probabiliſſima. Ella propriamente non è ſicura della ſua verità: perchè quantunque ſieno molto gagliarde le ſue ragioni; contuttociò, o elleno ſoffrono qualche riſpoſta, ovvero anno contro di ſe qualche argomento, od autorità, la quale non è affatto diſpregevole: onde non reſta eſcluſo ogni riſchio d' inganno, ogni motivo di prudente formidine, ma è minima, o quaſi minima cotale incertezza; perchè non è grande il pericolo, nè grave la veriſimiglianza dell' oppoſita opinione.

Ora in queſto caſo dell' opinione probabiliſſima favorevole alla libertà, vogliono i rigidi Tuzioriſti, che ſia interdetto all' operante di ſeguirla. Così inſegnò il Sinnichio nel lib. 1. del ſuo Saul exlex al cap. 27., e 87., ove pone la propoſizione proſcritta da Aleſſ. VIII: *non licet ſequi opinionem vel inter probabiles probabiliſſimam;* almeno circa i precetti, che appartengono al diritto naturale.

Il primo fondamento di queſto Tuzioriſmo circa il jus naturale può eſſere il falſo dogma già accennato, che l' operazione, la quale ſia in ſe proibita dal diritto di natura, non vada mai diſgiunta da vera colpa, e da reato, per quanto ſia probabile, o invincibile l' ignoranza. Imperocchè quindi conſiegue, che l' opinione probabiliſſima in materia di legge naturale non eſſendo nè aſſolutamente certa, nè immune da ogni pericolo d' inganno, l' operante, che a lei s' attiene, ſi eſponga a qualche riſchio di vera colpa; e con ciò pecchi indeclinabilmente, ancorchè ſia in ſe lecita l' azione; perchè accetta in operando la vera colpa, di cui può almeno prudentemente temere: nè tale accettazione può mai ſcuſarſi da temerità,

eſſendo

essendo l'offesa di Dio il maggiore di tutti i mali: onde concludesi non essere lecito nelle materie concernenti il jus naturale seguir niuna opinione probabile, comechè sia probabilissima, o unicamente probabile.

Un altro fondamento reca Sinnichio nello stesso luogo; ed è, che l'opinare è sempre vizioso giusta il detto di Agostino lib. 6. de utilitate credendi cap. 11. *Tria sunt velut finitima sibimet in animis hominum distinctione dignissima; intelligere, credere, opinari, quæ si per se ipsa considerentur, primum sine vitio est; secundum aliquando cum vitio; tertium nunquam sine vitio*: donde deduce lo stesso Sinnichio, che la coscienza opinante è sempre viziosa, comechè sia l'opinione probabilissima; e però sempre sarà vizioso il seguire cotal coscienza. Se valesse questo argomento, avrebbe forza anco per le cose pertinenti alla legge positiva: perchè anco circa di esse la coscienza opinante sarebbe viziosa, perchè opinante.

La terza ragione apparente del rigido Tuziorismo è questa, che milita per ogni legge. Per peccare, e contrar reato di vera colpa basta, che l'operante si esponga a pericolo di volontaria trasgressione della legge; perchè pecca chi ama il pericolo di peccare. Or chi siegue l'opinione anco probabilissima favorevole alla libertà, si pone a pericolo di volontaria trasgressione della legge: imperocchè se tal probabilissima a caso è falsa, vi è la trasgression del precetto; ed è volontaria, giacchè riflettendo l'uomo alla incertezza di tale opinione, ed a quel rifico benchè picciolo d'inganno, che ha congiunto, può guardarsene con omettere l'azione. Se non lo fa, egli ama il pericolo, ed è convinto di amar più quel bene caduco, cui egli cerca in quell'opera, che la giustizia, e la salvezza sua eterna.

Si avvalora quest'argomento con parità speciose. E imprudente colui, che avendo in mano due tazze, una di bevanda affatto sicura da veleno; e l'altra non sicura del pari, ma sospetta, benchè sia probabilissimo, che anch'ella sia innocente; elegge di abbeverarsi con la meno sicura: e non sarà imprudente l'operante, il quale essendo libero a fare, o non fare l'azione, della cui innocenza non ha totale certezza, non l'omette; mentre omettendola è totalmente certo di non far cosa illecita, e per l'opposito facendola non è sicuro? Non è forse degna di maggiore amore, e stima la vita dell'anima, che la vita del corpo?

Si producono allo stesso intendimento, e testi di Scritture, e locuzioni di Canoni, e di Padri, che prescrivono di attenerci alla sicura. Ma noi di sotto tratteremo in quali cose v'abbia vera obbligazione di tenerci alla parte certa, e sicura in preferenza di qualunque probabilità; donde si potrà cavare la vera intelligenza di quelle sagre autorità, le quali non produciamo, perchè non è nostro proponimento di recarvi l'impugnazione di questo Tuziorismo condannato, ma solo di accennarne alcuni argomenti, in quanto ciò può servire a meglio intendere le altre sentenze de' Dottori Cattolici.

Capitolo II.

Accennati in generale gli inconvenienti del rigido Tuzioriſmo, pe' quali è abbandonato, e proſcritto, ſi eſpone in breve la riſpoſta a tre ſuoi argomenti.

PEr quanto ſia ſpecioſo a primo aſpetto queſto Tuzioriſmo, come ſi è notato, e ſpiri un grande amore della verità, mentre vuole, che ſia illecito l'uſo della probabiliſſima; perchè nella parte tuziore la verità dell' oneſto è certa, nell' altra parte è ſolo probabiliſſima: contuttociò preſto ſi è conoſciuto come impraticabile, e ſoprammodo gravoſo nell' umana vita, la quale molto governar ſi debbe da prudenti conghietture; mentre e' pretende di ſtendere l'obbligazione della legge a tutti i caſi, ne' quali non ſi può trovare con propria moral certezza la verità della licenza: onde ſia l'uomo forzato ad abbandonare ſpeſſo ragioni molto ſenſate, e probabili, che ſtanno per l'oneſtà dell' azione, per una non grave coniettura, per una qualche probabilità tenue della legge contraria; ciò che debbe rendere intricatiſſimo, e il governo de' Superiori, e la direzione de' Confeſſori, e il vicendevole commercio de' ſudditi.

Secondariamente cotal Tuzioriſmo è contrario alla pratica de' Concilj, e de' Romani Pontefici, che per decidere in favor della legge non anno uſato della non grave veriſimilitudine avente contra ſe ragioni molto gravi favorevoli alla libertà.

Terzo egli appare ancora irragionevole, mentre vuole, che il ſolo difetto di certezza, o la ſola ſoſpezione della legge contraria a ſentenza probabiliſſima ſia quella ſcienza, mediante cui la legge venga baſtevolmente applicata per legar la coſcienza.

Finalmente mentre aſtrigne gli uomini in tutte le coſe ad evitare il pericolo anche non grave di errore ſotto pena di eterna dannazione, egli impone un obbligo pericoloſiſſimo, per la grande facilità di trasgredirlo volontariamente con vera mortal colpa: onde ſi può dire, che non vi ſia opinione manco tuta del rigido Tuzioriſmo: e però meritamente è ſtato condannato, ed in ſe colla cenſura della propoſizione: *non licet ſequi opinionem inter probabiles probabiliſſimam*, e nel ſuo fondamento, che l'ignoranza invincibile non iſcuſi, e nel ſuo conſeguente, che qualche precetto divino ſia impoſſibile ad oſſervarſi; mentre la coſtante oſſervanza del Tuzioriſmo rigido in tutte le coſe riuſcirebbe moralmente impoſſibile.

Ora toccherò in breve la riſpoſta, che ſi da a' ſuoi fallaci argomenti. Il primo, il qual

il qual ſi fonda nel dogma, che l'ignoranza invincibile nelle coſe pertinenti al jus naturale non iſcuſa da vera colpa, o ſia da trasgreſſione imputabile, ha per baſe un error condannato dalla Chieſa, cui non è d'uopo impugnare in queſta controverſia. Baſti l'indicar ſolamente, com' egli per la comune originale prevaricazione commeſſa in Adamo, la quale è ſtata condonata a' rinati nel ſanto lavacro, precipita i giuſti nell' ingiuſtiza, e nell' eterna dannazione, ſenza alcuna perſonale prevaricazione dalla divina legge: giacchè non vi può eſſere prevaricazione, e ribellione dalla legge medeſima, quando ella, quantunque vi ſia, è invincibilmente ignorata.

Il ſecondo, il qual condanna l'uſo della probabiliſſima, perchè l'opinare è ſempre inordinato, e vizioſo, aſſume un antecedente falſo; aſſume l'oppoſito al vero ſentimento d' Agoſtino nel luogo prodotto; e dall' aſſunto non conclude il ſuo intento. Aſſume il falſo; mentre ſe l'opinare è vizioſo, perchè ſoggetto a riſchio d'errare, ſarà turpe ancora il credere ad uomo, che appar ſavio, e verace; perchè queſta umana fede è ſoggetta ad inganno: quando per altro la legge divina proibiſce per ogni caſo la bugia, affine di conſervare queſta medeſima umana fede, ſenza di cui non può ſtare l'umano commercio. L'opinare adunque egli è bensì giudizio imperfetto, ma non è vizioſo, ſe è fondato ſopra grave ragione. Aſſume l'oppoſito al vero ſentimento di Agoſtino; perchè il ſanto Dottore prima di profferire la ſentenza contro dell' opinare, eſplica qual ſia l'opinante, di cui egli parla. *Tria ſunt hominum genera profectò improbanda, ac deteſtanda. Unum eſt opinantium, ideſt eorum, qui arbitrantur ſe ſcire, quod neſciunt.* Intende adunque per opinione la temeraria credulità di chi ſi finge di ſapere ciò, di che non ha nè certezza, nè evidenza. Quindi egli aggiugne. *Si quis quid credit, ſi ſe id neſcire intelligat, nulla culpa eſt.....Opinari autem duas ob res turpiſſimum eſt; quòd diſcere non poteſt, qui ſibi iam ſe ſcire perſuaſit, ſi modò illud diſci poteſt; & per ſe temeritas non bene affecti animi ſignum eſt..... In primo autem vitioſorum, ideſt eorum, qui opinantur ſe ſcire, quod neſciunt, eſt profectò vitioſa credulitas.* L'argomento dall' aſſunto non conclude il ſuo intento; perocchè non è neceſſario, che l'operante s' eſponga a verun riſchio d' errore con aſſerire ciò, che non è certo; ſendo baſtevole ad operare prudentemente, ch' egli ſappia, che l' opinione è probabiliſſima; e ne deduca con certezza, la qual può avere, che in ſeguendola non offende Dio, nè prevarica dalla ſua legge.

Al terzo argomento ſi riſponde eſſer vero bensì, che chiunque non è certo del lecito, ma ſolamente ne ha una opinione tra le probabili probabiliſſima, non arbitrerà con temerità di ſapere quel, che non ſa, o di avere la propia certezza, che non ha; e però confeſſerà di aver qualche ragione di prudente formidine circa la verità dell' opinione; e che per conſeguenza non è totalmente fuori del riſchio di far opera, la quale ſecondo ſe forſe ſia proibita: ma che è vero del pari, che queſt' operante ſa di certo, che quando per ſorte foſſe falſa l' opionione probabiliſſima, contuttociò egli non offende Dio, nè è prevaricatore della ſua legge, nè cotal azione gli ſarà imputata a reato; perchè quando vi foſſe la legge, non ſarebbe applicata, o propoſta baſtevolmente alla ſua coſcienza per obbligarla; men-

 tre vi

tre vi è ragion probabiliſſima, che ſia falſa: onde opera bensì con qualche riſchio di peccato materiale, cioè di far coſa, la quale per avventura ſia ſecondo ſe proibita; ma non opera con alcun pericolo di peccato formale, o ſia di volontaria prevaricazione dalla legge baſtevolmente notificata alla ſua coſcienza, ed *hic*, *& nunc* obbligante; ond' egli in operando offenda Dio col diſprezzo della ſua ſanta volontà.

Quindi ſi riſponde alla prodotta parità; che ſe la falſità dell' opinione probabiliſſima, a cui l'operante ſi attiene, traeſſe ſeco la perdita della giuſtizia, non oſtante quella ſomma probabilità; come la bevanda avvelenata reca morte al corpo, tutto che con opinione probabiliſſima, anzi con ſicura perſuaſione ſia creduta innocente: in tal caſo molto più imprudente ſarebbe l'uſo della probabiliſſima circa il lecito, che l'uſo della probabiliſſima circa la bevanda, a preferenza della certa. Ma la coſa va molto diverſamente; avvengachè la legge è ſolo applicata a trasfonder la colpa nell' opera vietata, e conſeguentemente la morte nell' anima, per mezzo della baſtevole notizia: e queſta notizia non vi può eſſere, quando il lecito è probabiliſſimo. Per l'oppoſito il veleno cagiona la morte col contatto corporale delle viſcere, che non è punto impedito dal ſicuro giudizio della mente, la quale creda il liquore ſalubre.

Capitolo III.

Della differenza tra' l peccato materiale, e formale. Si eſpongono le diverſe nozioni di queſti vocaboli; e ſi eſplica in quale ſenſo ſi adoperino nella preſente queſtione.

SEmbra, che baſti ciò, che detto abbiamo in riſpoſta all' ultimo argomento prodotto da' rigidi Tuzioriſti contra il lecito uſo dell' opinione probabiliſſima. Tuttavia avendo noi adoperata la diſtinzione del peccato materiale, e peccato formale, non vi rincreſca di conſiderare un po' meglio, qual coſa s' intenda ſotto queſti due nomi; e quale ſia la diverſità, che paſſa tra l' un peccato, e l' altro.

Primieramente in altro luogo, e ad altro propoſito ſi potrebbe intendere per peccato materiale l' atto eſterno peccaminoſo, come il dir la bugìa, il rubare &c., e per peccato formale l' atto interno della volontà, la quale comanda la menzogna alla lingua, alla mano il furto, non oſtante che la legge conoſciuta le proibiſca tali eſterni atti, e la ritragga dal volergli, e comandargli alle potenze ſoggette.

gette. La ragione di queſta intelligenza ſi è, che la malizia, con cui l' uomo elegge liberamente, e comanda alla potenza eſecutrice l' atto eſterno, quantunque la legge intimata alla coſcienza gli dica di non farlo, e Dio nol voglia ſotto pena del ſuo diſpiacere, e della ſua indignazione, tutta riſiede nella volontà, ed è tutta ſua propia, e non della mano, che non è potenza razionale. Quindi ſi dice, che l' atto della volontà nel peccato è come la forma, e l' anima del medeſimo; e che ſua è la formale malizia. Per contrario l'opera eſterna vietata dalla legge, e nondimeno eletta dalla perverſa volontà dell' uomo, ſi dice il ſoggetto, il corpo, la materia del peccato; e la ſua malizia ſi appella obbiettiva: e in queſto ſenſo ſi chiama peccato materiale; quando per altro, eſſendo quell' atto eſteriore vera azione dell' uomo, preſo unitamente colla volontà, che lo ha eletto, e comandato, è vero, e propio peccato imputabile all' operante: onde ben vedete, che non è queſto il ſignificato, nel quale qui prendiamo, e diſtinguiamo il peccato materiale, ed il formale.

Avvi un' altra nozione in qualche maniera affine, e ſimile alla già eſpoſta, ſecondo cui ſi diſtinguono peccato formale, e materiale, benchè per altro amendue ſiano veri peccati imputabili, come lo ſono l' atto interno, ed eſterno peccaminoſi. Rechiamone l' eſempio per aſſegnarne, ed eſplicarne la propria idea, e ragione. Ieri Pietro potendo, e dovendo informarſi, ſe oggi ſia vigilia con obbligo di digiuno, per ſua negligenza in cercare della propia obbligazione, l' ha omeſſo, e traſcurato; nè del fallo ha ottenuto perdono col pentimento. Poſcia più non vi penſa, nè ſe gli offre occaſione, nè ſe gli sveglia cogitazione, onde gli ſia più libero il volerſi informare; ma colla ſteſſa attuale coſcienza, con cui mangia carne gli altri dì non interdetti riputandolo lecito, la mangia anch' oggi, e non oſſerva il precetto del digiuno, il quale egli ignora. Si cerca, ſe oggi pecchi, e come pecchi. Egli è certo, che Pietro non ha oggi atto alcuno di volontà, con cui la legge del digiuno diſprezzi eleggendo liberamente di mangiar carne non oſtante il divieto, che lo rimuova, e ritragga da così operare; poichè nel caſo ſi ſuppone, che nè penſi al precetto, nè ſia libero a penſarvi. Egli è pur certo, che ſe oggi ignora affatto la legge, l' ignoranza proviene dalla negligenza uſata ieri, quando era libero ad informarſi, e lo dovea fare, nè gli mancò cognizione ſufficiente a ritrarlo da tale omiſſione: onde egli peccò, e del reato di quella colpa non meno la ſua coſcienza, che l' animo ſuo ſono macchiati. Quindi il rompimento del digiuno dalla Chieſa preſcritto è per lui una traſgreſſion della legge veramente imputabile in cauſa, come parla la Scuola; ed in vero moral ſenſo riporta il nome di peccato. Contuttociò in vero ſenſo anco ſi dice, che Pietro ieri commiſe il formale del ſuo peccato, oggi commette il materiale; e queſt' atto commeſſo ſenza cognizione alcuna, o libertà di conoſcer la legge ſi appella peccato materiale: perchè la formal malizia del peccato da' Teologi ſi ripone nel diſprezzo del divino Legislatore, e nella ribellione dell' umana volontà dalla divina; la qual ribellione, come ſi è detto, non ſi ritrova nella volontà odierna, la quale elegge di mangiar carne ſotto una totale ignoranza del precetto; ma bensì nel peccato di negligenza, che ha già commeſſo ieri. Che ſe vogliamo far paragone di queſto

lo peccato materiale col peccato materiale, che si attribuisce all' atto esterno, passa tra loro questa differenza; che ivi forma il materiale peccato il solo atto esterno dalla volontà eletto, e comandato; qui può formare il peccato materiale anche l' elezione della volontà, che proviene da ignoranza colpevole. In oltre ivi si parla di un atto, che l' uomo non ostante il divieto vuole direttamente, e lo comanda alla potenza esteriore; e qui si parla di un atto, che non è comandato, nè sempre direttamente voluto, ma solo cagionato mediante l' ignoranza imputabile alla negligenza preceduta. Se poi Dio punisca la negligenza per tutti cotali peccati materiali, quanti ne potrebbero da essa seguire, ed essere in essa volontarj, o si facciano realmente, o non si facciano; o se piuttosto dia pena maggiore, o minore, secondochè gli atti mali in effetto seguono, o non seguono: ella è un' altra quistione, che a noi non appartiene; bastandoci di avere spiegato, come eglino sieno peccati imputabili per vera formal colpa; e però diversi dal peccato materiale, di cui qui ragioniamo.

Or venendo alla distinzione del peccato formale, e materiale propria della nostra controversia, dovete osservare, che in due significati molto diversi si suole usare il nome di peccato. Secondo uno il peccato non è altro, che un atto, il quale vestito delle sue circostanze sia oggetto di vera legge, che lo divieti; o pure l' omissione di un atto, il quale in se' da vera legge sia comandato. In questo primo senso adoperano il nome di peccato i Teologi, quando investigando la natura degli atti umani, e le leggi divine, ed umane pronunziano: questo è peccato, questo non è peccato, ma cosa lecita. Nell' altro senso viene significato un atto volontario, e libero fatto contro una legge, che l'uomo sa, o almeno può, e deve sapere; e però contro una legge bastevolmente proposta alla coscienza, ed attualmente obbligante; sicchè egli praticando l'atto medesimo si rende reo avanti Dio pel disprezzo della sua santa volontà; ed o perde la carità, se l'obbligazione è grave, o perde il debito fervore della carità, se l'obbligazione è leggiera. Così nominasi il peccato dal Penitente, allor che detestando gli atti suoi dice al Signore: io ho peccato contro di Voi. Ed in tal senso, e non nell' altro il peccato è materia della Sagramentale assoluzione: onde secondo il sentimento d'ogni Cattolico Teologo egli è certo, che se il Penitente non recasse al Confessore altro, che un' atto secondo se vietato, ma fatto con una totale invincibile ignoranza della proibizione; il Confessore dovrebbe dirgli: accusatevi di altro atto, che sia vera colpa; perchè questo non è materia di assoluzione. Adunque quando l'azione è secondo se illecita, ma non fu posta con vera colpa nel secondo significato; ella si chiama peccato puramente materiale: e per l'opposito quando v' interviene il peccato in senso di vera colpa, ed offesa di Dio; allora si appella peccato formale.

L'azione in se vietata va disgiunta dal peccato formale, ognivolta che, quantunque abbia ella le circostanze, che la rendono oggetto di vera legge; tuttavia alla legge medesima manca quella notizia, che è bastevole ad intimarla alla coscienza del suddito. Imperocchè la legge è un pubblico segno posto dal Superiore con intenzione d'obbligare: con esso e' dice a' sudditi: fate questa cosa, lasciate quella sotto pena d'incorrere colpa, e reato di castigo, come abbasso meglioſi

ſi ſpiegherà. Cotal ſegno è ordinato a partorire nella Comunità, ed in ciaſcun ſuddito cognizione di ſe ; ſenza la qual cognizione la legge, benchè per altro atta ſecondo ſe a legare moralmente la libera volontà, mai non la legherà; non potendo ottenere ubbidienza, nè render la volontà rea di prevaricazione. E in oltre la legge un ſegno ordinato a partorire di ſe notizia tale, tale apparenza di verità, che ſecondo retta ragione baſti ad intimarla alla coſcienza, e ad imporle il peſo di non poter praticare l' azione ſenza contrar colpa, e renderſi oggetto del diſpiacere, e della indignazione di Dio. Ove alla legge manchi cotal notizia, o ſia apparenza di vero, quale da lei medeſima ſi preſcrive; può dire il ſuddito con certezza: quantunque vi foſſe la legge veramente, non obbligherebbe la mia coſcienza. Sarebbe ella ſecondo ſe idonea ad obbligar altri, ed anco ad obbligar me, quando foſſe propoſta con baſtevole apparenza di verità: a me intanto, cui manca tal notizia baſtevole, non impone obbligazione; vale a dire, quand' anco vi foſſe il peccato materiale, certamente non vi è il peccato formale. Ora per ritornare ſull' argomento del Tuzioriſmo, e concludere; non è conforme a retta ragione, che la legge voglia obbligare ſotto una tenue apparenza di vera contro una probabiliſſima di falſa; e così voglia il prudente Legislatore regolare la coſcienza de' ſudditi con una ſoſpiccione della legge, la quale abbia contro di ſe validiſſime ragioni, tutto che riſtrette dentro i confini della probabilità.

PAR-

PARTE QUARTA:

Tuzioriſmo mite, e Cattolico.

Capitolo I.

Si eſpone la ſentenza de' Tuzioriſti miti, e Cattolici.

NOi appelliamo col nome di Tuzioriſmo quella ſentenza, che or prendiamo ad eſporre; perchè nel concorſo di opinioni contraddittorie circa della legge, e del lecito, le quali ſieno veramente probabili, cioè appoggiate a ragioni valide, obbliga ſempre all' opinione, che afferma la legge, eziandio quando l'opinione oppoſita, che aſſeriſce il lecito, è ſuperiore in probabilità. Forſe da altri queſto Tuzioriſmo così mitigato ſi chiama ancora Probabilioriſmo, e ſi avvolge ſotto un medeſimo nome con altra ſentenza, che non ha qui ſuo proprio luogo, ma debbe venire in appreſſo. Quantunque però delle voci non ſi debba molto contendere; e permetter ſi poſſa, che di due opinioni quella ſi chiami la più probabile, che l' altra di gran lunga vincendo in veriſimiglianza è unicamente probabile; e in tal ſenſo Probabilioriſmo ſi nomini quello, che non concede l' uſo della ſentenza favorevole alla libertà, ſe non quando è unicamente probabile: contuttociò qui ove ſi tratta di chiaramente diſtinguere tra lor le ſentenze, par che il nome di Probabilioriſmo ſolamente a quella convenga, la quale tra le due probabili concede l' uſo della più probabile; e non a queſta, che obbliga alla tuziore: avvengachè quella ſingolarmente ſi fonda nel ſeguir, ch' ella fa nel dubbio, e nelle opinioni, la maggiore apparenza di vero, pretendendo, che in ciò ſolo ſi ſalvi l' amore della verità: per l' oppoſito queſta, che chiamiamo Tuzioriſmo mite, e cattolico, obbliga eziandio all' opinione manco probabile, che afferma la legge, purchè ſia veramente probabile: e però non ſi regola col principio della maggiore veriſimiglianza; e rettamente ſi chiama Tuzioriſmo

riſm o per la ſicurezza, che cerca, di non incorrere nella material traſgreſſione nel caſo di due opinioni probabili.

Ma affinchè non appaja attribuirſele il nome di Tuzioriſmo per conciliarle invidia, e confonderla colla ſentenza dannata de' rigidi Tuzioriſti; coſa, che non è convenevole; noi la chiamiamo Tuzioriſmo mite, e cattolico; perchè i ſuoi Difenditori come Cattolici nella loro aſſerzione ammettono colla S. Romana Chieſa, che l'ignoranza invincibile del precetto ſcuſi l'operante dalla colpa; nè vogliono, che l'innocenza, o reato dell'operante dipenda dall'eſſere, o non eſſere l'opera in ſe lecita: e però concedono come certamente lecito, ed innocente l'uſo della probabiliſſima favorevole alla libertà. Quindi il Tuzioriſmo loro ſi dice mite, ſendo che non obbligano alla tuziore, ſe non è grave la ſua veriſimiglianza.

Capitolo II.

Si eſpone il fondamento di ciò, che il mite Tuzioriſmo concede eſſer lecito circa l'uſo delle opinioni. Si adducono le ragioni di ciò, che vuole illecito, e ſi confrontano colle ragioni del rigido Tuzioriſmo notandone la differenza.

IN queſta ſentenza, come nelle altre, che poſcia eſporremo, dobbiamo per chiarezza diſtinguere due parti, conſiderando in una ciò, che aſſeriſce eſſer lecito; nell'altra ciò, che vieta come illecito nell'uſo delle opinioni.

Ella adunque nella prima parte permette l'uſo dell'opinione favorevole alla libertà, quando è probabile in grado ſommo, ovvero quando è tanto avvantaggiata in probabilità ſopra l'opinione oppoſita, che a queſta non reſti veriſimiglianza grave, e ſolida.

La ragione di ciò concedere, oltre alcune delle dianzi accennate contro de' rigidi Tuzioriſti, ella è queſta prodotta da' Tuzioriſti mitigati. Non vi è obbligo di abbracciare la tuziore, che afferma la legge, dove la verità dell'opinione oppoſita non è punto dubbioſa, ma moralmente certa. Or quando la opinione favorevole alla libertà è probabiliſſima, o ſia di gran lunga più probabile, la ſua verità non è punto dubbioſa, ma moralmente certa; perchè nelle coſe morali il grado sì avvantaggiato di probabilità è una moral certezza. Adunque non vi è obbligo di abbracciare la tuziore, quando l'opinione favorevole alla libertà è probabiliſſima, ovvero di gran lunga più probabile.

Circa di queſto argomento ſi debbe avvertire, che ſecondo l'eſpoſta ſentenza, la quale dal rigido Tuzioriſmo è diverſa, il vocabolo di moral certezza ha da prenderſi, come ſi dice, in ſenſo largo, non di propia certezza anco morale, la quale toglie il luogo ad ogni formidine, o ſoſpetto di falſità preſſo di uomo prudente; ma ſolo di una tale probabilità, che a fronte non abbia veruna gagliarda probabil ragione, da cui ſia combattuta; onde la coſa rimanga gravemente incerta, e dubbioſa. Altramente ove il nome di certezza morale ſi uſaſſe in ſenſo più riſtretto, e rigoroſo, non ſi potrebbe egli attribuire con verità all' opinione probabiliſſima tra le probabili, l' uſo di cui lecito è dichiarato già dalla proſcrizione dell' oppoſita aſſerzione: *non licet ſequi opinionem inter probabiles probabiliſſimam.* Imperciocchè, o la probabiliſſima tra le probabili ſi prenda in un ſenſo puramente comparativo, in quanto ſia la più probabile tra varie opinioni probabili, che ſi volgono circa lo ſteſſo caſo, e a lei contraddicono; come talora di molte contrarie opinioni intorno alla medeſima queſtione una ſi dirà probabile, l' altra più probabile della prima, la terza probabiliſſima; o s' intenda ella probabiliſſima *in* un ſignificato piuttoſto aſſoluto, e poſitivo, il quale eſprima un grado di probabilità molto avvantaggiato dentro il termine, e limite delle opinioni probabili: ſempre ſi dinota, che le ſue ragioni non ſono sì forti, che la eſtraggano dalla incertezza, e mera probabilità: nè paſſerà mai nel ruolo delle opinioni meramente probabili quella ſentenza, della cui falſità non poſſa temere, ſe non l' uomo ſtolto. Anzi i miti Tuzioriſti concedendo all' operante ſolamente l' uſo della ſentenza moralmente certa, non ſarebbero inverſo lui più liberali di quel, che lo ſieno i Tuzioriſti rigidi, i quali, come ſi è detto al principio, non anno mai obbligato l' uomo a ſeguire l' imprudente, e ſtolto ſcrupolo circa la verità moralmente ſicura, e certa. Adunque l' opinione probabiliſſima ſi dice certa in largo ſignificato, in quanto gli uomini nelle coſe agibili, delle quali molto ſi giudica per conghietture, non dicono la verità dubbioſa, quando è probabiliſſima, o unicamente probabile; eccetto dove ſi tratti di coſa, in cui l' errore ſeco meni sì grave danno, che retta ragione, e prudenza detti di doverne ſchifare anco il picciol pericolo con appigliarſi alla ſicura. In tal ſenſo largo anco altri Teologi dicono, che l' obbligazione è certa, quando l' eſiſtenza di lei è probabiliſſima, o unicamente probabile, quantunque gli argomenti ſuoi non tolgano dalla mente ogni eſitazione, o vacillamento.

L'altra parte di queſto Tuzioriſmo contiene l'obbligazione di attenerci nell' operare all' opinione, che afferma la legge, quando ella non abbia ſolamente una tenue veriſimilitudine, ma ſia ſolidamente probabile per ragion forte, comunque l'opinione, che niega l'obbligazione, anch' eſſa ſia gravemente probabile, e con eccesſo.

L'immediata, e più intrinſeca ragione di queſta aſſerzione ſi deduce dal pericolo, a cui ſi eſporrebbe l'operante ſeguendo l'opinione favorevole alla libertà, ancorchè ſia più probabile, ſe forte ragione vi è anco per la legge; e così argomentaſi. Chiunque opera con pericolo di far coſa in ſe illecita, pecca, ed è reo di vera colpa. Con tal pericolo opera colui, il quale, ſendo probabile la legge,

ſiegua

ſiegue operando la probabile, o anco più probabile opinione oppoſita. Adunque egli pecca, ed è reo di vera colpa. La minor propoſizione di queſto ſillogiſmo è innegabile: perocchè ſe vi ha forte ragione per l'eſiſtenza della legge, v'è anche pericolo, che l'opinione oppoſita ſia falſa, e che la coſa ſia in ſe vietata, quantunque vi foſſe maggior probabilità, e ſperanza, che in ſe piuttoſto ſia lecita.

L'altra propoſizione dell' argomento ſi pruova: perocchè ſe l'opinione, che afferma il lecito, è falſa, e l'opera in ſe è vietata; vi è la traſgreſſion volontaria della legge; perchè l'operante non ignora la forte ragione, che ſta per la legge, ed il pericolo, che l'azione ſia in ſe illecita: onde è vero peccato imputabile a colpa, e reato; ed indi ne conſiegue, che l'operante pecchi, ancorchè ſia in ſe vera l' opinione, ch' egli abbraccia, e ſia oneſta l'azione, ch' egli eſercita; perchè opera con temerità, eſponendoſi a pericolo di vero peccato, ed offeſa di Dio, la quale egli accetta.

Or fate il paragone di queſto argomento, che ſi adduce pel Tuzioriſmo mite, coll' argomento, che ſi è prodotto in favore del Tuzioriſmo rigido. Amendue argomentano dal pericolo, a cui l'operante ſi eſpone; amendue dal riuſcire la traſgreſſione volontaria; amendue dal temerario diſprezzo della divina volontà. Ma v' interviene una differenza; ed è, che il rigido Tuzioriſta ſi vale ancora di quel pericolo minore di falſità, da cui non è immune l'opinione incerta, o per la debilità della ragione, la quale non è del tutto efficace, od anche per qualche tenue, o dubbioſa probabilità, che ha la parte oppoſita; ſi vale, diſſi, di quel volontario minore, il qual può naſcere dalla prudente formidine, che non ſia vero il lecito; ſi vale della temerità, che accompagnerebbe l'eſercizio dell' azione fatta con qualche timore prudente, e non già con pura apprenſione ſcrupoloſa del ſommo male, qual è l' offeſa di Dio. Ma il Tuzioriſta mite argomenta dal pericolo, dal volontario, dalla temerità, ch' egli fonda ſulla grave probabilità della legge, ancorchè ſia minore della probabilità contraria. Amendue argomentano *a minori ad majus* paragonando l'azione in ſe proibita al veleno. Sarà imprudente, dice il Tuzioriſta rigido, colui, che beve il nappo, del quale può avere qualche prudente timore, che ſia avvelenato: e non ſarà imprudente colui, il quale elegge di far ciò, di cui può avere qualche giuſta, e ragionevole, benchè non grande formidine, che ſia in ſe peccato? Sarà imprudente, dice il Tuzioriſta mite, colui, che ſorbiſce la bevanda, quando probabilmente è mortifera, benchè la probabilità ſia minore: e non ſarà imprudente, e temerario colui, il quale opera, quantunque probabil ſia, che operando fa coſa in ſe illecita? Non è il peccato, che uccide l' anima, più nocivo del veleno, che uccide il corpo? Argomenta male il Tuzioriſta rigido; perchè nell' uſo della probabiliſſima ſi trova bensì qnalche intertezza, e riſchio di far coſa, che forſe ſia ſecondo ſe vietata; ma non vi è pericolo di prevaricar da una legge, che *hic, & nunc* riſtringa la coſcienza dell' operante, quando probabiliſſima ragione la da per falſa: e non è l'azione ſecondo ſe, come già ſi eſpoſe, il veleno, che uccida l' anima, ma la colpa di chi prevarica contro la legge *hic, & nunc* obbligante, perchè ſi conoſce vera, o ſi può, e deve conoſcere colla notizia, che è baſtevole per obbligare. Ora ſi niega a' Tuzioriſti miti, che ſia

baſtevolmente applicata la legge, anche quando realmente vi foſſe, ſe da grave ragione è negata come falſa; almeno quando la ragione, che niega l'eſiſtenza della legge è più grave, che non è quella, che l' afferiſce: la qual ripoſta qui accennata riceverà di poi maggior lume, affinchè poſſiate ſcorgere, ſe ſia, o no acconcia all' intento.

L'altro argomento pel mite Tuzioriſmo ſi prende da qnel pronunziato, che trovaſi in più d' un luogo del jus Canonico: *In dubiis tutior pars eſt eligenda.* Di un tal principio ſi vagliono i miti Tuzioriſti togliendolo di mano ai rigidi: perchè, dicono, qualora l'oneſtà dell' azione è unicamente probabile, o di gran lunga più probabile, o probabiliſſima, ella è largamente certa, nè ſiamo in verun dubbio: laddove dubbia è la coſa, ſe la legge ancora è probabile; è però ſolo in tal caſo è di neceſſità l'attenerſi alla tuziore. Ma a noi conviene il differire ancora la diſamina di queſto aſſioma, perchè la debbon precedere altre notizie. Per ora baſti riflettere, che non appellandoſi dubbioſa, ed incerta la verità probabiliſſima, come vogliono queſti Autori, e come regolarmente è verò; ſaranno contrarj al Tuzioriſmo, benchè mitigato, quegli Scrittori, che anco innanzi de' Secoli XVI., e XVII. anno detto, che il ſeguire nel dubbio la più ſicura è di conſiglio, ma non ſempre di precetto; e ciò a propoſito dell' uſo delle opinioni, ſiccome vedremo. Imperocchè ſe ſiamo in dubbio, ſolo quando la legge è gravemente probabile; ed eglino nel dubbio dalla tuziore diſobbligano: non ci vogliono aſtretti a ſeguire l' opinion della legge, tuttavolta ch' ella è probabile.

Capitolo III.

Le obbligazioni pratiche del mite Tuzioriſmo.

NElle materie morali molto conduce a formar la ginſta idea di una ſentenza, (maſſimamente ſe ella contiene una regola univerſale) ed a giudicare della ſua verità il conſiderare diſtintamente le conſeguenze, o ſia le pratiche obbligazioni, che ſeco porta; perchè con ciò ſi conoſce, come ſi debba regolare chi convinto dalle ſue ragioni la reputi vera. Nè è difficile il giudicarne ſenſatamente, dove ſi oſſervi, quanto ella abbia di approvazione dal comune de' pii, e timorati Fedeli; o ſieno dotti, che altri reggono, o ſieno indotti, che ubbidiſcono all' altrui direzione. Perciò io vi porrò innanzi agli occhj le obbligazioni così del Tuzioriſmo cattolico, come poi delle altre ſentenze; ed inſieme vi apporterò la ragione, per cui tali obbligazioni pajono a me conſeguenti a queſta, o quella ſentenza.

Primieramente ogni qual volta circa la legge, ed il lecito vi ſono diverſe, e contrarie

contrarie ſentenze di Dottori gravi, ſicchè preſſo il comune è notorio, che la coſa è incerta con grave probabilità per una parte, e l'altra; la opinion favorevole alla legge pel comun de' Fedeli in tale ſtato ha quella forza per obbligarli, la quale anno le leggi certe. Imperocchè ſupponendoſi ricevuta come vera la ſentenza del Tuzioriſmo, che inſegna l'obbligo della tuziore, purchè ella ſia probabile; reſtano i Fedeli obbligati a conformarſi al ſentimento di coloro, i quali affermano l'obbligazione, e ad abbandonar gli altri, ancorchè foſſero più autorevoli, quando la preminenza loro, come ſi ſuppone, non ſia sì grande, che al paragone più nón abbia grave peſo la contraria autorità. Or noi qui non ponderiamo, ſe ſia convenevole, e tuto, o no l'imporre a' Fedeli tale obbligazione; ma più toſto vi rivolgiamo a mirare, come ella ſia aſſiſtita dal comun ſenſo. Per tanto conſiderate, ſe nella Comunità de' Fedeli ſieno in vigor di leggi certe anco le controverſe da gravi Dottori con ragioni *hinc,& hinc* probabili: e per deciderlo non badate, ſe da tutti ſieno oſſervate, atteſo che anco le leggi indubitate ſono da molti pur troppo traſgredite; ma più toſto ſe i timorati comunemente le ſeguano; e ciò non ſolo accomodandoſi a loro per convenienza, e conſiglio, ma oſſervandole per coſcienza di ſtretta, e grave obbligazione, ed uniformemente, comechè per avventura gli uni ſtimino più veriſimile una parte, a cui men propende il parer degli altri. Mirate, ſe i peccatori, quando ravveduti ſi convertono, come ſi accuſano delle traſgreſſioni delle leggi certe, così ſi confeſſino, ſe non ſi ſono tenuti ſempre dalla parte della legge nelle coſe probabili, e dibattute tra gli uomini pii, e dotti.

E certa la legge, che divieta le uſure; ed al tempo di S. Antonino avanti la determinazione del Concilio di Laterano era gravemente dubbioſo, ſe tal legge proibiſſe i monti della Pietà eretti nella Città di Fiorenza, perchè vi erano contrarie opinioni di valenti Teologi, altri condannandoli di uſura, ed altri per giuſti difendendoli. Vedremo in altro luogo, qual foſſe il ſentimento del Santo Arciveſcovo di quella Città circa l'obbligo, che apportaſſe, o no tal contrarietà di opinioni. Ora aſſeriamo, che ſtante la ſentenza di queſto Tuzioriſmo mite non ſolo per conſiglio, ma per iſtretto precetto ſe ne dovea fuggire l'uſo; ed era egualmente vietato il ſeguire l'opinion di coloro, che li giuſtificavano, come è proibito il fare contratti, che non anno probabilità di giuſtizia. Ora ſi veda, ſe cotali monti cominciarono ad avere avventori, che giuſti foſſero, e timorati, ſolo quando dopo molto tempo fu ſcoperta, e dichiarata dalla Chieſa la verità. Lo ſteſſo ſi dica de' preſtiti di Venezia, e preſentemente del cenſo Germanico. Similmente certiſſima è la proibizione di rubare ad altrui, ed il conſeguente comando di reſtituire anco del proprio ciò, che ſi rubò. Or ella è opinione ſolida, e certamente probabile, che l'Eccleſiaſtico Benefiziato, il quale de' frutti del ſuo Benefizio eccedenti la congrua ſoſtentazione alcuna parte ne impiega in uſo non pio, come ſarebbe in vantaggio de' parenti non poveri, non ſolo pecca contro la carità, non ſovvenendo a' neceſſitoſi, o contro la religione abuſando di coſe ſagre, e ſempre contro il precetto della Chieſa, che ciò gli proibiſce chiaramente; ma pecca ancora contro la legge della giuſtizia rubando l'altrui; e che però è tenuto alla re-

ſtituzione. Per tanto ſecondo il mite Tuzioriſmo ſaranno gli Eccleſiaſtici egualmente obbligati, che ſe foſſe cotal legge di giuſtizia certa, e dalla Chieſa definita, o confeſſata da tutti i Dottori; e ſarà loro interdetto di appigliarſi al parere di altri molti Canoniſti, e Teologi, che niegano tal obbligo di giuſtizia, non altramente che ſe loro conſigliaſſero di rubare. In oltre circa i giuſti confini del loro congruo ſoſtentamento vi ſono interpretazioni probabili, alla più ſtretta delle quali parimente ſaranno tutti obbligati. Or conſiderate, ſe gli Eccleſiaſtici abbiano tali opinioni probabili rigide in conto di leggi certe di giuſtizia; ſicchè o quelli, che da eſſe difettarono, ſi tengano obbligati a reſtituzione, o quegli, i quali ſono molto liberali co' poveri, e ſi tengono dentro i confini della più ſtretta congrua, come per favore del Cielo ſi ſcorge in tanti Veſcovi, e Prelati, lo facciano per l' obbligo del Tuzioriſmo, in virtù di cui dalla probabilità della rigida ſentenza ſi ſentano egualmente neceſſitati a ſeguirla, che l' amminiſtratore di uno Spedale da legge certa di giuſtizia è coſtretto a ſpenderne le rendite in mantenimento de' poveri.

Secondo paſſando dalle opinioni di preſente controverſe tra gravi Teologi a' diſpareri, che furono anche anticamente nella Chieſa di Dio tra uomini inſigni per dottrina, e ſantità circa coſe attenenti a legge; convien dire, che, ſe era ricevuto il mite Tuzioriſmo, reſtarono i Fedeli comunemente legati al parer di coloro, i quali l' obbligazione aſſerivano. Perocchè quantunque vogliamo concedere, che vario foſſe il giudizio delle genti intorno a' loro Maeſtri, ed altri più la dottrina di queſti, altri più la dottrina di quegli aveſſero in pregio; non poteva però prudentemente averſi opinione sì grande per gli Padri aſſertori del lecito, che annientaſſe l' autorità de' Padri difenſori dell' obbligazione dotti egualmente, e ſanti; onde coloro, che per avventura ſi atteneſſero alla ſentenza favorevole alla libertà, ſcuſare ſi poſſano, quaſi che prudentemente la credeſſero probabiliſſima, e l' oppoſita improbabile. Si vegga dunque nella Storia Eccleſiaſtica, ſe di fatto i Fedeli in tali probabili diſpute comunemente ſi ſieno tenuti ad una ſola parte, cioè alla rigida. Molto ſervirà queſta oſſervazione a conoſcere il ſenſo della Chieſa. Imperocchè ſe chiunque abbandona la ſentenza probabile favorevole alla legge per ſeguir la contraria probabile, o più probabile, che favoriſce la libertà, ſi mette a riſchio di offender Dio, di perder la Grazia, e la ſalute; anzi ſe per la ſua temerità certamente incorre in queſti mali: è fuor di dubbio, che il Tuzioriſmo mite ſarà ſempre ſtato la regola comune delle coſcienze non perdute; troppo chiaro eſſendo, che non ha timor di Dio colui, che opera con probabilità di meritarſi la ſua indignazione; nè ſcintilla di carità arde in quel cuore, che può amare, ed eleggere ciò, che forſe rompe ogni legame d' amicizia col ſommo Bene.

Terzo queſto mite Tuzioriſmo obbliga pure i Teologi, e Canoniſti, i quali interpretano la legge umana, e divina, non per iſterile ſpecolazione, ma per regola, e direzione del coſtume, a non recar mai interpretazione favorevole alla libertà, ſe non è probabiliſſima, o ſia largamente certa. Non debbono eſſi laſciarſi condurre a dire ciò, che loro ſembra più vero pel lume della ragione, ed autorità; ma debbono decidere ſempre per la legge, ſe ella è veriſimile: perchè l' inter-

l' interpretazion rigida adduce neceſſità, tanto ſolo che ſia probabile; la benignà non adduce eſcuſazione, ſe non è largamente certa. Quindi dovrà eſſere raro il caſo, in cui dotti, e ſavj Teologi decidano per il lecito, quando altri gravi Teologi decidono per l' obbligazione: perchè eglino non poſſono regolarmente credere, che le loro opinioni ſieno certe, e le altrui improbabili, ſenza luſingarſi con temerità, e ſenza diſpregiare con ingiuſtizia l' altrui autorità. Or ſe in leggendo i libri, e le Somme anco d' antichi uomini dottiſſimi ſi vedeſſe aſſai frequente l' oppoſizione, con cui gli uni ſtimano, e propongono per lecite a praticarſi quelle azioni, che altri aſſeriſcono, e danno come illecite; ciò dimoſtrerebbe, che il Tuzioriſmo non è aſſiſtito dal ſentimento, e dalla pratica de' Maeſtri. Della detta non rara oppoſizione nelle deciſioni abbiamo il teſtimonio di S. Antonino 1. p. tit. 3. cap. 10. §. 10. *Quòd autem ſint contrariæ opiniones inter Doctores ſanctitate, & ſcientiâ maximos in materia morali aliquando etiam ad ſalutem neceſſaria, patet per exempla. Nam B. Thomas in 4. tenet, quòd poſt lapſum in mortale non oportet aliquem ſtatim confiteri ſub peccato, habitâ copiâ Confeſſoris, niſi in paucisſimis caſibus, qui ibi ponuntur diſtinct. 17., & cum eo tenet Richardus. Sed Hugo de S. Victore, & B. Bonaventura ſunt in hoc contrariæ opinionis &c. Neutra horum opinio reprobatur ab Eccleſia, etſi B. Thomæ opinio communiùs teneatur, quæ tamen minùs tuta videtur. Raimundus Decretiſta, & Sanctus in Summa tenet, quòd participare cum excommunicato majori excommunicatione in loquela, cibo, & hujuſmodi, in caſu non conceſſo, ſit peccatum mortale univerſaliter. Sed D. Thomas in 4., & Joannes Andreas, & Archidiaconus tenent contrarium, & illud contrarium communiter tenetur: & ſic exempla innumera poſſent afferri.*

Quarto ſi debbe riflettere anco all' obbligazione, la qual conſiegue da queſto Tuzioriſmo per gli umani giudizj. Si trattano ne' Tribunali Eccleſiaſtici cauſe, nelle quali l' error della ſentenza data ſeco porti la traſgreſſion materiale di qualche legge divina; perchè la quiſtione verte circa coſa, che appartiene al diritto divino. Tali ſono alcune circa il valor del Matrimonio, circa la Simonìa di diritto naturale, e non puramente Eccleſiaſtico, ed altre. In tali caſi non può l' umano Giudice anco ſupremo togliere il peccato materiale per via di diſpenſa; perchè nium uomo può diſpenſare nella legge divina, e toglierne l' obbligazione. Non può a cagion d' eſempio il Giudice ſupremo dar tal ſentenza nella cauſa, in cui ſi tratti, ſe un Matrimonio ſia rato, e conſumato: Io dichiaro non doverſi aver per rato, e conſumato; e ſe per errore lo foſſe, io intendo di ſcioglierne il vincolo: perchè il Matrimonio conſumato è dall' uomo inſolubile. Ora eſſendovi ſecondo queſto Tuzioriſmo obbligazione di ſeguire la tuziore, ſe non è largamente certa l' oppoſita, il Giudice non dovrà ſentenziare ſecondo la pluralità de' voti di quella Congregazione, a cui ha rimeſſo l' eſame della cauſa: perchè ove tutti, o quaſi tutti non convengano, ma vi ſieno pareri autorevoli per l' altra parte; la coſa non è largamente certa. Adunque non biſogna conſiderare il più probabile, il più autorevole; ma decidere ſempre per l' obbligazione; o ſtia per eſſa il maggiore, o il minor numero de' voti: e ciò anche fuor di que' caſi, in cui per ragioni ſpeciali, e proprie della materia ognuno accorda doverſi decidere ſecondo la tuziore. Quel

che

che abbiamo detto d' ogni Giudice umano rispetto le cose appartenenti alla legge divina, si debbe stendere ad ogni altro, il quale sentenzj circa cosa appartente a legge di superiore Legislatore, della quale ei non può togliere il vincolo; avvengachè ancor egli, ove non si attenga alla parte tuziore, quantunque men verisimile, permetterà ciò, che probabilmente è in se illecito. Adunque si ponderi, o quanto sia possibile, o quanto sia in pratica de' Tribunali anco più rispettevoli la sentenza de' Tuzioristi mitigati, e Cattolici.

Quinto dalle cose dette parimente si raccoglie, che ove intervenga dubitazione probabile circa la legge di Legislator superiore, sicchè vi sieno interpretazioni per ragione, o per autorità gravi, e contrarie; non lice a' Governanti inferiori dipartirsi dall' opinion, che asserisce la legge, nelle loro disposizioni, statuti, ordinanze. E però scorrendo pe' varj gradi di podestà, dovremo in primo luogo asserire, che i Romani Pontefici in materia spettante al jus naturale, e divino, se variano le sentenze di gravi Dottori, non possano abbracciare liberamente delle due probabili quella, che più probabile reputino, o più accomodata alle circostanze: perocchè possono bensì disaminata la Teologica controversia diffinirla con sentenza infallibile per l' assistenza dello Spirito Santo; ma non potranno, restando la cosa indefinita, altra interpretazione seguire, che quella, la quale asserisce l' illecito. Lo stesso si deve dire de' Vescovi, e Prelati Ecclesiastici circa le interpretazioni gravi, e probabili delle leggi Pontificie, e Conciliari. Lo stesso de' Principi soggetti all' Impero circa le leggi comuni Cesaree; e finalmente d' ogni inferiore circa le leggi di coloro, a cui egli è subordinato.

Quindi siegue ancora, che non è lecito al suddito l'ubbidire, quando non può avere larga certezza, che il precetto del Governante immediato non sia in se difforme dalle ordinazioni del Legislator superiore: perchè inerendo a' principj del Tuziorismo anche mite, con ubbidire si esporrebbe il suddito a volontaria trasgression di un precetto, contro di cui nulla può chi essendo inferiore gli comanda probabilmente il contrario.

Sesto lo stesso Tuziorismo dovrà praticarsi anco nella contrarietà delle sentenze, che vertono circa i privilegj, i quali alle Chiese particolari, a' Regni, a Provincie, a Comunità Religiose competono: poichè dalla falsità del probabile, ed incerto privilegio ne siegue, che l' uso suo sia in se contrario alla legge comune, e vietato: onde non sarebbe lecito nell' incertezza della verità l' usar del medesimo.

Or se nella proposta contrarietà di probabili interpretazioni i Prelati si credessero liberi ad attenersi a qualunque delle due parti, secondochè giudicassero più convenire al bene della lor greggia, se i sudditi più pii fossero i più pronti ad ubbidire in somiglianti dubbj a' comandi de' loro Superiori immediati, se le Chiese, le Comunità Religiose, le Nazioni difendessero, e praticassero i lor privilegj, le lor costumanze, non ostante il contrasto, che lor fanno altri Dotti; nè il Mondo Cristiano li riputasse perciò riprensibili, sol che veda essere la loro pratica appoggiata a probabile, e forte ragione: sarebbe ciò argomento non ispregevole, che non è conforme al senso comune il già descritto Tuziorismo. Conciossiacosachè

chè non si potrebbero eglino giustificare dicendo, che così operano senza riprensione, perchè dispregiano come improbabili, o leggiere le opinioni contrarie: atteso che quantunque possa accadere, e talvolta accada, che uno penetri talmente le ragioni di una parte, e ne sia convinto, che, salvo tutto il rispetto dovuto all' altrui autorità, la stimi largamente certa, e l' altra poco, o niente probabile; non può però, come si è detto, frequentemente con cuore spassionato riputarsi certa la propia opinione contraddetta da altri, e pii, e dotti: onde a me sembra, che sarebbe più riprensibile ne' Fedeli intorno cose controverse l' operare a titolo di certezza, che ciascun voglia avere della sua opinione, di quel, che fosse l' operare a titolo di grave, e solida probabilità; perchè ogni altro d' animo neutrale vedrebbe, che quella certezza da affetto proviene, e da passione.

Dopo di aver proposte, e considerate le obbligazioni, le quali a me pajono conseguenti da questo Tuziorismo mite, e singolarmente sue proprie, rimarrebbe di recar gli argomenti, con cui egli viene impugnato da' difensori di altre sentenze, i quali comunque in altro tra lor discordi, tutti nondimeno Antituziorisli chiamar si possono, perchè contrarj non solo al Tuziorismo rigido, e condannato, ma anche al mite, e cattolico convengono essere rigor soverchio l' obbligar sempre all' interpretazione, che asserisce la legge, se non è improbabile, o di leggiera verisimiglianza; non permettendo, che seguire si possa l' interpretazione, che afferma il lecito, s' ella non è certa almeno in senso largo, o sia probabilissima, od unicamente probabile. Ma per non dir tutto nell' esposizione di una sola sentenza, sarà più acconcio, e comodo il produrre cotali ragioni, o in questa, o in quella delle opinioni contrarie al Tuziorismo, le quali per ordine dobbiamo esporre. Elle sono il Probabilioriſmo, l' Eque-Probabilismo, ed il Probabilismo. Quest' ultimo esige nell' opinione favorevole alla libertà il grado positivo di solida probabilità: i due primi richieggono di più il grado comparativo, l' un di maggiore, l' altro di eguale probabilità.

PARTE QUINTA.

Probabilioriſmo.

Capitolo I.

Si diſtinguono due parti del Probabilioriſmo, la benigna, e la rigida; e ſi eſaminano gli argomenti addotti in pruova della parte benigna.

IL Probabilioriſmo ſortiſce tal nome sì per riguardo a ciò, che concede nell' uſo delle opinioni, sì per riſpetto a ciò, che divieta. Egli permette l'uſo dell' opinione favorevole alla libertà, quando è più probabile dell' oppoſita; ed in queſta parte ſi oppone al Tuzioriſmo, anco al mite, e cattolico. Egli divieta l' uſo dell' opinione benigna, ſe non è più probabile; ed in queſta parte contraddice all' altre due ſentenze dell' Eque-Probabiliſmo, e del Probabiliſmo. Quindi un Autore può dirſi Probabilioriſta, in quanto contro al Tuzioriſta difende per innocente l'uſo della più probabile; e parimente Probabilioriſta può appellarſi, in quanto contro al Probabiliſta richiede, che l' opinione favorevole alla libertà ſia più probabile.

Qui eſponiamo la prima parte benigna del Probabilioriſmo, circa la quale forſe vi ſarà accaduto di oſſervare in più moderni Probabilioriſti, come leggermente la paſſano, ſenza molto appoggiarla, e difenderla, tutto inteſi a promuovere l' altra parte rigida contro de' Probabiliſti: della qual coſa queſti fanno querela; perchè penſano, che ſe i loro Avverſarj ſi applicaſſero di propoſito a provare la parte benigna, che abbracciano, e a difenderla dagli argomenti tuzioriſtici, con minor confidanza ſcaglierebbero poi contra di loro certe ſpecioſe ragioni, le quali per manifeſta ritorſione ſi rivolgono a ferire chi le avventò. Se la lamenta ſia giuſta, o piuttoſto vana, ed irragionevole, ſarà voſtro il giudicarne, quando dopo aver ponderate le ragioni, che giuſtificano l' uſo della più probabile, udirete quelle, che condannano l' eque-probabile, o ſolidamente probabile.

Il primo argomento ſi prende dall' amore della verità, e dalla diligente inveſtigazione

ligazione di lei, la quale spicca in chi siegue la più verisimile, quando la verità non si può trovare; ed il raziocinio è tale. Qualor non si può rinvenire il vero certo, resta scusato dall' errore colui, che siegue la opinione più verisimile. Or colui, il quale opera secondo la più probabile favorevole alla libertà, siegue la più verisimile, dove non può avere circa la legge la certa verità. Dunque egli resta scusato dall' errore; e però non pecca. La maggior proposizione del sillogismo si pruova: perchè nell' incertezza l' amor del vero compare nel seguire il più verisimile; sendo che questo è cercare con diligenza, e quanto si può, la verità, appigliandosi a ciò, che è più vicino al vero: e però debbe scusarsi chi per sorte così facendo cada in errore. La minore è chiara: perchè nella invincibile incertezza del vero circa la legge, ed il lecito, la opinion più probabile è la più vicina al vero.

Questo argomento prodotto da' Probabilioristi non è, se ben mi avviso, punto efficace a provare innocente l' uso della più probabile favorevole alla libertà. E primieramente esso pruova troppo, e scusa ancora chi non deve essere scusato. Voi dite, che è scusato colui, il quale posto tra due opinioni probabili, l' una, che afferma, l' altra, che niega la legge, segue la favorevole alla libertà, quando è più probabile; perchè si attiene alla parte, che più si accosta al vero. Adunque anche colui, il quale tra due opinioni contraddittorie circa il valore del Sagramento siegua la più probabile, lasciara la tuziore, si dovrà scusare; perchè anch' egli siegue quella, che più si accosta al vero: ciò che certamente è falso.

Poi considerando distintamente questo amore, questa diligente ricerca della verità, che si reca a giustificare l' uso della più probabile; o si parla della studiosa inquisizione del vero circa la quistione, se sia lecita in se, o no l' azione; ed il Tuzioriſta del pari, che il Probabilioriſta può essere accurato intorno ad essa. Amendue dopo diligente esame trovano esser probabile, benchè meno, che l' atto sia secondo se illecito; più probabile, che sia in se lecito. Egli è certo però, che lecita, e onesta cosa sarà l' ometterlo: nè il Tuzioriſta prescrivendo, che operiate secondo la tuziore meno probabile, fa pregiudizio alla verità, la quale non dissimula, non oscura, non trascura; ma prescrive di attenervi alla certa, e vera onestà dell' omissione, e di lasciare l' onestà dubbiosa, e incerta dell' atto. O pure si discorre di quella diligente ricerca, con cui l' operante aspiri a non far cosa, che sia illecita secondo se; la quale ricerca è propria non dell' intelletto, ma della volontà: ed il Tuzioriſta niega al Probabilioriſta la lode di questa diligente ricerca della verità; mentre avendo in mano l' onestà certa dell' omissione di quel contratto, di cui si controverte, se sia usurajo, ad essa non si attiene con ometterlo; ma più tosto va dietro all' onestà incerta, benchè più verisimile, con praticarlo: come appunto è convinto di non cercare la verità del Sagramento quel Ministro, che collocato tra due materie, una sicura, e l' altra di valore dubbioso, comechè più probabile, omette la prima, ed usa la seconda; atteso che quella più probabile, la quale per modo di favellare si appella più vicina al vero, probabilmente ne è tanto lontana, quanto dista il falso dal vero.

Il secondo argomento è questo. Non vi è altra ragione di condannare chi abbandonando la tuziore siegue la più probabile, se non perchè operando con

dubbio ſi eſpone a pericolo. Ma non opera con dubbio quegli, il quale ſiegue l' opinione più probabile, che detta il lecito, e laſcia la manco probabile, che aſſeriſce l' illecito. Adunque non vi è ragion di condannare di colpa chi laſciando la tuziore ſiegue la più probabile. La minore è paleſe dalla difinizione del dubbio, che è un' eguaglianza di ragioni oppoſite: onde dubbio non vi è, quando da una parte vi è ragion più forte.

Anche queſto argomento ſembra inefficace, e ſoffre l' inſtanza del primo. Non vi è altra ragione di condannar il Miniſtro del Sagramento, il quale laſciata la tuziore ſiegue la più probabile, ſe non perchè miniſtrando con dubbio del valore ſi eſpone a pericolo di nullità. Ma non v' ha dubbio, quando una ragion più forte, e più probabile ſta pel valore. Adunque non ſi può condannare il Miniſtro del Sagramento, il quale laſciata la tuziore ſiegue la più probabile. La minore è falſa: perchè ſebbene non v' abbia quello ſtretto dubbio, che dice uguaglianza di ragioni contrarie; vi è nondimeno quel dubbio, che dice grave ragione per amendue le parti, quantunque per l' una più, e per l' altra meno: e però non manca certamente alla più probabile quella incertezza, che ſeco apporta il pericolo d' inganno, e con eſſo il riſchio di far coſa ſecondo ſe illecita, ſe la più probabile, cui l' operante ſiegue, enuncia il lecito; come pure il riſchio di far coſa nulla, ſe la più probabile pronunzia del valore.

Egli è però vero, che cotale argomento, il quale così propoſto ſoffre contro di ſe graviſſime difficoltà, ſembrami poterſi riformar in guiſa, che con efficacia pruovi la più probabile non recar alcun pericolo di peccato formale, benchè non ſia immune dal pericolo di peccato materiale. Sia per tanto queſto il terzo argomento in favor della parte benigna del Probabilioriſmo.

Tuttavolta che manca la notizia neceſſaria, perchè la legge reſti intimata, ed applicata alla coſcienza dell' operante per obbligarlo attualmente, ſicchè non poſſa operare l'oppoſito ſenza colpa; egli non pecca formalmente, nè è reo in eſeguire l'azione, quantunque accaggia, che in ſe eſiſta la legge, che quell' azione divieti. Ma appunto quando la ragion più forte, l' opinion più probabile, e più ſenſata detta, che la legge non eſiſte, che è falſa; manca allora la notizia baſtevole, e neceſſaria per legar attualmente la coſcienza. Adunque l'operante non pecca formalmente, nè è reo di colpa nell' eſercizio dell' azione, quand' anche per caſo eſiſta, e ſia vera la legge, che proibiſce l'azione ſecondo ſe. Che poi la legge, la quale più probabilmente è falſa, non ſia baſtevolmente applicata alla coſcienza per difetto della neceſſaria notizia; pare aſſai chiaro: avvengachè ſendo coſa evidente, che la legge dev' eſſer provata, acciocchè leghi attualmente la volontà; non ſi può riputare baſtevolmente provata, quando vien rigettata come falſa dalla ragione più forte, o ſia dall' opinion più probabile, e più ſenſata. In cotal maniera ſi procede dello ſteſſo paſſo, e ſopra lo ſteſſo principio contro il Tuzioriſmo rigido, e contro il mite. Si argomenta contro del rigido, da che colla opinione probabiliſſima del lecito non ſi accoppia la notizia della legge neceſſaria, affinchè ſia applicata a legare la volontà; ſi argomenta contro del mite, da che neppur colla più probabile del lecito tal notizia neceſſaria ſi compone. Se poi vi

ſia,

ſia, o no la medeſima ſcienza baſtevole della legge, quando il lecito è ugualmente probabile, o è gravemente probabile, rimane indeciſo, e da eſaminarſi in appreſſo. Frattanto inferite dal detto fin qua, come la probabiliſſima, e la più probabile ſeco rechino la certezza morale, e pratica del lecito operare: perchè, comunque poſſano eſſere falſe più, o men facilmente; contuttociò amendue rimuovono dall' eſercizio dell' azione la colpa di prevaricazione da legge *hic, & nunc* obbligante, anche per il caſo di errore, rimovendo la neceſſaria notizia della legge medeſima.

Capitolo II.

Si arrecano altri argomenti, i quali impugnando il Tuzioriſmo mite dimoſtrano per lo meno lecito l' uſo della opinion più probabile.

IN favore di queſta parte benigna del Probabilioriſmo militano ancora altri argomenti, i quali ſi producono contro del Tuzioriſmo anco mite: perocchè s' eglino conchiudono la loro intenzione, al certo pruovano eſſer lecito l' uſo della opinione favorevole alla libertà, quando ſia più probabile.

I. Egli è ſtato ſentimento di uomini ſantiſſimi, e dottiſſimi, che ove ſi anno opinioni contrarie circa la interpretazion della legge, vi ſia luogo pe' Fedeli ad eleggere ſenza colpa l' opinione benigna. Ciò non anno inſegnato ſolamente quelli, che fiorirono nel tempo, in cui l' uſo lecito della ſolidamente probabile era comune ſentenza, ma anco gli Scrittori, e Teologi più antichi. S. Antonino Arciveſcovo di Firenze ha poſto per rimedio, e per regola delle coſcienze ſcrupoloſe la tuta elezione dell' opinione, che fa, com' egli ſi eſprime, al propoſito loro, vale a dire favorevole alla libertà: ciò che altri fecero prima di lui, riconoſcendo eſſer effetto di coſcienza ſcrupoloſa il dubitare, qual opinione ſi poſſa eleggere, dove variano gravi, ed approvati Dottori. Or ſarebbe ella poſſibile praticamente la ſicura elezione dell' opinione benigna tra le opinioni autorevoli, ſtante la legge del Tuzioriſmo? Eſſo richiede per aderire all' opinione benigna, ch' ella ſia largamente certa all' operante, tal che poſſa queſti non per affetto, o paſſione, ma per retto giudizio ſprezzare come leggeri, e quaſi come ſcrupoli le ragioni oppoſite, e meritamente riputare di poco momento, e peſo l' autorità contraria in ordine a render probabile la legge. E ciò eſige con coerenza a ſe medeſimo: avvengachè ſe grave fondamento aveſſe la obbligazione, non ſarebbe largamente certa la licenza dell' opera-

Or come mai il comun de' Fedeli può regolarmente parlando aver tal lume per la verità d' una opinione benigna, quando è controversa tra gravi, ed approvati Maestri; sicchè senza nota di temerità si possa formare coscienza, che la ragione, e l' autorità de' contrarj in ordine a quel punto è disprezzevole? Adunque se tra due opinioni autorevoli vi ha luogo ad eleggere sicuramente la benigna, forza è concedere, che basti almeno, ch' ella appaja più verisimile, senza escludere la grave verisimilitudine anco dell' altra.

II. Poisono i Maestri decidere per il lecito in cose controverse. Così anno fatto S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Antonino; ed anno deciso per reggere le coscienze. Anno dunque stimato, che si potesse con sicurezza seguire il lor parere. Ora credete voi, che a cagion d' esempio qualor S. Tommaso decide a favor della libertà contro S. Bonaventura, esiga da voi per poterlo seguire, che sia nella vostra estimazione di poco, o di niuno momento l' opinione contraria dell' altro Santo Dottore; o pure che un Santo si dotto, e sì moderato stimasse egli stesso la sua opinione largamente certa, e l' opposita improbabile? Anzi egli talora espressamente dice, che la contraria alla sua è probabile.

III. Si produce contro il predetto Tuziorismo anche la pratica de' Romani Pontefici, i quali circa la dispensazione nel Matrimonio rato non consumato, e circa lo sciorre i voti solenni di Religione anno seguita l' opinione favorevole alla libertà, senza diffinire la controversia, che vi era circa di ciò tra' Teologi, e anco tra' Principi della Scuola.

IV. E costume della Chiesa di lasciare indecise molte controversie, che si agitano tra gravi, ed approvati Dottori, non solo circa cose speculative, ma eziandio circa le pratiche attenenti al jus divino, ed umano; come in più Concilj si è veduto, e singolarmente in quello di Trento: e con ciò ella lascia sovente le contrarie sentenze nella loro probabilità. Or il dottissimo Domenico Soto nel lib. 6. de Justitia, & Jure, le cui parole altrove rapporteremo, cerca, come non sia necessario alla salvezza dell' anime il decidere tali quistioni; e risponde, che quando vi sono diverse opinioni tra gravi, ed approvati Dottori, la coscienza è sicura, qualunque di loro ella seguiti. Ma noi qui riflettiamo, come questa, la qual certamente è una saggia, e dolce economia della Chiesa, diverrebbe molto gravosa al comun de' Fedeli, ed avrebbe forza l' obbiezione in quel luogo medesimo prodotta dal Soto, se vi fosse l' obbligo del Tuziorismo mite. Imperocchè i Fedeli, come già si è detto, regolarmente sarebbon tenuti ad osservare la legge, come se vi fosse; ciò che non avverrebbe, quando si desse definizione; perchè già accennammo, che nelle quistioni ambigue la verità non è sempre da una parte; e così molte delle obbligazioni dubbiose si scoprirebbero false. Oltrachè riesce molto più difficile *cæteris paribus* il sottomettersi ad una legge, della cui esistenza l' intelletto non è convinto. Quindi rimane l' arbitrio più esposto alla trasgressione. Adunque il Tuziorismo sembra poco consentaneo alla provvidenza prudente della Chiesa; e però almeno è lecito di seguire l' opinione benigna, quando delle due probabili si appresenta all' operante come la più probabile.

V. La ragione del Tuziorismo anco mitigato, e cattolico pruova troppo, e con-

chiude più di quel, che certamente sia l' intenzione, e la credenza de' suoi difenditori: perocchè mentre ella prova, che di fatto anno commessa colpa, e colpa grave, ove la quistione è di materia grave, tutti quanti nelle cose incerte per ragioni quinci, e quindi forti anno seguito, o la solidamente probabile, o l' eque-probabile, o la più probabile. Imperocchè obbligano alla tuziore per questo principio; che il peccato formale consiste nel volontario disprezzo della legge; ciò che tutti ammettono. Aggiungono, che tal volontario disprezzo è inseparabile dalla libera elezione di un' opera, la quale l' uomo conosca esser probabile, che sia in se illecita, quantunque ancora più probabilmente la stimi in se lecita. Adunque la colpa formale è inseparabile dalla libera elezione di un' opera, di cui l' uomo conosce, che probabilmente è in se illecita, comunque più verisimile reputi, che sia in se lecita, perchè vi è opinione di ciò più probabile, ed autorevole. Ma appunto chiunque delle due opinioni probabili siegue la favorevole alla libertà, liberamente elegge di fare un' azione, cui non ignora essere in se probabilmente illecita, anche quando la licenza gli è più probabile. Adunque chi tra le probabili opinioni siegue la solidamente probabile, o l'eque-probabile, o la più probabile favorevole alla libertà, pecca, e formalmente trasgredisce la legge: onde ne consiegue, che abbiano peccato formalmente, e con vero reato tutti i Probabilioristi, Eque-Probabilisti, e Probabilisti, e chiunque ha operato secondo le loro sentenze. Or questo è un falso tanto incredibile, che, qualunque cosa si dica nella speculazione, non istimo, che uomo sensato possa avere sospetto, che sia vero. Perocchè o in una, o in altra di tali sentenze antituzioristiche sono stati uomini superiori ad ogni eccezione sì per dottrina, sì per santità. Anzi è certo, che in un tempo è stata, come si è detto, comune tra' Maestri allor viventi la sentenza, che asserisce lecito l'uso della solidamente probabile.

Per tanto se l' ommissione della tuziore tra le opinioni probabili seco traesse indeclinabilmente la colpa formale, e colpa grave in materia grave, come porta la ragion del Tuziorismo anche mite; senza dubbio Dio non avrebbe mai permesso, che prevalesse, e fosse comune la sentenza opposita; perchè egli non abbandona mai la sua Chiesa: e quantunque possa permettere, che molti de' Maestri in lei viventi cadano in materiale errore, o asserendo un' obbligazione, che non v' è, o negandone una, che veramente esiste; non può però permettere, che si renda comune tra' Cattolici Maestri viventi una sentenza, all' uso di cui senza scusa d' ignoranza invincibile vada inseparabilmente congiunta la colpa, e la rovina dell' anime. Perchè ognun sa, che il popolo Cristiano non può consigliarsi con i Morti; nè può egli, o consultare i loro scritti, o consultandoli fidarsi di meglio intenderli, che non faccia il comune de' Maestri, che vivono, ed insegnano nella Chiesa: onde sarebbe indotto nell' errore, nella colpa, nella rovina spirituale dell' anima, senza via, e modo di scansare tai mali, quando da tutti i Dottori gli fosse data per vera, e buona una dottrina, che indeclinabilmente nell' uso porti seco la colpa, e la perdita della Grazia. Adunque non sussiste la predetta ragione del Tuziorismo, che il peccato formale non si possa disgiugnere dall' esporsi a pericolo di peccato materiale. Aggiungesi, che ella sembra condurre al rigido Tuziorismo contro l' inten-

l' intenzione de' ſuoi Autori Cattolici : perchè anco nell' uſo della probabiliſſima vi è qualche pericolo di errare, facendo coſa, che ſecondo ſe non ſia lecita.

VI. Impugnano ancora il Tuzioriſmo mite, perchè eſigendo in tutte le coſe umane, le quali ſono piene di probabili coniet ture, una cognizione moralmente certa dell' oneſtà ſecondo ſe, e negando, che per via di rifleſſione ſi poſſa pervenire dal dubbio rimoto alla ſicurezza proſſima, e pratica della coſcienza; in ogni dubbio obbliga alla legge incerta; e così impone un giogo intollerabile, moltiplicando le obbligazioni, quanti ſono i caſi ſoggetti a dubitazione; e da una regola, che più volte aſſolutamente non è poſſibile a praticarſi: avvengachè non rade volte vi è probabilità di contrarj diritti tra due, e la parte più tuta per uno è meno tuta per l' altro. E la più ſicura per Tizio il pagare ciò, che probabilmente deve a Sempronio; ed è la più ſicura per Sempronio il non ricevere ciò, che probabilmente non gli è dovuto: onde amendue non poſſono ſeguire la tuziore nel dubbio probabile. Per tanto debbe dirſi, che nel conflitto di opinioni probabili non ſiamo ſempre obbligati alla tuziore; ma che almeno ſi può ſeguire l' opinion più probabile, la qual pronunzj del lecito atteſo tutto.

Capitolo III.

Si diſaminano le riſpoſte, che i Probabilioriſti danno al tuzioriſtico argomento difendendo la parte benigna della loro ſentenza.

Espoſte le ragioni della parte benigna del Probabilioriſmo, le quali la provano contro del Tuzioriſmo anco mite, convien diſcutere le riſpoſte, che in favor di lei ſi danno all' argomento tuzioriſtico preſo dal pericolo, a cui ſi eſpone chi opera ſecondo la benigna più probabile, e laſcia la rigida men probabile.

La prima riſpoſta, che ſi arreca, ella è queſta. Quando la benigna è più probabile all' operante, la rigida a lui non è probabile, ma piuttoſto improbabile. Adunque egli accomodandoſi alla benigna non opera con probabile pericolo di far coſa in ſe illecita; o ſia non fa coſa, di cui preſſo lui ſia probabile la proibizione. L' aſſunto di queſto entimema ſi pruova così. La rigida manco probabile non è probabile all' operante, s' egli non può fiſicamente, o almeno prudentemente opinare, o credere, che ſia vera; atteſo che altro non è, che l' opinione ſia probabile preſſo di lui, ſe non che poſſa egli approvarla con darle il ſuo aſſenſo fiſicamente, e prudentemente, come ad opinione vera. Or non può l' operante preſtar aſſenſo, come ad opinione vera, alla manco probabile; perchè egli non può acconſentire

acconsentire, se non alla ragion più forte delle due contrarie forti: e quando lo potesse fare, lo farebbe con imprudenza, seguendo la parte men verisimile.

Questa soluzione è difficile, e pare, che non soddisfaccia all' argomento opposito. Ella primieramente suppone, che l' intelletto non possa rivolgersi, ed applicarsi alle gravi ragioni, le quali provano l' obbligazione, e prestar loro assenso, non ostante che vi sieno motivi gravi, o più gravi per l'altra parte. Ma ciò da molti Filosofi, e Teologi viene a' Probabilioristi conteso. In oltre la stessa risposta assume, che quand' anche potesse l' operante credere vera l' obbligazione manco probabile, egli opererebbe contro il precetto della prudenza così credendo: e questo ancora è contraddetto; perchè anco il motivo della legge è grave, comunque meno probabile, e però l' opinione per lui conceputa non è leggiera, o stolta: onde benchè la prudenza *cæteris paribus* consiglj di aderire al più verisimile, non divieta di rivolgersi al verisimile anch' esso grave, comechè minore.

Nè dalla parte della volontà interverrà difetto, potendo ella applicar l' intelletto alla parte della legge per amor dell' ubbidienza. Finalmente si niega all' opinione, che ha una ragion forte, il nome di opinione probabile: ma ingiustamente, contro il sentimento non solo de' moderni, ma anco degli antichi Scrittori, come a suo luogo dimostreremo; che che si debba dire circa il potere, o no dar assenso alla manco probabile.

Ma per non contendere qui del nome, mentre la difficoltà, che si debbe sciorre, nella cosa stessa risiede; non si può negare, che la verità del lecito sia gravemente dubbiosa per la ragion forte, che milita a favor della legge, quantunque contraria ragion più forte stia pel lecito. Adunque col chiamare improbabile la manco probabile non si toglie il pericolo grave di far cosa vietata secondo se; e però non è anco sciolta l'obbiezione del Tuzioriſta Cattolico. E qui mi giova avvertirvi, che quando l' intelletto declina opinando ad una parte, si dice bensì, ch' egli ha dubitazione leggiera dell' altra parte a modo di formidine, o di scrupolo. Ma ciò vuole intendersi unicamente in paragone di quel dubbio, per cui l' intelletto sta sospeso, ed ondeggiante fra le due parti, prima che all' una, o all' altra aderisca: nè però si dee dire, che quando egli finalmente a questa, od a quella porge l'assenso, sia sempre leggiero, e vano il rischio di errare; perchè può essere, che anco le ragioni opposte siano valide, e di momento.

Altra risposta si da negando, che la rigida manco probabile possa essere gravemente probabile; perchè non vi è probabilità più tenue della probabilità minore. Ma con buona pace di chi rende cotal soluzione, ella è assai debole, per non dir vana, ed insussistente; mentre confonde il manco, che è comparativo, col poco, o tenue, che è assoluto. Forsechè non vi possono essere due ragioni valide, benchè una lo sia più dell' altra; come vi possono essere due uomini robusti, benchè non sieno di eguali forze? E perciò si aggiunge altra risposta dicendo, che non si permette qualunque opinione più probabile; ma quella solo, che sia di gran lunga probabiliore, e tanto, che all' opposita non rimanga, se non una tenue, e dispregevole verisimiglianza. Ma chi risponde in cotal guisa, o è nel numero di que' Teologi, i quali precisamente nella lor tesi asseriscono, che lecito è seguire

la più probabile, e comandano di lasciarsi condurre dal più vero, e confessano, che la più probabile può esser facilmente falsa: ed egli in questo luogo cede all' argomento de' Tuzioristi; mentre con esso loro già afferma, che non si può seguire il lecito più verisimile, quando non è più tosto largamente certo. O egli ha stabilito, che non si può seguire la più verisimile favorevole alla libertà, se non supera l'opposita di tanti gradi, che a questa nel paragone non resti grave probabilità: ed a lui non fa di mestieri dar risposta all' argomento de' miti Tuzioristi, nel ruolo de' quali egli già si truova; ma più tosto debbe rispondere agli argomenti, che si arrecano per la parte benigna del vero, e propio Probabilioriſmo contro il mite Tuzioriſmo.

La terza risposta è quella, in cui sembra, che alcuni Probabilioristi concedano, che l' operante in seguendo l' opinione più probabile favorevole alla libertà operi con un prudente timore di offender Dio nella sua operazione; perchè siegue l' opinione, la quale, comechè sia più verisimile, può essere facilmente falsa: e lo vogliono giustificato dal detto divino: *beatus homo, qui semper est pavidus.* Ma primieramente questa risposta si da con poca coerenza: perocchè come si può asserire, che il pericolo, a cui soggiace l' opinion più probabile, d' essere in se falsa, fondi un prudente timore di offender Dio con seguirla; mentre si vuole, che la maggior probabilità scusi l' operante dalla colpa, quando bene accadesse, che l' azione fosse in se mala? Se sa l' operante, che è lecito seguire la più probabile, e che sotto tale maggior apparenza di vero non gli sarà imputata a colpa la difformità dalla legge, che per caso vi sia; come mai seguendo egli la più probabile prudentemente teme di peccare, e di oltraggiare la divina Maestà? Forse perchè la più probabile giustifichi solamente, quando è vera, e precipiti nel peccato chi la siegue, quando è falsa; e perciò si debba prudentemente temere di contrar colpa, e reato, come vi è giusta ragion di temere, che la più probabile sia in se falsa? Ma se la cosa va così; se è verisimile, benchè meno, che l' operante peccherà, e perderà la giustizia, come è verisimile, benchè meno, che la cosa sia in se illecita: non si debbe chiamar beato, ma temerario dispregiatore della divina Maestà colui, che lasciata la tuziore, quantunque meno probabile, vuol seguire la più probabile favorevole alla libertà; ed accetta la divina offesa esercitando l' azione, da cui può astenersi, non ostante il rischio, che in essa corre, di offender Dio. Egli sarebbe imprudente, e condannevole, se potendo non volesse astenersi dalla bevanda, di cui, benchè più probabilmente opini, che sia innocente, pure prudentemenre teme, che non sia forse avvelenata: e si predicherà poi beato, chi rifiuta di astenersi dall' azione, e la pone con timore non iscrupoloso, e nato da vana apprensione, ma sensato, e fondato su grave probabilità della divina offesa? E qui convien ripetere: non è forse un male infinitamente maggiore del veleno, e della morte il peccato?

Noi adunque collo Spirito Santo chiameremo più tosto beato quell' uomo, che sempre teme di offender Dio prima di operare; e però va cauto, affine di non peccare per colpevole inconsiderazione, o ignoranza della legge, che può, e debbe sapere. Beato chiameremo quell' uomo, che teme affine di non opera-

re,

re, quando non ha ſufficiente ragione, che vaglia a giuſtificarlo. Beato quell' uomo, il quale, quantunque non ſia a ſe conſapevole di grave colpa commeſſa, non però ſi aſſicura di eſſer giuſto; perchè ſa, che può eſſere, che ne abbia commeſſa alcuna, di cui non abbia memoria; che abbia dato qualche conſenſo peccaminoſo deliberato, ma momentaneo, di cui non ſia rimaſto veſtigio nella ſua cognizione: ſa, che può aver peccato per colpevole ignoranza, e non ſa di aver ottenuta la remiſſione de' peccati conoſciuti, ed ignorati, non ſapendo di averne fatto una vera penitenza.

Reſta l' ultima riſpoſta, ed è quella, che abbiamo già accennata di ſopra; cioè che veramente nel conflitto di due opinioni probabili la più probabile nè è, nè appare immune da pericolo di eſſer falſa; e che per neceſſaria conſeguenza il ſeguire la più probabile favorevole alla libertà non va eſente da riſchio di far coſa forſe illecita ſecondo ſe; vale a dire da riſchio di peccato materiale: ma bensì dal pericolo di peccato formale ella è ſicura; perchè quando pure vi foſſe in ſe la legge, non legherebbe la coſcienza per difetto della neceſſaria notizia, qualor dalla ragion più forte, e dall' opinione più autorevole ſi appreſenta per falſa. Concioſſiacoſachè il divino Legislatore, il quale, come è fuor di dubbio, non ha intenzione di obbligare col ſuo precetto il ſoldato a non guerreggiare pel ſuo Principe, quando il precetto medeſimo non è certo, nè ſimilmente il ſuddito a non ubbidire; neppure intende di obbligare all' ubbidienza di una legge, che con maggior ragione ſi crede falſa. Queſto ſembra lo ſcioglimento migliore dell' obbiezione, il quale non può rifiutarſi dal Tuzioriſta Cattolico; atteſo che non è altra la ragione, per cui è lecito nel dubbio circa la legge di ſeguire la probabiliſſima. Non è già, che queſta ſia eſente da pericolo di falſità; eſſendo che vi ſono coſe, in cui è imprudenza il laſciare un mezzo certo, e ſicuro per attenerſi ad un ſolo probabiliſſimo; e perciò appunto è imprudenza, perchè il probabiliſſimo è mezzo aſſolutamente incerto: ma bensì lice ſeguire la probabiliſſima, perchè ſecondo retta ragione dobbiamo dire, che Dio ſapientiſſimo non ci voglia reggere, nè eſigere da noi ubbidienza con una legge, la quale, comechè ſia in ſe vera, appreſſo noi non abbia apparenza di vera, ma piuttoſto di falſa per ragioni probabiliſſime. Quindi dove da alcun ſi dice, che in ſeguire la probabiliſſima, o la più probabile ſi diſprezza il contrario come ſcrupolo; affinchè ciò poſſa eſſer vero, non ſi debbe intendere di ſcrupolo, o di formidine irragionevole circa il peccato materiale; ma bensì circa il peccato formale: avvengachè l'aver qualche formidine della falſità di opinione incerta non è imprudente ſcrupolo; ma è ſcrupolo il temere perciò di colpa nell' operare conforme ad eſſa, ancorchè ſia probabiliſſima, o più probabile.

Capitolo IV.

Si propone l' altra parte rigida del Probabilioriſmo contraria all' Eque-Probabiliſmo, ed al Probabiliſmo; e ſi additano le ſue principali ragioni, riſerbandone la diſamina più accurata ad altro luogo.

L'Altra parte del Probabilioriſmo, la quale chiamiamo rigida, non per tacciarla di rigore riprenſibile, ma unicamente per eſprimere, che in eſſa ſi contiene l'obbligazione difeſa da'Probabilioriſti in queſta controverſia, come abbiamo diſopra dichiarato; ella è, che aſſeriſce illecito il ſeguir mai l'opinione favorevole alla libertà, ſe non è più probabile dell' oppoſita: e però contraddice all' Eque-Probabiliſmo, il quale laſcia libera l' elezione tra le due opinioni egualmente probabili; ed al Probabiliſmo, il quale concede pure libera l' elezione tra le due gravemente probabili, ancorchè appariſſe qualche eccesſo di probabilità dalla parte della legge. Ad amendue ſi oppone il Probabilioriſmo. Si oppone all' Eque-Probabiliſmo, mentre obbliga a ſeguire la parte tuziore, quand' è ugualmente probabile; e ſi oppone al Probabiliſmo, mentre a *fortiori* obbliga a ſeguire la tuziore, quand' è più probabile. Or a procedere con ordine produrremo in queſto luogo le ſole principali intrinſeche ragioni, che apportano i Probabilioriſti per negare l' uſo della opinion favorevole alla libertà egualmente probabile; siccome quelle, che oppugnano ad un tempo ambedue le ſentenze, le quali poſcia dobbiamo eſporre. Ma tali ragioni per ſerbare la brevità qui toccheremo in compendio, dovendole poſcia conſiderare a fronte delle ragioni, e riſpoſte degli Eque-Probabiliſti.

Il primo argomento ſi prende dal pericolo, a cui ſi eſpone, di peccare chiunque ſegue la egualmente probabile favorevole alla libertà; perchè fa coſa, che forſe è in ſe illecita: e ſi adducono le parità già recate del veleno, ed altre ſomiglianti. Ma ſembra, che cotal argomento preſo dal ſolo riſchio di far coſa ſecondo ſe illecita abbia manifeſta ritorſione contra la parte benigna del Probabilioriſmo, come può conſtare dalle coſe anzidette. Certamente quando amendue le opinioni oppoſite ſono ſolidamente probabili, vi è ſempre la probabilità del peccato materiale per chi non ſiegue la tuziore. Che poi la maggior probabilità, che appaja all' operante nella opinione favorevole alla libertà, lo ſcuſi nel pericolo, e la eguale non lo ſcuſi; abbiſogna di altra pruova: mentre quelle parità, che

ſi aggiun-

ſi aggiungono, furono già da noi ſciolte; e ſe valeſſero, proverebbono illecito l' uſo ancora della più probabile, anzi della probabiliſſima, e ci condurrebbono al rigido Tuzioriſmo.

Si argomenta poi dal principio: *in dubijs tutior pars eſt eligenda.* Imperocchè quando l' opinione favorevole alla libertà è ſolo eque-probabile, la coſa è dubbioſa; ed in virtù di tale principio ſiamo tenuti alla tuziore. Ma per vedere ſe queſto argomento ſi poſſa, come il primo, ritorcere contro l' altra parte benigna del Probabilioriſmo, uopo ſarebbe di eſaminare primieramente, ſe quel famoſo aſſioma parli ſolo del dubbio, il quale ſi truova nel conflitto di due opinioni eque-probabili, e non ancora del dubbio, che v' è, quando l' una, e l' altra è probabile, tutto che all' operante ſia più probabile la favorevole alla libertà. Perocchè l' aſſioma preſcrive l' elezione della tuziore per cagion del pericolo, che va congiunto alla men tuta: e come ſi è dimoſtrato, il pericolo di far coſa illecita ſecondo ſe accompagna eziandio la meno tuta, che all' operante appar più probabile. In ſecondo luogo per diffinire, quanto concluda nella noſtra quiſtione quel pronunziato; *in dubijs tutior pars eſt eligenda*; è neceſſario d' inveſtigare, ſe quell' *eſt eligenda* contenga un precetto univerſale per tutti i dubbj, o piuttoſto un ſemplice conſiglio; e ſe per alcuni dubbj contiene rigoroſo precetto, e per altri ſolo conſiglio, quali ſiano queſti, e quei dubbj: eſame, che ſi farà da noi, dopo che ſaranno precorſe alcune neceſſarie notizie.

Altro argomento ſi produce contro dell' Eque-Probabiliſmo; ed è, che ſuppoſta l' eguale probabilità delle contrarie opinioni non ſi può purgar la coſcienza da dubbio pratico di peccare, ed offender Dio: perchè l' operante rimane neceſſariamente perpleſſo, ſe gli ſia lecito, o no il procedere all' opera *hic*, *& nunc* atteſo tutto; ſotto il qual dubbio giuſta il vero, certo, e comune ſentimento de' Teologi ſiamo obbligati alla parte tuziore. Ma queſto argomento, acciocchè ſia concludente, deve paſſare per molte coſe, le quali ſono controverſe; come ſarebbe, ſe l' operante per deporre il dubbio pratico, e concludere, che gli è lecito ſeguire l' eque-probabile, debba giudicare aſſolutamente, ch' ella ſia vera, o pure ſe baſti, ch' egli ſappia eſſer lei grave, ed egualmente veriſimile: e quando debba giudicarla vera, ſe poſſa ſificamente farlo, o piuttoſto reſti coll' intelletto neceſſariamente legato, ſenza che poſſa la volontà applicarlo, e determinarlo ad aderire ad una delle due opinioni: e finalmente quando poſſa per volontaria elezione applicarſi ad una delle ugualmente probabili, ſe poſſa farlo altresì con elezion razionabile, e prudente: coſe tutte, di cui non ſi può decidere ſenza aver prima uditi gli Eque-Probabiliſti. Contuttociò gioverà l' aver accennati queſti capi di argomentazione, non ſolo per intendere qui almeno confuſamente, quali ſieno, dirò così, le baſi della rigida parte propria del Probabilioriſmo; ma ancora per avvertirvi anticipatamente, che ſtiate attento a ponderarne di poi la ſolidità, e l' efficacia, quando ſi tratterà dell' oppoſita ſentenza. Veggiamo ora, quali obbligazioni ſeco porti nella pratica lo ſteſſo Probabilioriſmo.

Capitolo V.

Si eſpongono alcune pratiche obbligazioni, le quali proprie ſono del Probabilioriſmo.

LA prima obbligazione, la quale conſiegue dalla legge del Probabilioriſmo, è di ricercar la maggiore probabilità con diligenza, e ſenza paſſione, od affetto, che alla ragione aggiunga peſo. Concioſſiachè la legge, la quale obbliga, conoſciuta che è, ad operare ciò, ch' ella comanda; obbliga ancora ad uſar diligenza per riſaperla: onde non iſcuſa, ſe per negligenza è ſconoſciuta. Anzi non ſolo aſtrigne ad informarſi di lei in generale; a cagion d' eſempio, non obbliga ſolamente a ſapere, che vi è il comandamento della Chieſa di udire la Meſſa in dì feſtivo; ma eſige ancora, che c' informiamo della obbligazione ſua ne' caſi particolari, ne' quali inſta il debito dell' oſſervanza; come per eſempio debbo ſapere altresì, ſe oggi ſia giorno di feſta. Per tanto ſe vi è legge di ſeguire la più probabile opinione, vi è anch' obbligo di ricercarla. E perchè, come anzi notammo, qui non ſi fa conto di quella veriſimiglianza, che da imperizia, da negligenza, da affetto naſce; neppur può ſoddisfarſi alla legge del Probabilioriſmo con una maggiore veriſimiglianza, la quale provenga da cotali eſtranee cagioni. Onde siccome non iſcuſerebbe un Probabiliſta il dire: io ho ſeguito ciò, che pareami gravemente veriſimile; ſe non è inſieme a ſe conſapevole della baſtevole perizia, diſcernimento, diligenza, e cuor libero da affezione, quanto ſi ricerca per iſtimare, che il ſuo veriſimile ſia grave, e degno di approvazione: così non giuſtificherà il Probabilioriſta il dire: io ho praticato ciò, che ſtimava più probabile; ſe non ha rimoſſe quelle cagioni, che tanto più facilmente alterano l' eccesſo della probabilità, e non ha uſato di quel maggiore avvedimento, che è neceſſario per diffinire tra le gravi ragioni, ed autorità, qual ſia la più meritevole d'approvazione. Conviene adunque di neceſſità giuſta il Probabilioriſmo, che ſi bilancino i fondamenti delle opinioni, non ſolamente fino ad un ſegno, che ci aſſicuri di far coſa, la quale non ſi opponga a verità evidente, o certa, o probabiliſſima, e vada fondata in buona ragione; ma più avanti fino a portare fermo, ed accertato giudizio della miglior ragione: perchè una legge ſaggia non può preſcrivere il più probabile in diverſa maniera.

Verò è, che l' obbligazione di cercare il più probabile diverſamente ſtrigne l' operante da quel, che obblighi il Direttore, o Confeſſore: perocchè l' operante non è neceſſitato a tal eſame, quando voglia ſenz' altro appigliarſi alla tuziore;

non

non eſſendo egli tenuto a cercare, ſe ſia libero, o no ad omettere un' opera buona, quando la vuol fare, o vi ſia coſtretto dalla legge, o non lo ſia. E ſebbene alcuni Probabilioriſti, quando promuovono il loro argomento preſo dal più vero, ſembra, che obblighino alla maggior veriſimilitudine, da qualunque parte ella ſi truovi, o dalla parte della legge, o dalla parte della libertà; contuttociò noi crediamo, nè eſſi diſſentiranno, che ſia coſa lodevole il ſeguire in operando la tuziore, comechè ſia meno probabile dell' opinion favorevole alla libertà; onde a cui piaccia di quella ſeguire, non pecchi, nè uopo gli ſia d' eſaminare, da qual banda ſi tenga la maggiore probabilità.

Per l' oppoſito non ſi poſſono da queſto eſame diſpenſare i Confeſſori, e Direttori dell' anime; nè loro è lecito lo sdoſſarſi di tal cura con obbligare i Penitenti alla più tuta, quando ſanno, che vi ſono contrarie opinioni: atteſo che mentre la parte benigna del Probabilioriſmo aſſeriſce lecito l' uſo della più probabile favorevole alla libertà, ſarebbe ingiuſto l'obbligare gli altri ad attenerſi alla legge, quando fatta la dovuta diligenza ſi potrebbero forſe liberare, e potrebbeſi loro permetter l' uſo della benigna come più probabile dell' oppoſta.

Secondo ſi deve conſiderare, qual elezione delle opinioni poſſa fare l'idiota, eſſendo ammeſſa l'obbligazione del più probabile. Egli non può eleggere l'opinione favorevole alla libertà affidato ſul propio parere, ſecondo cui migliori giudichi le ſue intrinſeche ragioni: perchè o egli neppur le intende, o almeno non può come imperito formar prudente giudizio del loro valore, e della ſuperiorità, che abbiano rimpetto agli argomenti oppoſiti. Gli rimane adunque di riportarſene all' autorità, non degli Scrittori, come è chiaro, perchè ne ignora le ſentenze, il numero, la maggiore, o minor eccellenza, ed anco i nomi; ma bensì degli uomini viventi, e periti, che può trovare. Da queſti come debbe informarſi delle leggi certe, così nelle coſe dubbioſe ha da cercare il più veriſimile. Or ſe circa la maggior probabilità della ſentenza foſſe uniforme, e comune il ſentimento degli uomini dotti, come di coſa moralmente ſicura; baſterebbe a queſto indotto l'interrogare qualunque ſufficientemente erudito nella Scienza Morale: perchè mediante il teſtimonio d'un uomo probo, e che ſa ciò, che concordemente è ricevuto, potrebbe certificarſi della ſentenza più probabile. Ma non ſi truova queſta conformità di pareri circa la maggior veriſimiglianza, quando variano notabilmente le opinioni di gravi, ed approvati Dottori; perchè in tal caſo ciò, che più è veriſimile agli uni, rieſce men probabile agli altri: onde quell' ordinario Teologo potrà dire bensì ciò, ch' egli reputa più vero; ma non potrà negare però, che altri diſſentano da lui, e ſtimino più vero l'oppoſito. Ciò ſuppoſto quale ſarà l'obbligazione dell' uomo idiota ſtanti i principj del Probabilioriſmo? Può egli tenerſi al parere del Teologo, o del ſuo Parroco ſenza interrogar verun altro? Può ad eſſo conformarſi, ancorchè ſappia, che altri decidono diverſamente?

Per riſpondere convien riflettere al principio del Probabilioriſmo. Egli vuole, che per ſeguire una opinione ſia neceſſario giudicarla vera, e credere direttamente, che la coſa ſia lecita ſecondo ſe. In oltre afferma, che non ſi può, o non

ſi

ſi debbe credere vera, ſe l'operante non vi è ſpinto dal motivo più probabile, almeno di maggiore autorità. Poſto ciò, ſe il Parrochiano ineſperto ſa per eſempio, che vien negato da altro Parroco ciò, che a lui ſi dice lecito dal ſuo Paſtore, deve a ſuo modo badare, qual ſia de' due Parrochi il più pio, ed il più dotto. Se nol può diſcernere, è obbligato ad aſtenerſi dall' azione per coſcienza perpleſſa; perchè non può credere al ſuo Paſtore, ſendo che la di lui autorità non gli appar più congiunta col vero; nè può credere all' altro per la medeſima ragione. Se poi crede l'altro più dotto, da queſto, e non dal ſuo Sacerdote ſi debbe conſigliare ne' dubbj, quantunque il ſuo ſia dotato di ſufficiente, ed anco abbondante dottrina; sì perchè egli non potrà credere al ſuo Parroco, quando il parere di queſto non concordi col parere di quello; sì perchè è obbligato a cercare il parer più probabile, più autorevole. Ma forſe ſi potrà concedere à queſto rozzo, che quando vede eſſere pari l'autorità del ſuo, e dell' altro Parroco, allora conſulti ſe medeſimo, e guardi, ſe a lui ſembra per ragione più vero il parer favorevole alla ſua libertà. Ma non ſi vede, come ciò poſſa egli fare: perchè, come ſi è detto, la grave veriſimiglianza deve naſcere da ſufficiente perizia, e non eſſere ſoſpetta di paſſione. La veriſimiglianza maggiore, ſe è neceſſaria al lecito operare, debbe avere le ſteſſe doti. Or l'idiota non è perito, ed è giudice in cauſa propia: e però il rimettere a lui cotal giudizio, ſarebbe riporre la cauſa in mano di giudice incompetente. Ed a me ſembra, che l' imperito nell' accennato caſo di diſparere, in ſeguendo la parte favorevole alla libertà per quel grano, che vi aggiunge la ſua maggior veriſimiglianza, commetterebbe quella imprudenza, che moſtrerebbe un terzo, il quale udendo S. Bonaventura ad aſſerire come più vera la giuſtizia di un contratto, e S. Tommaſo a negarla, perpleſſo ſi rivolgeſſe al ruſtico, e l' interrogaſſe, qual de' due Dottori abbia miglior ragione; ed alla deciſione benigna di lui ſi atteneſſe nell' operare, come alla parte più probabile.

Poſſiamo in terzo luogo ricercare, quale ſia generalmente l' obbligazione de' Fedeli nell' elezion del Confeſſore giuſta la ſentenza, che eſponiamo. Circa di queſto punto convengono i Teologi, che vi è ſtretta obbligazione di eleggere Confeſſore idoneo, di cui atteſa la ſofficiente notizia della Morale non abbia il Penitente ragion di dubitare, ſe ſappia diſtinguere tra lebbra, e lebbra; cioè ſe nelle coſe certe ſaprà diſtinguere le ſpezie diverſe de' peccati, i veniali, ed i mortali, e di queſti l' ineguale gravezza: perchè è manifeſto, che, dove ſia privo di tale ſcienza, non poſſono i Fedeli ricorrere a lui, nè come a Giudice, nè come a Medico. Di più ſi ricerca, che atteſe le altre ſue prerogative di prudenza, e di coſtume ſi debba credere, che ſaprà, e vorrà eſercitare interamente l' officio ſuo, ed applicar loro i rimedj neceſſarj alle loro ſpirituali infirmità, di opportuna correzione, proporzionata penitenza, e mezzi conducenti a guardarſi dalle colpe: che nelle coſe, nelle quali cader poſſa qualche dubbio, loro non permetterà l' uſo di ſentenze larghe, o poco probabili, e non fondate in grave, e ſolida ragione. Queſte, ed altre coſe, cui non è d' uopo dir tutte, ſono neceſſarie, acciocchè

chè il Penitente con ſicura coſcienza ſcelgaſi il Confeſſore. Oltre di che tutti conſigliano ad eleggere per iſtabile Direttore dell' anima propria un de' più pii, ſpirituali, prudenti, e dotti, al quale il Criſtiano poſſa atteſo tutto conſegnare con piena fidanza la ſua condotta nell' importantiſſimo negozio della eterna ſalvezza. Si cerca ora, quale ſtretta obbligazione poſſa recare la ſentenza del Probabilioriſmo, ſecondo cui ſembra, che, ove ſi elegga Confeſſore per ſeguirne regolarmente il parere negli occorrenti dubbj di coſcienza, ſarebbe peccato il non cercarſi tra quei, che un può moralmente, e ſenza notabile difficoltà avere, il più autorevole pel migliore accoppiamento di pietà, e di dottrina, le deciſioni del quale meritamente poſſano eſſere al Penitente le più probabili. Perocchè il Probabilioriſmo, il quale obbliga colui, che ſi regge colla intrinſeca ragione, a non fidarſi della grave ragione, ſe ella non è anco la più grave; e colui, che ſi voglia regolare colla guida di un qualche dotto Scrittore, ad eleggerſi il più probabile di quei, ch' egli poſſa conſultare: deve ſimilmente aſtrignere chi ſi ha da governare coll' autorità di un Direttore, quaſi con regola viva, a ſcerre la migliore, e però atta a rendere i conſigli più veriſimili. Ma avvertite, che qui ſi parla dell' elezione di un Confeſſore, del quale vogliate fidarvi ne' dubbj, anche quando decida in favore della voſtra libertà; come è ſpediente, che poſſiate fare ne' dubbj ordinarj, in cui per la gravità, o difficoltà della materia non detti la prudenza di conſultarvi con più d' uno. Per altro il Probabilioriſmo non vi divieta di confeſſarvi anche dal meno dotto, quando non avete, ſe non coſe leggeri, o certe, e comunemente note, o ſiate diſpoſto nel dubbio di non farvi lecita coſa veruna ſenza la deciſione d' altro più dotto.

Egli è anco conſeguente alla legge del Probabilioriſmo, che il Confeſſore non permetta al Penitente l'opinione favorevole alla libertà, quando la ſtimi, o equeprobabile, o manco probabile: avvengachè ſiccome debb' egli giuſta la comune dottrina obbligarlo a laſciar l'uſo di opinioni temerarie, larghe, improbabili, tenuemente probabili; perchè non è lecito il ſeguirle; nella ſteſſa maniera debbe aſtrignerlo, poſta la legge del Probabilioriſmo, ad abbandonar l'eque-probabile, ed attenerſi alla tuziore; perchè è illecito l' accomodarſi a quella. E ciò vale, ancorchè il Penitente giudicaſſe aſſolutamente vera l' opinione benigna, almeno dove queſti ſia indotto; perchè non può il Confeſſore far conto del giudizio di un imperito, il quale non aggiunge probabilità alcuna alla ſentenza.

Che ſe il Penitente è uomo dotto, il quale poſſa giudicar del valore delle intrinſeche ragioni, convien diſtinguere. Secondo que' Probabilioriſti, i quali al Confeſſore attribuiſcono l' autorità di legare, o ſciogliere i Penitenti dall' obbligazione della legge controverſa, giuſta l'opinion ſua, quantunque contraria al ſentimento di altri Cattolici, ed approvati Dottori, anco il Penitente più dotto del Confeſſore, dovrà laſciare l' opinion favorevole alla libertà, che egli giudica più probabile, e vera, ſe è contraria all' opinione del Confeſſore meno di lui perito; ed anco un eccellente Maeſtro in ſagra Teologia, per ricevere l'

assoluzione sarà obbligato a proporre di astenersi in avvenire da ciò, ch' egli ha insegnato esser lecito per più gravi ragioni, se queste non appagano quel Sacerdote di mediocre sapere, da cui per sorte ei si confessa. Se poi non ha il Confessore podestà di obbligare indifferentemente i Penitenti a seguire la sua sentenza circa cose controverse tra gravi Dottori; allora pare, che il Penitente dotto non sia obbligato dal Probabilioriſmo a seguire l'opinion del Confessore; perchè può egli con prudenza credere la sua più probabile, e vera pe' migliori argomenti, e seguirla come la più verisimile. Ma di questo punto dovremo forse ragionare in altro luogo.

PAR-

PARTE SESTA.

Esposizione dell' Eque-Probabilismo, e del Probabilismo.

Capitolo I.

Si accenna la poca, o niuna differenza, che passa tra l' Eque-Probabilismo, ed il Probabilismo; e di questo secondo si da una schietta, e breve nozione.

NOi congiungiamo queste due sentenze, perchè quantunque non sieno elleno totalmente una cosa medesima; e però non debbano confondersi tra di loro; contuttociò sono cotanto affini, che l'uso lecito dell' eque-probabile, il qual si concede dall' Eque-Probabilismo, forma la parte principale anco del Probabilismo: e benchè questo vi aggiunga l'uso lecito della manco probabile, ma gravemente probabile; tuttavia la differenza, come vedremo, ove si consideri moralmente, viene ad essere assai picciola. Quindi è, che sebbene gli Antiprobabilisti si scagliano colle teologiche loro invettive principalmente contra l'uso della meno probabile; perchè in quel *meno* sembra loro di trovare molti argomenti, i quali perdono la forza, ove si oppongano all' *egualmente*: tuttavia assai comunemente repudiano ancor l'uso dell' eque-probabile; sendo assai pochi coloro, i quali sieno Eque-Probabilisti realmente discordi dai Probabilisti.

Per tanto essendo voi bramoso di venire informato della sentenza de' Probabilisti in tutte le sue parti, mi stenderò più, che non ho fatto circa le precedenti opinioni, nell' esposizione di lei: e prima procurerò di farvi intendere distintamente ciò, che si affermi nel concedere l'uso dell' uguale, e minore probabilità; e poi venendo alle pruove, ed obbiezioni separerò l'Eque-Probabilismo dal Probabilismo; acciocchè rimossa ogni confusione resti più spedito, e facile il giudicarne.

Adunque la ſentenza, la quale vien difeſa da' Teologi, che Probabiliſti ſi appellano, è tale. *Dove vi è quiſtione, ſe un' operazione ſia, o non ſia comandata, o proibita dalla legge; e dopo di aver uſata la diligenza, che richiede l'importanza della materia, maggiore, o minore, per trovare la legge, ſe vi è; e però dopo aver fatte tutte le rifleſſioni ſopra la materia medeſima, e ſopra le circoſtanze dell' azione, ancora reſta ſolidamente probabile per grave ragione, ed autorità, che l'azione non è proibita, o comandata da legge alcuna: allora può l'operante ſenza offeſa di Dio eſercitare, od omettere l'azione medeſima; tutto che foſſe egualmente probabile l'opinione, la quale aſſeriſce eſſervi la legge; ed anco tutto che foſſe più probabile; purchè l' eccedo, peſata inſieme la ragione, e l' autorità, ſia moderato, e tale, che non tolga all' oppoſita ſentenza, eſſendole poſto a petto, la grave, e ſolida probabilità.*

Tale è la ſentenza de' Probabiliſti, di cui prendo ad eſplicarvi ogni particella.

Capitolo II.

Si comincia a ſpiegare la data nozione; e prima quella particella: *dove vi è quiſtione, ſe un' operazione ſia, o non ſia comandata, o proibita dalla legge.* Si moſtra, come la ſentenza de' Probabiliſti ſi riſtrigne alla ſola quiſtione, in cui ſi tratta della legge, e del lecito, conforme allo ſtato della preſente controverſia già eſpoſto.

Eſſendovi opinioni probabili, le quali appartengono a quiſtioni diverſe, come avete potuto vedere di ſopra nello ſtato della controverſia; noi riſtringiamo ciò, che aſſeriſce la ſentenza univerſale, e comune de' Probabiliſti, alle ſole opinioni probabili, le quali pronunziano il sì, o il no *nella quiſtione, ſe l' operazione ſia, o non ſia comandata, o proibita da legge alcuna.* Tal reſtrizione non è poſta ad arbitrio; ma neceſſaria, e conſeguente allo ſtato di queſta general controverſia. Concioſſiachè, come abbiamo già dichiarato, qui ſolo ſi tratta delle opinioni probabili, che ſono dottrinali interpretazioni della legge, e decidono per l'obbligazione, o per il lecito: mentre dell' uſo lecito, od illecito di altre opinioni, che non interpretano la legge, ma vertono circa altra coſa, vi ſono quiſtioni particolari nelle propie materie; e ſi debbono decidere da principj

diverſi,

diverſi, e per ragioni tra loro molto diſſimili, e lontane, e tutte affatto differenti da quelle, onde dipende la deciſione della noſtra quiſtione.

Di fatto alle ſole opinioni, le quali pronunziano della legge, e del lecito, ſi debbe intendere riſtretto anche il Probabilioriſmo, ed il Tuzioriſmo cattolico. Però quando udite dirſi generalmente; *è lecito ſeguire l' opinion più probabile*, dovete ſottintendere; *la quale atteſo tutto con maggiore probabilità determina, che l' azione è lecita.* Per altro ſe l' opinione più probabile aſſeriſſe a cagion d' eſempio, che la tal materia è idonea al Sagramento; il Probabilioriſta vi direbbe, che non potete ſeguirla laſciando la tuziore. Nella ſteſſa guiſa quando ſi dice generalmente, che non vi è obbligo di ſeguire la tuziore nel coſpetto della notabilmente più probabile, o probabiliſſima; vuolſi ciò intendere detto dell' opinione, la quale con tale grado avvantaggiato di probabilità enuncia non eſſervi contraria legge all' eſercizio dell' azione. Laddove ſe l' opinione pronunziaſſe di coſa neceſſaria alla ſalute di neceſſità di mezzo, in cui l' errore, quantunque ſia totale, ed incolpabile l' ignoranza, ſeco trae la perdizione; penſate Voi, che il ſaggio Cattolico Tuzioriſta vi concederebbe di laſciare in tal frangente il mezzo certo, e propiamente ſicuro, per attenervi al mezzo, il quale è ſoltanto probabiliſſimo, o notabilmente più probabile; e che permetterebbe, che ſe mai tale opinione sbaglia, come può moralmente accadere, ve ne andiate eternamente perduto? No certo: mentre in ſomiglianti coſe non dalla coſcienza dell' operante, ma dalla verità, o falſità reale dell' opinione meno tuta, ch' egli ſiegue, depende la vita, o la morte ſempiterna. La ſteſſa interpretazione ſi debbe dare alla ſentenza degli antichi Teologi, i quali anno negato l' obbligo di ſeguire la tuziore, aſſerendo eſſer lecito l' operare ſecondo l' opinione probabile, (non decido, qual grado di probabilità richiedeſſero) ed incerta: perocchè avrebbero tutti errato, quando la loro aſſerzione univerſale non riguardaſſe il ſolo dubbio della legge; ma ad ogni altro ſi ſtendeſſe.

Quindi inferite, quanto a torto ſi direbbe, che queſti confini, i quali noi poniamo all' aſſerzione generale dell' uſo lecito dell' opinione probabile, come ſuoi naturali, ſieno una nuova ritirata del Probabiliſmo coſtretto ad abbandonare altre ſue parti; come ſarebbe l' uſo dell' opinione probabile circa il valore del Sagramento, circa la Religione, e nel Giudice circa il diritto delle parti litiganti. Egli è ciò un falſo manifeſto: perocchè ſotto nome di Probabiliſmo non ſi può intendere nella preſente controverſia, ſe non quella ſentenza circa l' uſo lecito della opinione, la quale di conſenſo unanime è ſtata inſegnata da' Probabiliſti; e per confeſſione degli Avverſarj un tempo fu anco la comune fra' Teologi. Ora è apertamente falſo, che l' uſo delle antidette opinioni ſia ſtato ſentenza comune de' Probabiliſti anco nel tempo, in cui il Probabiliſmo ſi confeſſa comune. Adunque è manifeſtamente falſo, che l' uſo delle antidette opinioni ſia il Probabiliſmo, o parte del Probabiliſmo. La maggior propoſizione è chiara: perchè in quella guiſa che non ſi appella Tomiſmo qualunque ſentenza, la quale venga inſegnata da queſto, o quel Tomiſta, come conforme alla dottrina di S. Tommaſo; ma benſì quella ſola, che è adottata, e difeſa come tale comunemente dagli Scolari di quel S. Dot-

tore: così Probabiliſmo ſi appella la ſentenza, in cui convenendo certa claſſe di Teologi, da lei riportano il nome di Probabiliſti. La minore poi è manifeſta: mentre l' uſo lecito delle predette opinioni ammeſſo da alcuni è ſtato riprovato dalla maggior parte de' Probabiliſti in quel tempo medeſimo, in cui regnava il Probabiliſmo. Adunque il Probabiliſmo contenendo la ſua generale aſſerzione dentro la quiſtione, che cerca preciſamente della legge, e del lecito, mantiene il ſuo poſto; nè è ſua parte l' uſo dannato di quelle opinioni. Neppure varrebbe il dire, che cotali parti ſi attribuiſcono al Probabiliſmo, perchè per coerenza di dottrina colui, che ammette poterſi ſeguire l' interpretazione benigna, purchè gravemente probabile, della legge, dovrebbe ancora ammettere, che baſti la grave probabilità eziandio in qualſivoglia materia: onde coloro, i quali anno inſegnato l' uſo dannato delle già dette opinioni, furono Teologi meno cauti, ma più acuti Dialettici. Se ciò valeſſe, potrebbe dirſi allo ſteſſo modo, che colui, il quale concede lecito l' uſo della più probabile nell' interprerazion della legge, debba negare l' obbligo di ſeguire la tuziore circa il valore del Sagramento; ſe pure egli è perito Logico. Ma tanto ciò è lungi dal meritarſi lode di fina Logica, che anzi ſembra turpe imperizia, e brutto abbaglio di chi dalla corteccia di queſto vocabolo *opinione probabile* non penetrando al midollo confonde in uno eſpreſſioni tra lor diverſiſſime, come di ſopra abbiamo moſtrato; e più paleſeremo altrove ragionando in ſingolare delle opinioni condannate.

Capitolo III.

Si dichiara la particella: *e dopo di avere uſata la diligenza, che ricerca l' importanza della materia, maggiore, o minore, per trovare la legge, ſe vi è.*

COnvengono tutti i Dottori, che per rendere l' opinione probabile non baſta qualunque apparenza di vero, grande, maggiore, o ſomma, ſe non è preceduta nel dubbio la dovuta ricerca della verità. La neceſſità di queſta diligenza per conciliare probabilità all' opinione è paleſe. Imperciocchè in niuna materia Filoſofica, Legale, Teologica è riputata probabile una ſentenza, ſe la ſua ragione non ha retto alla pruova di accurato eſame; eſſendo pur troppo facile alla debolezza dell' umana mente, che ſe le appreſentino apparenze di vero contra del ſolido vero, il quale coll' attenta inveſtigazione ſi potrebbe trovare; o la ingannino vane ragioni,

ni, che dalla diligente conſiderazione di mente idonea reſterebbono ſciolte, e diſſipate. E ciò molto più ha luogo nelle materie morali, nelle quali la legge ci obbliga a ricercar ſtudioſamente la verità in virtù di un dettame notiſſimo, che preſcrive all' uomo d'informarſi delle ſue obbligazioni ſotto pena, che gli ſieno imputate le traſgreſſioni, ch' egli per ſorte venga a commettere per volontaria ignoranza della legge: dettame, il quale è intimato alla ſindereſi, e va fondato in queſta evidentiſſima ragione; che perderebbero tutto il loro vigore le leggi, ſe foſſe ſcuſato da colpa, e pena chi traſcura di riſaperle, e conſeguentemente le ignora. E poi coſa manifeſta, che non è diligente indagator della legge colui, che ſi contenta di un veriſimile a primo ſguardo, del quale comunemente non può fidarſi: atteſo che bene ſpeſſo adiviene, che quella operazione, la quale al primo aſpetto ſi preſentò con ſembiante di lecita, ed oneſta, mirata attentamente, e compreſa con tutte le ſue circoſtanze ſi diſcuopra chiaramente per illecita. Adunque al probabile della coſcienza è neceſſaria la diligente inquiſizione: e però dovete avvertire ciò, che già fu accennato di ſopra; ed è, che in rigore altro è *probabile*, altro *veriſimile*. Somiglianza col vero ella è ogni apparenza di verità, ogni motivo, il quale inchini l'intelletto a dire, che la coſa è, o non è. Ma probabilità è quella ſola apparenza di vero, o ſia ragione, la quale ha tutte le condizioni, che la coſtituiſcono degna d'eſſere approvata come grave, e ſoda. Contuttociò ſi adoperano ſcambievolmente cotali vocaboli; e talora ſi dice veriſimile volendo eſprimere il vero probabile; siccome talora ſi appella probabile il veriſimile, che in rigore non è probabile. Così ſi dice, che all' uomo appaſſionato è più probabile ciò, che più gli piace; nè con ciò ſi vuol dire, che ſia più degno della ſua approvazione quel, che gli appariſce più vero per paſſione; ma ſolamente ſi vuol dire, che di fatto gli appariſce più vero. Per tanto affinchè il veriſimile ſi poſſa dire, e ſia propiamente probabile, debbe avere queſta condizione; che ſia preceduta la diligente ricerca della verità.

Si aggiunge, che la diligenza debbe eſſer tale, quale la *ricerca* la difficoltà del dubbio, e *l' importanza della materia, maggiore, o minore*. E primieramente ognun vede, che vi vuol più di ſtudio nella diſamina di un caſo difficile, il quale contenga maggior numero di circoſtanze, e più implicate: poichè dalla conſiderazione di tutte ha da naſcere la cognizione del vero; ed in ſuo difetto del veriſimile. Ma in oltre per taſſare la neceſſaria diligenza convien avere riguardo anco alla gravità maggiore, o minore di quel negozio, di cui ſi tratta: avvengachè la legge aſtrignendo il ſuddito alla diligente inquiſizione di ſe, gli preſcrive inegual miſura di neceſſario ſtudio, con proporzione all' ineguale importanza della materia: mentre ſecondo la retta ragione tanto più deve premere al Legislatore, che il ſuddito non ignori la legge, quanto più gli preme di conſeguire il fin della legge per mezzo del ſuo adempimento; o pure quanto è di maggior conſeguenza pel ben comune il non errare. Ed appunto la gravità del fine, e la grave utilità de' mezzi coſtituiſcono la importanza, e gravità del negozio.

In oltre eſſendo ripoſta la diligente ricerca della verità nel mettere in opera i mezzi neceſſarj per acquiſtarne la cognizione; non poſſono tutti adoperare gli ſteſ-

ſi mezzi. Quindi da perſone diverſe ſi eſige diverſa diligenza. Ad altri appartiene come a dotti l'eſaminare i fondamenti delle opinioni, e vedere ciò, che è certo nella legge, e ciò, che è ſoggetto a grave dubbio, e ſol capace di probabile interpretazione: ad altri ſpetta l'interrogare, e ricevere dalle altrui labbra la notizia della legge. Più di tutti ſono tenuti all' eſame accurato, e diligente coloro, i quali ſi fanno pubblici interpreti della legge con dare in luce libri di morali deciſioni: perocchè eglino potrebbero più di qualunque altro recar pregiudizio, o all' oſſervanza, o alla morale libertà de' ſudditi, quando inſegnaſſero dottrine mal fondate; come all' oppoſito per chi non è Teologo, o non è verſato nella materia, a cui ſpetta il caſo di coſcienza, baſterà l'interrogare uno, o più Teologi, de' quali poſſa credere, che abbiano tanta dottrina, e tanta pietà, che non ſieno per dettargli errore, o coſa, la quale non vada fondata in buona, e ſolida ragione.

Capitolo IV.

Si eſplica la particella: *e però dopo di aver fatte tutte le riflessioni ſopra la materia medeſima, e le circoſtanze dell' azione.* Si rende la ragione, per cui queſte riflessioni ſono neceſſarie per la pratica probabilità del lecito.

A Rendere un'azione illecita all'operante baſta, che una ſola legge la divieti; nè è aſſolutamente lecito, e moralmente libero, ſe non ciò, che è eſente da ogni vincolo di legge. Quindi alla pratica probabilità ſono neceſſarie le accennate riflessioni. Perocchè accade, che l'azione, la quale non è convinta d'illecita per un titolo, e da queſta, o quella legge non è proibita, ſia convinta per altro titolo, e ſia proibita da altra legge. Non ſarà a cagion d'eſempio convinta di oppoſizione al diritto della giuſtizia; e ſarà certamente oppoſta al diritto della carità, o della religione. In oltre l'azione nuda dalle ſue circoſtanze ſingolari, ed individue, e preſa in iſpezie ſecondo la ſua ſoſtanza non ſarà ſoggetta a legge alcuna; ed una ſola circoſtanza, che ſe le aggiugne, la rende materia di un precetto. Adunque la pratica probabilità, la qual pronunzia, che la coſa è aſſolutamente lecita, ſuppone, che ſieno fatte le dette riflessioni ſopra di tutto ciò, da cui può dipendere l' oneſtà, o l' inoneſtà dell' atto.

Circa di tali riflessioni ſembrami opportuno di oſſervare. Primo alcune operazioni, conſiderato preciſamente il loro oggetto, la ſoſtanza, ed il modo, con cui aſſolutamente ſi potrebbero eſercitare, appajono lecite. Ma perchè comunemente

e ſecon-

e ſecondo l' ordinaria diſpoſizione degli uomini non vanno elleno ſeparate da un male, o da un qualche pericolo; perciò l' eſercizio loro rimane proibito da quella legge, la quale proibiſce quel male, o quel pericolo. Adunque colui, il quale cerca della oneſtà, o licenza dell' azione, non deve ſolamente riflettere alla ſoſtanza, ed al modo dell' azione ſecondo ſe, ma anco a ciò, che ad eſſa nella pratica ſuol congiungerſi, per diffinire, ſe aſſolutamente ſia lecito l' eſercitarla. Molti, ed accreditati Teologi, quando ſi avvengono in cotali azioni, le quali appajono lecite ſecondo l' intrinſeca loro ragione, e modo; ma moralmente non ſi pongono ſenza qualche aggiunto peccaminoſo; affermano, che in iſpecolativa ſono lecite, ma non in pratica. Queſta diſtinzione diſpiace ad altri, che la deridono; ma par che a torto: atteſo che il diſtinguere, per qual titolo l' azione ſia rea, ſe ſecondo la ſua ſpecie, e ſoſtanza, o ſolo per la difficoltà di porla in pratica, quale ſi concepiſce nell' idea, pura, e ſcevera da affetto, o circoſtanza vizioſa, è neceſſario per diſtinguere la malizia ſpecifica del peccato. Vi ſarà per eſempio un' azione in qualche modo nociva al proſſimo, la quale non ſia contraria a qualche ſuo diritto, nè ripugni, che dall' operante ſi faccia con fine oneſto; contuttociò ſarà molto malagevole il praticarla ſenza ira, e ſpirito di vendetta. Se voi dite ſemplicemente, che è illecito il recare tal nocumento; s' intenderà, che ſia contro la giuſtizia; quando in verità ſi deve ſchifare ſolamente pel pericolo di peccare contro la carità. Nè queſta diſtinzione ſervirà ſolamente per diſcernere tra lebbra, e lebbra in ordine al giudizio Sagramentale, ma anche per conoſcere, ſe il peccato tragga ſeco qualche obbligazione: perchè ſe il danno fu ingiuſto, domanda riſarcimento; e per contrario nol domanda, ſe non fu contro giuſtizia, ma unicamente ſi peccò per affetto di vendetta contro la carità. Allo ſteſſo modo può l' azione eſſere ſoggetta a pena Eccleſiaſtica, ſe è in una ſpecie di colpa; e non eſſerlo, ſe è in un' altra. Adunque non è coſa vana il fare queſta ſeparazione, quantunque non vaglia per concedere in pratica l' eſercizio di tal atto. Che poi ſi dica; queſt' azione in iſpecolativa, e ſecondo ſe è lecita; queſt' opinione *ſpeculativè* è probabile, ma nella pratica non è ſicura per un riſchio, che ordinariamente corre chi la ſiegue; ſono vocaboli adoperati per eſprimere con brevità un vero, a cui dee riflettere ogni accurato Teologo; ed altronde non poſſono ſpaventare, ſe non gl' imperiti.

Secondo è anco importante l' avvertire, che nella ricerca, che ſi fa della legge, convien riflettere alla qualità della materia &c. per vedere, quale ſtato di certezza ella domandi per giuſtificare l' eſercizio dell' azione. Lo dichiaro con eſempio noto, e volgare. Si ſupponga eſſere probabile, che l' acqua roſa ſia ſoſtanzialmente, e propiamente acqua naturale, e ſolo in qualche accidente diverſa dall' acqua ſemplice. Se tale opinione è vera, quel Miniſtro, il qual l' adoperi per materia del Batteſimo laſciando l' acqua ſchietta, realmente farà il Sagramento valido; e però realmente non traſgredirà la legge, in quanto preſcrive al Miniſtro di far valido il Sagramento: e pure peccherà contro la legge, che ſtende l' obbligazione anco ad evitare il pericolo di farlo nullo, per l' inconveniente, che ne ſeguirebbe contro la religione, o contro la giuſtizia, o contro la carità; e però comanda di uſare, ſe ſi può, materia certa.

Terzo non è ſolamente neceſſario riflettere alla ſoſtanza dell' azione, ed alle circoſtanze, effetti, ed affezioni, che regolarmente l'accompagnano, o moralmente ſono da lei inſeparabili; ma di più convien badare a certi aggiunti, che le ſono totalmente accidentali; quando non ſi definiſce il caſo in generale, ma in particolare per le ſingolari perſone. Dica taluno: è coſa certamente permeſſa il paſſare per queſta contrada: adunque in paſſandovi non violerò legge veruna. Può eſſere, ch' egli la diſcorra male; perchè conſideri quel paſſaggio da ſe ſolo, e non come veſtito di una circoſtanza, che milita ſolo per lui, ed è, che un tal paſſaggio per eſſo è occaſion proſſima di peccato: onde gli è interdetto; non già per una legge, la quale divieti l'uſo di quella via, ma per un' altra, che proibiſce di eſporſi a pericolo proſſimo di peccare. Quindi ognun vede, come poſſa accadere ciò, che di fatto non rade volte accade; ed è, che un' opinione, la quale con grave probabilità inſegna lecita un' azione ſecondo le circoſtanze, che moralmente da lei non ſi dividono; contuttociò non ſi poſſa ſeguire da queſto, o da quello, ed anche da molti, pe' quali ſi aggiungono all' azione circoſtanze, che la rendon nociva, e però proibita da certa legge; mentre da altri ſi può praticare l'azione medeſima ſenza danno, o pericolo. Nè ciò debbe cagionare ammirazione, atteſo che lo ſteſſo adiviene anco in coſe da ſe certamente lecite, ed oneſte, le quali per ſomiglianti accidentarie circoſtanze divengono illecite a particolari perſone.

Capitolo V.

Si eſpone la particella: *reſta ſolidamente probabile, che niuna legge proibiſce, o comanda l' azione.* Si dà la ragione, perchè non ſi dica ſempliceмente *reſta probabile*, ma ſi aggiunga *ſolidamente*.

Ciò che ad una ſentenza da il nome di probabile, è il grave, e ſodo fondamento, ſopra cui ſi appoggia; onde ſecondo l'etimologia del ſuo vocabolo ella è degna di approvazione, come ſentenza ben fondata. Perciò l'uomo perito, e ſavio eſaminando le opinioni in qualunque materia ſpeculativa, o pratica, e maſſimamente nella pratica non pronunzierà aſſolutamente: queſta ſentenza è probabile; ſe non quando conſiderate le ragioni, con cui ſi pruova, e le riſpoſte, con cui difendeſi da' contrarj argomenti queſta, o quella opinione, ſcorgerà in eſſa un fondamento di veriſimiglianza grave, e ſuſſiſtente. Quindi a taluno potrebbe ſembrar ſuperflua quell' eſpreſſa aggiunta di *ſolida*, che qui ſi appone

pone alla *Probabilità*. Veramente non ſempre ſi uſa; perchè appunto, come ſi è detto, il nome di probabile uſato ſemplicemente, e ſecondo la pienezza del ſuo ſignificato dinota grave veriſimiglianza, e ſoda ragione. Nè tal aggiunto lo eſpreſſero gli Antichi, i quali ben inteſero il proprio, e legittimo ſenſo di quella voce, come conſta dalle definizioni, che recarono dell' opinione probabile. Contuttociò molto a propoſito qui ſi eſprime, e ſi debbe eſprimere, acciocchè la mala intelligenza del vocabolo non ci faccia errare circa la coſa ſteſſa. Imperocchè nell' uſo il nome di probabile ſi prende ancora in un ſenſo più largo, che non adegua il ſuo pieno, e nativo ſignificato; e ſe gli danno gli aggiunti di tenue probabilità, di qualche probabilità, di minima probabilità; coi quali aggiunti vogliono i Teologi ſignificare, che l'opinione non è affatto improbabile, e priva di ragione, e veriſimiglianza; la quale nondimeno non giunge alla giuſta gravezza, per cui poſſa riportare da' ſavj la lode di giudizio grave, e ſenſato; e però ſi poſſa aſſolutamente, e francamente pronunziare, che ella è probabile: come appunto una tenue, una qualche diligenza non ſignifica aſſoluta, e piena diligenza, ma uno ſtudio, una cura meſcolata di traſcuraggine.

Abbiamo accennato, che anco la minima probabilità toglie al nome di probabile la ſua nativa dignità, e pienezza di ſignificato. Or queſto, che per altro al buon ſenſo ſubito ſi fa ſentire, nella ſpecolazione ſembra difficile ad eſſere inteſo: perchè la vera probabilità è capace del più, e del meno, e vi debbe eſſere quel grado infimo, infra di cui l' opinione comincia a non eſſere aſſolutamente probabile: e queſto grado infimo ſi dinota col nome di minima probabilità. Ma v' ingannate, ſe credete, che nella ragione ſi poſſano diſtinguere i gradi, come ne' numeri, o nelle quantità continue. Oſſervate però, che la grave, e la leggiera veriſimiglianza, la robuſtezza, e la debilità della ragione è una di quelle coſe, la miſura delle quali ſi determina dal giudicio de' prudenti, come il grave, e leggiero nella materia del furto. Or in coſe ſomiglianti, benchè vi debba eſſere il ſuo confine tra' l grave, e leggiero; tuttavia egli rimane ſempre oſcuro, e dubbioſo: come di fatto penerete a difinire, qual ſia quell' ultimo denaro, che compie la grave ſomma del furto. Per tanto la minima probabilità ci ſuona una probabilità non ben ſicura, una ragione, che all' intimo ſenſo, ed alla eſtimativa della mente pare grave, e non lo pare; e però non rende l' opinione pienamente probabile. Si laſcino adunque la tenue, la minima probabilità del lecito; e ſi ritenga la probabilità ſolida, che ſignifichi la gravezza del motivo, circa la quale l' intelletto di uomo di ſenno reſti ſoddisfatto, e pago.

Capitolo VI.

Si dichiara la particella: *per grave ragione.*

LA proposta particella: *per grave ragione*: vale ad esplicare ciò, che intendiamo sotto il nome di solida probabilità. Ed essendo che, come in ogni altra Facoltà, così nella Morale Cristiana l' intrinseca ragione, e l' asserzione d' idonei Maestri, i quali insegnano una dottrina, son le prerogative, che le conciliano la stima di dottrina probabile; facciamo principio dalla ragione. Intorno à questa si è detto, che non è, nè si può riputar grave, se proviene la notabile apparenza di vero da imperizia, inconsiderazione, negligenza, o passione. Per tanto qui resta di avvertire per intera cognizione della solida probabilità, che l' apparenza di vero, qualunque oggetto ella abbia, morale, o specolabile, ed a qualunque Facoltà appartenga, non si può in verun modo accettare per ragione, se vien convinta di falsa da qualche principio, o sia verità evidente, o certa: porocchè in tal caso potrà bensì riportare il nome di grave difficoltà, che impedisca la chiara intelligenza, e comprensione dell' oggetto, il quale altronde è vero con evidenza, o certezza; ma non potrà già chiamarsi ragione: mentre nè verità alcuna mai pugna con altra verità, nè il vero evidente, o certo può essere insieme insieme dubbioso, e probabilmente falso. Quelle opposizioni, che si fanno agli arcani Misterj della divinissima Trinità, e dell' Incarnazione dell' eterno Verbo, quantunque sieno gravi difficoltà, cui soffre la debolezza dell' umano intendimento, non passeranno mai per ragioni probabili, che possano guadagnarsi qualche assenso da uomo prudente; mentre pugnano colla divina rivelazione, la quale non solo è in se certa, ed infallibile, ma ancora è presso noi palesemente vera, ed esistente, siccome quella, che fu suggellata da Dio medesimo con tanti evidenti segni di credibilità.

Quindi dovete raccogliere, che sendo principj della Morale Teologia tutti certi (benchè non tutti abbiano lo stesso grado di certezza) le verità chiare nella divina Scrittura, le definizioni della Chiesa, e de' Romani Pontefici, i Canoni de' Concilj, i quali contengono leggi, a cui non siasi derogato, o generali per tutto il Cristianesimo, o particolari per certi Regni, Provincie, o Diocesi; in oltre la comune tradizione, o il comun sentimento de' Padri, la concorde sentenza, e ferma de' Dottori, e Teologi, le massime certe della ragione; non può fondare opinione probabile qualunque motivo, o apparenza di vero, se sia convinta di contrariare ad essi: atteso che per quanto grave ella potesse parere da se, e non venendo

nendo in contraſto con tali indubitate verità; tuttavia da loro fatà ſcoperta per fallace, e ſofiſtica, quando ſi appaleſi per repugnante alle medeſime.

E tanto manifeſto per una ragione comune ad ogni Facoltà, che non vi può eſſere, o in Filoſofia, o nella Iuriſprudenza, o nella Teologia, o nella Dogmatica &c. opinione probabile, la quale paleſemente contraddica a principj certi; ciò, dico, è tanto manifeſto, che non ſaprei, come uomo di mezzano intendimento poteſſe mai ſoſpettare, che dotti, e Cattolici Teologi abbiano una volta ricevuta per probabile un' opinione, la quale riconoſceſſero come convinta di oppoſizione a quelle certe regole della Morale medeſima. Per tanto non è novella la eſplicazione, che della opinione probabile recano i Probabiliſti; non è un novello inorpellamento della loro ſentenza l'eſigere per la probabilità dell' opinione la neceſſaria condizione di non contraddire a' luogi eſpreſſi della Scrittura, alle diſinizioni della Chieſa &c. Ma come S. Antonino, ed altri Antichi in più luoghi la ripeterono; così lo anno fatto il Suarez, ed altri Probabiliſti non moderni. Che ſe non tutti l'anno eſpreſſo, come neppur noi abbiamo reputato neceſſario l'eſprimerlo; tutti fuor d'ogni dubbio lo anno inteſo; mentre è troppo chiaro, che non può la noſtra mente credere certa una parte, e probabile la contraddittoria, e così credere, che il falſo certo ſia probabilmente vero.

Ma dalle coſe dette non s'inferiſce, che quando ad una ſentenza l'avverſario oppone teſto di Scrittura, decreto di Concilio, autorità di Padri, o altra delle regole accennate, debba ella ſubito pronunziarſi per opinion non probabile: avvengachè ella allora ſolo per tal capo meriteraſſi la nota di opinione improbabile, quando l'oppoſizione ſua a principj certi ſia baſtevolmente chiara, e paleſe; onde non ammetta riſpoſta, la quale da uomini periti, e ſavj poſſa reputarſi atteſo tutto ſoda, e probabile. Per altro chi non ſa, che non ſolamente nella Polemica con ingiuſtizia dagli Eretici a' dogmi certi di noſtra Fede ſi oppongono teſti difficili delle Scritture, de' Concilj, e de' Padri; non ſolamente nelle controverſie da' Cattolici agitate alcuni per mala critica contro l'altrui opinione ſchierano teſti, che veduti in fonte apertamente non fanno al propoſito; ma anco dagli antidetti luoghi Teologici ſi producono argomenti non invitti, ma ſolo veriſimili contro di ſentenze, le quali ſono da tutti riconoſciute per ſolidamente probabili? Ciò non riuſcirà nuovo, e dubbioſo a chiunque ſia verſato nella Teologia Scolaſtica, e Dogmatica. Quante volte avviene, che propoſizioni contrarie, la verità delle quali è dibattuta con ſolida probabilità, pugnino amendue con autorità di Scritture, Concilj, e Padri? E così per neceſſità conviene che ſia, ogni qual volta niuna delle parti contrarie dai principj inconcuſſi, e da tutti ammeſſi inferiſce per chiara, e neceſſaria conneſſione la verità della ſua opinione, e la falſità dell' oppoſita.

In oltre per conoſcere la ragione, la quale ſi poſſa riputar grave, e per diſcernerla dalla tenue, e leggiera, ſi debbe oſſervare, che circa le coſe ſoggette a qualche dubitazione in qualunque materia, o Facoltà vi poſſono eſſere per una parte delle due contraddittorie tali argomenti, i quali non avendo evidenza, o rigoroſa moral certezza, tuttavia in momento, ed efficacia ſiano di gran lunga ſuperiori alle ragioni, che militano per l'altra parte: onde o di fatto accade, che

essendo ponderati traggano a se il comune de' periti; o almeno considerati maturamente, e senza passione da quel Dotto, a cui si appresentano, e fanno sentire il loro peso traboccante, partoriscono in lui certa moral sicurezza: e però dove fossero con pari attenzione, ed integrità di affetto esaminati, dovrebbero essere preferiti dal comune degli intendenti alle contrarie ragioni, non ostante quella diversità d' opinare, che è tanto ordinaria, e connaturale alla differente disposizione degli umani ingegni circa le cose gravemente dubbiose. Cotali poderosi argomenti non vincono affatto la ragione dell' opposta opinione, ma la diminuiscono sì fattamente, che al paragone si debbe riputare leggiera; quantunque fosse per avere una grande apparenza di vero, quando ella sola si offerisse alla mente, o almeno non avesse a petto motivi contrarj sì forti, e preponderanti. Or questa ragione così indebolita non è atta a rendere la sua opinione solidamente probabile a fronte dell' opposita probabilissima. Perciò i Probabilisti senza dir nulla, che non sia comune ad ogni opinione veramente probabile in altre materie, esigono per la solida probabilità del lecito, che i suoi fondamenti sieno gravi non solo riguardati da se, ed assolutamente, ma anco relativamente, essendo posti in confronto delle ragioni, che si adducono per l' esistenza dell' obbligazione.

Capitolo VII.

Si esplica la particella: *e per grave autorità.* Si distinguono varj generi, e gradi d' autorità; e si mostra come, e quando possa l' autorità render probabile una opinione.

PEr procedere con chiarezza, conviene esporre di qual genere di autorità si favelli, quando si dice: *e per grave autorità.* In rigore al capo dell' autorità appartengono le Scritture, le' Tradizioni, le definizioni della Chiesa; perchè contengono il testimonio divino. Appresso succede la dottrina comune de' Padri, la quale è certo testimonio della Tradizione; o il detto di questo, e di quel Padre particolare, il quale tutto che fallibile deve nondimeno aver gran peso, massimamente ove sia chiaro, e manifesto il senso delle sue parole: perchè la loro sapienza, e santità, e l'antichità, per cui sono stati vicini a' primi appostolici tempi dà a lor detti singolar forza, e momento; quantunque ordinariamente accada, che nelle cose, le quali tra gravi Teologi sono controverse, non sia chiara, ed uniforme l' intelligenza de' loro testi. L'

altra

altra ſorta di autorità è de' Teologi, e Canoniſti, i quali con la ſcorta di quelle ſagre autorità poc' anzi annoverate, aggiunta la perizia de' Canoni, e della ragione propria di ciaſcuna virtù danno l' immediata interpretazion della legge. Anche di queſta autorità fa gran conto la Chieſa di Criſto; mentre ella, come ben appare da' Concilj di Coſtanza, di Firenze, di Trento, loro commette la diſamina de' punti pertinenti al dogma, ed al coſtume; ed il loro voto conſultivo ode prima di procedere a definizione.

Or noi nella teſi ſotto nome di autorità non intendiamo quegli argomenti, che ſi formano colle ſagre autorità; perchè queſti quantunque non ſieno ragioni all' obbietto intrinſeche, contuttociò come ragioni intrinſeche ſi valutano nelle quiſtioni Teologiche: ma intendiamo il parere autorevole di que' Dottori Cattolici, e pii, i quali, come ſi è detto, dalle Scritture, e dagli altri luoghi della Morale Criſtiana anno didotte le lor concluſioni circa il lecito, e l' illecito; ſicchè regolarmente non ſi dubita, qual ſia ſtato il loro ſentimento; benchè nelle coſe, che ſoggiacciono a dubbio ragionevole, diſputar ſi poſſa, quanto validi, e probabili ſieno i loro argomenti.

L' autorità di queſti tanto giuſtamente ſi conſidera, e ſi apprezza nella Morale, quanto le fatiche, e gli ſtudj loro rieſcono utili alla direzione de' Fedeli; circa la quale molti degli immediati Direttori dotati ſolo di quella capacità, che ſi può pretendere nella gran copia, che di loro è neceſſaria al Criſtianeſimo, abbiſognano anch' egliuo di Maeſtri, i quali abbiano due parti, che ſono appunto le proprie di quegli Scrittori Teologi, di cui parliamo. La prima è, che proponendoſi per iſcopo l' inſegnare con chiarezza, e precisione ciò, che è di conſiglio, o di precetto, ciò che è grave, e leggiero, ciò che all' una, o all' altra virtù ſi aſpetta, ciò che cade ſotto la legge naturale, o poſitiva divina, ed umana; pongano, e digeriſcano con ordine chiare, e diſtinte le loro aſſerzioni. L' altra parte è, ch' eſſendo eglino dotati d' intendimento ſuperiore al comune, e di maggiore diſcernimento, e provveduti eſſendo di libri, di agio, e tempo; con l' attento ſtudio de' luoghi propj della Morale Criſtiana, con l' uſo delle regole approvate, e ricevute nella Teologia, e nella Canonica per l' interpretazione di tali luoghi, con la ſcienza della natura, e dell' obbietto proprio delle virtù, con il lume, ed ajuto, che ſi porgono gli uni agli altri, vengono a proporre quel molto, che circa il coſtume vi è di certo; e quell' aſſai meno, che vi rimane d' incerto, e meramente probabile, lo propongono ben fondato, e ridotto a ſegno, che ſi poſſa apprendere, e poſſedere anco dagl' intelletti di non più, che mezzana levatura.

Che ſe voleſſimo, che il comune de' Confeſſori da ſe attigneſſe la dottrina morale da quelle, che per altro ne ſono le vere, e ſole fonti; richiederemmo una coſa difficiliſſima, od impoſſibile, ed inſieme pericoloſa a praticarſi da cotali perſone. Perocchè primieramente è bensì poſſibile, che molti abbiano il comodo di leggere le Opere di queſto, o quel ſanto Padre; ma non già quella gran copia, che ſi debbe ſtudiare per raccogliere il ſentimento de' Padri ſopra le tante materie, che abbraccia la ſcienza morale: avvengachè non ſi può cercare la ſentenza de' medeſimi in trattati, che ne abbiano ſcritto; rimanendo a noi pochi opuſcoli,

in

in cui si sieno proposti di trattare della materia di una virtù con distinguere il consiglio, il precetto, il grave, il leggiero. Egli è d' uopo per tanto ricavare le decisioni de' Padri dalle Opere loro polemiche contro gli Eretici, dalle Omelie, da Sermoni, dalle Lettere &c., nelle quali sparsamente or a questo, or a quel proposito si trovano scritte le preziose sentenze, che da' periti raccolte illustrano la Morale. E poi quantunque sia molto profittevole, ed a tutti i Direttori anco di ordinario talento sia da consigliarsi la lezione della Scrittura, e de' Padri; contuttociò non si può sperare, ch' eglino senza la scorta de' sagri Interpreti, e de' Dottori possano da se soli cavar la dottrina pura, qual è. Ed a me sembra, che essendo abbandonati a se stessi resterebbono esposti nella pratica direzione ad errori somiglianti a quelli, ne' quali incorrebbero, quando si cimentassero a definire ciò, che è di Fede, dipendentemente dalla sola lezione de' Padri, senza l' ajuto di catechismi, e studio di Teologi; o quando si esponessero a difendere la Canonica senza aver, nè udito, nè letto Canonisti, solo affidati sopra l' aver eglino lette le raccolte de' sagri Canoni; o pure come verrebbe a cadere molte volte in errore colui, il quale, perchè non ignora le massime universali, ed i principj primi dell' umano costume, che anco a' rozzi, e idioti sono palesi, osasse da se ne' casi particolari decidere dell' onestà, o inonestà di qualsivoglia azione, del peccato grave, o leggiero, in questo, o quel dubbio, senza interrogare coloro, i quali colla sagra Teologia anno studiato, ed appreso il naturale diritto nelle speciali materie della giustizia, temperanza &c: senza la quale scienza è necessario, che in cose difficili spesso s' inciampi, e malamente si applichino le regole generali, e si pronunzj l' ingiusto per giusto, o per converso il giusto per ingiusto. E la ragione di tutto ciò è chiara: perchè affine d' intendere il senso de' luoghi delle Scritture bisogna comprenderne il contesto; bisogna aver riguardo ad altri luoghi delle Scritture medesime; bisogna confrontarli con la tradizione; bisogna aver l' occhio eziandio alla necessaria ragione, la quale giova anch' essa ad interpretar la Scrittura. Per la retta intelligenza de' Padri fa di mestieri essere pratico del modo di favellare proprio di ciascuno, considerare la sentenza in tutto il contesto, mirare a quale scopo sia indirizzata, e raffontarla con altri detti del medesimo Padre, aver presente ciò, che dicano gli altri Padri, ed i sagri Concilj, ed anco la ragione, la quale si adopera non meno nell' interpretazione de' Padri, che delle Scritture. Se' ragioniamo de' sagri Canoni, i quali contengono le leggi Ecclesiastiche, conviene distinguere le leggi de' Concilj generali fatte per tutta la Chiesa, e le leggi de' particolari sinodi; e di queste quali sieno state adottate da tutta la Chiesa universale, e quali no; quali sieno rivocate da' Sinodi posteriori, o prescritte da razionale consuetudine: conviene saper applicare le regole, che da lo stesso jus Canonico per l' interpretazion di se stesso, e conoscere la natura delle leggi diverse. Quanto appartiene al diritto naturale, già abbiamo esposto altrove ciò, che è necessario sapere per applicarlo in ispecie, ed in singolare alle umane azioni. Le quali cose tutte essendo superiori all' ordinaria mediocre capacità di tanti Confessori manifestano, quanto sia utile, e necessaria l' opera de' Dottori Teologi, e Canonisti. Or dell' autorità di tali Maestri si debbe esplicare, com' ella concorra a rendere solidamente probabile l' opinione.

Primera-

Primieramente è cosa certa, che l'asserzione di dotti Teologi non può render grávemente probabile una opinione morale, se non in quanto ella formi un grave argomento per la verità della medesima. Perocchè, come consta dalle cose anzidette, una sentenza non è solidamente probabile, di qualunque materia ella pronunzj, se non ha motivo di grave momento, che ne pruovi la verità, e però fondi una soda speranza, che aderendo alla stessa opinione si siegua il vero. Ciò supposto egli è palese, che il detto di gravi Teologi non può rendere probabile l'opinione loro, quando contro di essa si truova una ragione, o evidente, o certa, o largamente certa: perchè contro di tale ragione non vi è motivo solidamente probabile; e però cede in quel caso l'autorità di tali Teologi. Non è già, ch' ella resti annientata, e più non possa aver forza presso di voi in altre cose, le quali non vi sono bastevolmente chiare: ma non deve valere per questo caso, il quale scoprite esser uno di quegli, in cui erra il loro sapere, che come fallibile è sottoposto a sbagli; massimamente dove eglino stessi sentono, e professano di recarvi un parere incerto, e solamente verisimile. Soltanto vi avverto, che quando alcuno a titolo di contraria convincente ragione da eccezione all' autorità di gravi Dottori, debbe egli cautamente guardarsi di non essere del numero di coloro, i quali per fervore, e vivacità di fantasìa, o per altra estranea affezione facilmente si figurano per evidente, o certa la propria opinione; e però poco apprezzano, e poco sentono il peso dell' altrui parere. Per altro quando l'uom dotto considerata la cosa con maturità, e ricordandosi della debolezza del suo intelletto, che anch' esso è fallibile; contuttociò sente, che il lume di una ragione, la quale a lui si presenta, è così splendido, che affatto vince, o almeno di gran lunga supera la presunzione, cui possa fondare per una opinione la dottrina, e pietà de' suoi assertori: allora stimi, che quella opinione non gli è probabile, non ostante tutto il rispetto, ch' egli professi a' contrarj Teologi.

Quando poi il parere di gravi Dottori non patisca questa eccezione, che le può dare un contrario chiaro argomento; in due modi la loro autorità può concorrere alla solida probabilità. Il primo modo è, che l'autorità convalida, e dirò così, autorizza l'intrinseca ragione; come adiviene, quando uno da se già esperimenta la forza, e 'l grave peso degli argomenti, i quali appoggiano la sentenza, ed insieme vede, ch'eglino si anno guadagnato l'assenso di valenti Teologi. Imperocchè quantunque sia verissimo, che dove non interviene superior lume di celeste inspirazione, o direzione dello Spirito Santo, ma sola umana sapienza, tanto vale il giudizio, e detto del Maestro, quanto vale la ragione, che lo cagiona, e muove; e se questa rimane chiaramente vinta, e discioltà, cessa subito il peso dell' autorità quanto a quel caso: contuttociò è ancora verissimo, che l'autorità de' Teologi fa fede della buona ragione; e più mi conferma nell' approvazione di un argomento, che sento esser forte, il veder ch' egli muove uomini dotti, e saggi ad asserire, che la cosa è vera, dopo che l'anno diligentemente discussa. E questo è il modo, con cui conferma il suo parere quegli, che decide un caso di coscienza, quando dopo d'aver arrecate le intrinseche ragioni, cita ancora accreditati Dottori, i quali appoggiano il suo detto.

Il secondo modo, con cui l'autorità de' Teologi concilia grave probabilità, è quello, per cui anco da se sola rende verisimile la sentenza. Ciò accade, quando l'autorità de' Teologi presso l'operante giustamente è in tale stima, che il detto loro gli vale per un grave argomento di verità, anche prescindendo dalla intrinseca ragione, che l'operante medesimo, o non è capace d' intendere, o non ha veduta, e considerata.

Questo grave argomento si forma dalla cattolicità, e sana fede, dalla dottrina, prudenza, e probità de' Maestri, coll' aggiunta, che per quel caso particolare eglino non patiscano veruna eccezione, da cui sia renduta sospetta la sodezza del loro parere. Si ricerca in primo luogo la cattolicità, e sana fede: onde non può l' operante fidarsi del parere di un Eretico, quantunque fosse eruditissimo, ed assai ricco della sapienza degli uomini. Conciossiachè essendo questi acciecato, sicchè non vegga, e non voglia vedere l' evidente credibilità della Cattolica Religione, la quale risplende come lucerna sopra del moggio, ed è conspicua come Città posta sul monte; e però non credendo egli in ella, è privo delle principali regole della Morale Cristiana: e non avrà ribrezzo a decidere contro il vero senso della Scrittura, di cui la sola Chiesa Cattolica è custode fedele, contro le definizioni de' Concilj, e de' Romani Pontefici, contro i Canoni, e le leggi Ecclesiastiche, e contro la tradizione. Quindi molte cose egli asserirà per lecite, che la Chiesa con fede certa danna come illecite, e scambievolmente altre cose dirà illecite, che la Chiesa crede oneste. Oltracciò questi eruditi, siccome ribelli, ch' eglino son della Chiesa, avendo per loro guida il proprio privato spirito, nè soggettandosi al magistero, e correzione della medesima sono privi di quella umiltà, alla quale Iddio comparte i suoi lumi; nè l' eterna Sapienza li vuole Maestri, alla condotta de' quali sia lecito l' affidarsi ne' dubbj rilevantissimi dell' anima. La dottrina poi del Teologo, quando sia eccellente, persuade, ch' egli d' ordinario discerna la solida ragione dalla leggiera, e vana; e che non insegni per imperizia cose contrarie a' principj noti, e certi. La saviezza, e prudenza del medesimo ci assicura, ch' egli non darà comunemente il suo parere senza premettere il dovuto esame, e senza fare quella riflessione alle circostanze, la quale tanto è necessaria per ben decidere nelle cose morali; e similmente che non deciderà per un modo di opinare stravagante, e singolare, il quale è troppo soggetto a cadere nell' inverisimile, ed improbabile. Finalmente la probità dimostra, ch' egli non darà i suoi consigli, se non sinceramente dicendo la cosa, come la sente, e rettamente, cioè non per passione, nè per poco affetto, ch' egli porti all' osservanza, o per genio compiacente, i quali lo facciano in tal guisa travedere, che valuti, e pesi per probabili, e gravi i motivi, che sono di niuno, o leggere momento. Tali sono le prerogative atte a rimuovere da' consigli de' Teologi le cagioni della improbabilità. Ma si debbe aggiungere, che nel caso della particolar decisione non occorra contro l' autorità sospetto alcuno ragionevole, e giusto di qualche mancanza opposita alle memorate virtù, come di passione, negligenza, inconsiderazione; giacchè anco uomini dotti, e nel loro operare abitualmente savj, prudenti, e pii possono talvolta cadere in somiglianti difetti. Che se noi Teologi con della sottigliezza svolgiamo,

ed

ed esplichiamo quelle doti, che costituiscono l' autorità de' Maestri della Morale; non si deve però credere, ch' elleno non si possan discernere, e ben ravvisare dalle persone ancora semplici, e idiote. Imperocchè ancor queste anno bastevole lume per conoscere la dottrina, prudenza, e probità de' loro spirituali Padri, e Consiglieri, con quella proporzione, ed in quel grado, che per loro è bastevole; possono anch' esse prudentemente scorgere di chi, ed in qual caso si debbon fidare.

Capitolo VIII.

Per la piena intelligenza della proposta particella; *per grave autorità*; si rischiarano altri punti concernenti la stessa materia.

MA qui nasce la quistione, qual numero di Dottori, e qual grado di eccellenza in sapere richieggasi per rendere una opinione gravemente autorevole, e solidamente probabile. Nè questo si cerca solo in ordine alla benigna opinione, ma anco rispetto della rigida sua contraddittoria: nè maggior numero, o dottrina vi vuole per rendere sodamente probabile la benigna di quel, che ricerchi la rigida: perchè la stessa eccellenza di dottrina, e le stesse doti anno lo stesso peso a persuadere la verità, o si applichino all' una parte, o all' altra. Solo vi può intervenire qualche divario per la propensione diversa de' Teologi: perchè, come abbiamo detto di sopra, sovente accade, che anco tra uomini dotti, e pii non vi sia quella totale indifferenza circa le due opinioni contrarie; ma gli uni più propendano alla rigida, gli altri più alla benigna. Ed in tal caso l' autorità del rigido più vale a render probabile la benigna, quando decide per lei; e per converso più pesa il detto del benigno, quando decide per la parte rigida; purchè nel rimanente vi sia parità. Imperocchè si argomenta: se l' obbligazione è negata da quello, che altronde è più facile ad affermarla, conviene, che da se sia molto forzosa la ragion, che lo muove.

Egli è però da avvertire, che tal quistione è assai diversa da quella, che fa il soggetto primario della nostra controversia. Perocchè altro è l' investigare, e diffinire, se si possa seguire quell' opinione, la quale per grave autorità è solidamente probabile; o se piuttosto vi sia obbligo di seguire l' opposita, la quale sia pure gravemente autorevole: altra cosa il cercare, e decidere, in qual numero, e quanto ragguardevoli debbano essere gli Autori di una opinione per darle estrinseca probabilità: come sarebbe, se un Dottore, il qua-

le nella pubblica estimazione è grande, ed esimio, renda estrinsecamente probabile la sua asserzione, con cui affermi, o nieghi la legge, quando circa di essa egli non patisca per avventura alcuna speciale eccezione, come di sopra si è detto; o pure se a cotale probabilità si richiegga un qualche numero di Dottori, e quanto ampio. Questa non è la nostra presente quistione, ma bensì la prima. E però nè il Tuzioriſta, il quale tiene, che siamo obbligati all' opinion della legge, quando è probabile, con ciò decide, che basti per esempio il detto di un Dottore a render probabile l'esistenza della legge; nè il Probabiliſta affermando, che l' operante è libero a seguire quella, che vuole, delle due gravemente probabili, con ciò afferma, che l' asserzione di uno, o due Autori sia sofficiente a dare grave probabilità alla sentenza del lecito. Possono o gli uni, o gli altri non errare nella lor massima, ed errar poi nel bilanciare il giusto peso di questa, o quella autorità, la quale stia, o in favor della legge, o in favore del lecito: come certamente s' ingannò chi, tutto che Cattolico Tuzioriſta, approvò, che non è probabile l' opinione, la quale niega la legge, se per sorte è falsa, quantunque mille sian contrarj all' opinion della legge, ed un solo per lei: e per l' opposito certamente errò, chi disse, che per giudicare probabile una opinione basti, ch' ella sia insegnata da un Autor giuniore. Si può adunque errare da ambedue le parti, prendendo per grave l' autorità, che grave non è, e dando per bastevole un numero di Teologi, una misura di sapere, che non lo sia: come debbe accadere a chi pesa l' autorità di quelli, che insegnano una sentenza sola da se, ed uguale stima fa del loro parere, o sia egli, o non sia contraddetto da altri Scrittori. A cagione d' esempio occorre un caso difficile, che comunemente non fu toccato da' Teologi. Uno, o due Autori di grido l' anno discusso, e concordemente decidono per il lecito. Si cerca, se la loro autorità renda la decisione probabile, trovandosi la cosa in tale stato. Per dar su ciò retta sentenza, cambiate l' ipotesi, e ponete che la decisione de' due eccellenti Scrittori stia per l' obbligazione; e vedete, se l' autorità loro la renda probabile. Io credo, che il Tuzioriſta, il Probabilioriſta, il Probabiliſta di comune consentimento obbligherebbero a tal decisione, la quale sta per la legge: perchè se gli altri Maestri non anno esaminato il caso, ma due soli gravi Dottori, e questi decidono per la parte della legge; adunque ella è l' unica probabile, ed autorevole. Può accadere bensì, che venendo poscia la cosa all' esame di altri valentuomini, non solo eglino sieno di diverso parere, ma scuoprano ancora, che la decisione non ebbe grave ragione: tuttavia presentemente non vi è motivo di crederlo. Adunque adesso la legge è l' unica parte verisimile. Ora sostituite di nuovo alla opinione, che afferma l' obbligazione, la contraddittoria, che afferma il lecito; e sarete costretto a dire, che nel caso proposto essendo questa l' opinione di que' due Dottori gravi, che soli anno esaminata la cosa, ella altresì è gravemente, e unicamente verisimile, ed autorevole: perchè, come si è detto, la stessa autorità nelle stesse circostanze, se applicata ad una delle due contraddittorie opinioni la rende probabile, applicata all' altra la deve nella stessa maniera costituire probabile. Ma sicuramente non potreste dire il medesimo, se l' autorità di que' due fosse contraria al torrente degli altri Dottori, i quali

avessero

aveſſero conſiderate le ragioni di que' due avverſarj, e rifiutatele come leggiere; perchè allora l'opinione della legge ſarebbe probabiliſſima, e largamente certa, e l'altra non ſarebbe gravemente veriſimile per l'eccesſivo avvantaggio, che ſopra di lei avrebbe la contraria.

Ora è veriſſimo, che per applicare alla pratica la maſſima generale, che un tenga circa l'uſo delle opinioni morali, fa meſtieri di decidere anco queſta quiſtione. Si ſtabiliſca, che ſi debbe ſeguire l'opinion della legge, quando è gravemente probabile. Per concludere in particolare l'obbligazion di ſeguire tale, o tal altra rigida opinione biſogna aggiungnere: *atqui* queſta opinion rigida è probabile: e però ſi cercherà chi la inſegni, almeno da coloro, che non poſſono ponderare l'intrinſeca ragione. Se ſi truova, che ſono due Dottori, allora naſce il dubbio: baſta ella l'autorità di due accreditati Maeſtri a rendere l'opinione probabile? Nella maniera medeſima naſcerà il dubbio, quando ſuppoſto, che ſeguire ſi poſſa l'opinione gravemente probabile favorevole alla libertà, ſi cercherà, ſe queſta, o quella particolare ſentenza, che detta il lecito, ſia dotata di grave probabilità. Come poi è neceſſario il decidere la preſente quiſtione, così ſommamente importa il deciderla bene: perchè dallo sbaglio ne ſeguirebbe, che ſi abbracciaſſero in pratica, come probabili, opinione larghe, ed improbabili; coſa molto perniciosa al Criſtiano coſtume. Ma la neceſſità, e l'importanza di queſto punto non fa, che ciò ſia una coſa medeſima colla quiſtione principale, che noi ventiliamo.

Contuttociò anche circa di tal queſito brevemente vi dirò qualche coſa. Primo convien diſtinguere due ſorte d'autorità: l'una grave aſſolutamente, la quale può rendere l'opinione ſolidamente probabile al comune de' Fedeli, anco de' Dotti, de' Direttori, e Confeſſori; e forma quella eſtrinſeca probabilità, che ſi può dire autentica. L'altra ſorta di autorità è grave anch' eſſa, ma con reſtrizione; perchè è baſtevole ſolo per queſta, o quella claſſe di perſone, in queſte, o quelle circoſtanze: e tal autorità coſtituiſce la probabilità riſpettiva. Per figura ſarà gravemente probabile riſpetto ad un ruſtico la deciſione di un dubbio di coſcienza, che gli da il ſuo Parroco, quantunque queſti ſia dotato di dottrina aſſai mediocre: perchè quell' idiota da una parte non ha motivo di dubitare, che il Parroco con inganno gli dica coſa, ch' egli non iſtimi fondata in buona ragione; e dall'altra parte la ragione, che è grave, e buona al Parroco, è buona anche pel ruſtico, il quale ha concetto della ſufficiente perizia del ſuo Sacerdote, e non è obbligato ad uſare maggior diligenza. Eccovi l'autorità grave, e probabilità riſpettiva per l'idiota, la quale non ſarà grave per altre perſone più illuminate, e molto meno pel comune de' Fedeli, tra' quali molti poſſono meglio da ſe inveſtigare la verità. In ſomigliante guiſa non baſterà ad un Principe per muover guerra darne ad eſaminar la giuſtizia ad un ſolo dotto Teologo, il conſiglio di cui gli ſarebbe per altro ſofficiente ne' dubbj ordinarj di ſua coſcienza; perchè, come ſi è detto, la legge maggior diligenza ricerca, quando la materia più intereſſa il ben pubblico, il quale è il fine ultimo della legge medeſima. Ed ecco come l'autorità, che è baſtevole per un negozio, non lo è altresì riſpetto di un altro.

Questa distinzione di probabilità assoluta, e rispettiva è in qualche modo somigliante a quella, che si riconosce tra la credibilità assoluta, e rispettiva de' divini Misteri di nostra Fede. Affinchè il Fedele possa comandare a se con prudenza, e di tutto cuore l' atto fermissimo della Fede Teologica, conviene, che giudichi con sicurezza, che Dio attesta la verità del Mistero; e però bisogna, che ne abbia una moral evidenza, la qual escluda ogni prudente esitazione. Or altra è l' evidente credibilità assoluta, altra la rispettiva. L' assoluta è quella, che rende il Mistero credibile rispetto a tutti, anco a' Dotti: la rispettiva è quella, che il rende credibile presso gl' idioti. L' assoluta deve formarsi con argomenti, i quali moralmente sieno infallibili, nè mai ingannino; perchè questi soli possono partorire total sicurezza negl' intelletti svegliati de' Dotti, i quali penetrano il merito del motivo. All' opposito la credibilità rispettiva si forma con motivi, che secondo se sono assai fallibili, come è il testimonio del Parroco, del Catechista, che dice al fanciullo, o al rustico: questo è di Fede: perchè a tali persone conforme alla corta loro capacità toglie ogni dubbio la stima, che anno della veracità, e dottrina del Parroco, e Catechista; onde credono sicuramente, che loro insegnino quello, che tengono tutti gli altri Fedeli, come cosa certa, e indubitata. Non così accade ne' consiglj morali, cui l' idiota riceve dal suo Confessore: perchè molte volte riflette benissimo, che non è cosa di Fede, o certa la risposta data a' suoi dubbj; ma crede solo, che sia fondata in buona ragione; e sa, che può egli stare al parere del suo Pastore.

Or venendo a spiegare come si formi l'estrinseca autentica probabilità col numero, e colla perizia eccellente de' Teologi; primo è certo, che non basta un numero anche grande di dotti uomini per tale probabilità, se non si aggiunge, che circa di quella particolare opinione, di cui si tratta, non ricevano eccezione, o da una nuova ragione convincente, la quale sendosi renduta palese abbia costretto i posteriori Teologi ad abbandonare il sentimento di que' grand' uomini, o da una qualche definizione della Chiesa. Però si numerano più sentenze favorevoli alla libertà, che già sono improbabili, nè si possono seguire, tutto che sieno insegnate da molti Antichi. Secondo avrà una solida estrinseca probabilità quella opinione, la quale in cosa controversa, e disaminata tra gravi Dottori Cattolici ha per se una parte notabile de' medesimi Autori; e dagli altri, benchè non sia adottata come la più verisimile, contuttociò è trattata come grave, e probabile: perchè allora i periti sentono il grave peso delle sue ragioni. Nè si può negare, che sia gravemente verisimile ciò, che comunemente sembra tale: mentre allora la verisimilitudine non nasce, nè da ignoranza de' principj noti, nè da inconsiderazione, o negligenza, o passione; non potendosi sospettare di tali difetti nel comune de' Cattolici Dottori. Terzo sarà probabile la sentenza ancora degli uni, e degli altri, quando due partiti di Teologi, o Canonisti per pietà, e dottrina ragguardevoli pugnano per contrarie parti, e gli uni veggono, e considerano gli argomenti degli altri, e rispondono; e nè questi, nè quelli recano argomenti improbabili a giudizio de' moderati, e spassionati: perchè in tal caso rimane libera da eccezione l' autorità di ambe le parti, che da se è grave, e rispettevole. Nè osta alla probabilità, se nel

se nel calor della disputa questo, o quel Teologo dia il nome di chiare, ed evidenti alle sue ragioni, o s' egli di fatto ne vada totalmente persuaso: perchè comunque egli pronunzj certo il suo argomento, e lo stimi tale, non ne siegue, ch' egli cagioni evidenza negli altri: onde non potrà egli seguire la contraria sentenza; ma non impedirà, che la possano altri seguire. Quarto per dire in breve, e non entrare in un più minuto esame su questo punto, il quale potete, se vi piace, veder trattato diffusamente dal dotto Cardenas, e da altri; a me sembra, che possa riputarsi estrinsecamente probabile quell' opinione, che è difesa come vera da Scrittori, i quali sono, siccome autorevoli, e probabili, citati dai Dotti comunemente; e non ha contro di se il torrente de' Maestri, nè a' savj, e timorati fa senso, o di rilassata, o pure di troppo rigida; in guisa che sebbene tal opinione abbia de' contradditori, nulladimeno la quistione sia dal comune riconosciuta come cosa ambigua: perchè non può ella esser tale nella comune estimazione, se una delle due opinioni è sprovveduta di buona, e valida ragione.

Ma il comun senso degli uomini dotti circa la probabilità estrinseca non può essere noto di propria scienza, e con bastevole sicurezza, se non a' Teologi ben versati nella lezione delle cose morali, e degli Autori: perchè con questo solo si può conoscere in qual riputazione si trovi l'opinione. Quindi per ajuto degli ordinarj Confessori sottentrano dotti Sommisti, i quali non solo come Autori dicono il lor parere, ma anco come testimonj notificano lo stato di probabilità, che ha un' opinione nella stima degli altri. Lo stesso praticano gli Autori, che non sono Sommisti, quando ne' loro trattati non si contentano di dire ciò, che circa quel dubbio essi sentono; ma anche ciò, che sentron gli altri. Or nell' uso di tali Sommisti, o Teologi un cauto Confessore scanserà il pericolo di prendere per probabili quelle opinioni, che veramente nol sono; quando non dovendo declinare, nè al Rigorismo, nè al Lassismo, non si consigli a caso con qualunque Sommista, o Autor Morale, ma con alcuno di quelli, che presso le persone dotte, e savie a lui note anno credito di più giusti, e fedeli, in quanto sono stimati, nè troppo rigidi, nè troppo benigni, e ordinariamente accurati nelle citazioni. Ma perchè, quantunque sia giusto, e fedele il Sommista, pure è uomo fallibile; e però non sarà soggetto di grande ammirazione, che fra tante decisioni, le quali talvolta si numerano a migliaja, gliene sia scorsa come probabile alcuna, che nella comune estimazione non ha solido fondamento, ed è larga, o troppo rigida: abbia egli la cauta avvertenza di non fidarsi, quando si vede data per grave, e probabile un' opinione, la quale secondo la notizia, che ha di quella materia, di cui non deve ignorare gli universali principj, a prima vista l'offende: mentre in tal caso non conviene stare ciecamente al detto del Sommista, ma sospendere il giudizio, e leggere altri Autori, o interrogare altri periti. Lo stesso si deve fare, quando Scrittori anco eccellenti corrono per un po' larghi in qualche parte. Finalmente non si fiderà di un solo, dove si tratta di cosa di maggior conseguenza; inerendo a ciò, che abbiamo detto della diversa misura della giusta diligenza da adoperarsi in cose di maggiore, o minore importanza.

Ma gli occorreranno casi particolari, ne' quali non avrà guida non trovandoli discussi

cussi nel Sommista, o nel Teologo. Allora se sono dubbj circa cose di legger momento, potrà decidere egli da se giusta ciò, che gli sembri con bastevole sicurezza appoggiato a valida ragione: nè ciò gli riuscirà troppo difficile, perchè in tali particolari casi bene spesso una sola parte se gli appresenterà come probabile. Ma in altri dubbj di maggior conseguenza prenda tempo per farne esame più diligente, se non vi vede ben chiaro ciò, che può dire. Che se avendo usata la diligenza, che può, tuttavia per la difficoltà, che vi è in cose oscure, di applicare le massime generali al particolare, darà talvolta qualche parere poco probabile; sarà scusato; perchè non ha mancato alla diligente ricerca della verità.

Ma qui nasce un dubbio ragionevole; se sia migliore l'avviso di que' Sommisti, i quali nelle loro decisioni si tengono solo alle cose più generali, semplici, e meno vestite di circostanze varie; o pure di quegli altri, che più sminuzzano la materia per porgere un indirizzo più pieno, e determinato. I primi più si assicurano di non inciampare in decisioni improbabili; perchè le cose meno contratte sono più note, e più discusse dagli Autori: onde riusciranno più facilmente incolpabili gli scritti loro. Ma lasciano, che gli ordinarj Confessori, de' quali molti anno ingegno, e scienza molto limitata, si debbano reggere da se nelle cose forse più difficili: onde par necessario, che ne sieguano in pratica molte decisioni improbabili, le quali non essendo scritte faranno bensì meno romore, ma non recheranno minor pregiudizio all' osservanza. I secondi porgeranno, è vero, un' istruzione più accomodata all' ordinaria capacità de' Confessori, e con essa rimoveranno dalla pratica molti consiglj improbabili. Ma che? Moltiplicano eglino senza numero le decisioni morali; entrano nelle quistioni più difficili, e nelle conseguenze più rimote da' primi principj: e però corron pericolo di lasciare scritta qualche sentenza inverisimile, la quale induca in errore alcuni di quei, che li consultino. Io per me bramerei una minuta istruzione; e più approverei questo modo di scrivere: purchè primo non si accinga a tal opera, se non chi è uomo consumato nello studio della Morale, e consapevole a se della molta scienza, e del molto accorgimento, che sono a sì grand' uopo necessarj. Secondo, che non si facessero casi, come dicono, metafisici, de' quali non è probabile, che accadano in pratica: mentre a che serve mettersi in cosa difficile a pericolo di errare, con poca speranza di giovare? Terzo, che certe materie scabrose, e difficili, o si ommettano affatto, o si trattino distesamente, sicchè abbia campo l' Autore di bene spiegar ciò, che dice, di limitare, e circoscrivere ciò, che abbisogna di limitazioni: perchè altramente accaderà, che quantunque egli senta giustamente; tuttavia nella brevità usi qualche formola non troppo misurata, e senza il correttivo di più ampla esplicazione; onde porga ad altri occasione di errare; ed il suo scritto sia vizioso. Quarto, che quegli, il quale consulta l' Autore, non si abbandoni alla sua guida in tal modo, che trascuri le cautele di sopra accennate. Per altro anche ad uomini molto addottrinati, ne' dubbj difficili, che loro occorrono nella pratica, reca ajuto grande, e conforto uno Scrittore, il quale abbia trattato il caso; qualunque sia poi il giudizio, ch' eglino debban formarne. Così riportò lo-

de, ed ammirazione da Clemente VIII. il dottiſſimo Sanchez, quando occorrendo alla S. Sede un punto difficile, e raro in materia di Matrimonio, ſi trovò trattato nelle ſue Opere.

Capitolo IX.

Per dichiarazione della ſeguente particella; *allora può l' operante ſenza offender Dio eſercitare, od ommettere l' azione medeſima*; ſi eſpone ciò, che aſſeriſce queſta ſentenza circa l' uſo della opinione gravemente probabile, la quale afferma il lecito atteſo tutto.

QUeſta è l' aſſerzione della ſentenza, che eſponiamo. Ella niega, che contragga reato di colpa innanzi a Dio quell' operante, il quale nella quiſtione, che verte circa la ſola oneſtà, o ſia licenza dell' azione, ſiegue un parere, ch' egli conoſce eſſere ſolidamente probabile, e che gli detta eſſere atteſo tutto l' azione lecita. Nega ella, che l' operante offenda Dio; e però niega del pari, che offenda la retta ragione: perchè, come diremo, è impoſſibile, che ſi commetta colpa contro la retta ragione, la quale non ſia inſieme colpa teologica contra la volontà divina. In oltre non ſi eſclude, che l' azione ſecondo ſe non poſſa eſſere difforme da qualche legge, che per ſorte eſiſta; ed in tal modo poſſa eſſer peccato materiale nel ſenſo, che abbiamo eſplicato: in quella guiſa, che il Tuzioriſta mite, e Cattolico, ed il Probabilioriſta dicendo, che lice ſeguire l' opinione probabiliſſima, o più probabile, non niega, che nell' uſo della probabiliſſima, o della probabiliore vi poſſa intervenire la difformità materiale dalla legge; ma ſolo niega, che vi ſia reato di colpa, e peccato formale.

Con aſſerire, che da ſe non reca colpa il ſeguire l' opinion gravemente probabile, non ſi nega, che ſia il migliore l' operare, come ſe vi foſſe la legge, quando vi è forte argomento anche per l' eſiſtenza di lei. Perocchè da ſe, quando nel rimanente vi è parità di circoſtanze, è perfezione, e conſiglio della virtù dell' ubbidienza l' attenerſi nell' operare all' opinione della legge; ſpiccando in ciò l' amore dell' oſſervanza. Oltrechè l' atto, il quale probabilmente appare ſoggetto a legge, non ſarà comunemente indifferente; ma da ſe di già ſarà certamente virtuoſo, e però di conſiglio. Quindi non pare buon argomento il provar così la neceſſità di ſeguire la tuziore probabile. Il fervente amor della legge, ed oſſervanza ſpinge ad operare ſecondo l' opinione, che aſſeriſce l' obbligazione: adun-

que è prevaricatore della dovuta ubbidienza colui, il' quale ſiegue l' opinion, che la niega, quantunque queſta ſia gravemente probabile. Un tal argomento non vale; ſiccome neppur vale queſt' altro: il fervoroſo ubbidiente opera ad un ſol cenno della volontà del ſuo ſuperiore, ſenza che v' intervenga comando: adunque pecca contro lo ſtretto obbligo della virtù dell' ubbidienza quel ſuddito, il quale non ſi muove ad operare, ſe non dal precetto. Non vale, dico: perchè il fervore della carità, e d' ogni altra virtù non accende ſoltanto nell' amore di ciò, che è neceſſario nell' eſercizio delle virtù medeſime, ma anco al più conveniente, e conforme ad eſſe: non ſolo muove a ciò, che è di ſtretta obbligazione, ma anco a ciò, che è di conſiglio: non ſolo rimove dalle colpe gravi, che rompono il nodo dell' amicizia con Dio, e dalle colpe leggiere, che in qualche modo ne violano i diritti, ma ancora dalle imperfezioni, ed omiſſioni degli atti migliori, ſpingendo ſempre a creſcere nel ſanto amore.

Ho detto, che è conſiglio il ſeguire la parte tuziore tra le gravemente probabili, quando nel rimanente vi ſia parità di circoſtanze: perchè può ben accadere, che un qualche eſtrinſeco motivo di maggiore virtù conſigli a ſeguire *hic, & nunc* piuttoſto l'opinione benigna. Ciò non ſolo ha uſo più frequente nelle coſcienze ſcrupoloſe, alle quali per altro non ſi potrebbe conſigliare di accomodarſi alla benigna medeſima, quando la rigida probabile foſſe di ſtretta obbligazione; ma anco in altre circoſtanze: come ſe ad un Procuratore di povero Spedale veniſſe propoſto di celebrare un contratto, di cui è ſolidamente probabile, che ſecondo ſe ſia giuſto, e lecito, quantunque la coſa ſia controverſa tra gravi Dottori; potrà ben egli, premendolo la neceſſità de' ſuoi poveri, a' quali ſi ſuppone, che debba recare ſovvenimento la ſtipulazione di quel contratto, accomodarſi con maggior lode all' opinione più mite, per queſto giuſtiſſimo motivo, che a lui ſi appartiene il promuovere l'intereſſe de' poveri a ſe commeſſi; mentre per altro non potrebbe in verun modo ſtipular quel medeſimo contratto, quando non vi foſſe grave probabilità della ſua oneſtà. Dal detto ſi raccoglie ancora, che i Direttori dell' anime, come ſempre debbono mirare al maggiore ſpiritual profitto di eſſe, così debbono ſpingere i Penitenti, e Diretti loro a ſeguire l'opinion della legge, dove non detti l'oppoſito la prudenza, non già della carne, ma dello ſpirito, la quale accomoda il ſuo conſiglio al maggior bene de' proſſimi.

Neppure la ſentenza eſpoſta aſſolutamente libera da colpa chiunque ſiegue l' opinion probabile, che detta il lecito; perchè può accader facilmente, che ciò non ſi faccia per ragione oneſta, ma per motivo vizioſo di avarizia, d' intemperanza, di ambizione, o d' altra concupiſcenza; come ſpeſſo adiviene, quando l' operante antipone ciò, che in iſpecie è indifferente, a ciò, che per ſe è virtuoſo, e ſanto. Ma allora l' operante non pecca, perchè ſiegue l' opinion benigna, ma perchè la ſiegue per motivo inoneſto: in quella guiſa che la traſgreſſione delle Coſtituzioni di alcuni Ordini Religioſi, come del Venerando Ordine di S. Domenico, e della Compagnia di Gesù, le quali ſecondo l' intenzione eſpreſſa de' loro Legislatori non obbligano ſotto pena di peccato neppur leggiero, per lo più non è ſolamente imperfezione, ma va anco congiunta a colpa, pel motivo non buono di qualche diſordinata affezione.

Capi-

Digitized by Google

Capitolo X.

Si esplica la particella: *tutto che fosse egualmente probabile l'opinione, la quale asserisce esservi la legge*

QUesta aggiunta; *tutto che* &c. non avrebbe luogo, se, come la verità è una sola, e non possono essere insieme vere amendue le contradditorie opinioni, e quella, che asserisce l' obbligazione, e quella, che la nega, ed afferma il lecito; così non potessero amendue essere solidamente probabili. Ma ciò è falso; constando l' opposito in tutte le Facoltà, la materia delle quali è soggetta ad opinioni: perocchè anno elleno conclusioni certe, nelle quali concordemente conviene il giudizio degli uomini periti; e conclusioni probabili tra se contrarie, nelle quali si dividono i Dotti per le gagliarde ragioni, che militano per questa, e per quella parte. Nè pare, che abbia bisogno di pruova questa verità, la quale finora abbiamo supposta, come cosa bastevolmente nota. Contuttociò non sarà inutile il dichiararla, e provarla con l' autorità de' savj, e con la sperienza.

Primieramente se il vocabolo di probabile convenisse solo alle verità certe, non potrebbero due contradditorie opinioni appellarsi amendue probabili: perchè, come è chiaro, non possono l' una, e l' altra delle due contradditorie proposizioni esser certe; non può tutto insieme esser certo moralmente, che vi è la legge, e certo, che la stessa legge non v' è. Ma non è già vero, che la sola sentenza, della cui verità abbiamo una morale certezza, debba dirsi probabile; e che sia recente abuso l'attribuire, che si fa, il nome di probabile alle contrarie opinioni di gravi Dottori, quando ambe sono appoggiate a buoni argomenti. Imperciocchè non solamente negli ultimi due secoli, ma negli antecedenti presso S. Tommaso, S. Bonaventura, ed altri si vede attribuirsi il nome, e l' approvazione di probabili ad opinioni tra se contrarie di gravi Dottori. Lo stesso si scorge negli Interpreti delle divine Scritture, i quali in passi oscuri riconoscono per probabili interpretazioni opposite del sagro testo. Nè la Santa Chiesa, ovvero la S. Sede Apostolica, quando censura una opinione, negando che sia probabile, vuol dir solamente, che quella non è sentenza certa moralmente; ma direttamente, ed espressamente nega, che abbia grave, e solido fondamento.

Nè è difficile di ritrovare nella propia esperienza il fondamento di tale appellazione: perocchè adiviene non di rado, che, disaminandosi gli argomenti di

ſentenze oppoſite, ſe ne ſenta il grave,e notabile peſo, per cui non ſi può negare, che ſieno gravi, e ſenſati ne' loro giudizj gli aſſertori di una parte, e dell' altra. Tale appunto è la ſtima, che fanno, e moſtrano i Romani Pontefici, di ſentenze anco contrarie de' Cattolici Dottori. Per eſempio egli è notiſſimo, che vi ſono in Teologia due contraddittorie opinioni circa il fine dell' Incarnazione del Verbo Divino. Una afferma, che fu principalmente il rimedio del peccato; ſicchè ſe Adamo non aveſſe peccato,neppure il Figliuol di Dio avrebbe veſtita l' umana carne. L' altra per l' oppoſito aſſeriſce, che il ſuo fine primo, e ſofficiente fu l'eccellenza del Miſtero; onde Criſto ſarebbe diſceſo a noi anco ſenza la neceſſità, che aveſſimo di redenzione; quantunque in quel caſo non ſarebbe venuto con carne paſſibile. Or di queſte due ſentenze il S. Pontefice Siſto V. afferma in ſua Lettera appoſtolica eſſere amendue gravi, e probabili. *Cum ſit duplex opinio Catholicorum Auctorum circa cauſas præcipuas Incarnationis; altera, quòd ſi Adam non peccaſſet, Dei Filius humanam carnem non aſſumpſiſſet; altera,quòd etiamſi non fuiſſet humana natura in primo parente lapſa, adhuc Dei Filius carnem aſſumpſiſſet;& utraque opinio pietate Fidei,authoritatibus,& rationibus ſubſiſtat* &c: dove apertamente riconoſce amendue le opinioni per ben fondate, e però ſolidamente probabili.

Dal detto ſi deduce, che neppure il nome di probabile è ſolo propio dell' opinione, la quale appaja più veriſimile dell' oppoſita: poichè anco ſecondo tale idea non potrebbero mai due opinioni contrarie riconoſcerſi per probabili da uno, che le conſideri; non potendo la maggior apparenza eſſere da tutte due le parti, come è manifeſto. Ma di ciò parleremo nella ſpiegazione dell' ultima particella.

Molto più ſi allontana dalla comune idea, e nozion del probabile chi lo confonde col vero; e però aſſeriſce, che come non poſſono due contrarie opinioni eſſere vere amendue, così nemmeno eſſer probabili. Perocchè oltre il comun detto; *multa ſunt falſa probabiliora veris*, il quale ben dimoſtra, che il ſignificato di probabile non è legato alla verità dell' obbietto in ſe ſteſſo; ma eſprime più toſto il grave motivo, la grave apparenza di verità, che inchina l'intelletto, e lo alletta ad aderire all' oggetto come vero: a me ſembra, che poſſa un parere eſſer prudente, ancorchè per avventura di fatto ſia in ſe falſo ciò, che pronunzia; per quella medeſima ragione, per la quale dagli uomini ſavj è deriſo come ſtolto il giudizio del volgo, quando negli umani negozj, i quali ſi guidano ſu fallibili conietture,miſura dall' eſito della coſa la prudenza, o l'imprudenza del dato provvedimento: avvengachè in cotal guiſa ſi rende affatto caſuale agli uomini l'operare, o l'opinare con prudenza piuttoſto,che con iſtoltizia; e ſe ad uno per ſua buona fortuna accade, che ſotto minor apparenza, e per manco gravi congetture s'incontri nel vero, ſi loda come ſavio, e prudente nel giudicare; e ſe l'altro per ſua diſgrazia ſotto maggiore apparenza di verità incontra il falſo, ſi diſpregia come ſtolto, ed imprudente. Per tanto convien didurre da' ſuoi principj, come ben poſſa eſſere certamente probabile l'opinione di gravi Dottori munita di valida ragione, ancorchè ella ſia incerta, e per caſo in ſe falſa; nè perciò ſolo le ſi poſſa negare la dote di giudizio ſenſato, e prudente.

Egli

Egli è vero, che la prudenza è una virtù dell' intelletto, la quale regge l'uomo nelle ſue operazioni ſempre con dettami veri. Nè baſta, che cotali dettami ſieno veri, dirò così, a caſo; come appunto adiviene, che di due cognizioni ugualmente oſcure, ed incerte queſta ſia vera, e quella falſa: ma debbono eſſere ſempre veri per la perfezione, e certezza del loro lume. Imperciocchè come la ſcienza è virtù dell' intelletto, perchè i ſuoi atti tutti ſono evidenti cognizioni del vero dimoſtrabile; così la prudenza non meno è virtù, perchè tutti i ſuoi dettami ſono regole certe dell' operare. Ma non ſiegue da ciò, che l'uomo, il quale nelle materie agibili s'incontra in molte coſe incerte, e dependenti da fallibili conietture, reſti in mezzo ad eſſe abbandonato dal lume della prudenza: mentre ben può ella con ſicuro, e certo giudizio dettargli, come poſſa governarſi ſuppoſte le dubbiezze, in cui ſi ritrova. Ed in vero ſarebbe troppo miſera la condizione degli uomini, ſe nelle umane coſe, che ſono piene di oſcurità, non aveſſero regole certe di prudenza, con cui guidarſi; onde o non mai operaſſero prudentemente nelle coſe incerte, o ſolo foſſer prudenti, quando per caſo opinando toccano il vero. Imperciocchè non ſarebbe in loro podeſtà il regolarſi con prudenza; ſendo che egli è bensì libero a noi il ponderar le ragioni, e lo ſceglierle per opinare; ma non è anche libero il fare, che le ſcelte ſi congiungano realmente col vero.

Or la prudenza illuminando co' ſuoi dettami la volontà, e reggendola circa il governo, che queſta ha di ſe ſteſſa, e delle potenze a ſe ſoggette, per conſeguenza la dirige anco circa l'eſercizio de' giudizj opinativi, i quali in qualche modo, comunque poi ſi debba ciò ſpiegare, dalla volontà dependono. In cotal direzione non avendo la prudenza riguardo ſolamente al bene, che è il fine della volontà, ma anche al vero, che è il fine dell' intelletto, eziandio circa l'opinare, e in ordine al vero porge all' uomo certe regole, altre a maniera di precetti, altri di conſiglio, da cui quegli diſcoſtandoſi, or opina imprudentemente, ora con minor ſenno. A cagion d' eſempio dice la Prudenza. Nelle coſe dubbie non precipita la ſentenza giudicando ſenza ponderar la ragione: non credi a ciò, che ti rende veriſimile la paſſione: nelle coſe ſuperiori al tuo intendimento credi a' Dotti, e periti: non ti fida del tuo parere nelle coſe tue: non appoggiati ad una ragione, che non ſenti forte &c. Queſti ſono dettami della prudenza veri, e certi, per oppoſizione a cui chiamiamo imprudente colui, il quale è precipitoſo, appaſſionato, o leggiero ne' ſuoi giudizj; ancorchè per ſorte così opinando s' incontraſſe nel vero: come per contrario appelliamo prudenti, e ſenſati coloro, che giudicano maturamente, e per forti motivi. Nè tai dettami di prudenza mancano alle perſone anco idiote, le quali a modo loro ſanno applicargli alle proprie opinioni. Così ne uſa l' indotto, che in coſa oſcura, e ſuperiore alla ſua capacità interroga il dotto, e perito, e preſta fede al detto di lui: onde quand' anche foſſe falſo ciò, che crede, non è però falſo, ch' egli creda prudentemente: che anzi ſarebbe egli ſtolto, ſe credeſſe il contrario per una qualche ragione, che s' offeriſſe a lui.

Quindi potete ſcorgere in qual ſenſo l'opinione appoggiata a grave ragione, ed autorità ſi appelli prudente; non già perchè ella ſia, o poſſa eſſere un atto elicito dal-

to dalla prudenza, la qual, come si è detto, non ha, se non atti certi; ma perchè tal òpinione è conforme a quelle regole, che porge la prudenza medesima circa dell' opinare. Perciò si chiama prudente, per parlar colla Scuola, non come atto prodotto dalla prudenza, ma come da lei imperato, e regolato.

Egli è vero, che ogni ragione, la quale sotto grave apparenza di vero ci detta realmente il falso, ella è apparente, in quanto o nasce dall' imperfetta idea, che abbiamo della cosa, o dell' essenza sua; come è necessario, che una delle due opinioni contrarie circa la divisibilità della quantità continua, o quella, che l' asserisce divisibile sempre, e in infinito, o quella, che lo niega, abbia origine da qualche non retto concetto circa l' essenza della quantità medesima: o pure nasce da mera ignoranza, per cui avviene, che abbia forza di muovere l' intelletto una ragione, una conghiettura, la quale presso coloro, a cui altronde è nota la verità, non ha punto di vigore: come per figura la propensione della cagion libera ad un effetto sarà motivo grave di crederne l' esistenza a chi ne ignora l' esito; ma lo stesso motivo perde ogni forza presso colui, il quale altronde illuminato sa, che non ostante tutta la propensione l' effetto o non si è posto, o non si porrà. Ma ciò non osta punto alla solida probabilità dell' opinione: perocchè la prudenza non ci regola dependentemente dalla realtà della cosa, nella oscurità, ed incertezza del vero; ma mediante l' apparenza grave di vero, che ha presso noi, quantunque questa provenir possa da ignoranza. Quindi può ben accadere, che rispetto d' un opinante sia prudente, e probabile quel giudizio, che non lo è similmente presso d' altri, a' quali è manifesta la verità. Che se la ragione, la quale ha grave peso presso di lui, lo ha ancora presso i periti; l' opinione si dice assolutamente giudizio prudente; sì perchè appo il comune è in quello stato di verisimiglianza, che si esige dalla prudenza; sì perchè allora non vi è ragion di credere, ch' ella abbia qualche opposizione bastevolmente chiara alle verità note: mentre tal chiara opposizione difficilmente fugge l' occhio de' Dotti medesimi.

Inferite dalle cose fin qui esposte, che mal si appone, chi assumendo, che la prudenza non detta, se non il vero, le assegna poi per atti propri opinioni incerte; e dice, che quando l' opinione verisimile è in se vera, ella è atto di prudenza, quando è falsa, è atto di stoltizia. Imperciocchè l' opinione può bensì essere, o difforme dalle regole della prudenza, se non si appoggia a grave argomento, o conforme alle medesime, se ha valida ragione; ma ella non è mai atto prodotto, o come il chiaman le Scuole, elicito dalla prudenza.

Secondo egli è bensì vero, che quando due contendono della verità di un' asserzione, o niun di loro ha evidenza, o sia infallibile certezza della verità medesima, o pure l' ha un solo; perchè la scienza è inseparabile dalla verità, che è una sola; e però come contraddicendosi, o l' uno, o l' altro asserisce il falso, così o l' uno, o l' altro è necessariamente privo di scienza circa l' oggetto della disputa. Quindi se noi per nome di sapienza intendiamo la notizia chiara, o almeno certa, ed infallibile, dobbiamo dire, che o niuno de' contendenti è sapiente circa quel detto, o l' è un solo. Ma non perciò si debbe ammettere, che se due gravi Dottori, un S. Bonaventura, un S. Tommaso dissentono in una quistione, l' un de' due sia imprudente, e stolto

e ſtolto nella ſua aſſerzione: perchè poſſono eglino amendue opinare con ſoffi ciente ragione conforme al precetto della prudenza; quantunque non poſſano amendue aver evidenza, o certezza. Nè ciò inteſe mai di negare S. Agoſtino, quando diſſe, che nella diſputa, o niun de' due, od un ſolo è ſapiente. Parlava egli della concluſione evidente, o certa, la quale è atto prodotto dalla virtù della ſapienza; non delle opinioni, che ſono atti ſolamente regolati dalla prudenza.

Terzo a chi addimanda, quali ſieno al propoſito noſtro gli uomini prudenti, e come ſi poſſano diſcernere dagli altri; ſi riſponde, che ſono coloro, i quali dotati d'ingegno, di dottrina, di accorgimento, e buon ſenſo, ed altre doti di ſopra eſpoſte regolarmente trovano il vero, dove ſi può, e nelle coſe oſcure d'ordinario non opinano ſenza tal fondamento, che paſſando agli occhj degli altri dotti, ſe non ſembra a tutti il migliore, pure comunemente è riconoſciuto come buono, e veriſimile.

Quarto a chi ricerca, come dalla prudenza dell'Autore ſi argomenti la gravità del ſuo detto ſenza ſtolta petizion di principio, qual ſarebbe, ſe ſi credeſſe prudente il detto, perchè circa di eſſo l'Autor fu prudente; ſi riſponde, che ſi argomenta eſſer moſſo lo Scrittore da grave, e buona ragione in queſta, o quella particolar deciſione, quando egli non ſuole decidere ſenza giuſto, e convenevole fondamento. A cagion d'eſempio perchè ſo, che S. Tommaſo non è ſolito di opinare ſenza ſofficiente ragione, ed autorità, però nell' udire, che queſta, o quella ſentenza è ſua, inferiſco, ch' ella è ben fondata, dove non abbia coſa in contrario; come ſarebbe qualche nuovo decreto della Chieſa &c.

Quinto quando i ſovrani Pontefici dichiarano improbabile un' opinione, ella molte volte anco prima della condanna era in iſtato di opinione non ſolamente falſa in ſe, ma ancora improbabile: perchè comunque ad alcuno, od alcuni Autori ſembraſſe vera; nondimeno la maggior parte de' Dotti già ne ſcorgeva con baſtevole chiarezza l'oppoſizione, ch' ella ha a principj noti, e certi; o almeno ſcopriva la debolezza, e inſofficienza de' ſuoi fondamenti.

Può accadere ancora, che avanti l'appoſtolica cenſura foſſe già in iſtato di opinione improbabile; e nondimeno ſi riputaſſe comunemente grave, e probabile, in quanto per una ſviſta certamente difficiliſſima ad accadere, o non ſi avvertiſſe, o non ſi ponderaſſe baſtevolmente l'oppoſizione, ch' ella aveva a qualche certa verità: onde accade, che data l'appoſtolica ſentenza i Teologi riflettano alla contraria chiara ragione, che ne dimoſtra la falſità. In queſto caſo cotal opinione era dianzi probabile riſpetto a' Teologi, che incolpabilmente non ne ſcorſero l' improbabilità.

Altre volte può eſſer tale l'opinione, che prima della cenſura non ſi poteſſe trovarne la falſità, o ſcioglierne gli argomenti in tal guiſa, che perdeſſe la grave veriſimiglianza; ed allora ella era in iſtato di opinione probabile: ed il Vicario di Criſto dichiarandola improbabile non aſſeriſce, che prima preſſo i Dotti non foſſe in iſtato di grave veriſimiglianza; ma in virtù del lume dello Spirito Santo, di cui egli è l'organo, toglie quella grave apparenza, ſotto cui era il falſo: nello ſteſſo modo, con cui facendo definizione in una controverſia, che foſſe tra' Cattolici

Dottori

Dottori, non niega, che prima la cosa fosse oscura, e dubbiosa, nè condanna d'imprudenza i Padri, o i Dottori, che dubitarono; ma toglie il dubbio rendendoci certi della verità.

Dalle cose finora dette concludiamo, che siccome secondo la comune idea sentenza poco probabile, od improbabile suona lo stesso, che opinione, la quale non ha grave momento di ragione; così probabile si appella anco la sentenza incerta, benchè forse sia in se falsa, se tuttavia ha gravi argomenti. E perchè nell' incertezza vi possono essere per ciascuna delle opposite parti ragioni valide, le quali non si superino di forza; però si danno opinioni eque-probabili, delle quali una atteso tutto affermi l' obbligazione, e l' altra atteso tutto la nieghi; nel qual caso convengono gli Eque-Probabilisti, ed i Probabilisti, che sia libero all' operante il seguire quella, che vuole.

Capitolo XI.

Spiegazione dell' ultima particella: *e tutto che fosse più probabile, purchè l' eccesso, pesata insieme la ragione, e l' autorità, sia moderato, che non tolga all' opposta sentenza, essendole posto a petto, la grave, e solida probabilità.*

IN questa ultima parte si suppone, che due opinioni gravemente probabili possano avere ineguaglianza. Or tal supposto si rende manifesto dal comun senso, e dall' uso degli uomini dotti in qualsivoglia Facoltà, e singolarmente in Teologia de' primarj suoi Maestri, come di S. Tommaso, di S. Bonaventura, e d' altri, i quali riconoscono per probabili talvolta anco quelle sentenze, dalle quali eglino si dipartono per una maggior verisimilitudine, che gl' inchina alla parte opposita: perocchè non darebbono assolutamente tal nome a quelle opinioni, se non vedessero, ch' elle anno sodo fondamento, per cui meritano cotale approvazione. E certamente io non credo, che quel Teologo, il quale, per usar dell' esempio già addotto, tiene, che il fine primario dell' Incarnazione divina sia la sola redenzione dell' uman genere, debba per conseguenza negare, che il sentimento contrario *pietate Fidei, auctoritatibus, & rationibus subsistat*, come affermò il mentovato Pontefice. La stessa cosa si rende palese negli umani negozj, ne' quali non subito che eccede il motivo di giusto, e savio timore, si distrugge il contrario motivo di una solida speranza di evitare il temuto male, e di conseguire il contrario bene: nè la maggior ragione, che abbia uno de'

de' litiganti esclude la grave ragion dell' altro; sicchè piacendo loro di venire ad amichevole composizione non possa il giusto arbitro dividere la cosa in parti considerabili, ma ineguali secondo la misura della grave probabilità. Si aggiunge, che la grave verisimiglianza si sente coll' intima esperienza di quella forza, con cui l' argomento inchina, o trae l' intelletto. Or accade, che disaminata la quistione un uomo dotto, ancorachè più inchini ad asserire vera una parte, e questa abbracci; tuttavia in essa non si posi con assenso di ferma persuasione; perchè sente anco il grave momento della sentenza opposita, nè può non approvarla come ben fondata, vedendo, che l' inegualità è dentro que' limiti, ne' quali suole accadere, che stante la diversa disposizione delle umane menti ciò, che manco fa di forza ad uno, più ne faccia ad un altro. Quindi si vede, quanto male si confonda da alcuni la minor probabilità colla tenue, e quanto si voglia tenue; quasi che se un uomo non è tanto alto di statura, quanto un altro, si debba dire, ch' egli è picciolo, o anco un pigmeo rispetto dell' altro. Il minore è nome relativo, che significa bensì eccesso di grandezza in una parte, ma non eccesso esorbitante; nè dinota assoluta picciolezza nella parte minore.

Ma perchè alcuni Probabilioristi, quando concedono l'uso della probabiliore favorevole alla libertà, sotto tal nome intendono, come abbiamo già osservato, non qualunque eccesso di verisimiglianza, ma eccesso grande, e tale, che le ragioni dell' opinione favorevole alla legge si possano riputare leggiere, e dispregiare come scrupoli; onde usano il nome di probabiliore non in senso compararivo, e propio, che significhi tra le due probabili la più probabile, ma in senso positivo, e meno proprio, che esprime l'unica probabile, o certa: perciò abbiamo posto *più probabile con eccesso moderato*: perchè i Probabilisti non concedono, che si possa abbandonare l' opinione della legge, quando è probabiliore in quell' altro senso positivo. In oltre acciocchè sia grave, e solida la probabilità del leciro, onde si possa con bastevole moral sicurezza giudicar tale, bisogna bene, che l' eccesso appaja moderato. Nè monta, che in altre materie filosofiche non si debba usare tanta cautela a passar per probabile l' opinione; perchè di quelle poco importa. Ma qui si tratta di non negar l' ossequio alla legge, la cui verità sia all' umana maniera bastevolmente nota; si tratta di scansare il pericolo, e prudente sospetto di seguir sentenza larga, e poco probabile.

Diciamo poi, che l' eccesso sia moderato, *pesata insieme l' autorità, e la ragione*: perchè può avvenire, che riguardando solamente l' autorità estrinseca de' Dottori tra se divisi, sarebbe gravemente probabile l' opinione, che nega l' esistenza della legge, anco a petto dell' opposita; ma presso alcuno di fatto non lo sia per l' efficacia troppo maggiore, che appo lui anno gl' intrinseci argomenti contrarj. Può altresì accadere, che l' opinione favorevole alla libertà sia la comune; e che un uomo d' eccellente dottrina ritrovi una ragione non considerata dagli altri, e tanto valida, che renda con nuova mutazione unicamente probabile la legge: come è accaduto a quelle opinioni, le quali essendo una volta comuni si sono antiquate, e rendute improbabili pel solo sentimento concorde de' Teologi posteriori, senza che v' interveniisse decision della Chiesa; poichè alcuno fu pri-

mo a discoprir la ragione, per cui elle furon di poi abbandonate ancor dagli altri. Per l' opposito può essere ancora, che l' opinione favorevole alla libertà si renda probabile, tutto che contraria alla comune, per qualche forte intrinseca ragione. Ma ciò sarà raro, perchè bisogna, che sia ben grave l' argomento per far contrappeso alla giusta stima, che si dee fare nelle cose morali, del comun parere. Anzi regolarmente non potrà un tal caso avvenire, ove non facciasi qualche novella scoperta: perchè è cosa assai difficile, che uno possa con prudenza riputar forte ciò, che considerato da tutti gli altri vien comunemente rigettato come debole; sendo perciò necessario, ch' egli senza lusingarsi, e per vera coscienza del suo talento possa credere di meglio penetrare quella ragione, la quale agli altri sembra vana, e insussistente. Adunque fa di mestieri per ben misurare l' uguaglianza, o ineguaglianza della probabilità, che non si badi solo all' autorità, nè solo alla ragione, ma ad amendue insieme.

Capitolo XII.

Quali obbligazioni seco arrechi la sentenza esposta.

Gli rimane a fare circa questa sentenza ciò, che abbiamo praticato circa le altre; ed è di esporre le obbligazioni, che seco apporta nell' uso delle opinioni morali. Imperciocchè ha l' asserzione de' Probabilisti anch' essa la sua parte rigida; mentre appartiene ad una giusta severità il non permettere l' uso di azione alcuna, se non è atteso tutto gravemente probabile, che sia lecito l' esercitarla. Or noi prima di venire all' esame della parte benigna, in cui si contiene ciò, ch' ella permette, diduremo dalla fatta esposizione, come si pecchi con abuso contro i dettami della medesima sentenza.

I. Ella esigendo una solida probabilità astrigne alla diligente disamina del caso di coscienza, ed alla accurata investigazione della verità: avvengachè l' opinione morale non è solidamente probabile, se non è preceduta la diligente ricerca della legge, come si è già provato. Adunque peccano contro il prescritto di questa sentenza, nè in verun modo si possono credere col di lei favore sicuri coloro, i quali trascurati in affare di tanto rilievo sciolgono le coscienze dall' obbligazione senza pensarvi più che tanto, per qualunque ragione loro si offra senza esaminarla; o si espongono a sciogliere, e legare senza tanto capital di dottrina, che basti á discernere il buon frumento dalla zizzania, e lebbra da lebbra; onde danno decisioni poco sane, gli errori delle quali sono loro imputabili; o pure mendicando, come suol dirsi, probabilità senza verun discernimento altro non cercano,

no, se non che qualche Autore abbia data la cosa per lecita, e lo seguono con gran franchezza; o essendo imperiti decidono da se senza interrogare persone idonee. Mancano questi, e sono rei, e degni di grave riprensione; non già perchè seguano l' una piuttosto, che l' altra fra le opinioni gravemente probabili; ma perchè si attengono ad opinioni larghe, ed improbabili, o almeno si espongono a pericolo di seguirle.

Questa obbligazione di assicurarsi della solida probabilità non è troppo gravosa, nè di eseguimento troppo difficile ad uomo cauto, e diligente, il quale voglia adoperare i mezzi di sopra accennati. Altra cosa sarebbe, se fosse obbligato sempre a quel bilancio di ragioni, il quale non solo basti ad assicurarsi del grave fondamento, ma anche a discernere, e definir con prudente, ed accertato giudizio, qual sia delle due gravemente probabili la più probabile; della qual cosa si ragionerà altrove. Nè dall' esame della solida probabilità possono dispensare le altre sentenze. Perocchè anco il Tuzioriſta mite, a cui basta la grave probabilità della legge per obbligare anche in confronto dell' opposita maggiore probabilità, per usar della sua sentenza deve vedere, se sia grave la verisimiglianza della legge: essendo che, quantunque l'operante possa sgravarsi *hic, & nunc* di tal cura con astenersi dall' azione, quando gli sorge qualche dubbio intorno all' onestà della medesima; non così se ne può esimere anco il Direttore, il quale procederebbe ingiustamente, se vietasse al Penitente l'azione senza aver grave ragione, che pruovi la legge; ed alla sua negligenza s' imputerebber le colpe vere, e formali, che per sorte venisse a commettere il Penitente contro dell' obbligo, che alla sua conscienza fu imposto senza prudente, e matura considerazione.

II. Dall' obbligo della solida probabilità ne siegue ancora, che i Direttori, e Confessori non possano permettere l'uso di quella opinione, che loro appaja verisimile per passione, o genio di piacere, e d'essere indulgenti: perchè tali affetti, come già si disse, fanno travedere, e prendere per gravi le ragioni, che sono vane, o leggiere; onde ne seguono decisioni, le quali al comun de' prudenti, e liberi da passione appajono contrarie alle leggi bastevolmente note, e però sono larghe, ed improbabili. Quindi il Probabilismo condanna, e non iscusa, od autorizza il procedere di que' Maestri, e Confessori, i quali o per vanità, o per piacere a' Penitenti, o per qualunque altro umano, e terreno riguardo palpano le coscienze, ed acciecandosi si persuadono esser vero ciò, che non ha grave verisimiglianza. Anzi il Probabilismo riprova chi per un zelo, il quale non è secondo scienza, affine di facilitare il ritorno di un peccatore a Dio, non è giusto, e cauto nella scelta delle opinioni; onde per intenzione di conseguir cosa buona, e santa viene a cadere nello stesso errore, in cui caggiono i primi per rea passione. Per la ragion medesima condanna ancora que' Penitenti, i quali si cercano Confessori, che allargano la mano; e coloro, che chiedendo consiglio pongono impedimento al libero giudizio del Consigliere con qualche umano motivo. Contro di tali Maestri, e discepoli anno declamato giustamente dotti Probabilisti inerendo a' dettati della loro sentenza, e gli anno ripresi egualmente di quel, che possano riprendergli i Probabilioristi; avvengachè bene spesso cotali uomini compiacenti dan-

ti danno quel lor configlio, come il vero, o il più vero. Non anno però mai preteſo i moderati, e ſavj zelatori del coſtume di berſagliare ſotto nome di Maeſtri vani, e luſinghieri quegli Scrittori Teologi, o Canoniſti, i quali non meno pel merito de' loro ſcritti, che per l'inſigne lor probità ſi anno guadagnata la comune ſtima di probabili Autori, non ſolo appreſſo il volgo de' Letterati, ma anco appreſſo coloro, che nella Chieſa di Dio più fiorivano per dignità, dottrina, e ſantità. Di fatto conſta, quanto foſſero queſti dotti, e ſinceri amatori della Morale Evangelica lontani da tal ingiuſto concetto; dachè eglino ſi ſervono dell' autorità di quegli Scrittori medeſimi, i quali da alcuni ſi vorrebbero inteſi ſotto il nome di non ſani Maeſtri.

III. Stante la legge della grave, e ſolida probabilità reſta interdetto di ſeguire il parere di qualunque accreditato Dottore contro la ragion convincente. Reſta ſimilmente interdetto di ſeguir qualſivoglia umana autorità, quando dall' eccedente momento dell' autorità, o ragione oppoſita ſi rende leggiera. Ma ſe pecca, ed è condannevole chi ripoſa ſotto l'ombra di uno, due, e più accreditati Teologi, quando la lor ſentenza patiſce eccezione; è ingiuſto ancora chi, non dirò con interpretar ſiniſtramente i loro detti, o con troncarli, ſicchè rendano ſenſo reo, o con prendere in pravo ſignificato ciò, che nel conteſto è capace di una ſana intelligenza; ma anco con produrre queſta, e quella ſentenza improbabile, queſto, o quello abbaglio, ed errore voleſſe diſtruggere quell' autorità, che lor giuſtamente ha conciliato preſſo il Mondo Cattolico l' eccellenza della dottrina abitualmente ſoda, e ben fondata. Imperocchè ſendo l'inerranza ſolo prerogativa della Chieſa, e della Romana Cattedra, in tal modo ſi torrebbero molti Dottori alla Chieſa ſteſſa, e molti lumi alla ſagra Teologia; perchè come uomini caddero in queſto, o quell' inganno: come appunto chi voleſſe torre ogni fede agli umani Storici, perchè in molti punti di fatto ſono convinti d' aver errato. Somigliante ingiuſtizia ſarebbe il cenſurare, o come troppo rigidi, o come rilaſſati Autori di credito, perchè talora abbiano, o aſſerita, o negata la legge con ragione, che ſi è trovata inſufficiente; quando ſi ſcorge, che i medeſimi, i quali in una quiſtione pronunziano pel lecito contro il parere d' altri gravi Teologi, in altra contro il ſentimento di altri non meno autorevoli tengono per l' obbligazione; eſſendo ciò un chiaro ſegno, che non ſono parziali di alcuna delle due parti, ma indifferentemente ſi laſciano guidare dalla maggior apparenza di verità.

IV. Da queſta ſentenza ſi proibiſce ancora l' operare ſul fondamento di qualche veriſimiglianza del lecito, la quale non giunga alla giuſta gravezza, ma più toſto ſia una tenue probabilità; non eſſendo prudenza l'affidarviſi: avvengachè troppo è facile a ſuccedere, che cotali deboli argomenti ſi oppongano a leggi vere; e l' eſigere una tal certezza della legge, che eſcluda anche la tenue probabilità contraria, ſnerverebbe l' oſſervanza. Quindi non è giuſtificato, ma riprovato dal Probabiliſmo il modo di opinare, che uſan coloro, i quali appoggiano le morali riſoluzioni ſopra certi argomenti di loro genere aſſai fallaci; come ſarebbe ſu d' una qualche parità: mentre, oltrechè nel jus libero, e poſitivo ha poco luogo la parità di caſo a caſo, potendo il Legislatore diſporre diverſamente di

azioni

azioni ſomiglianti; anco nel jus naturale, ſe la parità non è accompagnata dal diretto intrinſeco argomento, tanto facilmente aſconde ſotto di ſe la diſparità, quanto rieſce ſpeſſo difficile, e moleſto il produrla, e ſvolgerla. Similmente è riprenſibile nelle materie morali il fondarſi ſu certi argomenti di ſoverchio ſottili, ed oppoſti ad un buon ſenſo: perchè ſebbene la ſottigliezza non ſia altrimenti nemica della verità; ed in molte coſe per iſcorgere il vero ſia neceſſario occhio acuto; onde i Padri, ed i Teologi ne anno uſato per difendere non ſolo i dogmi della Fede, ma anco la Morale della Chieſa calunniata dagli Eretici; con tuttociò ella debbe cedere al buon ſenſo giudizioſo, e diſcreto, che vale d' una efficaciſſima ragione. Gran difetto è pure lo ſtabilire le deciſioni del coſtume ſopra di aſſiomi veri bensì, ma poco bene applicati, od in altre leggeri apparenze, le quali producono opinioni, o troppo rigide, ovvero larghe.

V. Richiede queſta ſentenza, che ſia ſolidamente probabile non avervi legge veruna, la qual ſi opponga all' eſercizio dell' azione. Quindi ella non iſcuſa, ma condanna l' abuſo di coloro, i quali ſi facciano lecito di accomodarſi a qualſiſia opinione probabile nella Morale. Perocchè, come ſi è ſpiegato, oltre le opinioni, le quali pronunziano della oneſtà dell' azione atteſo tutto, altre ve ne ha, che parlano delle ſteſſe coſe, le quali ſono la materia degli atti umani; e più volte non eſcludono un titolo, che fonda una legge certa di attenerſi nell' operare all' opinione oppoſita tuziore, ancorchè foſſe manco probabile; perchè così eſigono, o la giuſtizia, o la religione, o la carità; o per un pericolo, a cui è ſoggetta la coſa incerta, ed a cui è imprudenza l' eſporſi; o per un diritto certo del proſſimo, il qual diritto ad una parte ci lega nel dubbio; o per una legge certa di legittimo Superiore.

VI. Per la ſteſſa ragione il Probabiliſmo condanna coloro, i quali, eſſendovi ſentenza gravemente probabile, che l' azione in ſpecie ſia indifferente, e lecita; ſenz' altro la fanno lecita a ſe, e come dice la Scuola, *in individuo*, non badando alle circoſtanze del tempo, del luogo, delle perſone, dell' accidentale pericolo, una ſola delle quali baſta a fondare il precetto di aſtenerſi dall' azione medeſima. A cagion d' eſempio legge taluno, che è coſa lecita il ballo; e toſto lo reputa lecito a ſe, quantunque per la ſua inclinazione, o per eſterne circoſtanze a lui ſia occaſione di pravi deſiderj, ed altri peccati. Egualmente ripruova anche quelli, che danno aſſolutamente per lecita un' opera, la quale ſpogliata delle circoſtanze, e conſiderata puramente in aſtratto ſecondo la ſua ſoſtanza non ſarebbe illecita, ma indifferente; mentre può ben eſſere nella pratica pericoloſa, e per ſe illecita a cagion di un male, o inconveniente, il quale, comechè non ſia a lei intrinſeco, e ſoſtanziale, moralmente però da lei non ſuole ſeparaſi, come già ſi è ſpiegato.

VII. La medeſima ſentenza non diſobbliga i Maeſtri dall' inſegnare ſecondo ciò, che loro è più veriſimile in materia pertinente alla Fede, ed al coſtume. E ciò primieramente è neceſſario per avere quella grave, e ſolida probabilità delle opinioni, che queſta ſentenza ſuppone. Imperciocchè il dire ciaſcuno ciò, che gli ſembra più vero, è l'unica maniera, con cui ſi poſſa rendere paleſe lo ſtato di veriſimilitudine, che ha nella mente de' Dotti la legge, o il lecito; e con cui ſi for-

ma, o la morale certezza, o l'estrinseca solida probabilità delle sentenze. Avvengachè se una sentenza comunemente a' periti sembra la più vera, ella nelle cose morali si reputerà largamente certa: e se le stesse ragioni variano di apparenza presso i Dotti, sicchè gli argomenti di una parte, che fanno minor forza agli uni, muovano più gli altri; e così scambievolmente gli argomenti dell' altra parte; le due opinioni saranno gravemente probabili, più, o meno, quanto più, o meno uno è mosso dalla ragione, o dal numero, o dall' eccellenza maggiore, o minor de' Dottori. Or di tutto questo non si può aver cognizione, se i Maestri non insegnino ciò, che loro si appresenta per più vero. In oltre questo è il modo, con cui si scuopre la verità: poichè mentre ogni Maestro dice ciò, che dopo attento studio, e matura considerazione a lui sembra migliore, o si producono nuove ragioni, o meglio si penetrano le già prodotte; onde avviene, che perdano la probabilità varie opinioni, che prima la possedevano.

VIII. Ella neppure disobbliga i Teologi, i quali ne' casi particolari sono richiesti a dire qual sia la lor sentenza, dal decidere secondo che lor sembra più probabile, esigendo ciò la verità: perocchè essendo eglino interrogati del lor sentimento non serberebbono verità, se pronunziassero contro a ciò, che stimano più vero; quantunque credano, che anco il parere opposito di altri Teologi abbia grave fondamento, e l'operante non abbia obbligazione in tal caso di attenersi al lor parere piuttosto, che a quello degli altri. Finalmente il Probabilismo non libera i Direttori dall' obbligo di promuovere il profitto spirituale de' Diretti, e Penitenti; e però, come si è detto, non permette di consigliare a' medesimi la sentenza, che il Direttore attese tutte le circostanze reputi meno accomodata al loro spirituale profitto.

Questa in breve è la dichiarazione della sentenza, che ora trattiamo. Rimane di arrecarne gli argomenti, ragionando distintamente dell' uso dell' eque-probabile, e della gravemente probabile.

PAR-

PARTE SETTIMA.

Della libera elezione tra le due opinioni egualmente probabili, che pronunziano della legge, e del lecito atteso tutto; o sia dell' Eque-Probabilismo.

Capitolo I.

Si arrecano gli argomenti degli Eque-Probabilisti per la libera elezione tra le opinioni egualmente probabili. Si espone il primo; che non vi è vincolo, il quale leghi l' operante alla parte della legge, nè per le uguali ragioni, nè per qualche moral presunzione, che stia per la legge medesima.

L' Eque-Probabilismo, come già si è accennato, contiene due asserzioni: una, in cui permette l' uso dell' eque-probabile favorevole alla libertà; l' altra, in cui divieta l' uso della manco probabile. Nella prima parte egli si accorda col Probabilismo; nella seconda conviene col Probabilioriſmo. Noi qui recheremo gli argomenti principali, che si possono addurre per l' uso lecito delle opinioni eque-probabili; i quali argomenti si adoperano pure pel libero uso delle solidamente probabili. Però a voi appartiene il ponderare in questo luogo qual forza abbiano per provare la libera elezione tra le eque-probabili. Rifletterete poscia in altro luogo qual momento ritengano per persuadere, che sia anco libero lo scegliere tra le gravemente probabili.

Quanto agli argomenti contrarj osservate, che i Tuzioristi, e Probabilioristi ne producono alcuni, i quali si possono opporre ugualmente all' uso della eque-probabile, e della gravemente probabile; ed altri ne producono, che solamente contrad-

contraddicono all' uso della seconda. Noi qui considereremo i primi, che ripudiano l' eque-probabile; e riserbiamo gli altri contrarj alla solidamente probabile per l' ultimo luogo, in cui di lei ragioneremo: ed allora avrete l' agio di esaminare i fondamenti della seconda asserzione dell' Eque-Probabilismo, la quale obbliga a seguire l' opinione affermante la legge, quando delle due gravi, e probabili è la più verisimile.

Il primo argomento, che si può produrre in favor dell' Eque-Probabilismo, egli è tale. Si debbe assolvere come innocente colui, il quale si appiglia liberamente nell' operare a quella, che vuole infra due interpretazioni diverse della legge, a questo, o quello infra due consiglj morali circa la legge, ed il lecito atteso tutto, i quali sieno egualmente autorevoli, e ben fondati; si debbe, dico, assolvere, se non appare ragione, per cui si debba condannar come reo. Tal ragione non appare. Adunque si debbe assolvere come innocente. La minor proposizione si pruova: perocchè pare, che conforme al comun senso non sia riputato degno di riprensione colui, che nella direzione di sua coscienza siegue un parere grave, autorevole, e ben fondato, il quale gli detti ciò, che possa fare attese tutte le circostanze dell' azione. Nè in quelle cose, che sono soggette a disparere, lascia di essere grave, autorevole, e ben fondata una sentenza, perchè ve n' abbia un' altra di persona del pari dotta, e pia, la quale sente il contrario per argomenti egualmente validi, come da se par manifesto; e poi da noi si mostrerà. A cagion di esempio sieno S. Bonaventura, e S. Tommaso, due gran Santi, e gran dotti, de' quali si supponga, (per non entrare in alcun paragone) che siano in eguale stimazione di santità, e dottrina presso il popolo Cristiano; e dissentano circa il lecito d' un' azione. Dico, che giusta il comun senso non sarà ripreso, nè disprezzato chi si attenga alla decisione, al consiglio dell' uno, o dell' altro Dottore; quantunque le ragioni considerate dai più non in se stesse, ma nell' autorità di que' Dottori, che da esse sono mossi, si debbano riputare eque-probabili. Di questa prima pruova voi potete giudicare considerando, s' ella offenda il buon senso, o si opponga al dettame, ed alla pratica de' pii.

Ma venendo all' intrinseca ragione, si asserisce, che non ci è vincolo, il quale tolga all' operante la libertà dell' elezione tra le eque-autorevoli. Conciossiachè il legame, che l'obblighi a seguire l'opinion della legge, non è il pericolo della salute; quasi che se l'opinione favorevole alla libertà a caso è falsa, ne segua la perdita della Grazia: perchè ciò certamente non è vero; e se lo fosse, non si potrebbe, come già si è detto, seguire, nè la più probabile, nè la probabilissima del lecito, ma la sola certa. Se dalla falsità della sentenza, che dice esser lecito il dipignere in dì festivo, seguisse, che l'operante, il quale l' abbraccia, perdesse l' eterna eredità; ei non si potrebbe conformare ad essa, ancorchè fosse ella più probabile, o probabilissima. Neppure il vincolo può essere il rischio del peccato materiale, o sia di far cosa illecita secondo se; poichè tal rischio vi è anco nell' uso della più probabile. Neppure ci determina ad una parte la maggior apparenza di verità; giacchè si suppone ella eguale in amendue le opinioni. Resta adunque, che l' uomo sia obbligato di operare secondo la opinione rigida, perchè in parità di

ragioni

ragioni per lei ſtia la morale poſſeſſione, o preſunzione, in virtù della quale in altre coſe più volte eſſendo noi poſti tra due probabili opinioni dobbiamo portarci, come ſe una foſſe vera, quantunque ella ſia rigettata come falſa da ragione eguale. Ma niuna moral preſunzione milita per l' opinione eque-probabile, che aſſeriſce l' obbligazione; atteſo che cotal preſunzione non è mai per quella parte, la quale debb' eſſere provata. Così tra l' accuſa, e la difeſa intorno ad un delitto non iſtà la preſunzione in favor dell' accuſa; ſicchè il Giudice in uguaglianza di ſolida probabilità ſi debba portare, come ſe l' accuſato foſſe realmente in colpa, e condannarlo: perchè non appartiene all' accuſato provare la ſua innocenza, ma per oppoſito l' accuſatore ha l' obbligo di provare il delitto. Così nel dubbio, ſe ſia oneſta, o giuſta una legge, della quale certamente conſta, che fu fatta da legittimo Superiore; in parità di ragioni debbono i ſudditi oſſervarla come giuſta, ed oneſta; perchè la moral preſunzione ſta per l' oneſtà, e giuſtizia del comando: e però il Teologo, il quale aſſeriſce l' obbligo d' oſſervarlo, ottiene l' intenzion ſua, ſe dimoſtra l' eſiſtenza certa del precetto, e ſi tien poi ſu la difeſa dell' oneſtà, e giuſtizia di lui, recando probabile ſoluzione a' poſitivi argomenti, con cui l' avverſario debbe moſtrare il difetto della legge.

Ora è certiſſimo, che l'obbligazion di provare ſi appartiene a colui, il quale nella controverſia ſta per l'illecito, ed aſſeriſce il divieto: onde l'operante a chi dice; queſto non ſi può fare ſenza peccato, giuſtamente cerca: come lo provate voi? ed egli quando s'informa delle ſue obbligazioni, come deve, non ha uopo di cercare ſpeciali argomenti poſitivi, coi quali pruovi a ſe ſteſſo la licenza dell' azione; ma piuttoſto debbe vedere, ſe vi ſieno argomenti idonei per l'obbligazione contraria. Nè le leggi certe pel lume naturale ci ſono note altramente, che per ragioni preſe da' principj delle virtù, nè le poſitive altramente, che per ſegni, i quali le manifeſtano. Quindi il dottiſſimo Melchior Cano nella Relez. 4. de Pæniten. p. 4. q. 2. propoſ. 3. così impugna la ſentenza, che obbliga all' atto di contrizione tutte le feſte, ſoſtenuta da Scoto, Angelo, Tabiena, Pietro Soto, *Jus humanum nullum eſt, aut Evangelicum, quo hoc præceptum aſſeratur. Proferant, & tacebimus*: e al n. 5. *Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, liberè poſſum, quod non ſatis exploratè præceptum eſt, negare. Nam ſicut eſſe plures mundos naturalis ratio negat, quoniam plures eſſe ratio nulla naturalis probat; ſic peccati mortalis obligationem ubique negabimus, quoties idoneis argumentis non aſſeritur.*

Queſta maſſima, che l'interpretazione autorevole, e ben fondata della legge, qual è ſenza dubbio quella interpretazione, che ha grave momento di autorità riſpettevole, e di forte ragione, e momento eguale all' oppoſita, ſe non neceſſita a ſeguirla, ſcuſi nondimeno chi la ſiegue; pare che ben ſi confermi colla pratica di antichi uomini dottiſſimi. Eglino ſcriſſero brevi Somme di conſiglj, ed aforiſmi morali per indirizzo delle coſcienze decidendo, ora in favor della legge, ora in favore della libertà, non ſolo in coſe certe, ma eziandio nelle opinabili, circa le quali ſi truovano eſſer talvolta di contrario ſentimento: nè anno uſato ſempre di provare il loro conſiglio con addurre gli argomenti in pro, e incontro,

ficcome fanno coloro, che ne ſcrivono interi Trattati; ma contentati ſi ſono di porre più volte ſemplicemente il loro conſiglio, nulla dicendo delle contrarie ragioni, ed al più accennando quella, che loro moveva. Certamente dettarono eglino ciò, che ſtimarono più probabile; perchè, come abbiam già moſtrato, tale è l' obbligo di chi inſegna. Ma ſi debbe anco confeſſare, che non perciò il loro conſiglio diveniva più probabile riſpetto alle perſone, che con eſſo ſi reggeſſero, dove non ſi dica, che l' autorità di que' Maeſtri ſorpaſſaſſe l' autorità degli altri, a' quali era più veriſimile l' oppoſito. Ciò ſuppoſto crederono eſſi, che ciaſcuno ſeguir li poteſſe con buona coſcienza ſulla fede del loro detto medeſimo: perchè non ſi ſono portati come quel Maeſtro, il quale niente impegni la ſua autorità, e dica: eccovi gli argomenti delle due parti: il mio parere è queſto: ponderate voi, e poi praticate ciò, che vi ſembra più veriſimile; in tal guiſa facendola piuttoſto da informatori, che da Conſiglieri, e Direttori: ma anno dato conſiglio pratico. Nè anno preteſo, che la ſicurezza de' Diretti ſi appoggiaſſe ſopra un errore, con cui queſti credeſſero, che lor ſi porgeſſe un conſiglio certo, in cui comunemente i Dotti conveniſſero; perchè ciò ſarebbe ſtato dirigere con inganno. Nemmeno vollero, che ſi fondaſſe la ſicurezza ſopra la loro autorità, come l' unica degna di fede, o come la maggiore di quella d' ogni altro, il quale diverſamente opinaſſe; perchè certamente tal coſa di ſe non preſumevano. Adunque ſtimarono, che baſtaſſe alla ſicurtà di chi ſulla loro fede ſi atteneſſe alla parte favorevole alla libertà, che il loro detto foſſe certamente grave; potendo eſſi di ciò dare una moral ſicurezza mediante l' eccellente dottrina, con cui, aggiunto il diligente eſame, ſi poteano aſſicurare di non dir coſa, la qual da' periti ſi doveſſe riprovare, come non fondata in ſofficiente ragione; benchè non doveſſe altresì, ſtante la varietà degli umani intelletti, ſembrare a tutti la più veriſimile. Ed ecco come tali Autori nella pratica ſuppoſero, che l' uom poteſſe ſenza peccato attenerſi nelle coſe controverſe ad un parere autorevole, e ben fondato.

Capitolo II.

Si propone il ſecondo argomento degli Eque-Probabiliſti preſo dal difetto di ſofficiente promulgazion della legge.

QUando da opinione di Cattolici, gravi, ed approvati Dottori egualmente autorevole, e ben fondata ſi niega, che l' azione ſia proibita, o comandata da legge veruna; allora quantunque per ſorte eſiſteſſe in ſe la legge circa l' azion medeſima, come aſſerisce l' opinione oppoſita eque-probabile,

bile, ella però non sarebbe intimata alla coscienza de' sudditi. La legge, che non è intimata alla coscienza de' sudditi, non gli obbliga attualmente, sicchè attenendosi all' opinione, che niega l'esistenza di lei, nell' operare contraggan colpa, e reato. Adunque seguendo l'opinione di Cattolici, gravi, ed approvati Dottori egualmente autorevole, e ben fondata, la quale nieghi l'esistenza della legge, non si contrae colpa, e reato. La prima proposizione dell' argomento si pruova: perchè la legge negata da opinione eque-probabile non è in istato di vera legge presso de' sudditi, comunque per sorte in se veramente esista; nè può dirsi intimata alla loro coscienza, e perfettamente promulgata. Si pruova poi la seconda proposizione: perchè la legge non può attualmente legar la coscienza, o la volontà, se non le sia intimata, ed applicata.

Prima di promuover più innanzi questo argomento, è d' uopo riflettere, come da alcuni Scrittori Probabilioristi ei non fu preso nel senso legittimo, in cui veniva prodotto da' suoi Autori, ed in cui solamente può aver forza, ed efficacia. Pensarono dunque alcuni, che nel proposto raziocinio si assumesse, che la legge tra' Dottori controversa, per ciò medesimo ch' ella è controversa, non abbia veruna sorta di promulgazione. Quindi crederono di potello convincere di manifesta falsità. Perocchè sendo sentenza ricevuta, che senza qualche promulgazione non è costituita in se la legge, nè è vera legge; ne inferirono: adunque subito che si controverte quinci, e quindi con grave probabilità, se vi sia la legge, ella è certamente falsa; perchè le manca un essenzial costitutivo: onde siegue questa chimera, che sia probabilmente vera la legge, ed insieme certamente falsa; siegue, che le opinioni de' Dottori scancellino, e radano le leggi umane, e divine. Ma è pur vero, che noi Teologi non dobbiamo precipitare nella interpretazione dell' altrui detto; ma più tosto qualora scorgiamo in esso così inteso, come noi lo intendiamo, un falso immediato, chiaro, e manifesto, dobbiamo riflettere meglio, se lo prendiamo nel senso degli Autori: giacchè trattiamo di asserzioni d' uomini sensati, che non anno, nè cuor men sincero, nè mente men penetrante della nostra, se non anco l' anno migliore. Non ignorava la natura della legge (per omettere tant' altri peritissimi) l'esimio Dottor Suarez disp. 12. sect. 6., dove in proposito dell' uso lecito della opinion probabile scrisse. *Præterea existimo illam rationem sufficientem; quia quandiu est judicium probabile, quòd nulla sit lex prohibens, vel præcipiens actionem, talis lex non est sufficienter proposita, vel promulgata homini: unde cum obligatio legis sit ex se onerosa, & quodammodo odiosa, non urget, donec certiùs de illa constet; neque contra hoc urget aliqua ratio, quia tunc reverâ non est contraria pars tutior quoad conscientiam; neque ibi est aliquod dubium practicum, nec periculum.* E pure ei ben sapeva, che in un modo la promulgazione costituisce la legge independentemente dalle opinioni de' Dottori. Noi per tanto volendo mettere nel suo vero aspetto l' argomento, dobbiamo fare una breve digressione sopra la promulgazion della legge.

Adunque la legge per obbligare attualmente la coscienza de' sudditi, sicchè sieno colpevoli operando diversamente dal suo prescritto, ha bisogno indispensabilmente di due come intimazioni: una, con cui la legge si costituisce, ed esi-

ste in se; l'altra, per cui esiste nella mente del suddito, e resta ultimamente intimata, ed applicata alla coscienza di lui.

La prima intimazione (giacchè qui non parliamo di qualunque precetto anco particolare, ma della propia legge, che è precetto comune) è nelle leggi positive una voce pubblica del Superiore di perfetta Comunità, uno scritto, od altro pubblico segno, con cui dice alla stessa suddita Comunità: fate questo, lasciate quelle sotto pena d'incorrere la mia indignazione, la mia disgrazia, e di esser colpevoli, e rei di castigo, se operate contro questo mio detto: con che ei significa a' sudditi la volontà, colla quale intende d'obbligarli. E quantunque la pubblica voce, che intima la legge, non si ascolti da tutti i sudditi, o sia da tutti i membri della Comunità, ma solo da alcuni, quanto è necessario alla pubblicità, e solennità del comando; tuttavia è indirizzata a tutti; sicchè il Legislatore parlando alla Comunità insieme parla a ciascheduno. Or questo pubblico segno, questa parola solenne investita dalla volontà del Legislatore è appunto la legge; la quale essendo un pubblico comando non consiste nella sola volontà del Governante, o ascosa nel di lui cuore, o da lui sol manifestata in privato; ma vien costituita in istato di vera legge in se esistente dalla stessa volontà significata, ed intimata pubblicamente con quelle solennità, che sono stabilite dalle costumanze di ciascun Regno, o di ciascheduna Repubblica. Questa è quella esterna promulgazione, la quale è essenziale alla legge positiva, che da lei è costituita in essere di vero vincolo atto a legare le volonta de' sudditi. Nè perchè la verità di cotal vincolo fia ignorata a caso da' Dottori, i quali della sua esistenza diversamente opinano, lascia egli di essere in se vero, ed idoneo a restrignere la libertà, tuttavolta che bastevolmente si manifesti.

Alquanto diversa dalla forma delle leggi positive, e libere, sieno divine, od umane, civili, o canoniche, le quali tutte sono intimate, e promulgate colla parola, o altro volontario segno, è la maniera delle leggi naturali divine. Ancora in esse si ricerca l' esterno comando, il quale notifichi la volontà del supremo Legislatore. Ma questo non si può riporre in qualche volontario segno, che significhi per libera instituzione; atteso che la legge naturale è necessaria, e contiene regole, e dettati di necessaria verità: onde da se non è legge, che si ascolti, o si legga; ma è legge, la qual si conosce penetrando la natura delle umane azioni: come a cagion d'esempio detta il lume naturale, che si deve serbare illeso a ciascuno il suo diritto. Or la promulgazione di questa legge, la quale è l' esterno pubblico comando dell' Autore, e Rettore della natura ragionevole, secondo più Teologi consiste in que' dettami comuni agli uomini, con cui conoscono essere l'azione di sua natura onesta, e voluta dallo stesso sovrano Principe, o inonesta, e contraria al suo volere: perchè queste sono come le voci, con cui egli per mezzo della natural ragione intima alle razionali creature l' eterno suo, e necessario placito, e le regge, e moralmente le lega al bene, rimovendole da tutto ciò, che ad esse come immagini sue è disdicevole. Ma comechè questi dettami della sindieresi, e della coscienza sieno anch' essi regole delle operazioni umane, ed abbiano la forma di comandi, e compiano la promulgazion della legge naturale applicandola alla coscienza dell' operante:

Digitized by Google

operante: contuttociò essendo cosa verissima, che la legge naturale esiste indipendentemente dall' attual cognizione, che n' abbia l' uomo, nè lascia d' esser vera in se, perchè a caso sia ignorata; deve darsi un altro segno della volontà del supremo Legislatore con altra promulgazione, per cui sia costituita, ed esista in se questa legge. Tal pubblico segno altro non è, che la natura stessa delle umane azioni, le quali avendo in se una ragion necessaria del divino comandamento, qualora siano conosciute, e compresе, da se significano la volontà, che ha Dio di vietarle, o comandarle, e la manifestano, non sempre sotto il concetto formale, ed espresso di volontà di Dio, ma (ciò che basta per trasfondere nell' azione la morale teologica onestà, o malizia) sotto alcun' altra idea implicita, ed equivalente: come sarebbe, che tale operazione necessariamente piace alla natura; che è conforme, ovver ripugnante all' appetito retto; che quantunque io senta di potere fisicamente, tuttavia sento, che non son io padrone di fare, o d' astenermi dall' azione senza doverne render conto. Dentro questi, e somiglianti concetti è avvolto lo stesso Dio: mentre egli è la natura viva, e superiore, il piacimento di cui è la prima regola dell' umano operare; egli è la volontà essenzialmente buona, a cui è sempre conforme, o difforme l' azione secondo il suo merito; egli è quel Padrone, ed ascosto Giudice della coscienza dell' uomo, avanti cui nel più arcano del cuore la coscienza rende testimonianza, accusando, o scusando l' operante: onde quantunque l' uomo non abbia cognizione espressa di Dio, od anche lo nieghi; pure conoscendo la legge naturale, e la morale onestà, o inonestà delle azioni non lo ignora totalmente, e quanto vaglia a rimuovere dal mal, che opera, la vera colpa teologica, e la vera offesa di Dio. Or dalle cose dette si raccoglie, che Dio ha costituita, e promulgata la legge naturale nel crear, ch' egli ha fatto, le cose, le quali sono obbietto degli atti umani, col necessario loro ordine, dotando insieme l' uomo d' intelletto capace di conoscere quest' ordin medesimo; il quale poi fosse alle umane creature segno naturale per muoverle a conoscere il precetto divino.

L' altra intimazione, la quale è necessaria alla legge, acciocchè obblighi attualmente la coscienza del suddito, è la cognizione della medesima legge; la qual cognizione anco si nomina applicazione, ovvero promulgazione compita, e perfetta rispetto di ciascun operante. Conciossiacosachè quantunque il comando del Principe intimato con solenne promulgazione alla suddita Comunità ci dia già fatta la legge, idonea per se medesima ad obbligare, ed avente già nell' atto primo, come parla la Scuola, virtù di legar moralmente l'arbitrio fisico, e di restrignere la moral libertà dell' uomo; non pertanto ella non può conseguir suo effetto, se non è proposta, ed applicata all' operante per mezzo della cognizione, la quale si chiama l'esistenza della legge nel suddito: perchè la notizia è quella, che rende la legge presente all' operante, e fa, che come in se è vera, ed esistente, così esista come vera nella coscienza.

E troppo palese, perchè non si debba provare con molti argomenti, la necessità di questa notizia, o sia esistenza intellettuale della legge. Perciò capaci non sono di legge quelle nature, che prive sono d'intendimento. E quindi è, che la legge essenzialmente viene costituita da un segno, il quale atto sia a manifestarla:

feſtarla: ed intanto ella per mezzo della promulgazione obbliga tutti, ancor gli aſſenti, in quanto, come dice l'Angelico Dottore 1. 2. q. 90. ar. 4. ad 2., o perviene per mezzo d'altri, o può pervenire alla loro notizia. Ed in vero non può la legge dirigere l'arbitrio come regola, nè muoverlo all' eſercizio delle azioni comandate, nè rimoverlo dalle azioni proibite, ſe non è manifeſtata dalla cognizione, che l'applichi come vera. Anzi queſta, diciam così, interiore intimazion della legge rieſce più neceſſaria per legare la coſcienza, che l'iſteſſa eſterna promulgazione. Avvengachè accade bensì, che ſia la volontà legata dalla cognizione, la qual rappreſenti come vera una legge falſa; ma non rimane mai legata dalla legge vera ſenza la cognizione, per mezzo di cui l'operante, o illuminato conoſca la verità della legge, o almeno ſia libero ad indagarla: mentre tutti i Cattolici inſegnano concordemente, che non ſi pecca operando contro una legge vera in ſe, ma invincibilmente ignorata E la ragion di ciò chiara, e notiſſima è, che la volontà eſſenzialmente dipende dalla cognizione; nè può ella muoverſi circa alcun oggetto anco in ſe veriſſimo ad amarlo, ed abbracciarlo, ovvero a fuggirlo, e diſprezzarlo, ſe non è da lei conoſciuto.

Reſta ora, che ſpieghiamo il modo, con cui la legge riſtrigne la libertà. Certo è, che non riſtrigne fiſicamente la libertà dell' arbitrio, ſicchè le tolga il fiſico potere di far ciò, che è proibito: mentre pur troppo conſta, che l'uomo molte volte opera di ſuo talento contro il dettame della legge; e però egli riporta lode, quando ſi ſottomette, perchè potrebbe reſiſtere, e diſubbidire. Anzi e' non ſarebbe capace del vincolo morale della legge, ove foſſe privo della fiſica libertà. Adunque è legata bensì la libertà fiſica dalla legge; ma è legata ſolo moralmente. Non baſta poi, che la legge eſiſta; ma biſogna, che ſia applicata mediante la cognizione per legar moralmente la libertà. Se queſta cognizione manca, l'uomo ritiene ancora l'eſercizio della ſua libertà morale. Imperciocchè eſſendo certo, che *licet ſequi opinionem inter probabiles probabiliſſimam*, è ancora certo, che quantunque per ſorte ſia falſa la probabiliſſima, ed eſiſta in ſe la legge; nondimeno vi è la libertà morale di operare il contrario: perchè è coſa ripugnante, ed aſſurda, che l'uomo ſia totalmenre certo eſſergli lecito di ſeguire la probabiliſſima, e non ſia totalmente certo di avere morale libertà di ſeguirla. Per tanto accade nel vincolo moral della legge ciò, che avviene ne' legami corporali. Se ſono fatte le funi per legarmi, ma non mi ſono applicate; io ſono ancora libero a comminare. Così ſe è fatta, e promulgata la legge, ma non è applicata in verun modo all' operante per mezzo della notizia neceſſaria; egli è ancora libero moralmente ad operare: e ſi dice ſolo obbligato materialmente, e nell' atto primo, in quanto vi è la legge atta ad obbligarlo attualmente, tuttavolta che gli foſſe applicata.

Nè ciò è difficile ad intenderſi. Imperocchè l' eſſer io riſtretto nella morale libertà dalla legge, non altro in ſomma vuol dire, ſe non che quantunque io poſſa fiſicamente eſercitare la tale azione, o la tal altra, che è proibita, e poſſa fiſicamente ometter la tale, o la tal altra, che è comandata; nulladimeno nol poſſa io fare con ritenere inſieme l' amor del retto, e ſenza offendere il Legislatore, e ſenza incorrere vero reato di colpa, e caſtigo avanti lui. Queſto è il freno morale, che la

legge

legge impone alla volontà fisicamente libera. Ora un tal freno non può essere posto alla volontà, se non mediante la cognizion della legge; onde l' uomo operando il contrario resti convinto dalla sua coscienza medesima di disprezzare il Legislatore, e però di esser colpevole, e reo dinanzi a lui. Quindi si raccoglie, quale sia la intenzione di obbligare, che ha il Legislatore nel promulgar la legge. Non è già assolutamente, che fatta la pubblica esterna intimazione, chiunque operi il contrario, già sia colpevole; ma bensì che sia reo di colpa, e pena quel qualunque suddito, il quale, essendo a lui noto bastevolmente, ed intimato nella coscienza l'esterno comando, oserà di contravvenirgli. Però quella intenzione comprende sì veramente ogni suddito; ma sotto la condizion necessaria, ch' egli abbia, o possa, e debba avere la notizia bastevole del comando medesimo.

Questa spiegazione mi pare totalmente conforme a ciò, che insegna S. Tommaso nella q. 17. de Verit. art. 3., ove dopo aver detto, che la legge impone alla volontà libera una necessità non di forzamento, ma d'inducimento; una necessità condizionata, che non la sforza, ma la induce all' opera rendendogliene necessaria l'elezione per conseguire il bene, ed evitare il male; spiega poi [illegible] il legame della legge ottenga l'effetto di legare, e dice. *Actio corporalis agens non inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem, in qua agit: unde nec ex imperio alicujus Regis, vel Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur. Attingit autem ipsum per scientiam: unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientiâ illius præcepti; & ideo ille, qui non est capax notitiæ, præcepto non ligatur; nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum: si autem nec teneatur scire, nec sciat, nullo modo præcepto ligatur. Sicut in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum; ita, in spiritualibus præceptum non ligat, nisi per scientiam.* La sentenza del S. Dottore è assai chiara, nè fa mestiere d' alcun comento. Rimane solo da ponderare, se quando è ugualmente solida, e propabile l' opinion favorevole alla libertà, vi sia la scienza sufficiente della legge per legare la volontà.

Per tanto ritornando su l' argomento degli Eque-Probabilisti dopo questa non inutile digressione, egli si può esporre in tal modo. Affinchè la legge non esista solamente con virtù di ristrignere, ma ristringa attualmente la morale libertà dell' operante, debbe essere intimata alla di lui coscienza con bastevole notizia. Or la legge, quantunque a caso vi sia, non è intimata alla coscienza con bastevol notizia, quando un' opinione del pari autorevole, e ben fondata la da per falsa, ed insussistente. Adunque la legge, ancorchè per sorte vi sia, non ristrigne la morale libertà dell' operante, quando un' opinione del pari autorevole, e ben fondata la da per falsa, ed insussistente; e però non lo rende reo nell'esercizio dell' opera di alcuna prevaricazione. La maggior proposizione resta provata dalle cose dianzi dette. La minore si deve provare mostrando, che non vi è la scienza, o bastevol notizia della legge per legare la volontà del suddito, quando vi è opinione egualmente autorevole, e ben fondata, la quale asserisce non esservi legge alcuna, che proibisca, o comandi l'azione.

Capi-

Capitolo III.

Si eſpone in varj modi, come ſendo eque-probabile l' opinione favorevole alla libertà, la legge, quando bene in ſe eſiſta, non è ſofficientemente propoſta, e perfettamente promulgata all' operante.

PRimieramente ogni qual volta di due parti contraddittorie una ſi può tenere ſulla negativa, e l' altra ha biſogno d' eſſer provata; nelle coſe umane non ſi ha mai queſta ſeconda per baſtevolmente provata, quando per eguale autorità, e ragione ſi rigetta come falſa. Or è certo, che l' obbligazione per eſſere intimata all' operante deve, come già ſi è detto, venirgli provata da poſitiva ragione. Adunque l' obbligazione non è baſtevolmente intimata all' operante, quando da un parere egualmente autorevole, e ben fondato vien rigettata come falſa. Nè ſi deve dire, che il Creatore abbia voluto, che baſtaſſe per l' intimazione della ſua legge, acciocchè obblighi ſtrettamente, una probabilità contraddetta da eguale probabilità: mentre collocando nel dominio fiſico dell' uomo le ſue operazioni, non ha voluto, che cercaſſe ſpecial ragione per iſtimare a ſe permeſſa queſta, o quella azione; ma ſolo che miraſſe con diligenza, che non vi foſſe argomento, il quale gli manifeſtaſſe qualche contraria legge.

In ſecondo luogo ſembra coſa aſſai comforme alla ragione il dire, che la legge per ottenere l'effetto di legare attualmente l'arbitrio debba avere nella coſcienza moralmente, ed in ſenſo largo uno ſtato di verità, come vero legame, e vera regola. Or quantunque ella abbia cotale ſtato di verità nella coſcienza, quando l' opinione favorevole alla legge è unicamente verifimile; o quando ſupera con eccesſo traboccante la verifimiglianza dell' opinione oppoſita, ſicchè a queſta non reſti grave, e ſolida probabilità; non ſi può dir parimente, ch' ella abbia anco moralmente, ed in ſenſo largo l' antidetto ſtato di verità, quando vien negata come falſa da opinione egualmente probabile: avvengachè in tal caſo di eguale contraria verifimilitudine ognun confeſſa, che nè in rigore, nè in ſenſo largo ſi rinviene la verità; e pare coſa implicante ne' ſuoi termini, che l' eſiſtenza dell' eſterno comando ſia ambigua per opinioni contrarie gravemente verifimili, ed inſieme ſia intimata alla coſcienza come vera.

In terzo luogo ſi può dichiarare il detto con la ſeguente parità. Se la voce, o lo ſcritto, o quel qualunque ſegno, con cui la legge è promulgata, e coſtituita nell'

nell' eſſere di vera legge, foſſe in ſe ambiguo di tal maniera, che non per difetto d' intelligenza in chi l' ode, o lo interpreta, ma per ſua intrinſeca imperfezione non eſprimeſſe, e determinaſſe piuttoſto l' obbligazione, che la permiſſione dell' opera, anche conſiderati gli antecedenti, e conſeguenti, e tutte le altre circoſtanze del decreto; tale orazione, o ſcrittura non ſarebbe legge, nè avrebbe in ſe virtù idonea di obbligare; perchè cotale ambigua ſignificazione non può eſſere nè regola, nè legame. Adunque la legge, quand' anco in ſe eſiſteſſe, non avrà tuttavia eſiſtenza, e ſtato determinato di regola, e di legame nella mente dell' operante, ogni qual volta vi ſia una doppia veriſimiglianza contraria, per cui egualmente ſi appreſentino l' obbligazione, e la contraddittoria licenza: mentre appunto l' eſterno ſegno ambiguo non è legge, perchè non è idoneo a manifeſtare, e determinare ne' ſudditi la verità dell' obbligazione.

In quarto luogo ſe due opinioni eque-autorevoli, e due ragioni oppoſite ugualmente forti per tal modo ſi combattono, e ſi affievoliſcono a vicenda, come vuole la maggior parte de' Probabilioriſti, che ſian quaſi nulle, nè poſſano muovere a giudicare; come può valer di pruova, e d' intimazion della legge alla coſcienza dell' operante l'opinione autorevole, e la ragion forte, che ſta per la eſiſtenza dell' obbligazione, quando tutto il ſuo momento viene fiaccato dall' eguale momento della contraria ſentenza, la quale niega l' eſiſtenza di cotale obbligazione? Ma per preſcindere dall' accennata quiſtione filoſofica, diciamo così cogli Eque-Probabiliſti. O l' operante nel detto caſo di eguale probabilità non può con aſſenſo probabile giudicare, che ſia vera la legge: e come afferiremo, ch' ella ſia intimata alla di lui coſcienza, e che vi ſia nella mente del ſuddito quella manifeſtazion del comando, per la quale ſi ammette da tutti come neceſſaria, ed eſſenziale alla legge l' eſterna ſolenne promulgazione? O può l' operante declinare per volontaria elezione alla parte della legge preſtando aſſenſo probabile alla ſentenza, che lei afferma eſiſtente: e potrà per eguale autorità, e ragione ſimilmente inchinarſi all' altra parte, e negarne l' eſiſtenza. Or come reſta provata, ed intimata alla coſcienza una legge, cui l' operante può per eguale autorità, e ragione credere falſa?

Capitolo IV.

Si adducono, e ſpiegano alcuni luoghi del jus Canonico aſſai conformi all' argomento eſpoſto degli Eque-Probabiliſti.

DAlle ragioni fin qui addotte par che non diſcordino quelle regole, che ci danno il diritto Canonico, e Civile per l'interpretazion delle leggi nelle coſe oſcure, e dubbioſe. Concioſſiachè tali regole ne' punti ambigui, che vertono circa l'obbligazione, antipongono l'interpretazione benigna, dove per la parte oppoſita non vi ſia quell' eccesſo di veriſimiglianza chiaro, autentico, e comunemente ricevuto, il quale, come già ſi è accennato, e più abbaſſo ſi eſplicherà, debbe averſi in conto di larga moral certezza.

Bonifacio Ottavo nella regola 15. de regulis juris in 6. dice. *Odia reſtringi, favores convenit ampliari.* Per odio, o ſia odioſa coſa s' intende un gravame, il quale meritamente rieſca odioſo, qualora da ragion neceſſaria non reſti giuſtificato. La legge aſſolutamente non debbe riuſcir odioſa: perchè quantunque eſſa ſeco porti l'obbligazione, e nell' arbitrio vertibile, e debole il riſchio della prevaricazione; contuttociò tal peſo reſta giuſtificato dalla neceſſità del ben comune; onde non l'odio in eſſa, ma il bene prevale. Non pertanto il diritto pone queſta differenza tra la diſpoſizione, che per riguardo al ben comune impone peſo, e la diſpoſizione, che per riguardo al medeſimo concede favore, e grazia; che la prima vuol che ſi riſtringa al ſignificato propio, o ſia alla propietà naturale delle parole; la ſeconda vuol che ſi amplj, e ſtenda anco ad un ſignificato men rigido, e propio, qual è il civile, come diſcorrono i Canoniſti. Quindi paſſando a diſcutere in quali dubbj poſſa, o non poſſa aver luogo la reſtrizion della legge; cioè a dire ſe la legge riſtringa la ſua obbligazione a quelle coſe ſoltanto, le quali con ſufficiente chiarezza comprende, o pur ſe la ſtenda, ed amplifichi anco a quelle, che per contrario ſentimento di gravi, e probabili Dottori ſono dubbioſe; par che ſi debba dire conforme alla citata regola, che la legge ſtenda bensì l'obbligazione anco alle coſe leggermente dubbioſe; perchè ſi inerverebbe l'oſſervanza, ſe qualunque dubbio diſobbligaſſe; ma non la ſtenda anco a coſe da opinione certamente grave, ed autorevole contraddette. La ragione di ciò non è oſcura: perchè eſſendo da ſe oneroſa l'obbligazione, maſſimamente ſe di peccato mortale, come a ciaſcuno è manifeſto; molto deve riuſcire odioſo, ch' ella ſi eſtenda anco a quelle coſe,

Digitized by Google

le cose, cui grave ragione, ed autorità niega esser mai state dal Legislatore nella sua ordinazione comprese. Nè può non esser gravoso alla Comunità, che l'interprete della legge affermi, e quasi imponga sul collo de' sudditi il grave incarico di colpa, e reato d'eterna morte per una ragione, la quale da altra ragione non meno valida è ribattuta.

A tal proposito ponderiamo un detto di S. Tommaso quodlib. 9. art. 15. secondo l'interpretazione, che ce ne porge S. Antonino. Ivi l'Angelico Maestro dice, che è cosa pericolosissima il difinire quelle quistioni, nelle quali si tratta di peccato mortale, quando non si ha un luogo espresso, o della Scrittura, o de' sacri Canoni, o una ragione efficace, e convincente: perchè nel decidere per il lecito vi è pericolo d'errore, il quale quantunque scusi, com' egli dice, *a tanto* allegge-rendo la colpa, non iscusa però *a toto* togliendola: ma nel decidere per la legge s' incorre il pericolo di formarsi coscienza di obbligazione, mentre la legge non vi è; e la coscienza ancorchè errante obbliga, e rende reo chi le contravviene. Dove il Santo da una parte considera il pericolo di una decisione improbabile, in cui l'ignoranza siccome colpevole non iscuserebbe: dall' altra parte considera il pericolo di una decisione, che obblighi, senza che la legge vi sia; al qual pericolo non è conveniente di espor le coscienze, quando vi è ragione bastevole per non obbligarle. Tale appare l'intelligenza, ch' ebbe S. Antonino di questo luogo p. 2. tit. 1. c. 11. *Notandum est, quod dicit S. Thomas in quadam quæstione de quodlibetis: quòd quæstio, in qua agitur de aliquo actu, utrum sit peccatum mortale, vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ sacræ, aut Canonis, seu determinationis Ecclesiæ, vel evidens ratio, non nisi periculosissimè determinatur. Nam si determinet, quòd sit ibi mortale, & non sit, mortaliter peccabit confaciens; quia omne, quod est contra conscientiam, ædificat ad gehennam, ut dist. 1. t. 28. §. ex his. Si autem determinatur, quòd non sit mortale, & secundùm veritatem est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sanè intelligendum, quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabili, puta quia consuluit peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale: videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et hoc quantùm ad ea, quæ non sunt expressè contra jus divinum, vel naturale, vel contra articulos Fidei, decem præcepta, & hujusmodi, in quibus ignorans ignorabitur.*

Dal detto appare, che prescindendo da questo, o da quel Teologo, il quale a questo, o quel caso con poco discernimento, e male a proposito abbia per sorte applicata la regola; *odia sunt restringenda*; a torto verrebbero ripresi come larghi que' molti, e dotti Teologi, che al caso di legge dubbiosa per opinioni quinci, e quindi gravemente probabili la producono, e l' applicano: mentre eglino si servono dello stesso principio per obbligare in favor della legge, quando l' esenzione da lei è odiosa. A cagion d' esempio sia la legge comune certa, a cui deroghi il privilegio: questo ristringono alle cose bastevolmente espresse, e nel dubbio stanno per l' osservanza della legge comune: perchè quantunque sia onerosa l' obbligazione rispetto del privilegiato; contuttociò meritamente si reputa odiosa la derogazione, la quale reca difformità di un membro della Repubblica dagli altri, e

toglie una volontà del Legislatore già espressa nel medesimo comune statuto, per la quale sta la presunzione: onde nel dubbio si appartiene al privilegiato il debito di provare.

Nella regola 11. si dice. *Cum sunt partium jura obscura, favendum est potiùs reo, quàm actori.* In essa il nome di reo non si appropia solo a chi viene accusato in giudizio di delitto; ma generalmente significa colui, che si difende contro di chi gli muove lite; siccome attor si appella chi la lite intima. La regola direttamente riguarda il foro esteriore; ma vale ancora pel foro della coscienza; sì perchè per esso ancora milita la ragione, sopra cui la regola si fonda; sì perchè, come notò il P. Suarez l. 4. de voto c. 5. ,quando non si procede per via di presunzione, la quale talora può discordare dalla coscienza, uno stesso è il diritto della coscienza, e dell' Ecclesiastico giudizio.

Ora dovendo esporvi la ragione, per cui agli Eque-Probabilisti sembra questa regola conforme al proposto loro argomento; conviene osservare, come nel concorso di due autorevoli opinioni, delle quali una nega, l' altra afferma l' esistenza della legge, si considera come una lite agitata nel tribunale della coscienza. In questa lite primieramente il Legislatore umano, o divino non è parte, nè rappresenta, o la persona di reo, o la persona di attore: onde non si può fingere, che qui si pongano in lite Dio, e l' uomo, il suddito, e' l Superiore: perocchè se Dio fosse attore, chiaramente mostrerebbe la volontà di ottenere per obbligo l' azione, di cui si disputa; mentre attore non v' è, il quale movendo lite non dichiari l' intenzione sua di obbligare il reo a spogliarsi della cosa pretesa. La stessa intenzione paleserebbe Dio, quando ei facesse la persona di reo; giacchè ogni reo con difendersi dichiara la volontà di ritenere la cosa a lui contesa. Ma nel dubbio probabile, se un' azione sia lecita, o no, non palesa Dio la volontà di obbligare: mentre se altri Interpreti asseriscono, che vi è la legge, e che Dio vuole, che l' azione sia proibita; altri con grave, ed eguale ragione affermano, che la legge non esiste, e che Dio lascia l' azione moralmente libera all' uomo. Resta però ambiguo, qual volontà ci sia significata; se la volontà di obbligare notificata dall' esterno comando, o piuttosto la volontà di permettere notificata dalla negazion dello stesso comando. Che se Dio manifestasse di volere l' obbligazione, sarebbe tolto il dubbio, e la legge sarebbe certa; come adiviene, quando lo Spirito Santo per mezzo della Chiesa dichiara la legge divina, o quando l' umano Legislatore spiega l' intenzione del suo statuto. Altra cosa sarebbe, se il Legislatore con certo, e chiaro segno manifestasse l' intenzione di obbligare, ed il suddito pretendesse di non essere obbligato allegando, che il comandamento è ingiusto, e però privo di forza. Allora sì, che sarebbe in vera lite il Superiore col suddito; e questi come attore dovrebbe recar pruova convincente dell' allegata ingiustizia.

Neppure possiamo immaginare, che la legge propiamente sia, o l' attore, o' l reo; mentre è dubbioso, s' ella esista. Per tanto si dee dire, che il reo è l' operante, il quale possedendo il sup fisico arbitrio difende l' uso libero dell' azione, la quale dal Creatore fu posta pel suo fisico dominio, colle ragioni, che la pruovano lecita; e l' attore è il Teologo, o l' operante medesimo, il qual si dice, che fa le

parti

parti della legge, in quanto promuove le ragioni, che militano per l' esistenza di lei, affin di vedere, se v' abbia fondamento bastevole di credersi obbligato: come appunto se nel foro Ecclesiastico si controvertesse, se Tizio abbia fatto voto di celibato, e però sia impedito dal contrarre matrimonio, o pure s' egli non abbia fatto tal voto, e però sia libero; il reo è Tizio, e l' attore è colui, che obbietta, ed asserisce l' esistenza del voto. E la ragione par chiara; perchè nel dubbio della legge, come anco del voto, l' arbitrio è quello, che come reo debbe restare legato, o sciolto, quando discusse le ragioni si dia sentenza.

O: siccome giusta la regola; *ubi partium jura sunt obscura, favendum est potiùs reo, quàm actori;* nel foro esterno quegli, che non si prouva obbligato da voto, non è forzato ad osservarlo; e se l' attore manca nella prova, e la cosa rimane dubbiosa, il reo non è tenuto lontan dalle nozze; perchè non consta bastevolmente della obbligazione: così anco nel foro della coscienza debbe favorirsi il reo, quando l'obbligazion del voto, od altra atteso tutto non resta provata, ma dubbiosa per l'uguaglianza di contrarie ragioni: giacchè anco nel foro della coscienza la pruova della obbligazione è imposta dalla natura, o sia dal Creatore a chi l' asserisce; ed anco in esso l'assoluzione pratica dall' obbligo nel caso della detta oscurità è tanto favorabile, quanto è dovuto alla legge l' essere manifestata, acciocchè obblighi attualmente, e renda reò di prevaricazione.

Che nell' oscurità dell' legge sia favorabile l'interpretazione benigna in parità di ragioni, e di circostanze, sembra dichiarato concordemente dall' uno, e dall' altro diritto. Il jus Canonico nel capo ex parte tua finali de transactionibus: *in his vero, ubi jus non invenitur expressum, procedas æquitate servatâ semper in humaniorem partem declinando.* Il jus Civile nella regola 16. §. de regulis juris: *semper in dubiis benigniora præferenda sunt.* Nella legge 192. eodem titulo: *in re dubia benigniorem interpretationem sequi non minùs justius, quàm tutius.* Nella legge Benignius §. de legibus: *benignius leges interpretandæ sunt, quò voluntas earum conservetur.* Nella legge si fuerit 10. §. de rebus dubiis: *in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet.* Nella legge Arianus 47. §. de obligationibus, & actionibus: *Arianus dixit, ubi de obligando quæritur, propensiores esse debere nos; si tamen occasionem habeamus ad negandum: ubi de liberando ex diverso, ut facilior sis ad liberationem:* dove saggiamente, e cautamente si dice, *ubi occasionem habeamus ad negandum;* perchè si ricerca una grave, e solida ragione, dove la parte manco benigna ella pure va fondata in ragione. Un tal confine alla legge fu posto anche da S. Leone nell' epistola 92. a Rustico Vescovo di Narbona. *In ijs, quæ dubia fuerint, id noverimus sequendum, quod nec præceptis Evangelicis contrarium, nec decretis Sanctorum Patrum invenitur adversum.*

Parimente il jus Canonico nella regola 30. de regulis juris in 6., e' l jus Civile nella legge 9. §. de regulis juris ci danno questa regola. *Semper in obscuris, quod minimum est, sequimur. In obscuris minimum est sequendum.* Ivi si adopera dal jus Canonico l'esempio di una legge privata, la quale interviene nel legato, con cui il testatore obbliga l'erede di pagare al legatario cento scudi; ed

lvendovene di due ſorte, di maggiore, e di minor valore, ei non eſprime, e determina la ſpecie; nè conſiderate le circoſtanze, nè atteſo l'uſo, il quale è vario, ſi può la coſa diffinire con quella maggior veriſimilitudine non dubbioſa, la qual ſi prende per larga certezza: onde reſta gravemente incerto, qual ſia ſtata la volontà del teſtator medeſimo. In tal caſo ha luogo la regola, che obbliga l'erede a pagare ſoltanto gli ſcudi di minor valore; perchè la miſura di queſti è di legge, è di volontà certa del teſtatore, contenendoſi il valor degli ſcudi minori ne' maggiori: e non obbliga a pagare gli ſcudi maggiori; perchè ſecondo l'eccesſo di valore, ch' eglino contengono, ſono d' obbligo incerto. Or nella ſteſſa maniera, quando è certo, che la legge vieta l'azione, e vi ſono opinioni ſodamente probabili per la grave, e per la non grave obbligazione; intimeremo bensì l'obbligo di ometter l'azione, poichè tal obbligo è certo; ma non però condanneremo di peccato mortale colui, che ſi atteneſſe alla men rigida anch' eſſa autorevole. Così pure quando è coſa certamente buona, e ſanta l'aſtenerſi dall'azione, ma è dubbioſo per opinioni quinci, e quindi ſodamente probabili, ſe ſia di mero conſiglio, o pur anche di precetto; noi ſpingeremo a ſeguire la parte favorevole alla legge, ſenza però far coſcienza di colpa a chi per avventura ſeguir voleſſe il grave parere oppoſito. Finalmente non vi eſſendo ſe non rade volte legge, la quale non ſia quanto a molte ſue parti baſtevolmente chiara, o certa, o probabiliſſima; alla ſtretta obbligazione ci atterremo per riguardo ad eſſe inviolabilmente: *in obſcuris, quod minimum eſt, ſequemur.* Quanto agli apici della legge medeſima, dove è gravemente probabile, ch' ella non ſi ſtenda, non la ſtenderemo noi, ſe non per conſiglio, e convenienza *pro loco, tempore, & circumſtantiis.*

Anco da dottiſſimi, e ſanti uomini fu riputata favorabile l'interpretazione benigna, purchè grave, e fondata, della legge per non farne reato. S. Antonino p. 1. tit. 3. c. 10. §. 10: *inter duram, & benignam circa præcepta ſententiam benigna eſt potiùs cæteris paribus interpretatio facienda.* Or non può negarſi, che quando delle due interpretazioni la probabilità è uguale, non vi ſia quella parità, ſuppoſta la quale il Santo acconſente eſſer favorabile, e da preferirſi la benigna. Martino del Prado illuſtre Dottore dell'inclito Ordine di S. Domenico apporta a tal propoſito un' autorità ſuperiore ad ogni eccezione. Dice egli nel Proemio alle principali quiſtioni della Teologia n. 4. p. 2. *In ſeligendis autem ſententijs, ut verbis utar Card. de Lugo in Proemio tom. de Paniten., ſicut non ſemper magis rigidas, ita nec ſemper magis benignas, & laxas eligimus. Nec enim fieri poteſt, ut in altero ſemper extremo veritas reperiatur. Quamvis ut verum fatear, cum pro utraque parte aliquod convincens, quâ parte ſtet veritas, affertur, curabo opiniones benigniores amplecti, vel earum probabilitatem indicare, cum Ordo noſter Prædicatorum ob animarum ſalutem ab initio noſcatur inſtitutus, & animarum ſalus impediatur, ut notatur in gloſſa Conſtitutionum Ordinis Prædicatorum in Prologo §. 3. litt. 1., nimiâ auſteritate in conſilijs, & opinionibus. Terrentur enim homines ex hoc tantùm, ut ſalutem propriam negligant. Quapropter relaxanda eſt, quantùm fieri poteſt, rigiditas, & auſteritas in conſilijs, & homines benignè tractandi.* E tale fu il ſentimento di Gerſone, Giovanni de Ambaco, Guglielmo Nider, Navar-

Navarro, come altrove ſi dirà. Or la vera ragione, per cui la benigna interpretazion della legge *cæteris paribus* ſia da preferirſi, quanto a non obbligare, ſembra eſſer l'addotta, cioè che il Legislatore, il quale pone il ſegno della legge per manifeſtarla, non intende, che ella ſia regola di ſtretto legame, quando, tutto che eſiſta, non è manifeſtata; come non lo è, quando vi ha pari ragione, ed autorità, ch' ella non vi ſia. E ciò vale a conſervar anco ne' ſudditi l' amor della legge: mentre per l' oppoſito non può non riuſcir loro difficile il ſentirſi addoſſare un' obbligazione certa, quando ugual ragione vi è di negar la legge medeſima. Si oſſervi però, che la benigna interpretazione favorita dalle leggi non è quella, che ſi appoggia a ragioni, o leggiere, od inventate, e finte dall' amor proprio; o quella, che diſobbligando anco in circoſtanze, nelle quali l' uſo della rigida è neceſſario per evitare la violazione di leggi certe, non facilita, ma difficolta la ſalute; o quella, che con vano preteſto di probabilità libera da obbligazioni comunemente riconoſciute. Queſto è dannevole abuſo.

Capitolo V.

Si propone un altro argomento in favore dell' Eque-Probabiliſmo, preſo dalla poſſeſſione della libertà.

UN altro argomento ſi produce dagli Eque-Probabiliſti, il quale, comechè abbia forza da ſe conſiderato al ſolo lume di ragione, più nondimeno ſi avvalora per la conformità colle regole del diritto; e ſi deduce dalla nota perogativa, che nel dubbio, e parità di ragioni compete a quella parte, la quale ha il titolo della poſſeſſione. Il jus Canonico nella regola 65. de regulis juris in 6. dice. *In pari cauſa melior eſt conditio poſſidentis.* Lo ſteſſo ſi ha nel jus Civile alla legge in pari cauſa 170. §. de regulis juris.

Così dunque argomentano gli Eque-Probabiliſti. Qualor vi ſia un parere egualmente autorevole dell' oppoſito, egualmente ben fondato, il quale aſſeriſce, che atteſo tutto l' azione non è proibita da legge veruna, può l' operante abbracciar quella parte, che gli piace, ſe in tal caſo ſta per la ſua libertà il titolo di poſſeſſione. Ma egli è così, che ſta per la ſua libertà il titolo di poſſeſſione. Adunque può l' operante abbracciar quella parte, che più gli piace.

Due coſe ſi debbono provare in queſto argomento: la prima, che la poſſeſſione ſia titolo di preferenza in pari cauſa per quella parte, per cui ella milita; la ſeconda, che nel caſo noſtro di due opinioni egualmente probabili il titolo della poſſeſſione militi

militi per la libertà. Ma prima di venire alla pruova di questi due punti convien esporre l' assioma giuridico: *in pari causa melior est conditio possidentis,*

Questa regola suppone la possessione d' una delle due parti; e di essa afferma la miglior condizione, cioè la prerogativa, o sia il diritto di prevalere, quando le dirette ragioni sono eguali per la parte contraria.

Non è però vero, come taluno per avventura potrebbe credere, che la possessione secondo la regola accennata debba prevalere, non per maniera di diritto, ma per modo di argomento, il quale inclini l' intelletto del Giudice a credere, che la cosa realmente sia del possessore, quando altronde le ragioni sieno eguali; quasi che ella intanto solamente preponderi, in quanto il possessore dopo avere portati altri argomenti validi per provare, che la cosa è sua, e veggendo, che non vince, perchè sono eguali le ragioni dell' avversario, soggiunga questa per ultimo: io posseggo la cosa contesa; adunque ella realmente è mia; perchè se non fosse realmente mia, non la possederei: e con tale argomento renda più verisimile la materiale propietà della cosa. Non sembra ciò esser vero; sì perchè l'assioma non dice, che in pari causa sia più vera la proprietà del possessore, ma dice, che è migliore la sua condizione; sì perchè in molti casi, ed in varie circostanze la possessione nulla potrà concludere circa la verità dubbiosa; nè perciò lascierà d'essere in pari causa migliore la condizione del possedente: mentre le leggi circa le cose corporali considerano, e definiscono il possesso qual diritto d'insistere nella cosa come propria, diritto fondato nell' apprensione, e ritenzione della cosa medesima, intervenendovi le debite condizioni.

Ciò chiaramente si scorge nell' esemplo, che di questa regola si adduce nel cap. Si a Sede 31. de præbendis in 6. Nel giorno medesimo conferirono a Chierici diversi lo stesso Benefizio il Romano Pontefice, ed il Vescovo del luogo, il quale ignorava la disposizione fatta dal primo. Si cercò, qual de' due Beneficiati dovesse preferirsi. Fu risposto, che dove non si potesse conoscere, qual delle due collazioni fosse anteriore di tempo, quegli preferir si dovesse, che primo avesse preso il possesso del Benefizio; perchè in pari causa è migliore la condizione di chi possiede. Che se nè l' un, nè l' altro avesse la possessione, quegli si preferisse, il quale dalla Romana sede aveva la collazione, per la maggior prerogativa, che a questa compete. In tal decisione è palese, che supposto il dubbio della verità si attende al possesso, non già come ad argomento, che mostrasse, qual delle due collazioni fosse anteriore di tempo, ma bensì come a titolo, e diritto di ritener ciò, che si possiede, finchè dalla ragione opposita non sia vinto cotal titolo: ed in mancanza della possessione si considera la preminenza, e 'l diritto della Sede conferente il Benefizio.

Questa massima è fondata in manifesta equità: onde non si pronunzia a modo di legge, la qual disponga, e costituisca un novello grazioso diritto, mà più tosto a maniera di assioma, il qual pronunzia ciò, che altronde la giustizia, e la retta ragione, e la natura stessa della cosa domandano: *melior est conditio possidentis;* sì perchè, quando vi è parità di causa per le parti opposite, debbe la cosa rimanersi nello stato, in cui già si ritrova, mancando la cagione efficace della mutazione;

sì per-

sì perchè, come l' occupazione è titolo sofficiente di acquistar dominio di cosa, che prima non fosse in dominio d' alcuno, così la legittima possessione è giusto titolo di ritenerla, finchè dopo la diligente inquisizione resta ancor dubbiosa la proprietà; sì perchè il possessore di sua natura è il reo, a cui nelle cose oscure si deve prestar favore; e finalmente perchè l' obbligo di spogliarsi della cosa, che un possiede, è oneroso, nè può tal peso imporsi al possessore da una ragione, la quale da altra ragione non meno forte è ribattuta; essendo improporzionata la soluzion certa al debito incerto. Per queste ragioni il possesso porta seco un diritto, in vigor di cui, tutto che sia legge naturale di giustizia quella, che comanda di restituire la roba altrui; e vi abbia grave ragione per dire, che la cosa posseduta sia propria di altri: tuttavia se insieme vi è motivo eguale per dire, che sia propia del possessore, questi senza colpa d' ingiustizia la ritiene, e ne dispone come di cosa sua.

E sebbene quando verte il dubbio circa la propietà delle cose corporali, si consideri la possessione, che è loro proporzionata; non pertanto negar non si può, che anco circa le cose incorporee, come vi sono diritti, così a modo loro vi sia possessione, siccome ben osservano i Teologi. Nè questa solamente ha luogo nella materia della giustizia, ma anco in altre pertinenti ad altre virtù: perchè come la libertà, e l' obbligazione sono comuni ad ogni materia di virtù; così in tutte si può considerare il titolo di possessione nel dubbio: e come il titolo di possessione nella materia della giustizia può nel dubbio render lecito l' uso di una cosa, cui non sarebbe altrimenti lecito di usare, se scoperta la verità il dubbio si togliesse; così nelle altre virtù può render lecito l' uso di un' azione, che non sarebbe permesso, dove la verità fosse palese; la qual cosa resterà poi maggiormente dichiarata scorrendo per quelle stesse ragioni, sulle quali si fonda l' assioma; *melior est conditio possidentis*.

Ma veggiamo prima ciò, che affermino gli Eque-Probabilisti, quando dicono, che nel dubbio della legge *possessio stat pro libertate*; cioè che quando atteso tutto vi è uguale probabilità, che niuna legge sia contraria all' azione, in tal caso militi per la libertà il titolo della possessione. Vogliono essi, che dal dono del fisico dominio, cui Dio ha dato alla volontà dell' uomo sopra i suoi atti, e sopra gli atti dell' altre potenze alla volontà subordinate, sia fondato, e manifestato un diritto, cioè una volontà del medesimo Signore, con cui vuole, che l' uomo libero possa lecitamente senza colpa, e rearo usare di tali atti, finchè dalla parte della ragione non gli sia manifestato il segno della sua volontà, con cui questo, o quell' atto gli comandi, o gli divieti: onde ne siegua, che non essendo provato cotal segno della divina volontà, quando rimane ugualmente verisimile il lecito, e l' obbligazione, Iddio vuole, che la cosa rimanga in quello stato, in cui da se sarebbe, e che l' uomo resti moralmente libero circa l' esercizio degli atti suoi. E però quando l' operante conosca questa divina volontà, e se l' applichi come regola col dettame, può con buona coscienza accomodarsi all' opinion benigna eque-probabile. Similmente vogliono gli Eque-Probabilisti, che per il titolo di tal possessione si verifichi la regola, che da la Glossa sopra il capo ex parte de censibus: *in dubijs liberum est sequi, quod magis placuerit*: il quale assioma non ha un senso illimitato;

atteſo che in più coſe (come ſi è già detto nella prima rifleſſione ſopra lo ſtato della noſtra controverſia, ed altrove ſi eſporrà di nuovo) vale l'altro principio: *in dubijs tutior pars eſt eligenda*; ma rettamente s'intende di que' dubbj, ne' quali fatte tutte le rifleſſioni rimane ancora egual ragione per dire, che non vi ſia obbligo veruno. E tal ſenſo è conforme alla materia di quel capo ex parte, ove ſi tratta dell' obbligazione di un voto reale, di cui era dubbioſa la quantità; ed il Romano Pontefice decide per la parte più benigna, obbligando ſolo alla minor ſoluzione. Perciò la Gloſſa oltre il principio riſtretto alle ſole obbligazioni gratuite: *quæ gratis ſunt obtata, benignè ſunt exigenda*; apporta l'altro principio più generale, che riguarda la libertà dell' operante nella obbligazione dubbioſa: *in dubijs liberum eſt ſequi, quod magis placuerit.*

Tal è il ſenſo, in cui quelli Teologi nel dubbio aſſeriſcono la poſſeſſione per la libertà. Or per recarne la ragione, ſi oſſervi, come nel caſo della grave probabilità delle due opinioni, l'una favorevole alla legge, e l'altra favorevole alla libertà, o per l'una, o per l'altra parte debbe ſtare la poſſeſſione: giacchè in cotal dubbio ſi deve dar ſentenza, o per l'una, o per altra, nè può reſtare la coſa indeciſa, ficchè nè ſia lecito, nè ſia illecito procedere all' eſercizio dell' azione. Gli Avverſarj vogliono, che il titolo di poſſeſſione ſtia per la parte, che aſſeriſce la legge: perchè Dio è il Padrone, e l'uomo il ſervo; e però ſi deve dire, che come eſſendo il ſervo coſa tutta del Padrone, e non avendo coſa propia, di nulla può egli diſporre giuſtamente, ſe il Padrone non gli da un ſegno, col qual manifeſti di concedergliene la licenza; e dove un tal ſegno non ſia provato, o moſtrato, debbe il ſervo intendere, che gli è illecito, ed al voler del Padrone contrario, ch egli di queſta, o quella coſa diſponga: così l'uomo eſſendo tutto di Dio non può uſare lecitamente del ſuo arbitrio, ſe non dove Dio con poſitivo ſegno anco a lui dica: ti concedo queſto, o quello: e però quando la conceſſion non gli ſia con tale ſegno provata, debbe preſumere, od intendere, che gli è da Dio vietata l'azione; e per conſeguente debbe credere a ſe illecito il ſeguire l'opinione, che ſta per la licenza, quando l'altra è ugualmente probabile. Ma come è veriſſimo, che Dio è il Padrone, e che l'uomo, e gli atti ſuoi ſono coſa tutto di Dio; come parimente è veriſſimo, che nulla è moralmente libero all'uomo di eleggere, ſe Dio non vuole, che gli ſia libero: così pare chiaramente falſo, che Dio come Legislatore non voglia, che l'uomo ſia moralmente libero ad eleggere, ſe non quando gli ſia con ſegno poſitivo intimata la licenza; in quella guiſa appunto che il ſervo non può uſurparſi coſa alcuna, ſe il Padrone tace, e non gli dice in alcun modo: te la concedo. Imperocchè ſe la coſa foſſe così, non ſarebbe neceſſaria la promulgazion per la legge, la qual vietaſſe, o comandaſſe queſta, e quella coſa: ma tutto all' oppoſto vi ſarebbe d'uopo di ſolenne promulgazione per la morale libertà, o ſia licenza dell' azione; ed i ſudditi per giudicare d'eſſere ſciolti, o legati circa l'eſercizio dell' azione, non dovrebbero cercare, ſe ſia promulgato dal banditore il precetto, che riſtringa la loro libertà; ma più toſto ſe ſia intimata la permiſſione, che gli ſciolga: come appunto, perchè la legge certa è in poſſeſſo, reſtano i ſudditi da lei obbligati, finchè non ſia intimata la diſpenſa, che tolga il legame;

me; nè baſta loro l'aver dubbio di tale indulto. Or è certo, che la promulgazione è neceſſaria per l'obbligazione, e non già per la morale libertà dell'azione; e che i ſudditi come poſſeſſori della loro libertà poſſono lecitamente uſarne, finchè loro ſia manifeſtato contrario ſegno della volontà ſuperiore; come ſono obbligati ad oſſervar la legge certa, e poſſedente, finchè è dubbioſo il ſegno dello ſcioglimento. Adunque nel dubbio, e nel concorſo delle opinioni gravemente probabili la poſſeſſione non iſta per la legge, e però debbe ſtare per la libertà.

Oltrechè o ſi vuole dagli Avverſarj, che il poſſeſſo ſtia per il divino dominio, o ſi vuole, che ſtia per l'eſiſtenza della legge: mentre queſte due coſe ſono tra loro aſſai diverſe; eſſendo il dominio di Dio certiſſimo, e la legge per contrario eſſendo nel caſo noſtro dubbioſa. Se vogliono, che il dominio di Dio poſſieda, niuno degli Eque-Probabiliſti il contende. Poſſiede Iddio con dominio di proprietà l'uomo, e 'l di lui arbitrio, e le di lui azioni; e tutto poſſiede con dominio inalienabile. Nè però dando all'arbitrio umano la fiſica podeſtà, o la morale libertà degli atti ſuoi, ne perde Iddio la proprietà, o l'uſo: avvengachè ſue ſono mai ſempre le umane operazioni; ed egli ne fa quell'uſo, che vuole, con dirigerle ai fini della ſua ſapienza. Da queſto dominio di proprietà, che ha Dio come Creatore, naſce ancora l'autorità, ch'egli ha ſopra le azioni dell'uomo, come ſupremo Legislatore; ſicchè il ſuo volere ſia la regola di tutte loro, e per ſua volontà ſia libero, e lecito ciò, che è lecito, ſia comandato, e moralmente neceſſario, ſia vietato, e moralmente impraticabile ciò, che è tale. Indi ſiegue ancora, che conſtando del divino comandamento non poſſa l'uomo allegare diritto alcuno per ſottrarſi al debito di oſſervarlo. Ma non però cotal dominio indubitato, e ſovrano decide punto, che di fatto eſiſta il ſegno della legge, quando vi è pari veriſimilitudine per l'eſiſtenza, e negazione di lui. Neppur decide, che Dio voglia, che l'uomo non ſia libero moralmente, ma legato, quando è del pari veriſimile, che il legame vi ſia, e che non vi ſia.

Reſta dunque, che nel dubbio ſi debba decidere per l'obbligo di ſeguire l'opinion della legge, perchè alla legge competa il poſſeſſo, il qual domandi, che in parità di ragione a lei, e non alla libertà ſi aggiudichi la lite. Ma primieramente convien riflettere, che qui non ſi tratta già della legge certa, ma bensì della incerta, e gravemente dubbioſa. Or ſiccome non ha veruno difficoltà di ammettere, che ſia in poſſeſſo quella legge, la quale ha ſtato di verità, perchè è certo almeno con larga moral certezza, che il precetto è fatto; così non s'intende, come abbia il poſſeſſo quella, di cui è egualmente veriſimile, che non eſiſta: perocchè come può eſſere in poſſeſſo di eſiſtere, ed obbligare quel precetto, a cui per gravi ragioni giuſtamente ſi contende l'eſſere lui uſcito mai dalla bocca, o dalla penna del Legislatore?

Di poi per meglio diſcoprire la verità fingiamo, che il poſſeſſo ſtia per la legge; e che come il ſervo, nulla avendo di ſuo, ingiuſtamente, e contro voglia del Padrone ſi uſurpa ciò, che prende ſenza che gli ſia ben ſignificata la conceſſion liberale del medeſimo; così l'operante non poſſa delle ſue azioni liberamente diſporre ſu queſto ſolo motivo, che a lui provato non ſia il contrario precetto; ma

piuttosto debba credere di usar contro voglia del Legislatore, se non gli è data espressa licenza. Posto ciò interroghiamo: l'operante, il quale deve suppor la legge, ogni qual volta non sia intimata la licenza, dovrà egli supporre, che l'azione sia comandata, o pure che sia vietata? giacchè due sorte vi ha di leggi, legge, che comanda, e legge, che proibisce: la legge, che comanda di porre l'azione, vieta l'ometterla; e la legge, che vieta l'azione, comanda di tralasciarla. Certamente nessun dirà dover l'operante presumere, e credere, che l'azion sua sia sotto amendue le leggi, e però insieme comandata, ed insieme vietata: che non può esservi, nè comando, nè divieto, se non se stolto, il quale obblighi in uno a cose contraddittorie, cioè all'atto, e all'omissione dell'atto. E quando pure tal sorta di pazzo comando, e divieto figurar ci volessimo; non però avrebbe egli forza di legare l'arbitrio, e di determinarlo più all'una parte, che all'altra; ma libero anzi, e indifferente lo lascierebbe contro l'essenza della legge medesima: come appunto nel caso di coscienza perplessa, a cui si presenta comando tanto pel sì, quanto pel no, resta l'uomo libero, e padrone di operar lecitamente ciò, ch'egli vuole. Ma nemmeno può l'operante presumere, che l'azione sia piuttosto comandata, che vietata, se non gli è intimato il comando piuttosto, che il divieto. Adunque che dovrà fare colui, al quale non è intimata la libera facoltà di eseguire, o non eseguire l'azione? La porrà egli come comandata, ovvero l'ometterà come vietata? Ragione non v'è, che lo determini piuttosto a questo, che a quello. Adunque egli resta indifferente, e moralmente libero a porla, od ometterla. Adunque è falso, che stia il possesso per la legge; e che ad essa riputare si debba soggetto l'operante, se non gli è intimata, ed espressa la licenza: ed è vero per l'opposito, che il possesso sta per la libertà; e che l'operante si può credere moralmente libero, finchè la ragione con iscoprirgli, ed applicargli la verità della legge non lo determini ad una parte.

Adunque si lasci il paragone tanto falso, quanto è invidioso, del servo, il quale senza bastevole pruova della concession del Padrone si usurpa ciò, che non è suo; e più giustamente si faccia la comparazione dell'operante col servo medesimo, in quanto il servo è soggetto alla podestà, che ha il Padrone, di comandargli: e di lui parimente diremo, che avendo egli il libero arbitrio, ha altresì la moral facoltà di esercitare, o di ometter l'operazione, come di stare, o camminare, se non gli è dal Padrone intimato il comando, che lo determini ad una parte. Solo tra l'operante, ed il servo passa questo divario; che il servo dell'uomo non ha dall'uomo Padrone il libero arbitrio, e l'esposta morale libertà: per l'opposito l'operante ha ricevuto da Dio come Creatore il fisico dominio delle sue azioni, ed in uno la moral facoltà di usarne, dove da Dio medesimo come Legislatore non gli venga eccettuata questa, o quell'azione per mezzo del comando, o divieto a lui applicato dalla ragione. Avvengachè Dio concedette all'uomo questo dono, quando creandolo l'onorò dell'arbitra podestà sopra gli atti suoi; e volle in tal maniera ritenerne la proprietà da se inalienabile, che tutt'insieme fossero propri dell'uomo, col solo obbligo di porgli, o d'astenersene, dove gliene fosse intimato comando alla coscienza.

Capi-

Capitolo VI.

Si dichiara in altra guiſa lo ſteſſo argomento tolto dalla poſſeſſione della libertà.

PAre, che le coſe dette potrebber baſtare per dichiarazione dell' argomento, che gli Eque-Probabiliſti ritraggono dalla poſſeſſione della libertà. Ma perchè circa di eſſo grande è la conteſa; non vi rieſca ſtucchevole, ſe con altre ragioni, ed in vario aſpetto ve lo rimetto ſotto dell' occhio.

Adunque in ſecondo luogo è certo, che il vincolo della legge, ſendo applicato a legare l'arbitrio umano, toglie da lui qualche indifferenza; ed è certo altresì, che cotal vincolo non è applicato, nè attualmente lega, ſe non mediante la ſcienza del precetto, come ſi è già dichiarato, e confermato coll' autorità di S. Tommaſo q. 17. de verit. art. 3. Imperocchè è manifeſto, che non è capace di legame la potenza, che da ſe è ad uno determinata, e non indifferente a più parti; ed intanto il vincolo la lega, in quanto le impone neceſſità di uno, e le toglie la facoltà di divertire ad altro. Così appunto afferma l'Angelico nel luogo citato, dove paragona la legge al legame corporale. *Dicendum, quod conſcientia procul dubio ligat. Ad videndum autem quomodo liget, ſciendum, quod ligatio metaphoricè a corporalibus ad ſpiritualia ſumpta neceſſitatis impoſitionem importat. Ille enim, qui ligatus eſt, neceſſitatem habet conſiſtendi in loco, ubi ligatus eſt, & aufertur ei poteſtas aliò divertendi: unde patet, quod ligatio non habet locum in ijs, quæ neceſſaria ſunt; non poſſumus enim dicere ignem eſſe ligatum ad hoc, ut ſurſum feratur.* Si ſuppone adunque nell' umano arbitrio una indifferenza, che gli è tolta attualmente dalla ſcienza della legge, come dal contatto del vincolo, per parlar collo ſteſſo Dottore. Si ſuppone, che, quanto è da ſe, abbia una doppia facoltà a due parti; e la ſcienza del precetto ne tolga una, imponendo neceſſità per l'altra parte: *qui ligatus eſt, neceſſitatem habet conſiſtendi in loco, ubi ligatus eſt, & aufertur ei poteſtas aliò divertendi.* Or l'indubitato, e giuſto poſſeſſo, che all' arbitrio attribuiſcono gli Eque-Probabiliſti, è appunto queſto; ch' egli abbia da ſe una indifferenza, la quale non gli è tolta, ſe non dalla legge applicata per mezzo della cognizione; una indifferenza, per cui da ſe ſi debbe intendere moralmente libero, dove non gli venga impoſta morale neceſſità per una parte, e tolta la morale poteſtà per l'altra parte. Queſto è il poſſeſſo, con cui l'arbitrio diceſi poſſedere la libertà morale; perchè s' intende, che colui poſſiede,

il quale da se ha la facoltà libera, se da altri, cioè dal precetto manifestato per mezzo della ragione non gli è imposta necessità: come si dice, che possiede la fisica libertà colui, il quale è da se indifferente ad operare, e non operare a suo talento, se da cagione estrinseca non venga legato ad una parte, ed in tal modo perda la facoltà di declinare all' altra parte. Questo è possesso indubitato; perchè ripugna ne' termini, che sopravvenga legamento, il qual determini ad una parte, senza supporre, che da se sia indifferente colui, che vien legato. Questo è possesso giusto; perchè è fondato nella stessa natura dell' arbitrio, di cui il Creatore ha fatto dono all' uomo. Adunque resta solo a provarsi, che questo certo, e giusto possesso renda migliore la condizione dell' arbitrio possedente, quando è ugualmente probabile, che esista in se la legge, e che non esista.

Or di ciò la pruova è tale. Se vi è grave probabilità, che la legge non esista, come vi è grave probabilità, che esista; non vi è notizia del precetto, la quale vinca palesandone la verità. Adunque neppur vi è notizia, la qual determini l' indifferenza, che si suppone nell' arbitrio. Adunque in tal contrasto di eguali ragioni per il sì, e per il no della legge, egli rimane nell' indifferenza, in cui è da se. Ma se rimane in tale indifferenza, ei resta libero colla morale facoltà di eleggere senza colpa quella parte, che più gli piace; perchè non gli è imposta la contraria necessità. Adunque nell' eguale probabilità delle contrarie sentenze ei resta libero a seguire senza colpa quella, che più gli piace.

Quindi vedrete, come rettamente si dica, che il precetto *non ligat, nisi per scientiam*: mentre non s' intende una scienza in senso rigido, e stretto, e tale, che sia incapace di errore; ma bensì una manifestazione della verità del precetto in senso morale, e largo, quale senza dubbio vi sarà, quando unicamente sia probabile l' esistenza della legge, quantunque non sia ella certa; o quando l' eccesso della probabilità per lei è notorio, e traboccante, sicchè all' opposita opinione non resti al paragone certa, e grave probabilità.

Intenderete ancora, come si debba rispondere a chi nega all' arbitrio nel dubbio della legge il possesso certo, perchè si dubita, se vi sia la legge, la quale tolga la potestà morale, e per conseguenza si dubita ancora, se l' arbitrio sia in possesso della morale libertà. Ma prima applicate la difficoltà contra la possessione, che si attribuisce alla legge certa nel dubbio, che sopravvenga, d' indulto, o di rivocazione. Si potrebbe dire ancor di lei, che non possieda certamente; perchè si dubita, se sia rivocata, e però si dubita, se duri tuttavia nella sua possessione. Si risponde, che si considera il certo possesso d' obbligare, in cui era la legge, avantichè il dubbio sopravvenisse: e siccome se chiara fosse, e indubitata la rivocazione, già più non suffragherebbe alla legge l' antico possesso, ma piuttosto si direbbe, ch' ella n' è dicaduta; così lo stesso possesso si allega come giusto titolo, per cui continui ad obbligare, quando sopravviene solo dubbio della rivocazione: perchè a disobbligare non basta, che in se sia tolta la legge, se ciò non è sofficientemente noto. Ora in somigliante guisa noi diciamo, che l' arbitrio da se è indifferente, e libero ad eleggere senza colpa, e reato ciò, ch' egli ha in suo fisico potere, se dalla legge applicata non gli sia tolta cotal facoltà. In

questa

queſta paleſe verità conſiſte il poſſeſſo certo. Se ſopravviene notizia, che moralmente diſcuopra la verità del precetto, non è più quel poſſeſſo un titolo, per cui prevalere; ma piuttoſto l'arbitrio è levato dalla indifferenza, e gli è tolta la moral facoltà di eleggere. Ma ſe ſopravviene ſolo dubbio non vincibile, o ſe vi ſono ragioni gravi per ambe le parti; allora ſi allega quel poſſeſſo, che è di titolo certo, nè da eſſo è levata la libertà: perchè la legge non lega attualmente l'arbitrio, tutto che ella eſiſta, ſe non è inſieme applicata; come le funi, tutto che eſiſtano, non legano, ſe non toccano.

Si dichiara la ſteſſa verità con paragonare il poſſeſſo fiſico, che ha la volontà degli atti ſuoi, alla poſſeſſion corporale, e civile delle eſterne coſe. Perocchè ſiccome la civil poſſeſſione è un giuſto titolo per la morale podeſtà di ritener la coſa, e di uſarne come di propria, benchè forſe in ſe ſia d'altrui, finchè rimane dubbioſo, a cui ſi appartenga la proprietà; così il poſſeſſo fiſico della volontà, benchè ſia di atto forſe ſecondo ſe proibito, concittociò è titolo all'operante di riteneme l'uſo libero, finattantochè per ragioni ugualmente probabili è incerta la proibizione. Come poi cede il poſſeſſo corporale, quando ſi ſcuopra con ſofficiente chiarezza, che la coſa poſſeduta è propria d'altri; così cede il poſſeſſo fiſico dell'arbitrio, quando moralmente ſi appaleſa della legge la verità. Solo tra la legge, ed il padrone v'ha una differenza; ed è, che il padrone ſpoglia l'antico poſſeditore dello ſteſſo corporal poſſeſſo, perchè ciò gli è neceſſario per mantenere il dominio della coſa, e per diſporne a ſuo piacimento: laddove la legge per l'oppoſito laſcia all'arbitrio il poſſeſſo fiſico, e la fiſica proprietà dell'atto; perchè il frutto, ch'ella debbe cavare dal ſuo diritto, è eſſenzialmente di una libera ubbidienza, in cui l'uomo per l'oſſequio dovuto alla medeſima legge annieghi ſe ſteſſo, e ſi privi di ciò, che poſſiede.

Lo ſteſſo diritto, che compete all'arbitrio di prevalere nel dubbio pel titolo della fiſica poſſeſſione, ſi contiene in altro principio, di cui ſerveſi l'eſimio Suarez; ed è: *nemo tenetur ad ſolutionem certam pro debito incerto.* Concioſſiachè l'aſtenerſi, che fa l'uomo, dall'atto, cui egli tiene nel ſuo fiſico potere, per ubbidire alla legge, è una ſoluzione, che fa al debito coſtituito dalla legge medeſima; e come tale ci viene eſpreſſa nelle Scritture: avvengachè nell'oſſervanza del precetto interviene ciò, che ſi ſcorge nella ſoluzione del debito circa le coſe eſterne: mentre ſiccome chi paga il debito ſi priva di ciò, che ritener potrebbe a diritto, ſe il debito nol coſtrignelſe a ſpogliarſene; così chi ubbidiſce, ſi priva dell'atto, che poſſiede colla ſua libertà, e di quel bene, che potrebbe aver giuſtamente, ſe il debito della legge non l'obbligaſſe a privarſene. Or niuno è tenuto a far certo pagamento per un debito moralmente incerto; perchè non vi è ugualità, e proporzione tra pagamento certo, e debito incerto. Adunque non è tenuto il ſuddito a privarſi dell'uſo degli atti ſuoi, quando è aſſiſtito da egual ragione, che niega la legge. E ſiccome nel dubbio degli eſterni debiti, quantunque il debito forſe vi ſia, non è però atto a neceſſitare alla ſoluzione ſotto di tale apparenza; così il comando, che rettamente ſi può appellare il debito legale, quand'anco eſiſteſſe, non però nel grave dubbio neceſſita a privarſi dell'atto. Nè altra è l'intenzione del ſupremo Legislatore: mentre non appare, perchè con maggior rigore ſia dovuta la ſo-

luzione

luzione al debito di giuſtizia legale, che al debito di giuſtizia commutativa; eſſendo di ſuo genere tanto, od anche più oneroſo il privarſi dell' uſo dell' arbitrio, che non è lo ſpogliarſi delle coſe eſteriori.

Si aggiugne in fine, che ſe è lecito di ſeguire delle due interpretazioni autorevoli della legge la più autorevole benigna, debbe il poſſeſſo ſtare per l' arbitrio: perchè ſe ſteſſe per la legge dubbioſa, come vogliono i Probabilioriſti, non ſarebbe tampoco lecito l' uſo della opinion più probabile; dovendo prevalere nel dubbio probabile il diritto della legge, che poſſiede. Nè può al titolo di cotal poſſeſſione antiporſi l' eccesſo della probabilità, che nelle coſe ambigue è così vario negli intelletti ſecondo le varie loro affezioni, e diſpoſizioni. Così non può, come già ſi è detto, la maggior probabilità della proprietà darmi diritto di ſpogliarne il poſſeſſore, a cui non manca una probabile, e ſoda difeſa. Così non poſſo negare ubbidienza al certo precetto del legittimo Superiore a cagione, che per qualche titolo dubbioſo mi ſembri più probabilmente nullo. Onde concludeſi, che la poſſeſſione, la quale gli Avverſarj attribuiſcono alla legge incerta, addurrebbe l' obbligazione di ſeguire comunemente la tuziore in tutte le coſe controverſe.

Capitolo VII.

Si conferma l' intrinſeca ragione dell' Eque-Probabiliſmo con eſporre altro argomento dicotto dalla ignoranza invincibile.

IL quarto intrinſeco argomento, il quale ſerve a dichiarare vie più gli antecedenti, egli è tale. Quella legge, la cui verità, quando ben vi foſſe, viene ignorata dall' operante con ignoranza probabile, o ſia invincibile, non è in iſtato di obbligarlo attualmente, e nell' atto ſecondo, come ſi uſa dir nelle Scuole. In cotale ſtato d' ignoranza probabile, o ſia invincibile ſi trova la legge appreſſo l' operante, quando nel dubbio egli ha un parere egualmente autorevole, il quale con pari ragione ne niega la verità. Adunque la legge non è in iſtato di obbligarlo attualmente; e però non ripugna, che l' operante nel caſo delle contrarie opinioni eque-probabili poſſa formarſi buona coſcienza, e procedere ſenza colpa all' eſercizio dell' azione, ſeguendo la benigna opinione.

La maggior propoſizione del ſillogiſmo non è rivocata in dubbio dagli Autori Cattolici; eſſendo certo per la definizion della Chieſa, che l' ignoranza invincibile

cibile ſcuſa affeò nelle coſe attenenti alla legge naturale. Si dice poi, che la legge invincibilmente ignorata non obbliga attualmente, per dinotare, che l'ignoranza invincibile della legge non fa, che in ſe non eſiſta il vincolo della legge medeſima; ma ſolo fa, che non ſia applicato a legare. La minore dello ſteſſo ſillogiſmo ſi pruova con moſtrare, che nel caſo della egual probabilità l'obbligazione è ignorata, ed ignorata con ignoranza probabile, o ſia invincibile: perocchè rettamente ſi dice nelle coſe morali, che viene ignorata la verità della legge, quando neppure in un ſenſo morale, e largo vi è la ſcienza della medeſima. Ma egli è vero, che tale ſcienza larga non v'è, quando è ugalmente veriſimile, che la legge non eſiſta. Adunque vi è ignoranza della verità della legge. La prima propoſizione conſta; perchè la privazion della ſcienza propriamente ignoranza ſi appella, come in più luoghi la definiſce l'Angelico Dottore: onde nelle coſe morali, che non domandano, nè poſſono comunemente nei caſi maſſime particolari avere una ſcienza proptiamente tale, bene ſi dice eſſervi ignoranza, dove non è la ſcienza in ſenſo morale, e largo. Conſta parimente la ſeconda propoſizione; perchè ripugna ne' termini, che vi ſia ſcienza anco in ſenſo morale, quando la coſa è ambigua per grave veriſimiglianza d' ambe le parti. Di fatto ognuno in tal caſo confeſſa, che la verità non ſi truova, nè ſi ſa. Che poi tale ignoranza ſia invincibile, egli è paleſe; perchè l'egual veriſimilitudine delle opinioni non le coſtituiſce eque probabili, ſe non quando ſi è fatta la diligenza per trovare la verità, nè ſi è poruta rinvenire: onde nel caſo della pari probabilità l'ignoranza è di coſa, della quale ottener non ſi può la morale baſtevole ſcienza.

Ciò altramente ſi conferma, aſſumendo dagli Avverſarj la ſentenza, che molti di loro vogliono vera; ed è, che l'intelletto, quando due contrarie parti ſono egualmente veriſimili, non poſſa giudicare. Perocchè certamente non vi è la ſcienza della legge, quando non può l'operante neppure opinare, ch' ella eſiſta. Ma ſecondo loro è così, che l'operante non può opinare. Adunque vi è l'ignoranza della legge. Nè vale il dire, che l'operante ſia obbligato da altra legge a ſeguire in cotal dubbio la tuziore: perchè queſt' altra legge, la qual comandi di oſſervare le leggi ignorate ſenza colpa, e però in niun modo applicate alla coſcienza colla baſtevol notizia, o ella ſi appelli rifleſſa, o ſi appelli piuttoſto univerſale; non ſolo non è nota, ma ſi moſtra inſuſſiſtente; mentre niuna legge può mai obbligare, quando non v'è, nè vi può, o debb' eſſere la ſcienza morale della di lei eſiſtenza.

Che ſe ammettono, che l'intelletto poſſa fiſicamente, e prudentemene aderire ad una delle due parti egualmente probabili; in tal caſo non vi è la ſcienza moral della legge, come di ſopra ſi è oſſervato; perchè l'operante non è tenuto ad opinare, che la legge ſia vera, quando con egual ragione, ed autorità può opinare, che ſia falſa.

PARTE OTTAVA.

Si eſaminano gli argomenti de' Probabilioriſti contro l' uſo della opinione eque-probabile.

Capitolo I.

Si pondera il primo argomento dedotto dal pericolo di peccare.

AVete inteſi i principali intrinſeci argomenti dell'Eque-Probabiliſmo. Vi conviene ora aſcoltare le oppoſizioni, che gli ſi fanno, acciocchè ſiate informato delle ragioni, ſu cui ſi fonda la parte rigida del Probabilioriſmo, la qual proibiſce l'uſo dell'eque-probabile favorevole alla libertà.

Il primo argomento ſi prende da quel luogo dell' Eccleſiaſte al cap. 3: *qui amat periculum, in illo peribit*; e ſi forma così. Pecca di fatto chiunque ſi eſpone a pericolo di peccare. Si eſpone a pericolo di peccare chi ſiegue l'opinione eque-probabile, la quale niega l'obbligazione. Adunque egli pecca di fatto, e contrae reato di colpa. La propoſizione maggiore è paleſe; perchè l' amare il pericolo altro non è, che l' eſporſi al pericolo; ed il perire altro non è, che il peccare, o ſia cadere in colpa. La minore par certa; perchè ſe l'opinione, che afferma la legge, è ugualmente probabile, vi è pericolo, che la coſa ſia in ſe illecita, e però vi è pericolo, che ſia peccato.

A queſto argomento la riſpoſta ſuccinta degli Eque-Probabiliſti è tale. Pecca di fatto, e contrae colpa chi ſi eſpone a pericolo di vera colpa; ſi concede: eſſendo che la vera colpa, che ſi appella peccato formale, è un mal sì grande, che il ſolo accettarla nell' opera già è colpa. Pecca di fatto, e contrae reato di colpa chi ſi eſpone a pericolo di peccato materiale; ſi nega: poichè il peccato materiale è un' azione contraria ad una legge, la quale *hic, & nunc* non obbliga la conſcienza dell'operante, non eſſendole applicata con baſtevol notizia; e ciò medeſimo ben

ſi cono-

ſi conoſce dall' operante; ſiccome già fu da noi moſtrato altrove. Simigliantemente diſtinguono la ſeconda propoſizione dell' addotto argomento. Chi ſiegue l'eque-probabile benigna ſi eſpone a pericolo di peccare in ſenſo proprio di prevaricar dalla legge applicata alla coſcienza, ed attualmente obbligante, o ſia a pericolo di peccar formalmente con vera colpa; niegano la propoſizione. Si eſpone a pericolo di peccare ſolo materialmente, val a dire di fare un' azione ſecondo ſe proibita, ſe per ſorte vi foſſe in ſe la legge, la qual non è applicata ſtante il grave parere, che ſia falſa; concedono la propoſizione, e niegano la conſeguenza. Tal diſtinzione già fu eſpoſta in più d' un luogo. Ma per dichiararla maggiormente, ponete il caſo, che il Legislatore diceſſe con chiare, ed eſpreſſe parole: è di noſtra volontà, che ne' punti oſcuri delle noſtre leggi, circa i quali vi ſono diverſe, e contrarie ſentenze di gravi Dottori, ſia lecito a' noſtri ſudditi di ſeguire l'una, o l'altra delle interpretazioni gravemente probabili, o egualmente probabili; nè loro ſia imputato a reato, ſe per ſorte la interpretazione ſolidamente probabile foſſe in ſe falſa. Or io penſo, che non penerete ad intendere, come allora quel ſuddito, il quale ſeguiſſe l' interpretazione ſolidamente probabile, che niega eſſervi l' obbligazione, e la ſeguiſſe con buona fede, conoſcendo l' antidetta volontà del Superiore, non ſi eſporrebbe a verun pericolo di offendere il medeſimo, o di commettere vera colpa. E pure vi ſarebbe il pericolo, che la probabile interpretazione foſſe falſa, e però che l' opera foſſe illecita ſecondo ſe: in una parola vi potrebbe eſſere il peccato materiale. Or quella dichiarazione, che fatta con parole dal Legislatore non recherebbe ſeco aſſurdo alcuno, nè laſcierebbe luogo a verun riſchio di colpa nell' uſo della ſolida interpretazione della legge; quella appunto è fatta dalla ragione naturale, con la quale ſi pruova dagli Eque-Probabiliſti, che nel caſo di due opinioni egualmente probabili, delle quali una afferma, l' altra nega l' obbligazione, la legge, quand' anche vi foſſe, non è applicata alla coſcienza per legarla; onde non v' è pericolo alcuno di vera colpa.

Per moſtrar poi la ſofficienza della riſpoſta, ſi ritorce l' argomento contro l' uſo dell' opinione favorevole alla libertà, quando è delle due probabili la più probabile; e ſi ritorce in tal guiſa. Pecca di fatto chiunque ſi eſpone al pericolo di peccare. Vero è, che ſi eſpone a pericolo di peccare chi ſiegue l' opinione favorevole alla libertà, anco quand' ella è delle due probabili la più probabile. Adunque pecca di fatto, e contrare reato di vera colpa chi ſiegue l' opinione favorevole alla libertà, anco quando ella ſia delle due probabili la più probabile. Si pruova la minore: perchè anco la più probabile delle due probabili è opinione incerta, è vi è probabile argomento, che ſia falſa. Adunque ancorchè ſia più probabile l' opinione, che niega l' obbligazione, vi è pericolo, che ſia falſa, e che la coſa ſia in ſe illecita. Adunque chi la ſiegue ſi eſpone a peticolo di peccare. Si eſplica queſto ſteſſo. E più veriſimile per cagion d' eſempio a Socrate l' opinione, che pronunzia un tal contratto eſſere uſurajo: ma conoſce, che anco l' oppoſta opinione è veriſimile, comechè meno. E più veriſimile a Platone, che lo ſteſſo contratto ſia giuſto: ma conoſce parimente, che il contrario è veriſimile, benchè meno. Chi negherà, che amendue ſiano in pericolo d' ingannarſi nella opinione a loro più veriſimile; o chi dirà,

che un tal pericolo non ſia da amendue ben conoſciuto? Adunque ſe Platone ſiegue la ſua più veriſimile ſentenza della giuſtizia del contratto, non laſcia di eſporſi a pericolo di celebrar contratto uſurajo, e però anche a pericolo di peccare. L' argomento abbiſogna di quella medeſima diſtinzione, che adoperano gli Eque-Probabiliſti: poichè convien confeſſare, che in ſeguendo l' opinion più probabile, che afferma il lecito, non ſi ſcanſa il pericolo del peccato materiale; ma ſi niega rettamente, che s' incorra nel pericolo di peccato formale, e di prevaricazione dalla legge attualmente obbligante.

Quindi rimane ſciolto altro argomento, il quale non impugna meno il Probabilioriſmo, che l' Eque-Probabiliſmo, od il Probabiliſmo. Diſcorrono alcuni in tal forma. Quando ſi controverte, ſe un' opera ſia comandata, o no, la quiſtione è di coſa neceſſaria all' eterna ſalvezza. In tali coſe è imprudenza il ſeguire l' eque-probabile, o la gravemente probabile, e non tenerſi alla ſicura; perchè è un eſporre a riſchio la propia ſalute. Adunque &c. In queſto argomento voi vedete, che ſi può ſoſtituire all' *eque-probabile* la *più probabile*, e ſoggiungere. In tali coſe è imprudenza il laſciar la ſicura immune da pericolo, ed attenerſi alla più probabile, che è incerta; perchè ciò è un eſporre a riſchio la propia ſalute. Adunque non è lecito ſeguire la più probabile laſciata la ſicura.

Per tanto in difeſa del Probabilioriſmo contro del Tuzioriſmo ſi debbe dire, che dove ſi tratta, ſe vi ſia una grave obbligazione, ſi tratta bensì di coſa neceſſaria alla ſalute, ma in queſto ſenſo. Primo, che è neceſſario alla ſalute l' informarſi della verità; perchè l' ignoranza vincibile non iſcuſa, e la negligenza grave, per cui non ſi conoſce un precetto grave, ella è da ſe un vero mortal peccato. Secondo, che conſeguita la notizia della verità della legge, quanta baſti per legar la coſcienza, è neceſſario far l' azione comandata; perchè il laſciarla priva l' uomo della vita, e lo condanna all' eterna morte. Ma niega il Probabilioriſta, che ſia baſtevolmente nota la verità della legge, quando fatta la diligente ricerca è più probabile, che la legge non vi ſia; e però niega, che ſi eſponga a pericolo di eterna morte colui, che ſiegue l'opinion più probabile favorevole alla libertà. Or nello ſteſſo modo ſi riſponde in difeſa della eque-probabile, e della gravemente probabile, cioè che non vi è obbligo di ſeguire l' opinion della legge, ſe è ugualmente, o gravemente probabile l' opinione oppoſta: perchè neppure è nota baſtevolmente la verità della legge, ſe vi è pari, o almeno grave, e ſolida probabilità, che la legge medeſima non eſiſta.

Altra coſa è, dove ſi tratta di ciò, che è neceſſario alla ſalute di neceſſità di mezzo, come parlano i Teologi; la cui mancanza per la divina ordinazione trae ſeco la perdita della ſalute, quantunque proveniſſe da totale invincibile ignoranza. A cagion d' eſempio giuſta l' Apoſtolo è impoſſibile di piacere a Dio, e di conſeguire da lui la giuſtizia, e la ſalute ſenza la vera, e Teologica Fede. Se queſta manca, il difetto impediſce indeclinabilmente la ſalute, anco quando l' uom foſſe in una totale invincibile ignoranza, e della Fede medeſima, e della ſua indiſpenſabile neceſſità. Or in coſe all' eterna ſalvezza cotanto neceſſarie, egli è manifeſto, che corre obbligo ſtrettiſſimo di tenerſi alla

ſicura,

ſicura, quantunque l' opinione oppoſita foſſe più probabile: cioè a dire, qualora ſi rechi in dubbio, ſe queſta, o quella coſa ſia aſſolutamente, e indiſpenſabilmente neceſſaria per ſalvarſi, affermandolo alcuni Dottori, ed altri *in* maggior numero, e più autorevoli negandolo, ſicchè la verità tuttavia reſti dubbioſa, quantunque ſia più probabile la parte negativa; conviene nondimeno attenerſi in pratica all' opinione, che appariſce meno probabile pel minor numero, e per la minore autorità: perchè la ſentenza oppoſita, benchè fornita di maggior veriſimilitudine, può facilmente eſſer falſa; e ſe lo è, nè ſiegue la perdita della ſalute: onde chi di lei ſi fida, ſi pone a riſchio di non conſeguire l' ultimo ſuo fine, e la ſuprema felicità ſempiterna. Per tanto in ſomiglianti coſe non vale, nè probabile, nè più probabile; ma ſi cerca il certo, il ſicuro. Sembra però, che pecchi l' argomento, che ſvolto abbiamo; perchè non diſtingue coſe tra lor sì diverſe.

E tanto baſti aver detto circa il pericolo di peccare, il quale, come avrete avvertito nel decorſo di queſta Diſſertazione, viene oppoſto da' Tuzioriſti rigidi contro tutti i Cattolici, che ammettono l' uſo di qualche opinione probabile favorevole alla libertà; e viene oppoſto altresì da' Tuzioriſti miti, e Cattolici contro de' Probabilioriſti, e da' Probabilioriſti contro gli Eque-Probabiliſti, e Probabiliſti. E pure in ciaſcuna delle Cattoliche ſentenze debbe ſciorſi colla diſtinzione del peccato materiale, e formale.

Capitolo II.

Si pondera il ſecondo argomento contrario alla libera elezione tra le opinioni eque-probabili, didotto dalla neceſſità, che vi ſarebbe, di operare con conſcienza praticamente dubbioſa.

SEbbene ſia vero, che non è ſempre illecito l'eſporſi a pericolo di peccato materiale, come abbiamo eſpoſto, e come confermeremo con eſempli Canonici nell' eſame di quel principio; *tutior pars eſt eligenda*; è nondimeno coſa certiſſima, che non è lecito operar con pericolo di peccato formale, e di vera colpa; e che per tale temerario arriſchiamento vale il detto dello Spirito Santo: *qui amat periculum, in illo peribit.* Or convenendo i Teologi in aſſerire, che l' uomo ſi eſpone a pericolo di peccato formale, ognivolta che opera con conſcienza praticamente dubbioſa, val a dire ſenza una prudente credulità, che *hic, & nunc* gli ſia lecito di eſercitare l'azione; quindi ſi cava da' Teologi

Probabilioriſti il ſecondo argomento contra l' uſo della æque-probabile; pretendendo eglino, che quando uno ſiegue cotal opinione, che niega l'eſiſtenza della legge, debba coſtui per neceſſità operare con coſcienza praticamente dubbioſa, nè poſſa mai formarſi prudente dettame, che *hic, & nunc* gli ſia lecita l' azione.

Prima di proporvi l' argomento loro fa di meſtieri, che brevemente vi ſpieghi la differenza, che paſſa tra il dubbio rimoto, e come dicono, ſpecolativo, ed il dubbio proſſimo, e pratico della coſcienza; giacchè tutti conſentono, che il dubbio rimoto non nuoce, ma ſolo il dubbio proſſimo, e pratico. Per dichiararlo mi ſervirò dell' eſempio, che mi porge S. Agoſtino nel l. 20. contra Fauſto Manicheo al c. 24., ed è riferito, ed adottato dal jus Canonico nel c. quid culpatur 4. q. 1. Vien comandato ad un uomo giuſto dal ſuo Re ſacrilego, ed empio di guerreggiare. Dubita il ſuddito, ſe ciò, che gli è comandato, ſia, o non ſia contrario al precetto di Dio: pure ubbidiſce; perchè nelle coſe dubbioſe dee conformarſi al comando del legittimo Superiore; e lo fa lecitamente. *Vir juſtus, ſi fortè ſub Rege homine etiam ſacrilego militet, rectè poteſt illo jubente bellare, ſi vice pacis ordinem ſervans, quod ſibi jubetur, vel non eſſe contra Dei præceptum certum eſt, vel utrum ſit, certum non eſt.* Queſto ſoldato ha dubbio rimoto circa il divin precetto; perchè egli è incerto, ſe quel guerreggiare ſecondo ſe ſia veramente contrario alla legge di Dio: ma non ha dubbio proſſimo, e pratico; perchè quantunque non decida del lecito ſecondo ſe, contuttociò decide per giuſta ragione, che a lui, ſuppoſta la circoſtanza di quella incertezza, è lecito l' ubbidire, e guerreggiare: onde egli opera con buona coſcienza, applicandoſi la regola del ſuo operare, che è la volontà di Dio, la quale in cotal dubbio gli permette di ſeguire il comando del ſuo Principe. Non così avverrebbe, qualora ſtando egli perpleſſo, ſe ſia, o non ſia contrario al divin precetto il guerreggiare, ſenza riflettere alla ragione, che lo giuſtifica, procedeſſe all' opera; poichè in tal caſo opererebbe ſotto pratico dubbio, e ſenza regola.

E comune, e certa ſentenza, come ſi è detto, che l' operare con dubbio proſſimo, e pratico è illecito; perchè ciò è contrario ad un noto, e certo principio della ſindereſi, il quale fu dall' Apoſtolo eſpreſſo, quando diſſe parlando della coſcienza Rom. c. 14. *Omne autem, quod non eſt ex fide, peccatum eſt:* cioè che l' azione, la qual non procede da prudente credulità del lecito, ella è vero formal peccato. E la ragione è chiara. Conciofſiachè l' uom ragionevole debbe applicare col dettame della coſcienza la regola alla ſua operazione prima di eſercitarla; nè può operare alla fortuna ſenza decidere, ſe *hic, & nunc* gli ſia lecita, o no l' azione: e ognuno ben vede, che l' operare in cotal modo ſenza curarſi, ſe la legge, di cui ſi dubita, *hic, & nunc* obblighi, o no la propria coſcienza, contiene un diſprezzo paleſe della legge medeſima. Quindi chi opera col dubbio pratico, viola la certa legge della ſindereſi, che vieta cotal diſprezzo, e ſi eſpone a riſchio di violare imputabilmente la legge, di cui dubita, quando realmente ella eſiſteſſe. Nè da tal violazione andrebbe eſente colui, al quale ſi preſentaſſe una maggior ragione per l' oneſtà dell' atto, quand' egli ſoſpeſo, e perpleſſo ſi rimaneſſe, e ſenza dettame del lecito operaſſe. Tutto ciò è notiſſimo pel lume della ſindereſi non

ſolo

ſolo a' Teologi, ma ziandio alle perſone idiote, le quali non ne ſanno render ragione co' termini della Scuola, ma ben lo ſentono: onde non vi avrà volontà timorata di Dio, la quale s' induca ad operare ſotto pratico dubbio. Contuttociò può ben accadere, che uno ſia prima in conſcienza perpleſſa, e con dubbio pratico circa il precetto divino; e poi paſſi a certezza di coſcienza mediante una nuova ragione, la quale gli moſtri, che può operare non oſtante quella dubbiezza; come appariſce nel ſoldato, il quale eſſendo per avventura dapprima perpleſſo, e dubbioſo, ſe quel guerreggiare ſia contrario al precetto divino, paſſa di poi alla certezza di coſcienza con riflettere, che nel dubbio può ubbidire al Superiore: nel qual caſo ſi depone il dubbio pratico; e quel, che prima teneva la coſcienza perpleſſa, diviene dubbio rimoto, e ſpecolativo.

Ora poſſiamo propor l' argomento, con cui ſi pruova illecito l' uſo dell' opinion eque-probabile benigna; ed eccolo. Non è mai lecito l' operare con dubbio pratico di coſcienza. Con tal dubbio ſi opererebbe ſeguendo la benigna eque-probabile. Adunque non è lecito di ſeguirla. Si pruova la minore. Per operare ſenza dubbio pratico di coſcienza biſogna giudicare, che l' azione ſecondo ſe è lecita. Seguendo la benigna eque-probabile non ſi potrebbe giudicare, che l' azione ſecondo ſe è lecita. Adunque ſeguendo la benigna eque-probabile ſi opererebbe con dubbio pratico di coſcienza. Ridotto l' argomento a queſte due ultime propoſizioni, nella prima pretendono i Probabilioriſti, che dalla grave, ed eguale probabilità dell' opinion benigna non poſſa l' operante concludere con ragione, che gli ſia lecito *hic, & nunc* procedere all' atto; ma che debba con giudizio, il quale appelliamo diretto, decidere, che l' opinione benigna è vera, non potendoſi in altra maniera deporre il dubbio pratico della coſcienza. Nella ſeconda propoſizione vogliono, che l' operante collocato tra due ſentenze eque-probabili non poſſa fificamente adetire come ad opinion vera ad alcuna delle due; o almeno non poſſa aderire alla benigna con prudenza, che lo giuſtifichi: onde concludono, che deve in tal caſo gittarſi alla più ſicura, ed aſtenerſi dall' azione. Noi diremo qui alcuna coſa circa queſto ſecondo aſſunto, riſerbandoci a ragionare più diffuſamente del primo, in cui ſi niega, che con principj rifleſſi ſi poſſa deporre il dubbio pratico.

Adunque la maggior parte de' Teologi difenſori dell' uſo della opinione eque-probabile, o gravemente probabile non vogliono legare la riſoluzione d' una ſi grave quiſtione teologica, qual è la preſente, all' altra animaſtica, ſe l' intelletto poſſa, o non poſſa dare aſſenſo a qualunque delle due contraddittorie propoſizioni eque-probabili, o gravemente probabili, e per impero della volontà declinare opinando ſecondo queſta, o quella. Anzi circa il punto filoſofico ſono eglino di pareri diverſi. Or ſe io ho a dire ſu ciò quel, che a me ne ſembra, reputo, che ſe per eguale probabilità s' intenda l' eguale proſſima apparenza di vero, che abbiano i motivi oppoſiti, ſicchè ſieno eque-moventi, non poſſa l' intelletto aderire con giudizio più ad uno, che all' altro; ſe che ſia conforme alla ſperienza, che ſtante tal equilibrio l' intelletto rimanga come legato, nè poſſa la volontà con comando diſpotico determinarlo a credere vera più toſto queſta, che quella parte. Contuttociò quando l' intelletto ha diſaminata diligentemente la quiſtione,

ed

ed avendo meſſi in confronto gli argomenti di amendue le contrarie parti, e le ſoluzioni, che ſi danno ſcambievolmente, ſente, che i motivi contrarj anno eguale, o grave forza; io credo, che allora poſſa la volontà uſando della ſua padronanza applicare, e rivolgere l' attenzione dell' animo alle ragioni di una parte, ed alle ſoluzioni, che ella da all' altra; e che allora queſte reſtando meglio applicate, con apparenza maggiore, e più vivace poſſano guadagnare l' aſſenſo della mente; ed in tal caſo voi direte, che opina ſecondo la più probabile, intendendo per maggiore probabilità la maggior apparenza, ſuppoſta l' attenzione, ed applicazione rivolta a quella parte nell' atto di giudicare; e direte meglio, che opina ſecondo l' eque-probabile, prendendo la miſura della probabilità dall' eguale apparenza, e forza, che aveano le ragioni, e le ſoluzioni, quando fatta la dovuta diligenza l' animo era egualmente applicato all' una, e all' altra nell' atto di ponderarle amendue.

Sembrami aſſai veriſimile queſta ſentenza circa l'arbitrio di opinare nelle coſe probabili; perchè pare, che in certa guiſa concilj le opinioni tra ſe oppoſite in coſa, la quale, ſendo di cotidiana eſperienza, è oggetto di ammirazione, come ſoggiacer poſſa a diſparere. Imperciocchè adiviene in tal quiſtione ciò, che non di rado accade in altre, che amendue le contrarie ſentenze tocchino una parte del vero, non lo aſſeriſcano tutto. Quei, che niegano eſſervi podeſtà di opinare nel caſo di due parti eque-probabili, ed inſieme negano avervi luogo a preſtare indifferentemente l' aſſenſo a queſta, o quella, quando amendue ſon gravemente probabili con ineguaglianza, ſi fondano ſulla ſperienza, che anno, o di non poter giudicare, mentre i motivi contrarj egualmente li muovono, o di opinar ſempre ſecondo ciò, che *hic*, *& nunc* ha maggior apparenza di vero, e più li muove. Or a queſti ſi debbe concedere, che mentre l' apparenza proſſima è uguale per amendue le parti, l' intelletto rimane legato, e non ſi può ſciogliere da tal vincolo ſenza mutar l' apparenza delle ragioni: il che rieſce molte volte difficile, o per parte delle ragioni contrarie, come quando elleno ſono ſomiglianti, ed omogenee; o per parte della volontà, la quale non abbia bene alcuno, che la muova ad applicar l' attenzione della mente più toſto all' una, che all' altra opinione. Ma loro ſi niega, che a mutare la proſſima apparenza non baſti l' attenzione rivolta ad una parte; ma ſia neceſſario ritrovar per quella nuove ragioni, che poſte a petto delle contrarie la rendano più veriſimile.

Gli altri poi, i quali aſſeriſcono la facoltà libera di aderire a qualunque delle oppoſite probabili opinioni, ſingolarmente riflettono, che ſi danno giudicj temerarj, la temerità de' quali non ſolo è paleſe ad altri, ma neppur ſi naſconde alla coſcienza dell' opinante medeſimo. In oltre non oſtante l' evidente credibilità de' Miſterj di noſtra Fede, la quale è beniſſimo nota al Fedele, pure ſi pruovano gravi tentazioni, le quali ſollecitano per gran maniera, ed inclinano l' intelletto a diſſentire. A queſte il credente reſiſte con forza, e non ſenza timor di cadere: onde ben ſente egli di poter diſcredere, come di fatto talora fanno gl' incoſtanti nella Fede, i quali cedono volontariamente, e cedono ſenza merito di ſcuſa, perchè poteano tenerſi fermi ſulla evidente credibilità. Onde inferiſcono gli aſſertori della contro-

verſia

versa podestà di opinare, che per maggior ragione si dovrà dire, che possa l' intelletto dare assenso ad un motivo, il quale abbia egual probabilità, o l' abbia grave, benchè minore. A questi si debbe parimente accordare, che possa l' intelletto aderire all' eque-probabile, quando non essendo l' animo, com' esser potrebbe, ugualmente attento, e dalla volontà applicato a motivi contrarj, la prossima apparenza *hic, & nunc* riesce maggiore per una parte. Di più si concede loro, che se la mente non può acconsentire all' eque-probabile, perchè gli eguali contrarj motivi scambievolmente si fiaccano; neppure potrà aderire alla più verisimile delle due probabili, ma solo potrà aver qualche sospiccione della sua verità; perchè nel contrasto de' due gravi motivi resta in gran parte fiaccato anco il più valido, e solo resta vivo per muovere quell' eccesso di forza, con cui supera la parte opposita. Ma ciò solamente avverrà, quando l' animo sia egualmente affisato nella considerazione de' due motivi gravi, ed ineguali: perchè dove egli si rivolga coll' attenzione al motivo più grave, potrà seguirlo secondo tutto il suo peso, come potrebbe seguire il motivo contrario affisandosi in esso.

Ma sarebb' egli un tale assenso, come possibile, così anco prudente, o piuttosto peccherebbe contro i dettami della prudenza la volontà, che in tal guisa applicasse l'intelletto, e lo inchinasse alla parte eque-probabile? Si risponde primieramente, che ciò assai volte tanto non sarà contrario, che anzi sarà conforme al precetto, od al consiglio della prudenza. Nel dubbio grave circa l' innocenza del prossimo è prudenza della Cristiana carità il rivolgersi alla ragione probabile, che è favorevole al fratello, ancorchè non sia la più forte, o lo sia meno, e conservarne in tal modo buona opinione, anzi che rimanersi coll' animo sospeso, e neutrale. S. Tommaso 2. 2. q. 60. art. 4: *ubi non apparent manifesta indicia de malitia alicujus, debemus eum ut bonum habere, in meliorem partem interpretando, quod dubium est. Ad 2. ad hoc potiùs debemus attendere in tali judicio, quod hominem judicemus bonum, nisi manifesta ratio in contrarium appareat. Dicendum, quod potest contingere, quod ille, qui in meliorem partem interpretatur, frequentiùs fallitur; sed melius est, quod aliquis frequentiùs fallatur habens bonam opinionem de malo homine, quàm quod rariùs fallatur habens malam opinionem de aliquo homine bono:* ne' quai luoghi il S. Dottore ammette, che opinare si possa per una parte, tuttavolta che la contraria non è manifesta; come non lo è di fatto, nè in rigore, nè in un senso morale, e largo, quando vi è *hinc, & hinc* probabilità grave, e solida. In oltre asserisce il Santo, che l' opinare per quel caso in favor del prossimo è cosa migliore; e per necessaria conseguenza che anco è prudente. Lo stesso consiglia la prudenza a chi è suddito, affinchè conformi il suo giudizio a quello del Superiore; lo stesso a chi vive in Comunità per evitare la diversità de' pareri, massimamente nelle cose agibili, la quale suol essere madre della discordia; lo stesso a chi si ritrova in pericolo d' imminente male, per avvivar la speranza, e prender lena a porre i mezzi di scamparne col credere il buon esito futuro; e così per altri molti casi.

Egli è vero, che l' opinare allora è consigliato dalla prudenza per il bene della carità, dell' ubbidienza, ed altri, che appartengono alla volontà. Contuttociò dir si debbe, che per questo stesso la virtù medesima, in quanto dirige al bene dell' in-

telletto, cioè al vero, non divieti l'applicar l'animo ad un motivo, il quale anco in confronto dell' oppoſito ſi truova eſſer grave, e ſenſato. Ed eſſendo che nelle coſe gravemente dubbioſe quel moderato eccesſo di veriſimilitudine, che può avere preſſo dell' opinante queſta, o quella parte delle due ſolidamente probabili, è troppo vario per la diverſità degl' intelletti, ed è ſoggetto a mutazione; la prudenza ferma il precetto ſuo nella ſolida, e grave probabilità: onde ſi appruova anco l'opinione altrui, ſe ſi ſcorge aver ſolido fondamento; ſi ripruova, ſe ſi vede eſſere la ragione di leggier peſo, ancorchè all' altro ſembraſſe aſſai grave: perchè allora ſi giudica non avere l'opinione quel giuſto, e ſaldo momento, che richiede la prudenza.

Ciò ſuppoſto poſſono gli Eque-Probabiliſti negare agli Avverſarj quella minore, la quale aſſeriva, che non poſſa l'operante aderire con giudizio diretto, e prudente alla benigna eque-probabile: perchè tal giudizio ſarà grave, e però non vizioſo per difetto di fondamento; ſarà anche da ſe lecito per le ragioni, le quali pruovano non eſſervi obbligo di attenerci all' opinion della legge, quando l'oppoſita è ugualmente bene fondata; e ſarà pure *hic*, *& nunc* aſſolutamente lecito, ed oneſto, quando la volontà abbia un ſavio, e convenevol motivo di applicare *hic*, *& nunc* l'intelletto alle ragioni, che militano per la verità della benigna.

Capitolo III.

Si niega dagli Eque-Probabiliſti, che ſia neceſſario per deporre il dubbio pratico nel caſo dell' eguale probabilità l'aderire con giudizio diretto all' opinione, cui l'operante ſiegue; e ſi moſtra, come poſſa rettamente formarſi la coſcienza con dettame rifleſſo.

QUantunque ſalda ſi regga l'eſpoſta dottrina circa il poter l'intelletto direttamente aſſentire all' eque-probabile; ond' egli poſſa il dubbio della coſcienza riſolvere giudicando, che l'azione ſia lecita ſecondo ſe: tuttavia non anno meſtiere gli Eque-Probabiliſti di tal ſentenza óſcura, e da' Filoſofi cnntroverſa per iſciogliere la preſente difficoltà. Imperciocchè riſpondono eglino, che quando l'operante ſa, che ſe per la verità della legge vi è ſolida ragione, ſolida, ed eguale vi è ancora per la contraria licenza; può egli allora con dettame rifleſſo fondato ſopra cotal probabilità ſolida, e grave concludere,

cludere, che gli è permeſſo, e libero, o di aſtenerſi dall' azione, o di eſeguirla: e tal rifleſſo dettame può egli formare nella guiſa ſeguente. Ogni qual volta il comando non è provato moralmente, ed intimato, perchè vi ha forte, ed egual ragione, che non vi ſia; reſta l' operante libero ad eſercitare, od ometter l' azione. A me il comando non è moralmente provato, ed intimato; perchè ſo, che vi ha forte, ed egual ragione, che non vi ſia. Adunque reſto libero, e mi è permeſſo di eſercitare, od ometter l' azione, come mi piace. Queſta concluſione è il dettame, il quale dirige l' azione: come appunto nell' eſempio addotto di ſopra così ragiona, e conclude nell' intimo della ſua coſcienza quell' uom giuſto, a cui dal Re è dato comando di militare, quando ciò non è certamente contrario al precetto divino. Tuttavolta che non è certo, che ſia contrario al precetto di Dio il militare, è permeſſo di farlo ſotto il proprio Re. A me non è certo, che il militare in queſta guerra ſia contrario al precetto divino. Adunque a me è permeſſo di militare in queſta guerra ſotto il mio Re. Una tal concluſione è altresì il dettame, o ſia il guidizio della coſcienza particolare, ſotto cui l' uomo giuſto procede all' eſercizio della guerra. Or come queſto ſoldato non ha, e non è tampoco in debito di avere un giudizio diretto, con cui opini, che il precetto incerto di Dio non vi è di fatto; così nemmeno è obbligato quell' altro operante, di cui fu parlato in primo luogo, ad opinare direttamente, che la legge non eſiſta. Come queſti, così quegli non diſprezza il precetto; perchè quando pure vi ſia, non è applicato, nè obbliga attualmente. Come queſti, così quegli non ha per regola, o l' incertezza, o l' altrui opinione, ma il giudizio della propria coſcienza, la quale atteſo tutto gli applica in particolare la divina permiſſione. Queſto ſi appella dettame rifleſſo; perchè tal concluſione pratica non ſi fonda ſulla verità della coſa in ſe, la quale non è conoſciuta, ed anzi è incerta, e gravemente dubbioſa; ma ſi deduce per una rifleſſione ſopra lo ſtato, e l' apparenza, che ha la legge nell' intelletto: come per l' oppoſito diretto ſi dice quel giudizio, che pronunzia della verità della coſa in ſe.

Or ſembra ad alcuni, che queſto modo di formar la coſcienza con dettame rifleſſo ſia un ritrovato novello, il quale involga manifeſta contraddizione. Imperciocchè egli è, dicono, convinto di porre in Dio due contrarie volontà circa la ſteſſa operazione: mentre nel caſo dell' eguale probabilità di due contrarie opinioni, come accaderà molte volte, che la legge non eſiſta, così molte avverrà, ch' ella vi ſia, e realmente ſia proibita l' azione da quella legge, che ſi appella diretta; e però vi ſarà in Dio Legislatore una vera volontà di proibirla. A queſta volontà ſe ne pone un' altra contraria, ſe nel detto caſo ſi da luogo ad un dettame rifleſſo, con cui l' operante concluda, che gli è lecito, e permeſſo da Dio eſercitare l' azione: atteſo che ciò non è altro in ſoſtanza, ſe non volere, che lo ſteſſo Dio dica con una permiſſione rifleſſa ſopra del dubbio: ti concedo l' uſo di queſt' azione; mentre tutt' inſieme dice con la legge diretta: te lo vieto. Adunque è chimerica la regola, che giuſta gli Eque-Probabiliſti ſi applica col dettame rifleſſo, ed in conſeguenza è chimerico il dettame medeſimo: onde in fine forza è dire, che l' operante, o giudichi direttamente, che la legge non v' è, che l' azione

ſecondo ſe è lecita, o che operi con coſcienza dubbioſa praticamente, e ſenza regola, che giuſtifichi l' azione.

Così la diſcorrono gli Antiprobabiliſti. Ma per dire il vero, non ſembra queſto un nodo erculeo, per cui ſciorre faccia d'uopo di grande acutezza, o sforzo d' ingegno. Perocchè richiamando qua le coſe anzidette intorno alla natura della legge, qual miſtero aſcoſo vi è mai in ciò, che il divino, e l' umano Legislatore ponendo il ſegno della legge inſieme inſieme abbia due intenzioni; l'una di obbligare attualmente il ſuddito, ſicchè ſia reo, e prevaricatore operando altramente, quando di tal ſegno egli abbia di fatto, o almeno poſſa, e debba avere la baſtevol notizia, o ſia la morale ſcienza; e l' altra di non obbligarlo, quando per accidente ſenza ſua colpa, o negligenza ſia privo di tal notizia, perchè non gli ſia moralmente provata la verità del comando, ſendovi grave, e ſoda ragione, che il niega? Non pare, che tali volontà abbiano ombra di contraddizione: perchè riguardano bensì lo ſteſſo ſuddito, e la ſteſſa opera; ma riguardano l'elezione in circoſtanze oppoſite. Una intende di obbligare attualmente nel caſo della baſtevol notizia; l' altra intende di non obbligare nel caſo, che manchi la notizia medeſima: come Dio vuole col ſuo precetto obbligare l' uom giuſto a non guerreggiare ſotto il ſuo Re, quando è certo lo ſteſſo contrario precetto; e non lo vuole obbligare pel caſo, che non ſia certo. Per tanto non è chimerica la regola, che appelliamo rifleſſa; nè ancora ſi moſtra, che gli Eque-Probabiliſti debbano operare con conſcienza dubbioſa, e ſenza regola.

Abbiamo nominata la legge diretta, e la legge rifleſſa, la quale da alcuni viene impugnata, anzi deriſa egualmente, che il dettame diretto, e rifleſſo. Non dobbiamo però omettere la dichiarazione di queſte due leggi, affinchè abbiate l' intera intelligenza del punto, che trattiamo. Intorno a queſte io ſtimo certo, che non vi poſſa eſſere tra' Teologi diſſenſione, ſe non di vocaboli; e che tutti quanti convengano nella ſteſſa coſa, benchè con altri nomi ſignificata. Imperciocchè quantunque diſſentir poſſano circa queſta, o quella legge rifleſſa, ſe debba, o no accettarſi; come per eſempio ſe v' abbia legge, che obblighi alla tuziore, o che permetta l' uſo della più probabile, o dell' eque probabile, o della gravemente probabile: tuttavia non poſſono generalmente negare quella ſorta di legge, che chiamiamo rifleſſa. Lo dichiaro con uſato eſempio. Taluno ignora la legge generale, e indiſpenſabile di non mentire; ed è nell' errore, in cui avanti la definizion della Chieſa ſono ſtati alcuni dotti, e ſanti uomini, che ſi poſſa per qualche caſo, affine di ottenere qualche gran bene, o di ſcanſare qualche graviſſimo male, dir la bugia. Quindi occorrendogli di poter ſalvare la vita del ſuo fratello con una bugia, ei conclude di eſſere *hic*, *& nunc* obbligato indiſpenſabilmente dalla virtù della carità a dirla. In tal caſo s' egli omette quella menzogna, egli pecca: pecca contro la carità, e pecca contro di un vero precetto di Dio; perchè non vi può eſſere vero peccato, che non ſia prevaricazione da una vera legge. Ciò ſi ammette da tutti: e quindi ſi deduce, che vi ſono due leggi; una, che divieta la menzogna ſecondo ſe, e ne proibiſce l' elezione all' uomo, atteſa la vera ſua natura, e 'l merito, ch' ella ha in ſe, d' eſſere vietata; dalla qual legge rimane

attua-

attualmente legato chiunque ne ha baſtevole notizia: l'altra legge è quella, la qual comanda all'uomo di eleggere la menzogna, qualora egli ignorando la prima legge giudichi per errore comandata la menzogna dalla carità. Or queſta ſeconda legge non ſi fonda nella bontà, che abbia in ſe la bugìa; ma ſi fonda nell'apparenza di bontà, che ha la bugìa nella mente dell'operante; e tende ad evitare il male, che nell'elezione interverrebbe, quand'ella foſſe difforme dalla ſua proſſima regola, che è la coſcienza. La prima ſi appella legge diretta, perchè riguarda l'azione, com'ella è in ſe medeſima. La ſeconda ſi dice rifleſſa, perchè riguarda l'apparenza diverſa, che per accidente l'azione ha nella mente dell'operante. Gl'impugnatori dei dettami, e delle leggi rifleſſe riſpondono, che colui coll'omettere la menzogna non pecca già contro di alcuna legge rifleſſa; che è una vana invenzione; ma bensì contro il precetto univerſale, il quale ci obbliga a non operare diverſamente da ciò, che la coſcienza ci propone come neceſſario all'oneſtà: onde debbe l'operante, o deporre quel giudizio erroneo, che la bugìa ſia comandata dalla carità, ſe lo può fare, perchè è vincibile la ſua ignoranza; ovvero mentire, ſe non può deporre cotal dettame, perchè l'ignoranza è invincibile. Così eglino. Ma quantunque ſia veriſſimo, che chi opera contro coſcienza, viola la legge univerſale, che a ſeguir la coſcienza ci obbliga; contuttociò è anco vero, che cotal legge, in quanto obbliga di ſeguir la coſcienza errante, ella è legge puramente rifleſſa: perchè non ſi fonda ſopra la natura della bugìa, quaſi ella foſſe ſecondo ſe mezzo proporzionato, e neceſſario al fine della carità; ma ſi fonda unicamente ſull'eſtrinſeca apparenza, che diſcordando dalla verità la propone all'operante, come azione dovuta alla neceſſità, in cui ſi truova il proſſimo. Che ſe ſi rifiuta per tal caſo il nome di legge rifleſſa; ſi ametta dunque, che vi ſono due leggi dirette: una di non mentire, la qual divieta di eleggere la bugìa anco per fine di carità; e l'altra della coſcienza, che per quel caſo comanda di non omettere la bugìa pel fine della carità. Ed ecco che coloro, i quali temono di ammettere legge diretta, e rifleſſa a titolo di contrarietà, ch'elle abbiano tra ſe, già pongono due leggi dirette, delle quali una vieta, e l'altra comanda l'elezione d'un'opra medeſima pel medeſimo fine. In oltre quella legge della coſcienza, che da noi ſi concepiſce come una, e generale, ſi divide realmente in leggi diverſe ſecondo le diverſe virtù, e le diverſe obbligazioni, che può rappreſentare queſto, o quel dettame; una legge di carità, l'altra di giuſtizia, l'altra di religione &c. Peccò colui, che non mentì, quando ſi reputava a ciò obbligato dalla carità; e non peccò ſolamente contro la coſcienza, ma contro la legge ancora della carità: nè baſta, che confeſſandoſi dica: ho operato contro coſcienza; ma biſogna, che in iſpezie ſi accuſi di aver peccato contra la carità, benchè ciò ſia ſtato per coſcienza erronea. Così dovrebbeſi eſprimere d'aver peccato contro la giuſtizia, ſe aveſſe creduto di peccare contro queſta virtù. Ora quel vero precetto appartenente alla carità, il quale comanda *hic, & nunc* di eleggere la menzogna, ſuppoſta la falſa apprenſione, per cui alcuno ſi creda obbligato a mentire, ſi dice legge rifleſſa. La coſa è certa; l'appellazione non è irragionevole.

Capitolo IV.

Con ragioni, ed eſempj ſi conferma l'uſo del dettame rifleſſo nel formar rettamente la coſcienza.

NOn potranno le coſe antidette parere inutili, ed ozioſe ſottilità a chi conſideri, come ſi reggano comunemente gli uomini ſavj, e prudenti negli umani negozj, quando eſſendo la verità incerta debbono dar provvidenza ſecondo probabili congetture. Non ſogliono eſſi arriſchiarſi a dire con aſſoluto giudizio: la coſa è così; la coſa ſarà così; con pericolo di errare; ma ſi contentano di quella ſorta di giudizj, che appelliamo modali: queſto è probabile; queſto è veriſimile; i quali ſenza il riſchio de' primi vaglion lo ſteſſo, che i primi, per portarſi con prudenza, e didurne ciò, che convenga riſolvere. Di queſta vera dottrina ſi ſerve l'eſimio Suarez nel t. 2. in 3. p. diſp. 19. ſect. 6., ove difende, e pruova, che Noſtra Donna fu eſente da errore. *Quia Beata Virgo plenum habuit dominium ſuarum paſſionum, ſummamque prudentiam abſque ullo inordinato motu, potuit facilè nunquam definitè judicare de rebus incertis; ſed vel ſuſpendere judicium, vel judicare hoc eſſe probabile, aut veroſimile, aut apparens, vel aliquid hujuſmodi. Hæc enim exiſtimatio ſufficit ad prudenter operandum; & qui non vult ſe exponere periculo errandi, ſi perfectè dominatur ſuis actibus, cum hac moderatione judicat, adeo ut ipſi etiam Beati de his rebus, quas certò non norunt, non aliter judicium ferant, niſi divinâ revelatione inſtruantur; quos in hac perfectione imitatam eſſe Beatam Virginem credibile eſt, cum facilè potuerit, & melius, & perfectius hoc ſit.* Una tal moderazione, per cui non ſi aſſeriſce aſſolutamente, quando non è certa, e liquida la verità, ma ſi giudica piuttoſto dell'apparenza della ragione, è migliore dell' opinare diretto, comechè grave, e probabile, quando non vi ſia ſpecial ragion di ciò fare; come ſarebbe pel bene di ſoggettare il ſuo giudizio a quello del Superiore &c. E la la ragione, per cui è da preferirſi tal modo di giudicare, è appunto, perchè dallo ſtato di probabilità, che la coſa poſſiede, ſi può didurre praticamente per via di rifleſſione ciò, che ſia ſpediente di operare ſuppoſto cotale ſtato; nè il giudizio diretto eſpoſto a riſchio d'inganno reca particolare utilità. Così giudicano i Beati delle coſe incerte; poichè non avendo eglino ſcienza di tutto, nè capacità di errore, conviene, che nell' incertezza ſi reggano colla ſola chiara cognizione di ciò, che richiede, non la verità, che è aſcoſa, ma la probabile apparenza, che ne anno. Per eſempio ſi legge nel capo 10. di Daniello la pugna dell' Angelo Gabriele Cuſto-

de

de del Popolo eletto prigioniere in Perſia coll' Angelo Tutelare di queſto Imperò. Ella giuſta il ſentimento comune de' ſagri Interpetri fu una conteſa di ragioni, e di orazioni tra que' due beati Spiriti intorno al preſto ritorno del Popol fedele in Paleſtina. Dio non aveva ancora rivelata la ſua volontà ; ed eſſi ne aveano probabili congetture. Pel preſto ritorno militava il pericolo, che non ſi ſovvertiſſero molti Giudei in mezzo a que' popoli infedeli, ed altresì il maggior culto di Dio nella Terra Santa. Per la dilazione militava la ſoddisfazione piena della divina Giuſtizia nel prolungato gaſtigo de' paſſati delitti commeſſi dal Popolo, ed il bene, che dalla converſazion de' Giudei traevano i Perſiani, venendone molti in cognizione del vero Dio. Queſte ragioni ſtavano per la maggior gloria di Dio in una parte, e quelle la volevano nell' altra parte. Gabriele con orazioni preſſo Dio, e con ragioni preſſo dell' altro Spirito promoveva la liberazione del Popolo dalla cattività ; e con orazioni, e con ragioni l'altro gli reſiſtea. In cotal pugna certamente niuno de' due pronunziò direttamente, che tale, o tale foſſe la volontà di Dio ; perchè ſi ſarebbero eſpoſti a riſchio di errare, e avrebbe di fatto errato l' Angelo della Perſia. Amendue conobbero le ragioni veriſimili ; amendue ebbero certa cognizione, l' uno, che a ſe conveniva, ed era oneſto, ſuppoſto il dubbio, ſeguire le ragioni favorevoli a' Giudei, l' altro, che era pure conforme al voler di Dio, ch' egli ſeguiſſe le ragioni favorevoli a' Perſiani : laddove non ſarebbe ſtata lecita, ed oneſta per l'Angelo della Perſia quella pugna, quando gli foſſe di già ſtata rivelata la vera volontà di Dio circa il tempo di quella cattività. Or tale appunto, e non altro è quel modo di reggerſi nell' incertezza, che ſi appella uſo di dettami rifleſſi.

Ma veniamo ad eſempj più vicini, anzi intimi alla noſtra quiſtione, i quali dimoſtrano l' uſo del dettame pratico rifleſſo con tal chiarezza, che ſe l' Eque-Probabiliſmo non patiſſe altra difficoltà, io l' avrei in conto di ſentenza certa. Il primo eſempio ſi prenda dalla ſteſſa obbiezione. Ella pretende, che nell' eguale probabilità delle due contrarie parti vi ſia certa obbligazione di ſeguire l' opinion della legge, quantunque non ſi giudichi, nè ſi poſſa giudicar vera. Adunque giuſta la ſteſſa obbiezione può l' operante dalla eguale probabilità ſenza giudizio diretto concludere praticamente, che quantunque la coſa foſſe per ſorte lecita ſecondo ſe, tuttavia a lui è illecito il praticarla. Eccovi il dettame rifleſſo. Poniamo poi il caſo, il quale può facilmente avvenire, che ſia in ſe falſa l' opinione eque-probabile favorevole alla legge, e che l' azione ſecondo ſe ſia permeſſa. Eccovi aſſerite da' Tuzioriſti, e da' Probabilioriſti le due volontà in Dio, e le due leggi ; una diretta, che permette l' azione ſecondo la vera eſſenza dell' azione medeſima ; l' altra rifleſſa, che la divieta ſuppoſto lo ſtato, che ha nella mente.

In oltre ſembra certo, e nell' uſo familiare, che l' operante ſeguendo una ſentenza favorevole alla libertà, o moralmente certa, o probabiliſſima, egli ſovente ſenza giudizio diretto della verità, ma col ſolo rifleſſo della moral certezza, o ſomma probabilità ne raccolga la certa licenza di operare col dettame appoggiato alla difinizione Apoſtolica : *licet ſequi inter probabiles probabiliſſimam.* Queſta concluſione, la quale è un dettame rifleſſo ſopra la maſſima veriſimiglianza, che l' operazion ſia

lecita,

lecita, ſuſſiſte, ed è vera, ancorchè per ſorte, come può accadere, eſiſta la legge, che dalla probabiliſſima vien negata. Adunque ſi poſſono comporre talvolta inſieme la diretta proibizione, e la rifleſſa permiſſione dell' opra medeſima.

Secondo la ſentenza de' Probabilioriſti è lecito ſeguire la parte favorevole alla libertà, quando è più probabile. Adunque non ſi potrà condannare colui, il quale giudicando ſenſatamente, che queſta, o quella particolare opinione ſia la più probabile, inferiſca di poterla ſeguire lecitamente: nè avrà contratta colpa, e reato, ſe per caſo, come può facilmente accadere, la più probabile è ſtata falſa. Adunque poſſono ſtare inſieme, e il diretto divieto, e la rifleſſa permiſſione dell' atto medeſimo; perchè non è applicata la legge ad obbligare attualmente la coſcienza, quando è più veriſimile, che non eſiſta. In oltre non è lecito per eſſi il ſeguire delle due ſolidamente probabili la manco probabile favorevole alla libertà: onde ſe queſta per ſorte ſia vera, e l' azione ſia in ſe lecita, ſi uniſcono inſieme una diretta permiſſione con una rifleſſa proibizione.

Si da ancora il caſo di coſcienza perpleſſa, in cui l' operante collocato tra due ragioni egualmente forti, l' una, che detta eſſervi comando, l' altra, che dice eſſervi divieto dell' azion medeſima, non ſa diſcernere, qual delle due prevaler debba; perchè gli ſembrano egualmente gravi i precetti, e di pari eccellenza le virtù, alle quali eſſi appartengono. Ponete un ſervo, il quale rimanga perpleſſo, ſe debba, o no far una limoſina della roba del ſuo Padrone. Gli par di peccare contro la miſericordia, ſe non la fa, perchè la neceſſità del poverello è urgente; ed egualmente gli ſembra di peccare contro la giuſtizia, ſe la fa, perchè la roba non è ſua: nè ſa, qual parte ſi debba preferire, o qual delle due virtù ſia la più eccellente. Tutti affermano, ch' egli reſta libero ad eleggere qual parte più gli piace. Adunque può deporre il dubbio pratico con dettame rifleſſo giudicando, che in tale perpleſſità gli è libero, e lecito tanto il porgere quel ſovvenimento al biſognoſo, quanto il negarlo: ed allora qualunque ſia il vero de' contrarj apparenti precetti, non lo obbliga, e ſuſſiſtono inſieme la legge diretta, e la permiſſione rifleſſa. In oltre un idiota ſiegue con buona coſcienza ne' dubbj il parere del ſuo Parroco, ancorchè per caſo egli oda, che un altro Parroco è di oppoſito ſentimento. Ei lo ſiegue ſenza formar giudizio diretto, che quel parere ſia il vero, poſto che l' intelletto non poſſa credere vero, ſe non ciò, che è più probabile. Imperciocchè nè il rozzo è abile a diſcernere, ſe la ragione del ſuo Paſtore ſia migliore, nè egli ſa, che il ſuo ſia più dotto dell' altro Direttore. E pure con buona coſcienza ſi determina ad operare; perchè a ſuo modo ſa formar il dettame, che diciamo rifleſſo, intendendo beniſſimo, che gli è conceduto di ſeguire il conſiglio del propio Sacerdote, della cui ſofficienza ha una giuſta preſunzione pel giudizio del Veſcovo, che l' ha poſto al governo dell' anima ſua; nè Dio l' obbliga a cercare, ſe la dottrina del ſuo ſia maggiore di quella, di cui è dotato il Sacerdote altrui.

Finalmente il dettame rifleſſo ſenza giudizio diretto ha pure ottimo uſo nell' eſercizio dell' ubbidienza, che ſi preſta all' umano Superiore. Ne pongo il caſo. Il mio Superiore mi comanda una coſa, della cui intrinſeca licenza mi occorre

corre di dubitare. Essendo io Maestro di sagra Teologia esamino il dubbio con diligenza, e ritrovo, che vi sono valide ragioni, e per dire, che l' azione sia illecita secondo se, e per dire, che sia secondo se onesta; e bilanciandole bene mi pare, che sieno di egual peso, od anche mi sembra, che piuttosto preponderin quelle, che stanno per l' illecito. Che debbo io fare, mentre non posso dependentemente dalle ragioni giudicare direttamente la cosa onesta secondo se? Forse così dirò: benchè io trovi, che gli argomenti sono eguali, od anco più forti per la contraria parte, pure il Superiore mi comanda piuttosto questa; adunque ella è vera? Ma tale illazione io non la posso fare; perchè il solo comando del Superiore, dove questi non sia diretto dallo Spirito Santo, non è argomento idoneo a persuadere, che l' azione sia di sua natura onesta: e può accadere, che oggi mi sia comandata una parte delle due probabili, e domani mi sia vietata; e che diversi Superiori comandino cose opposite: onde da tali disposizioni di particolari Superiori non si cavano teologici argomenti. Risponderò adunque al mio Prelato, che mi scusi dall' ubbidire; perchè non posso aver giudizio diretto dell' onestà intrinseca dell' azione; sicchè eseguendo il suo comando sarei forzato ad operare con dubbio pratico; od anzi peccherei contro la coscienza, mentre a me apparisce più verisimile tra le due probabili la parte contraria al precetto. Ma non accettano questa mia scusa, nè S. Agostino, il quale, come abbiamo detto, vuole, che l' uomo giusto possa ubbidire al Re sacrilego, quando non è certo il contrario precetto di Dio, nè il jus Canonico, che il sentimento adotta di Agostino, nè la Glossa, che ne cava: *in dubijs semper est obediendum*; nè S. Bernardo lib. de præcep. & dispens. c. 12: *quidquid vice Dei præcipit homo, quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus omnino accipiendum est, ac si præcipiat Deus*; nè altri Santi, e Dottori, i quali insegnano, che si può, e convien ubbidire, ove la cosa comandata non sia certamente illecita. Adunque non potendo giusta gli Avversarj aver giudizio diretto della intrinseca onestà, ma sola dubitazione nel caso dell' eguale probabilità, dovrò applicarmi ad eseguire il comando con quel dettame riflesso, che nelle cose dubbiose conviene al suddito di obbedire. Questi, ed altri esempj, che si potrebbono addurre, mi persuadono, che gli uomini non condotti dagli argomenti de' Teologi, ma dal solo lume della ragione assai spesso con principj riflessi formino il dettame della coscienza; e non solamente per la parte benigna, ma ora per tenersi *hic, & nunc* obbligati, ed ora per tenersi moralmente liberi. In una parola sembra assai chiaro, che le stesse quistioni, che qui agitiamo; come se siamo, o non siamo obbligati alla tuziore, se sia lecito, o no di seguir la benigna più probabile, e così l' altre; sono quistioni riflesse, la decision delle quali afferma, o una riflessa legge, o una riflessa licenza, e permissione.

Capitolo V.

Intorno alla certitudine rifleſſa della coſcienza ſi pondera la dottrina del ſapientiſſimo Cardinal Gaetano.

NOn vi arrechi faſtidio, e noja, ſe vi arreſto come dal corſo con obbligarvi a conſiderare in due diſtinti Capitoli la dottrina di due particolari Teologi ſopra del punto, che abbiamo per le mani. Imperciocchè queſto debbe ſervire a due fini. Il primo è, che vi poſſiate aſſicurare, ſe il dettame rifleſſo ſia una novella ſpecolazione di alcuni moderni Teologi, come pare che la reputino altri, onde la trattano con formole di diſpregio. Il ſecondo è, che queſt' eſame mi agevola la ſtrada all' eſpoſizione di un luogo difficile di S. Tommaſo attenente al modo di formar la coſcienza.

Avvertite però, che qui non eſamino qual ſia ſtata la ſentenza del dottiſſimo Gaetano circa l' uſo delle opinioni; s' egli debba annoverarſi tra' Tuzioriſti, o Probabilioriſti, o Probabiliſti; (perocchè tal eſame appartiene ad altro luogo) ma ſolamente ſe la ſua dottrina circa il dubbio, lo ſcrupolo, e la certezza della coſcienza ſia conforme a ciò, che fin qui abbiamo propoſto del dettame rifleſſo. Adunque egli nel t. 1. opuſc. tract. 31. reſp. 13. cerca qual dubbio, o quale ſcrupolo di coſcienza non impediſca, che l' azione oppoſta ſi eſerciti lecitamente. *Septimum dubium eſt, quid importat ſcrupulus conſcientiæ, quo ſtante licitè operamur oppoſitum.* Egli riferiſce due ſentenze, le quali ſon deſſe appunto, che dividono anche in oggi i Teologi circa la certezza neceſſaria nel dettame ultimo di coſcienza. Dice, che alcuni credono doverſi la quantità diſtinguere dell' ambiguità di coſcienza; in tal maniera che quando uno ha ſcrupolo di eſercitar qualche atto, per eſempio di ſuonar le campane in giorno di feſta, s' egli vacilla in guiſa, che ugualmente, o più creda ciò eſſere illecito; queſto è uno ſcrupolo, ſtante il quale non può ſenza colpa vera, e formale ſuonare in dì feſtivo. Se poi crede piuttoſto, che ſia lecito, val a dire ſe opina, benchè con eſitazione; tal eſitazione dicono eſſere uno ſcrupolo, con cui può beniſſimo ſenza colpa eſercitar quell' azione. *Ad hoc quæſitum dupliciter videtur ab alijs reſponderi. Quidam enim diſtinguendam putant quantitatem ambiguitatis, ita quod cum quis ſcrupulum habet de aliquo actu exercendo, puta an liceat pulſare die feſto, ſi ſic fluctuat, quod plùs, aut æquè credit eſſe illicitum; ſcrupulus eſt, quo ſtante non licet ſibi pulſare die feſto. Si verò plùs credit licitum eſſe, cum hæſitatione tamen liciti;*

ſcrupu-

ſcrupulus, inquiunt, eſt, quo ſtante licitum eſt illi pulſare in die feſto. Ad altri, ſoggiunge egli, ſembra, che per operare lecitamente, e ſenza colpa ſi ricerchi una fede certa del lecito, la qual eſcluda ogni eſitazione; perchè altrimenti ſi eſporrebbe l'operante a riſchio di peccare contro la coſcienza. Appreſſo queſti lo ſcrupolo, contro di cui operare ſi può ſenza colpa, non è propriamente eſitazione alcuna di giudizio, ma piuttoſto una mera apprenſione dell' oppoſito. *Quibuſdam autem videtur ad rationem licitæ operationis exigi fidem certam excludentem omnem haſitationem: alioquin periculo peccandi contra conſcientiam exponeret ſe operans cum formidine alterius partis: & apud iſtos ſcrupulus, contra quem licet agere, non eſt haſitatio aliqua de oppoſito; ſed conſiſtit potiùs in quadam apparentia.* Egli poi ſoggiunge il ſuo ſentimento così. *Mihi autem occurrit dicendum, quod ſive ſcrupulus occurrat ex parte appetitus, (ut contingit timentibus peccare in aliquo actu, & neſciunt quare) ſive ex parte rationis, ut contingit ijs, qui ex aliqua ratione magna, mediocri, vel levi fluctuant, diſtinguere oportet de modo; an hujuſmodi haſitatio, ſeu vacillatio ſit modo ſpeculativo, vel modo practico, hoc eſt an dubitet de licito, vel illicito ſecundùm ſe, vel ut eſt ratio operis ſui hic, & nunc. Nam ſi quis dubitaret, an pulſare in die feſto ſit licitum, vel illicitum, & tamen non dubitaret ſibi tunc eſſe licitum pulſare; iſte non peccaret pulſando, quantumcumque magna eſſet dubitatio apud eundem de actu pulſandi ſecundùm ſe.. .... & ſimiliter quantumcumque eſſet maximus timor de eodem.* Qui il Gaetano rettamente diſtingue il dubbio ſpecolativo circa l'illecito aſſoluto, e ſecondo ſe, dal dubbio pratico dell' illecito *hic, & nunc* in ſingolare poſta ogni circoſtanza dell' opera, e dell' operante; e decide, che non nuoce all' azione il dubbio, o la eſitazione ſpecolativa circa l'illecito ſecondo ſe, quando non vacilla il giudizio pratico, che propone, ed applica la regola all' elezione: come di fatto può non vacillare il dettame pratico non oſtante il dubbio ſpecolativo, quando ſi aggiunge una ragione, la qual partoriſca certa perſuaſione nell' operante, che quantunque la coſa foſſe ſecondo ſe illecita, non è però illecito a lui *hic, & nunc* l'eleggerla. Così nel dubbio di legge divina contraria all' azione ſecondo ſe è perſuaſo l'ubbidiente, che gli è lecito *hic, & nunc* l'eleggerla, eſſendogli comandata dal Superiore; perchè *in dubijs ſemper eſt obediendum:* ſiccome per converſo nulla gioverebbe a render retta la volontà un giudizio certiſſimo, che l'azione foſſe lecita in ſe, dove l'operante con vero dubbio titubaſſe, ſe *hic, & nunc* permeſſo gli ſia d'eleggerla; perchè il giudizio ſpeculativo non è quello, che comanda, o dirige l'elezione della volontà, ma il giudizio ultimo, che ſi appella pratico dettame. *Et per oppoſitum ſi quis eſſet certiſſimus de actu pulſandi ſecundùm ſe, quod eſt licitus in die feſto, & tamen fluctuaret de exercenda nunc ea a ſe pulſatione, ita quod ratio applicandi ſe ad pulſandum cum ambiguitate applicat, illicitè quis pulſaret: intellectus ſiquidem ſpeculativus nihil dicit de operando.*

Che poi la ragione, per cui l'intelletto paſſa dal dubbio ſpecolativo alla pratica certezza, poſſa eſſere una ragion rifleſſa didotta da' principj della coſcienza; vien dimoſtato dagli eſempj, co' quali il Gaetano conferma il ſuo detto. Proſiegue egli: *& ſi certitudo ſpeculativa exigeretur, non ſolùm rudes, qui ſolâ certitudine ad-*

baſionis aliena doctrina ſunt contenti, ſed Doctores aliorum paſſim periculo ſe exponerent; eò quòd innumera ſunt dubia, quorum alteram partem ſic amplectuntur, ut abſque ſcrupulo operentur, & tamen an veritatem ſpeculativè evidenter habeant, non pertinaciter aſſerunt.

Egli produce l'eſempio degli uomini rozzi, i quali per operare ſono contenti di quella certezza, che aver poſſono dall' aderire alla dottrina altrui. Niuno dubiterà, ch' eglino non ſi applichino ad operare con buona coſcienza, e fuor d' ogni riſchio di peccare. E pure, dice queſto Dottore, a tal pericolo ſi eſporrebbono, ſe foſſe neceſſaria la certezza ſpecolativa del lecito ſecondo ſe: perchè quantunque ſi poſſa dare un qualche idiota, il qual ſi perſuada, che ſia verità certa il ſemplice parere di un Teologo da lui interrogato; tuttavia il comune degl' indotti ſa, che la riſpoſta di un dotto Teologo non è più, che l' opinione d'un' uomo, il quale può facilmente ingannarſi; e però non fondano in eſſa un giudizio certo, e ſcevero da eſitazione ſpeculativa del lecito ſecondo ſe, o ſia della verità diretta: ma bensì depongono ogni dubbio pratico, ed operano ſenza eſitazione, perchè riflettono, che quando bene erraſſe il Conſigliere, e vi foſſe l' obbligazione; a loro non è propoſta, nè lega la lor coſcienza, eſſendo per eſſi baſtevole di regolarſi col parere di uomo probo, e perito.

L' altro eſempio è degli uomini dotti, che ſono Maeſtri degli altri. Vi ſono, dic' egli, nelle coſe morali dubbj innumerevoli, ne' quali i Dottori di tal maniera abbracciano una parte, che ſenza ſcrupolo la ſeguono nell' operare. Or eglino ad ogni paſſo ſi eſporrebbero a pericolo, ſe foſſe neceſſaria la certezza ſpecolativa del lecito ſecondo ſe: perocchè non pretendono di aver eſſi nel comun dubbio colta con propia certezza, o evidenza morale la verità; non potendo avvenire regolarmente, che in tali dubbj ſenza pertinacia, o ſpirito di fazione alcuno aſſerиſca di poſſederla. Anzi la ſteſſa diverſità delle opinioni è nata fatta per muovere l' intelletto ſpeculativo a vacillare. *Et diverſitas ipſa opinionum circa aliquod unum nata eſt reddere intellectum ſpeculativum nutantem.* E queſto più degli altri ſperimentano i più dotti, ſavj, e moderati, i quali vedendo molto ſcorgono le difficoltà, che militano contra la propia opinione, e ne fanno giuſta ſtima: laddove i meno periti, come ſono i pricipianti nelle Facoltà, vedendo poco lontano afferrano una veriſimil ragione, come una evidente dimoſtrazione. Adunque i Dotti, e Maeſtri non affidano la loro rettitudine, ed innocenza all' incerta verità dell' opinione, che abbracciano, e ſeguono; ma bensì alla concluſione pratica, con cui ſicuramente determinano, che quand' anche foſſe falſa l' opinione, come può eſſere non difficilmente, e la coſa foſſe illecita ſecondo ſe, non lo ſarebbe *hic, & nunc* per loro, in quanto ſotto di tale apparenza non anno legge ſofficientemente propoſta, ed applicata a renderli colpevoli nell' eſercizio dell' azione. E queſto appunto è il dettame, che noi appelliamo rifleſſo; perchè non ſi fonda ſopra la verità diretta, la quale è incerta, ma ſi debbe appoggiare ad altro principio della coſcienza, come di ſotto eſporremo. E certamente convengono i Teologi, che ſe ad operare ſenza colpa non è ſufficiente per l' ultimo dettame una probabile, e prudente credulità del lecito, ma ſi ricerca una fede certa,

come

come asserisce il Gaetano ; ella nell' uso delle opinioni aver non si può , se non per via di riflessione.

Dalle cose dette riceve soluzione una difficoltà , che fu opposta a questa dottrina del sapientissimo Cardinale ; ed è , che non possa l' operante dubitare , se l' azione sia , o non sia assolutamente illecita , ed insieme aver pratico giudizio certo , ch' egli può esercitarla lecitamente : mentre quando è in ispezie dubbiosa l' onestà d' un' azione , quel dubbio si estende a tutte le azioni singolari contenute dentro la medesima spezie ; non potendo a cagion d' esempio essere illecita una spezie di contratti , senza che lo sieno tutti i suoi singolari. Ciò non vale ; perchè l' azione , la quale secondo se per avventura è illecita , vestita dell' apparenza probabilissima , o più probabile di lecita , divien formalmente lecita all' operante ; ed ei ciò conosce col dettame riflesso , del quale usano gli Eque-Probabilisti , e possono usare non meno i Probabilioristi , e Tuzioristi mitigati.

Procede poscia il Gaetano alla sua conclusione. *Non est ergo in hoc quæsito spectandum ad hæsitationem magnam , vel parvam , ad fidem certam , vel incertam de licito , vel illicito absolutè , sed ad rationem operandi in singulari. Si enim applicatio ad operandum certa est , quidquid tam in ratione , quàm in appetitu fluctuet , scrupulus est , quo stante licitè oppositum operamur. Si autem applicatio ipsa ad opus fluctuat circa rectum , vel obliquum moris , scrupulus est conscientiæ , contra quem illicitè agitur , & obliquitas moralis incurritur.*

Non si deve , trattandosi dello scrupolo , o dubbio di coscienza , attendere , se sia grande , o picciola l' esitazione , se sia certa , od incerta la fede speculativa del lecito , e dell' illecito secondo se , ed assolutamente ; ma bensì al giudizio ultimo relativo all' operante *hic , & nunc* , il quale regola l' elezione. Se tal giudizio è fermo senza formidine per una ragione , circa di cui la coscienza non ondeggia ; altro dubbio rimoto non nuoce. Se vacilla , lo scrupolo allora è nel giudizio della conscienza , contra cui non lice operare. Rende di ciò ragione l' eminentissimo Dottore appellando alla natura della coscienza , che non significa scienza , ma bensì l' applicazion della cognizione all' esercizio dell' opera : onde si oppone alla coscienza il dubbio , che è nell' applicazione , e non si oppone alla coscienza il dubbio , che alla stessa applicazione non appartiene. *Ratio autem horum est , quia in proposito conscientia non significat scientiam , sed applicationem cognitionis ad opus exercendum : & propterea scrupulus conscientiæ , qui per se opponitur conscientiæ , in ipsa applicatione consistit ; & eâdem ratione scrupulus omnis ad ipsam applicationem non se extendens conscientia non opponitur. Hinc enim fit , ut vacillatio conscientiæ in applicatione consistens deformem reddat actionem , quoniam fit applicatio modo , quo non debet : debet enim potentia rationalis determinari ad unum , si rectè debet exire in actum : alioquin discrimini exponitur utriusque oppositi , si fluctuante illâ quis utitur : fluctuans enim quantum sapit fluctuationis , tantum sapit indeterminationis , ac per hoc indebiti modi operandi.*

Finalmente ammettendo il Gaetano , che si può essere incerto della verità dell' opinione , ed avere insieme certa fede dell' uso lecito di lei , onde con certa coscienza ci applichiamo a seguirla ; non è perciò stato rigido Tuzioriſta , ma

piuttosto difensore del dettame riflesso, con cui solo, come si è detto, si può dall' opinione incerta ritrar la certezza di coscienza, ch' egli vuole necessaria: onde conclude: *& hoc ambæ supradictæ opiniones* (cioè quella, che non esige una fede certa, e quella, che l' esige) *fortè intendebant. Prima enim ad hæsitationem intellectus in se videtur respexisse: secunda autem de fidei certitudine, ut est ratio operis, intelligenda est.* Vedremo di poi, quanto sia vero il parere di questo sapientissimo Teologo.

Capitolo VI.

Si pondera la dottrina dell' esimio Suarez intorno alla certitudine riflessa della coscienza.

Conforme alla dottrina del Gaetano è quella di Francesco Suarez circa il dubbio diretto, e speculativo, e la fede certa, e pratica del lecito *hic, & nunc* all' operante.

Egli primieramente in 1.2. tract. 2, disp. 12., in cui tratta della coscienza, asserisce alla sezione 5., che può la coscienza esser dubbiosa circa di qualche principio speculativo, od altra cosa partenente secondo se all' onestà dell' azione, e nondimeno avere un pratico dettame certo, il quale basti all'onestà dell' azione medesima. In pruova di ciò produce egli più luoghi del jus Canonico, de' quali ne abbiamo toccato alcuno; e di più apporta la seguente ragione. *Ratio est, quia regula voluntatis humanæ est conscientia practica: ergo si illa est certa, & vera, necesse est, ut appetitus illi conformis sit rectus. Potest autem esse certa non obstante dicto dubio speculativo, ut supra declaratum est. Atque ratio hujus rei sumitur ex ipsa naturali hominis conditione; quia sæpe illi est impossibile judicare quid in re verum sit, cum tamen illi moraliter necessarium sit nihilominus operari: ergo oportet, ut saltem practicè possit determinari.* Tal ragione si è da noi esposta, dove si è mostrato, come non potea l' uomo essere sprovveduto di certa regola nelle cose umane piene di dubbj, ed incertezze. La maniera poi, con cui possa formarsi coscienza certa non ostante il dubbio speculativo, egli la descrive alla sezione 2. *Quæres, quomodo in re dubia, vel probabili potest fundari certitudo. Respondeo, quia non fundatur in illa tamquam in principio, sed solùm tamquam in simplici termino, seu extremitate syllogismi; ex quo conficitur certum aliquod principium practicum in hunc, vel similem modum. In tali dubio, vel probabilitate licitum est sic operari: sed hic intercedit tale dubium, vel probabilitas:*

tas: ergo licitum eſt &c. Illæ enim præmiſſæ non ſunt dubiæ, vel probabiles, ſed evidentes, & certæ, & aſſumunt dubium, vel probabile, tanquam medium, vel extremitatem ſyllogiſmi. Eccovi data dal Suarez la ſoluzione all' argomento, che alcuni fanno interrogando, come mai ſi poſſa da premeſſe dubbioſe didurre una certa concluſione. Lor ſi riſponde, che di fatto non può mai da antecedente incerto diſcendere concluſion certa. Ma forſe tuttavolta che la propoſizione ha per materia ne' ſuoi eſtremi il dubbio, o la probabilità, ella è propoſizione dubbioſa, o probabile? Chi lo diſſe mai? Non è ella certa queſt' aſſerzione: *licet ſequi probabiliſſimam*; benchè parli della probabiliſſima? E ſe io ſarò certo, che queſta, o quella opinione ſia probabiliſſima, non potrò didurre con illazione del tutto certa, che poſſo ſeguirla? In una parola può eſſere dubbioſa la coſa, il negozio, il precetto, ed eſſere inſieme certo, come l' uomo debba regolarſi ſuppoſto il dubbio: e queſta ſi appella certezza rifleſſa.

Così eſplica l' eſimio Dottore, come il ſuddito, il quale è dubbioſo, ſe la coſa comandata ſia lecita ſecondo ſe, non oſtante tal dubbiezza poſſa determinare, che gli è lecito di eſeguirla: t. 4. de Relig. c. 15. n. 17. *Breviter adverto duobus modis poſſe dubitari de honeſtate rei præceptæ. Primo modo antecedenter, ut ſic dicam, dubitando de re ipſa, quæ præcipitur, ſecundùm ſe, & ſeparata a præcepto Superioris. Poſteriori modo conſequenter, ſeu factâ compoſitione præcepti dubitando, an non obſtante præcepto liceat id facere, hoc eſt obedire in tali materia. Hoc ſecundum dubium eſt practicum, & iſto durante certum eſt non licere tale opus facere &c. Ut ergo obedire liceat, neceſſe eſt tale dubium practicum deponere, & firmiter judicare non obſtante priori dubio antecedente, ſeu de opere ipſo ſecundùm ſe licitum eſſe obedire illud exequendo: ſic enim prius dubium manet ſpeculativum, quia non eſt proxima regula operationis; ſed deponitur ex alijs principijs, & formatur tuta conſcientia.* Il teſto è chiaro, nè abbiſogna di eſpoſizione.

Egli è ben vero, che nel caſo addotto la riſoluzione del dubbio pratico non ſi fonda ſolamente ſu d' un principio preſo dalla coſcienza, ma vi concorre altro principio proprio dell' ubbidienza; vale a dire ſi ſuppone bensì, che la coſa non ſia preſſo del ſuddito certamente illecita, (giacchè ove lo foſſe, non ſarebbe permeſſo di ubbidire) ma ſi aggiunge la ragione didotta dal ben comune, il quale richiede, che nelle coſe dubbioſe il ſuddito poſſa obbedire al certo comando del Superiore. Per tanto reſta di vedere, come l' eſimio Dottore deduca dal dubbio, e dalla probabilità diretta circa la legge, ed il lecito la certezza pratica co' ſoli principj della coſcienza.

Egli primieramente diſtingue il mero dubbio, che appellano negativo, il quale, come ſi diſſe al principio, non ha gravi ragioni, dalla ſolida probabilità, che abbiano le contrarie parti. Di tal diſtinzione poſta nella diſp. 12. di ſopra citata egli fa uſo t. 2. de Relig. l. 4. c. 5., ove cercando dell' obbligazione del voto dubbioſo, ed eſponendo lo ſtato della quiſtione dice. *Principio ſupponendum eſt ſenſum quæſtionis eſſe de dubio, quod vocant negativum, quando intellectus ita eſt inter utramque partem ſuſpenſus, ut neutri det aſſenſum, quia pro neutra habet rationes, quæ ad judicium ſaltem probabile ferendum ſufficiant. Nam ſi dubium*

ſit poſi-

ſit poſitivum, id eſt per judicium probabile utriuſque partis, tunc omnes ferè Auctores conſentiunt, ſi homo judicet probabiliter ſe non emiſiſſe votum, non obbligari voto, etiamſi fortè habeat rationes probabiles, qua contrarium ſuadeant: nam inter probabilia poteſt homo tutà conſcientiâ ſequi quam partem maluerit; quod eſt certum, quando probabilitas utrinque eſt æqualis, quod præſenti inſtituto ſufficit.

Suppoſta tal diſtinzione, che pone l'eſimio Dottore tra'l dubbio negativo, ed il poſitivo coſtituito da ragioni gravi, e probabili, le quali militano per amendue le parti contraddittorie; veggiamo prima ciò, ch'egli giudicaſſe pel caſo del primo dubbio; ſe credeſſe poterſi comporre col mero invincibile dubbio dell' obbligazione la certezza pratica della oneſtà dell' atto. Egli nel luogo teſtè citato decide, che in cotal dubio circa del voto, ſe ſia fatto, o no, non reſta l' uomo obbligato ad oſſervarlo; e ne adduce per pruova gli ſteſſi argomenti, che ſi ſono propoſti in favore dell' Eque-Probabiliſmo, ivi da lui eſplicati, e promoſſi. E nel tom. 5. in 3.part. diſp. 40. ſect. 5., ove parla della irregolarità, che non è eſpreſſa nella legge, ma dubbioſa, in tal guiſa ſi eſprime circa il dubbio negativo della legge. *Nemo obligatur lege, niſi ſit ſufficienter propoſita: ſed qui poſt factam diligentiam ſufficientem ad cognoſcendum, an ſibi ſit tale præceptum impoſitum, non potuit id aſſequi, non habet talem legem ſufficienter propoſitam: ergo licèt in generali, ſeu ſpeculativè maneat dubius, an lex lata ſit, in particulari eſt certus ſe non obligari tali lege; atque ita ceſſat fundamentum contraria ſententia, quod nemo poteſt facere abſque peccato id, de quo dubitat, an ſit peccatum: negamus enim in eo caſu talem hominem dubitare, an illud hic, & nunc ſit peccatum; quandoquidem hic, & nunc eſt certus ſe non obligari præcepto..... Si quis non dubitet, an talis actio hic, & nunc ſibi ſit peccaminoſa. parùm refert, quod dubitet, an talis actio ſecundùm ſe, ſeu materialiter ſumpta ſit peccaminoſa. Neque hæc generalis dubitatio infert neceſſariò illam particularem, niſi quando nulla eſt facta diligentia ad expellendam dubitationem generalem, neque ſubeſt aliqua rationabilis cauſa operandi cum tali generali dubio, quando expelli non potuit. His autem duobus concurrentibus ſæpè licitum eſt operari non obſtante tali dubio; ut qui poſſidet rem, de qua dubitat, an ſit aliena, etiam dubitat, an contrectare, & conſumere illam ſit actio ſecundùm ſe injuſta, utpote contra jus, & dominium alterius..... Non tamen ad hoc obbligatur, quia in dubio nemo cogitur rem, quam poſſidet, alteri dare: tunc enim cum ſit melior conditio poſſidentis, poteſt ſeipſum alteri præferre, ſatiſque eſt, quod in particulari ſit certus hanc actionem ſibi non eſſe injuſtam, nec peccaminoſam.*

Soggiunge poſcia. *Quod verò aliqui dicunt hoc ſolùm habere locum in materia juſtitiæ, non verò aliarum virtutum, falſum eſt, & ſine fundamento dictum, quia non minùs eſt vitandum peccatum in materia juſtitiæ, quàm aliarum virtutum.* Ed avendo addotti altri eſempj conchiude. *In univerſum in materia obedientiæ, in qua nunc præcipuè verſamur, quamdiu quis invincibiliter dubitat, an præceptum ſit impoſitum, & non poteſt poſt moralem diligentiam notitiam illius conſequi, non eſt cogendus in conſcientia ad obſervationem talis præcepti, præ-*

ſertim

ſertim ubi res præcepta oneroſa eſt, & gravis, tum ex illo principio, quod lex non obligat perſonam, &, ut alij loquuntur, non ligat illam, donec illi in particulari ſit ſufficienter propoſita, nec per eam ſtet, quo minus proponatur; tum etiam quia eſt intolerabile onus, præſertim in legibus poſitivis, quæ non ſolent, vel certè non poſſunt obligare cum tanto rigore. Nam etiam lex naturalis nunquam obligat cum ſolo hujuſmodi dubio: ut v. g. ſi in aliqua materia verteretur dubium, an talis actus ſit probibitus lege naturæ, nec ne, & res maneret ita dubia, ut nullum judicium determinatè ferri poſſet, (per poſſibile, vel impoſſibile) tunc non obligarentur homines ex vi legis naturæ ad abſtinendum a tali actu; quia non eſt eis lex probibens ſufficienter propoſita. Idem ergo eſt in lege poſitiva, quæ ſolùm poteſt obligare in vi cujuſdam præcepti. Ciò egli dice pel caſo del dubbio negativo.

Rimane di conſiderare il ſuo ſentimento per l' ipoteſi dell' eguale, o grave probabilità delle due contrarie parti; e dove ſi parli della eguale, ei di ſopra diſſe. *Inter probabilia poteſt homo tutâ conſcientiâ ſequi quam partem maluerit: quod eſt certum, quando probabilitas utrinque eſt æqualis.* Della ineguale poi, e minore probabilità egli atteſta in più luoghi eſſere dottrina comune l' uſo lecito dell' opinione probabile, benchè manco probabile, ove ſi tratta della ſola oneſtà dell' atto. Tom. 4. de Relig. tract. 10. c. 15. n. 21: *juxta communem doctrinam per ſe licet ſequi opinionem probabilem circa honeſtatem actus relictâ probabiliore.* E nel tom 5. in 3. p. diſp. 40. ſect. 5: *quæri poteſt, quid dicendum ſit, quando res non eſt adeo dubia, quin ſub opinionibus verſetur. Reſpondeo breviter, omiſſis aliorum placitis, quæ alibi ſunt generaliùs examinanda. Si contingat opinionem aſſerentem talem irregularitatem eſſe in jure latam ita eſſe probabilem, ut contrarium probabilitate carere judicetur; tunc id ſufficere, ut talis irregularitas incurratur, & judicandum ſit tam in foro interiore, quàm exteriori: quia in rebus humanis non poteſt major certitudo prudenter poſtulari; vix enim eſt aliquid ita evidens, ut non habeat aliquem contradicentem. Solùm ergo oportet examinare, utrum opinio ita conſtans ſit, ut contraria non ſit probabilis: id enim non ex Authorum numero, ſed ex rationum pondere, & in præſenti materia ex verbis jurium rectè expenſis, & ponderatis colligendum eſt. Quando verò eſt varietas opinionum probabilium, in univerſum cenſeo non incurri irregularitatem, quoties judicio virorum doctorum opinio negans in eo caſu incurri irregularitatem probabilis eſt, etiamſi judicetur minùs probabilis ſpeculativè. Ratio reddi poteſt ex principio generali, quod in moralibus licet practicè operari juxta opinionem probabilem, etiamſi ſpeculativè minùs probabilis conſeatur, niſi aliquod peculiare incommodum, aut periculum inde oriatur, quod in præſenti materia non occurrit. Sed hoc principio pro nunc omiſſo evidentior fiet aſſertio poſita ex dicto cap. Is qui &c.*

Dices de hoc ipſo eſſe opiniones, an in jure ſit expreſſa, (l' irregolarità) *nec ne: ergo ſaltem quando probabilior opinio affirmat eſſe expreſſam, id eſt ſatis, quia illa pars eſt tutior, quæ ſemper eligenda eſt, ut jura dicunt. Reſpondeo negando conſequentiam: quia eo ipſo, quod contraria opinio eſt probabilis, ſufficit ad*

assensum practicum moraliter certum, & consequenter ad tollendum omne periculum, & proinde non potest altera pars propriè dici tutior; utrumque enim est omnino tutum.

Di tal maniera il Suarez ha espressa la sua mente circa la nostra generale controversia qui, ed altrove a proposito di particolari quistioni, ch' egli trattava. Ma in termini più precisi egli parla in 1. 2 tract. 3. disp. 12. sect. 6., dove la disamina, e decide. Quivi dopo di aver riferite diverse sentenze così dice. *Mihi videtur distinctione utendum. Interdum enim opiniones versantur circa jus ipsum, scilicet an hoc sit prohibitum, vel præceptum, nec ne. Interdum verò circa res ipsas, ut sunt opiniones de Sacramentis; ut an hoc modo facta teneant, nec ne; & in medicina, an hoc pharmacum sit utile, vel perniciosum; in jure civili, an iste sit hæres, vel non &c. Dicendum primò: quotiescumque est opinio probabilis hanc actionem non esse malam, vel prohibitam, vel præceptam, potest aliquis formare conscientiam certam, vel practicam conformem tali opinioni. Præter Authores citatos favent huic conclusioni multa, quæ adducit Navarrus dicto cap. siquis autem, a. 12. 48., & in Summa c. 27. n. 288., Sylvester, Angelus verbo opinio, significat Anton. 1. part. tit. 3. cap. 10. Ratio est, quia excedit ordinarium modum humanæ facultatis majorem cognitionem obtinere in singulis actionibus: item quia esset intolerabile onus obligare omnes homines ad conferendas singulas opiniones. Præterea existimo illam rationem sufficientem; quia quamdiu est judicium probabile, quod nulla sit lex prohibens, vel præcipiens actionem, talis lex non est sufficienter proposita, vel promulgata homini: unde eum obligatio legis sit ex se onerosa, & quodammodo odiosa, non urget, donec certiùs de illa constet. Neque contra hoc urget aliqua ratio; quia tunc reverâ non est contraria pars tutior in ordine ad conscientiam, neque ibi est aliquod dubium practicum, nec periculum. Intelligenda est autem hæc conclusio præcisè ex vi hujus capitis, & ex directa obligatione illius legis, de qua versantur opiniones: nam fortasse aliunde ex fine extrinseco, vel ex alia obligatione quasi reflexa potcrit aliquis interdum teneri ad operandum, vel non operandum juxta aliquam probabilem opinionem, ut supra explicavi.*

Ecco come questo esimio Teologo ha tenuta la generale asserzione del Probabilismo, ma circoscritta da' suoi naturali confini; cioè solo circa le opinioni, che nel dubbio della legge decidono. Ha toccate le sue principali ragioni, delle quali altre abbiamo già distese, altre rimangono da esporsi. Ha notato ancora, che talvolta per accidente non ci è libera l'elezione dell' opinione da' Dottori difesa, perchè una qualche altra legge ci obbliga ad una parte; come sarebbe il precetto del legittimo Superiore. E perciò noi abbiamo richiesto, che la licenza dell' azione sia gravemente probabile *atteso tutto.* Finalmente egli dalla sua posizione deduce varie conseguenze, delle quali una è. *Tandem ex ea infertur non oportere semper tutiorem viam eligere; voco autem tutiorem illam, de qua certus quispiam est tam practicè, quàm speculativè in ea nullum esse peccatum, quia esset intolerabile, & præter humanam facultatem: alioqui quoties est probabilis opinio, vel probabilior, quod non sit obligatio jejunandi, vel faciendi hunc contractum, deberet homo jejunare, vel abstinere ab illo contractu, & sic de alijs; quia certissimum*

ſimum eſt in hoc nullum eſſe peccatum; & aliud ſolùm eſt probabile : conſequens eſt apertè falſum : ergo & antecedens.

Ma diverſa è la ſua deciſione circa le opinioni probabili, le quali non dell' eſiſtenza della legge, ma delle ſteſſe coſe pronuziano. *Dicendum ſecundò : quando opiniones verſantur circa res ipſas, an ſint talis naturæ, vel conditionis, ſæpe tenetur homo præferre opinionem certam probabili, & probabiliorem minùs probabili, quando ſcilicet ex juſtitia, vel caritate tenetur vitare damnum, vel incommodum, quod in re ipſa ſubeſt, vel periculum ejus*: ciò che egli pruova con autorità, eſempj, e ragioni; ed aſſegna la differenza, che paſſa tra queſte, e le precedenti opinioni probabili. *Unde confirmatur ex differentia inter judicium de jure, vel de re. Nam primum dicit ordinem ad operantem, & omnino tollit periculum malitiæ : ſecundum verò dicit ordinem ad rem ipſam, & non tollit periculum detrimenti, quod eſt in ipſa re. Unde in priori eſt ſufficiens excuſatio, ſeu ratio ſequendi probabile judicium, quia nondum lex eſt ſufficienter propoſita, & non expedit hominem obligationibus onerari: hìc autem nulla eſt ſufficiens excuſatio, cum ſatis conſtet periculum in re ipſa manere, & conſequenter inde obligationem oriri.*

Per ultimo quella certezza pratica, ch' egli attribuiſce all' opinione probabile, è da lui coſtituita nel dettame rifleſſo: perocchè nella ſez. 3. avendo poſto per neceſſario il pratico dettame certo ſi obbietta. *Dices hanc rationem rectè probare requiri judicium determinatum, quod excludat dubitationem quaſi privativam: non tamen probat requiri judicium, quod excludat formidinem : nam judicium probabile ſufficit ad excludendum morale periculum malitiæ, quia jam præſtat homo, quod moraliter poteſt. Reſpondetur hoc argumentum declarare practicam certitudinem neceſſariam. Nam ſi cum probabili judicio ſpeculativo excluditur periculum malitiæ, profectò, ut homo rationabili, & humano modo operetur, oportet, ut hoc ipſum cognoſcat, & judicet. Sed hoc ipſo habet judicium practicè certum de honeſtate actionis, quia ex principijs certis judicat hic, & nunc ſe operari ſine periculo malitiæ.* Egli poi moſtra, come anco le perſone idiote, le quali abbiano uſo di ragione, per forza del lume naturale deducano dal giudizio probabile circa la legge la ſicura pratica concluſione circa l' oneſtà del loro operare, quantunque elleno non la ſappiano eſplicare, e ridurre alla forma ſillogiſtica, come fa il perito Teologo. Così il Suarez. Or non vi cagioni ammirazione, che io mi ſia molto allargato in produrre i luoghi di queſto Teologo: avvengachè io ciò non ho fatto tanto per appoggiare colla di lui autorità la ſentenza de' Probabiliſti, quanto per rendervi informato di tre fatti. Il primo, di qual ſentimento egli ſia ſtato circa la noſtra controverſia, e ſe l' abbia eſpreſſamente deciſa; mentre alcuni ne anno dubitato: il ſecondo, ſe la ſentenza del Probabiliſmo, quale da me, e da altri ſi eſpone, circoſcritta dentro i ſuoi proprj limiti ſia una nuova ritirata fatta dopo Aleſſandro Settimo, ed Innocenzo Undecimo: il terzo, ſe l' uſo del dettame rifleſſo ſia un novello penſiero del Terillo, ed altri più recenti Probabiliſti.

Capitolo VII.

Si disamina, e si espone la mente di S. Tommaso nell' articolo 3. del collibeto 8. circa il peccato contro la legge, e contro la coscienza nell'uso delle opinioni.

PAsso all' esposizione di un luogo celebre di S. Tommaso pertinente al punto, o sia difficoltà, che ora trattiamo, circa la coscienza buona, o rea, certa, o dubbiosa nell' uso delle opinioni. Esso è l' articolo terzo del collibeto ottavo, nel quale il Santo Dottore cerca, se pecchi l' Ecclesiastico, il quale possiede molte prebende Questo luogo a noi riesce oscuro, e difficile ad esplicarsi, come si rende palese non solo dalle diverse, e contrarie esposizioni, che ne anno fatto dottissimi Teologi discepoli del medesimo Santo, ma anco dalla sola lezione del testo: poichè, per tacere altre difficoltà, se noi vogliamo considerarlo, dirò così, nella sola corteccia, e secondo che a noi suonano le parole, senza fare un attento confronto di tutte le sue parti, e senza aver riguardo ad altri luoghi più chiari dell' Angelico Dottore; ci sembrerà, ch' egli abbia insegnato un rigidissimo Tuziorismo; da cui ei fu alienissimo, come altronde si dimostra. Ivi si legge: *quod agitur contra legem, semper est malum, nec excusatur per hoc, quod est secundùm conscientiam.* Pare, che qui si asserisca niuna coscienza, niuna ignoranza scusar giammai l' operazione, la quale in se sia contraria a qualche legge, o naturale, o divina positiva, od umana; mentre si afferma, che ciò, che si fa contra la legge, è sempre male, e non è scusato dall' essere secondo coscienza fatto, senza distinguere tra coscienza vincibile, ed invincibile, tra legge naturale, e positiva. Da tal principio si deduce, che se l'aver molte prebende è in se proibito dalla legge di Dio, non è scusato da peccato chi le possiede, quantunque operi secondo coscienza: e per l'opposito se ciò alla legge non è in se contrario, e la coscienza è ferma, e non punto vacillante circa il lecito; tal Prebendato non pecca. Or ciò sarebbe un rigidissimo Tuziorismo; giacchè non solo circa la legge naturale, ma anco circa la positiva, ed umana torrebbe ogni scusa d' ignoranza invincibile. Or supposta l' oscurità di questo articolo, è manifesto non esser lui opportuno per decidere della mente di S. Tommaso circa la nostra controversia; ma doversi ella indagare in altri luoghi. E questa risposta può bastare agli Eque-Probabilisti Contuttociò per la venerazione, che io ho d' ogni scritto di questo Dottore veramente Angelico, mi piace di darvi l' interpretazione di tutto il testo.

Voi

Voi abbracciatela, ſe vi appaga; e ſe no, ne potete leggere altre d' uomini tanto più dotti di me.

E per agevolare l'intelligenza della deciſione, che da il Santo in queſto articolo, dove parla, come diſſi, del Prebendato, il qual ritiene molte prebende, prima una deciſione io proporrò in aſtratto. Pongaſi il caſo d' un' uomo, il quale avendo motivo ſolido di giudicare vietata dalla legge una tal azione, nè avendo alcuna ſoda probabilità in contrario, pone ciò non oſtante quell' opera. Se col dettame pratico, ſotto di cui opera, egli giudica vietata l' azione, o ſe la giudica bensì lecita, ma con giudizio vacillante, o ſia accompagnato da qualche dubitazione, o formidine di peccare; egli certamente pecca, o quella azione ſia in ſe ſteſſa proibita da qualche vera legge, o no. Che ſe egli giunge a formarſi un dettame pratico fermo, e niente vacillante, con cui giudichi lecita quell' azione; non potendo ciò avvenire nel caſo eſpoſto, ſe non con temerità, o con volontaria inconſiderazione, già ſi fa reo di colpa collo ſteſſo formarſi la coſcienza a quel modo. Ma quanto all' opera, che ſotto un tal giudizio colpabile egli pone, convien diſtinguere. Se l' opera è veramente in ſe ſteſſa vietata, in eſſa ei pecca così operando; perchè l' azione in ſe ſteſſa è mala, e non è ſcuſata dalla coſcienza, la quale in tal caſo è vincibilmente erronea. Che ſe non vi è legge alcuna, la quale in ſe vieti l' azione, queſta non gli è imputabile a nuova colpa; mentre ella non è difforme, nè dalla legge, che realmente non vi è, nè dal dettame della coſcienza, con cui fermamente ſi crede lecita l' azion medeſima. Sicchè nel propoſto caſo, ſe vi è la legge contraria all' azione, ſempre vi è peccato imputabile nell' opera, ancorchè ella ſi faccia ſecondo coſcienza; perchè la coſcienza erra vincibilmente. Se la legge contraria non v' è, e però l' azione in ſe è buona; allor ſolamente nell' azione non v' è peccato, quando la coſcienza del lecito è ſicura, e ferma. Or tale appunto ſembra, che ſia il caſo, di cui tratta il Santo Dottore, e tale la deciſione, ch' egli ne da. Vediamolo.

Primieramente par manifeſto, che il dubbio particolare intorno al ritener più prebende, il qual ſi eſpone nel titolo dell' articolo; *utrum ille, qui habet plures præbendas, peccet*; e di cui tratta il Santo nel decorſo del medeſimo articolo, altro qui non ſia, che un mero eſempio, a cui egli applica la deciſione del caſo più generale, e non riſtretto a veruna particolare materia. In fatti il S. Dottore in tutto l' articolo non dice parola, che riguardi particolarmente la materia della pluralità delle prebende; nè da cenno alcuno di quanto altrove, cioè nel collibeto 9. all' art. 14. adduce, ove prende ad eſaminare, ſe ſia lecita la detta pluralità delle prebende. Ma le ragioni di dubitare, che qui egli premette, e la riſpoſta, che da, ſi poſſono egualmente adattare ad ogni materia.

Un tal eſempio poi non fu già preſo dal Santo così alla ventura: anzi ſembra da lui ſcelto affin di dare in queſto caſo particolare una generale dottrina, quale appunto per noi dianzi fu eſpoſta in aſtratta forma. Perocchè era ai tempi del Santo, siccome ancora è a' dì noſtri, opinione comune de' ſagri Maeſtri, che il tener molte prebende da per ſe, e indifferentemente, ſenza veruna ſpecial ragione oneſta, e grave, non foſſe lecito. E ſebbene non era la coſa totalmente liquida,

e certa, anzi si agitava fra' Dottori la quistione gravemente ambigua quanto a' dubbj subalterni; non era però sodamente probabile, che fosse azione assolutamente indifferente una tale pluralità, come dissero certuni presso del Santo nell' accennato luogo del collib. 9. *Quædam sunt actiones, quæ de se indifferenter sunt ad bonum, vel malum, inter quarum numerum quidam computant habere plures præbendas dicentes ita licitum esse habere plures præbendas, sicut habere plura poma*: alla qual sentenza l' Angelico Dottore non sol contraddice, ma atteso l' espressione, con cui la propone, non mostra di apprezzare, nè lei, nè l' autorità de' suoi assertori. Or corrisponde a tal sentenza assoluta, e indefinita l' esempio, che si pone semplicemente nell' aver molte prebende senza restrizione alcuna: *utrum ille, qui habet plures præbendas, peccet.* Quindi S. Antonino, il Nider, Adriano, Silvestro anno affermato, che asserendo S. Tommaso in questo articolo, che non è da colpa scusato quell' Ecclesiastico, il quale contro la vera opinion de' Maestri operando ritiene molte prebende; ciò vuole intendersi dell' operare contro una verità palese, cui l' operante può, e debbe conoscere. Per tanto noi qui siamo nel caso di sopra proposto dell' operante, il quale ha motivo solido per giudicare, che l' azione è vietata, e non ha grave probabilità in contrario; onde o non ignora la legge, o la ignora vincibilmente.

Ciò apparisce dalle ragioni, che dal Santo sono recate in pro, e incontro al principio di quell' articol medesimo. Perocchè per ragione di condannare di peccato colui, che ha molte prebende, si adduce l' autorità de' Maestri, i pareri de' quali sono contrarj a tale pluralità: onde si argomenta, ch' egli pecchi con esporsi a pericolo; mentre opera contro la sentenza di molti uomini periti. Per difenderlo poi dal peccato non si fa motto di Maestri, che gli sieno favorevoli, e gli dian per lecita cotale azione; ma solamente si ricorre al caso possibile, che alcuno consapevole dell' opinion de' Maestri disamini con diligenza la cosa cercando, se sia veramente lecito l' avere molte prebende, e non trovi ragion veruna, la quale a giudicare lo muova, che ciò sia illecito: onde sembra, ch' egli possa tenerle senza peccato. *Videtur, quod qui habet plures præbendas, peccet ex hoc ipso, quòd opiniones Magistrorum sunt in contrarium: quicumque enim committit se discrimini in his, quæ ad salutem pertinent, peccat: sed iste committit se discrimini, ut videtur; cum faciat contra multorum peritorum sententiam: ergo videtur, quod peccet. Sed contra potest esse, quod in tali casu aliquis adhibet diligentiam inquirens, an habere plures præbendas sit licitum, nec invenit aliquid, quod eum moveat ad hoc, quod sit illicitum: ergo videtur, quod sine peccato possit plures præbendas habere.*

Nel corpo poi dell' articolo l' opinione, che niega esser lecita la pluralità delle prebende, si appella assolutamente l' opinion de' Maestri, nè si attribuisce tal nome all' opposita: ciò che far non si potrebbe, se amendue le contrarie opinioni fossero insegnate da Dottori gravi, e rispettevoli. *Aut ergo ille, qui facit contra opinionem Magistrorum, utpote habendo plures præbendas, facit contra opinionem veram ... Aut illa opinio* (magistrorum) *non est vera, sed magis alia, quam iste sequitur, ita quod verè licet habere plures præbendas.* Or siccome senza dubbio è solidamente probabile la legge, quando il comun de' Maestri dopo averne discusse

le ra-

le ragioni ne afferma l' esistenza; così non è solidamente probabile la licenza dell' azione al Prebendato per questo solo, ch' egli ponderate avendo eziandio con attenzione, e con diligenza, come si dice in sua difesa, le ragioni prodotte da' Maestri, non è mosso da quelle a giudicare, che la legge esista: atteso che ad operar con prudenza ei debbe in tal caso creder piuttosto a' Maestri, pe' quali è tutta la presunzione, che dicano il vero, stante la lor perizia in valutare, e conoscere il merito delle ragioni.

Così proposto il quesito con le ragioni di dubitare per ambe le parti, passa il Santo Dottore a risolverlo; e per fondamento della sua decisione pone due principj, ch' egli qui non pruova, ma suppone come già noti, ed altronde ammessi. Uno è, che in due maniere si può restare legato da colpa, o adoperando contro la legge, o adoperando contro la coscienza. L' altro è, che quando circa lo stesso oggetto vi sono opinioni contrarie, è necessario, che una di loro sia vera, e l' altra falsa. E quanto al primo principio egli si esplica in questa guisa.

Respondeo, quod duobus modis aliquis ad peccatum obligatur; uno modo faciendo contra legem, ut cum aliquis fornicatur; alio modo faciendo contra conscientiam, & si non contra legem, ut si conscientia dictat alicui, quod levare festucam de terra sit peccatum mortale. Ex conscientia obligatur aliquis ad peccatum, sive habeat certam fidem de contrario ejus, quod agit, sive habeat opinionem cum aliqua dubitatione. Illud autem, quod agitur contra legem, semper est malum, nec excusatur per hoc, quod est secundùm conscientiam: & similiter, quod est contra conscientiam, semper est malum, quamvis non sit contra legem. Quod autem nec contra conscientiam, nec contra legem est, non potest esse peccatum.

Riflettendo sopra il primo modo di peccare, cioè contro la legge, certamente ci svanirebbe la principale difficoltà di questo luogo, quando S. Tommaso per peccato contro la legge non avesse inteso vera colpa formale, ma precisamente l' azione illecita secondo se, o sia il peccato materiale: poichè è cosa chiara, che l' ignoranza anco invincibile non fa, che l' opera proibita da vera legge non sia illecita secondo se; onde il detto del Santo così inteso sarebbe evidente: *quod agitur contra legem, semper est malum.* Ma sembra, che non si possa ragionevolmente dubitare, ch' egli non parli del peccato contro la legge in senso di propio peccato imputabile a reato, dicendo. *Duobus modis aliquis ad peccatum obligatur; uno modo faciendo contra legem, ut cum aliquis fornicatur..... Quod agitur contra legem, semper est malum, nec excusatur per hoc, quod est secundùm conscientiam..... cum faciat contra legem Dei, non excusatur a peccato, quamvis non faciat contra conscientiam.* Imperocchè prima la divisione fatta dal Santo sarebbe equivoca, e falsa, se ivi per peccato contro la legge intendesse il peccato materiale: equivoca, ponendo sotto la stessa espressione il peccato materiale contro la legge col peccato contro la coscienza, il quale è propia colpa: falsa, perchè non solo contro la coscienza, ma anco contro la legge si pecca imputabilmente. Poi sarebbe poco al proposito l'esempio; *ut cum aliquis fornicatur*; essendo ciò vietato da legge notissima, circa di cui il Santo altrove non riconosce ignoranza invincibile, che scusi da colpa mortale. In oltre si afferma espressamente,

che

che chi opera contro la legge non è ſcuſato dalla colpa, benchè operi ſecondo coſcienza. Finalmente lo ſteſſo queſito; *utrum ille, qui habet plures præbendas, peccet*, e le ragioni di dubitare poſte nel principio dell' articolo dimoſtrano, che qui non ſi cerca direttamente, ſe ſia lecito, o illecito ſecondo ſe l' aver molte prebende; ma bensì ſe ſia colpa per riſpetto all' operante.

Quantunque poi il peccato contro la legge ſignifichi in queſto luogo vero peccato formale, tuttavìa quel detto del Santo; *quod agitur contra legem, ſemper eſt malum, nec excuſatur per hoc, quod eſt ſecundùm conſcientiam;* non ſi debbe prendere in un ſenſo crudo, quaſi che tuttavolta che l' uomo pone un' azione, la quale ſia in ſe proibita, gli venga ſempre imputata a colpa, e reato, qualunque ſia la coſcienza, con cui opera: ma ſi debbe ſottintendere: *quod agitur contra legem, quam quis poteſt, & tenetur ſcire;* eſſendo ciò propiamente oppoſi alla legge, l' operare il contrario al ſuo preſcritto, che uno ſa, o almeno può, ed è tenuto di ſapere; mentre per altro la legge non lega, ſe non mediante la ſcienza. Il dare al teſto la prima cruda interpretazione non ſolo inferirebbe, che non iſcuſi da peccato, nè la probabiliſſima, nè la moralmente certa, in una parola l' ignoranza invincibile di qualunque legge; ma ripugnerebbe ad altre teſtimonianze dello ſteſſo Dottore. Aſcoltiamo S. Antonino nella p. 1. titul. 3. cap. 10. §. 10., dove alle citate parole di S. Tommaſo ſoggiugne. *Hæc verba B. Thomæ non poſſunt intelligi, niſi de his, ubi manifeſtè patet ex Scriptura, vel Eccleſiæ determinatione, quod ſit contra legem Dei, & non de illis intelligit, ubi non apparet: aliàs ſibi contradiceret in eodem libro, quod non eſt dicendum.* A due luoghi dello ſteſſo libro può alludere il Santo Arciveſcovo: il primo, in cui l' Angelico diffiniſce, che l' error della coſcienza talvolta ſcuſa l' operante, talvolta no; il ſecondo, dove condanna di vizio l' error de' diſcepoli, i quali acconſentono all' opinion del Maeſtro contraria, o a qualche manifeſto luogo di Scrittura, o all' autorità della Chieſa, o al comune pubblico ſentimento. Il primo ſi legge nell' art. 15. di queſto collibeto. *Error conſcientiæ quandoque habet vim abſolvendi, ſive excuſandi, quando ſcilicet procedit ex ignorantia ejus, quod quis ſcire non poteſt, vel ſcire non tenetur. Quandoque verò error conſcientiæ non habet vim abſolvendi, vel excuſandi, quando ſcilicet ipſe error peccatum eſt, ut cum procedit ex ignorantia ejus, quod quis ſcire tenetur, & poteſt.* L' altro ſi legge nel collib. 3. all' art. 10. *Qui aſſentit opinioni Magiſtri contra manifeſtum Scriptura teſtimonium, ſive contra id, quod publicè tenetur, contra Eccleſiæ auctoritatem, non poteſt a vitio excuſari.*

Conclude il Santo Dottore: *quod autem nec contra conſcientiam, nec contra legem eſt, non poteſt eſſe peccatum;* colle quali parole aſſeriſce bensì, che non vi può eſſer peccato in ciò, che non ſi oppone, nè alla coſcienza, nè alla legge; ma non niega, che poſſa intervenire ciò non oſtante vizio, e peccato nella coſcienza medeſima; come quando accade, che uno ſi formi la coſcienza vera circa del lecito, ma ſe la formi con imprudenza, o temerità: perchè quantunque in tal caſo l' opera non s' imputi a colpa, eſſendo in ſe buona, e conforme alla coſcienza; ella però non vale a ſcuſare il difetto, che nella coſcienza medeſima è preceduto.

Aſſume

Assunè poi il Santo l'altro principio, il qual era, che di due opinioni contrarie circa lo stesso obbietto una debb'essere vera, e l'altra falsa; e così procede alla definizione del proposto quesito. *Dicendum ergo, quod quando duæ sunt opiniones contrariæ de eodem, oportet esse alteram veram, & alteram falsam. Aut ergo qui facit contra opinionem Magistrorum, utpote habendo plures prebendas, facit contra veram opinionem, & sic cum faciat contra legem Dei, non excusatur a peccato, quamvis non faciat contra conscientiam: sic enim contra legem Dei facit.*

Per forza della contraddizione, o è vera l'opinion de' Maestri, la quale asserisce darsi la legge, che vieta la pluralità delle prebende, o è vera l'opinione contraria, che niega l'esistenza di cotal legge, ed è seguita dal Prebendato. Or se questi ritenendo più prebende contra l'opinion de' Maestri opera contro la vera opinione, egli fa contro la legge, e non è scusato da peccato, quantunque operi secondo coscienza, comechè ferma, e non punto vacillante ella sia; perchè fa contro la legge di Dio. Questa è la prima parte della decisione; circa la quale si avverta primieramente, che S. Tommaso non condanna il Prebendato per questa sola cagione, che operando contra l'opinione vera de' Maestri egli fa cosa, la quale in se è vietata da vera legge; ma bensì perchè opera contro una legge, che può, e debbe sapere; onde non lo scusa la coscienza sicura, e franca, con cui egli si applica ad operare. Questo vuole il Santo, quando dice: *sic enim contra legem Dei facit*, come di sopra mostrammo. Ma onde mai si può raccogliere, senza dipartire del testo, che il Prebendato in tal caso faccia contro una legge, che può, e debbe sapere, se non da ciò, ch'egli opera contro la legge, la quale non solo è in se veta, ma ancora sola dev'esser probabile all'operante, essendo l'opinione comune de' periti: *facit contra opinionem Magistrorum?* Avvengachè nelle cose morali la grave, e solida probabilità, la quale non ha in contrario altra somigliante probabilità, equivale alla morale scienza quanto all'effetto di legar le coscienze; onde seguendo il Prebendato l'opposita opinione, che non è solidamente probabile, fa contro la legge, ch'egli può, e debbe sapere.

Si avverta in secondo luogo, che l'improbabilità dell'opinione contraria alla sentenza de' Maestri sembra essere l'unica cagione, per cui S. Tommaso imputi a vincibile ignoranza la trasgressione, che fa colui operando con coscienza anco sicura del lecito. Imperciocchè dove noi vogliamo supporre, che fosse solidamente probabile anco l'opinione, la qual concedeva la pluralità delle prebende, come mai avrebbe operato contro la legge, cui poteva, e doveva sapere? Certamente S. Antonino, Silvestro, ed altri dottissimi discepoli del Santo anno insegnato, che quando un' opinione ha per se notabili Dottori, e non ha contro di se, nè chiara autorità della Scrittura, o della Chiesa, nè ragion convincente, sia l'operante scusato, purchè si formi buona coscienza. Adunque anno riconosciuto, che quando l'opinione contraria alla legge ha probabilità grave, ed autorevole, non si può, nè si debbe avere la scienza della legge; e coerentemente anno inteso, come dianzi dicemmo, che qui il Santo parli di legge moralmente palese. Anzi se lo stesso Angelico Dottore creduto avesse, che ogni qual

volta la legge è probabile, non poſſa ſcuſare la contraria probabilità del lecito; non avrebbe date, come ha fatto, varie morali deciſioni benigne, ſecondochè ſtimava più verifimile, non oſtante che foſſero probabili anco le oppoſite opinioni, e preſſo d' altri approvati Dottori anche più verifimili; perchè temuto avrebbe di eſporre chi lo ſeguiſſe a pericolo di peccare per vincibile ignoranza.

Procede poi il Santo all' altra parte della deciſione; e pone il caſo, che l' opinion de' Maeſtri ſia falſa, e vera l' oppoſita, che da per lecita la pluralità delle prebende: nel qual caſo non ha più luogo il peccato contro la legge, perchè la legge non eſiſte. Perciò il Santo cerca ora unicamente del peccato contro la coſcienza: ed in primo luogo diſtinguendo tre conſcienze, la prima contraria al lecito, e conforme all' opinion de' Maeſtri, la ſeconda in qualche modo dubbioſa, che la coſa non ſia lecita, la terza circa del lecito non punto dubbioſa, o vacillante, decide, che ſe il Prebendato ha il dettame conforme all' opinion de' Maeſtri, la qual ſi ſuppone falſa, ed ei la crede vera, e però crede a ſe illecito il poſſeder più prebende, egli certo ritenendole pecca contro la coſcienza, benchè non pecchi contro la legge. *Aut illa opinio* (magiſtrorum) *non eſt vera, ſed magis contraria, quam iſte ſequitur, ita quod verè licet habere plures prabendas: & tunc diſtinguendum eſt. Aut talis habet conſcientiam de contrario; & ſic iterum peccat contra conſcientiam faciens, quamvis non contra legem.* Queſto è chiaro. *Aut non habet conſcientiam de contrario, ſed certitudinem; ſed tamen in quamdam dubitationem inducitur a contrarietate opinionum: & ſic ſi manente tali dubitatione plures prebendas habet, periculo ſe committit; & ſic procul dubio peccat magis amans beneficium temporale, quàm propriam ſalutem. Aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur; & ſic non committit ſe diſcrimini, nec peccat: unde patet ſolutio ad objecta.*

Quanto ſi appartiene alla lezione di queſto luogo, alcuni pongono: *aut non habet conſcientiam de contrario, ſeu certitudinem; ſed tamen in quamdam dubitationem inducitur a contrarietate opinionum*: onde ſi debba intendere, che il Prebendato non abbia coſcienza, o ſia certezza, che la legge vi ſia. La mia edizione, che è la Romana, ha: *aut non habet conſcientiam de contrario, ſed certitudinem; ſed tamen* &c. Ed ella non è priva di ragione, benchè ſia più oſcura quanto alla coſtruzione grammaticale: perocchè non bene appare, come il Santo dopo aver eſpreſſo *conſcientiam de contrario* aggiunga *ſeu certitudinem*, quaſi ſpiegazione della coſcienza obbligante; avendo egli detto di ſopra: *ex conſcientia autem obligatur uliquis, ſive habeat certam fidem de contrario ejus, quod agit, ſive habeat opinionem cum aliqua dubitatione*: onde per lui la coſcienza obbligante non è ſempre certa, ma può eſſer ancora opinante circa l' illecito con qualche dubitazione. Per tanto ſi può eſporre quella particella *ſed certitudinem* con ciò, che ſiegue, così. O non ha coſcienza dell' illecito, ma piuttoſto non trovando ragioni, che lo muovano ad aſſerirlo, gli ſembra certa, e ſuſſiſtente la licenza di poſſeder più prebende, in tal guiſa però che non ſi fida totalmente, ma è indotto in una certa pratica formidine dalle contrarie opinioni de' Maeſtri. Ciò quanto alla

lezione...

lezione del testo, della quale si lascia il giudicarne a chi abbia consultate le antiche più fedeli edizioni.

Alcuni poi tra que' Teologi, i quali difendono l'uso lecito della probabiliore opinione, ovvero niegano la necessità dell' ultimo dettame certo, quelle parole *sed tamen in quamdam dubitationem inducitur* le intendono soltanto di quella sorta di stretto dubbio, da cui è legato l'intelletto, quando è totalmente ambiguo tra due contrarie ragioni eque-moventi. Ma non vi è bastevole fondamento per ristrignere a cotal dubbio rigoroso quella, che il Santo nomina una certa, val a dire non so qual dubitazione; mentre egli in questo medesimo articolo congiunge l' opinione con la dubitazione: *sive habeat opinionem cum aliqua dubitatione*; e nella 2. 2. q. 1. art. 4. o. dice: *alio modo intellectus assentit alicui, non quia moveatur sufficienter ab objecto, sed per quamdam electionem voluntariè declinans in unam partem magis, quàm in aliam: & siquidem hæc sit cum dubitatione, & formidine alterius partis, erit opinio:* donde si mostra, che dicendo egli poi; *aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur*; vuol esclusa dall' ultimo dettame di coscienza anche quella dubitazione, che per lui accompagna l' opinione; e ricerca una ferma persuasione di non peccare.

Per tanto sembra esser tale la decisione di S. Tommaso in quest' ultima parte dell' articolo. Quando pur fosse vera l' opinione, cui siegue il Prebendato, e però fosse cosa in se lecita l' avere molte prebende; nondimeno s' egli nel dettame pratico, con cui si applica ad operare, punto esita, e non ha sicura persuasione, che permesso gli sia di ritenerle, perchè in ciò ha contrarj i pareri de' Maestri; durante tale dubitazione si espone a pericolo con tener molte prebende, e fuor d' ogni dubbio pecca; giacchè è convinto di amare più il Benefizio temporale, che l'eterna salvezza. Se poi non ostanti i contrarj pareri egli non esita, non vacilla; neppure si espone a pericolo, nè pecca. Non pecca contro la legge, perchè ella non vi è; nè pecca contro la coscienza, perchè opera con persuasione sicura di non peccare.

Ora rifletto in primo luogo, che il Santo qui parla del dubbio pratico, e della certezza pratica del lecito all' operante *hic, & nunc*; perocchè questo è il solo dubbio, sotto cui operando l' uomo si espone a rischio di offender Dio, e di perdere pel ben temporale la salute eterna; siccome la sola certezza pratica di non peccar formalmente giustifica l' operante, e lo libera dal peccato contro la coscienza. Per altro, oltrechè già si è provato, che si può comporre il dubbio speculativo dell' illecito secondo se, o sia del peccato materiale con la certezza pratica del lecito all' operante *hic, & nunc*; negherebbe S. Tommaso esser lecito l' uso d' ogni opinione anco probabiliore, o probabilissima, se richiedesse una total sicurezza speculativa circa il lecito secondo se; mentre anco per lui l' opinione va congiunta a qualche dubitazione, o formidine: *si quidem sit cum aliqua dubitatione, & formidine, erit opinio.*

Secondo in favor degli Eque-Probabilisti, a' quali si vuol opporre, che l' Angelico Dottore non fa qui menzione d'alcun principio riflesso, con cui il Prebendato escluda ogni pratica dubitazione, rifletto, che veramente dal contesto pa-

re, ch' egli coſtituiſca, benchè non lo eſprima, il caſo di un operante, il quale *in nullam dubitationem adducitur* circa la verità della ſentenza, cui ſiegue. Ma ciò non nuoce agli Eque-Probabiliſti; perchè la pratica certezza può derivarſi, e dalla ferma perſuaſione della verità diretta del lecito ſecondo ſe, e da' principj rifleſſi, ove queſti anno luogo. Nè il Santo doveva ad eſſi ricorrere, mentre ei parlava di una coſcienza colpabile; sì perchè non ſono neceſſarie rifleſſioni per formarſi dettame ſicuro con inconſiderazione, o temerità; sì perchè non vi è principio rifleſſo, a cui ricorrere per giuſtificare l' uſo d'una opinione, la quale non ha ſolida probabilità. Che ſe egli ſi foſſe propoſto di eſplicare, come gl' idioti non ſi eſpongano a pericolo, ed abbiano coſcienza certa ſeguendo l'altrui parere, o come i Dotti operino ſecondo la propia ſentenza da altri Dotti contraſtata, ſenza aſſerire audacemente, che la loro ſia indubitata, e pure punto non eſitino praticamente: allora ſi poteva aſpettare, che diſtingueſſe, come fece il Gaetano, l'eſitazione pratica dalla ſpecolativa, l' illecito ſecondo ſe dall' illecito *hic, & nunc* all' operante; e ricorreſſe a' principj rifleſſi per derivarne la pratica certezza.

Terzo rifletto, che queſto caſo; *utrum qui habet plures præbendas, peccet;* corriſponde al terzo dubbio propoſto nel principio della quiſtione: *utrum quando ſunt opiniones diverſæ de eodem facto, ille, qui ſequitur minùs tutam, peccet, ſicut de pluralitate præbendarum:* onde dalla qualità dell' eſempio, che propone nel dubbio, e di cui decide nell' articolo, appariſce, ch' egli parla dell' opinione meno tuta nel ſenſo più propio, cioè dell' opinione, la quale non eſſendo ſolidamente probabile non ſolo eſpone chi la ſiegue a qualunque pericolo di errore, e di peccato materiale contro la legge, ma lo eſpone a riſchio di errore vincibile, e di peccato imputabile.

Capitolo VIII.

Per piena eſplicazione del punto, di cui ſiè ragionato, ſi propongono le diverſe ſentenze de' Teologi intorno all' ultimo dettame neceſſario per operar ſenza colpa.

AVendo noi al propoſito del dettame rifleſſo, che ſi ammette dagli Eque-Probabiliſti, fatta menzione della certezza pratica, la quale è neceſſaria per operare con buona fede, e ſenza colpa, vi ſarà forſe ſorta brama d' intendere di qual ſorta debba eſſere queſta pratica certezza, circa di cui dicemmo di ſopra nello ſtato della quiſtione, che vi ha diſſenſione fra' Teologi.

Non

Non è mio intendimento di ſcrivere il trattato della coſcienza; che non ho l' agio di eſplicarvi tutto ciò, che appartiene a queſto ſottile argomento. E nondimeno per ſoddisfarvi in qualche modo ve ne porgo con brevità quella ſpiegazione, che mi ſembra più ragionevole. Se per avventura non riuſciſſe chiara, quanto vorreſte, vi ricordi, che certe coſe, le quali cadono ſotto l' immediata eſperienza delle perſone anco più idiote, ſono poſcia difficilmente dichiarate dal Teologo con evidenza; perchè non è coſa facile il riflettere, e fiſſare la mente ſu gli atti noſtri.

Adunque qui ſi cerca, quanto certo debba eſſere l' ultimo giudizio della coſcienza circa il lecito, acciocchè la libera elezione dell' uomo, la quale ſotto di cotal dettame procede, ſia immune da colpa, e peccato formale. Convengono i Teologi, che cotal dettame debbe avere quella ſorta di certezza, la quale conſiſte in ciò, che da tal giudizio reſti eſcluſa ogni dubitazione, o prudente formidine di peccato formale, e vera offeſa della ragione, e di Dio. Molti poi vogliono, che per togliere ogni pericolo, ed ogni prudente formidine del peccato formale baſti una ſavia, e prudente credulità, che l' azione non ſia oppoſta a veruna legge *hic, & nunc* obbligante, quantunque tale credulità non ſia più, che opinione, la quale può eſſer falſa, e ſoggiace a pericolo di materiale errore. Tra queſti Autori alcuni vogliono, che la ſavia, e prudente credulità poſſa baſtevolmente fondarſi ſopra una grave, e ſolida ragione; altri pretendono, che debba appoggiarſi alla più grave veriſimiglianza. Ma altri molti ſentono, che l' ultimo giudizio della coſcienza non poſſa eſſere opinione mera, o probabile, o probabiliore; ma eſſer debba una fede certa, con cui l' operante deliberando conclude di non commettere colpa nella ſua elezione. Io penſo, che amendue le ſentenze, e quella, che ſtima baſtevole la prudente credulità del lecito, e quella, che richiede fede certa di non peccare, conciliar ſi poſſano, come ſuggeriſce il Cardinal Gaetano, diſtinguendo l' ultimo dettame ſpecolativo dall' ultimo dettame pratico; ciò che eſpongo così.

Primieramente tuttavolta che l' uomo opera lecitamente, o ſia ſenza colpa, vi è una certa ragione nella coſcienza, per cui l' atto della ſua libera elezione è innocente, ed immune da peccato formale. Se a cagion d' eſempio l' uomo operando con una prudente credulità, (o ſi voglia probabiliore, o ſi richieda probabiliſſima) che *hic, & nunc* non è obbligato da legge veruna ad aſtenerſi dall' opera, di fatto non contrae reato, nè offende Dio; vi debb' eſſere una certa ragione, per cui ſotto tal cognizione la ſua elezione non ſia colpevole: avvegnachè certamente dal giudizio della coſcienza depende l' innocenza dell' atto: e quando di ciò non vi aveſſe la vera ragione nel lume della coſcienza medeſima, puro caſo ſarebbe, che ſotto tal lume riuſciſſe lecita, e libera da colpa l' umana elezione; e già non dovrebbe più giudicarſi l' uomo col teſtimonio della ſua coſcienza, ma altronde; ciocchè è alieno da ogni verità.

II. Queſta vera ragione, per cui l' elezione dell' uomo non è colpabile, benchè per caſo non ſia buono il materiale dell' opera, fuor di dubbio conſiſte nella ſaviezza, e prudenza di quel giudizio, il quale conſiderate tutte le ragioni detta, ed applica alla coſcienza la permiſſione dell' opera medeſima. Egli è tal prudente dettame l' ultima circoſtanza dalla parte dell' operante, che rende lecita l' elezione;

ne; e però fonda, e manifesta l'eterno placito del divino Legislatore, il quale intende, e vuole, che l'uomo operando sotto cotal prudente giudizio non contragga macchia di colpa, e reato: onde se accade, ch'egli s'inganni, e vi sia realmente l'obbligazione da lui con savia credulità giudicata falsa, Dio lo vuole scusato. E si ammetta pure, che questa prudente credulità sia un giudizio probabilissimo, il quale ponderato tutto ciò, che si offre all'operante, diffinisca, e pronunzj, che l'elezione dell'atto non discorda da veruna legge *hic, & nunc* obbligante: tal giudizio probabilissimo sarà l'ultima circostanza, che costituisce dalla parte dell'operante lecita l'elezione; perchè Iddio la vuole permessa per la prudenza di tal giudizio. Nè si può dubitare, che non vi sia in Dio questa volontà: avvegnachè siccome vero peccato non v'è senza opposizione ad un vero placito di Dio, che lo divieta; così non vi è elezione lecita, ed incolpabile senza una vera volontà di Dio, che la permette. Or la divina permettente volontà ben può l'uomo conoscerla, ed inferirla da quella stessa circostanza di prudente giudizio, sul quale la saggia sua elezione egli fonda: mentre quella ragion necessaria, la quale dimostra, che è lecito l'operare sotto di un dettame probabilissimo, dimostra ancora, che vi è in Dio la volontà, la qual permette *hic, & nunc* di così operare.

III. Progredendo nel raziocinio nostro asseriamo, che quel vero placito di Dio, il quale giustifica ogni elezione innocente, egli è la vera immediata regola dell'elezione medesima. La cosa sembra assai chiara. Imperciocchè quella è dessa la regola della lecita elezione, a cui l'elezion conformandosi riesce incolpabile. Ma egli è così, che l'elezione è incolpabile per la conformità al divino volere, che *hic, & nunc* la permette. Adunque la divina volontà è la vera immediata regola di cotal elezione. Io (per fermarmi nell'esempio, che già ho preso) con dettame probabilissimo giudico, che questo contratto sia lecito. Supposto un tal dettame mi è certamente lecito di celebrarlo. Ora qual è l'immediata regola di questa mia elezione certamente lecita? Forse la material permissione, della quale giudico con somma probabilità? Non già: perchè anche quando ella manchi, ed io erri nel dettame probabilissimo; nè più, nè meno l'elezione a me *hic, & nunc* è permessa, ed incolpabile. Adunque la sua immediata regola è dessa quella volontà, con cui Dio mi permette di seguire il giudizio probabilissimo.

IV. Or questo divino placito, il quale è la regola immediata dell'elezione, supposta la prudente credulità del lecito secondo se, come si può, così ancora si dee dall'operante conoscere in qualche modo; perchè si debbe all'elezione applicare ciò, che n'è la vera immediata regola. Così la discorrea l'esimio Suarez. *Si probabili judicio speculativo excluditur periculum malitiæ, profectò, ut homo rationabili, & humano modo operetur, oportet, ut hoc ipsum cognoscat, & judicet.* Per tanto se ciò, che giustifica l'elezione, non è la verità dell'oggetto in se, ma il probabilissimo giudizio, che ne formo; conviene, che questo medesimo io conosca, e giudichi: perchè dovendo l'uom giusto, e timorato mirar sempre, che la sua elezione riesca senza colpa, senza offesa, e senza disprezzo della divina Maestà; ciò egli debbe conoscere, e concludere in qualche modo prima di eleggere. In fatti a

questo

questo fine badano sempre gli uomini dabbene, cioè a formare sensato giudizio della permissione dell' atto per quindi conchiudere rettamente di non dispiacere a Dio nella loro elezione. Nè da ciò eglino possono prescindere, nè circa di ciò debbon concludere con formidine, la quale sia in qualche modo vera dubitazione, e non mera scrupolosa apprensione: perchè altramente sprezzerebbono Dio, e la giustizia, e la salute operando con dubbio circa la divina offesa, ed accettandola nella loro elezione. A tal proposito rettamente s' intende il detto dell' Ecclesiastico al cap. 37: *ante omnia opera verbum verax præcedat te; & ante omnem actum consilium stabile.* Questa conclusione ultima si cava poi dalla prudente credulità del lecito per via di riflessione. A cagion d' esempio: non mi è applicata la legge per obbligarmi; mentre per ragioni probabilissime la ripudio come falsa. Adunque io non offendo Dio così procedendo all' esercizio dell' operazione.

V. Essendo che il retto modo di formar la coscienza debb' essere noto a' Dotti, ed agli indotti per insegnamento di natura; però vuol rivocarsi ad un principio della sinderesi a tutti comune; come sarebbe, che non è applicata ad obbligare la legge, la quale con sensato giudizio si crede non esistente; che Dio non vuole, che l' uomo sia colpabile nell' esercizio, o nell' omissione dell' opera, quand' egli con prudente dettame diffinisce, e determina, che non vi è il segno della divina volontà per difetto di esterno comando, o divieto alla sua mente applicato, ed intimato. Da cotal principio, il quale si può esporre sotto diversi concetti, quasi da maggior proposizione di pratico sillogismo, e dalla sperienza del sensato giudizio circa l'esterno precetto, la qual può aversi dall' uom diligente, quasi da minor proposizione dello stesso sillogismo pratico, discende la conclusione non dubbiosa, o vacillante della formale licenza dell' elezione, che l' operante è per fare. Non è già, che tal raziocinio da noi sempre si formi espressamente, o con moltiplicità di atti sensibili; ma sovente sarà un lume di sperimental riflessione, conscui, mentre l' uomo si assicura di rettamente giudicare circa l'esterno comando, che è il segno della divina volontà, scorge, che nell' atto non offenderà, nè la ragione, nè Dio. Non osta poi alla certezza del pratico dettame, o che gli scrupolosi sembrino operare con trepidazione, o che gl' idioti non sappiano esplicarla, o che i Teologi circa di lei, o circa i suoi principj disputino. Imperciocchè gli scrupolosi, che sono timorati di Dio, sono altresì molto lontani da operare con seria esitazione di offenderlo; ma disprezzano lo scrupolo nell' atto di determinarsi ad operare: e se nell' operare medesimo pruovano ansietà, ella non è una seria dubitazione della ragione, ma una mera apprensione, ed opera della fantasia. Non manca agl' idioti la certezza dell' ultimo dettame, benchè non ne sappiano render ragione: come un fanciullo, il quale crede fermamente, e di tutto cuore gli articoli di nostra Fede, che gli sono proposti, li crede benissimo pel propio motivo della Fede Teologica, ricevendoli non come parola dell' uomo, ma come parola di Dio, quantunque interrogato del motivo della sua Fede forse nol sappia produrre, e risponda di credere, perchè Dio lo comanda, o cose somiglianti. Nè deve recar maraviglia, che dissentano circa la certezza necessaria alla retta coscienza pii Teologi, i quali sono in un

conti-

continuo esercizio di formarsela circa le propie operazioni; atteso che ben possono tutti uniformemente seguendo l'istinto, e 'l lume della sinderesi formarsi la retta, e sicura coscienza; e nondimeno riflettendovi sopra, e le di lei qualità, e condizioni speculando sentire diversamente. Vi ricordi però di quel, che poc'anzi accennai, che gli atti nostri d'intelletto, e di volontà cadono bensì sotto l'intima esperienza dell'animo nel momento, in cui si producono; ma passano in un baleno: onde ci convien contemplargli al lume, o della sola memoria oscura, che ce ne resta, o delle ragioni, che non anno sempre presso di tutti la stessa apparenza.

Contuttociò sembra, che in qualche maniera conciliare si possano le diverse sentenze dicendo, che quegli antichi, e moderni Teologi, i quali asserirono, che il dubbio della coscienza, il quale espone a pericolo l'operante, non è qualunque formidine di errore, il quale accompagna l'opinione anco prudente, ma solo il dubbio in senso rigoroso, cioè quel dubbio, per cui l'intelletto non declina piuttosto ad una parte, che all'altra, e non crede piuttosto il lecito, che l'illecito; anno eglino voluto parlare dell'intelletto speculativo, come dice il Gaetano, o sia del dettame, che appelliamo speculativo, e non dell'ultima conclusione, che è la ragion prossima di operare, e l'applicazion della cognizione all'opera. Concios'siachè se l'operante attende, come deve, a non esporsi a pericolo, e perciò con sofficiente ragione crede piuttosto il lecito, che l'illecito; conseguentemente conclude, che non si espone di fatto a pericolo, e che non pecca. Or questa conclusione è la fede certa, che ricerchiamo; ed a cui anno atteso gli altri Teologi. Nel primo dettame può la coscienza errare; come di fatto accade, che erri innocentemente chi opera con ignoranza invincibile della legge. Ma nel secondo dettame non erra; perchè dalla prudente credulità del lecito inferisce, che la sua elezione sarà esente da peccato formale; ed ella tal realmente nell'esercizio riesce.

Resta di avvertire, che noi qui chiamiamo il primo dettame speculativo, non già quasi esso non della legge, ma di altra cosa pronunzj; ma perchè non è la prossima ragion di operare, e non giudica della formale onestà, o licenza, ma della materiale. Similmente si appella specolativa quella qualunque esitazione, cui seco abbia tal giudizio congiunta: perchè ella non è dell'illecito formale, dell'illecito all'operante *hic*, *& nunc*; ma è dell'illecito materiale, dell'illecito secondo se; è una formidine, che vi possa esser forse la legge, la qual per altro con sensato giudizio si reputa non esistente. Per l'opposito l'altro dettame si nomina dettame ultimo pratico: perchè pronunzia della onestà, o licenza formale dell'atto; pronunzia della elezione, compresa eziandio la circostanza ultima della prudente credulità, che l'operante ha circa la legge; pronunzia del divino placito, in quanto esso riguarda *hic*, *& nunc* l'operante, ed è la vera regola dell'elezione.

Dalla differenza esposta tra' 1 dettame speculativo, ed il pratico verrete ad intendere, come nelle cose incerte della legge possano diverse persone con coscienza praticamente certa operare cose contrarie. Perocchè potendosi dare contrarie opinioni probabili, si danno ancora savj, e prudenti dettami speculativi, che sono opposti; supposti i quali uno legittimamente, e con certezza conclude di potere operar senza colpa, e reato ciò, che l'altro conclude di non poter fare. Così avvien

viene circa la materia della preſente quiſtione tra' Cattolici controverſa, nella quale poſſono i Dottori eſſere di pareri contrarj ſalva la loro integrità, e pietà; come in altre opinioni ſpeculative appartenenti alla materia de' Dogmi tra ſe diſſentono ſalva la loro Fede. Ad alcuno pare, che vi ſia obbligo di ſeguire la parte ſicura, e d' accomodarſi all' opinion della legge, ancorchè ſia la manco veriſimile: ed avendo tale dettame, siccome rettamente, e con certezza conchiude, ch' egli farebbe reo operando altramente; così con ſicurezza deduce eſſere a ſe lecito, e neceſſario di farne incarico di peccato alle perſone da ſe dirette. Altri ſentendo co' Probabilioriſti con pari certezza pratica diſpenſano ſe, ed altri dal ſeguir la ſentenza, che afferma la legge, quando non la credono tanto probabile, quanto l' oppoſita; e per converſo, e ſe, egli altri obbligano a ſeguire l' opinion della legge, quando la credono più veriſimile. Altri tenendo la ſentenza degli Eque-Probabiliſti, o de' Probabiliſti, e non poſſono con tuta coſcienza diſcoſtarſi dall' opinione rigida, qualora l' altra non ha eguale, o ſolida probabilità, e con coſcienza ſicura ſi tengono liberi a ſeguire, o l' una, o l' altra delle ugualmente, o gravemente probabili. Tutti praticamente concludono il vero, quantunque ſia neceſſario, che nel dettame ſpecolativo una ſola claſſe ſi apponga: perchè la concluſion pratica, che giuſtifica l'elezion di ciaſcuno, non dalla verità materiale ſi deduce, ma dalla diverſa prudente credulità, che anno queſti, e quelli.

Mi giova in fine accennare, come a chi opera con ignoranza invincibile del precetto poſſa non mancare la vera, e certa regola di eleggere con formale, e poſitiva oneſtà. Imperciocchè qualora l' uomo con errore innocente reputa eſſere, o di precetto, o di conſiglio ciò, che materialmente in ſe è illecito; come vi è in Dio una vera volontà, con cui obbliga, o conſiglia l' uomo a ſeguire il dettame della coſcienza; così può l' uomo conoſcere la conformità, che avrà la ſua elezione a quel vero placito di Dio; può amare tal conformità, ed eleggere di così operare, perchè Iddio da lui *hic*, *& nunc* queſto vuole: nel qual caſo la ſua elezione ha la vera regola della poſitiva oneſtà, che è il precetto, o conſiglio divino; ed ha motivo oneſto, che è la conformità colla ſteſſa vera regola. Onde pare, che in quell' altra quiſtione di ſopra da noi indicata, cioè ſe ſi meriti ſeguendo la coſcienza incolpabilmente errante; pare, dico, che male argomentino coloro, i quali tengono la parte negativa aſſerendo, che tal elezione ſia priva della vera regola dell' oneſto. Avvengachè la coſcienza non erra nell' ultimo dettame, e circa la formal regola dell' elezione, benchè erri nel dettame ſpeculativo circa il materiale dell' opera. Così apparteneva, come ben notò il Cardinal Pallavicino trattando della coſcienza nel tom. de actibus humanis, alla provvidenza dell' Autor della natura, che l' uomo anco nelle coſe dubbioſe poteſſe con rifleſſione conoſcere la vera regola della ſua volontà.

Capitolo IX.

Si pondera il celebre assioma del diritto Canonico: *in dubiis tutior pars est eligenda.* Si mostra in quali casi abbia forza di vero, e proprio precetto.

QUesta regola è adoperata da' Romani Pontefici in più Decretali, nel *c. ad audientiam. De homicidio. c. Illud Dominus. 5. De Clerico excommunic. c. Iuvenis. 3. De sponsalibus,* e nella Clementina *exivit. De verborum significatione.* Or convien ricordarvi, che da tal assioma, la cui disamina abbiamo differita a questo luogo, argomentano i rigidi Tuzioristi per vietare l'uso della opinione probabilissima; e di esso pure si vagliono i Tuzioristi miti, sebbene in miglior modo, per provar l'obbligo di attenerci sempre alla parte della legge, quando vi sono opinioni *hinc, & hinc* probabili. Qui lo producono i Probabilioristi per ottenere, che nel dubbio sia l'uomo astretto a seguire l'opinion della legge, quando la contraria non è più probabile: quantunque, a dire il vero, paja assai difficile cotal loro argomento per la chiara ritorsion, ch'egli pate.

Per tanto noi qui cerchiamo, se quel principio; *in dubiis tutior pars est eligenda;* contenga una stretta necessità di precetto, o piuttosto un solo debito di convenienza, e di consiglio. La ragione di dubitarne si è, che sembrano intorno a ciò variare le sentenze degli antichi Teologi, e Canonisti: e nello stesso jus Canonico vi sono altre massime, le quali potrebbono apparire contrarie a questo pronunziato, quand' ei si prendesse in senso di propia, e rigorosa obbligazione. Imperciocchè oltre più luoghi da noi già citati in favore degli Eque-Probabilisti, ed altri da produrssi in appresso; la Glossa in cap. Cum sunt de regulis in 6. nota. *In dubio nullum præsumi obligatum, vel obnoxium*: ex auth. quibus mod.nat.effic.sui collat. 6., siccome altrove pur disse. *In dubiis liberum est sequi, quod magis placuerit.* Ma il vero si è, che le regole del diritto, le quali concepute sono in termini generali, ed illimitati, anno lor limiti, e giusta interpretazione dal caso, a cui sono applicati dall' Autore, stendendosi solo a tutto ciò, per cui milita la medesima ragione, e non più. Adunque egli è certo, ed indubitato, che l'assioma *in dubiis tutior pars est eligenda*, per molti casi dubbiosi contiene proprio, e vero comando: nè ciò anno preteso di negare quegli antichi dotti uomini, quando giusta le quistioni, che discutevano, asserirono esser di consiglio

ſiglio il tenere la via più ſicura. Il darne poi la retta interpretazione non è, come alcuni vollero, più propio del Canoniſta, che del Teologo: perchè ſendo officio de' Maeſtri della ſagra Teologia decidere ciò, che al diritto naturale, e divino ſi appartiene, e de' Giuriſti l' interpretare ciò, che concerne le umane leggi; avrà autorità, e peſo l' eſplicazion de' Teologi, laddove tal principio è prodotto qual legge di natura; come ſi dovranno aſcoltare i Canoniſti, in quanto l' obbligazion della parte più ſicura provenga da legge Eccleſiaſtica. Or ſi avverta per l' intera, e chiara intelligenza, ed applicazione di quel famoſo Canonico detto, che in eſſo la parte più ſicura ſi può prendere in una ſignificazion poſitiva, ed aſſoluta, ſicchè ſuoni lo ſteſſo, che la parte, la quale ſola è ſicura; e ſi può intendere in un ſenſo comparativo, onde ambe le parti contrarie ſi abbiano come ſicure, ma una più dell' altra; od almeno, qualor amendue ſoggette ſieno ad incomodo, che l' incomodo ſia nell' una minor, che nell' altra. Similmente ſi debbon diſtinguere due ſorte di dubbio ſecondo le diverſe materie: perchè o' l dubbio verte preciſamente circa l' obbligazione, ed il lecito, o riguarda altre coſe, che ſono oggetto delle umane operazioni; come baſtevolmente ſi è ſpiegato a propoſito delle diverſe opinioni probabili.

Or ragionando de' dubbj, che riguardano preciſamente il lecito, conſentono i Dottori, che quell' aſſioma contien precetto naturale pel caſo di dubbio pratico, del quale già vi ho data la ſpiegazione. A cagion d' eſempio quando un Pittore ſtia perpleſſo, e dubbioſo, ſe *hic*, *& nunc* poſſa dipignere, o no; perchè o non ha ſoda ragione per la licenza del dipignere in dì feſtivo, o ſebbene ſa, che vi ſono opinioni probabili di gravi Dottori per ambe le parti, tuttavia egli nè aderiſce ad alcuna, nè in altro modo giudica di poter ſeguire l' affermativa ſentenza: rimanendo egli in cotal dubbio è tenuto ad omettere la pittura, perchè l' omiſſione in tal caſo è per lui la ſola parte ſicura da peccato formale, cui debbe evitare più, che ogni altro male: mentre per non dipignere egli ha dettame, che ciò è lecito; per dipignere non ha dettame ſomigliante: e però s' egli ſenz' altro poneſſe mano alla pittura, opererebbe ſenz' aver applicata alla coſcienza la regola dell' oneſto, e ſi eſporrebbe a pericolo di peccar formalmente, e di offender Dio; la qual coſa fuor di dubbio è illecita, e già è formale peccato.

Convengono ſimilmente i Teologi, che in vigor del principio *in dubijs* &c. ſiamo tenuti alla parte ſicura, quando il dubbio della legge non è per anco diſcuſſo, nè ſi è premeſſa la neceſſaria diligenza per trovare la verità: poichè allora il dubbio è vincibile, e la parte della libertà non è tuta da imputabile traſgreſſione; e ove cadeſſimo in errore, od omettendo l' azione, che realmente è comandata, o quell' azione ponendo, che realmente è proibita, un tal errore proverrebbe da ignoranza craſſa, e colpabile, la qual non iſcuſa. Per la medeſima ragione eſtendono il precetto al caſo, che nell' incertezza della legge ſia gravemente probabile la ſola opinione, che ne afferma l' eſiſtenza, benchè ella non ſia, nè evidente, nè certa, nè tolga una qualche veriſimiglianza non grave alla parte oppoſita. Concioſſiachè ancor qui l' ignoranza ſarebbe vincibile, dovendoſi aver in cònto di certezza, ad effetto di obbligare, la grave probabilità, che non ha in contrario probabilità ſomiglian-

migliante; e riputare dovendoſi eſpreſſa quella obbligazione, la quale è unicamente probabile.

Conforme al comun ſentimento ſi debbe pure abbracciar la parte della legge, come l'unica ſicura, nel mero dubbio, cioè quando il precetto è certo, ed il ſuddito dubbioſo, ſe abbia, o no ſoddisfatto; ovvero quando gli è ſtata ſicuramente impoſta l'obbligazione, ed egli dubita, ſe ne ſia ſciolto; o in qualunque altro caſo, nel quale ſtia il titolo della poſſeſſione pel comando certo del legittimo Superiore: perchè allora vi è per l'obbligo la moral preſunzione, da cui nel dubbio rimane l'operante legato alla parte della legge.

Ammeſſo che in cotali dubbj circa l'obbligazione abbia luogo di propio precetto l'aſſioma; *in dubijs tutior pars eſt eligenda;* eſplicar ſi può, com'eſſo bene ſi applichi al caſo del cap. illud Dominus. De Clerico excommunicato, dove Innocenzo III. riconoſce della colpa nel Veſcovo di Hidelſeim, perchè avendo ragion di dubitare d'eſſere incorſo nella ſcomunica ſi credette lecito di miniſtrare i ſagri Miſteri: e dice. *Quia in dubijs via tutior eſt eligenda, etſi de lata in eum ſententia dubitaret, debuerat tamen potiùs ſe abſtinere, quàm Sacramenta Eccleſiaſtica pertractare:* benchè in ciò nol riconoſca poi affatto colpevole: *licèt in hoc non videatur omnino culpabilis extitiſſe.* Or quando noi vogliamo conſiderare il dubbio della ſcomunica, come dubbio vertente preciſamente circa il lecito, non era il caſo del Veſcovo d'Hidelſeim d'ignoranza probabile, ma piuttoſto di dubbio vincibile; e però non era immune da ogni temerità; mentre giuſta il detto l'unica parte ſicura è l'aſtenerſi dall'azione forſe vietata, quando l'ignoranza ſarebbe vincibile. Imperciocchè il detto Prelato oſato avea di celebrare il ſagroſanto Sagrifizio, tutto che da pubblica fama aveſſe inteſo, che il Veſcovo di Maddeburgo come Delegato della Sede Apoſtolica lo avea ſcomunicato, e denunziato. E nondimeno egli eraſi ardito a ſacrificare ſu queſta ragione fondato, che la cenſura rimaneva dubbioſa, perchè non eragli ſtata intimata, ma ſolo recata dal grido della comun voce, e perchè altresì non erano ſtate alla cenſura premeſſe le tre Canoniche monizioni: nel qual caſo il ſuo dubbio non era probabile, per difetto della dovuta diligenza nell'inveſtigare la verità. S'egli ſi foſſe informato, come dovea poſto il pubblico romore; ſi ſarebbe accertato, e della fatta denunzia a nome della Sede Romana, e del valore di lei anco ſenza la precedente monizione, la qual non ſi riputò neceſſaria, nè ſi volle dal Sovrano Pontefice, perchè il delitto era troppo notorio, eſſendo il reo paſſato di propria autorità ad occupare il Veſcovado d'Erbipoli, abbandonata la ſua Chieſa di Hidelſeim. Sebbene non concediamo, che nel celebrare col dubbio della ſcomunica vi ſia ſolo pericolo di materiale traſgreſſion del precetto, ſendovi anco il riſchio di ſpeciale difformità, ed inconvenienza, per cui la Chieſa da l'aſſoluzione *ad cautelam*: onde giuſta il Suarez de cenſ. diſp. 11. ſect. 3. aſſer. 1. la poſſeſſione in tal dubbio aſſiſte, e fonda la buona fede, ſolamente quando premeſſa già la diligenza per informarſi del vero non ſi può avere l'aſſoluzione ad *cautelam*, e frattanto preme una razionabil cagione, e neceſſità di celebrare; la qual coſa dee diffinirſi dal giudizio d'uomo probo, e prudente.

Si eſpone

Si eſpone in oltre il luogo prodotto della Clementina *exivit*, dove Clemente V. nel Concilio Viennenſe condiſcendendo alle umili ſuppliche de' Frati Minori riſolve, e diffiniſce varj dubbj inſorti circa le obbligazioni della lor regola, e dice. *Verùm quia plerumque, ubi culpa non eſt, eam timere ſolent conſcientiæ timoratæ, quæ in via Domini quodcumque devium expaveſcunt, non ſunt ad plenum ex dictis declarationibus* (appella qui altre dichiarazioni, che già fatte aveva la Sede Appoſtolica) *dictorum omnium Fratrum conſcientiæ quietatæ, quin circa aliqua ad regulam, ipſorumque ſtatum pertinentia dubitationum in ipſis fluctus aliqui generentur, oriantur.* Da queſte parole appariſce, che i dubbj, de' quali ſi fa menzione, non erano gravi, e probabili opinioni, che diverſamente interpretaſſero la regola: (altramente dovremmo dire, che ondeggi il popolo Criſtiano agitato da dubbj di coſcienza; perchè tante ſono le diverſe interpretazioni de' Teologi, de' Canoniſti, de' Giuriſti circa le divine, ed umane leggi) ma bensì, che alcuni dell' Ordine Serafico più timoroſi pe' diſpareri circa l' intelligenza della regola erano, come accade, indotti in dubbj pratici, ed in perpleſſità di coſcienza. Onde sì per l' incomodo, che arreca ad una Comunità Religioſa la diſſenſione circa le ſue comuni obbligazioni, sì per l' impedimento, che apportano allo ſpirituale profitto le perpleſſità di coſcienza, togliendo la tranquillità dell' animo tanto giovevole, ed opportuna per l' acquiſto della perfezione, era molto ſpediente, che vi porgeſſe rimedio la Pontificia dichiarazione, nella quale Clemente dice. *Nos itaque, qui ſinceris horum conſcientiis delectamur, attendentes, quod in his, quæ animæ ſalutem reſpiciunt, ad vitandos graves remorſus conſcientiæ pars ſecurior eſt tenenda, dicimus, quod* &c. Se queſto principio, che il Pontefice premette alla ſua diffinizione, aveſſe il ſenſo, che vogliono que' Teologi, i quali obbligano a ſeguire l' opinion della legge, tuttavolta che le opinioni contrarie de' Dottori ſono gravemente probabili; la conſeguenza doveva eſſere, che que' Religioſi ne' punti dubbioſi della lor regola, circa de' quali diſſentivano i Maeſtri con opinioni quinci, e quindi gravemente probabili, ſi portaſſero, come ſe vera, e certa foſſe l' obbligazione, attenendoſi ſempre alla parte rigida. Ma ſeguendo una dichiarazione molto diverſa, in cui circa più coſe, delle quali ſi dubitava, il Papa decide in favore della lor libertà, e circa d' altre col parere del ſagro Concilio gli obbliga; noi nella ſubbietta materia prendiamo il prefato principio in queſto ſenſo; che per evitare i gravi rimorſi della coſcienza nella dubitazione, o nella formidine pratica convien tenerſi alla legge: ond' era convenevole, che il Pontefice liberaſſe quegli ottimi Religioſi da tali perpleſſità, allargando le timide loro coſcienze, dove non vi aveva ſofficiente ragion d' obbligarle. Ma perchè ad evitare i rimorſi egli è parimente neceſſario ſeguire la parte rigida, qualora queſta ha tanta, e sì grave veriſimiglianza, che meritamente dall' operare l' oppoſito poſſa naſcere la giuſta, e ſenſata riprenſione della coſcienza; perciò era neceſſario dichiarare altresì quelle obbligazioni, che giuſta il parere de' Padri, e de' Teologi del Concilio eran conformi al rigore della Serafica regola. Di fatto intorno al primo dubbio, che verteva circa l' obbligazione, che aveſſero i Frati Minori di oſſervare tutti i Conſiglj Evangelici, perchè in fronte della re-

gola ſta ſcritto: *Hæc eſt regula, & vita Fratrum Minorum, ſcilicet Domini noſtri Ieſu Chriſti Evangelium obſervare;* per le quali parole altri aſſerivano eſſervi l'obbligo di oſſervarli tutti, altri il negavano; *quibuſdam aſſerentibus, quod ad omnia, aliis aſſerentibus, quod ad ſola* &c: Clemente decide contro la prima opinione favorevole alla legge. Era il ſecondo dubbio, ſe foſſero que' Religioſi obbligati ſotto precetto a tutto ciò, che vien preſcritto nella regola con parole di modo imperativo. *Hactenus extitit dubitatum, an tenerentur ad iſta, ut habentia vim præcepti.* Ed a ciò il S. Pontefice dopo di aver premeſſo il principio, che *ad evitandos graves remorſus conſcientiæ pars ſecurior eſt tenenda*, riſponde, che non ſon eglino tenuti ſotto colpa generalmente a tutto ciò, che è dettato nella regola con modo imperativo: ma inſieme determina alcune coſe, alle quali, com' egli dice, atteſe le parole, e la materia, e ſingolarmente avuta rifleſſione al fine, ed al rigore della medeſima regola, era ſpediente, che ſi teneſſero obbligati, e ve gli obbliga ſecondo il parere de' Padri, e Teologi del Sinodo. E queſte rettamente ſi dicono eſſere ſtate quelle coſe, l' obbligazion delle quali ſe non era aſſolutamente certa, n' era però sì grande la veriſimilitudine atteſo tutto, che l' operare il contrario avrebbe eſpoſte le coſcienze di que' ſervi di Dio a gravi rimorſi. Perchè poſcia ſorſero lor nuovi dubbj, Leone X. decretò, che poteſſero circa tali dubitazioni, che in lor ſi deſtaſſero, ſtar al parere de' Superiori; potendoſi egli promettere, che tal parere ſtato ſarebbe comunemente grave, e probabile.

Dove poi il dubbio ſia di quella ſorta, che diciamo ſpeculativo; egli è chiaro per le coſe anzidette, che in vigor della regola eſpoſta ſiamo tenuti aſſai volte a ſeguire la parte rigida, ſiccome la ſola, che è ſicura da colpa. Così per recare alquanti eſempj ſiamo tenuti alla rigida, primo quando col dubbio ſpecolativo ſi accompagna il dubbio pratico per mancanza di ſofficiente ragione, per cui l' uomo creda di poter operare non oſtante tal dubbio. Secondo quando dalla cognizion della coſa, circa la quale è il dubbio ſpeculativo, la notizia della legge depende, nè ſi è fatta la debita diligenza per rinvenire la verità: poichè allora l'ignoranza dell' obbligazione non è invincibile. Per figura quando da un fatto dipende il deliberare qual provvedimento dar ſi convenga, ſe voi non v' informate diligentemente, come la coſa paſſa, è vincibile l' ignoranza, che abbiate dell' obbligo voſtro. Terzo ſe nel dubbio ſpecolativo è ſolidamente probabile quella parte ſola, da cui s' inferiſce la legge: perchè in tal caſo è altresì probabile la ſola legge, e non il lecito. Così quando al coniugato ſia ſoltanto probabile la nullità del Matrimonio, e non il valore; egli non può chiedere il debito, per non peccare contro la propia coſcienza, la quale non ha ragione, che per la nullità; quantunque poſſa renderlo, perchè la ſua probabile coniettura è incerta, e nell' incertezza prevale il diritto dell' altra parte, che chiede. Queſto ſembra eſſere il caſo, e la deciſione nel cap. inquiſit. De ſententia excommunic. Si cercava dal Romano Pontefice, come debba portarſi il coniugato, il quale ha coſcienza della nullità del ſuo Matrimonio per impedimento dirimente. Egli riſponde, che ſe n' è conſapevole per certa ſcienza, debbe aſtenerſi onninamente da ogni commercio, e pazientemente

mente ſoffrire anco la ſcomunica, quando dal foro Eccleſiaſtico *juxta allegata, & probata* veniſſe con eſſa obbligato a ſtare nel Matrimonio, come giudicato valido: e ciò per non ammettere peccato mortale. Che ſe crede l'impedimento con fede incerta, convien diſtinguere. O tal fede è leggiera, e ſcrupuloſa; e debbe deporla col conſiglio del ſuo Sacerdote; onde rimanga libero all'uſo del Matrimonio. O ella è probabile, e diſcreta; ed allora ei non deve chiedere il debito per non peccare contro il giudizio della coſcienza; ma deve rendere per non peccare contro la legge del Matrimonio violando il diritto di giuſtizia, cui l'altra parte tuttavìa ritiene. *Verùm cum conſcientia pulſat animum credulitate probabili, & diſcretâ, quamvis non evidenti, vel manifeſtâ, debitum quidem reddere poteſt, ſed poſtulare non debet, ne in alterutro vel contra legem conjugii, vel contra judicium conſcientiæ committat offenſam.* Qui non ſi pone il caſo, che il congiugato abbia gravi, e ſolide ragioni pel valore del ſuo Matrimonio; ma che unicamente abbia coſcienza del contrario, come portava il queſito fatto al Pontefice; ed è conforme al caſo ivi eſpreſſo dalla Gleſſa: e così ſuole ſpeſſo avvenire in tali conietture particolari, che una ſola parte ſi appreſenti come probabile.

Ma laſciando il dubbio ſpecolativo, il quale vada congiunto a dubbio pratico, o non ſia ſtato diſcuſſo debitamente, o non abbia ſolida probabilità, fuorchè per la parte favorevole alla legge; altri caſi ancora ci ha, ne' quali per rigoroſo debito *tutior pars eſt eligenda.* E primieramente certa è l'obbligazione di ſeguire la più ſicura, quando paragonando le due parti, circa le quali ſi volge il dubbio, una è eſpoſta ad un pericolo, ad un danno, ad un incomodo, a cui l'operante imprudentemente, e contro la retta ragione ſi eſporrebbe. Ciò vale principalmente circa il danno ſpirituale, e poſcia ancora intorno al nocumento temporale. Abbiavi qualche prudente dubbio, che alcuna coſa ſia neceſſaria nella forma, o nella materia della ſacra Sacerdotale ordinazione: non ſarebb' egli imprudentiſſimo quel Miniſtro, o quel ricevitore dell'Ordine, il quale la ommetteſſe? Sorga qualche dubbio prudente, ſe l'ordinazione ſia ſtata valida: non ſarebbe temerità il rimanerſi in cotal dubbiezza, ed eſercitare frattanto gli atti dell'Ordine, ſenza ricorrere al ſupplemento di una nuova ordinazione *ſub conditione*? Oltre l'eſporre a riſchio di nullità le ſagroſante ceremonie della Religione, ſi ponderi il pericolo delle orrende conſeguenze, che quindi naſcerebbono, qualunque ſia l'opinione, o la coſcienza dell'operante. Ma generalmente del Miniſtro de' Sagramenti abbiamo altrove ragionato.

Or ciò, che ſi è detto intorno allo ſcanſare il male, che dalla parte men ſicura può provenire, per la medeſima ragione applicar ſi deve all'obbligo di procurare efficacemente un bene, od un fine, quando i mezzi valevoli a conſeguirlo non fortiſcono loro virtù. ed efficacia dalla coſcienza dell'operante, qualunque ella ſi ſia. Tal obbligo molte volte ſi fonda nell'officio, e patto tacito, o nell'eſpreſſa convenzione. Alla via più ſicura per la vittoria è tenuto dall'officio ſuo il Generale di un'armata, ed il Medico ad uſare i rimedj migliori, e di utilità più certa per la guarigion dell'infermo affidato alla ſua cura. Imperocchè, come è paleſe, la ſomma probabilità, o la moral certezza, la quale per tutti i Cattolici è baſtevole, ed

efficace

efficace a toglier la colpa da un' azione illecita ſecondo ſe, ma riputata con buona coſcienza dall' operante lecita, ed oneſta; non vale ella punto ad eſimere dal diſaſtro la condotta del Capitano, a rendere innocente, od utile la medicina di ſua natura nociva, o poco acconcia. Altre volte non dal volontario conſenſo, o dall' uffizio, o da altro accidentario impegno, ma dalla ſua natura medeſima obbligato è l' uomo alla procurazione di un fine, o ſia di un bene, la cui eccellenza, e neceſſità non comporta, ch' egli nell' operare ſi eſponga a riſchio, o di recarvi oſtacolo, o di non porre i neceſſarj mezzi, e diſpoſizioni per conſeguirlo. Tale fuor d' ogni dubbio è l' obbligazione, che ha ciaſcuno, di cercare il fine ultimo dell' eterna ſalvezza. La carità verſo Dio, per cui amare, e lodare eternamente è ſtato l' uomo creato, la carità verſo di ſe medeſimo, che con tal fine ſolo può ottenere la propria felicità, lo aſtringono a procurarſelo con ſicurezza. Anzi anco la carità dovuta al proſſimo gli comanda di ajutare i ſuoi fratelli alla conſecuzione dello ſteſſo bene, dov' eglino abbian per ciò neceſſità del ſuo aiuto; ed in un gli vieta di eſporre le anime loro a pericolo nell' appreſtamento de' mezzi neceſſarj preferendo i dubbioſi a' ſicuri, e certi. Come dalla legge, che vieta di mettere oſtacolo al conſeguimento dell' ultimo fine tenuto è l' uomo a non operare con riſchio di colpa nel modo da noi diviſato di ſopra; così dalla legge, che preſcrive di porre le neceſſarie diſpoſizioni, egli è parimente tenuto a ſchifar il pericolo di errare circa le medeſime. Or perchè di tai diſpoſizioni molte ve n' ha, che non dependono dalla coſcienza dell' operante, ma dalla verità della coſa in ſe; ſicchè nuoce l' errore, ancorchè ſi erraſſe con certezza morale, e con ignoranza affatto invincibile: però egli è manifeſto, che in coſe tali ſiamo tenuti ad eleggere la via certa della material verità. Così alla certa, e ſicura ſiamo tenuti, dove ſi tratti della vera Religione, de' Sagramenti neceſſarj alla ſalute, della Fede, Speranza, Carità, e Penitenza dopo il peccato &c., le quali coſe da' Teologi ſi appellano neceſſarie di neceſſità di mezzo alla ſalute, e non di mera neceſſità di precetto. Mi ſerva queſt' eſempio. Si controverte da' Teologi, ſe la Fede eſpreſſa della Trinità nella nuova legge non ſolo ſia neceſſaria alla ſalute di neceſſità di precetto, (ciocchè è indubitato) ma anco di neceſſità di mezzo. Se lo è, ancorchè per ignoranza invincibile l' uomo adulto non abbia quell' eſpreſſa credenza, ei non conſeguiſce la grazia della giuſtificazione, nè in lui è fruttuoſo il Sagramento. Poſto ciò egli è certo, che non è lecito di ſeguir nella pratica l' opinione ſpecolativa di que' Teologi, i quali niegano tale neceſſità: e peccherebbe contra la legge di ſeguire la più ſicura quel Miniſtro, il quale eſponeſſe a pericolo la ſalute di un Catecumeno non iſtruendolo in tal Miſtero. E ciò che vale principalmente circa la ſalute dell' anima, può colla debita proporzione aver luogo circa un ben temporale, il quale ſia di tal neceſſità, che la ragione ci coſtringa ad uſare de' mezzi più certi.

In oltre nel dubbio ſpeculativo ci lega ad una parte anco il titolo di poſſeſſione, che alcun abbia, od altro diritto prevalente, cui la legge favoriſce; siccome vi ſono materie, in cui, poſto il dubbio, il ſeguire la men ſicura non è lecito per mancanza della poſſeſſione di buona fede, o d' altro titolo, cui aſſiſta la legge. Tale ſembra eſſere il caſo, che ſi propone, e ſi decide nel c. Dominus de ſecundis nuptiis. Sem-

puif. Sempronio ſendo ſtato legato in matrimonio ſenza certificarſi per baſtevole modo della morte della prima moglie temerariamente paſsò a ſeconde nozze con altra, la quale a lui ſi ſposò con buona fede non avendo motivo di ſoſpettare cotal legame. Mancò quegli gravemente, perchè non avendo pruove baſtevolmente certe dello ſcioglimento del primo vincolo, il quale era in poſſeſſione, egli ſi è fatto nel ſecondo Matrimonio poſſeſſore di mala fede. Però non può eſigere l'uſo di queſte nozze, ſenza che pecchi d' ingiuſtizia per riſpetto alle prime, che forſe ancora ſuſſiſtono. Laddove l'altra parte, che ha poſſeſſione di buona fede, dopo fatta la ſofficiente diligenza per ritrovare la verità, ha diritto, benchè rimanga tuttavia il dubbio del fatto, di eſigere il debito; perchè a cagion della buona fede può preſumere pel valore del ſuo Matrimonio. *Nullus amodo ad ſecundas nuptias migrare præſumat, donec ei conſtet, quod ab hac vita migraverit conjux ejus. Si verò aliquis, vel aliqua id hactenus non ſervavit, & de morte prioris conjugis adhuc ſibi exiſtimat dubitandum, ei, qui ſibi nupſit, debitum non deneget poſtulanti, quod tamen a ſe noverit nullatenus exigendum.* Che ſe anco l' altra parte contratto aveſſe con ſomigliante mala fede, nè ella potrebbe eſigere, nè l' altro rendere.

Anco il Giudice dall' officio ſuo reſta obbligato alla tuziore circa il diritto delle parti contendenti, e circa la condanna, o aſſoluzione del reo. S' egli poteſſe ſempre conoſcere certa, e liquida la verità; la tuziore ſarebbe per lui la parte aſſolutamente ſicura da material errore, e leſione dell' altrui diritto. Ma la coſa più volte è dubbioſa, e quinci, e quindi vi è riſchio di errare: onde è coſtretto di ſeguir la tuziore nel ſenſo comparativo, cioè quella, che è manco pericoloſa atteſo tutto, e ſecondo il giudicio ſuo, al quale è rimeſſa la cauſa; val a dire quella parte, che a lui appariſce più probabile. A queſto ſi riduce la maſſima, e la ſentenza, che ſi legge nel cap. Juvenis. 3. De ſponſalibus. Ivi Eugenio III. riferiſce il fatto a ſe riportato di un giovane, che ſpoſato avea una fanciulla avanti la debita età de' ſette anni, con preſunzione però, e pubblica fama, che foſſe ſtata ſua vera ſpoſa, e la malizia aveſſe ſupplito all' età, come ivi ſi accenna; e poſcia, o foſſe morta la fanciulla innanzi gli anni ſette, o l' aveſſe colui abbandonata, contraſſe il giovane matrimonio colla cugina di lei. Or eccovi ciò, che deciſe il S. Pontefice. *Quia igitur in his, quæ dubia ſunt, quod certius exiſtimamus, tenere debemus; tum propter honeſtatem Eccleſiæ, quia ipſa conjux ipſius fuiſſe dicitur; tum propter prædictam dubitationem: mandamus, quatenus conſobrinam ipſius puellæ, quam poſtmodum duxit, dividas ab eodem.* Egli qui non pone la regola per l' operante, il quale nel caſo addotto era il giovane; poichè la dubitazione non era ſua, dovendo egli eſſer conſapevole a ſe del fatto, di cui ſi vociferava: ma la pone pel Giudice, il quale debbe ſentenziare ſecondo ciò, che atteſo tutto è più certo giuſta le allegate pruove. Comanda però il Pontefice, che ſi faccia la ſeparazione; ſendo che ciò richiedeva l'oneſtà della Chieſa; perchè la fama era, che la prima fanciulla foſſe ſtata vera ſpoſa, e la preſunzione nel dubbio era, che la malizia aveſſe ſupplito al difetto dell' età.

Finalmente il precetto di ſeguir la più tuta nel dubbio ſpecolativo circa il

fatto &c. può provenire immediatamente dalla legge positiva, con rimoto fondamento in quell' incomodo, di cui vi è pericolo nella parte manco sicura. Imperciocchè può esser l' incomodo di sua natura tale, che non fondi da se una legge naturale, e necessaria di evitarne il pericolo: e nondimeno può avervi ragione giustissima, per cui l'umano Superiore ne faccia egli il comando. Anzi può avvenire, che il Legislatore si reputi in obbligo di vietare, o prescrivere a' sudditi una cosa, la quale non sia loro, nè proibita, nè comandata dalla legge naturale. Tale è l' interpretazione, che il Navarro, il Suarez, e molti altri Teologi, e Canonisti danno al cap. ad audientiam, De homicidio, per cui è certa, e comune sentenza, che debbe astenersi dall' esercizio de' sagri Ordini come irregolare chi ha dubbio, quantunque disaminato, ed invincibile, di essere stato cagion colpevole del fatto omicidio. Ivi Clemente III. riferito avendo un somigliante dubbio così parla. *Quia verò utrum occasione vulneris decessisset, dubium habetur; vestræ discretioni duximus respondendum, quod, cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere Præsbitero memorato, ut in sacris Ordinibus non ministret: injunctâ tamen pœnitentiâ congruenti sibi poteritis concedere, ut minoribus Ordinibus sit contentus.* Nel caso esposto per via tuziore non s' intende la via più sicura da colpa; perchè quivi non si cercava, se si dovesse evitare il pericolo di colpa; della qual cosa come non si poteva dubitare, così non era d' uopo interrogarne il Pontefice. Per tanto la via tuziore, che quivi si elegge, altra non è, se non rimovere il pericolo, che il Ministro essendo per avventura omicida maneggi con indecenza i sagrosanti Misteri. Questo incomodo è la ragione addotta dal sommo Pontefice: onde a riguardo della somma riverenza dovuta al purissimo, e divin Sagrifizio dell' Agnello immacolato conveniva, ch' egli ordinasse di non ministrare ne' sagri Ordini a chi dell' omicidio dubitasse di esser reo. *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere Præsbitero memorato, ut in sacris Ordinibus non ministret.*

Capi-

Capitolo X.

Si esamina, se l' assioma Canonico; *in dubiis tutior pars est eligenda*; contenga precetto di seguir sempre nel dubbio l'opinion della legge. Si apportano le interpretazioni di gravi antichi Teologi.

FIn qui abbiamo divisati i varj casi, ne' quali per diversi titoli si debbe per propia, e stretta obbligazione scegliere nel dubbio la parte tuziore. Ora se noi la via più sicura, di cui parlano i Canoni, prendiamo in senso comparativo, cioè quando amendue le vie son tute, ma una più dell' altra; sembra manifesto, che l' assioma; *in dubiis tutior pars est eligenda*; non contenga, se non consiglio: perchè la legge di evitare il pericolo non può obbligare a più, che a battere una via sicura: onde solamente potrà esservi controversia, se cotal principio applicare si possa in questo senso comparativo al dubbio, in cui atteso tutto è gravemente incerto, se la legge esista, o no.. E perchè nella nostra quistione si disputa del dubbio, che v' è, quando le contrarie opinioni circa la legge sono gravemente probabili; però di questo dubbio si cerca, se in esso amendue le parti fieno sicure per rispetto alla coscienza; onde sia solamente di consiglio il seguir delle due opinioni quella, che va esente anco dal pericolo di material errore.

Veggiamo, qual sia circa di ciò il sentimento, non dico di moltissimi Teologi, che anno fiorito quasi da due secoli in qua, ma anco di molti antichi.

Giovanni Nider. *Ex quibus videtur expresè sequi, quod non oportet semper tutiorem opinionem eligere de necessitate salutis, sed sufficit tutam eligere: nam tutior est gradus comparativus præsupponens positivum, scilicet aliam tutam esse opinionem; quia tutiores videntur esse opiniones præfatæ aliorum, quàm quas S. Thomas ibi tenet.*

S. Antonino p. 2. tit. 1. c. 11. *Quod autem volentes probare contractum esse illicitum* (ragiona del contratto de' monti di Firenze, circa del quale vi erano contrarie opinioni de' Dottori) *inducunt illud; in dubiis tutior via est eligenda: respondetur hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, & non de salutis necessitate quoad omnia dubia: alioquin oporteret omnes Religionem intrare, cum tutior via sit, quàm in sæculo permanere; & istud scilicet Religionem intrare utique consulitur, non præcipitur 33. q. 2. c. admonere.*

Lo ſteſſo S. Arciveſcovo p. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10. *Eligere viam tutiorem conſilii eſt, non præcepti: aliàs oporteret multos ingredi Religionem, in qua tutiùs vivitur, quàm in ſæculo. Non ergo de neceſſitate oportet tutiorem eligere, quando etiam alia via eligi poteſt tuta.* Anche in queſto luogo, come nel primo, addusse il Santo tal interpretazione al propoſito delle contrarie opinioni circa il lecito, come altrove moſtreremo.

Pelberto di Temiſvar. *Nec tenetur homo ſemper in diverſitate opinionum eligere tutiorem; quia opinio eſt tuta, cum habet pro ſe Doctorem ſatis acceptum.*

Tabiena v. ſcrupulus. *Imo etiam ſi eſſet falſa opinio, quæ conſulitur, ſecundùm dictum Archiepiſcopum non peccat, niſi eſſet contra manifeſtam determinationem Scripturæ, vel Eccleſiæ: nec valet, quod in dubiis tutior via ſit eligenda; quia hoc non eſt præceptum, ſed conſilium. Sed nec per hoc ſe exponit periculo, ſed fugit periculum.*

Angelo v. opinio a propoſito della data riſoluzione, che ſia ſcuſato da colpa chi tra le opinioni de' Dottori ſiegue quella, che poſcia ſi trova eſſer falſa; purchè non ſia contra la legge naturale ſcolpita nella mente di tutti, dice così. *Nec obſtat prædictis illud caput Juvenis de ſponſalibus, ubi dicitur, quod in dubiis tutior pars eſt eligenda; & Eccleſ. c. 3. qui amat periculum, peribit in illo: ergo videtur ſe exponere periculo qui in diverſitate opinionum non eligit tutiorem: quia hoc verum eſt, quando propriè dubium eſt; ſed quando etiam opinio, ſecus eſt; quia tunc non ſumus in dubio, nec conſequenter exponit ſe quis periculo; quod bene notandum.*

Silveſtro v. Jejunium. *Quia in dubijs tenenda eſt via ſecurior: de ſponſal. Juvenis. Sed quia hoc non eſt neceſſarium, ſed ſufficit eligere tutam; ideo contra faciens non eſt judicandus de mortali, niſi fortè ratione erroneæ conſcientiæ.*

Navarro in Manuali c. 17. n. 281. *Quibus addo non ſemper eſſe neceſſarium partem eligere tutiorem: ſatis enim eſt quoad præcepti implementum tutam eligere etiam in ſpectantibus ad Fidem, & mores. In aliis nec de conſilio quidem tenetur quis eligere tutiorem.*

Così queſti, ed altri antichi Maeſtri anno eſpreſſamente interpretato quel Canonico principio riſpetto delle opinioni probabili circa la legge, ed il lecito. A queſti aggiugner ſi poſſono altri molti, i quali anno diſobbligato dal ſeguir ſempre la più ſicura tra le due probabili; come Guglielmo Antiſiodorenſe, Cardinal Oſtienſe, Alberto Magno, Egidio Romano, Monaldo, Paludano, Gerſone, Aleſſandro d'Imola, Goffredo delle Fonti, Bernardo di Chiaramonte, Panormitano, Trovamala, Gabriele, Giaſone del Maino, Gaetano, Conrado, Vittoria, Domenico Soto, Viguerio, Cordova, Giovanni Medina. Non aſſeriamo, ch' eglino, o tutti, o in parte piuttoſto aderiſcano all' uſo lecito dell' opinione ugualmente, o gravemente probabile, che all' obbligo della probabiliore: (che ciò vuol farſi con più accurato eſame) ma affermiamo, che la maſſima della tuziore preſa in ſenſo comparative, come già ſi è ſpiegato, intefero che foſſe di puro conſiglio: poichè altri di loro anno detto, che non è peccato il non oſſervare un precetto di ambigua verità, e con-

troverſo

troverſo tra' Maeſtri; altri, che baſta per evitare il pericolo di colpa, che più ſi creda il lecito, che l' illecito; che è ſicura l' opinione, ove non abbia contro di ſe manifeſta Scrittura, o definizion della Chieſa, ed abbia a favor ſuo Maeſtri approvati; e coſe ſomiglianti, dalle quali appariſce, che il dubbio, in cui tennero eſſer lecito il ſeguire la meno ſicura, non era ſolamente il caſo di una opinione probabiliſſima, o unicamente probabile, e largamente certa a fronte di altra opinione priva di grave probabilità.

Ed acciocchè ſi renda paleſe la ragione, per cui conveniva, che nel dubbio, di cui ora trattiamo, foſſe bensì di conſiglio il ſeguire la più ſicura, ma non di precetto; mi valga ciò, che a tal propoſito avvertirono due dotti uomini. Il Silveſtro v. confeſſio 1. n. 3. q. 2. parlando dell' opinione, la quale obbliga a confeſſarſi ſubito dopo il peccato avutane l' opportunità, dice. *Licèt ſit tutius ſtatim habitâ opportunitate confiteri, quàm diferre, non tamen tutius eſt tenere, quod ſic obligemur; quia viri timorati haberent maximas occaſiones peccandi.* Ed il Cardinal Pallavicino t. de actibus humanis diſp. 9. q. 4. art. 2. *Sicut in condenda lege quærendum eſt optimum, ſed optimum in jubendo, non optimum in faciendo; lex enim, per quam juberemur facere omnia optima, eſſet peſſima, & inobſervabilis, ac perpetua cauſa delicti, & damnationis: ſic etiam ſi induceretur opinio, quâ ſemper teneremur facere illam actionem, quæ in agendo ſecurior eſt etiam a tranſgreſſione materiali, hæc opinio non eſſet tutior, ſed maximè expoſita periculo frequentis tranſgreſſionis. Quare tutior eſt oppoſita.* Così ſentirono queſti Teologi intorno al cercare la via più ſicura, non badando ſolamente ad evitare il riſchio della material traſgreſſione, ma anco della formal colpa; al qual fine non è l' ottimo conſiglio pel Legislatore il far precetto di ſeguire la parte tuziore in tutti i dubbj probabili della legge, nè il più ſicuro pel Direttore l'obbligarvi altrui, nè per l' operante il tenerſi a ciò obbligato; quantunque *cæteris paribus* convenientiſſimo ſia il praticarlo per maggior merito. Imperciocchè ſe la coſcienza dell' obbligazione altro ſeco non recaſſe, che il privare, o ſe, od altrui della morale libertà; poco ciò monterebbe, purchè l' obbligazione foſſe poi adempiuta: mercecchè in tal caſo la privazione della moral libertà verrebbe abbondevolmente compenſata dall' atto virtuoſo, che andrebbe congiunto alla creduta obbligazione. Ma la coſa non va così. Quegli, che per procurare il bene dell' oſſervanza materiale fa coſcienza agli uomini di non ſeguir mai tra le opinioni probabili l' opinione, che afferma il lecito, li pone in graviſſimo pericolo di colpa formale: avvegnachè la coſcienza obbliga, e l' obbligazione nell' arbitrio volubile, ed infermo non è diſgiunta dal riſchio di vera, e formal prevaricazione; il qual riſchio ſi rende graviſſimo, dove l'obbligation ſi moltiplichi, e ſi eſtenda a tutti i dubbj, ne' quali la legge è incerta per oppoſta grave probabilità. Che ſe i ſaggi Legislatori anno riguardo di non moltiplicare di ſoverchio le leggi, e di non imporle ſenza ben giuſtificata cágione per non aggravare le coſcienze de' ſudditi; ſe i prudenti Direttori non permettono a' lor Diretti di moltiplicare i voti, o di farli di coſe difficili, ancorchè molto ſante, ſenza prima avere eſplorate le forze loro, e la celeſte inſpirazione, per la ſteſſa ragion del pericolo, a cui quelli rimarrebbero eſpoſti, di prevaricare: ſembra, che

non poſſa un Teologo ſaviamente imporre queſta univerſale obbligazione, che pel comun de' Fedeli riuſcirebbe più pericoloſa; o ſi riguardi l' eſtenſione, ch' ella ha ad ogni materia, o la difficoltà de' caſi, che poſſono intervenire, o quella ſpeciale gravezza, cui ſeco porta l' obbligo di oſſervare una legge dubbioſa, circa la quale vi ha ſoda, e ſenſata ragione, od anche più valida, e più probabile per credere, che non eſiſta.

Che poi il ſolo probabil pericolo del peccato materiale non fondi una legge naturale di aſtenerſi dall' azione; egli ſi raccoglie non ſolamente da luoghi dianzi addotti, ma anco dal c. laudabilem. De frigidis. Egli è certo, che l' uſo del matrimonio tra gl' impotenti è ſecondo ſe intrinſecamente malo, perchè ripugna al ſuo fine intrinſeco, e neceſſario: onde qualora i coniugati abbiano dubbio di tale impedimento, indiſpenſabilmente anno dubbio di coſa ſecondo ſe illecita, e contraria alla legge naturale divina, in cui niuna autorità può diſpenſare. Quindi è manifeſto, che pe' coniugati l' aſtenerſi nel dubbio è l' unica parte ſicura dal peccato materiale. E pure nel mentovato capo ſi concede loro l' uſo del matrimonio per tre anni dopo il ſorto dubbio. Similmente nel dubbio la Chieſa favoriſce piuttoſto il valore del matrimonio: e quando le ragioni probabili, per le quali *juxta allegata* ella ſentenzj in favor di lui, non ſieno diſtrutte dalla coſcienza contraria de' coniugati, poſſono queſti, e debbono coabitare, tutto che l' atto forſe ſia illecito ſecondo ſe, e materialmente. Adunque non vi è precetto di ſempre ſcanſare il pericolo del peccato materiale: nè l' eſporſi a tal pericolo è ſempre imputabile a vera colpa, quando grave, o maggiore probabilità ſi abbia in contrario.

Venendo poſcia alla riſpoſta, che danno gli Eque-Probabiliſti a chi oppone loro il detto aſſioma: *in dubiis tutior pars eſt eligenda*; dicono eglino, che ſiccome i Teologi Probabilioriſti debbon riſpondere a' Tuzioriſti, che l' aſſioma è di conſiglio, non di precetto, quando nel dubbio probabile della legge più è veriſimile all' operante la licenza dell' azione; perchè allora la legge non è baſtevolmente propoſta, ed applicata per obbligare: così riſpondeſi a' Probabilioriſti, che è puro conſiglio tale aſſioma, quando la licenza dell' azione è ugualmente probabile; perchè in tal caſo la legge, che con egual peſo di ragione, e d' autorità ſi nega come falſa, non è provata, nè propoſta baſtevolmente per legar la coſcienza, e togliere la moral libertà. E quanto s' attiene al pericolo di material traſgreſſione, riſpondono, ch' egli accompagna la più probabile, come l' eque-probabile: anzi moralmente è lo ſteſſo; giacchè in tali dubbj ciò, che ad uno pare ugalmente probabile, all' altro appare più, all' altro meno.

Di più contro l' obbligo di ſeguire la tuziore pel ſolo tirolo di non eſporſi al riſchio della traſgreſſione materiale così argomentano gli Eque-Probabiliſti. Nel caſo del dubbio negativo, o mera neſcienza, che ſia, o non ſia fatto un precetto, certamente vi è ugual pericolo, che ſia falſa la legge, o falſa la materiale permiſſione. E pure ſe quella neſcienza è invincibile, è lecito con eſſa operare, come confeſſano gli Avverſarj medeſimi; perchè è chiaro, che haſſi allora invincibile ignoranza. Adunque a tirolo del pericolo eguale della marerial traſgreſſione non è neceſſario ſeguire l' eque-probabile favorevole alla legge. Che nel caſo della mera ne-

ra neſcienza vi ſia egual pericolo di errare in amendue le parti oppoſite, egli è indubitato: perocchè non ſapendo noi, ſe le ſtelle ſieno pari di numero, o diſpari, è evidente, che non meno ſi eſpone a pericolo di pronunziar il falſo chi aſſeriſca, ſono pari; che chi dica; ſono diſpari. Che ſi dia il caſo di totale neſcienza della legge, e della permiſſione materiale, è coſa certa: perchè, come in altre materie non vale ſempre l' argomentare così: dopo d' avere inveſtigato, ſe la coſa ſia, o non ſia, nulla mi muove a creder, che ſia: dunque ella non è: così non vale nella materia preſente: nulla mi muove a credere, che la legge vi ſia: adunque ella realmente non v' è. Ciò, dico, non vale; perchè non tutti, o ſono così periti, od anno ſempre gli antecedenti neceſſarj, per cui venir poſſano in cognizion d' ogni legge. Per tanto non poſſon dire: ſe la legge vi foſſe, io la ſaprei, o avrei qualche motivo di crederla: non l' ho: adunque ella realmente non v' è. Ma ognuno in tal caſo dice: io ho fatta la diligenza, che ſi conveniva; nè ſo, che v' abbia legge proibitiva di queſt' azione: adunque non ſono obbligato ad aſtenermene: la qual conſeguenza vale, ed è certa per la poſſeſſione della libertà altrove ſpiegata.

Finalmente ciò, che abbiamo detto delle opinioni probabili nel dubbio della legge, ſi debbe dire anco delle opinioni probabili ſpecolative, che pronunziano di coſe, circa le quali vertono le umane azioni; purchè le coſe medeſime ſieno tali, che dalla falſità dell' opinione ſeguire non poſſa inconveniente, o incomodo, di cui la retta ragione, o la legge del Superiore comandi di ſchivarne anco il pericolo; e purchè altresì non intervengano ſpeciali diritti, titoli, e ragioni, per cui, come dicemmo di ſopra, ſiamo più volte nel dubbio obbligati ad una parte. Fuor di ſimili caſi, de' quali abbiamo già più volte parlato, negli altri dubbj, di cui teſtè dicevamo, quel principio; *tutior pars eſt eligenda*; è di conſiglio ſolamente; perchè alla probabilità ſpecolativa ſi congiugne la probabilità pratica, che niuna legge divieti l' operazione.

A cagion d'eſempio è ſentenza, che non pronunzia direttamente del lecito, ma del valore, quella, la quale aſſeriſce, che il Matrimonio rato, e non conſumato non ſolo è diſſolubile colla morte, o coll' ingreſſo in Religione, ma anco per diſpenſa Pontificia. Tal ſentenza è riconoſciuta per probabile da S. Antonino, dal Vittoria, e dal Ledeſma, ed aſſerita aſſolutamente dal Caterino, Bellarmino, ed altri antichi Teologi, e dal comune de' Canoniſti preſſo il Sanchez l. 2. de matrimon. c. 14., e negata da S. Bonaventura, Scoto, Paludano, Almaino, Cordova, Soto, Vittoria, Pietro Soto, Ledeſma, ed altri con molti Canoniſti. Secondo la prima anno operato diſpenſando più Pontefici. S. Antonino riferiſce di aver veduti i decreti, con cui diſpenſarono Martino V., ed Eugenio IV. Il Navarro riferiſce di aver egli ottenuto tre, o quattro volte tale diſpenſazione da Paolo III., e Pio IV. Lo ſteſſo ſi riferiſce di Pio V., e Gregorio XIII. Eglino non anno definita la quiſtione; onde S. Antonino, ed altri riconobbero ſolo come probabile la facoltà di diſpenſare, ed altri aſſolutamente la negarono. Ma que' grandi Pontefici giudicarono, che non foſſe ſempre neceſſario di eleggere la tuziore tra le opinioni probabili de' Dottori; e però liberamente operarono, come lor parve più accomodato al ben comune, ed alle circoſtanze.

Capi-

Capitolo XI.

Si eſplica un altro pronunziato del jus Canonico: *tene certum, dimitte incertum.*

SOmigliante all'antidetto principio; *in dubiis tutior pars eſt eligenda*, è il conſiglio dato da Agoſtino: *tene certum, dimitte incertum*, il quale ſi legge nel libro delle 50. Omelie all' Omelia 41., e vien riferito da Graziano nel Cap. ſiquis autem. De Pœnit. Diſt. 7. Sembra, che tal detto, il quale già ſi riceve come un aſſioma morale, contenga il precetto controverſo di ſeguire la più ſicura in qualunque dubbio, anco in quello, che verta preciſamente circa la legge, ed il lecito. Perocchè qualora nel dubbio la opinione, la quale niega l'obbligazione, non ha certezza almeno morale; noi ſiamo certiſſimi, che tenendoci all'opinion della legge nell' operare facciamo coſa, la quale è lecita anco ſecondo ſe, e materialmente. Per l'oppoſito di ciò non ſiamo certi ſeguendo l' opinione contraria favorevole alla libertà. Adunque vale per tal caſo il pronunziato: *tene certum, dimitte incertum.* Contuttociò dobbiamo dire parimente di queſto principio, come dell' altro, che egli ſia precetto per più dubbj, e ſia conſiglio per altri molti. E primieramente oſſerva S. Antonino. p. 1. tit. 3. c. 10. §. 10., che Agoſtino lo diſſe a coloro, i quali eſſendo in peccato ne differiſcono alla morte la penitenza; com'è paleſe dallo ſteſſo capo ſi quis autem, dove il Santo così parla al peccatore. *Fidelis bene vivens ſecurus hinc exit; baptizatus ad horam ſecurus hinc exit; agens pœnitentiam, & reconciliatus, cum ſanus, & poſtea bene vivens, ſecurus hinc exit. Agens pœnitentiam ad ultimum, & reconciliatus ſi ſecurus hinc exit, ego non ſum ſecurus.... Numquid dico: damnabitur? Non dico. Sed dico etiam liberabitur? Non. Et quid dicis mihi? Neſcio; non præſumo, non promitto; neſcio. Vis te de dubio liberare? Vis, quod incertum eſt, evadere? Age pœnitentiam, dum ſanus es.* E poi. *Quare ſecurus es? Quia egiſti pœnitentiam eo tempore, quo & peccare potuiſti. Si autem tunc vis agere pœnitentiam ipſam, quando jam peccare non potes, peccata te dimiſerunt, non tu illa.* Finalmente conclude. *Duæ res ſunt: aut ignoſcitur tibi, aut non ignoſcitur. Quod horum futurum ſit, neſcio. Ergo tene certum, dimitte incertum.* Si è tutto il teſto prodotto, affinchè ſi vegga, ſe quell' incerto ſia l'opinion probabile del lecito, o piuttoſto l' eſito incerto della penitenza differita alla morte; ſe la ſicurezza, che ivi niega poterſi dare dagli uomini, ſia quella, che da un Direttore con probabile, e prudente conſiglio ne' dubbj di coſcienza, o piuttoſto quella,

con

con cui qualche temerario prometteſſe una vera penitenza in morte al peccatore procraſtinante. Or egli è indubitato, che la concluſion di Agoſtino; *ergo tene certum, dimitte incertum*; è uno ſtretto comando di non differire la penitenza a quel punto dubbioſo; non ſolamente per altri titoli, i quali ci obbligano di convertirci a Dio nel decorſo della vita, ma ancora pel riſchio, a cui eſporremmo l'eterna noſtra ſalvezza con tal dilazione; eſſendo la vera penitenza neceſſaria di neceſſità di mezzo per impetrare da Dio la remiſſion del peccato. Quindi ſi debbe applicare il *tene certum, dimitte incertum* a ſomiglianti incertezze, per cui abbiamo eſpoſto l' altro principio in ſenſo di vero, e rigoroſo precetto.

Per la ſteſſa ragione ſi debbe tenere il certo, e laſciare l'incerto, quando l' incertezza è pratica, o vincibile, ovvero eſpoſta a pericolo d' incomodo, e male, che imprudentemente ſi accetterebbe: perchè in tutti queſti caſi vi è pericolo di peccato formale, a cui eſporſi è certo peccato. Secondo tale obbligazione ammeſſa da tutti i Teologi eſplicano i Probabiliſti un altro luogo del S. Dottore lib. 1. de Baptiſmo contra Donatiſtas c. 3., ſiccome altresì ſpiegare lo debbono anche i Probabilioriſti, eſſendo opinione incerta eziandio la più probabile. Ivi egli aſſeriſce *graviter peccari in rebus ad ſalutem pertinentibus vel hoc ſolo, quod certis incerta præponantur.* E nel capo 5: *efficere id, quod incertum eſt, an ſit peccatum, certum eſt eſſe peccatum*; le quali ſentenze tettamente s' intendono dell' incerto, che trae ſeco il pericolo della ſalute, e dell' incerto pratico, nel quale ſi corre riſchio di vero peccato imputabile; non dell' incerto ſpecolativo circa l' illecito ſecondo ſe, o ſia circa il peccato materiale: mentre, come abbiamo veduto nella prima parte cap. 4., ſecondo Agoſtino non antipoſero l' incerto al certo in coſa pertinente alla ſalute coloro, i quali per probabil ragione ſi riputavano lecito di accoſtarſi all' Euchariſtia dopo il cibo nel giorno della cena del Signore; nè faceano certo peccato operando ciò, di cui erano incerti, ſe foſſe peccato, que' giuſti, i quali militavano ſotto del loro Re, quando certi non erano, che il militare in quella guerra foſſe in ſe contrario al precetto divino.

Per tanto il S. Dottore parla di un dubbio vincibile, e pericoloſo, come ſi raccoglie dalla materia, di cui tratta in quel luogo. Ivi egli diſcorre contro di quelli, che riconoſcendo la Chieſa Cattolica per la ſola vera Chieſa di Criſto, ciò non oſtante ricevevano il ſagro Batteſimo dalle mani de' Donatiſti, e volevano rimanerſi almeno per qualche tempo nella ſciſma di Donato; e dice, ch' eglino in tal fatto peccavano, e non erano ſcuſati da grave colpa: perchè è certo (così egli argomenta) per teſtimonianza della vera Chieſa, e per confeſſione de' Donatiſti medeſimi, che nella Cattolica ſi riceve il Batteſimo rettamente, e con ſalute; ed è ſicuramente falſo, o almeno, per parlar mitemente, è dubbioſo, ed incerto, che rettamente, e con ſalute ſi riceva nella parte di Donato, come contro l' autorità della vera Chieſa promettono i Donatiſti. Adunque aderendo a coſtoro con ricever Batteſimo nella lor comunione ſi antepone l' incerto al certo in coſa, da cui la ſalute dipende. Adunque ſi pecca. Tal è l' argomento del S. Dottore. Or queſto caſo non era di opinione veramente probabile? perchè il detto de' Donatiſti non avea alcuna probabilità contro un' autorità autenticamente infallibile, qual è il teſtimo-

nio della Chiesa Cattolica: nè era d' ignoranza, od incertezza invincibile all' operante; perchè coloro, i quali già conoscevano, che la sola Chiesa Cattolica era la vera, non potevano, se non per ignoranza crassa, o supina credere, o dubitare contra il testimonio di lei, che presso i Donatisti, val a dire presso una Congregazion di Scismatici, o d' Eretici, rettamente si desse il nome a Cristo nel sagro Battesimo. Quindi altresì non potevano non aver dubbio pratico di peccare. Finalmente era questo un di que' dubbj, in cui siamo tenuti alla tuziore pel rischio, che v' è nella stessa cosa, al quale chi si espone non è scusabile da grave temerità. Conciossiachè il ricever Battesimo nella comunione degli Scismatici, o Eretici, e con essi rimanersi fuori della vera Chiesa è male grandissimo in se; mentre è dare il nome a Cristo in una Setta da lui riprovata, ed adultera, come l' appella S. Agostino; è un metterși fuor della via della salute: e però egli è anco un tal male, che è grande peccato il non tenersi al certo, ed al sicuro per evitarlo: come appunto tutti diciamo nel dubbio circa la verità della Religione, che chi è certo di potersi salvare nella Religione Cattolica, ed è incerto di poterlo in altra Setta, è obbligato di antiporre il certo all' incerto da quel lume naturale, che ad ognuno gravemente comanda di non mettere a pericolo la sua eterna felicità.

PAR-

PARTE NONA.

Si cerca qual consonanza, o dissonanza abbia l' opinione degli Equeprobabilisti col sentimento di molti antichi autorevoli Teologi.

Capitolo I.

Prima di esaminare la mente degli Antichi circa l' uso delle opinioni si premettono alcune generali riflessioni.

SEmbra, che ne' libri degli antichi Teologi, i quali anno scritto avanti quel tempo, in cui leggiamo la nostra quistione con maggiore ampiezza, e distinzione trattata, non ci sia rimasta espressa di tal maniera la loro mente, che si possa con sicurezza affermare, almeno di molti, che sieno stati di questo, o quel partito, principalmente circa l'obbligo della più probabile, o l'uso lecito della egualmente probabile, o gravemente probabile. Quindi vengono gli stessi Autori citati per le parti opposite; ciocchè suole adivenire, quando la quistione non è stata da' precedenti Scrittori chiaramente proposta, ed in que' termini precisi, in cui si tratta da' posteriori, disaminata, e decisa. Laddove da un secolo, e mezzo in qua, nel qual tempo si legge ne' libri de' Teologi ventilata di proposito, con esattezza, e con distinzione la presente controversia, appena si troverà, chi scrivendo di tale argomento non abbia palesato chiaramente i suoi sensi. Non si vuol dire per tutto questo, che i più antichi non pensassero a ciò, che si potesse, o non si potesse adoperare nell' uso delle opinioni; (che tal cosa non par credibile) ma si parla di quello, che anno lasciato a noi scritto, o nelle Somme, o in proposito d' altre quistioni, o con brevità trattando della coscienza. Forse non andrebbe lungi dal vero chi giudicasse esservi stata anche allora diversità di pareri nella speculativa,

quantunque nella pratica forſe aſſai poca ve ne foſſe. Ognuno giudicar ne potrà da ciò, che apporteremo a propoſito del noſtro queſito.

Vogliono molti degli Antiprobabiliſti, che il primo aſſertore, e difenſore del Probabiliſmo ſia ſtato l'illuſtre Teologo Bartolomeo Medina dell' inclito Ordine Domenicano; perchè il ſuo dotto Comentario in 2. 2. di S. Tommaſo dato alla luce nel 1577. è il primo libro, in cui ſi ritrovi non aſſerito preciſamente, ma con argomenti provato, e difeſo l'uſo lecito della opinione probabile; o ella ſia più, o ſia egualmente, o ſia manco probabile dell' oppoſita. Perciò da alcuni poſteriori Teologi egli è ſtato citato in primo luogo per tale ſentenza. Ma ſenza eſaminare per ora il ſentimento de' Maeſtri anteriori al Medina, non può negarſi, che l' Epoca del Probabiliſmo, che queſti Autori danno per indubitata, non incontri una graviſſima difficoltà. Nè ella naſce ſoltanto dalla teſtimonianza di Gabriello Vasquez, il quale ſebbene cita il ſolo Medina per l' uſo lecito dell' opinione altrui riconoſciuta probabile, ancorchè ſia contraria alla propia; nientedimeno non lo cita come Autore, ma come ſeguace di tal ſentimento; ed afferma, che molto prima tale era il ſentimento comun delle Scuole. Nemmeno pretendo, che qui mi vaglia gran fatto l'autorità di Franceſco Suarez, il quale cita come favorevoli all' uſo lecito della opinione probabile l' Angelo, il Silveſtro, il Navarro, S. Antonino, ne' quali ſi trovano aſſerzioni di più antichi Scrittori, che pur favoriſcono la ſteſſa ſentenza, come vedremo. Quello, che ſembra ſuperare ogni credenza, ſi è il fatto medeſimo dell' introduzione di queſta, com' eſſi la chiamano, novella dottrina. Il Medina inſigne Maeſtro nella Univerſità di Salamanca, e per teſtimonianza della ſua Veneranda Religione uomo di egregia ſcienza, e pietà faſſi Autore, e ſtabiliſce, non dico una particolare opinione, ma una maſſima generale in materia di coſtume tutto contraria alla coſtante ſentenza di quanti Teologi l' anno preceduto, alla dottrina comunemente inſegnata nelle Scuole Cattoliche, alla pratica comun della Chieſa, ed alla ſana Morale, come pretendono queſti Scrittori. Il caſo è ſtrano. La ſua Religione, a cui certamente non ſi può negare la giuſta lode di avere ereditato dall' Angelico Maeſtro un amor ſingolare per la purità della morale dottrina, approva il libro del Medina, dove è inſegnata la novella opinione. Il ſuo Generale con precetto di ſanta ubbidienza coſtrigne l'Autore a dar in luce queſt' opera, e l'adorna col titolo di auree ſpoſizioni. La ſteſſa ſentenza è ſi lontana da offendere il comune de' ſaggi Teologi, che non ſolo viene abbracciata da' dottiſſimi Scrittori Domenicani, ma da' Maeſtri di ogni Ordine, e di Scuole alla Tomiſtica contrarie in altri Teologici dogmi. In un ſecolo, nel quale di gran maniera fioriva lo ſtudio della ſagra Teologia, come ben ci dimoſtrano i dotti volumi, e le opere egregie a noi tramandate; in un ſecolo, che dal Cardinal Bellarmino fu meritamente chiamato il ſecolo degli uomini dotti, e ſanti, ſi ſparge la preteſa nuova maſſima nel Mondo Cattolico co' libri de' Teologi impreſſi in varie regioni, ed in lingue diverſe, pochi anni dopo il ſagro Concilio di Trento, nel fervore della grande riforma da lui fatta, vivendo ancora più Paſtori di quelli, che vi aveano aſſiſtito, e tacendo tutta la Chieſa. Nè fu cotal ſentenza ſeguita così, come ſuol dirſi, alla cieca: mentre oltrechè ciò

non

nón ſi potrebbe ſenza temerità, nè aſſerire, nè credere di tanti, e tali Dottori, quali ognuno li riconoſce, e li venera fuori di queſta quiſtione; l' oppoſito ſi rende manifeſto da due coſe. Una è, che ne' loro libri ſi trovano conſiderati, e diſaminati i luoghi ſagri, e le precipue ragioni, che da' Moderni ſi producono come argomenti invitti a favore del Probabilioriſmo, o del mite Tuzioriſmo. L' altra è, che come negli Antichi non ſi leggeva fatta chiara diſtinzione tra le opinioni, che vertono circa materie diverſe, dove ſi debba ſeguire il certo, dove baſti il probabile; così avendo il Medina ſteſa la loro aſſerzione ad ogni materia, e più lungi di quel, che portaſſero le ſue ragioni, non tardò molto ad eſſere avvertito l' abbaglio da altri Dottori, come dal Bagnez, dal Suarez, e da altri, i quali circoſcriſſero l' uſo lecito dell' opinione probabile dentro i ſuoi termini, che ſon que' medeſimi, i quali noi abbiamo aſſegnati nello ſtato della quiſtione. Poſcia per lo ſpazio di ottant' anni in circa queſta è ſtata la comune dottrina: e ſi può dire, che tutti i Teologi, i quali o diſteſamente, o di paſſaggio anno toccato queſto punto, ſi ſono moſtrati del medeſimo ſentimento; e tra queſti e Veſcovi, e Arciveſcovi, e Cardinali per dottrina, zelo, e pietà venerabili. Due ſi producono, i quali nel corſo di queſto tempo anno ſcritto contro di tal ſentenza; e furono i PP. Comitolo, e Bianchi della Compagnìa di Gesù. Ma quantunque nulla ſi voglia detrarre della lode dovuta al loro ſapere, ſi debbe contuttociò confeſſare, che preſcrindendo qui, come ſi conviene, dal merito della cauſa, ch' eglino anno promoſſa, la ſola loro autorità, comechè aſſolutamente riſpettabile, collocata a fronte di quella de' contrarj Teologi diveniva leggiera; ſicchè quando ſi foiſe trattato di un' opinione favorevole alla libertà, la quale contro il comun parere que' due ſoli Scrittori aveſſer difeſa, nuin certamente avrebbe potuto affidar la coſcienza al loro detto anco ſecondo le maſſime del Probabiliſmo. Le loro ragioni, e citazioni furon vedute da dotti Maeſtri d' ogni Ordine, nè però gli ſmoſſero punto dal primiero ſentimento.

Or per conchiudere, appariſce coſa poco credibile, che ſe il Probabilioriſmo era la ſentenza di tutti gli antecedenti Scrittori, s' era la dottrina di tutte le Scuole Teologiche, s' era la comune ptatica de' pii, e dotti Direttori; ſenza veruna cagione eſtrinſeca di qualche impegno, o romore, con tanta facilità, ſenza contraddizione dopo il Medina ſiaſi ſeguita la contraria opinione, come ſi è eſpoſto. Sarebbe ben ella una tal converſione, dirò così, di tutto il mondo Teologico degna di altra ponderazione, che non ſarebbe, che due, o tre aveſſer mutata ſentenza. Certamente queſto non è avvenuto al Probabilioriſmo, quando è riſorto. Imperciocchè ſe dotti uomini anno preſo a difendere le ſue parti, altri uomini egualmente dotti anno ſoſtenuta la prima ſentenza; il Maſtrio, il Bordone, il Ponzio, il Marcanzio chiari lumi della Scuola Serafica, il Terillo, l' Eſparza, il Fabri, il Cardenas, l' Urtado Fuentes, il Raslero, ed altri. Perchè dove non interviene la ſcoperta di una nuova, chiara, ed evidente ragione, o la definizione irrefragabile della Chieſa, non pare moralmente poſſibile, che il comune de' Dotti ſi ſpoglj ſenza contraddizione d' una già ricevuta, ed inveterata opinione: e molto più quando la coſa non è ſpecolativa, ma attenente al coſtume, ed alla coſcienza, ed

ha posta ferma, e profonda radice nella lunga pratica de' pii, timorati, e dotti Confessori. Per tanto resta di vedere, se mai l' evidenza de' testimonj cavati dagli antichi Teologi costringa a dare per accertata quest' Epoca, che da se parrebbe sì poco verisimile.

Capitolo II.

Si esamina la mente di tre Autori, Roberto Olcot, Cardinal Gaetano, e Pietro Navarro.

PEr cominciare l' esame dal punto, che n' è come la base, il precipuo argomento, che tanto i Tuzioristi, quanto i Probabilioristi agli Eque-Probabilisti, e Probabilisti obbiettano, è il rischio di peccare, a cui si espone chi siegue la benigna egualmente, o manco probabile, ancorchè si voglia ella gravemente verisimile. Rispondono questi, come narrammo di sopra, che si espone a pericolo di colpa solo colui, il quale opera con dubbio pratico di peccato formale, o il dubbio sia totale, o sia solo esitazione, o formidine del giudizio, che vale a dire con dubbio, o esitazione di prevaricar da qualche legge *hic, & nunc* obbligante; ma non già chi opera con qualunque dubbio, o formidine di peccato materiale. Si oppone loro da' Probabilioristi un luogo di Roberto Olcot, che fioriva nel secolo 14., In disquisitione de imputabilitate peccati ad litteram R. *Quod facit actum esse desertionem gratiæ, facit esse peccatum mortale; quia idem est desertio gratiæ, & peccatum mortale ex 5., & 6. conclusione. Videamus ergo quid propriè requiritur, ut anima deserat gratiam. Ex dictis inferre possumus, quod solùm propriè, & per se deserit anima gratiam, quando scienter facit aliquid, per quod æstimat se gratiam perdere, vel incerta est, si gratiam perdat. Exemplum sit: si anima judicet per actum perdere justitiam, etiam si justum est fieri, & committat A scienter, videtur, quod propterea deserit justitiam, quia non habet vel zelum justitiæ: ergo tunc perdit justitiam, & per consequens peccat mortaliter Quòd si homo dubius, vel incertus sit, nunquid ex commissione A deserat gratiam, vel non; & hoc non obstante committit A, iterum propterea deserit gratiam, quia non zelat pro ea; immo omittit, & renuit conservare gratiam ex hoc, quòd vult facere illud, ex quo incertus est, si perdat gratiam. Ideo dici potest sic, quod solus ille actus voluntatis ex se est peccatum mortale, quo quis æstimat se gratiam perdere, vel dubius, vel incertus est, an gratiam perdat. Ex quo sequitur, quod ut aliquid sit peccatum mortale, ex se requiritur, ut aliquis existimet se gratiam perdere, vel incertus sit, numquid illam perdat.* Così questo

ſto Teologo favellando del peccato, il quale ſia per ſe ſteſſo imputabile, e volontario, e non ſolo *in cauſa*. Quindi paſſa a diſtinguere eſpreſſamente il peccato formale dal materiale. *Peccatum dicitur mortale dupliciter. Uno modo propriè, & ex ſe; & eſt illud, quod non poteſt fieri ſine culpa mortali, cujuſmodi eſt omnis, quo quis exiſtimat ſe juſtitiam excludere, vel quo non curat, ſi eam excludat.* Ecco l' atto di volontà, o contrario al dettame pratico della coſcienza, o almeno fatto con dubbio pratico, il quale non può mai non eſſere vera colpa, ed offeſa di Dio. *Alio modo dicitur peccatum aliquod eſſe mortale ex genere; & tale fieri poteſt ſine culpa mortali. Dicitur autem mortale ex genere, quia ex ſuo genere tam vitioſum eſt, ut, quantùm eſt ex ſe, fieri non poteſt ſcienter ſine culpa mortali.* Ecco il peccato materiale mortale, cioè un' azione, che ſecondo ſe è gravemente proibita; onde non ſi può deliberatamente eleggere ſenza colpa mortale, quando non manchi la baſtevole ſcienza della malizia, e proibizione materiale, o ſia reale. Queſto teſto contiene la dottrina da noi eſpoſta, ed ammeſſa dagli Eque-Probabiliſti, e Probabiliſti.

Ma vogliono gli Avverſarj, che non vi poſſa eſſere dubbio, o formidine, che l' opinione benigna ſia falſa, e l' azione illecita ſecondo ſe, ſenza che vi ſia inſieme dubbio, o formidine pratica; e producono altri luoghi di antichi Teologi. Le autorità però ſono tali, che o nulla provano, o pruovano il Tuzioriſmo: onde agli Eque-Probabiliſti riesce di ammirazione, che da' Probabilioriſti ſi mettano in campo; mentre non ſono meno ad eſſi contrarj, ove non ſi diſtingua con eſſo loro il dubbio ſpeculativo dell' illecito ſecondo ſe, e dell' illecito formale, e pratico.

Il Cardinale Gaetano nella ſua Somma v. opinio. *In operandis, niſi tutiorem partem eligendo, non licet opinionem cujusquam aſſumere ut regulam operis; nam eo ipſo quòd operatio regulanda committitur opinioni, committitur regulæ ambiguæ, quia opinio omnis ambigua eſt, ut pote cum formidine alterius partis; & quia præſupponitur, quod non eligatur tutior pars, conſequens eſt, ut operatio conſequens committatur regulæ ambiguæ ad caſum peccati, ac per hoc exponatur periculo peccandi, quod conſtat eſſe illicitum.* Così egli, il quale però dichiarò la ſua mente nel luogo già ponderato da noi nel cap. 5. della parte ottava, dove abbiamo veduto, che il ſapientiſſimo Cardinale diſtingue il giudizio ſpeculativo, che non è ragion d' operare, dal giudizio pratico della coſcienza, il quale è la regola dell' operazione. L' eſitazione del primo non nuoce, ancorchè ſia maſſima circa l' illecito ſecondo ſe, quando non ſi eſtenda al giudizio ultimo circa il lecito *hic, & nunc* all' operante. Non è adunque il Gaetano Tuzioriſta, qual ſarebbe certamente, ſe voleſſe, che ogni formidine dell' illecito ſecondo ſe, o ſia del peccato materiale traeſſe ſeco riſchio di colpa. Ed intanto egli volle, che niuna opinione poſſa eſſere regola dell' operazione, in quanto il dettame ultimo della coſcienza debb' eſſer certo della licenza formale *hic, & nunc* all' operante: onde non poſſiamo ſeguire qualunque opinione incerta del lecito ſecondo ſe, ſenza un principio, da cui concludiamo con certezza, che ci è lecito di ſeguirla.

Si produce ancora Pietro Navarro in caput ſi quis autem. De pænit. diſt. 7. n. 57. *Subinfertur etiam eum peccare, qui facit aliquid, quod magis, vel æ-*

què

què ab ipso putatur esse peccatum, quam non esse. Asseverat Cancellarius 58. *Probatur, quia eadem omnino est ratio: immo & qui facit aliquid, quod opinatur non esse peccatum, hoc est magis inclinat in eam partem, quod non sit peccatum, quàm in contrariam, cum formidine tamen, quod altera pars sit vera, & ita non credit certò non esse peccatum. Probatur primò, quia eadem videtur omnino ratio. Nam ratio principalis, quare qui dubitat, an aliquid sit peccatum, & nihilominus illud facit, peccat, est, quia periculo se peccandi exponit, ut dictum est, & qui opinatur aliquid non esse peccatum, cum tamen certò non credat ita esse, immo timet, & formidat illicitum esse, periculo peccandi se exponit animi sui conceptu attento. Igitur eadem ratio: ergo idem jus.* Queste, ed altre cose soggiugne il Navarro, nelle quali esige una credenza certa di non peccare; nè a lui basta la più verisimile per l'argomento evidente, che anco in essa vi è il pericolo, a cui l'operante si espone: onde s'egli parlasse del peccato materiale, e dell'illecito secondo se, egli pure Tuzioriſta sarebbe. E pure da ciò è assai lontano. Si legga il n. 61. *Decimoquartò subinfero, vel potiùs declaro, quæ diximus, procedere, quando dubitatio, vel formido evenit in ipsa operatione, & in specie cum contrario judicio; non autem si alterum in specie, alterum in genere. Nam licèt in genere habeam dubitationem, an aliquid liceat, in singulari autem operatione non dubito, imo certus operor illud; tunc ratione dubitationis in genere non incurritur peccatum secundùm Thomam a Vio.* Spiega poi diffusamente il suo detto, che è della certezza necessaria al dettame pratico della coscienza, con cui ci applichiamo ad operare: e al num. 63. conclude. *Undecumque item evenerit, distinguere oportet, an hujusmodi hæsitatio, seu vacillatio, sive formido, & dubitatio sit modo speculativo, vel modo practico; hoc est an dubitat de licito, vel illicito secundùm se, vel ut est ratio operis sui hic, & nunc, ut patet in exemplo consulendi prædicto. Et potest reddi aliud exemplum de prælegendo Scholasticis in die festo, utrum hoc sit licitum, an illicitum. Si enim esset aliquis Doctor, qui dubitaret, utrum Scholasticis secundùm se prælegere in die festo sit licitum, vel illicitum; & tamen non dubitaret quis sibi tunc esse licitum prælegere, hic non peccaret prælegens, quantumcumque magna esset dubitatio apud eumdem de actu prælegendi secundùm se, an licitus sit, an illicitus die festo; & similiter quantumcumque esset magnus timor de eodem. Et per oppositum si quis esset certus de actu prælegendi secundùm se, quod est licitus die festo, & tamen fluctuaret de facienda a se prælectione, ita ut ratio applicandi se ad prælegendum cum ambiguitate se applicaret, illicitè quis prælegeret. Facit, quod si certitudo speculativa exigeretur, non solùm rudes, qui solâ certitudine ab aliis acceptâ sunt contenti, sed etiam Doctores passim periculo se exponerent.*

Dello stesso dubbio pratico si può esporre l'Armilla v. opinio, dove pare, che nieghi l'uso di ogni opinione, se per sorte non si reputa certa, sicchè l'operante sia libero da ogni formidine dell'illecito. Egli sembra sentire col Gaetano. Altronde poco favorisce il Probabilioriſino in ciò, che aggiunge. *Item licèt aliquando una opinio sit melior altera, tamen non tenetur quis semper meliorem sequi, quia non tenetur facere quod melius est, sed quod bonum est. Ideo quando*

dicitur,

dicitur, quod tenetur amplecti tutiorem, intelligitur, quando eſt cum formidine alterius partis. Sed quando firmat ſe in una opinione alicujus Doctoris, quam veram credit, licèt credat aliam opinionem eſſe meliorem, non propter hoc exponit ſe mortali; quia non ſequitur aliquid, de quo dubitet eſſe falſum, licèt credat minùs bonum. Parimente n. 5. *Opinio, quæ ſolvit, potiùs ſequenda eſt, quàm ea, quæ ligat. Odia l. 6.* Adunque coll' autorità di queſti Dottori, o di alcun altro, che parli in modo ſomigliante, non ſi ottiene, che il dubitare, o formidare del peccato materiale ſia lo ſteſſo, che dubitare, o formidare di commettere colpa, ed offender Dio.

Inoltriamoci a vedere, ſe vi ſieno Teologi anteriori a Bartolomeo Medina, i quali abbiano tenuto, che è lecito, e ſi può ſeguire con ſicura coſcienza l' opinione egualmente, o gravemente probabile, la quale giuſtifica l' azione.

Capitolo III.

Si cerca, ſe altri Teologi più antichi di Bartolomeo Medina abbiano tenuto, che ſi poſſa con ſicura coſcienza ſeguire l'opinione ugualmente, o gravemente probabile, la quale giuſtifica l'azione.

TEnga il primo luogo il B. Alberto Magno Arciveſcovo di Ratisbona, e Maeſtro dell' Angelico Dottor S. Tommaſo. Queſto grande Dottore in Summa de Creaturis p. 2. de homine così ſcrive. Il luogo è citato brevemente dal Silveſtro v. dubium n. 4. *Quia eo caſu intelligo Albertum in libro de homine dicentem, quod conſcientia non obligat ad faciendum, niſi quod eſt in conſcientia, ſi ut opinatum, vel creditum, vel ſcitum; non autem ſi eſt dubitatum, vel ambiguum.* Diſteſo nella detta parte q. 70. art. 2. giuſta l'edizion di Lione riconoſciuta dal P. Pietro Iammy l'anno 1651. è tale. Ivi avendo il B. Alberto propoſto in quarto luogo il queſito; *utrum conſcientia ſemper obliget ad faciendum*; e recate le ragioni di dubitare, ed alquante coſe aggiunte dice così. *Ad id, quod ulteriùs quæritur, ſolvendum, recolenda eſt diſtinctio, quam ſupra poſuimus, ſcilicet quod aliud eſt dubium, & aliud ambiguum, & aliud perſuaſum, vel creditum, & aliud ſcitum. Unde quod eſt in conſcientia, habet ſe per aliquem iſtorum modorum; & ſecundùm hoc magis, vel minùs obligat. Sed ſine præjudicio loquendo dicimus, quod non obligat ad faciendum, niſi ſit ut opinatum, vel creditum, vel ſcitum id, quod eſt in conſcientia: & tunc obligat, ſive conſcientia ſit erronea, ſive ratio erronea, & hoc*

propter contemptum, ſicut probat objectio. Il ſuperior luogo, a cui egli rimette il Lettore, ſi truova nella q. 51. art. 1. ſecondo l' edizion già citata. Quivi il Magno Dottore le nozioni del dubbio, ambiguità, fede, e ſcienza così eſpone. *Eſt enim dubitatio indeterminatus motus rationis ſuper utramque partem contradictionis. Ambiguitas autem eſt motus rationis ambiens utramque partem contradictionis per æqualia media. Opinio verò eſt acceptio unius partis cum formidine alterius, ita tamen quod ad illam, quam formidat, non habet rationem expreſſam; formidatur tamen propter debilitatem rationis alterius partis. Fides autem eſt perfecta perſuaſio unius partis per multa probabilia. Sed ſcientia eſt eorum, quæ cognoſcuntur per cauſam, & quoniam impoſſibile eſt aliter ſe habere.* Dalla precedente riſoluzione, e da queſta nozion di vocaboli da lui eſpreſſa ſi raccoglie, che quando vi è dubbio tra la legge, ed il lecito, perchè la coſa è in tale ſtato di apparenza, che non obbliga a ſupporre vera piuttoſto una parte, che l'altra; o quando vi è ambiguità, perchè per l' eguaglianza delle ragioni l' intelletto abbraccia ambe le parti aderendovi non come ad aſſolutamente vere, ma come ad ugualmente veriſimili: allora la coſcienza non obbliga ad operare ſecondo la parte della legge. All' oppoſito ſe vi è perſuaſione imperfetta della legge, perchè vi è bensì ragion poſitiva, ed eſpreſſa per la ſola obbligazione, ma la ragion non è ferma, e convincente; o ſe vi è fede, perchè vi è perfetta, e ferma perſuaſione; e molto più ſe vi è ſcienza, o infallibil notizia della legge medeſima: la coſcienza obbliga ad eſeguire quanto in tal modo ſi propone come comandato.

Da ciò ſi deduce chiaramente, che giuſta il ſentimento di queſto grande Dottore, quando la benigna opinione è ugualmente probabile, che l'oppoſita, la coſcienza non obbliga a ſeguire la parte rigida, e tuziore; anzi che neppure obbliga, quando la coſa è gravemente dubbioſa per ragioni gravi, e ſolide, onde uno poſſa meritamente non ſupporre vera la legge piuttoſto, che il lecito, ma nulla ſupporre: ſiccome per l'oppoſito obbliga, quando l' eſiſtenza della legge è evidente, o infallibile, quando è moralmente certa, ed anche quando è unicamente probabile. Conforme alla ſentenza lodata del Magno Alberto è un altro teſto letto da Giovanni Nider, e citato da S. Antonino, in un libro di conſiglj per tradizione attribuito a queſto Maeſtro, di cui ſe non è, certamente ſi debbe credere propio di qualche altro grave, e molto antico Teologo. Nider in Conſolatorio p. 3. c. 11. *Item reperi in libris veteribus Ordinis noſtri Prædicatorum reſponſa plura, quæ data eſſe videntur a Domino Alberto eo adhuc vivente, quæ ſic ſonant. Item dicit idem, quod frater ſimplex, vel quilibet homo cum ſalute poteſt ſequi in conſiliis quamcumque opinionem voluerit, dummodo alicujus magni Doctoris opinionem ſequatur.* Qui non ſi aſſeriſce ſoltanto, che l'imperito poſſa interrogare un dotto Teologo per la deciſione di un caſo di coſcienza, cioechè tutti affermiamo; ma ſi afferma eſſere libero al ſemplice, ed a qualunque uomo di ſeguire quell' opinione, che più gli piace in materia di morali conſiglj, purchè ella ſia gravemente probabile; e però ſi aggiunge: *dummodo alicujus Doctoris Magni opinionem ſequatur*; ſottintendendo ſenza dubbio, che l'opinione del grande Dottore non abbia alcuna di quelle eccezioni, le quali, come già ſi è eſpoſto, le poſſono tor-

re la

re la grave, e ſolida probabilità. Nè diſſuona dal detto ciò, che il Nider aggiunge della regola data da alcuni, che pecchi mortalmente colui, il quale fa coſa, di cui dubita, ſe ſia gravemente proibita: q. cit. *Regula quorumdam dicentium, quod ſi aliquis eſt dubius de aliquo, an ſit mortale peccatum, & facit illud, mortaliter peccat propter contemptum. Ponamus enim, quod dubitat, & habet rationes probabiles ad oppoſitum, ſed tamen non ſufficientes; tunc enim videtur non contemnere, eo quòd ſequatur magis probabile.* Per ragione di quella regola ſi da il diſprezzo della legge: per oppoſita ragione ſi apporta, che chi dubita, può avere ragioni probabili per la contraria licenza, benchè non ſieno elle convincenti: onde non pare, che diſprezzi la legge, perchè ſiegue il più probabile. La riſpoſta è. *Dicendum, quod duplex eſt dubitans: ſcilicet dubitans ſupponens aliquid magis eſſe, quàm non eſſe; & de tali intelligitur regula: & eſt dubitans nihil ſupponens; & hoc non eſt verum*; cioè di lui non ſi verifica la regola. Se dunque il dubbio è di chi, o ſuppone piuttoſto vera la legge, che la permiſſione, o almeno la debbe ſupporre, perchè per lei, e non per l' altra parte ſono ragioni gravi, e probabili, benchè non convincenti; di lui procede la regola, che pecchi per diſpregio della legge. Ma ſe il dubbio è di chi non ſuppone nulla, perchè la coſa è gravemente dubbioſa; di tal dubitante non ſi verifica certo, che pecchi, e ſia diſprezzator del comando; perchè quando vi ſono ragioni, o egualmente, o gravemente probabili, che la legge non eſiſta, non v' ha la ſcienza moral della legge, la quale è neceſſaria a legar la coſcienza, come dicono i Probabiliſti. Cotal dottrina è conforme a quella di S. Tommaſo diſcepolo del B. Alberto; che la legge non lega, ſe non mediante la ſcienza; onde non è ſtretto dal comando chi, o non lo può, o non lo deve ſapere.

Aleſſandro d' Imola eccellente Iuriſperito Conſiliorum volumine 2. Conſil. 1. *Pro ultimo hoc adduco, quod etiam dato, quod circa hoc variæ eſſent opiniones, tamen ſervans unam opinionem non peccaret; quia ille, qui facit contra legem præcepti, in cujus opinione* (ſi dovrà forſe leggere *expoſitione*) *ſunt variæ opiniones, ſeu intellectus, non peccat.* Egli difendendo, che il Pontefice può permettere al Principe la tolleranza degli Ebrei nella Città di Mantova, i quali volevano ivi far uſura, dopo di aver addotti ſette argomenti in conferma del ſuo conſiglio, conchiude, che ciò è lecito al Romano Pontefice, perchè l' opinione affermante almeno è probabile; e nel concorſo di opinioni probabili non pecca chi elegge, e ſiegue la manco tuta. Giaſone del Maino in l. admonendi §. de jurejurando afferma lo ſteſſo. *Qui facit contra præceptum habens plures ſenſus, in quo ſunt variæ opiniones Theologorum, non peccat.* In l. 1. §. de tranſactionibus. *Qui facit contra legem præcepti, in cujus intellectu ſunt variæ opiniones, non peccat.*

Accompagniamo a queſti due antichi Giuriſti un egregio Canoniſta, e Teologo, qual fu Pietro Navarro, citato dal Suarez come favorevole all' uſo della opinione probabile, in Manuali n. 283. *Sexta* (regula) *uſus epikiæ, ſeu æquitatis, de qua S. Th. 2. 2. q. 220., & Ariſt. Moral. 5: perſuadendo ſibi, qui implet legem juxta mentem Authoris, licet in verba offendat: neque qui eam in ſenſu beni-*

gniore ſervet, quamvis in duriore violet. Il perſuaderſi, che non pecchi colui, che oſſerva la legge nel ſenſo più benigno, quantunque la violi nel ſenſo più rigido, egli è ſupporre, che la legge abbia due ſenſi, uno più duro, che ne dilata l'obbligazione, e l'altro più mite, che l'obbligazione riſtrigne. I due ſenſi debbono eſſere incerti; perchè ſe il ſenſo più rigido foſſe certamente conforme alla intenzion del Legislatore, fuor di dubbio peccherebbe colui, che violaſſe il precetto ſecondo tal ſenſo. Di più debbono eſſere amendue probabili: altramente non ſarebbero eglino due ſenſi, che ſi poteſſero ragionevolmente riconoſcere nella legge. Adunque ſi debbe credere, che non pecchi ſecondo il Navarro chi non oſſerva la legge nel ſenſo probabile più rigido, ma l'oſſerva ſecondo il ſenſo probabile benigno; che vale a dire ſerba ciò, che amendue le interpretazioni danno per comandato, e non oſſerva ciò, che la più benigna laſcia libero, e lecito; ſi attiene all'obbligazione moralmente certa, e laſcia la totalmente, o gravemente incerta. Poſcia alla regola ſettima opponendoſi quell'aſſioma de' ſacri Canoni *in dubiis* &c. così riſponde. *Rectus intellectus illius vulgati; tutior pars eſt eligenda in dubio; cujuſmodi non eſt, cum ſufficienti authoritate, & ratione altera pars creditur, aut ex multis opinionibus una pro vera eligitur.* Si dice *cum ſufficienti authoritate, & ratione*; non ſi eſprime con la maggiore. E ſofficiente all'aſſenſo è la grave autorità, e la ſolida ragione, preſſo chi tiene, come il Navarro in cit. cap. Si quis autem, che l'intelletto può opinare ſecondo l'una, e l'altra delle due parti contraddittorie probabili. Parimente tra molte opinioni una ſi elegge per vera, quando ſi ſiegue pel grave fondamento di verità, ch'ella ha; poichè allora dalla grave veriſimiglianza del lecito ſecondo ſe ne ſiegue la verità del lecito *hic, & nunc* all'operante. Così egli nel capo cit. De pœnitentia vuole, che il ſoldato del tutto incerto, ſe la guerra ſia giuſta, deponga il dubbio credendola giuſta ad effetto di ubbidire al ſuo Principe: nel caſo del cap. Inquiſitioni vuole, che il coniugato creda il matrimonio nullo per non eſigere, lo creda valido per rendere il debito; i quai detti altra conveniente eſplicazione avere non poſſono, ſe non che la guerra, quantunque forſe ingiuſta ſecondo ſe, non è ingiuſta *hic, & nunc* per il ſoldato, il quale nell'incertezza ubbidiſce; e l'impedimento unicamente probabile, ma incerto del matrimonio è impedimento per chiedere, non è impedimento per rendere. Finalmente n. 288. conclude. *In foro conſcientiæ ad effectum non peccandi ſufficit eligere pro vera opinionem ejus, quem meritò cenſemus eſſe virum ad id idoneâ ſcientiâ, & conſcientiâ præditum.* Or chi elegge per vera l'opinione di S. Bonaventura, e chi elegge per vera l'opinione contraria di S. Tommaſo, certamente elegge l'opinione di uomo, cui crede baſtevolmente dotto, e pio per dargli conſiglio.

Similmente Villelmo Gloſſator di Raimondo preſſo del Nider de ſententia præcepti, & excommunicationis c. 24. *In capitibus juris, ubi dubitant etiam ſapientes, excuſabilis eſt ignorantia: unde ſi aliquis bonâ fide partem illam, vel illam elegerit, non debet ſuper hoc conſcientiam habere nimis ſcrupuloſam.* Che poi giuſta lui con buona fede poſſa l'uomo eleggere tra le gravemente probabili la benigna, ſi pruova: perocchè proſiegue il Nider. *Item idem Wilelmus in materia de deci-*

de decimis recitans duas opiniones dicit, quod illa prima opinio, ſcilicet quod antiquas decimas ſine peccato in feudis retinere poſſint Laici, benignior eſt, & ideo magis amplectenda. Lo ſteſſo lib. 1. de Simon. §. 15. verbo vel dic. riferite avendo due ſentenze oppoſite ſoggiunge. *Prima opinio benignior eſt, & ideo magis amplectenda.* L. 2. titul. de Duello v. non peccare: *propter hoc credo, quod hæc opinio potiùs tenenda eſt, cum ratione non careat, & ſit benignior.*

Il Viguerio anch' egli più antico di Bartolomeo Medina è citato dal Mercoro dotto Antiprobabiliſta nel catologo de' Probabiliſti. Nel cap. 55. delle ſue Iſtituzioni Teologiche §. 1. n. 2. ragionando egli della interpretazion delle leggi dice. *Alia eſt interpretatio, & expoſitio magiſtralis, quæ fit cum inquiſitione rationis, & inquiſitione aliarum legum, & aliorum paſſuum ejuſdem legis; & hanc quilibet doctus, vel expertus in aliqua ſcientia, vel politia facere poteſt. Hæc magiſtralis interpretatio non habet neceſſitatem; (non enim tenetur quilibet aſſentiri illi interpretationi, & ſecundùm illam agere) habet tamen excuſationem, quia in dubiis ſequens opinionem rationabilem alicujus Magiſtri, cum Magiſter, & Doctor eſt approbatus, (ut D. Thomas, qui abſque ratione, aut authoritate non ſolet loqui) eſt excuſatus a peccato; quod valde notandum eſt ad ſedandos ſcrupulos timoratarum conſcientiarum.* Così favella queſto Scrittore.

Domenico Soto celebre Tomiſta, e Teologo del Concilio di Trento, il quale ſcriſſe prima del Medina, nel lib. 6. de juſtitia, & jure q. 1. art. 6. cerca del monte della Pietà iſtituito in Italia cent' anni avanti lui; e con molti argomenti contende, che ſia uſurajo, contro di altri, che il difendevano per lecito, e contro ciò, che ſi era determinato nel Concilio Lateranenſe, il cui decreto egli riputava, che non foſſe diffinizione. In fine ſi fa queſta domanda. *Rogas: nunquid non eſſet Eccleſiæ conducens, ut caſus omnes, de quibus dimicatur, ſint ne uſurarii, Eccleſiæ auctoritate definirentur? Apparet enim hoc ad ſalutem animarum neceſſarium.* E riſponde così. *Reſpondetur minimè expedire, ut tamquam de Fide definirentur, ſi tales ſunt, qui non niſi ex mera philoſophia perpendi debeant; quia Spiritus Sanctus non curat Eccleſiæ, niſi ſacram Scripturam exponere, & leges neceſſarias ſancire. Et quando ſunt opiniones probabiles inter graves Doctores, utramque ſequaris, in tuto habes conſcientiam.* Qui parlando il Soto delle opinioni, che vertono preciſamente circa del lecito, non fa diſtinzione tra la più probabile, l'eque-probabile, la manco probabile; ma dice aſſolutamente: *utramque ſequaris, in tuto habes conſcientiam.* Nè la facoltà di ſeguire, o l'una, o l'altra delle opinioni contrarie tenute da gravi Dottori congiunta all' obbligo di diſcernere, ch' ella ſia la più probabile, avrebbe per avventura ſoddisfatto alla difficoltà, che il Soto ſi era propoſta, cioè neceſſaria coſa eſſere alla ſalvezza dell' anime, che la Chieſa diffiniſca cotali dubbj circa il lecito. Imperciocchè siccome il laſciare i Fedeli nell' incertezza coll' obbligo di ſeguire la tuziore ſarebbe loro pericoloſo pel peſo importabile della moltiplicità di malagevoli obbligazioni, come ſi è conſiderato diſopra; così di poco alleviamento ſarebbe, e di poca ſicurezza la libertà di laſciare la tuziore, ſolo quando la benigna è più probabile: perchè tra le opinioni gravemente probabili il diſcernere la più probabile è coſa molto difficile, e piena di am-

biguità nella pratica, ed esposta a rischio di error vincibile, come si proporrà di poi. Altrove parlando lo stesso Soto delle opinioni, che vertono non circa il solo lecito, ma circa d'altri oggetti, non disse già universalmente: *quamcumque sequaris, in tuto habes conscientiam:* nol disse, nè pel Medico, nè pel Giudice: *quando sunt graves inter medicinæ, vel juris peritos sententiæ, quamcumque sequaris, in tuto habes conscientiam.* Anzi l. 3. de just., & jure q. 6. art. 5. pronunziò apertamente. *In speculabilibus Scholarum disputationibus nullum inde conflatur periculum, quod quispiam minùs probabilia ingenij gratiâ defendat: in practicis verò, quæ aliorum jura respiciunt, nefas est Judici infirmiorem opinionem sectari; sicuti & Medico in practicis, ex quo salus pendet ægroti, ac multò magis Theologo in his, quæ sunt Fidei.* Nè prova egli già l'obbligazione di seguir la probabiliore dal rischio del peccato materiale, ma dal diritto altrui, che in molte cose obbliga a preferire la tuta alla più probabile, e la probabiliore alla manco probabile: onde ivi decide esser delitto, e vizio di accettazion di persone, che il Giudice sentenzj secondo la men probabile. E perchè gli parve, che non fosse chiaro il diritto di non favorire piuttosto una parte, che l'altra nel caso di opinioni eque-probabili, disse del Giudice. *Secunda propositio sit: ubi pariles esse contigerit omnino opiniones, non est apertum scelus nunc unam, nunc alteram opinionem amplecti; vix tamen carere potest scandalo.* Io non asserisco, che in ciò egli dica il vero; ma bensì ch'egli è alieno da' principj, pe' quali i Probabilioristi obbligano alla tuziore, o alla più probabile nel dubbio della legge.

Giovanni Medina alquanto più antico di Bartolomeo Medina in codice de Restitut. q. 22. trattando dell'obbligazione di restituire ciò, che si guadagnò con gioco illecito, risponde al sesto argomento. *Si is, qui lucratus est, dubiam habeat conscientiam, debeat ne lucrum restituere, an non; fateor durante dubio eum teneri ad illud, quod tutius esse cognoverit, puta ad restituendum; idque ne discrimini, aut periculo peccandi se exponat; qualiter se exponeret contra conscientiam dubiam illud lucrum retinendo. Poterit tamen dubio deposito illi opinioni adhærere, quam viderit, aut audierit a Doctoribus fide dignis approbari, quibus se tutè poterit conformare. Et quia non video rationem convincentem ad tenendum esse de salutis necessitate præfatum lucrum restituendum, opinioni potiùs liberanti, quàm condemnanti arbitror adhærendum.* Egli certamente non esige nulla più degli Eque-Probabilisti, o de' Probabilisti per deporre il dubbio di coscienza, ed operar con sicurezza: mentre reputa bastevole per tal effetto l'aderire all'opinione benigna, cui l'operante sappia essere approvata da Dottori degni di fede; e crede, che si debba tener piuttosto la sentenza, che libera dall'obbligo controverso della restituzione, per non esservi in contrario ragion convincente, qual certamente non v'è, nè vi può essere, quando amendue le opinioni sono egualmente, o gravemente probabili.

Nella stessa sentenza pare non senza ragione, che sia Landolfo da Cordova in Quæstionario l. 2. q. 3. relatus ut cujus in 4. distinct. 15. *Si quis illius sit animi, & propositi, quod nullo modo vellet operari contra legem, si sciret, & sequatur in dubio contractuum opinionem alicujus Doctoris, dato, quod illud, quod facit, sit malum,*

malum, non peccat: il che appreſſo de' Probabiliſti ſarà vero ſolamente, quando l' opinione del Dottore non abbia eccezione, e ſia appoggiata a ſofficiente ragione; ciocchè giuſtamente ſi ſottintende, qualora in queſto, ed altri Antichi ſi legge eſſere lecito il ſeguire l' opinione di un Dottore.

Capitolo IV.

Si pondera il ſentimento d' altri antichi Teologi, i quali dagli Antiprobabiliſti ſi producono come contrarj all' Eque-Probabiliſmo, ed al Probabiliſmo.

VEggiam ora, ſe molti di quegli antichi Teologi, i quali eſprimono l' opinione probabiliore, o altro termine, che ſembra equivalente, come baſtevole, o neceſſaria ad iſcuſar l' operante, ſi poſſano credere con certezza contrarj alla ſentenza de' Probabiliſti, o Eque-Probabiliſti. Martino del Prado già lodato da noi, il quale dal R.mo Padre de la Cloche Generale dell' Ordine di S. Domenico vien commendato, come uno de' Suoi, che anno atteſo a riformar la Morale dalle rilaſſattezze, ed è uno de' Recenziori, che obbligano a ſeguire regolarmente l' opinion della legge, qualora ella è più veriſimile, così della eque-probabile ragiona t. 1. Teol. Moral. t. 1. de conſcientia q. 3. n. 2. *Dico primò: quoties opiniones oppoſitæ ſunt æquè probabiles practicè, licitum eſt per ſe loquendo, quod libet, ſequi. Fuit ſemper hæc concluſio communis: unde Sylveſter v. opinio q. 1. notat, quod de hoc puncto videntur eſſe opiniones, ſed non ſunt.* Queſto Dotto Antiprobabiliſta certamente avea vedute le eſpreſſioni dell' Altiſiodorenſe, di S. Antonino, di Silveſtro, e d' altri, i quali ſono citati da recenti Probabilioriſti, come indubitati aſſertori del loro ſiſtema, non meno contro all' Eque-Probabiliſmo, che contro al Probabiliſmo. E pure non dubitò di affermare, che l' uſo leciro dell' opinione ugualmente probabile fu ſempre ſentenza comune, circa di cui pare, che vi ſia diverſità di pareri, ma in realtà non ve n' è: *videntur eſſe opiniones, ſed non ſunt.* Il ſentimento di queſto Teologo, e ſingolarmente il detto autorevole del Silveſtro mi fanno credere, che ſe non è certo, o vero, che tutti ſieno ſtati dello ſteſſo parere, almeno la coſa abbiſogni di accurato eſame: onde non ſarebbe diligente indagatore della mente di que' Teologi, o un Tuzioriſta, il quale al ſuo propoſito ſi contentaſſe d' infilare alcuni teſti, in cui quelli rigettano l' opinione, come regola ambigua, o dicono, che nel dubbio convien tenerci alla ſicura; o un Probabilioriſta, il quale per render chiaro, e paleſe, che tutta l'antichità

tichità fu contraria all' Eque-Probabiliſmo, e Probabiliſmo ſtimaſſe baſtevole il traſcrivere una ſerie di luoghi, dove ſi eſprima, che l' elezione dee farſi con giudizio, o con coſcienza più probabile, ed altre ſimili formole; od anche un Probabiliſta, il quale pel ſuo intendimento ſol produceſſe altri luoghi, ove dicono, che l' ignoranza, o l' opinion probabile ſcuſa; ſenza prenderſi la briga d' una più eſquiſita ricerca. La ragione di ciò è, che negli Antichi non ſi trova trattato queſto punto con quella eſtenſione, preciſione, e ſeparazione, per cui ora non ſi dubiterà, che il Terillo a cagion d' eſempio ſia Tuzioriſta, perchè richiede una total certezza di non commettere colpa; o che Vincenzo Baronio ſia Probabiliſta, perchè ſi eſprime di conceder lecito l' uſo dell' opinione probabile, ſe contro di ſe nulla abbia di convincente.

Or venendo al noſtro eſame, per non eſſer proliſſo di ſoverchio proporrò primieramente alcune ragioni, per le quali non è liquido il ſenſo di varj Autori citati come Probabilioriſti. Poſcia farò un più attento confronto de' teſti di tre, o quattro de' più ragguardevoli.

I. Non è certo, anzi vi è ragione pel contrario, che quegli Antichi, i quali riputarono ſufficiente, e neceſſario per non peccare, che non vi ſia propio dubbio, e che l' operante creda più il lecito, che l' illecito, abbiano eglino parlato del giudizio ſpecolativo, e non piuttoſto del pratico dettame della coſcienza, il quale ſi forma atteſa tutta l' apparenza; o egli poi ſi formi co' ſoli principj diretti, o co' principj rifleſſi: nel qual caſo eglino ſono d' accordo co' Probabiliſti, ed Eque-Probabiliſti. Così ſi oppone l' interpretazione, che preſſo il Gerſone tract. de poſſutione nocturna Guglielmo Altiſiodorenſe da a quella regola: *quod dubitans de aliquo, an ſit illicitum, & ſtante dubio illud agens peccet; quia diſcrimini ſe ſcienter objicit.* L' interpretazione, che ſe ne arreca, è, che la regola ſi debbe intendere *de dubio tali, quod eſt vehemens, & magis, aut ſaltem æquè inducit mentem credere, quod eſt mortaliter illicitum, ſicut & licitum: ſecus autem eſſe, ubi mens plùs inclinatur, ac judicat, quod eſt licitum, quàm illicitum, quamvis non habeat uſquequaque certitudinem evidentem, aut fixam; quia nec hoc ipſum requiritur.* Or queſta regola di Guglielmo rettamente s' interpreta del dettame della coſcienza, e della credulità del lecito, con cui giuſta ogni Teologo debbe l' uomo determinare, che *hic, & nunc* l' azione gli ſia lecita: onde ognuno accorda, che ſe un operante ſtia ambiguo, ſe poſſa ſeguire l' opinion più probabile, o probabiliſſima favorevole alla libertà, o piuttoſto ſia tenuto alla tuziore, e così alla ventura ſenza dettame giuſtificante proceda all' opera, anche ſeguendo, o la probabiliore, o la probabiliſſima egli pecca per coſcienza dubbioſa. Appare, che ſi debba così intender la regola; perchè ella è poſta in ordine a rimovere il pericolo di peccato formale per coſcienza dubbioſa. Or siccome è certo, che non oſtante una maggior probabilità diretta del lecito ſecondo ſe, può uno aver dubbio pratico per una qualche ragion rifleſſa vera, od apparente, e peccare operando; così può avere maggior probabilità diretta del precetto divino contrario, ed inſieme aver certezza proſſima, che quel precetto non l' obbliga, eſſendo incerto: come ſi vede nel ſoldato, il quale è certo di poter ubbidire guerreggiando, ſol perchè non è certo il contrario divin precetto, giuſta il capo *non culpatur*.

Ciò

Ciò ſi conferma maggiormente da non leggere conghiettura. Molti de' preteſi Probabilioriſti concedono all' operante la facoltà di eleggere tra le opinioni autorevoli di gravi Dottori, purchè della parte, cui elegge, ſi formi coſcienza come di più probabile: e ciò affine di non eſporſi a pericolo. Nè però eſſi vogliono eſcluſa ogni probabilità della opinione oppoſita. Or egli è evidente, che cotale probabiliorità non toglie il pericolo del peccato materiale. Adunque eglino, ſe non ſono a ſe contrarj, (ciocchè dir non ſi debbe ſenza dimoſtrarlo) la ricercavano ſolo ad effetto di eſcludere il riſchio della colpa, e peccato formale. Ma vero è, che il ſolo dettame prudente della coſcienza è quello, da cui diſcende la ſicurezza di non cadere in peccato formale. Adunque bene ſi poſſono intendere del dettame della coſcienza.

II. Queſti Autori non anno negato, che la coſcienza della parte favorevole alla libertà ſi poſſa formare con ragioni rifleſſe. Concioſſiacoſachè molti di loro uſarono di ſomiglianti principj; che ſi debbe preferire l' opinione, la quale ſcioglie, all' opinione, la quale lega; che non pecca chi oſſerva la legge nel ſenſo più benigno, quantunque non l' oſſervi nel ſenſo più rigido; che *cæteris paribus* ſi debbe preferire la ſentenza benigna. Alcuni ne abbiamo citati, e ſe ne potrebbero apportar altri molti. Nè tai principj ſono molto diverſi, ſe non anzi ſono i medeſimi uſati dagli Eque-Probabiliſti. Al qual propoſito ſi può oſſervare, come l' indole, dirò così, la qual ſi vede in molti degli antichi Autori ſembra più conforme alla maſſima de' Probabiliſti, che de' Probabilioriſti. A cagion d' eſempio Scoto in 4. diſt. 15. q. 1. art. 5. parag. *De quarto dicitur* afferma, che il peccatore, che è in peccato mortale, può adempire la Sagramental penitenza, e l' oppoſita opinione appella *nimis duram contra peccatores*. Durando in 4. diſt. 15. q. 11. prima pruova, che ſi pecca tutte le volte, che in giorno di digiuno ſi mangia dopo avere già fatta una comeſtione; e poi ripiglia al n. 8. *Iſtud autem etſi probabiliter dictum, videtur tamen multùm durum; & ideo poteſt aliter dici, & mitiùs, quod talis non peccat mortaliter in qualibet comeſtione*. S. Antonino p. 2. tit. 2. de decimis §. 6. riferite le due oppoſte ſentenze nella quiſtione: *an milites ex conſuetudine exigentes decimas peccent*, di amendue dice. *Hæc opinio* (cioè quella, che afferma eſſer peccato) *videtur ſecundùm rigorem juris præferenda; prior tamen benignior, & efficacior eſt; & ideo ad vitandum animæ periculum expreſsè eſt amplectenda*. P. 3. tit. 13. c. 4. §. 7. negando, che la divozione, e l' attenzione ſia di ſoſtanza del precetto di recitare le ore canoniche, ed eſplicando il cap. Dolentes de celebr. Miſſ., che pareva contrario, ſoggiugne. *Hunc intellectum teneas, quia benignior eſt, & quia non debet Eccleſia alicui laqueum injicere*. Non ſi cerca qui, nè della verità, nè della probabilità di tali opinioni: ma ſolamente ſi oſſerva, che ſecondo le maſſime di più Dottori per ſapienza, e ſantità inſigniſſimi il preferire la deciſion benigna, la quale però vada fondata in grave ragione, come eſige la ſentenza, che eſponiamo, non è un Benigniſmo, di cui ſi debba mover invidia, e far reato a' Probabiliſti, come della via larga dannata da Criſto; ma che può naſcere da impegno, e zelo ragionevole di non por laccio alle coſcienze, ſpingendole bensì col conſiglio al più ſicuro, ma non facendone carico di coſcienza.

III. Ancorchè si trovi espresso il debito di tener l' opinion della legge, la quale sia più probabile, non niegano però la libera elezione, quando la più probabile non vi è, perchè amendue le parti moralmente anno eguale probabilità. Così il Panormitano in c. Capellanus de feriis. n. 6. *Notandum ex hac glossa sic intellecta, quod non peccat servans jus præcepti, ubi sunt variæ opiniones, licèt postea appareat contrariam sententiam fuisse veram, & aliam, quæ tenebatur, non subtiliter investigatam.* E benchè egli di sopra al n. 2. abbia detto: *quod inter multas opiniones tenenda sit, quæ meliori, & subtiliori innititur fundamento;* non perciò egli divieta all' operante di seguire l' eque-probabile. Perocchè quand' anche dicendo indefinitamente, che si debbe tenere l' opinion più fondata, egli non parli de' Maestri, ed Interpreti della legge, i quali sono obbligati a tener l' opinione, che loro apparisce più verisimile, o ella stia per la legge, o stia pel lecito; e non parli dell' operante, a cui senza dubbio è permesso di seguire in pratica la tuziore anco meno probabile; e quand' anche si conceda, che il detto di questo Autore contenga precetto, e non mero consiglio: non però egli obbliga a tenere la più probabile, dove la più probabile non è, perchè le ragioni son pari d' ambe le parti.

Lo stesso si dica di Monaldo in prologo Summæ aureæ, il quale parla così. *Opiniones antiquorum, & etiam aliquorum modernorum prosecutus, quamvis plura ab ipsis diversimode sint notata, quæ inter se varietatem ostendere videantur; non tamen ausus sum scripta tantorum virorum respuere; sed ea licèt diversa circa unam, & eamdem materiam in præsenti opusculo conscribens duxi hic discretis lectoribus relinquendum, ut illam opinionem accipiant, quæ ipsis videtur magis consona rationi: quia non credo posse præjudicium aliquod erga veritatis sententiam generari, quacumque accipiatur ab eis, cum qualibet sit a Magistris, & probatis Doctoribus in scriptis authenticis studiosiùs annotata.* Or primieramente non pare, che il testo da se sia chiaro argomento, che Monaldo asserisca il precetto di tenersi alla probabiliore. Imperciocchè il dire: tutte queste opinioni sono sicure, qualunque infra loro si elegga, perchè, sebbene diverse, furono stabilite con molto studio da approvati Dottori: però ho stimato di scriverle, lasciando a' discreti Lettori, che ciascuno prenda quella, che gli par più razionabile: il dir ciò non è un chiaro precetto della probabiliore, piuttosto che un consiglio; massimamente che la sicurezza di quelle opinioni non si deduce dal parere de' Leggitori, ma dall' autorità, e studio de' Maestri. Che se contiene precetto di eleggere la più probabile rigida; non è divieto di eleggere la benigna eque-probabile.

IV. Non s' inferisce, che un Autore obblighi alla più probabile per ciò solo, che giustifica l' uso della benigna, quando l' operante la crede vera. Avvegnachè par certo, che più Antichi abbiano tenuto coll' Angelico Dottore, che si possa col giudizio declinare all' una, o all' altra delle due opposite probabili per volontaria elezione; e declinarvi con prudenza, quando la volontà abbia motivo onesto. Vegniamo óra ad una più minuta disamina di quattro solenni Dottori, Nider, S. Antonino, Gersone, Silvestro.

Capi-

Capitolo V.

Si comincia da Giovanni Nider.

SI oppone ciò, che dice queſto Autore nel libro, che ha per titolo *Conſolatorium animæ timoratæ* 3. par. cap. 11. *Quarta regula principalis eſt opinionis alicujus tuta electio. Sunt enim aliquando de aliquibus materiis moralibus Doctores opinionum contrariarum; & tunc ſcrupuloſi dubitant, quam partem poſſunt cum bona conſcientia eligere. Pro enodatione hujus difficultatis notandum eſt in primis, quod cum bona conſcientia poteſt quis tenere unam partem alicujus opinionis, & ſecundùm eam partem operari, ſaltem excluſo ſcandalo, quæ pars habet pro ſe notabiles Doctores, dummodo talis opinio non ſit contra expreſſam authoritatem ſacræ Scripturæ, neque contra determinationem Eccleſiæ, & dummodo ex contrarietate talium opinionum non inducatur quis ad dubitandum, ſed bonam conſcientiam ſibi formet de probabiliori parte, præcipuè in tali caſu, qnando quis adhibet diligentiam, an liceat, nec invenit aliquid, quod eum ſufficienter moveat ad hoc, quod ſit illicitum.* Queſto teſto variate poche parole ſi truova pure in S. Antonino.

Vogliono gli Antiprobabilioriſti, che il Nider non condanni chi eleggendo una opinione, la quale ha per ſe notabili Dottori, ſi forma buona coſcienza, che gli ſia lecito il ſeguirla: perchè dovendoſegli provare la legge, non gli è ſufficientemente provata, mentre egli vede, che ſe vi ſono gravi ragioni per l' eſiſtenza della legge, ſoffrono eſſe probabil riſpoſta, e ſono contrariate da ragioni egualmente gravi: ond' egli ſtima con dettame, atteſo tutto, più probabile, che non è tenuto in coſcienza all' opinione, che ſta per la legge. Ha di ciò buona coſcienza, e credulità, come di parte probabiliore; perchè non trova motivo, da cui ſia moſſo baſtevolmente a dire, che la coſa è illecita.

Queſta interpretazione primieramente è conforme allo ſcopo del Nider, che è di apportare rimedio alle coſcienze degli ſcrupoloſi moſtrando il modo di far tuta elezione fra le opinioni. Imperciocchè ſe non foſſe contento, che in eleggere fra le ſentenze ricevute da' Dottori come gravemente probabili la ſentenza benigna ſi applicaſſero alla grave ragione, ed autorità, che l' aſſiſte; ma eſigeſſe, che per non peccare eglino bilanciaſſero gli argomenti, e le autorità, e determinaſſero al paragone la parte più probabile: proporrebbe loro un affare da non venirne mai a capo; ed il rimedio praticamente li laſcierebbe coll' obbligo di ſeguir la ſicura; come conſta per certiſſima eſperienza di tali coſcienze. Onde egli così ſi eſprime

nel c. 13. *Inter contrarietatem opinionum eligens unam partem tunc videtur ſecurus in conſcientia, quando illa opinio non eſt evidenter contra ſacram Scripturam, vel determinationem Eccleſiæ, modò ſciat vel per ſe, vel per alium, cui credit, probabiliter rationes contrarias ſolvere, quas videt, aut ſciat alios prudentes eas contemnere, & abjicere; ſed contentus eſſe debet certitudine morali, & pro poſſe formare bonam conſcientiam in illa opinione, atque habere ita animum diſpoſitum, ut paratus ſit obedire Eccleſiæ, ſi contrarium determinaverit, & reſtituere* &c., *quando veritas ſufficienter innotuerit.* La certezza morale, e la ſicurezza da colpa accordata a chi nella contrarietà delle opinioni ſi forma *pro poſſe* buona coſcienza nell' opinion favorevole alla libertà, fondato ſu ciò, ch' ella non è oppoſita evidentemente alla Scrittura, o alla determinazion della Chieſa, e che egli ſa ſciorſi probabilmente da altri, a cui crede, le ragioni affermative dell' obbligazione, ed inſieme ha volontà di ubbidire, a cagion d' eſempio di reſtituire, quando la verità della legge non reſti naſcoſta per ragioni quinci, e quindi gravi, ma ſi renda, ſofficientemente paleſe: tal ſicurezza, dico, non pare punto conforme all' obbligo della più probabile nel ſenſo, in cui di eſſa da noi ſi diſputa, nè tampoco conforme alla poſſeſſione, che i Probabilioriſti attribuiſcono alla legge nel dubbio probabile della ſua eſiſtenza.

Si conferma queſta eſplicazione dal vedere, che il Nider arreca, e adotta il già lodato principio di Giovanni di Cambaco, Villelmo, ed altri: *inter duram, & benignam de præcepto ſententiam benigna eſt cæteris paribus interpretatio facienda.* Un tal principio egli ſtende nel cap. 20. anco a' precetti divini; *etiam circa præcepta divina*: e ne adduce queſta ragione: *& tantò magis circa divina, quantò Deus rationabilior eſt, magiſque benignus, quàm quicumque alius Legislator.* In oltre egli apporta varie autorità, altre, che favoriſcono la parte benigna del Probabilioriſmo, altre, che aſſiſtono a quella del Probabiliſmo; come alcune, che dinotano eſſere libera l' elezione tra le opinioni gravemente probabili di approvati Dottori; e l' autorità di Alberto Magno, e di Villelmo già da noi citati, a cui aggiungiamo la ſentenza, che adduce, di Bernardo da Chiaramonte, *Concordat etiam Bernardus Claramontenſis dicens; ſi ſint opiniones inter Magnos dicentes, quod peccatum eſt; alij vero dicunt, quod non; tunc debet conſulere aliquos, de quorum judicio confidit, & ſecundùm conſilium diſcretorum facere, & peccatum reputare, vel non reputare. Ex quo enim opiniones ſunt inter Magnos, & Eccleſia non determinavit alteram partem, tencat quam voluerit, dummodo judicium in hoc reſideat propter dicta eorum ſaltem, quos reputat peritos.* In oltre cita di nuovo il ſentimento dello ſteſſo Bernardo, ed altresì di Goffredo delle Fontane, e del Paludano, i quali inſegnano, che può, o che debbe il Confeſſore aſſolvere il Penitente, quando queſti, o per probabil ragione, o per conſiglio di periti non ſi fa conſcienza di coſa, della quale il Confeſſor medeſimo è dubbioſo, od opina, ma non è cerro, che ſia peccato. Produce ancora il detto d' Umberto: *relaxanda eſt, quantùm fieri poteſt, auſteritas* (in conſiliis), *& agendum eſt benignè cum hominibus, quia ſic meliùs trahuntur ad ſalutem, cum ſententiæ mitiores tenentur.*

Noto

Noto in fine, che non ſi darebbe giuſta eccezione alle coſe dette opponendo, che qui il Nider così parla a propoſito di conſolare gli ſcrupoloſi; mentre altrove egli dice, che ſi ha da ſcegliere la parte tuziore. Imperciocchè quantunque egli prenda a ragionare della ſicura elezione delle opinioni per porgere ajuto alle coſcienze ſcrupoloſe; nientedimeno l' operetta ſua, la dottrina, ch' egli da, e le autorità, che arreca, non riguardano ſolamente tali coſcienze, ma ſi ſtendono a tutti; ed altronde anco gli ſcrupoloſi ſi debbono reggere con maſſime giuſte. Poſcia egli in queſto luogo eſpreſſamente dice delle contrarie opinioni circa il lecito, che non è neceſſario eleggere la più ſicura, baſtando l' elezione della ſicura: onde afferma non eſſere ſempre precetto quel principio: *in dubiis tutior pars eligenda.* Ciò non oſtante ben può egli aſſerire in altri luoghi, che ſi deve ſeguire la ſicura, o ſignificando un dovere di rigoroſo precetto in alcuno di que' dubbj, de' quali noi pure abbiamo parlato nel cap. 9. della parte ottava, o un dovere di convenienza nel caſo delle gravi, e probabili opinioni, delle quali egli qui diſcorre.

Capitolo VI.

Si cerca, ſe S. Antonino abbia ſeguita la parte rigida del Probabilioriſmo.

QUeſto ſanto, e dottiſſimo Arciveſcovo di Firenze, il quale pel ſingolar dono di diſcrezione nel dirigere le coſcienze fu appellato *Antoninus conſiliorum*, certamente fu Antituzioriſta, e tenne la parte benigna del Probabilioriſmo. Si cerca, ſe ſia parimente certo, che egli ne ſeguiſſe anco la parte rigida vietando l'uſo dell' opinione ſolidamente probabile, ſe non è anco la più probabile.

Per la parte affermativa ſi arrecano due luoghi preſi dalla p. 1. tit. 3. c. 10. §. 10. Uno ſi legge nella regola quarta; ed a queſto già ſi è data riſpoſta; perchè, come accennammo, egli è quaſi traſcritto dal Nider. Ivi il Santo nulla di più richiede dall' operante, il quale ſiegue la opinione più mite inſegnata da riguardevoli Dottori, ſe non che ſe ne formi buona coſcienza, *tamquam de probabiliore parte*, come della parte più probabile, ſingolarmente per queſta ragione, che non trova nulla, che baſtevolmente lo muova a credere l' azione illecita.

L'altro teſto è il ſeguente. *Solet autem impedire propulſionem ſcrupulorum ſententia aliquarum authoritatum non benè intellectarum, propter quod ſcrupuloſi eligunt viam rigidiorem. Sed ad hoc reſpondetur, quod eligere viam tutiorem conſilij eſt, non præcepti....* Di queſta riſpoſta al Canonico principio parleremo più

abbaſſo. *Item quia dicitur Eccleſ. 3: qui amat periculum, peribit in illo. Hinc eſt, quod B. Thomas, & alij dicunt, quod ille, qui agit id, de quo eſt dubium, utrum ſit mortale, vel non, peccat mortaliter, quia periculo ſe exponit mortalis. Cum ergo in aliqua materia morali ſunt variæ, & contrariæ opiniones, ille, qui adhæret opinioni latioris viæ, videtur ſe exponere periculo mortalis, quia in dubio, cum poſſit illa opinio eſſe falſa, & contraria vera. Sed ad hoc reſpondetur, quod utique ille, qui agit ſcienter id, de quo dubitat eſſe mortale, permanente dubitatione mortaliter peccat, etiam ſi illud in ſe non eſſet mortale, ſumendo propriè, & ſtrictè dubitationem, videlicet prout rationes ſunt æquè ponderantes ad utramque partem, nec magis declinat quis ad unam, quàm ad aliam. Sed ſi dubitat leviter quis, & per modum ſcrupuli; ſicut dubitat, ſeu formidat habens opinionem de aliquo, quia ita inhæret ipſi ſententiæ, quod tamen formidat de oppoſito: ſic agendo contra tale dubium non peccatur, dum adhæret opinioni alicujus Doctoris, & habet rationes probabiles pro ipſa magis, quàm pro oppoſita opinione, etiamſi ipſa opinio, quam tenet, non eſſet vera: & hoc niſi ipſa opinio præſumpta eſſet contra manifeſtum teſtimonium Scripturæ, vel determinationem Eccleſiæ. Talis enim non operatur in dubio mortalis, ſed ſecundùm opinionem probabilem; quod magis declarabitur in ſeptima regula.* Aſcoltiamo ciò, che dicono gli Eque-Probabiliſti per eſplicazione del teſto: indi vedremo, come la confermino con altri luoghi.

I. Il Santo Dottore riſpondendo all'obbiezione interpreta il principio, per cui tutti i Teologi ammettono, che pecca colui, il quale opera con conſcienza praticamente dubbioſa, cioè ſenza dettame del lecito: onde fuor d'ogni dubbio il Santo vuol eſporre, quando sì, e quando no la coſcienza abbia dubbio pratico, ſotto del quale operando ſi pecchi formalmente.

II. Riſponde, che pecca ſolamente colui, il quale opera con iſtretta, e propria dubitazione: *ſumendo propriè, & ſtrictè dubitationem, videlicet prout rationes ſunt æquè ponderantes ad utramque partem, nec magis declinat quis ad unam, quàm ad aliam.* Anco gli Eque-Probabiliſti, e Probabiliſti ammettono, che quegli, il quale con dubbio proſſimo ſta ambiguo, moſſo ugualmente da contrarie ragioni circa il lecito, e l'illecito, nè declina col giudizio più a queſta parte, che a quella, pecca per dubbio pratico.

III. E parimente certo, che S. Antonino non parla di qualunque dubitazione, la quale ſia ſtretta, ma rimora circa l'illecito ſecondo ſe; voglio dire, ch' egli non ha per dubbioſa in ſenſo rigido, e ſtretto la coſcienza di quell' operante, il quale è benſì ambiguo, ſe il precetto eſiſta, ma giudica ciò non oſtante di non eſſere *hic, & nunc* obbligato, ſuppoſta l'apparenza, che ne ha. Imperciocchè certamente per S. Antonino non ha ſtretto dubbio di colpa mortale colui, il quale è ambiguo, ſe la guerra ſecondo ſe contraria ſia al precetto divino; ma giudica non pertanto di poter guerreggiare, e di non eſſere dall' incerto precetto obbligato ad abbandonar le bandiere del ſuo Principe.

IV. Neppure afferma il Santo, che l'operante eſſendo ambiguo per ragioni eque-moventi deporre non poſſa il dubbio, e declinar col giudizio ad una parte, applicando l'attenzione a' gravi argomenti, ed alle probabili ſoluzioni, che militano

tino per lei, e secondo lei opinando. Altrimenti pare, che alle ragioni eque-moventi indarno il Santo Dottore avrebbe aggiunto: *nec magis declinat quis ad unam, quàm ad aliam*; affin di spiegare lo stretto dubbio. Nè io posso figurarmi, che Antonino sia stato in ciò contrario alla sentenza dell' Angelico Maestro, il quale 2. 2. q. 1. art. 4. avea già scritto. *Alio modo intellectus assentit alicui, non quia sufficienter movetur ab objecto proprio, sed per quamdam voluntariam electionem declinans in unam partem magis, quàm in aliam; & siquidem hæc sit cum dubitatione, & formidine alterius partis, erit opinio.*

V. Soggiungendo poscia il Santo Arcivescovo; *sed si dubitat leviter quis, & per modum scrupuli*; non vuol significare col nome di scrupolo una imprudente apprension dell' opposito, quale interviene, allorchè la verità è moralmente certa; ma l' appella dubitazione leggiera per opposizione al dubbio rigoroso, che non è sola formidine; mentre subito aggiugne: *sicut dubitat, seu formidat habens opinionem de aliquo, qui ita inhæret ipsi sententiæ, quod tamen formidat de opposito.* Ed è certo, che la formidine, la quale accompagna l' intelletto opinante, non è apprensione imprudente, e stolta; sendo piuttosto temerario l' aderire di tal maniera alla propria opinione, che non si tema d' inganno.

VI. Mentre poi egli dice; *sic agendo contra tale dubium non peccatur, dum adhæret opinioni alicujus Doctoris, & habet rationes probabiles pro ipsa magis, quàm pro opposita*; primieramente non esprime, che le ragioni più probabili per l' opinione, a cui si aderisce, sieno piuttosto dirette, che riflesse. Lo spiego con un consiglio dato dall' Ostiense; il qual Autore è poi citato da S. Antonino. Questo Cardinale dopo di aver detto in c. Si vir de cognat. Spirit: *ubi sunt diversæ opiniones, & jura, semper humanior est præferenda, idest rationabilior, & æquior*; aggiunge. *Istud etiam tibi trado pro regula, quod ubicumque Magistri per suas glossas solverunt matrimonium, nec jus expressum inducunt, si invenias contrarium scribentem, ei adhæreas.* Ora non ognivolta che un grave Maestro nell' oscurità dello jus pronunzia pel valore del matrimonio, arreca egli sempre ragioni più forti, che non son quelle de' suoi contraddittori. E nondimeno colui, che siegua tal Maestro, persuaso della massima dell' Ostiense, non lascierà senza dubbio di avere secondo la mente di S. Antonino ragion più probabile per la parte, a cui si appiglia: nè tal ragione, cred' io, diverrà meno probabile, perchè sia riflessa. Oltrechè il Santo qui parla della maggior apparenza prossima, la qual può aversi da chi collocato tra gravi contrarie ragioni si applica ad una parte, come si è già spiegato; non parla della maggior probabilità assoluta, mentre pone quell' eccezione: *nisi ipsa opinio esset contra manifestum testimonium Scripturæ, vel determinationem Ecclesiæ.* Or può bene patir tal eccezione una maggior apparenza prossima, ma non un' assoluta, e vera probabilità maggiore, o minore; mentre non può avere ragion probabile chi siegue un' opinione contro l' espressa autorità della Scrittura, o della Chiesa, ch' egli può, e debbe sapere.

Finì S. Antonino il testo a noi opposto dicendo: *talis enim non operatur in dubio mortalis, sed secundùm opinionem probabilem*; *quod magis declarabitur in se-*

ptima

ptima regula. In queſta regola, a cui ſi rimette, apporta il principio rifleſſo favorevole alla ſentenza benigna. *Secundùm Ioannem de Ambaco ſeptuplex doctrina per virtutem epykeiæ ſcrupuloſæ conſcientiæ proficua dari poteſt. Quarum prima eſt inter duram, & benignam circa præcepta ſententiam, quod benigna eſt potiùs cæteris paribus interpretatio facienda*: e la ſtende col Nider a' precetti divini. Si ſerve anco delle autorità recate dal Nider medeſimo, le quali, come anzi oſſervammo, favoriſcono l' uſo lecito della gravemente probabile. Per tanto ſenza produrle di nuovo paſſiamo ad altro luogo, dove in propoſito di contrarie opinioni circa il lecito, ed illecito ragiona del principio: *in dubiis tutior pars eſt eligenda.*

P. 2. tit. 1. c. 11. §. 9. diſteſamente eſpone deciſioni contrarie di grandi Teologi circa i monti di Fiorenza, ed i preſtiti di Venezia, ſe v' interveniſſe uſura; e dopo la lunga diſputazione di Lorenzo de' Rodolfi riferiſce, come quel Teologo concluſe: *& ſic prædictus Laurentius concluſivè tenet, quod emptio talis juris ſit licita de ſe, & quod licitè poſſint emi talia jura ab alijs: & licèt Laurentius ad omnes reſpondeat rationes tenentium ſcilicet talem emptionem illicitam; concludendo tamen conſuluit omnibus, quod debeant ſe ab hujuſmodi emptione abſtinere; quia ex quo docti viri in hujuſmodi contraria ſibi invicem ſentiant, negari non poteſt, quin ſaltem dubium ſit talem emptionem licitam, vel illicitam: & juris regula dicit, quod in dubijs tutior via eſt eligenda.* Il Santo in fine §. 28. pronunzia il ſuo ſentimento: ed in primo luogo in tal diverſità di ſentenze dice. *Notandum eſt, quod dicit B. Thomas in quadam quæſtione de quodlibetis, videlicet quod quæſtio, quâ quæritur de aliquo actu, utrum ſit peccatum mortale, vel non, niſi ad hoc habeatur auctoritas expreſſa Scripturæ ſacræ, aut Canonis, ſeu determinationis Eccleſiæ, vel evidens ratio, non niſi periculoſiſſimè determinatur. Nam ſi determinetur, quod ſit ibi mortale, & non ſit, mortaliter peccabit contra faciens, quia omne, quod eſt contra conſcientiam, ædificat ad gehennam; ut dicitur 28. q. 1. §. ex his. Si autem determinetur, quod non ſit mortale, & ſecundùm rei veritatem ſit, error ſuus non excuſabit eum a mortali.* E chiara la ragione del primo pericolo; perchè chi pronunzia nel dubbio, che l' atto è mortale, e fa credere a chi aſcolta di peccare in facendolo, lo eſpone a pericolo di peccar formalmente, quand' anco la legge non vi ſia. Quanto all' altro pericolo didotto da ciò, che l' errore non iſcuſa, ſoggiunge il Santo. *Sed hoc ſecundum videtur ſanè intelligendum, quando ſcilicet erraret ex craſſa ignorantia; ſecus ſi ex probabili, puta quia conſuluit peritos in tali materia, a quibus ſibi dicitur illud tale non eſſe mortale: videtur enim tunc in eo eſſe ignorantia quaſi invincibilis, quæ excuſat a toto: & hoc quantùm ad ea, quæ non ſunt expreſsè contra jus divinum, vel naturale, ut contra articulos fidei, decem præcepta, & hujuſmodi, in quibus ignorans ignorabitur, ut ait Apoſtolus, & habetur* 1. q. 4. §. fi.

E perchè ſubito ſi potea opporre, che la controverſia era in materia di uſura, la quale è contraria al Decalogo, riſponde. *Et ſi dicretur hic eſſe uſuram, & uſura eſt contra Decalogum; reſpondetur: uſuram eſſe contra præcepta Decalogi verum eſt reductivè: ſed hunc contractum eſſe uſurarium non eſt clarum, cum ſapientes contraria ſibi invicem in hujuſmodi ſentiant.*

Ma

Ma ſi potea ſoggiungere, che l'ignoranza del jus naturale non iſcuſa: onde quantunque non ſia chiara uſura per le contrarie opinioni de' Dottori, tuttavia l'errore non iſcuſerebbe. *Cum autem dicitur ignorantiam juris naturalis non excuſare, intelligitur de his, quæ expreſsè per ſe, vel reductivè ſunt contra jus naturale, & divinum, ut contra Fidem, & præcepta per evidentes rationes, vel determinationem Eccleſiæ, vel determinationem, & ſententiam communem Doctorum; & non de his, quæ per multa media, & non clara probantur eſſe contra præcepta, & articulos.*

Paſſa poi a dire, che in tal dubbio ſi debbe conſigliare la più ſicura, come avea fatto Lorenzo de' Rodolfi: ma non intende, che ſe ne faccia incarico di peccato, e che, quando vi ſono contrarie ſentenze de' Dottori, ſia di legge il ſeguir ſempre la tuziore. Se ne dichiara eſpreſſamente di ſotto. *Quòd autem volentes probare contractum eſſe illicitum inducunt illud: in dubiis tutior via eſt eligenda; reſpondetur hoc eſſe verum de honeſtate, & meriti majoritate, non de ſalutis neceſſitate quoad omnia dubia: alioquin oporteret omnes Religionem intrare, cum tutior via ſit, quàm in ſæculo permanere; & iſtud ſcilicet Religionem intrare utique conſulitur, non præcipitur. 33. q. 2. c. admonere.*

Contro di quelli, che volevano provare illecito il contratto per ragione riflеſſa preſa dall'antidetto aſſioma, egli riſponde, che l'aſſioma è di conſiglio, non di neceſſità in tutti i dubbj. Si oſſervi in primo luogo, che rettamente limita *quoad omnia dubia*; perchè, come ſi è dichiarato di ſopra, in varj dubbj vi è obbligazione di ſeguire la più ſicura. Secondo, che il Santo adopera queſta intelligenza dell'aſſioma per riſpondere a chi vuol, che vi ſia obbligazione di ſeguire la più ſicura nel dubbio della legge. Terzo, che ciò non oſtante adduce l'eſempio della vita ſecolare, e religioſa, le quali ſono certamente lecite; ed argomenta in tal modo. Quantunque nel ſecolo vi ſieno più pericoli di dannazione, che nella Religione; pure nel dubbio, in cui tutti ci ritroviamo del noſtro fine, non è di precetto il ſeguire la vita religioſa. Così nel dubbio della legge, quantunque vi ſia pericolo di errore, e traſgreſſion materiale; non ſiamo tenuti alla parte più ſicura: perchè ſiccome è lecito lo ſtare al ſecolo, potendoſi l'uomo ſalvare anche in eſſo; così è lecito l'attenerci alla parte, che nega la legge, perchè ſecondo eſſa ſi può formare coſcienza probabile, ed operar con ſicurezza di non incorrere colpa formale, comunque eſſendo la coſa incerta vi ſia pericolo, ch'ella ſia per avventura ſecondo ſe vietata. Quarto ſi oſſervi, che non ebbe torto il P. de Champs, quando riconvenne il Vendrochio di non eſſer lui ſtato fedele nella interpretazione di S. Antonino nel luogo della prima parte da noi citato di ſopra; dove il S. Dottore in riſpoſta al principio; *tutior pars eſt eligenda*; uſa lo ſteſſo eſempio della vita ſecolare, e religioſa: perchè, come è manifeſto, che qui il Santo lo interpreta al propoſito dell'uſo delle opinioni circa il lecito; così è chiaro, che in quel luogo corregge la mala intelligenza, che anno gli ſcrupoloſi de' due principj; *tutior pars eſt eligenda; qui amat periculum, peribit in illo*; non ſolamente circa lo ſtar nel ſecolo, ma anche circa l'uſo delle opinioni, circa le quali ſi reputino obbligati alla legge, ſubito che vi ſono contrarj pareri de' Dottori.

Quindi procede il Santo a dar riſpoſta all'altro principio rifleſſo, con cui ſi

provava illecito il contratto de' monti. *Item cum dicitur a quibuſdam, quod exponere ſe periculo peccati mortalis eſt mortale ſecundùm B. Thomam in 4: ſed emere prædicta jura eſt exponere ſe periculo peccati mortalis, quia dubium eſt, utrum ibi ſit mortale: reſpondetur negando minorem. Non enim emere prædicta jura eſt exponere ſe periculo peccati mortalis ſimpliciter loquendo; ſed bene cum iſta conditione adjuncta, ſcilicet dubitando ibi eſſe mortale ſumendo propriè dubium, cum ſcilicet non magis declinat ad unam, quàm ad aliam ſecundùm rationem. Sed qui emit prædicta jura, poteſt non dubitare de hoc; ſed opinari licitum eſſe, ex quo per Eccleſiam non eſt determinatum contrarium, & multi ſapientes, & periti licitum aſſeverent.* Adunque il Santo in una coſa tanto controverſa nega, che ſi eſponga a pericolo di colpa mortale colui, il quale compera que' luoghi de' monti opinando, che ſia lecito per queſte due ragioni, che la Chieſa non ha determinato il contrario, e molti ſapienti, e periti affermano, che è lecito. Così eſpongono gli Eque-Probabiliſti la mente del Santo Arciveſcovo.

Capitolo VII.

Si pondera la dottrina di Giovanni Gerſone circa l'uſo lecito delle ſentenze diſputate tra gravi Dottori.

UN Autore più antico citato dal Nider, e da S. Antonino per dichiarare la certezza neceſſaria alla coſcienza egli è il Gerſone dottiſſimo Cancellier di Parigi. Noi abbiamo conſiderato la regola, ch'ei prende dall' Altiſiodorenſe nel tratt. de poll. noct. Ora porgiamo l'interpretazione, che ſi da ſecondo gli Eque-Probabiliſti ad altro luogo. Tract. de Contract. p. 2. prop. 12. cerca Gerſone, ſe un tal modo di contratto cenſuale ſia immune da uſura, e decide. *Cenſualis contractus non videtur ex eo reddi de ſuo genere vitioſus, quia redditur de novo &c.* E fatta la ſua riſoluzione, ch' egli non da per certa, aggiugne. *Et quoniam in hac materia, & ſimilibus ſecundùm dictum Auguſtini; tene certum, dimitte incertum; conſcientias multorum, præſertim ſimplicium, & timoratorum ſcrupulis variis inquietat, moleſtat, & in perplexitatem quamdam trahit, additur ſequens propoſitio.* Oſſerva Gerſone, che il detto; *tene certum, dimitte incertum;* inquieta, e rende perpleſſe le coſcienze di molti, ſingolarmente de' ſemplici, e timorati; perchè eglino come ſemplici non anno di tal aſſioma la retta intelligenza, e come timorati non ſono facili ad immaginarſi certezza, che queſto, o quello ſia lecito, come agevolmente ſi perſuadono le coſcienze poco timorate, delle quali molte pur troppo per imperizia, e prava diſpoſizione d' animo credonſi indubitatamente

ſamente lecito ciò, che da niun uomo perito, e pio ſarebbe riputato probabile. Per tanto alla propoſizione 13. dice. *Argumentum ſumptum ex conſilio, vel dubio unius Doctoris, eo quòd in illo dubio contrahere ſit peccatum mortale, non eſt efficax, ſed temerarium, & negandum.* Egli cenſura come temerario il rigido Tuzioriſmo, e ne reca la ragione. *Oportet enim incertitudinem eſſe non tantummodo ſcrupuloſam, levem, formidoloſam, ſed valde probabilem, priuſquam agere eâ ſtante peccatum mortale judicetur. Sic enim dictum Sapientis intelligitur: qui amat periculum, peribit in illo.* Si cerca qual ſia la incertezza molto probabile, che ſecondo Gerſone rende reo l' operante ſotto di eſſa; ſe ſia quell' incertezza molto probabile del lecito ſecondo ſe, che ſempre v' è, quando la legge, ed il lecito ſono, o egualmente, o gravemente probabili; o pure ſe ſia l'incertezza molto probabile del dettame della coſcienza, ſotto cui ſi opera. Proſiegue. *Itaque non quodlibet dubium facti ſufficit ad cauſandum peccatum mortale; ergo nec quodlibet dubium juris.* Inferiſce rettamente dal dubbio del fatto anco del dubbio del diritto; perchè neceſſariamente circa l' azione particolare il dubbio del fatto trae ſeco il dubbio del diritto; come appare negli eſempj, co' quali pruova il ſuo aſſunto. *Aſſumptum patet in caſu cujuſdam decretalis. Si mulier uxorata incipiat per novam informationem dubitare, an attineat viro ſuo in gradu prohibito, quo dubio ſtante quærat vir debitum; quid aget uxor? Si neget, eſt in caſu tranſgreſſionis injuſtæ, ſi non attineat viro ſuo: ſi concedat, eſt in peccato mortali luxuriæ.* Queſt' eſempio dimoſtra, che l'incertezza molto probabile non è il grave dubbio circa l' illecito reale, ma l' incertezza molto probabile della coſcienza; poichè la coniugata, quantunque nel caſo della decretale aveſſe incertezza grave circa la reale fornicazione per l' impedimento, non ha però incertezza molto probabile di coſcienza per la ragione rifleſſa, che nel dubbio debbe ſerbare al marito il ſuo dititto.

Ponatur caſus, qui eſt creberrimus, quod dubium ſit apud Doctores aliquos ex una parte, quod hoc debeat agi, dicentibus aliis in pari numero, quod oppoſitum fieri debet, ſicut in facto ſchiſmatis contendentium de Papatu ſæpe fuit. Anche da ciò appariſce, ch' egli parla dell' incertezza molto probabile della coſcienza: perchè nel dubbio diretto vi è pari probabilità di traſgreſſione in ambe le parti; non così vi è incertezza di dettame rifleſſo, eſſendo in tal caſo certa la libertà. *Rurſus in materia Fidei, cum Doctores diſſentiunt, licitum eſt ante determinationem Eccleſiæ ſæpe tenere unam partem, vel alteram.* Ecco un libero, e lecito rifleſſo non oſtante il dubbio diretto. Si può anche oſſervare, come in queſti caſi, ed in altri, ne' quali adiviene, che i Dottori di una Nazione, o d' un Ordine ſeguano una parte, e quelli di un altro l' oppoſita, ſembra, che la ſicurezza della coſcienza, con cui uniformemente ſi applicano a giudicare, ed operare, naſca dal ſapere, che amendue le opinioni ſono gravemente probabili. Nè par veriſimile, ſe ben ſi conſidera, che tal ſicurezza da ciò provenga, che tutti con indifferenza di affetto ſi applichino egualmente ai motivi di amendue le opinioni; onde accada, che ſotto di un Cielo, o di un abito a tutti gli intelletti nel grave dubbio appaja più probabile una opinione, e ſott' altro Cielo, e ſott' alit' abito più probabile a tutti appaja l' oppoſita.

Sogiugne poscia. *Probabilis certitudo sufficit in moralibus, ut non exponat quis se periculo, ut dicunt Doctores de celebrante Missam, & similibus, ubi requiritur status gratiæ, quod sufficit ad hoc probabilis conjectura, quia certitudo alia citra revelationem non habetur; prout in Moralibus dicit Aristoteles sequendam esse grosse, & figuraliter; quæ certitudo non removet in una parte omnem probabilitatem, vel opinionem alterius partis, licèt magis declinet ad istam, quàm ad aliam; quod sufficit. Imo scrupulosis conscientijs consilium est in oppositum agere præsertim ex imperio, & consilio Doctorum.* Questo *probabilis certitudo*, e questo *probabilis conjectura* altro non è, che la prudente credulità del dettame, o sia diretto, o sia riflesso. Si conferma tale intelligenza da ciò, che Gersone deduce dal detto. *Propterea consilium est, quod in materia morali non ita leviter asseratur aliquid esse peccatum mortale, dum aliquis Doctor dat consilium super aliquod, quod non fiat, maximè dum plures alij posse fieri bene dicunt, quod cadit sub dubio, prout in casu nostro notatum est. Ubi patet qualem labyrinthum conscientiarum incurrimus, si quælibet opinio, aut consilium Doctorum sufficit, cum frequenter opiniones nedum variæ, sed adversæ sint inter Doctores, nunc propter passiones animorum, tunc propter varios aspectus circumstantiarum, modò illarum solùm, modò aliarum, modò omnium; unde ortum est illud comicum: quot capita, tot sententiæ.*

Secondo tale consiglio il Teologo, quando molti altri riconoscono, che la cosa è lecita, o la obbligazione è gravemente dubbiosa, non sia leggiero in farne carico di colpa mortale al Penitente; ma ove non abbia ragion convincente in contrario, e conosca, che il lecito è gravemente probabile, si contenti di spingere col consiglio alla parte favorevole alla legge, come al migliore in parità di circostanze: mentre non sarebbe poco intralciato, ed implicato il labirinto delle coscienze, se tutte le volte che vi è diversità di pareri tra' Dottori, vi fosse incertezza di coscienza, la qual obbligasse a gittarsi alla sicura; o se nelle cose gravemente probabili, in cui secondo la diversità delle teste sì facilmente varia la maggior apparenza di vero, un Confessore dovesse praticamente obbligare, e l' altro disobbligare; o finalmente se in tutte le cose fosse il Confessore tenuto ad un sottile bilancio delle gravi opinioni, quanto bastasse per diffinir con prudenza, qual sia la più probabile.

Similmente parla Gersone nel lib. de vita Spirit. animæ lect. 4. coroll. 11. *Ex his elicio pro Doctoribus Theologis doctrinam salubrem, ne sint faciles asserere actiones aliquas, aut omissiones esse peccata mortalia, præsertim sub verbo universali, & dum prædicandum erit ad populum. A litterato quodam, & experto viro accepi pernicioſam esse in omni arte, & doctrina assertionem audacem, & extremam, maximè ubi communis observatio obnititur, obviatque. Itaque debet quilibet nunquam oblivisci, quàm incerta est scientia nostra, ita ut idem sæpe homo brevi momento temporis nunc in hanc, nunc in oppositam feratur sententiam. Fit præterea, ut per tales assertiones publicas nimis duras, generales, & strictas, præsertim in non certissimis, nequaquam eruuntur homines a luto peccatorum, sed in illud profundiùs, quia desperatiùs, immerguntur.* Qui non si vieta a' Dottori

Teolo-

Teologi d' insegnare la rigida, che loro è più verisimile, ed a quella esortare; ma si dice, che in cose tra gravi Dottori disputate, e però in senso anco morale dubbiose, ed incerte non sieno facili a profferire la propria opinione come necessaria alla salute, imponendo alle coscienze obbligazion di peccato mortale; e ciò doversi avvertire singolarmente, quando al popolo si ragiona. Ed acciocchè si usi la debita cautela di non imporre tal carico di grave colpa, dove i sapienti dissentono, reca Gersone l' incertitudine della nostra scienza, val a dire della nostra maggiore probabilità, la cui apparenza si varia tanto facilmente, che molte volte in breve tempo mutiamo parere. *Itaque debet quilibet non obliviſci, quàm incerta ſit ſcientia noſtra, ita ut idem ſæpe homo brevi tempore, nunc in hanc, nunc in oppoſitam feratur ſententiam;* massimamente se si attenda, che non è sempre l'asserzion rigida la medicina del peccatore.

Risponde poi ad una obbiezione. *Demum quid prodeſt, immo quid non nocet coarctare plùs juſto mandatum Dei, quod eſt latum nimis? Quid inſuper expedit amarius, graviuſque reddere jugum Chriſti, quod ſuave eſt, & onus leve? Nam ſi contemptus ex hac laxatione apud quosdam improbos major oriatur habentes velamen malitiæ libertatem, apud alios bene inſtitutos gratiarum reſonabunt actiones. Præſtabitur etiam ſedulius obſequium Domino, & Patri tantæ manſuetudinis, cujus mandata gravia non ſunt, & qui non vult tentari, & gravari ſupra id, quod poſſumus.*

Conforme a tal dottrina rispondono gli Antiprobabilioristi, che se gli uomini libertini sotto il pretesto, che è libero di seguire le opinioni gravemente probabili de' Dottori, o sfogano la passione seguendo la parte benigna per motivo inonesto di avarizia, e di piacere, o pure fingendosi grave, e solida probabilità, dov' ella non è; non è ciò vizio della sentenza, ma bensì abuso di perversa volontà, somigliante a quello, con cui sovente per passione si persuadono vero, e lecito anche ciò, che è riprovato da ogni uomo sensato, e pio. Per l' opposito i buoni, e timorati, che usano la dovuta cautela di non seguire opinioni, le quali non sieno sicuramente, e gravemente probabili a giudizio d' uomini idonei, cioè dotti, e pii, e non le seguono senza onesta ragione; potranno da tal benignità prender motivo di lodar Dio, e servirsene in ossequio dello stesso Signore, procedendo con angustia minor di cuore, e di pratiche dubbietà, o nel dirigere le altrui coscienze, o nell' ubbidire a' divini comandamenti.

Capitolo VIII.

Si esamina la mente del Silvestro.

QUesto dotto Sommista in diversi luoghi di maniera parlò, che non senza verisimilitudine da amendue le contrarie parti viene citato in favore del proprio sentimento. Egli v. Opinio porse fondamento a Martino del Prado di giudicare, che per testimonianza di lui sia stata comune presso gli Antichi la sentenza degli Eque-Probabilisti: ed ivi stesso, ed altrove v. scrupulus a Francesco Suarez parve favorevole all' uso della opinione gravemente probabile. Cominciando adunque da questi due luoghi, v. Opinio egli cerca: *utrum Auditores diversorum Magistrorum tenentium diversas opiniones, quarum scilicet altera necessariò est falsa, excusentur, si sequantur opiniones suorum Magistrorum.* Risponde. *Dico, quod de hoc videntur esse opiniones, & non sunt* Qui, come apparisce dalle cose seguenti, non cerca solamente, se sia lecito il tenere tali opinioni in ispecolativa, ma anco in pratica. Imperocchè egli cita per una parte tra gli altri Innocenzo IV. in cap. per tuas 2. de Simon. *Non peccat mortaliter qui sequitur intellectum alicujus gravis Authoris, etiam si erret, dummodo tamen error versetur circa subtilitatem legum.* Cita ancora il Panormitano nel luogo recato di sopra. Per la parte negativa cita S. Tommaso nel collibeto 8., dove par che condanni chi siegue l' opinione falsa. Il Silvestro concilia tra loro questi Autori, che sembran discordi: perchè l' Angelico parla delle opinioni contrarie alle verità bastevolmente palesi; laddove il Panormitano, Innocenzo, e gli altri delle opinioni in cose oscure, e da approvati Dottori insegnate, e difese, nè ripugnanti alle chiare locuzioni della Scrittura, e della Chiesa, o a' manifesti principj della ragione. *Panor verò loquitur in obscuris, & est verum oppositâ ratione, dicente Monaldo, quod non generatur aliquod præjudicium veritati, cum inter diversas opiniones a Magistris approbatas, & scripturis authenticis annotatas illam quis amplectitur, quæ sibi videtur magis consona rationi, & hoc intellige non solùm, quando quis facit, quod in se est, ut intelligat veritatem; quia talis etiam in manifestè determinatis excusaretur, cum laboret ignorantiâ pro tunc invincibili; sed etiam cum quis ex affectione ad suum Doctorem judicat probabiliter, ut sibi videtur, esse verum, quod est falsum. Nec obstat, quod in dubio tutior pars est eligenda, quia non est in dubio, qui probabilibus rationibus flectitur ad unam partem. Nec quod incertum dimittendum, & certum tenendum: de panit. dist. 7: quia tenet iste, quod certum sibi moraliter, cum in moralibus sufficiat certitudo ex probabilibus secundùm Philoso-*

phum

phum 1. *Ethic: unde si Ioachim tenuit contra Fidem de summa Trin. damnatus, & non fuit hæreticus, quia talis articulus nondum erat per Ecclesiam damnatus; multò magis excusatur sequens opinionem Doctoris non reprobatam, cum voluntate non adhærendi, si vera non appareret.* Sembra, che qui il Silvestro la sicurezza della coscienza appoggi alla grave probabilità dell' opinione, e giustifichi quello, il quale nella varietà delle sentenze sapendo, che una opinione è autorevole, si applica alle ragioni di lei, e secondo quella probabilmente opinando la siegue; mentre scusa colui, che senza adoperar diligenza per affetto al suo Maestro crede probabilmente vera la di lui sentenza, e la seguita.

V. Scrupulus da per rimedio agli scrupolosi l' eleggere l' opinione, che più fa al lor proposito. *Eligere opinionem magis facientem ad propositum proprium;* la qual certamente non è la rigida, ma la benigna: onde poi cercando: *quomodo se debeat habere scrupulosus in eligenda opinione, ubi Doctores variant;* risponde. *Dico secundùm Archiepiscopum, quod tutâ conscientiâ potest quis eligere unam opinionem, & secundùm eam operari, si habeat notabiles Doctores; & non sit expresè contra determinationem Scripturæ, vel Ecclesiæ, nec sit scandalum, nec conscientia perplexa.* Il testo esprime appunto ciò, che affermano gli Antiprobabilioristi, e l' intelligenza, ch' eglino anno del luogo citato del S. Arcivescovo di Firenze.

Per contrario i Probabilioristi recano ciò, che il Silvestro ha v. dubium, ove spiega l'assioma: *tutior pars est eligenda;* e l'applica all' elezion dell' opinione, e dice. *Intellige, quod si detur casus, quod opinio securior sit minùs probabilis notabiliter, non est eligenda necessariò, quia jam cessat ratio dubii. Si verò sit minùs probabilis, sed non notabiliter, etiam non est eligenda necessariò; quia in eo casu intelligo Alb. in libro de homine dicentem, quod conscientia non obligat, nisi quod est in conscientia, si ut opinatum, vel creditum, vel scitum, non autem si est dubitatum, vel ambiguum. Si tamen probabilitas hinc inde esset æqualis, tutior eligenda est necessario...., quia tunc verum est illud Eccles. 3: qui amat periculum, peribit in illo. Quando autem immineret periculum peccati venialis solùm, esset eligenda de bene esse tantùm.* A questa testimonianza, la quale parrebbe chiara, e decisiva per ascrivere il Silvestro al partito de' Probabilioristi, quando avesse egli scritto nel tempo, in cui con maggior distinzione si è trattata la controversia, rispondono gli Eque-Probabilisti, che l' Autore parlando qui del dubbio, in cui vi è pericolo dell' anima, come si esprime di sopra citando il Panormitano, per eguale probabilità intenda il dubbio pratico, e rigoroso, per cui l' operante non ha verun dettame del lecito; onde rimane esposto a rischio di peccato formale per coscienza perplessa. In oltre se non del dubbio prossimo della coscienza favellasse, ma anco dell' eguale probabilità speculativa del peccato materiale; come poteva egli ammettere per il detto di Alberto Magno, che si può non eleggere la più sicura, quando è meno probabile non notabilmente? Forsechè in cosa ambigua toglie il pericolo d'errore un po' più d'apparenza per una parte; mentre anzi moralmente tal pericolo è il medesimo? Adunque Silvestro parla del dettame, e dubbio prossimo, come v. Scrupulus al num. 3., dove dice.

Secundò

Secundò objicit: quia amans periculum, ſcilicet incedendo per viam laxiorem, incidit in illud. Sed dico, quod hoc intelligitur de eo, qui exiſtens in dubio, ita quod non pendet ad unam partem magis, quàm ad aliam, operatur; ſecus de eo, qui probabiliter credit ſecundùm judicium rationis ſic eſſe faciendum, licèt ex alia parte ratione timoris habeat ſcrupulum, & leviter ſuſpicetur; quia talis non peccat, etiam ſi eſſet falſa opinio, quam ſequitur, ſecundùm Archiepiſcopum, niſi eſſet contra manifeſtam determinationem Eccleſiæ, vel Scripturæ. Queſto ſcrupolo, queſta ſoſpezione leggiera nata da timoroſa coſcienza debbe intenderſi della formidine pratica. Per altro la formidine ſpecolativa circa il peccato materiale non può eſſere leggiera, quando la legge è poco men probabile della permiſſione. Tanto baſti d' aver detto della mente degli antichi Teologi, della quale non ſi è potuto far sì poche parole; perchè in varj di loro rimane oſcura.

PAR-

PARTE DECIMA.

Della libera elezione tra le opposite opinioni gravemente probabili.

Capitolo I.

Premesse alcune necessarie dichiarazioni si arreca il primo argomento de' Probabilisti tolto dalla difformità, che vi sarebbe nell' osservanza della legge, se la regola del lecito si riponesse nella maggiore, o nella uguale probabilità.

QUesta è l' altra parte dell' asserzione de' Teologi Probabilisti. Nel proporla non uso del titolo, il quale adoperar si suole, *dell' uso lecito della opinione meno probabile*, quantunque si debbano qui esporre gli argomenti, che giustificano l' elezione dell' opinion gravemente probabile, ancorchè ella non sia tanto probabile, quanto l' opposita. La cagion di ciò fare non è solamente, che tutta la ragione dell' uso lecito di cotali opinioni si fonda sopra la loro solidità, e gravezza; ma eziandio perchè presso di alcuni l' opinion più probabile suona il medesimo, che una opinione, la quale supera di gran lunga la verisimiglianza della contraria; sicchè a questa, almeno nel paragone, non rimanga peso di grave probabilità. Quindi appo loro la manco probabile non vale più, che una probabilità tenue, anzi tenue nell' infimo grando, come si rende palese dagli argomenti, co' quali ne impugnano l' uso. Dimostrano ancora di avere tal concetto, quando nella parte benigna della loro sentenza concedono di eleggere la men tuta, e di lasciare la tuziore, qualora questa è manco probabile. Imperciocchè eglino in tal caso giustificano l' operante, perchè prudente-

dentemente diſprezza la ragione, od autorità contraria, come leggiera, onde ſi poſſa avère in conto di ſcrupolo; che val a dire di motivo sì debile, che non debba muovere l'uomo ſenſato a timore d'inganno. Giuſta una tale idea danno alla manco probabile certi attributi, i quali pajono affatto chimerici ad altri Teologi, che diverſamente intendono lo ſteſſo nome: come ſarebbe, che la minor probabilità può avere contro di ſe argomenti, o evidenti, o quaſi evidenti; che la manco probabile può opporſi a luoghi chiari delle Scritture, Concilj, e Padri; che larga, o ſcandaloſa rieſce, quando ſta per la libertà. Ed in vero non può negarſi, che ſe la manco probabile, la quale ſta per la legge, è quella, le cui ragioni ſono tanto tenui, che non poſſono muovere, ſe non a ſcrupolo diſprezzabile; anco la meno probabile favorevole alla libertà potrà avere leggiera verisimilitudine, ſicchè ſoffra contro di ſe argomenti quaſi evidenti; potrà contrariare a teſti baſtevolmente chiari delle divine Scritture, de' ſagri Concilj, de' Santi Padri, e ciò non oſtante portare il nome di probabile, purchè vi ſia l'aggiunta del meno. Non ſi vuol qui contendere a queſti Scrittori, che prendano cotal nome in ſignificato sì vile; e molto meno vogliono i Probabiliſti difendere l'uſo lecito di coteſta manco probabile. Ma piuttoſto avendo noi provato a ſuo luogo, che ſi danno opinioni in materia morale oppoſite, le quali ſono gravemente probabili, e come diſſe Monaldo, *a Magiſtris, & approbatis Doctoribus ſcripturis authenticis annotata*; riconoſciute comunemente per gravi, quantunque gli uni più a queſta inclinino, e la difendano, gli altri più a quella propendano, e l'adottino per ſua; ora diciamo: o tali opinioni autorevoli ſi ricevono come moralmente uguali in probabilità; e di già ſi è provato l'uſo lecito loro: o ſi vogliono più propiamente conſiderare come d'ineguale veriſimiglianza preſſo intelletti diverſi; e qui ſe ne pruova, e difende la libera elezione non oſtante tale ineguaglianza.

In oltre dallo ſteſſo titolo apparirà, che gli argomenti, i quali ſi adducono a provar l'uſo lecito dell'opinione probabile favorevole alla libertà, non tendono punto ad eſcludere l'obbligo della probabiliore, che talvolta ſi prende in un ſenſo piuttoſto aſſoluto, che comparativo. Imperciocchè ſiccome di ſopra dicemmo, che il vocabolo di opinion più ſicura alcune volte ſignifica l'unica ſicura; altre volte ſuppone in amendue le opinioni oppoſite ſicurezza baſtevole, e ſolo ſignifica l'eccello, che una poſſiede: così parimente ſi può dire dell'opinione probabiliore. Anch'ella in ſenſo aſſoluto meritamente ſi uſurpa, quando nelle coſe non manifeſte, ma oſcure, e dalla Chieſa non definite vi è per una parte un'apparenza di vero, la qual ſopravvanza la contraria veriſimilitudine non già con eccello moderato, ma con grande, e traboccante, il qual partoriſce non propia certezza, ma una grande perſuaſione di quella parte; onde uno non può almeno con certa moral ſicurezza affermare: le ragioni oppoſite ſono ſenſate, gravi, e probabili. Or quando vi ha nelle coſe non chiare queſto più veriſimile per la legge, egli ſi ha da ſeguire come largamente certo, nè maggior certezza della propia obbligazione ſi deve aſpettare nelle coſe umane. ed anco da' Probabiliſti ſi laſciano come poco probabili, e poco ſicure le opinioni, che in ſomigliante maniera ſono dalle oppoſite ragioni ſuperate, tutto che la coſa non foſſe totalmente liquida, ed

immu-

immune da ogni difficoltà. Parlo de' Probabiliſti ſapienti, e cauti, i quali ſeguono tal ſentenza nel ſolo ſenſo, in cui ſi può dire, che ſia ſtata in un tempo concordemente accettata da tutti i Teologi, e poi eſplicata da molti uomini dottiſſimi, quando ſi è acceſa queſta controverſia. Non parlo degli incauti, o larghi, i quali in qualunque dubbio trovano troppo facilmente grave ragione, autorevole opinione per liberar le coſcienze dall' obbligo della legge: mentre non ſarà ſervo fedele al ſuo Padrone colui, che per qualunque ragione ne rivochi in dubbio il comando, e non ſi reputi obbligato ad ubbidire, ſe non quando vi è certezza eſente da dubitazione anco non grave.

Laſciata per tanto quella probabiliore, la quale aver ſi debba in conto di larga certezza, e morale ſcienza della verità, e venendo alle due gravemente probabili, quantunque appajano ineguali, perchè ciaſcuna è munita di ragione, la qual ſi ſcorge di tal forza, che nella varietà degli umani intelletti fa breccia, e ſi guadagna, o è atta a guadagnarſi l'aſſenſo, non dico di qualche teſta, (giacchè non vi avrà ragione leggiera, che ad alcuno non ſia per parere anco più probabile) ma di menti giuſte, e ben fatte: di queſte opinioni parlando ſi dice, che la libertà di eleggere tra loro ſenza peccato ſi debbe preferire alla parte rigida del Probabilioriſmo, o dell' Eque-Probabiliſmo, dove queſto ſi prenda in ſenſo propio, e rigoroſo, ſicchè l' eccesſo ancora di probabilità moderato eſcluda.

Per eſeguire il propoſto aſſunto, convien ſupporre ciò, che già ſi è provato nella parte 4., che non vi è quella legge di Tuzioriſmo, la quale obbliga a ſeguir ſempre l' opinion della legge, quando amendue le contrarie opinioni ſono probabili, ed autorevoli. E ancora d' uopo ſupporre, che la maggiore veriſimiglianza del lecito ſecondo ſe non è neceſſaria per queſto titolo, che l' uomo ſenza di eſſa opererebbe con dubbio pratico del lecito a ſe *hic*, *& nunc*, e per conſeguenza ſi eſporrebbe a riſchio di peccato formale, ed offeſa di Dio. Queſta difficoltà milita ancora contro dell' Eque-Probabiliſmo, e ſe n' è apportata la ſoluzione. La quiſtione adunque è ridotta a vedere, ſe ſia ragionevole, che in dubbio quinci, e quindi gravemente probabile il confine del lecito nell' uſo delle opinioni ſi fiſſi nella gravità, o piuttoſto nell' uguaglianza, o nell' eccesſo.

Ciò ſuppoſto così argomentano i Probabiliſti. E ragionevole di porre per termine del lecito nell' uſo delle opinioni piuttoſto la ſolida, e grave probabilità, che l' uguale, o la maggiore; quando tal norma per la uniformità, diſcernibilità, certezza, e tollerabilità foſſe da preferirſi, ed appariſſe più conforme al giudizio, che anno in pratica i Fedeli. Or tutto ciò ſi pruova eſſer vero. Adunque la regola del lecito nell' uſo delle opinioni debbe riporſi piuttoſto nella ſolida, e grave probabilità, che nella uguale, o maggiore.

Quanto ſi attiene al primo capo della uniformità, mirando la legge all' uniforme obbligazione de' ſudditi, ſe ella permette, che ſi elegga alcuna tra le probabili favorevole alla libertà, e non obbliga ſempre alla ſicura, ſi debbe dire, ch' ella a tal fine prefigga la ſolida, e grave probabilità, ſiccome quella, che ſola può eſſere norma moralmente uniforme. Adunque la grave probabilità, e non ſola-

mente la eguale, ó maggiore, è permeſſa nell' uſo delle opinioni giuſta l' intenzione del Legislatore.Si dichiara queſto aſſunto.Due leggi noi riconoſciamo nella controverſia preſente,che indurrebbero moralmente uniformità nella oſſervanza de' ſudditi.La prima è del Tuzioriſmo;l'altra del Probabiliſmo.Imperciocchè ſuppoſta la diverſa coſtituzione degli umani intelletti è neceſſario,che anco gli uomini ſavj, periti, pii, e moderati diſcordino nel grado comparativo dell' uguaglianza, o ineguaglianza delle gravi ragioni, e dell' autorità de' Dottori. Preſſo di molti prepondera una parte, preſſo d' altri molti prepondera l' altra; e ad alcuni pajono eguali amendue; mentre comunemente convengono in conoſcere, che ciaſcuna delle due opinioni è grave, e ſolidamente fondata.Or ſe ſi prefigga per legge il Tuzioriſmo, qualora tra gravi Dottori è controverſa la legge, chiara coſa è, che comunemente parlando uniforme ſarà ne' Fedeli l' obbligazione.Parimente ſe pongaſi vera la ſentenza del Probabiliſmo,ſiccome è comune il conſiglio di ſeguire la tuziore *cæteris paribus*; così regolarmente rimane uniforme la libertà di eleggere tra le due opinioni gravemente probabili. Laddove ſe per neceſſario confine del lecito ſi ſtabiliſca, o l' uguaglianza, o l' eccesſo della probabilità; gli uni ſaranno obbligati, gli altri no. A cagion d' eſempio gli uni potranno celebrar quel contratto, eſſendo Parrocchiani di chi lo tiene per giuſto; gli altri retti da altro Parroco, che propende al contrario, ſaranno obbligati ad aſtenerſene. Così ancora dovrà non di rado accadere, che due Maeſtri, i quali ſedendo in cattedra anno dettato ſentenze contrarie amendue ſoſtenute da accreditati Autori, diſceſi poſcia al Confeſſionale nella ſteſſa Chieſa, l' uno ſciolga ciò, che l' altro lega. Or ſembra ciò una difformità poco accettabile,ed un peſo troppo grave,ed irragionevole non ſolo a' Penitenti, ma anco al Confeſſore. Imperocchè una volta, che ſeriamente, ed in pratica abbia il Confeſſore ammeſſa la ſuddetta obbligazione, egli è tenuto in coſe controverſe quinci, e quindi probabili ad obbligare il Penitente ſotto pena di peccato anche mortale, per cagion del ſuo parere privato, ed incerto; ancorchè ſappia per altro, che lo ſteſſo Penitente ſarebbe giuſtamente diſobbligato da altri dotti, e timorati Confeſſori, a' quali ſon più probabili le ragioni oppoſte. Queſto debbe al Confeſſore riuſcire gravoſo, non per amore di luſingare cui egli per avventura neppur conoſce, e che altro non gli apporta,umanamente parlando, che la fatica, e noja di una proliſſa, ed intricata confeſſione, ma per buono zelo, ed impegno della ſalute di lui; potendo non rade volte avvenire, che la pratica dell' opinion, ch' egli ſiegue,ſia molto difficile al Penitente:onde il Confeſſore debba dire a ſe medeſimo: Io non ſolo manifeſto ſinceramente in queſto dubbio probabile il mio ſentimento più rigido, e non conſiglio ſoltanto, ed eſorto a ſeguirlo adducendo motivi di convenienza, e di maggior merito; ma faccio al Penitente coſcienza di grave peccato, e gl' impongo una obbligazione, la quale per la ſua difficoltà ſarà da lui facilmente trasgredita; mentre non ſo, che la mia ſentenza ſia la vera, e ſo, che l' oppoſita è ſolidamente probabile; anzi io ſteſſo ben veggo, che ſe queſti foſſe capitato da altri dotti, e pii, a' quali, come accader ſuole, la ſteſſa opinione è più probabile, ſarebbe da loro diſobbligato, e poſto fuori di queſta pericoloſa tentazione. Sembra, che per tale caſo ſi debba ſentire il

peſo

peſo di quel ricordo indirizzato da Gerſone a' Teologi Direttori dell' anime intorno all' obbligare al propio parere in coſe, che ſieno gravemente dubbioſe circa il lecito. *Itaque debet quilibet nunquam obliviſci, quàm incerta eſt ſcientia noſtra, ita ut idem ſæpe homo brevi momento temporis nunc in hanc, nunc in oppoſitam feratur ſententiam*: onde ſiegue ancora, che in coſe certamente probabili tanto debba lo ſteſs' uomo eſſer difforme, e diſuguale a ſe medeſimo, oggi obbligando a ſeguire una ſentenza, e domani diſobbligando, quanto è facile, che ſi varj l' apparenza di maggiore, o minor veriſimilitudine.

Capitolo II.

Si eſpone il ſecondo argomento de' Probabiliſti cavato dalla difficoltà, che s'incontra nel diſcernere tra le opinioni probabili la più, e meno probabile.

UN tal incomodo deriva dalla incertezza del più probabile; che è la ſeconda ragione, per cui ſembra, che non debba queſto proporſi per norma del lecito nell'uſo delle opinioni morali. Quando gli Avverſarj (così dicono i Probabiliſti) promuovono l'obbligo dell' opinione più probabile eſagerando l' inconveniente, che ſi ſcorge in non appigliarſi al più veriſimile, dove il vero rimane aſcoſo; o eglino intendono di ragionare d' un più veriſimile autentico, e comune, il quale inclina tutti, o quaſi tutti i periti alla ſua parte: e da noi non ſi contende di coteſta maggiore veriſimiglianza, la quale debbe averſi in conto d' una larga moral certezza, a fronte di cui non v' è grave, e ſolida probabilità. O parlano del più probabile, quale regolarmente ſuol eſſere, quando vi ſono diverſi, e contrarj ſentimenti di riguardevoli Dottori: e coteſto più probabile d' ordinario rieſce oſcuro, ed incerto. Perocchè allora non vi è più probabile, contro di cui non pugni un altro più probabile; eſſendo a queſti Maeſtri un' opinion più veriſimile, a quelli l' altra: e però rimane molto dubbioſo, qual de' due oppoſti più probabili ſia più conneſſo col vero. Ciò ſi rende manifeſto, conſiderando la maggior veriſimiglianza contraria, che ſi ritrova in intelletti diverſi anco molto illuminati, la quale non ha altro di ſicuro, che la grave probabilità dell' una, e dell' altra opinione.

Che ſe vogliamo riflettere piuttoſto a quella maggior probabilità, che abbia l' operante; ella ancora è regola incerta. Si può queſta formare in tre diverſe maniere; o per la ſola ragione, la quale all' opinante appaja più forte per una parte,

o per la ſola autorità, la quale gli ſembri più degna di fede, ó per l' una, e l' altra peſate inſieme, le quali formino un total motivo preponderante. La prima pattoriſce quella, che ſi appella opinione propria, o ſia proprio giudizio: non già perchè la fede, che ſi preſta all' altrui detto, non ſia un giudizio della mente propria, come è chiaro; ma perchè colui, che aderiſce all' intrinſeca ragione, la quale a lui ſi rappreſenta, ſi appoggia ſopra di ciò, che naſce, ditò così, nel ſuo fondo: laddove chi crede ad altri, quantunque anch' egli da ultimo fondi il giudizio ſulla ragione; giudica però per quella ragione, che è nella mente altrui, ed a ſe viene applicata mediante la ſtima, ch' egli ha, dell' altrui autorità. Quindi ſuol dirſi, che fidaſi del propio giudizio colui, il quale nelle coſe dubbioſe ſi governa con l' apparenza, che l' intrinſeca ragione ha preſſo di ſe, preferendola a quella maggiore, o minore, leggiera, o grave veriſimiglianza, che la ſteſſa ragione ha preſſo d' altri. E comunque tal giudizio poſſa eſſere retto, e ragionevole; nientedimeno è anco ſottopoſto a vizio, che i Santi Padri, e gli Aſcetici condannano, riprovando l' amore del giudizio propio, e lodando per oppoſito la pieghevolezza, e docilità all' altrui ſentimento. Imperciocchè ſendo l' uomo d' ordinario aſſai propenſo a ſeguire la ſua ragione, ed antiporre la propia all' altrui intelligenza, avviene, ch' egli ſiegua tal propenſione, ancora quando la prudenza detta di affidarſi piuttoſto all' altrui, che al proprio ſentimento. Per le quali coſe non pare, che la diſtinzione, che i Probabiliſti pongono, tra il ſeguire la più probabile per propio giudizio, e la più probabile per giudizio altrui, meriti la deriſione di chi dice: forſechè non è giudizio propio la credenza, che ſi ha all' opinione degli altri?

Or venendo ad eſporre l' incertezza, a cui è ſoggetto l' eccello della probabilità, ſi oſſerva, come più volte colui, che peſa le ragioni di queſta, e di quella opinione, non diſcerne con ſenſibile chiara eſperienza, ſe ſia più grave anco preſſo di ſe quell' argomento, il quale per altro gli ſembra tale: ed egli allora ſenza dubbio ha un eccello di probabilità oſcuro, ed incerto. Ma ponendo il caſo, che quell' eccello ſia aſſai certo per intimo eſperimento, ciò adivenir può in due modi. Talvolta con tanta chiarezza ſi penetra il valore della propria ragione, che ſenza temerità, e con certa prudente ſicurezza ſi rimane perſuaſo, che quella maggior apparenza non proviene da veruna prava diſpoſizione del proprio intelletto, ma piuttoſto quella, da cui gli altri ſono condotti all' opinione oppoſita; val a dire, che talvolta ſenza pertinacia può uno eſſer ſicuro, ch' eſſo bene apprende, e penetra gli argomenti propoſti quinci, e quindi, e che per converſo non bene gli apprendono i ſuoi contraddittori. Ed allora egli è almeno largamente convinto, e perſuaſo di poſſedere la verità, e gli argomenti oppoſiti non ſaranno a lui gravemente probabili, comechè ad altri lo ſembrino, ma ſaranno leggieri, o del tutto vani; poichè ſtante tal chiaro lume, per quanto veneri gli Autori della contraria opinione, non può approvarla come opinione ben fondata. Ma tale non è la probabiliore, della quale da noi ſi controverte. Altre volte quantunque ſi ſperimenti l' eccello del lume, che detta una parte, non è però tanto, che non laſci ſentire il grave peſo dell' altra, e non dia luogo ad una ſavia rifleſſione, con cui l' opinante, dirò così, ſollevandoſi ſopra di ſe meritamente dubita, o può dubitare, s' egli

piut-

piuttosto, che gli altri, entri meglio nella ragione. In questo caso amendue le opinioni appo lui son probabili, ed una più verisimile dell' altra; ma non ha certezza veruna, che la sua maggiore apparenza sia più vicina al vero, che non è la maggiore apparenza, la quale spinge altri alla parte opposita. E ciò d'ordinario debbe accadere nelle opinioni contrarie, la cui verità è dibattuta tra classici Dottori, i quali anno ponderati gli argomenti più validi; purchè l' opinante sia moderato, che non presuma troppo della perfezione della sua mente, e della retta disposizione del suo cuore.

Or intorno a questo eccesso di ragione, che è sì contrario, e diverso nell' intelletto de' periti, ed incerto a ciascun opinante, giudicano i Probabilisti, ch' egli mal si possa stabilire per regola del lecito nell' elezione delle probabili opinioni. Perchè primieramente pare, che sopra un più probabile di tal maniera dubbioso non si debba fondare una grave obbligazione di non abbandonarlo nel paragone di contraria grave probabilità, facendone reato di dannazion sempiterna. Secondo quando si volesse, che l' operante collocato tra contrarie opinioni di gravi Maestri egli col suo lume giudicasse della miglior ragione; sarebbe un mettere comunemente i Fedeli nell' obbligo di seguire la tuziore: poichè moltissimi, come i rozzi, non sono capaci di tal esame; e quand' anche sieno dotati di buon intendimento, non è cosa moralmente praticabile nell' esercizio della confessione l' informare il Penitente delle ragioni, che militano per una parte, e l' altra, acciocchè egli sensatamente determini il più verisimile. Poscia considerando il comune degli uomini, in cui gli animi sono diversamente disposti, sarebbe pericoloso per le coscienze larghe, e cagione di moleste perplessità per le coscienze timorate il rimettere al proprio loro giudizio l' elezion dell' opinione. Imperciocchè se la grave probabilità non assicura le coscienze, ma vi è obbligo della maggior probabilità; quell' eccesso, che solo giustifica, non debbe nascere da passione, che tra due probabili opinioni faccia apparir più verisimile quella, che più piace. E qui è il pericolo delle coscienze larghe: perchè sendo facilissimo, che l' affetto aggiunga dell' apparenza ad una ragione, che da se è grave, e probabile; è altresì molto agevole, ch' elleno si persuadano essere la più grave quella, che sta pel lecito, e così pecchino per ignoranza vincibile. Ma quindi appunto nascerebbe la perplessità delle coscienze timorate: perchè conoscendo esse il rischio, che si corre in dar sentenza nella propia causa, con molta pena s' indurrebbono a diffinire qual sia la più probabile delle due gravi, ed autorevoli. E questa è la cagione, per cui persone pie, benchè molto addottrinate, ne' dubbj della loro coscienza con savio consiglio rimettono in mano d' altri la propia causa, lasciando ad un prudente Direttore quel giudizio della sofficiente ragione, ch' elleno stimano a se pericoloso per gl' inganni dell' amor proprio. Per tanto si conclude, che se i Fedeli fossero abbandonati al propio giudizio nell' elezione delle opinioni; altri per debita cautela, altri per timorosa perplessità dovrebbero seguire la tuziore con istretta obbligazione; ed in pratica per molti vi sarebbe l' obbligo del Tuziorismo, il quale per altro non è riputato convenevole dalle due parti, che qui contendono unicamente dell' obbligazione al più probabile, o al gravemente probabile.

Ma

Ma ſebbene dalle coſe dette appariſce, che molti non poſſono reggerſi nella tuta elezione delle opinioni colla ragion più probabile a loro giudicio; tuttavìa ſi può dire, ch' eglino poſſano facilmente accertarſene coll' autorevole teſtimonianza d' altrui; ed è l' altro modo propoſto, con cui ci ſi applica la ragione mediante l' autorità, la quale ſi appella probabilità eſtrinſeca. Or anche qui contendono i Probabiliſti, che l' obbligo ſi debba fiſſare nella grave probabilità, e che ad eſſa convenga appoggiare la ſicurezza della coſcienza: gli Avverſarj loro la vogliono dependente dalla maggior probabilità. Si pone il caſo, che un mercatante avendo udito, che vi ſono contrarie opinioni di gravi Dottori circa un contratto, interroga un dotto Teologo, ſe poſſa celebrarlo conforme all' opinione, che lo da per lecito. Il mercante fa giuſta ſuo debito interrogando; perchè non può ſapere da ſe in quale ſtato ſia la controverſia, e non debbe eſporſi a riſchio di ſeguir ſentenza, che già patiſca qualche eccezione. Il Teologo veramente ſa, che amendue le dette opinioni ſono gravemente probabili; ed egli ſtima più valide le ragioni pel lecito, e dice al mercatante: sì lo potete ſtipulare, perchè amendue le opinioni ſono probabili, e le ragioni per la parte benigna ſon le più forti. Queſta è una riſpoſta, la quale può darſi anche da un Teologo Probabilioriſta; perchè giuſtamente a lui s' incarica di non iſtare al ſolo detto degli Scrittori, ma d' inveſtigar la ragione, quando può, e di decidere ſecondo che ſtima più probabile. E per non laſciare gl' idioti nell' obbligo dell' opinione tuziore ſi vuole, che in ſomiglianti caſi ſi poſſano riportare al conſiglio d' uomo perito. Si cerca ora, ſe nel caſo propoſto il mercatante ſiegua un più veriſimile certo, o pure un più veriſimile affatto dubbioſo. S. Bonaventura con altri eccellenti Teologi ſta per la benigna; S. Tommaſo con altri ſta per la rigida. Per teſtimonianza di quegli è più probabile la prima; per teſtimonianza di queſti è più probabile la ſeconda. Il Teologo interrogato dal mercante aggiugne il ſuo voto alla parte di S. Bonaventura. Queſta giunta d' autorità è moralmente un nulla, quand' anche non foſſe contrappeſata dal voto d' altri, che ſieguono la ſentenza di S. Tommaſo. Rimane dunque incerto, dove ſia il più probabile da preferirſi. E ſe può l' operante ſtare al più probabile di quel Teologo, che aderiſce a S. Bonaventura; perchè non anco potrà ſtare al voto del Maſtrio, e molto più al parere di S. Bonaventura medeſimo, ſuppoſto, come ſi è detto, che non ſia intervenuta mutazione, la quale abbia ſcoperta la verità? In corte parole per l' intelletto dell' interrogante non ha maggior merito la deciſion del Teologo, che di una ſolida, e grave riſpoſta circa una coſa, cui ambe le parti concedono eſſere ſodamente probabile, quantunque ſi dividano circa il più veriſimile. Onde ſi raccoglie, che laſciato il Tuzioriſmo, il quale tra le opinioni probabili obbliga ſempre all' obbligazion della legge, la ſicurezza ſi dovrà fondare ſopra la grave probabilità.

Rimane di ponderare, come il giudizio del più veriſimile formare ſi poſſa, o dal Teologo, o dal Parroco, o dal Confeſſore dependentemente da' Maeſtri, i quali aſſeriſcono eſſere più probabile queſta, o quella delle due gravi opinioni. Concioſſiachè ſpeſſo adiviene, che quegli, che debbe dare il conſiglio, o non abbia dottrina baſtevole per diffinire da ſe, quali ſieno gli argomenti più robuſti tra gli addotti

addotti da' Teologi per le contrarie asserzioni; o non abbia comodo, libri, tempo per lo studio richiesto a tal esame. Or si deve confessare, che anco questa via di pervenire al più verisimile è incerta, e disastrosa. Perocchè se la piena de' Dottori non ista da una parte, ma per amendue vi è grave autorità; vi sono altresì gravi testimonj pel più verisimile d'ambe le parti: e però nè gli uni, nè gli altri possono ottenere una fede certa anche in senso morale, e largo; ma deve restare ambiguo presso di chi sia la miglior ragione. Nè meno difficile riesce spessissime volre il diffinire con sensato giudizio, qual sia la parte più autorevole: onde tra i sostenitori di contrarie opinioni non di rado afferma ciascuno, che la più grave autorità è dalla sua. A formare la grave probabilità estrinseca concorrono il numero, l'eccellenza, e lo studio posto nella disamina della quistione; delle quali cose conviene aver notizia, ed altresì convien metterle ad un confronto reciproco. Avvegnachè il consenso di molti può essere vinto dall'eccellenza, o dalla diligente disquisizione di pochi, la quale sia di grado assai superiore; siccome in altro grado può essere superata l'eccellenza dal numero. Or quanto è malagevole il venire in cognizione del numero, della sapienza, della diligenza de' Maestri, non solo quanto sia bastevole per accertarsi, che amendue le opinioni abbiano grave momento di autorità, ma molto più per conoscere il momento maggiore? Primieramente nel numero non entra solamente il consenso di que' Maestri, che anno dato alla luce delle stampe il lor sentimento, ma anco di altri, de' quali molti sono più dotti di alcuni Scrittori. Or di questi il maggior numero non si può discernere nelle gravi conrroversie, nelle quali accade, che in una parte della Chiesa abbia voga un' opinione; in un' altra la contraria; in altra sieno divisi i partiti. E quand' anche ci vogliamo ristrignere alle sole sentenze impresse ne' libri; bisogna comunemente stare alle citazioni di que' Sommisti, o di que' Trattatori, che abbiamo alla mano, i quali nè citano tutti, nè si fanno coscienza di esser più diligenti in apportare il numero di coloro, che non sentono con essi. L'eccellenza poi de' Maestri costituita da quelle doti, che altrove abbiamo esposte, è bensì nota quanto ad una notabile estimazione; ma tutto insieme è ascosa, ed incerta per determinarne il merito comparativo in tutto il coro de' Teologi. In fatti si vede, che gli Autori, i quali posseggono la comune opinione di gravi, anno grado di stima molto disuguale presso diversi: la qual differenza nasce non tanto dall' avere paragonata con animo neutrale la dottrina degli uni colla dottrina degli altri, ma da altre estranee cagioni. Per esempio è molto naturale, che uno faccia molta stima degli Autori della sua Scuola, e che scrivendo la ingeneri negli altri. Quando poi per questa, o quella sentenza si scrivono i nomi degli Autori, che la sostengono, sarebbe d' uopo altresì dichiarare, qual di loro abbia meglio discusso il punto, ed *ex professo*, qual tenga quella sentenza per una nuova ragione da altri non considerata, e cose somiglianti, l'ignoranza delle quali debb' esser cagione frequente, o di dubbio, o di sbaglio nel determinare l' opinione più autorevole. Sembra per tanto, che questo eccesso di probabilità estrinseca, il quale è segno incerto della miglior ragione, ed egli stesso quanto alla sua reale esistenza è sì soggetto a dubitazione, por non si possa per obbligo a' Direttori a preferenza della grave, e solida probabilità.

Capitolo III.

Si eſpone il terzo capo, per cui ſembra preferibile la regola della grave probabilità; ed è, che l'altra è poco praticabile.

SI può ancora riflettere, qual delle due regole ſia da preferirſi, ſe la regola della gravemente probabile, o della più probabile, atteſa la ſpeziale difficoltà, che queſta ſeconda deve incontrare nella pratica de' Confeſſori, i quali ad eſſa ſi vogliano conformare. Circa di queſto punto così la diſcorrono i difenſori dell' uſo della opinione ſodamente probabile ſuppoſte le coſe già dette. Il Confeſſore nell' eſercizio dell' alto ſuo miniſterio per tanti capi graviſſimo a chi vuol compierne con eſattezza i doveri, è obbligato dal Probabilioriſmo a cercare qual ſia la più grave delle probabili opinioni, ed a cercarlo con diligenza proporzionata a formarne ſufficiente giudizio. Poichè quantunque egli poſſa, ſiccome ogni altr' uomo, nel reggimento di ſua privata perſona diſpenſarſi le più volte da tal eſame aſtenendoſi dall'azione, circa cui ſono contrarie le opinioni di gravi Autori; non però può diſpenſarſene in reggendo le altrui coſcienze: ma è tenuto ad indagare con accuratezza, ſe vi ſia maggior probabilità pel lecito, affine di non aggravare ingiuſtamente i Penitenti con impor loro ſenza baſtevol ragione l'incarico non leggere di peccato mortale. Dall' altra parte egli è obbligato ad aſſicurarſi per ſufficiente maniera, che vi ſia l'eccesſo della probabilità; perchè altrimenti farebbe torto alla legge, ed aggraverebbe la coſcienza propia. Reſta ſolo, che ſia coſa facile, od almeno non molto difficile il trovare, e l' aſſicurarſi, ſe vi ſia, o non vi ſia un tal eccesſo. Ma non è già così. Si conſideri l' immenſa ampiezza delle materie morali; e poſcia ſi giudichi, ſe, come a cagion d'eſempio non è troppo difficile ad un Giudice il decidere del grado comparativo della probabilità in una lite dubbioſa, avendo agio, e tempo di ſtudiare la cauſa, di peſarne il merito, di udire l'informazion delle parti amendue ſollecite, e ſottili in promuovere il proprio intereſſe; così poſſa il Confeſſore in tante opinioni circa diverſiſſime materie, circa le ſottigliezze della legge controverſe da grandi uomini non ſolamente certificarſi della ſolida probabilità, ma eziandio determinar con prudenza, qual ſia la più probabile; e determinarlo non per un lampo di maggior apparenza variabile, e paſſante, per cui in coſe difficili ci fa maggior colpo, or l'una, or l'altra delle oppoſite ragioni; ma con giudizio ſicuro, e ſtabile, ſicchè non debba ſovente accadere, che lo ſteſſo ora vieti, ora

ti, ora permetta l'uso della medesima opinione. Sembra ciò non solamente impossibile ad uomini di quell' ordinario, e mediocre sapere, che solo si può esigere dal comune de' Confessori, ma molto arduo anche ad uomini dottissimi; sendo che vi si richiederebbe uno studio profondo di tutte le materie, e quistioni morali.

In oltre se questo eccesso di probabilità è necessario alla sicurezza della coscienza; bisogna, come già si disse, che a giudicarne si proceda con cuore purgato da ogni estraneo affetto, e per sola forza, e peso delle ragioni. Onde non sarà legittima la maggior apparenza, ch' io abbia in favor della legge, se conoscendo me stesso posso sospettare, ch' ella sia accresciuta dalla mia natura inclinata di soverchio alla rigidezza; perchè non debbono le gravi obbligazioni delle coscienze dependere dal mio umore. Nè similmente sarà legittima la maggior verisimilitudine, che mi si appresenti, del lecito, se io posso ragionevolmente dubitare, ch' ella provenga da natura fuor di modo alla dolcezza, e indulgenza inchinevole, o da genio di non imporre al Penitente un' obbligazione, ch' ei difficilmente accetterà. Così pure non è legittimo quell' eccesso di apparenza per una parte, la quale nasce dall' essere il Confessore allevato nella tale Scuola di Teologi, ed affezionato più a questi, che a que' Dottori; o da somiglianti altre cagioni, le quali tanto facilmente s' insinuano ad alterare il peso delle ragioni in cose oscure, e soggette a grave dubbio, anco negli uomini periti. Or come non riuscirà molto difficile ad un cauto, e diligente Confessore lo star sopra di se, e non lasciarsi ingannare da tali estranee affezioni, sicchè non travegga prendendo per gravemente probabile, ed autorevole una opinione, che probabil non è; così sarà assai malagevole nella pratica l' assicurarsi, che niuno affetto, niuna prevenzione, niuna svista, od altra cotal cagione alteri appo lui la verisimiglianza maggiore, o minore, che d'avere gli sembra nel discernere il merito delle opinioni morali. Forse questo esame della maggiore probabilità parrà meno difficile a certe nature assai franche, che facilmente si sposano ad una opinione. Ma queste son anche le più pericolose, se la loro franchezza non proviene da un naturale tranquillo accoppiato ad un fino accorgimento, che è raro a trovarsi. Ella però si farà ben sentire una tale difficolrà ad altri, che sono per loro indole più difficili a sentenziare; ed altronde, come dotati che sono di pietà, di sapere, di zelo, riescono molto idonei a compungere, ed accendere i Penitenti nell' amore delle Cristiane virtù.

Per raccogliere adunque ciò, che sembra avervi di più forte nel presente argomento de' Probabilisti, diciamo così. Qui si tratta di stabilire una regola, alla quale ciascuno per obbligo conformare si debba, quando vi sono diverse autorevoli interpretazioni della legge. Per il popolo Cristiano sarà sempre la vera regola, che in tali casi interroghi i Sacerdoti, i quali sieno, e dotti, e pii; nè faccia cosa, di cui essi non dicano, che può eseguirsi con sicura coscienza. Però conviene, e sempre molto si consiglia da chiunque è acceso da vero zelo, che ne' dubbj ordinarj stia ognuno al parere di quello, che o egli si è scelto per Confessore, e Direttore con savio, e maturo consiglio, o gli è stato assegnato da legittimi Superiori. Questa è la maniera, con cui Gesù Cristo ha voluto, che si reggesse il suo popolo nel cammino della sua legge,

e della ſalute. Il metterlo in diffidenza circa di ciò non ſarebbe edificare, ma diſtruggere: perchè i buoni caduti in perpleſſità, ed anguſtie in un colla pace della coſcienza perderebbero, o la volontà, o almeno il fervore, e la lena nel ſervizio di Dio; ed i cattivi con ciò non ſi ſcuoterebbero punto da' loro vizj, e peccati, ma della loro malizia avrebbero un nuovo velo colla ſcuſa, che già non ſanno di quali guide nel grembo della Chieſa fidar ſi poſſano, immaginando diſcordie circa d' un punto, che a giudizio d' uomo di ſenno non può eſſer poſto in lite. Concioſſiacoſachè qual uomo ſaggio, e diſcreto crederà mai, che ſieno caduti nel precipizio come ciechi condotti da ciechi tutti coloro, i quali anno avuto per Direttori queſti, o que' Teologi, perchè erano di queſta, o quella ſentenza in controverſia non definita dalla Chieſa, e autenticamente agitata da pii, e gravi Dottori: e molto più ſe tale ſentenza foſſe in un tempo comune a tutti i Maeſtri? Chi può fingerſi, che Gesù Criſto abbia laſciati i ſuoi diletti Fedeli in mano ad una ſchiera di ciechi, che li conduceſſero alla perdizione?

Adunque l' inquiſizion della regola, di cui ſi tratta, ſingolarmente appartiene a' Confeſſori, e Direttori, e Maeſtri, a' quali gli altri ſi rimettono. Ora ſtabilendoſi a quelli per legge, che non poſſan dirigere le coſcienze nelle coſe oſcure, ſe non ſecondo opinioni gravemente probabili; douranno eglino abilitarſi all' eſercizio di confeſſare con leggere, e con udire uomini periti nella Morale, fino ad aver cognizione delle opinioni ſane, e ſicure, e ſaperle diſcernere dalle altre, che tali non ſono, perchè non ſono munite di ſofficiente, e forte ragione, nè di grave autorità. In tal maniera il Sacerdote Confeſſore sbandirà da ſe, e dalla ſua direzione molte ſentenze, che ſi leggono negli antichi, e moderni libri, e non anno ſolido fondamento, ſendo elleno, o del tutto improbabili, o poco probabili, o larghe, o pericoloſe per ciò, che ſuole all' azione congiugnerſi nella pratica, come fu a ſuo luogo eſplicato. Ad un tale diſcernimento potrà egli pervenire non oſtante le contrarie ſentenze de' Dottori: perchè per conoſcere un' opinion ſana non è neceſſario, che tutti la tengano per più veriſimile, o che tale la reputi egli ſteſſo; potendo beniſſimo a cagion d' eſempio uno Scoriſta tenere per ſicuramente ſana la dottrina di S. Tommaſo in materia pertinente, o alla ſpecolativa, o alla morale Teologia, e nientedimeno aver lui per più veriſimile la dottrina contraria. Nemmeno ſarà neceſſario, che il Confeſſore abbia tale notizia, e diſcernimento circa di tutte le opinioni; eſſendo baſtevole, che pei caſi non così frequenti, pe' quali ſi può prendere tempo affine di eſaminarli con maturità, abbia egli ſofficienti principj pei ſapere prudentemente dubitare.

Alla regola anzidetta, la quale certamente obbliga, i Probabilioriſti aggiungono l' altra del più veriſimile, la quale pur vogliono, che non ſia ſolamente di conſiglio, ma di ſtretta grave obbligazione. Intorno a ciò ſi può aſſerire, che laſcierebbe di aver forza l' argomento de' Probabiliſti, che noi eſponiamo, quando i Dottori conſentiſſero in tenere una opinione per più veriſimile, come convengono in riconoſcere una dottrina per ſana, e probabile. Avvegnachè mediante la comune loro teſtimonianza potrebbe il Confeſſore con eguale moral ſicurezza diſcernere le opinioni più veriſimili, come può le ſane, e probabili. Ma queſto più pro-

babile

babile autentico, ed illuſtre già ſi è ſeparato, e rimoſſo dalla noſtra queſtione; nè ad eſſo v' ha luogo, dove amendue le opinioni contrarie ſono ſolidamente probabili. E pure ſembra, che come la legge di non ſeguire ſe non opinioni ſane, e ben fondate ha per oggetto coſa, della quale uno, che ſia diligente, può acquiſtare baſtevol certezza; così la doveſſe anco avere la grave obbligazione del più verisimile, dependendo da lei un affare di tanto momento, qual è il governo delle coſcienze. Ma di queſto ſteſſo più verisimile incerto, e dubbioſo veggiamo quanto ſia tollerabile, o ragionevole la pratica. Conſentaneo a cotal legge ſarebbe, che uno formaſſe il ſuo giudizio circa le gravi opinioni, le quali o egualmente, o più probabili gli pajano, con quel ſottile bilancio delle ragioni, e delle autorità, che ſi debbe far da' Maeſtri; perchè altramente non avrebbe il giudizio ſofficiente fermezza, e conſiſtenza. Ma ciò non è praticabile da molti: mentre un Maeſtro, che nello ſpazio di un anno detti uno, o due Trattati, di lungo ſtudio avrà d' uopo, e di verſar molti libri per determinare il ſuo ſentimento: onde forſe i Maeſtri medeſimi non ſiedono ne' Tribunali della ſagra Penitenza con aver diffinito preſſo di ſe il grado di probabilità, che abbiano le opinioni, ſe non dopo molti anni di lettura, e di magiſtero della Morale. Che ſe ſi vuole per ammollir la pratica della regola, che baſti bilanciare le opinioni, allor quando ſi debbe dare il conſiglio, con iſcrutinio meno eſatto; ſi riduce la coſa a ſegno, che o la pratica è ancora poco poſſibile, o l' obbligazione poco ragionevole. Sarà poco praticabile nell' eſercizio di confeſſare, ſe ſi ricerca un bilancio, del quale un uomo aſſennato, e grave poſſa rimaner ſoddisfatto trattandoſi di legare, e ſcior le coſcienze. Che ſe talun ſi contenti di un giudizio fatto così a primo ſguardo; contro ragione ſarà il fondare ſopra un cotal più verisimile leggiero, e ſubitaneo una grave obbligazione. Quindi ſaviamente il dotto P. Coſtantino Roncaglia del Venerabile Ordine della Madre di Dio nell' Opera ſua intitolata *Univerſa Moralis Theologia* &c. avviſa il Confeſſore novello, che anſietà non ſi prenda della lite Teologica, che verte tra' Probabilioriſti, e Probabiliſti: mentre egli veramente inſegnando Teologia aveva abbracciata la ſentenza de' Probabilioriſti; ma poſcia applicatoſi a udire le confeſſioni aveva per eſperienza conoſciuto non eſſer coſa fattibile quel confronto, e bilancio delle opinioni: baſtare per tanto, ed eſſer ſicuro, che ſi prenda per norma la grave ragione. Eccovi le parole di queſto egregio Autore tom. 1. tract. 1. de Act. Hum. quæſt. 1. cap. 2. *Confeſſarius poſtquam diligenter Morali ſtuduit Theologiæ, me auctore, non anxius ſit circa illam tam agitatam quæſtionem; an licitum ſit ſequi minùs probabile in conſpectu probabilioris. Probabiliora ſequenda docuit me meus Præceptor, & pariter ego pluribus ab hinc annis eandem docui ſententiam. At experimento vidi nihil ad praxim deſervire. Quis etenim vel ſtudendo, & præcipuè dum audit confeſſiones, poteſt omnia momenta utriuſque partis librare, & inde definire: hoc eſt minùs probabile; hoc probabilius? Hoc eſſet onus intolerabile. Satis mihi fuit in praxi ſequi ſententias, quas rationabili fundamento innixas putavi; & ita credidi ſatisfeciſſe meæ conſcientiæ, abſque eo quod judicem me conſtituerem inter minùs probabilem, & magis probabilem.* Per tanto conſiderando la difficoltà, e l'ampiezza ſterminata delle coſe morali, e le nature degli uomini ſi

diverſamente diſpoſte, altre facili a ſentenziare, altre difficili, e perpleſſe, pare, che vaglia l' argomento, che il Suarez adduſſe per negar l' obbligo del giudizio comparativo nella ſcelta delle gravi, e probabili opinioni: *quia eſſet intolerabile onus obligare omnes homines ad conferendas ſingulas opiniones.*

Pare in oltre a' Probabiliſti, che nelle coſe oſcure la ſicurezza della coſcienza ſi appoggi comunemente da' Fedeli anco pii, e timorati ſopra il poſitivo di una grave, e ſolida probabilità, piuttoſto che ſopra il grado comparativo del più probabile: perchè di quella, e non di queſto cercano di aver ſicurezza, ſtabilendoſi per limite neceſſario nell' uſo delle opinioni quello appunto, che ſembra poſto dalla regola di S. Leone Papa nell' epiſtola 92. ſcritta a Ruſtico Veſcovo di Narbona; la qual regola è inſerita nel Decreto, e prodotta da S. Antonino p. 1. tit. 3. c. 10. §. 10., ed è tale. *In ijs, quæ dubia fuerint, aut obſcura, id noverimus ſequendum, quod nec præceptis Evangelicis contrarium, nec Decretis SS. Patrum inveniatur adverſum.* Imperciocchè qualora nè dubbj, che ſorgono circa la legge con varietà d' opinioni, la ſentenza, la quale afferma il lecito, è atteſo tutto gravemente probabile; non può ella trovarſi contraria a' precetti Evangelici, o a' decreti della Chieſa, e de' SS. Padri mediante quella notizia, la quale in un ſenſo anche morale, e largo ſi poſſa appellare invenzione della verità. Or che tale ſia la regola pratica di ſicurezza; ſi pruova conſiderando varj ordini di perſone. Quell' indotto, il quale interroga un Teologo perito, e pio, e ſta al ſuo parere, nè ſtima egli di aver peccato, nè gli altri lo riprovano, e condannano come colpevole, ſe non è andato in cerca del più dotto; quando per altro ſecondo la verità ei non poteva preſumere del ſuo Conſigliere nulla più, che di aver da lui un conſiglio gravemente autorevole fondato in buona ragione. I gravi, e claſſici Dottori, i quali ſcrivono per iſtruzione degli ordinatj Confeſſori, a' quali manchi il comodo, o l' abilità ſofficiente per diſaminare gl' intrinſeci fondamenti de' caſi di coſcienza, ſtimano bensì, che il loro parere ſi poſſa da quelli giuſtamente ricevere come grave, ed autorevole: (altramente non iſcriverebbono) ma non però affidano le coſcienze de' medeſimi Confeſſori alla ſtima, ch' eglino meritamente debbano avere della loro autorità come della più grave. In un paeſe ſi ſiegue comunemente una opinione circa un contratto tra' Dottori gravemente controverſo. In queſta, e quella Dioceſi ſi elegge un Autore riputato eccellente. In una Comunità in materia attenente alla Fede, od al coſtume ſi tiene uniformemente una ſentenza. Or pare, che la ſicurezza pratica delle coſcienze in queſti, e ſomiglianti caſi provenire non poſſa dalla maggiore, ma dalla poſitiva grave probabilità. Imperciocchè chi mai potrà perſuaderſi, che in controverſie ſoggette a grave dubbio tutti i Dotti d' una regione ſenza veruno eſtraneo motivo, ma per ſola forza di argomenti inclinino ad una parte; e tutti gli altri d' altra regione per puro merito anch' eſſi, e non per affetto inclinino alla contraria, ed abbiano per più autorevoli i Dottori loro? Così parimente ſembra poco veriſimile, che le ſentenze di quell' Autor eccellente, il qual ſi elegge, e ſi ſiegue nelle coſe probabili, dove non patiſce eccezione, ſi debbano ſempre riputare, o per ragione le più ſenſate, o per autorità le più degne di fede.

Sembra

Sembra ancora, che la pratica della Chiesa appoggi la sicurezza della probabilità, la quale veramente sia grave, e solida. Primieramente la Sede Apostolica, ed i Sagri Concilj anno talora commendate diverse sentenze di gravi Dottori Cattolici in materia speculativa appartenente al Dogma, ed in materia morale spettante alla legge, quantunque elleno fossero tra se contrarie. E nondimeno riconoscendole per gravi, e probabili anno mostrato verso di loro singolare rispetto, come apparisce nella Storia del Concilio di Trento: onde si rende manifesto, che non le repuravano punto pericolose a' Fedeli, i quali sapendo essere tali opinioni solidamente probabili, o le tenessero nella speculativa, o le seguissero nella pratica; finchè la Chiesa medesima con lume superiore non discopriss̀e la verità. E perciò appunto non è necessario alla salute de' Fedeli, che la Chiesa decida sempre le gravi controversie pertinenti alla legge, nelle quali la verità bastevolmente da se non si palesa: perchè, come di sopra notammo col dottissimo Domenico Soto, *quando sunt opiniones probabiles inter graves Doctores, quamcumque sequaris, in tuto habes conscientiam.* In oltre i Romani Pontefici non solo anno usato di negare la maggior probabilità attribuita ad alcuna proposizione falsa, o pernicios̀a, ma anco di negare la probabilità attribuita ad altre asserzioni di simil fatta; volendo, che fossero sbandite dall' uso de' Fedeli, perchè non erano opinioni probabili. Anzi si aggiunse ancora, che colla condannagione di alcune non s' intendeva di approvare le altre: la qual addizione fu posta non già solamente per toglier l' errore, che tutte l' altre potessero aversi in conto di più probabili, perchè non erano condannate; ma bensì per disingannare chi si fosse dato a credere fallacemente, ch' elleno fossero taciturnamente approvare, come gravi, e probabili; lasciando intanto alla coscienza d' ognuno, che o da se, o per mezzo d' altri idonei discernesse le opinioni gravi, e sane dalle poco probabili, e non sicure. Perciò finalmente fu sollecito Alessandro VII. di togliere la ripurazione di grave, e probabile a quella autorità, che tale non era, colla condanna della proposizione 27. *Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a sede Apostolica tamquam improbabilem*: la qual condanna non tende a vietare, che non si seguano la opinioni, le quali sono veramente probabili; ma tende ad impedire, che non si prendano con inganno nocevole per probabili le improbabili.

Rimane in fine, che riflettiare, come le prove addotte nella settima parte per l'uso libero delle opposite opinioni egualmente probabili circa la leggge, ed il lecito militino anco per l'uso libero delle gravemente probabili. Imperciocchè volendosi, che la probabilità dell' opinione benigna sia grave, ed alla maniera umana ancora certa, per non si esporre a rischio di seguire sentenze larghe, e poco probabili; apparisce, che in tal caso l' obbligazione sarà gravemente ambigua, e dubiosa in senso morale; alla qual cosa molto si debbe riguardare nel porre il giusto confine dell' uso lecito delle opinioni. Quindi senza che io ripeta con vostra noja il già detto, voi ben potrete per voi medesimo scorgere, come abbiano forza per la gravemente probabile le ragioni prese, o dalla sicurezza di un parere autorevole, e ben fondato; o dalla intimazion della legge, o sia proposizione, e pruova, che vaglia di morale, e larga scienza della verità; o dal possesso della libertà

bertà, il quale ha diritto di prevalere nel grave dubbio; o dal favore, che dotti, e ſanti uomini, anzi le leggi medeſime riconoſcono doverſi attribuire alla benigna, non quanto al conſiglio, ed al maggior merito, ma quanto all'obbligo di peccato; o finalmente dall'ignoranza invincibile della legge nel caſo, che varie ſiano, e gravi le interpretazioni di approvati Dottori. Nè gli Eque-Probabiliſti poſſono avere difficoltà in accordare, che le ragioni prodotte in favore della loro ſentenza militino altresì pel Probabiliſmo. Concioſſiachè ſanno eglino ottimamente, che la probabilità non può bilanciarſi ad oncie, o miſurarſi a palmo: onde i più di loro eſpreſſamente ammettono, che quando il vantaggio per una parte non ſia eccelſivo, la probabilità in ſenſo umano, e morale ſi ha in conto di pari per amendue le contrarie opinioni; maſſimamente atteſa quella sì varia apparenza, che in intelletti diverſi anno le ragioni medeſime, ſicchè ad uno ſembrano più probabili, ad altro meno, e a tal altro di ugual peſo, e forza.

Ora poichè recati abbiamo gli argomenti, che favoriſcono l'uſo lecito del probabile ſolido, e grave, reſta, che apportiamo le ſoluzioni, che da' Probabiliſti ſi danno alle contrarie difficoltà. E benchè a molte, le quali impugnano ugualmente l'Eque-Probabiliſmo, ed il Probabiliſmo, ſiaſi già fatta riſpoſta nella parte ottava di queſta diſſertazione; pure alcune ve n'ha, cui ci conviene ſeparatamente diſcutere. Una precipua è, ſu cui taluni menano gran romore, cioè che il Probabiliſmo apre l'adito ad un intollerabile allargamento di coſtume. Queſta per tanto ſia la prima obbiezione, che prendiamo ad eſaminare.

Capitolo IV.

Riſpoſta de' Probabiliſti a chi obbietta, che la loro ſentenza è origine di larghezza nella Criſtiana Morale.

Acciocchè dall'uſo lecito della certa, e ſolida probabilità s'inferiſca, che ſia lecito ancora l'uſo d'opinioni rilaſſate, egli è neceſſario, che ſi poſſano comporre inſieme queſte due coſe; che una opinione atteſo tutto ſia certamente, e gravemente probabile, e che inſieme ſia larga, o rilaſſata; ciocchè involve aperta contraddizione. Imperciocchè opinione larga in ſenſo di riprenſione, e di vituperio, in cui tal nome qui ſi adopera, non ſignifica già l'opinione benigna, la quale in ſe per avventura ſia falſa, qualunque ſia l'apparenza, ch'ella abbia di vera preſſo de' Dottori: altramente dovrebbe dirſi, che l'opinione probabiliſſima, cui certamente lice ſeguire, poſſa eſſere in uno vituperevole come larga, ed in uno avere la maſſima probabilità tra le probabili opinioni;

nioni ; perchè può eſſer falſa non oſtante tale apparenza di vero. Adunque opinione larga ſi dice per riguardo all' infuſſiſtente, leggiera, o non ben grave ragione, per cui ſi nieghi qualche obbligo: ond' è, che nelle coſe controverſe tra gravi Maeſtri, quantunque gli uni ſtieno per la rigida, e più vera la credano; non però la benigna condannano di larghezza: nè a cagion d' eſempio ſe taluno diſſente da varie di quelle opinioni, in cui o S. Bonaventura, o S. Tommaſo deciſero per la parte del lecito; afferma però, ch' eglino abbiano inſegnato ſentenze rilaſſate, perchè ciò ſarebbe lo ſteſſo, che dire aver que' ſanti, e preclari Dottori deciſo in favore della libertà ſenza ragione grave, e ſenſata. Adunque far non ſi può, che la medeſima opinione ſia gravemente probabile, e rilaſſata. Perciò chiunque bene intenda il nome di larga opinione, ſecondochè ſuona sì male all'orecchio d'ogni fedele zelator della legge, non potrà mai credere, che una ſentenza ſia larga, e nulladimeno abbia grave, e ſolido fondamento. Onde concludeſi, che dalla maſſima, che da per lecito l' uſo della opinione gravemente probabile, non può ſeguire, che lecite ſiano le rilaſſatezze del coſtume.

Ma neppure con veruna ſembianza di vero ſi può aſſerire, che tal ſentenza ſia principio, e fonte, da cui ſi deducano le particolari ſentenze lârghe, ed improbabili, le quali ſono ſtate inſegnate da queſto, o quel Teologo, e Caſiſta. Imperciocchè in due maniere poſſiamo immaginare, che le dette opinioni nocevoli alla Morale dell' Evangelio ſiano concluſioni di quella maſſima generale: o in quanto ſe ne deduca per legittima conſeguenza, ch' elle ſono aſſolutamente vere; o in quanto s' inferiſca, ch' elle ſono gravemente probabili. Nel primo modo terrà in buona Logica queſt' argomento. E libero di ſeguire l' opinione atteſo tutto gravemente probabile, che afferma il lecito: adunque è vero, che l' uomo in tutto il tempo di ſua vita non è obbligato a fare atti di fede, ſperanza, e carità per forza di alcun divino precetto, il quale direttamente riſguardi queſte virtù: adunque è vero, che ne' giorni di digiuno non è proibito ſotto grave colpa il prendere ſeparatamente, e in diverſi tempi picciole quantità di cibo, benchè in fine ſi pervenga a quantità notabile. Nel ſecondo modo poi dovrà valere queſta illazione. E libero di ſeguire l' opinione, che atteſo tutto niega l' eſiſtenza della legge con grave, e ſolida probabilità: adunque è gravemente probabile, che il contratto Moatra ſia giuſto, e lecito: adunque non ſiamo tenuti ad amare il proſſimo con atto interno &c. Ma chi non vede quanto ſiano inette, e da deriderſi anco da un principiante nella Dialettica cotali argomentazioni, le quali ſono del tutto ſomiglianti a queſt' altre? E libero di ſeguire l' opinione notabilmente più probabile, che afferma il lecito: adunque ſono vere, o adunque ſono notabilmente più probabili le antidette propoſizioni. Modo di argomentare apertamente fallace, col quale da certiſſime verità inferir ſi potrebbono certiſſime falſità: mentre allo ſteſſo modo, e con la ſteſſa forma di grazioſiſſima Logica dir ſi potrebbe: con Fede divina ſi debbe credere tutto ciò, che conſta eſſere rivelato da Dio: adunque conſta, che Dio ha rivelato alla ſua Chieſa baſtare alla ſalute la Fede ſenza le opere; non aver l' uomo libero arbitrio &c. Così queſte, e tutte l' altre Eresie con ſomigliante maniera di argomentare ſi didurrebbono da un antecedente di Fede.

Per tanto egli è paleſe, che le opinioni improbabili, e rilaſſative della Criſtiana Morale, le quali o furono proſcritte dalla Sede Apoſtolica, o ſi leggono ne' libri di alcuni Caſiſti rigettate, e riprovate dalla comune, e miglior parte de' Teologi, non puotero in veruna maniera raccoglierſi dal Probabiliſmo, come da loro principio, e fonte: in quella guiſa appunto, che male, e ſenza ombra minima di ragione il Tuzioriſta attribuirebbe al Probabilioriſmo come ad infetta ſorgente quelle opinioni larghe, ed alcune anco larghiſſime, che pur ſi leggono negli ſcritti di alcuni di quegli Antichi, che ſi vogliono Probabilioriſti; come fu quella, che dicea niuna umana legge obbligare a peccato morale: ſentenza certamente falſa, e riprovata dal comune de' poſteriori Teologi, la quale in un colpo toglieva il nervo, e la forza non già a' ſoli apici della legge ignoti, intorno a' quali dubitano i Sapienti, ma a tutte, ed intere le leggi certè sì Eccleſiaſtiche, come Civili. Ma gli uni, e gli altri, Antichi, e Moderni quella ſentenza deduſſero nelle particolari materie da altri principj falſi, o mal applicati, ſe non per altro vizio, certamente per debolezza dell' umano intelletto, a cui è difficile lo ſcorrere ſenza verun inciampo le quiſtioni della Morale più volte ardue, ed oſcure. Che ſe ad alcuno per avventura pareſſe, che almeno foſſero concluſioni del Probabiliſmo le quattro aſſerzioni dannate circa l' uſo dell' opinione probabile; potrebbe egli aſſai chiaro ſcorgere quanto ciò ſia falſo dal detto dianzi nello ſtato della quiſtione, nell' eſpoſizione della ſentenza de' Probabiliſti, e nell' eſame di quel principio: *in dubiis tutior pars eſt eligenda.* Contuttociò per maggiormente ſoddisfare a queſta difficoltà apporteremo fra poco una più diffuſa eſpoſizione di tali propoſizioni.

Finalmente l' eſpoſta ſentenza de' Probabiliſti non ſolo non è un' aſſerzione, che permetta l' uſo di opinioni larghe, o un principio, che le inferiſca; ma neppure è la cagione, o di tenerle, ed inſegnarle, o di ſeguirle in pratica. Imperciocchè quanto s' attiene alla pratica di opinioni improbabili, falſe, e pernicioſe; ella non è imputabile alla maſſima, che ſia lecito il ſeguire la gravemente probabile, ancorachè tali ſentenze ſi ſeguitaſſero come ſolidamente probabili: mentre allora l' error della pratica concluſione proviene dalla minore falſa, in cui ſi aſſume come ſolidamente probabile l' opinione improbabile, e larga: come ſi poſſono ſeguire in pratica ſentenze larghe mediante il Probabilioriſmo, aſſumendo nella minore, che l' opinione, la quale di fatto è rilaſſata, ſia maggiormente probabile in queſto modo. E lecito ſeguire l' opinione benigna, che è più probabile. Ma egli è più probabile, ch' io poſſa andare a caccia, ancorchè ciò m' impediſca, o l' udir la Meſſa, o l' oſſervare il digiuno. Adunque mi è lecito l' andare a caccia, ancorchè ciò m' impediſca &c. Dove ognun vede, come l' errore ſi debbe imputare alla minor propoſizione del ſillogiſmo, nella quale ſi attribuiſce la grave, o la maggiore probabilità alla larga opinione. In oltre ſe il Probabilioriſmo non è ſtato la cagione d' inſegnare la maggior parte delle opinioni rilaſſate, le quali per lo più a loro Autori pajono le più vere, e come tali ſi ſcrivono; così il Probabiliſmo non ha indotto gli Scrittori a riconoſcere per gravemente probabili quell' altre opinioni, che tali veramente non ſono.

Ora

Ora potrete agevolmente intendere, come la ſentenza de' Probabiliſti non ſia quel modo d' opinare alieno dalla ſemplicità Evangelica, di cui fa menzione il S. Pontefice Aleſſandro VII. nel proemio della Bolla, con cui condanna 28. prop. Egli parla così. *Sanctiſſimus D. N. audivit non ſine magno animi ſui mœrore complures opiniones Chriſtianæ diſciplinæ relaxativas, & animarum perniciem inferentes, partim antiquas iterum ſuſcitari, partim noviter prodire, & ſummam illam luxuriantium ingeniorum licentiam in dies magis excreſcere, per quam in rebus ad conſcientiam pertinentibus modus opinandi irrepſit alienus omnino ab Evangelica ſimplicitate, Sanctorumque Patrum doctrina; & quem ſi pro recta regula Fideles in praxi ſequerentur, ingens eruptura eſſet Chriſtianæ vitæ corruptela.* Or vogliono alcuni, che queſto modo di opinare ſia la ſentenza de' Probabiliſti. Ma primieramente per dire il vero, ſalvo tutto il riſpetto a chi produce tale interpretazione, ella non appariſce punto veriſimile. Imperciocchè ſe la Sede Appoſtolica credette, che l' uſo dell' opinione gravemente probabile era quel modo d' opinare, da cui ſovraſtava tanta rovina al coſtume del Criſtianeſimo; come avrebbe potuto non isbandirlo da' Fedeli, e non condannare per la prima di tutte queſta ſentenza? E egli credibile, che ſi voleſſe dal Pontefice aſciugare queſto, o quel rivolo di corrutella, e laſciare intatta la fonte, da cui ſovraſtava la grande inondazione? Ma poi conſiderando il conteſto della Bolla ſi appaleſa per falſa cotale intelligenza. Avvengachè in primo luogo modo di opinare non ſi appella una opinione, od aſſerzione, ma bensì la forma, il metodo, le ragioni, con cui ſi procede ad aſſerire, o ad opinare. Mi ſpiego. Non è modo di opinare, che S. Tommaſo decida: è lecito non confeſſarſi ſubito dopo commeſſo il peccato; e S. Bonaventura per oppoſito affermi: vi è obbligo di confeſſarſi ſubito, avuto comodo di Confeſſore: ma bensì è modo di opinare la gravità, o la leggerezza, la vanità, o la forza degli argomenti, con cui l' una, o l' altra parte opini: onde diraſſi, che que' Santi Dottori nelle aſſerzioni erano contrarj, nel modo l' opinare erano uniformi; perchè amendue opinavano per grave, e ſenſata ragione, diè recavano opinioni, che appellar ſi poteſſero rilaſſate. Adunque il modo di opinare ripreſo da Aleſſandro VII. non era un' aſſerzione, la quale foſſe certamente comune nelle Scuole Teologiche fin dal ſecolo precedente: era il modo d' opinare per ragioni vane, e leggiere, non conformi a' principj della Morale Criſtiana, per ragioni non miſurate, e peſate da un ſenſo giudizioſo, e grave; il qual modo di opinare ſerpeggiando faceva, che ſi ſuſcitaſſero opinioni di già antiquate come improbabili, e ſe ne produceſſero delle nuove parimente improbabili. Ciò ſi paleſa ancora per la cagione, che ſi arreca di un tal modo d' opinare, cioè la licenza, che ogni giorno maggiormente creſceva, degl' ingegni luſſurianti; onde avviene facilmente, che ſi moltiplichino opinioni novelle, ed improbabili. Quindi procedendo il Pontefice alla condannazione non parla punto dell' operante, il quale ſiegua, o la più probabile, o la probabile; ma bensì proſcrive quelle opinioni, che meſſe all' eſame ſi trovarono prive di grave probabilità, quantunque da loro Autori foſſero inſegnate come vere, o come più veriſimili. E circa la probabilità non altro cenſurò Aleſſandro VII., che la ſentenza improbabile di chi diſſe baſtare, accioc-

chè un' opinione difender ſi poſſa come probabile, ch' ella ſi trovi in libro d' Autor giuniore, e moderno, e non ſia ſtata dannata dalla Chieſa. Non condannò adunque la grave probabilità, ma piuttoſto la difeſe da chi ne corrompeva il concetto, e la vera idea. Tal probabilità ſpuria, falſa, e niente ſicura è quella regola, di cui il ſapiente Pontefice giuſtamente temea, che ſe foſſe paſſata alla pratica de' Fedeli, foſſe ancora per trarre ſeco il corrompimento del Criſtiano coſtume; non già un' autentica, e grave probabilità ſoſtenuta da tanti approvati Maeſtri, la dottrina de' quali nel diritto Divino, e Canonico ſi ha ottenuta la pubblica ſtima de' ſavj, dotti, e pii; onde riſpettati ſono i loro nomi nelle Scuole Cattoliche, e citati come autorevoli nella Ruota Romana, ed in altri Tribunali ſagroſanti; di que' Maeſtri io dico, alla penna de' quali la Chieſa ſteſſa ha più volte appoggiata la ſua difeſa, ed ha voluto udirne il voto nelle più ardue deciſioni de' Dogmi. Che ſe tali opinioni gravemente veriſimili, ed autorevoli, di cui ſolo noi ragioniamo, poteſſero eſſere origine di corruttella; anco dalla ſentenza de' Probabilioriſti dovea ella ſeguire; mentre pur troppo è manifeſto, che molte propoſizioni larghe, ed improbabili ſono ſtate inſegnate come più veriſimili; onde i Fedeli ſecondo la regola del Probabilioriſmo avrebber potuto impunemente ſeguirle. Per le quali coſe tutte ſi può concludere, che la licenza, e 'l modo corrotto di opinare dal S. Pontefice inteſo con ſuo dolore non fu altrimenti l' uſo della vera, grave, ed autorevole probabilità, il quale all' età ſua era ſtato la ſentenza comune di tutte le Scuole Cattoliche, ed inſegnato da quello ſteſſo Dottore, ch' egli nella Dedicatoria delle ſue Teſi al R.mo Padre Muzio Vitelleſchi Generale della Compagnia di Gesù riconobbe come ſuo Condottiere nello ſtudio della ſagra Teologia, e da lui fu chiamato *Theologorum hujus etatis facilè princeps*, il Venerabile, ed eſimio Franceſco Suarez.

V.

Si eſpongono la prima, e la ſeconda delle 65. propoſizioni dannate da Innocenzo XI.

DAlle quattro prime propoſizioni, che ſi leggono tra le 65. dannate da Innocenzo XI. a' 2. di Marzo dell'anno 1679. preteſero alcuni d' inferire, che il Probabiliſmo rimaneſſe apertamente convinto di falſità, anzi, come taluno diſſe, già condannato anch' eſſo; eſigendo per avviſo di lui le buone leggi della Dialettica, che il Probabiliſmo, o vaglia in tutte le materie, anco de' Sacramenti, del Giudice &c., o non vaglia in veruna. Quanto ciò ſia vero, l' abbiamo

l' abbiamo moſtrato in più luoghi, e ſingolarmente nel capitolo ſecondo, quarto, e quinto della parte ſeſta; e ſi conferma vie più dal vedere, che tanti dotti Probabiliſti, i quali certo non ignoravano le buone regole della Logica, quelle medeſime propoſizioni rifiutarono come falſe, e prive di ſolida probabilità, anche prima che dalla ſede Apoſtolica foſſer trafitte con la ſolenne condannagione. Sebbene però da quel, che ſi è detto in tutto il corſo di queſt' Opera, poſſa ogni diſcreto, e ſaggio Lettore aver conoſciuto, quanto ſia lungi il Probabiliſmo dal contenere, o come principj, o come conſeguenze le quattro accennate propoſizioni; tuttavia voglio qui di ciaſcuna far una ſemplice breve ſpoſizione, la quale ſola può valere a' Probabiliſti di riſpoſta. Con ciò avrà fine la preſente fatica.

Cominciam dalla prima. Ella dice così. *Non eſt illicitum in Sacramentis conferendis ſequi opinionem probabilem de valore Saramenti relictâ tutiore &c.* Inſegna la propoſizione, che il Miniſtro del Sagramento può ſeguire nel conferirlo un' opinione puramente probabile del valore del Sagramento, cioè un' opinion probabile, la quale dice eſſer valido il Sagramento conferito in tal modo, con tale materia, o con tale forma; e laſciare di attenerſi ad altra ſentenza, cui ſeguendo farà più ſicuramente il Sagramento valido. Secondo la dottrina di queſta propoſizione potrebbe il Miniſtro adoperare nel Sagramento del Batteſimo l' acqua roſa accomodandoſi alla ſentenza probabile, la quale aſſeriſce, che l' acqua roſa è materia idonea, laſciando l'acqua ſchietta di fonte, che è materia certamente valida; e così non ſeguire l' opinion più ſicura, che nega valido eſſere il Batteſimo in acqua roſa.

In vigor della condanna di queſta propoſizione non ſolamente è illecito il ſeguire l' opinione meno probabile circa il valore del Sagramento, ma anco la più probabile, ſe ſi può aver la ſicura, o la neceſſità non è urgente, ſicchè non ſi poſſa differire per aver comodo di fare il Sagramento ſicuramente valido. Nell' addotto eſempio ſi ponga per più probabile l' opinione, che detta eſſere l' acqua roſa idonea materia; e meno probabile l' altra opinione, che lo nega, e vuole neceſſaria l' acqua ſchietta. Sarà anche in tal caſo illecito l' accomodarſi alla prima opinione; perchè è meno ſicura, quantunque ſia più probabile; mentre nel ſeguir eſſa v' è probabile pericolo, nel ſeguir l' altra vi è ſicurezza di non celebrare il Sagramento nullo.

Si rifletta, come qui ſi condanna l' uſo dell' opinione probabile ſpecolativa circa il valore del Sagramento; non ſi condanna l' uſo dell' opinione probabile circa il lecito dell' azione, ove *expenſis omnibus* con ſolida ragione, e parere autorevole di Dottori ſi ſoſtiene non eſſervi legge contraria all' eſercizio dell' azion medeſima. Devono ciò ammettere anche i Teologi Probabilioriſti, i quali confeſſeranno, che non ſi può uſare d' un' opinione incerta circa il valore del Sagramento, quantunque ſia più probabile, con laſciar la ſicura. E pure vogliono, che ſi poſſa ſeguire l' opinion più probabile circa il lecito, la quale nega l' eſiſtenza della legge, laſciando di attenerſi alla manco probabile, che aſſeriſce la legge, e ſi appella la ſicura, perchè conformandoſi ad eſſa, ed aſtenendoſi dall' azione l' uomo ſcanſa il pericolo di far coſa, che in ſe ſia veramente proibita. E poi chiara,

ed evidente la ragion di distinguere un' opinione dall' altra: perchè può stare, e di fatto sta la maggior probabilità del valore del Sagramento con la certa falsità dell' opinione, che insegni essere lecito il seguire nel Sagramento la maggior probabilità, essendovi legge certa, che ciò divieta. Onde apparisce, che non conviene confondere la probabilità del valore con la probabilità del lecito atteso tutto, per involgere nella medesima condanna l' uso di ambedue.

E certa la legge, che proibisce l' uso dell' opinione probabile circa il valore del Sagramento lasciata la sicura; perchè se a caso è falsa quest' opinione, che dice valido il Sagramento, nell' esterna cerimonia non v' è il vero Sagramento, e chi sta per riceverlo resta defraudato della Grazia. Questo è un inconveniente, al di cui probabile pericolo non può il Ministro esporsi volontariamente senza operare contro la retta ragione, e la Cristiana prudenza. Tale inconveniente non v' è nell' uso della opinione solidamente probabile circa il lecito lasciata l' opinione, che asserisce la legge, e si appella la sicura: perchè quantunque a caso vi sia veramente la legge, ella non è applicata ad obbligare, e però non contamina di colpa, e disubbidienza l' atto dell' oparante.

Succede la seconda proposizione. *Probabiliter existimo judicem posse judicare juxta opinionem etiam minùs probabilem.* Qui formano alcuni un paragone tra' l Giudice, ed il Confessore; e siccome, dicono, per la dannata proposizione non può il Giudice lecitamente dar la sentenza secondo l' opinione manco probabile, che assiste ad una delle parti litiganti, contro la più probabile, che assiste all' altra parte; così per uguale, anzi maggiore ragione il Confessore essendo Giudice del Penitente nel foro della coscienza dovrà giudicare secondo l' opinione, che dopo diligente esame reputi essere la più probabile; vale a dire dovrà come Giudice dar sentenza, con la quale obblighi il Penitente sotto pena di peccato ad esercitare, od omettere un' operazione, quando egli giudica esser più probabile, che l' operazione sia comandata, o proibita da qualche legge; comunque egli sappia essere anco solidamente probabile, che tal comando, o proibizion non vi sia, perchè la cosa è controversa tra' Dottori, e non mancano gravi argomenti in favor dell' opinione, la quale niega esservi la legge. Veggiamo, se un tal confronto all' esame Teologico si regga saldo.

L' asserzione proscritta afferma esser probabile, che il Giudice possa lecitamente profferire diffinitiva sentenza secondo l' opinione meno probabile nel diritto Civile, la qual favorisce una parte, contro l' opinion più probabile, che assiste all' altra. A cagion d' esempio sono in contesa Platone, e Socrate a qual di lor due si appartenga certa eredità. Il Giudice dopo d' aver udite le parti, e ben ponderate le ragioni conosce, che Platone è più probabilmente l' erede, e che Socrate, quantunque abbia ragion probabile in suo favore, pur l' ha minore. In questo caso la proposizione dannata decide esser probabile; *probabiliter existimo*, che il Giudice possa lecitamente privar Platone dell' eredità, e darla a Socrate, il quale per se ha minor ragione, essendo presso del Giudice manco probabile l' opinione, che detta esser di Socrate l' eredità. Egli è manifesto, che l' opinion meno probabile espressa nella proposizione; *juxta opinionem minùs probabilem*, verte circa la cosa,

della

della quale ſi litiga a chi appartenga conſideraro tutto il Civil diritto: perchè il Giudice non è Teologo, che decida del lecito, o non lecito in coſcienza; ma è coſtituito per ſentenziare circa il Civil diritto delle parti. La ſteſſa opinione meno probabile è ſpecolativa; perchè è ſpecolativa la quiſtione, che ſi agita innanzi al Giudice, ſe Platone, o Socrate ſia l' erede. Per l' oppoſto è pratica circa il lecito l' altra quiſtione, nella quale il Teologo cerca, ſe il Giudice poſſa dare ſentenza in favor di Socrate, che minor ragione ha ſecondo il jus Civile. In queſta pratica quiſtione il Teologo Autore della ſuddetta propoſizione malamente deciſe per la parte affermativa: *probabiliter exiſtimo Judicem poſſe judicare juxta opinionem etiam minùs probabilem*; e volle incautamente, che dalla probabilità ſpecolativa dell' opinione manco probabile nel Civil diritto ne ſeguiſſe anche la probabilità pratica per la coſcienza del Giudice. Innocenzo condanna queſta Teologica deciſione; ed in condannandola ci dice per l' addotto caſo. Non è probabile, che ſia lecito al Giudice il dar ſentenza in favor di Socrate; ma vi è legge certa, che lo obbliga a dar l' eredità a Platone, il quale ha miglior ragione nel diritto Civile. Adunque dal Pontefice ſi nega bensì eſſere lecito al Giudice l' uſo dell' opinione meno probabile ſpecolativa per ſentenziare ſecondo eſſa; ma non ſi nega eſſer lecito all' operante l' uſo dell' opinione meno probabile, che con ſoda ragione detta eſſer lecita l' azione. Anzi ſi dichiara, che non vi è tal pratica probabilità pel Giudice, il quale ſentenzia ſecondo l' opinione manco probabile nel diritto Civile; e queſta pratica probabilità non vi è, perchè l' eſclude una contraria legge certa.

Dimoſtriamo ora con ragione Teologica queſta legge, per cui è giuſta, e ſanta la Pontificia condanna; e però dichiariamo brevemente la podeſtà, che ha il Giudice nel foro, e l' origine della ſua inſtituzione. Avvenendo molte volte nell' umana Repubblica, che due parti ſieno in contraria pretenſione di una coſa, mentre ciaſcuna vuole, che la coſa debba eſſer ſua per ragion certa, o almeno più probabile; non ſi potea finir la conteſa da' litiganti colla ragione; eſſendo che ciaſcun di loro pretende, che la ragione ſtia dalla ſua: nè conveniva, come è chiaro, che ſi finiſſe colla forza. Si dovette dunque coſtituire una terza Perſona, che aveſſe poteſtà di terminar la lite con dare diffinitiva ſentenza, la quale non ſolamente manifeſtaſſe il giudizio del ſentenziatore ſopra il merito della cauſa, ma ancora aveſſe virtù, e certo effetto per appropiare la coſa, ch' era in lite, a quella parte, che nella mente dello ſteſſo Giudice per ragione la vince. Queſta podeſtà ſi appella di Giuriſdizione; e da eſſa la ſentenza del Giudice riceve tutta quella forza, che ha, di dare, o confermare ad uno la coſa conteſa, e d' obbligare l' altro a cedere. Si tolga al Giudice queſt' autorità di giuriſdizione: la ſua ſentenza non vale più, che il parere di qualunque altro perito nel diritto, il quale non può finir la lite, nè obbligare.

Dal fine, per cui è ſtata inſtituita queſta podeſtà di giuridizione, ſi raccoglie con evidenza il precetto naturale divino, che ha il Giudice, di non ſentenziare ſecondo l' opinione meno probabile nel diritto Civile; anzi di non giudicare ſe non ſecondo la certa, ſe può trovarla col diligente eſame; o, ſe queſta non vi è, ſecondo la più probabile: onde ſe ambe le parti, conſiderato tutto, aveſ-

ſero

ſero ugual ragione, non debba aggiudicar la coſa piuttoſto ad una, che all' altra. Imperocchè non è conceſſa al Giudice queſt' autorità, come un bene ordinato al ſuo privato piacere, e ſoggettato al ſuo arbitrio, ſicchè poſſa come padrone dell' uſo di eſſa diſporne, e ſervirſene per favorir quella parte, che più gli è accetta; eſſendo queſta la vituperevole accettazion di perſone: ma gli è data unicamente per uſarne in favor di quella parte, che eſſendo avanti il ſuo giudizio in conteſa di ragione coll' altra parte, appunto all' altra prevale nel giudizio per ſolo peſo di ragione, e non per privato affetto: mentre il ſuo giudizio è interpoſto tra le parti litiganti, come diſintereſſato, e libero da quell' affetto, che fa parere a ciaſcuno migliore la propria cauſa. A queſto precetto naturale divino fondato ſulla natura, ed inſtituzione della giudiziaria podeſtà ſi ſono aggiunte altre leggi poſitive, Divine, Canoniche, e Civili, le quali lo ſteſſo comandano al giudice.

Ma ſi deve oſſervare, che il Giudice ha l' obbligo di giudicare ſecondo la più probabile nel diritto atteſi tutti i principj del jus medeſimo. Onde quantunque ſia vero anche pel Giudice Criminale, che non può giudicare ſecondo la men probabile nel diritto; contuttociò è vero quel, che affermano tutti concordemente, dover lui liberare il reo, quando l'accuſatore reca per pruova dell delitto argomenti anche più probabili, ma non convincenti sì, che tolgano all' accuſato una ſoda diſeſa: perchè a favore dell' innocenza di lui ſta la preſunzione della legge fondata ſopra la naturale equità; non eſſendo conveniente, e giuſto, che ſi condanni l'accuſato a certa pena per un delitto, che ſi rende dubbioſo, e incerto da una probabile diſeſa. Se il Giudice badaſſe ſoltanto alla legge, che impone tal pena a tal ſorta di delitto, legge, che bene appellaſi diretta; giudicando egli eſſer più probabile il delitto, ne inferirebbe eſſere anche più probabile, che l' accuſato ſi debba punire ſecondo la legge. Ma conſiderando un' altra maſſima del diritto, che preſume in favor dell' innocenza, e non vuole, che ſi abbia dal Giudice per commeſſo un delitto, che non è provato con argomenti convincenti; maſſima, la quale rettamente ſi chiama legge rifleſſa, perchè non riguarda il delitto nel ſuo ſtato reale, ma nello ſtato, ch' eſſo ha nelle pruove dell' accuſatore: il Giudice conchiuderà con certezza, che deve rimandar l' accuſato aſſoluto, e libero dalla pena. Lo ſteſſo deve intenderſi nelle cauſe civili. Perocchè ſe le parti litiganti apportano ragioni egualmente probabili circa la proprietà della coſa, ed una di loro ha di più il poſſeſſo; ſi deve dar la ſentenza in favor di queſta: *in pari cauſa melior eſt conditio poſſidentis.* Anzi quando una parte ha certa giuridica poſſeſſione di quella coſa, la di cui proprietà le viene conteſa; non deve eſſerne ſpogliata dal Giudice, quando con ſoda ragione ſi difende contro l' attore, il quale apporti per ſe ragioni non convincenti, comechè più probabili: perchè giuſta le leggi il certo titolo del poſſeſſo congiunto alla ſolida diſeſa prevale a quel qualunque eccesſo di probabilità, che contro una grave contraria ragione l' attor può avere: il che però vuol intenderſi, come già fu notato più volte, quando l' eccesſo della probabilità non ſia tanto, che preſſo d'uomo ſenſato avere ſi debba in luogo di larga moral certezza. Ma in tal caſo l' opinione oppoſita più non avrebbe ſolida, e grave probabilità, ma leggiera, e tenue.

Da

Da tutto ciò, che si è dichiarato circa l'autorità, e circa l'obbligazione propia del Giudice, non si deduce, che il Confessore debba, o possa eligere dal Penitente sotto pena di peccato, che questi operi secondo la sentenza, che afferma l'esistenza della legge, perchè ella è allo stesso Confessore, o egualmente, o più probabile dell'opposta; mentre per altro egli sa, che vi sono sode ragioni, per cui altri pii, e dotti negano tale obbligazione; tutto che appo lui, e appo quelli, che con lui sentono, queste ragioni sieno men robuste. Perocchè se il Confessore può, e debbe in simili casi astrignere il Penitente a seguire l'opinion rigida; ciò sarà, o perchè come Giudice abbia l'autorità d'obbligare all'uso dell'opinione favorevole alla legge, che a lui sia egualmente, o più probabile; o perchè come discernitore della disposizione del Penitente debba riputarlo indisposto, se non vuol seguire questa opinione. Ma non sussiste, nè l'una, nè l'altra di queste cose. Primieramente il Giudice può dar sentenza, che obblighi una parte a cedere all'altra in vigore della podestà di giurisdizione, che ha ricevuta per terminar la lite. Ma il Confessore per l'opposto non ha ricevuta alcuna giurisdizione per obbligare il Penitente ad una parte delle due certamente, e solidamente probabili controverse tra' Dottori; e mancandogli una tale autorità giudiziaria circa di ciò, non può egli aver precetto di dar, come il Giudice, diffinitiva sentenza secondo l'opinione, che a lui sembra la più probabile. Ma perchè non può negarsi, che il Confessore sia Giudice, e che abbia podestà d'obbligare; dichiariamo maggiormente questo punto.

Il Confessore come Giudice de' peccati commessi, che il Penitente soggetta alle chiavi, ha podestà, e giurisdizione di assolverlo da essi, ed insieme di legarlo obbligandolo a certa soddisfazione. Per esercitar rettamente quest'atto giudiziale, egli deve conoscere le colpe del reo; e perciò nelle cose probabili deve vedere, con quale coscienza questi abbia operato. Egli è ancora Medico spirituale del Penitente; e come tale ha podestà di obbligarlo a certa spirituale medicina, quale reputi necessaria all'infermità della di lui anima. Egli ha pure, come discernitore della disposizione del Penitente, potere, e debito di eligere dal medesimo il proponimento di osservare tutte le leggi, che non sono controverse tra' Cattolici Dottori, tutte le obbligazioni, le quali non sono negate con grave ragione, ed autorità: perchè se il Penitente non vuole osservarle, in ciò pecca, ed offende Dio, e gli manca il proposito necessario per ricevere l'assoluzione. Nelle cose certamente probabili circa il lecito dibattute da' Teologi *hinc*, *& hinc* con gravi ragioni, il Confessore potrebbe obbligare alla più probabile, quando è favorevole all'esistenza della legge, se avesse ricevuta a tal effetto la giurisdizione, che ha il Giudice. Ma egli non la possiede; nè Teologo alcuno, per quanto io so, ragionando della giurisdizione del Confessore gliene attribuisce di questa sorta. Ben la riconoscono, non solamente nel Romano Pontefice, che può con infallibile diffinitiva sentenza render certa la legge, che prima fosse tra' Dottori controversa; ma ancora in altri Superiori Ecclesiastici, come nel Vescovo, il quale può per giuste ragioni vietare a' suoi sudditi l'uso di qualche opinione sodamente probabile nello stesso modo, che può loro proibire un'azione, la quale da se sarebbe certamente

 lecita:

lecita: nel qual caso resta il suddito obbligato ad astenersene; non già perchè il Superiore come Teologo aderisca piuttosto alla sentenza, che detta essere illecita l'azione; ma perchè lo comanda con giurisdizione, e podestà legittima, a cui lo stesso suddito potrebbe, e dovrebbe ubbidire, ancorchè gli venisse ingiunta cosa, che giusta l'opinione a lui più probabile fosse mala, ed illecita; essendo tale il sentimento de' Santi circa la virtù dell'obbedienza. Dal detto finora resta provato, che il Confessore non ha precetto, nè divino, nè umano di obbligare, e ristrignere la libertà del Penitente circa l'uso delle opinioni certamente, e solidamente probabili, in quanto egli abbia circa di ciò una potestà somigliante a quella del Giudice, e con essa congiunta l'obbligazione di dare sentenza secondo l'opinione, cui stima essere la più probabile.

Che se poi si volesse, che il Confessore debba giudicare secondo l'opinion più probabile in quest'altro senso; cioè che quantunque egli veramente non abbia podestà d'imporre tale obbligazione, contuttociò come discernitore della disposizione del Penitente debba riputarlo indisposto, e però negargli l'assoluzione Sagramentale, quando questi voglia seguire un' opinione sodamente probabile, che nega esservi la legge, e ricusi di accomodarsi per obbligo alla sentenza del Confessore, il quale tiene per più verisimile l'esistenza della legge medesima: in tal caso sarebbe necessario, che l'obbiezione con altre ragioni efficaci almeno provasse, che il Penitente abbia l'obbligo di non seguire l'opinione, che nega l'esistenza della legge con soda probabilità, se questa non è anco maggiore: altrimenti ella cade nella petizion di principio riprovata dalla Dialettica; e l'argomentazione riesce tale. La conclusione è questa. Dico, che non si può seguire l'opinione probabile, che nega l'esistenza della legge, se è meno probabile, o se non è la più probabile. E perchè si afferma questo? Perchè il Confessore come Giudice deve giudicare secondo la più probabile. Ma in qual senso si dice questo? Forse il Confessore ha giurisdizione come Giudice per obbligare all'uso d'un' opinione piuttosto, che di un' altra? No; ma vuol dirsi, ch' egli come discernitore della disposizione del Penitente deve crederlo indisposto, e indegno di assoluzione, se vuole accomodarsi nell'operare all' opinione, che nega la legge; mentre comunque sia ella sodamente probabile, è nondimeno manco probabile, o non è più probabile, che l'altra. E perchè mai deve il Confessore avere per indisposto un tal Penitente? Perchè non si può seguire l'opinion probabile, che nega l'esistenza della legge, se è meno probabile, o se non è la più probabile. In questa traccia di raziocinio, come ognun vede, il principio, e la base, su cui s'appoggia l'argomentazione, è la stessa conclusione, che si deve provare. Egli è d'uopo per tanto far palese con altro argomento diverso dalla parità del Giudice, che il Penitente sia obbligato a seguir la più probabile, o l'egualmente probabile, che asserisce la legge.

Ed in vero ella è paruta cosa sì dura anche ad Autori Probabilioristi, che in tal caso il Confessore debba negare l'assoluzione al Penitente, che anno insegnato il contrario, quantunque ciò sia forse men consentaneo a' lor principj. Vedasi il Pontasso Autor recente, e Probabilioristà, il quale dopo aver dette molte cose

contro

contro i Confeſſori, i quali contro il propio ſentimento ſi accomodano al parere del Penitente, vuole nondimeno, che lo poſſano aſſolvere, quando ſtimano, che l'opinione del Penitente ſia probabile: v. Confeſſarius cas. 2. *Fatendum tamen, quod ſi verè Confeſſario perſuaſum foret opinionem ſui Pœnitentis defendi poſſe, hoc eſt eſſe probabilem, tunc ei abſolutionem poſſet impertiri, quandoquidem tunc contra proprium lumen, hoc eſt contra conſcientiam ſuam non ageret.*

Aggiungono i Probabiliſti, che quando ſi doveſſe ammettere in tutto il ſuo rigore l'addotta ſomiglianza del Giudice; ella ſi potrebbe ritorcere. Imperocchè le leggi vogliono, come di ſopra ſi è oſſervato, che il Giudice non condanni l'accuſato, il quale abbia ſoda difeſa, tutto che ella non ſia tanto probabile, quanto l'accuſa; perchè non è giuſto il ſottometterlo a pena certa per un delitto incerto. Così non dovrà il Confeſſore condannar come reo il Penitente, che del ſuo operare rende una grave, e ſoda ragione ſoſtenuta da illuſtri Cattolici Dottori, benchè preſſo il Confeſſore medeſimo tal ragione non ſia tanto forte, quanto quella, che appoggia la contraria opinione. Nè ragion vuole, che il Penitente ſia obbligato ſotto pena di grave colpa ad aſtenerſi in avvenire dall' opera; in quella guiſa, che non è giuſto l'aſtringere alcuno a pagamento certo per un debito dubbioſo, che ha contro di ſe una grave probabilità. E ſiccome l'umano Legislatore non ſi chiama offeſo, nè oltraggiato, nè ſi vendica col gaſtigo, quando da' ſudditi ſi pratica un' azione, la di cui proibizione non reſta eſpreſſa nella legge, e ſe vien affermata da alcuni per valide ragioni, è anche negata con forti argomenti da altri di que' Dottori, lo ſtudio de' quali egli promuove, e de' quali nell' umana Repubblica è propria l'interpretazione dottrinal della legge; anzi i Legislatori come prudenti non affettando punto un rigor ſoverchio, e conſiderando, che l'obbligazione di colpa, e pena non è peſo leggere, ſi dichiarano in più luoghi, e regole del diritto, che ammettono ne' dubbj, e favoriſcono l'interpretazione anche mite della legge, purchè ſia ſenſata, ed appoggiata a grave fondamento: così deveſi credere, che Dio l'ottimo di tutti i Legislatori, e come il più autorevole, e giuſto, anche il più ſoave, e pietoſo, non voglia riputar degno del ſommo di tutti i mali, qual è la ſua indignazione, e la perdita dell' eterna felicità, quell' operante, il quale pratica un' azione, quando non ſolamente non è intimata contraria legge, o per lume di ragione, o per divina rivelazione, o per altro chiaro ſegno; ma ne vien negata l'eſiſtenza da ſoda ragione, e da autorità riſpettevole per dottrina, e per pietà.

Similmente come vogliono le leggi, che il Giudice non iſpoglj il giuridico poſſeſſore della coſa, che è in lite, quando queſti la difende contro l'attore con ſoda ragione; perchè il legittimo poſſeſſo congiunto alla valida difeſa prepondera a quell' eccesſo di probabilità, che aver poſſa l'attore; eccesſo poco fermo, ſiccome quello, in cui sì facilmente diſcorda il giudizio de' prudenti: nella ſteſſa maniera non deve il Confeſſore come Giudice privare il Penitente dell' uſo libero d'un' azione con iſtretta obbligazion di peccato, quando è ſolidamente probabile, ch' ella non ſia vietata da legge veruna: perchè la poſſeſſion dell'arbitrio, cioè l'innata fiſica poteſtà di eſercitare l' azione col diritto di uſarne, finchè dall' intimazion del precetto non rimanga moralmente riſtretta, e legata; prevale in lite di

contrarie valide ragioni all' eccesso di probabilità, che aver possa nella mente del Confessore l'opinione, la quale asserisce la legge; eccesso, in cui tanto variano i giudizj de' Confessori anco pii, dotti, e prudenti.

Rimane per ultimo a vedere, se l'incomparabile preminenza, che anno gli interessi spirituali dell' anima sopra degl' interessi temporali, e caduchi dellapresente vita, ci convinca, che il Confessore debba imporre la suddetta obbligazione al Penitente, venendo egli a ciò costretto da una maggiore ragione di quella, per cui il Giudice è tenuto a non dar sentenza, se non secondo l' opinione, che nel diritto Civile egli giudica essere la più probabile. Or essendo che quest' argomento tutto si fonda sopra l' interesse della salute, acciocchè egli conchiuda, convien dire, che il Confessore permettendo a' Penitenti l' accomodarsi ad una opinione, ch' egli reputa meno probabile, rechi con ciò qualche danno all' eterna loro salvezza: onde si formi l' argomento col paragone del Giudice in questo modo. Nelle cause civili, in cui si tratta soltanto dell' interesse temporale delle parti litiganti, delle quali una per sentenza del Giudice perde a cagion d' esempio l' eredità, e perde l' eredità, che realmente è sua, se per caso è falsa l' opinione, secondo la quale il Giudice sentenzia; deve questi per iscansare, quanto può, il pericolo di tal danno, giudicare secondo l' opinione, che dopo aver fatta la dovuta diligenza stima essere la più probabile. Dunque per ragion molto maggiore il Confessore non può mai permettere al Penitente l' uso della opinione probabile, che asserisce il lecito, se non la reputa più probabile: giacchè se tale opinione a caso è falsa, il Penitente seguendola cade in peccato, e perde la Grazia col diritto all' eterna felicità: perdita, la quale sopra ogni paragone è maggiore della perdita di qualunque terrena eredità. Ma questo argomento, come ognun subito vede, confonde il peccato materiale col peccato formale, e guida dirittamente al rigido Tuzioriſmo. Però debbe sciorsi anche da' Probabilioristi: onde noi altra risposta non aggiungeremo per non ripetere con fastidio le cose già dette.

Finalmente non si può dire, che il Confessore debba imporre colla sua sentenza l' obbligazion controversa al Penitente, perchè deve giudicare secondo il più giusto, ed il più santo. Imperocchè quantunque sia più giusto, e più santo, che il Penitente si astenga dall' azione, che il Confessor gli consiglia di ommettere, perchè tra le due opinioni solidamente probabili egli stima più probabile quella, che afferma la legge; non è altresì più giusto, più santo, che il Confessore gliene faccia carico di peccato: come è più santo, che il Penitente siegua l' opinione sicura anco meno probabile, la quale asserisce la legge; e nondimeno anche secondo i Probabilioristi non è più giusto, e più santo l' obbligarvelo. La perpetua castità, la volontaria povertà, ed altre opere, che sono di Evangelico consiglio, elle sono veramente da se più sante. Ma Dio ottimo Legislatore non giudicò anche più convenevole, e più santo il farne comando. Sembra però cosa migliore lo spingere il Penitente all' osservanza della legge dubbiosa col consiglio, usando di quella massima verissima de' Santi, che convien essere liberale con Dio, e che è cosa pericolosa il prefiggersi di prestar lui solamente quell' ossequio, che è di stretta obbligazione, nè se gli può negar senza peccato. Regolando il Penitente in altra ma-

nera,

niera, mentre si vuole costringerlo coll' obbligo, e col timor della colpa, si promuove bensì il più santo, ma si promuove mettendo insieme il Penitente in pericolo di offender Dio con una vera formale disubbidienza, a cui resta esposto l' arbitrio infermo del medesimo.

Capitolo VI.

Si espone la terza, e quarta proposizione.

LA terza proposizione dannata dal S. Pontefice Innocenzo dice così. *Generatim dum probabilitate, sive intrinsecâ, sive extrinsecâ quamtumvis tenui, modò a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* Il senso della proposizione è, che generalmente qualunque probabilità, o sia ella intrinseca, vale a dire riposta nella ragione, o sia estrinseca, cioè riposta nell' autorità, sia pur tenue, quanto si vuole, tale probabilità sempre fonda un operar prudente. Or ella per più titoli è falsa, e dannabile.

I. Ella detta essere la probabilità fondamento bastevole d' un prudente operare *generatim*. Questo è falso evidentemente; poichè, come si è detto, quando l' opinione probabile verte circa la cosa, cioè circa la qualità della materia, il valore, il fatto &c., e non pronunzia del lecito atteso tutto; in una parola quando la probabilità è speculativa giusta quella intelligenza di tal nome, che già abbiamo esposta; molte volte siamo tenuti a preferire l' opinion più sicura alla più probabile; e dove manca la sicura, la più probabile alla men probabile: atteso che vi è legge certa, che a ciò ne obbliga; o perchè dall' uso di tale opinione ci sovrasta qualche male, cui retta ragione vuol, che scansiamo, quanto si può; o perchè prevale la possessione, che alcuno ha, o per altre ragioni, le quali noi abbiamo già accennate in generale, e sono osservate da' Teologi nelle propie materie particolari. Certamente da questa massima falsa, che qualunque probabilità anche solo speculativa basti generalmente per operar con prudenza, si deducono le proposizioni, che circa questa materia sono state condannate; e se ne potrebbero dedurre molt' altre certamente false, e riprovate da' Dottori. Dovea per tanto condannarsi questa proposizione generale; e la sua condanna deve rendere tutti avvertiti, e cauti per non inferire, senza badare a più, dalla probabilità speculativa la probabilità pratica del lecito; come farebbe chi dicesse: è probabile, che Socrate mi sia debitore; dunque è probabile, ch' io possa occultamente compensarmi del suo.

II. La stessa proposizione asserisce, che basta per operar con prudenza una qualche probabilità, per quanto tenue ella sia: *quantumvis tenui*. Or questo è falso, e dannabile, ancorchè si voglia intendere ristretto alla probabilità di quelle opinioni, le quali non d' altra cosa, ma del solo lecito pronunziano: poichè per operare con prudenza si ricerca un grave fondamento, su cui appoggiare si possa

un ſenſato giudizio, che l' azione ſia lecita; nè diſpenſa dal doverſene aſtenere una tenue verſimiglianza del lecito contro una grave, e ſolida ragione, la qual perſuada l' eſiſtenza della legge: eſſendo che queſta per obbligare non abbiſogna di una certezza morale rigoroſa, che non ammetta in contrario neppur quella, che chiamano tenue probabilità; ma le baſta una certezza morale larga, quale ſi ha, dove l' opinione, che aſſeriſce la legge, è la ſola certamente, e ſolidamente probabile: e l'affermare il contrario ſnerverebbe per gran modo il vigore, e l' oſſervanza delle leggi; mentre è troppo facile, che contro veri precetti ſi oppongano tenui ragioni. Nè i Dottori, i quali inſegnano, che ſi può operare ſecondo l'opinione aſſolutamente probabile, voglion dire, che ſi poſſa ſeguire una tal tenue probabilità; ma la ricercano grave, e ſoda ſecondo il ſenſo d' uomini pii, dotti, e prudenti. Perocchè, come ſi è oſſervato nel cap. 5. della parte ſeſta, il vocabolo di opinione probabile ſecondo la ſua piena dignità ſignifica opinione fondata ſu grave, e ſolida ragione: e ſiccome dicendoſi di un uomo, che ha tenue forza, già s' intende, che non è forte, e robuſto ſecondo la pienezza di tal nome; così dicendoſi di un' opinione, che ha tenue probabilità, già s'intende, e ſi fa intendere, che non ha grave, e ſodo fondamento.

Non iſcuſa la propoſizione quell' aggiunta, che ſi fa alla probabilità *quantumvis tenui*, dell' altra particola: *modò a probabilitatis finibus non exeatur*; e ciò per due ragioni. Primieramente col dire; *ſia la probabilità tenue, quanto ſi voglia*, già ſi porta l' intelligenza ad una idea di probabilità, la quale ſi allarga, e ſi eſtende più in là, che non ſoffre il proprio, ed aſſoluto ſignificato di tal nome, il qual eſclude il motivo, che non è grave, e ſodo. I Teologi altre volte dicono aſſolutamente: queſta opinione è probabile; altre volte aſſolutamente pronunziano: queſta opinione è improbabile; altre volte: queſta ha una tenue probabilità; con la qual voce voglion dire, che non è affatto priva di verisimiglianza, e ragione, tutto che ella non ſia baſtevolmente grave, e ferma. Or la propoſizione, mentre non dichiara, che coſa intenda per probabilità, e non eſprime la grave, e ſoda ragione; col proporre una probabilità, quanto ſi voglia tenue, moſtra di eſſer contenta di quella probabilità, che largamente, ed in un ſenſo men proprio ſi attribuiſce alle opinioni, le quali non ſono affatto improbabili, perchè sfornite non ſono di alcuna ragione, o veriſimilitudine, la quale però non arriva alla giuſta ſodezza. In ſecondo luogo quand' anche la propoſizione eſprimendoſi male voleſſe ſignificare una probabilità, che dentro i termini di grave, e ſolida ſi trova nell' infimo grado; ella aſſegnerebbe un fondamento, ſu cui in pratica non ſi può operar con prudenza. Perocchè la ragion grave, e leggiera ſono di quelle coſe, le quali ſi determinano dal giudizio de' prudenti; come accade nella materia grave, o leggiera del furto. Or in tali coſe, quantunque vi debba eſſere l'ultimo confine, per cui ſi paſſa dal grave al leggiero; non ſarà però certamente conoſcibile: onde chi operi affidato ad una ragione, la qual ſia grave nel grado infimo, opererà ſopra una probabilità, di cui non ha baſtevole ſicurezza, come già ſi diſſe nel capitolo poc' anzi citato.

III La propoſizione afferma, che la detta tenue probabilità ſia ſempre baſtevole per operare con prudenza: *ſemper prudenter agimus*. Or ſe ſi parla di quella pro-

probabilità, che pronunzia del lecito atteſo tutto, tanto è lungi dal vero, che baſti ſempre la tenue, che non baſta mai. Imperciocchè non può mai l'arbitrio preſumerſi libero dall' obbligazione, la quale, fatte le rifleſſioni alle circoſtanze dell' opera, non vien negata da ſoda ragione. Che ſe ſi parla della probabilità ſpecolativa, la quale non pronunzia del lecito atteſo tutto, ma del valore &c., non baſterà ſempre, ma rare volte, come in certi caſi di eſtrema neceſſità. Sarà a cagion d' eſempio prudente, e lecito il battezzare colla liſciva, quantunque ſia tenue la probabilità di tal materia; ſe il bambino ſta per morire, e non ſi può avere materia certa, o di miglior probabilità: poichè Gesù Criſto, che ha inſtituito il Sagramento tutto per la noſtra ſalute, non vuol chiamarſi offeſo, e trattato con irriverenza, ſe in tal caſo il Miniſtro ſi attiene a quel filo di ſperanza, tutto che tenue, che gli vien porto dalla ſentenza, la quale afferma eſſere la liſciva materia idonea. Finalmente la dannata propoſizione aſſeriſce, che ſia ſempre prudente l' operare ſul fondamento della probabilità eſtrinſeca, quanto ſi voglia tenue; ciocchè aprirebbe la porta all' uſo di opinioni larghe. Quanto ſia da tali errori lontana la ſentenza de' Probabiliſti, dalla ſola eſpoſizione, che ſe n' è fatta nella parte ſeſta, ognun può averlo veduto.

Rimane la quarta propoſizione, da cui mi ſpedirò in corte parole. Ella dice così. *Ab infidelitate excuſabitur infidelis non credens ductus opinione minùs probabili.* Il ſenſo di eſſa è tale. Sarà ſcuſato da peccato d' infedeltà quell' infedele, il quale affidato ſull' opinione meno probabile, ch' egli ha della ſua credenza, in eſſa rimane, e non crede nella Cattolica Chieſa. Vuole per tanto la propoſizione dannata, che operi prudentemente quell' uomo, a cui è più probabile, che la Cattolica Religione è la vera; e nondimeno per la minor probabilità, ch' egli ha della ſua Setta, in eſſa perſevera. Molti erroti in ciò ſi contengono.

Primieramente ſi ſuppone, che vi ſieno, o vi poſſano eſſere infedeli, i quali abbiano opinione probabile della verità, o ſia della credibilità della loro Setta. Queſto ſuppoſto, ſe ſi prende nel ſenſo propio, ed aſſoluto, egli è evidentemente erroneo. Poichè non vi è opinione probabile, la quale ſia con evidenza contraria ad una verità paleſemente, ed autenticamente certa. Adunque eſſendo paleſemente, ed autenticamente certa la Cattolica Religione, ed eſſendo evidentemente contraria ad eſſa ogni Setta d'infedeli; egli è evidente, che non v' ha opinione aſſolutamente probabile d' alcuna Setta d' infedeli. Quindi la propoſizione, qualunque ſia ſtato il ſenſo dell' Autore, ella da ſe è ſcandaloſa: perchè ſenza maggior dichiarazione attribuiſce all' infedele opinion probabile della ſua falſa credenza; e con ciò porge occaſione a' meno cauti di penſare, che ſiccome vi ſono opinioni ſolidamente probabili più, o meno circa coſe controverſe tra' Cattolici Dottori, così vi poſſano eſſere opinioni probabili circa le Sette: mentre queſte ſaranno ſempre improbabiliſſime, ſiccome contrarie al chiaro lume di tanti ſegni, ed argomenti, con cui Dio ha confermata la verità della Cattolica Religione.

Che ſe vogliamo piuttoſto intendere, che nell' infedele non ſi ſupponga un' opinione aſſolutamente probabile della ſua Setta; ma ſolamente un' opinione, che ſia probabile riſpetto a lui, il quale invincibilmente la ſtima tale, in quanto per una ignoranza affatto incolpevole egli è fermamente perſuaſo, che non vi ſia paleſe

leſe certezza della Cattolica Religione: non ſi può neppure in queſto ſenſo ammettere il ſuppoſto. Perocchè ſe l'infedele comincia a ſcorgere una maggior ragione per la Fede Cattolica; egli non può, moralmente parlando, non avere un grave dubbio, non ſolo ch'ella ſia vera, ma ancora ch'ella ſia paleſemente, ed autenticamente la vera unica Religione; quantunque di ciò egli non abbia per anco notizia chiara: sì perchè la ragione inſegna, che la vera Religione non può eſſere tra gli uomini in ſtato di una mera probabilità, ma deve avere una paleſe moral certezza, onde i diligenti la poſſano diſcernere con ſicurezza dalle Sette falſe, e ſuperſtizioſe; sì perchè la ſteſſa Religione, della cui verità egli ha di già argomenti più probabili, ha tra' ſuoi Dogmi, ch'ella è certa, e indubitata, e la ſola credibile.

Paſſando poi a ciò, che la propoſizione direttamente afferma, ella con errore fonda il lecito pratico, che renda l'infedele immune da colpa d'infedeltà, ſulla probabilità puramente ſpecolativa circa la verità della ſua Setta; mentre vuole, che operi ſenza colpa, quando ſi quieta nella Religione, che ſcorge meno probabile. Queſto è un errore manifeſto. Perocchè l'eſſere fuori della vera Religione da Dio ſtabilita tra gli uomini è lo ſteſſo, che eſſere alieno dal vero culto di Dio, e dalla vera via della ſalute; eſſendo a queſta neceſſaria di neceſſità di mezzo la vera Fede, e la vera Religione. Queſto però è un mal graviſſimo, ed una ſomma miſeria dell'uomo viatore; ancorchè egli vi ſi trovaſſe ſenz'averne verun ſoſpetto per una totale invincibile ignoranza, come di ſopra ſi è accennato. Adunque in tal coſa più, che in altre, vi è legge certa di cercare la più ſicura: e pecca l'infedele contro il precetto della Fede, quando non crede *ductus opinione minùs probabili*; perchè affidato ſull'opinione meno probabile della ſua Setta in eſſa ſi ripoſa, e non ſi muove verſo la Religione Cattolica, a cui lo chiama una probabilità anche maggiore.

Egli è vero però, che l'infedele non può credere, finchè non ha ſicurezza della Cattolica Religione, o ſia dell'eſiſtenza della divina rivelazione, che è il motivo della ſua Fede; e che non baſta per avere tal ſicurezza la ſola maggior probabilità. Concioſſiachè la Fede Teologica dev'eſſere fermiſſima, e concepita di tutto cuore. Or non può, nè aderire di tutto cuore ad una verità come rivelata da Dio, nè crederla con ſomma fermezza chi ha giuſta, e prudente ragion di temere, che Dio non abbia parlato. Quindi rettamente fu proſcritta da Innocenzo XI. la propoſizione 21. *Aſſenſus Fidei ſupernaturalis, & utilis ad ſalutem ſtat cum notitia ſolùm probabili divinæ revelationis; imo cum formidine, quâ quis formidet, ne non ſit locutus Deus.* Quindi ancora i giuſti, comunque poſſano avere una grande probabilità di eſſere in Grazia, e ſicurezza baſtevole a togliere da' loro cuori un'affannoſa ſollecitudine; contuttociò non poſſono, come dichiara il ſagro Concilio di Trento, credere con Fede infallibile, e divina di eſſer giuſti, ſe non ne ricevono dal Cielo ſpeciale rivelazione: perchè ſono bensì certi della virtù de' Sagramenti, ma poſſono prudentemente temere della lor diſpoſizione. Quindi i Teologi, benchè provino le loro ſentenze colla divina parola, e ſtimino, che in eſſa ſi contengano; contuttociò non le credono vere con atto di Fede divina, quando non giungono ad averne certezza Teologica, la quale lor tolga ogni dubbio, o timore dell'eſiſtenza della rivelazione.

Or

Or essendo impossibile all' infedele l' abbracciare la Cattolica Fede, quando ha ragion probabile di dubitare della sua verità, resta da spiegare, come non pertanto egli sia nella sua infedeltà inescusabile. Nè sarà difficile il dimostrarlo. Perocchè il divino precetto, che lo obbliga ad abbracciare la vera Religione, lo obbliga ancora a procurarsene quella notizia, la quale è necessaria per credere: onde non deve l' infedele nel dubbio probabile, che la Cattolica Religione sia la vera, acquietarsi sopra una ragione incerta, ch' egli abbia in favor della sua Setta; ma deve usare tutta la diligenza, che richiede sì grand' affare, per acquistarne la sofficiente certezza; deve domandare a Dio il celeste lume per iscoprire la verità. E quando egli pratichi ciò fedelmente, Dio non gli mancherà del suo ajuto in cosa sì necessaria all' eterna salvezza. Si è detto, che l' infedele nel dubbio probabile non può rimanersi nella sua Setta; perchè è tenuto a cercare la certa credibilità della Cattolica Fede, non solamente quando già ne ha una maggior verisimilitudine, ma anche quando l' abbia minore, se è grave, e bastevole a farlo temere con prudenza. Nè Innocenzo condannando nella suddetta propositione chi lo scusa da peccato d' infedeltà, quando si affida alla minor probabilità, vuol assolverlo, se si acquieta sulla sola maggior probabilità, disprezzando una ragione tutto che minore, la quale mettendolo in diffidenza della sua fede lo stimola ad investigare la verità. Perocchè quella ragione, che al principio avrà minor apparenza presso dell' uomo nodrito nell' errore, sarà il primo lume, che lo scuota, e lo muova a cercare la sicurezza, la quale, come si è detto, non deve disperar di trovare. Che se mentre fa la dovuta diligenza per trovarla, non la consegue subito, e però non abbraccia subito la Fede Cattolica; sarà scusato da peccato d' infedeltà; non già perchè siegua l' opinione meno probabile della sua Setta; ma perchè in tale stato d' incertezza per una parte non può credere, e per l' altra egli osserva, per quanto può, il precetto della Fede con procurarsene diligentemente la necessaria credibilità.

Or la sentenza de' Probabilisti è molto contraria a questa propositione. I. Ella insegna, che la sola probabilità pratica del lecito atteso tutto esime l' uomo da peccato: ed in cose di molto minor momento, che non è la vera Religione, nega, che sia lecito seguire la probabilità speculativa, quale sarebbe l' opinion probabile, che avesse l' infedele della sua Setta. II. Nega, che l' infedele abbia un' opinione assolutamente probabile del suo errore contro dell' autentica certa credibilità, che possiede la Cattolica Religione. III. Nega ancora, che l' infedele, a cui è più verisimile la Religione Cattolica abbia probabilità anco subbiettiva, ed apparente della sua credenza: perchè questa probabilità non si da, quando vi è speranza di trovare la verità certa facendo tutta la diligenza, che richiede la gravità della materia: e tale speranza non manca all' infedele, a cui è probabile, o più probabile la Cattolica Religione; sì perchè è assai noto, che la Religione non può essere opinione, e che dev' essere conoscibile con certezza, per cui si discerna dalla superstizione, e dall' errore; sì perchè Dio aggiunge alla probabilità della vera Fede il lume della sua grazia, con cui guida, e spinge l' infedele a fare la dovuta inquisizione della verità; essendo questo uno de' modi ordinarj, con cui egli conduce gli uomini dall' errore alla vera Religione.

Pag.	Lin.	Errori.	Correzioni.
22.	16.	menzogua	menzogna
27.	24.	duopo	d' uopo
35.	40.	opionione	opinione
44.	3.	ripoſta	riſpoſta
51.	23.	nquiſizione	inquiſizione
71.	3.	ricercar	ricercare
85.	9.	aggiungnere	aggiungere
93.	26.	altri di conſiglio	altre di conſiglio
129.	9.	ugalmente	ugualmente
147.	42.	dimoſtato	dimoſtrato
168.	12.	il quale accompagna	la quale accompagna
178.	14.	*diſcretioni*	*diſcretioni*
179.	31.	*dubia*	*dubia*
181.	39.	cagio-	cagione
	41.	ne lor Diretti	lor Diretti
188.	37.	cthe	che
189.	24.	nuin	niun
297.	8.	catologo	catalogo
213.	17.	*gratiarnm*	*gratiarum*
231.	30.	la opinioni	le opinioni
234.	9.	morale	mortale
235.	28.	l' opinare	d' opinare
	29.	diè	nè
	30.	nipreſo	ripreſo
	31.	rnelle	nelle